LA PROCEDURA CIVILE

DIMOSTRATA PER PRINCIPJ

E POSTA IN PRATICA CON DEGLI ESEMPI

DAL SIG. PIGEAU

ANTICO AVVOCATO E PROFESSORE
DELLA SCUOLA DI DIRITTO IN PARIGI

TRADUZIONE ITALIANA

TOMO OTTAVO

FIRENZE
Presso Giovacchino Pagani
1811.

PROCEDURA CIVILE

PER LE

GIUSTIZIE DI PACE.

INTRODUZIONE DELL' AUTORE.

Instruzione sulla maniera di procedere avanti i Tribunali secondo l' ordine del Codice.

Idee Generali.

La Procedura Civile è la serie degli Atti, che hanno per oggetto l' instruzione, e la spedizione delle Cause Civili.

Pothier la definisce: „ La firma, con la „ quale devono intentarsi le domande in giu- „ dizio, difendervisi, intervenire, compilare „ gli Atti, giudicare, provvedersi contro le „ Sentenze, ed eseguirle. „ (*Trattato della Procedura Civile* articolo preliminare.) Con questa definizione esso presenta tutto l' andamento di un affare.

Le Cause Civili sono le questioni, che insorgono fra le Parti, e che vanno a terminarsi per mezzo della Giustizia Civile.

Le Cause Civili possono aver luogo rispetto ai Matrimonj, divorzj, questioni di Stato, alle proprietà, modificazioni di proprietà, come l' usufrutto, l' uso, l' abitazione, e le

servitù, alle successioni, donazioni, testamenti, convenzioni, contratti di Affitto, di Vendita, di Società, d'imprestito, di mandato, alle obbligazioni in generale, e alle conseguenze delle obbligazioni, come sono i pegni, e l'ipoteche, le cauzioni, i possessi, la prescrizione, le restituzioni *in integrum* ec. tutti oggetti trattati nel Codice Civile.

Quello, che intenta la Causa, chiama il suo Avversario avanti i Giudici: le due parti discutono i loro diritti, e il Tribunale decide. Tali sono in un punto di vista il più concentrato le parti costituenti, ed il fine di un Codice di Procedura.

Questa intimazione, questa discussione, e questa Sentenza devono esser fatte dentro certi termini, e con delle forme determinate. Esse possono dar luogo a degl' incidenti, a delle questioni di nullità di Atti, di cauzione da prestarsi in giudizio, di un preventivo esame di Testimonj, di esame, e verificazione di Scritture, di accesso ai luoghi contenziosi, di relazione di Periti, di competenza di Giurisdizione, di remissione di Causa da un Tribunale ad un' altro, di ricusazione di Giudici, di Azione civile contro i medesimi, di ritrattazione di Giudizio per via di ricorso civile, di ammissione di cauzioni, di rendimento di conti, di liquidazione di frutti, di danni, e interessi, di sequestro su i mobili, e di gravamento sugl' immobili, di distribuzione di denari per contributo, e per ordine di grado, di arresto personale, di Giudizj in Via di sommaria esposizione, di cessione di beni,

di apposizione di sigilli, d'inventario, e di vendita di mobili, e immobili. Tutti questi atti, e tutte queste operazioni sono egualmente sottoposte a certi termini, e forme, e queste forme, e questi termini è ciò, che vien regolato dal Codice di Procedura.

Siccome le Parti il più delle volte non sono in stato di fare da se medesime le procedure necessarie per esporre le loro pretensioni, o presentare le loro difese, ed eccezioni contro le domande, che sono dirette contro di loro, perciò la Legge del 27. Ventoso anno 8. della Repubblica ha instituito dei Patrocinatori, ai quali devono indirizzarsi, acciò procedano per esse agli atti occorrenti avanti i Tribunali. I Patrocinatori rimpiazzano i Procuratori, che altra volta erano stati instituiti con delle ordinanze particolari per lo stesso oggetto.

Idee Relative.

Qualunque Causa principia con una domanda, che viene enunciata con un'atto, che in ragione dell'epoca, in cui si deve comparire avanti il Tribunale viene chiamato indistintamente, *Citazione*, *Assegnazione*, o *Aggiornamento*.

La Citazione, l'Assegnazione, e l'Aggiornamento si possono definire un' Atto, col quale un' Usciere denunzia a qualcuno la domanda, che uno forma contro di lui, e lo cita per un giorno certo avanti il Giudice, che ne deve conoscere per rispondervi.

Si da a questo Atto la denominazione generica di *Atto di Usciere (Exploit)*. Quando contiene tutte le Condizioni volute dalla Legge si qualifica per *Atto di Usciere ben compilato*. Quando in esso mancano alcune delle forme richieste (ciò, che lo rende nullo) si chiama *Atto di Usciere mal redatto*.

Questo termine essendo generico, la Legge dettaglia le forme particolari della Citazione, e dell' Assegnazione, o Aggiornamento.

L' Atto di Citazione, o di Assegnazione è notificato da un Usciere (a) approvato dal Tribunale, avanti il quale s' introduce la Causa. Questo Tribunale ordinariamente è quello del domicilio della persona, che viene citata, secondo la regola, *Actor sequitur forum rei;* ma la natura dell' affare può rendere competente un' altro Giudice diverso da quello del domicilio del reo. Per esempio in materia reale, l' azione viene intentata avanti il Tribunale, ove è situato l' oggetto litigioso; in materia mista si ha la scelta di procedere avanti il Giudice del domicilio del reo, o avanti il Giudice del luogo, ove è posto il fondo.

Se il Tribunale è incompetente la parte,

(a) Un *Usciere* è un Ufiziale pubblico stabilito per intimare, e notificare gli atti della Procedura, e portare ad esecuzione le sentenze, e le ordinanze di Giustizie. Per l'avanti gli Uscieri si chiamavano indistintamente *Uscieri*, o *Sargenti*.

che è intimata, o citata propone, se vuole, la sua *declinatoria* (b) e dimanda, che sia rimessa la Causa avanti il Tribunale che deve *prendere cognizione della Controversia, che è quanto dire, giudicarla*.

§. I. *Dei Tribunali*.

Si distinguono diversi Tribunali Civili: la Giustizia di Pace, i Tribunali di Prima Istanza, e le Corti di Appello. Si distinguono pure i Tribunali di Commercio, ma questi sono Tribunali di eccezione, perchè non devono prendere cognizione, che degli affari Commerciali.

I Tribunali hanno respettivamente la loro competenza, o le loro Attribuzioni.

La *Competeuza* (c) è regolata dal domicilio delle Persone, e dall'oggetto della Controversia

§. II. *Delle Azioni*.

Nei Casi della Competenza in ragione del

(b) Si chiama *declinatoria* l'Istanza, che fa una persona citata avanti un Giudice di essere rimessa avanti un altro. La declinatoria deve essese proposta avanti, che sieno fatte le difese del merito, perchè il proporre delle difese avanti un Giudice è lo stesso, che riconoscerlo competente per giudicare del merito di esse, e perciò non è più permesso di chiedere la declinatoria dopo una tale recognizione.

(c) La *Competenza* è la facoltà di prendere cognizione di un'affare, e di giudicarlo.

domicilio delle persone, l'azione, o causa introdotta si chiama *Azione Personale*; e in quelli della Competenza in ragione dell'oggetto litigioso, l'azione, o Causa intentata si dice *Azione Reale*.

L'*Azione* in generale è il diritto di domandare in Giudizio ciò, che ci è dovuto, o che ci appartiene. *Actio nihil aliud est, quam jus persequendi in iudicio quod sibi debetur, Institut. de Action. in princ.*

Le Azioni sono *Civili, o Criminali*. Le azioni criminali sono quelle, con le quali domandiamo la riparazione del torto, o dell'ingiuria, che è stata fatta a noi, o a quelli, che ci appartengono.

Le Azioni Civili considerate dalla natura sono o *personali, o reali, o miste*.

Le *Azioni personali* (chiamate così, perchè sono annesse, ed affette alla persona obbligata, e che non possono essere intentate altro, che contro di essa, o i suoi Eredi, o rappresentanti) sono quelle, con le quali si agisce contro coloro, che ci sono personalmente obbligati in virtù di un Contratto, obbligazione, o promessa per costringere ad eseguire ciò, a cui si sono essi obbligati.

Le *Azioni reali* sono quelle, per mezzo delle quali si procede immediatamente per il ricupero dei proprj diritti sugl'Immobili, quando esse riguardano il Fondo, e la proprietà di uno Stabile, o i diritti reali, che posano sul medesimo, come sarebbero le rendite Fondiarie, le Servitù, e le Ipoteche: *Omnium autem actionum, quibus inter aliquos judices* a

Arbitrosve de quacunque re quaeritur, summa divisio in duo genera deducitur: aut in rem sunt, aut in personam: namque agit unusquisque aut cum eo, qui ei obligatus est vel ex contractu, vel ex maleficio; quo casu proditae sunt actiones in personam, per quas intendit adversarium ei dare, aut facere oportere, et aliis quibusdam modis. Aut cum eo agit, qui nullo jure ei obbligatus est, movet tamen alicui de aliqua re controversiam; quo casu proditae actiones in rem sunt; veluti si rem corporalem possideat quis, quam Titius suam esse affirmat, possessor autem dominum ejus se esse dicat: nam si Titius suam esse intendat in rem actio est. Instit. Tit. eod. Divisio prima §. 4.

L' azione reale è *petitoria*, o *possessoria*.

L' *Azione petitoria* è quella che appartiene al proprietario di un Fondo, o di un diritto reale, di cui è gravato il Fondo, contro il Possessore per costringerlo a restituirlo. Si chiama ancora *Rivendicazione*.

L' *Azione possessoria* è quella, che la legge accorda al proprietario per essere conservato nel possesso di un Fondo, o di un diritto reale, quando viene turbato, ciò, che allora si chiama *Manutenzione*, o per ricuperarlo, quando lo abbia perduto, ciò che si dice *Reintegrazione*.

Il fine, e il vantaggio delle azioni della Manutenzione, e della Reintegrazione è quello di mantenere, o ristabilire il possessore nel possesso, di rifondere il peso della prova sull' altra parte, e di rimettere l' esame dei Do-

cumenti riguardanti la proprietà al Giudizio *petitorio*, che è una Instanza separata, alla quale non può essere proceduto, se non dopo che è stato giudicato, ed eseguito il Possessorio.

Le *Azioni miste* sono quelle, nelle quali l'azione personale è unita alla reale, vale a dire, quelle colle quali domandiamo non solo la cosa, che ci appartiene, ma pretendiamo ancora, che il detentore di questa cosa ci è obbligato personalmente, o per la restituzione dei frutti, o per i danni, ed interessi. -- L'azione di divise fra i coeredi, e fra le persone, che possiedono qualche cosa in comune, e *pro indiviso*, e l'azione della Confinazione, o *finium regundorum* fra i vicini per fare apporre i Confini fra i loro beni Stabili sono azioni miste. *Quaedam actiones mixtam caussam obtinere videntur tam in rem, quam in personam; qualis est familiae erciscundae actio, quae competit cohaeredibus dividenda haereditate. Item communi dividundo, quae inter eos redditur, inter quos aliquod commune est, ut id dividatur. Item finium regundorum actio, quae inter eos agitur, qui confines agros habent. In quibus tribus judiciis permittitur Judici rem alicui ex litigantibus ex bono, et aequo adjudicare, et si unius pars praegravari videbitur eum invicem certa pecunia alteri condemnare. Instit. Tit. eod.* §. 20.

Mixtae sunt Actiones, in quibus uterque actor est: ut puta finium regundorum, familiae herciscundae, Communi dividundo,

interdictum uti possidetis, utrubi Leg. 37. §. 1. ff. de Oblig. et Actionib.

Le azioni considerate in rapporto alle persone, che le possono intentare sono o *private*, o *pubbliche*.

Le *Azioni private* sono quelle, che s'intentano dalle parti private per causa del loro particolare interesse: e le *Azioni pubbliche* sono quelle, che s'intentano dal Ministero pubblico per il mantenimento dell'Ordine pubblico. Tali sono le azioni per misfatti, e delitti, quelle di Polizia, e simili altre.

L'Instanza sulle Azioni si termina o colla Sentenza in ultima Instanza, o colla Sentenza in prima Instanza, se è inappellabile, o se l'Appellante ha acconsentito dopo l'appello alla esecuzione, o colla renunzia delle Parti, o colla perenzione della Instanza medesima.

Nulla di meno la Perenzione dell'Instanza non estingue l'azione: essa non porta che l'estinzione della procedura, cosicchè se non si è acquistata la prescrizione, si può riassumere l'azione, cioè ricominciare la Causa pagando le spese della Procedura perenta. (*Artic.* 401 *del Cod. di Proced.*)

PRIMA PARTE

Procedura avanti i Tribunali.

LIBRO PRIMO

Della Giustizia di Pace.

(Decreto del 14. aprile 1806. promulgato nel 24. dello stesso mese.)

È noto, che l'instituzione dei Giudici di Pace è dovuta all' Assemblea costituente. Per l'avanti, a Parigi, un Magistrato col titolo di *Giudice Auditore* giudicava le cause di piccolo merito senza alcun' apparato, senza instruzione in scritto, e senza spese, e gli appelli di queste sentenze venivano portati al *Castelletto*. Alcuni baliaggi decidevano pure, in udienze particolari, e senza ministero di Procuratore, le cause in materia personale, e mobiliare, che non eccedevano i 40. franchi. Queste instituzioni sono state rese generali sotto la denominazione di Giustizie di Pace.

La loro competenza è stata fissata dalle Leggi del 16. Agosto 1790. e del 6. Marzo 1791. Quì non si tratta, che della Instruzione avanti le Giustizie di Pace.

Titolo Primo

Delle Citazioni.

Qualunque azione che voglia intentarsi nella Giustizia di Pace comincia da una Citazione. La Citazione, o la chiamata in giudizio (*in jus vocatio*) non differisce dall' asseguazione, o aggiornamento, che nel nome. *Citare* vuol dire *assegnare* a un giorno determinato, o *aggiornare*. Il termine *citazione* era altre volte impiegato preferibilmente nei Tribunali Ecclesiastici. Ciò dipende perchè pare che egli porti alcune idee meno dispiacenti dell' assegnazione, o aggiornamento, e che presenti meno rigore di quello, che viene ora impiegato per le dimande, o le chiamate in conciliazione avanti le Giustizie di Pace.

Presso i Romani non vi era, per così dire, alcuna forma per chiamare in Giudizio. Colui, che aveva da dirigere una domanda contro qualcuno, poteva da se stesso, allorchè lo incontrava, citarlo, e condurlo avanti il Giudice per sentire la domanda, che aveva da formare contro di lui. L' assegnazione si faceva con queste parole *ambula in jus*, e colui, che era così intimato doveva seguire il suo avversario avanti il Pretore, che aveva il suo Tribunale nella pubblica Piazza. Il *Bardo* dei Normandi aveva qualche somiglianza con questo uso.

Presso di noi le Citazioni, o assegnazioni devono farsi col ministero di un Ufiziale, che si chiama *Usciere*, e che ne distende un atto in scritto.

Articolo I.

Da chi deve esser fatta, e notificata la Citazione: a chi, e dove deve esser notificata: in qual tempo dev' essere notificata.

§. I. *Da chi deve esser fatta, e notificata la Citazione.*

La Citazione deve esser fatta, e notificata dall' Usciere della Giustizia di Pace del domicilio del Reo, purchè abbia la facoltà di esercitare il suo ministero. Se questo Usciere fosse interdetto, o soltanto sospeso dalle sue funzioni, la Citazione sarebbe nulla, ed esso sarebbe tenuto ai danni, ed interessi a favore della parte, ad Instanza della quale l' avesse fatta.

Si trattava altre volte la questione per sapere, se un Usciere potesse fare l' aggiornamento (*la Citazione*) per i suoi Parenti. Argomentado da ciò, che era enunciato nell' Artic. II. del Tit XXIII. dell' Ordinanza del 1667., che „ i parenti, e affini delle Parti „ fino ai figli di Cugini nati di fratello germa- „ no inclusivamente non potranno essere Testi- „ moni in materia Civile per deporre in loro fa- „ vore, o contro di essi „ e riguardando come una Testimonianza solenne della denunzia della domanda, che era fatta dall' Attore alla Parte citata, l' aggiornamento, che gli era dato dall' Usciere, se ne inferiva, che l' Usciere, parente dell' Attore, non poteva fare per esso questa testimonianza, ne poteva in co-

seguenza fare per il medesimo questo aggiornamento. Si comprende da ciò, che bisognava andare di argomento in argomento per arrivare a questa conclusione, che si desiderava. Il Codice per risolvere la difficoltà ha deciso (art. 4.) che „ l'Usciere della Giusti-„ zia di Pace non potrà instrumentare per i suoi „ parenti in linea retta, nè per i suoi fratel-„ li, e sorelle, e affini nello stesso grado. „

Un Decreto del Parlamento di Parigi emanato in forma di Regolamento nel 1721, aveva dichiarato nulla una Notificazione di domanda di retratto lineare per essere stata fatta da un Usciere parente in terzo grado dell' Attore. Può darsi, che in materie meno odiose delle domande di retratto lineare, la parentela dell' Usciere non avesse prodotta una nullità nell' aggiornamento.

L'articolo del Codice ha ristretto la proibizione a due gradi più prossimi, di quello, che l' articolo dell'Ordinanza, perchè i legami di parentela più ravvicinati nelle Campagne, metterebbero sovente l'Usciere nella necessità di astenersi, ed allora converrebbe ricorrere ad altri Uscieri, e si aumenterebbero le spese senza utilità.

Da questa restrizione resulta, che l' Usciere può instrumentare per i suoi parenti diversi da quelli enunciati nell' articolo; che egli può instrumentare per i suoi zii, per i suoi cugini, ed altri parenti più lontani, secondo la regola *qui dicit de uno negat de altero*.

La ragione dell' articolo del Codice si è

di prevenire l' inconveniente, che la persona citata non ricevesse la citazione, nei casi nei quali l' Usciere rimanesse tentato di servire con troppo ardore gl' interessi del suo parente.

Nel caso, che l' Usciere fosse impedito per il grado di parentela, o per altra causa a notificare la citazione, questa sarà notificata da un altro Usciere, che il Giudice di Pace destinerà a tale effetto. Questo è ciò, che vuole l' art. 4. del Codice.

§. II. *A chi, e dove deve essere notificata la Citazione.*

La notificazione della citazione deve esser fatta alla persona istessa, che è citata, e perciò glie ne viene lasciata copia. Se essa è presente al suo domicilio l' Usciere gli lascia questa copia. Esso deve dargliene lettura, se la domanda, o almeno dirgli qual' è l' oggetto della citazione.

Se la persona non è presente, ma vi si trova alcuno, a cui l' Usciere possa lasciare la copia, come un portinaio, una serva, uno dei figli glie la lascia, e la persona è ben citata. Bisogna però, che nella citazione sia indicata la persona, alla quale è stata lasciata, senza che sia necessario di esprimerne il nome, servendo di far menzione del sesso e della sua qualità apparente (1).

---

(1) Quando l' usciere non trova la persona citata al suo domicilio, e lascia la citazione a qual-

Se la persona non si trova al suo domicilio, nè vi è alcuno presso di essa per ricevere la Copia, l'usciere è tenuto di portarla, e lasciarla al Maire della Comune, che deve apporre il visto all' Originale senza alcuna spesa, e in assenza del Maire al di lui aggiunto, che deve fare lo stesso.

Il Maire, o l'aggiunto, al quale è stata lasciata la copia, deve farla rimettere alla parte, che è citata, al di lei ritorno in casa.

Se il Maire, e l'aggiunto della Comune sono tutti due assenti, l'usciere deve affiggere la citazione alla porta della casa della persona citata con avvertire il vicino, dal quale farà firmare l'originale, ed in caso, che non possa, o ricusi ne farà menzione sulla copia affissa alla porta, e sull'originale (2). Nel

---

che persona appartenente alla casa, sarà utile, e anzi ben fatto, che faccia menzione del nome, e cognome di questa persona, della sua qualità, o dei rapporti, che ha con quello, a cui è diretta la citazione. *Denevers Journal des Audiences de la Cour de Cassation an* 1808. *pag.* 322., *e segg.*, *e Lévasseur Manuel des Justices de Paix pag.* 46.

(2) Per quanto l'art. 68. del Codice di Procedura permetta all' usciere di lasciare la copia della citazione al vicino, quando non trova la persona citata al suo domicilio, non ostante la citazione sarebbe nulla, subitochè la lasciasse a un domestico del vicino. La disposizione del detto articolo pare applicabile anche alle citazioni fatte dagli uscieri delle Giustizie di Pace. *Denevers raccolta dell' anno* 1807. *pag.* 47.

caso poi, che non vi sia alcun vicino, come nei poderi lontani dalle Comuni l'usciere deve fare apporre il visto alla citazione dal Giudice di Pace medesimo, ed in sua assenza dal Cancelliere, e lasciargliene copia. (Opinione tratta dall'art. 4. del Tit. II. dell'Ordinanza del 1667., e dal §. 5. dell'art. 69. del Cod.)

Per quanto sia vero, che la notificazione deve essere fatta al domicilio della parte citata, non ostante se l'usciere l'incontrasse in qualche luogo gli potrebbe lasciare la copia. Converrebbe però, che ciò seguisse in un luogo conveniente, *in un luogo opportuno*, come spiega la Pratica di Berrì *Tit. delle Esecuzioni art.* 15. Una citazione non sarebbe ben consegnata in un' assemblea primaria; la persona, che vorrebbe citarsi non sarebbe obbligata a riceverla nel luogo dell'assemblea; un Professore, e uno scolare non potrebbero essere citati nelle scuole durante il tempo delle lezioni, o esercizj; molto meno potrebbe esserlo un Giudice nella sua residenza. I Mercanti non possono esser citati nei luoghi chiamati *Borse* (*Edit. della Creazione dei Consoli del* 1563. *art.* 17.)

Se nell'atto, o nell'obbligazione, per cui è stata citata la parte, essa avesse eletto un domicilio per l'esecuzione di questo atto, la citazione gli sarebbe validamente portata al domicilio eletto. (*Artic.* 111. *del Cod. Civ.*) Se il domicilio eletto fosse situato nel circondario di un' altro Tribunale di Pace diverso da quello del domicilio reale della persona citata, la citazione, e le altre procedure sareb-

bero *fatte* legittimamente avanti il Tribunale del domicilio eletto. (art. *idem*)

Coloro, che non hanno, o non hanno avuto domicilio cognito sono validamente citati mediante l'affissione di una copia della citazione alla porta principale dell' udienza del Tribunale di Pace, al quale vien presentata la domanda; una seconda copia deve essere rimessa al Cancelliere del Giudice di Pace, che deve apporre il visto all' originale. (opinione tratta dal §. 8 dell' art. 69. del Cod.) Altre volte quelli, che non avevano alcun domicilio conosciuto, erano citati con un solo proclama pubblico al principale mercato del luogo della Giurisdizione ove essi erano citati, e l' atto dell' aggiornamento doveva essere firmato dal Giudice senza spesa (Ordinanza del 1667. Tit. II. art. 9.)

Gli stranieri, e i Francesi, che sono stabiliti presso l' estero, quelli, che abitano il territorio francese fuori del continente, devono essere riguardati come legittimamente citati al domicilio del Procuratore Imperiale presso il Tribunale di prima istanza, nella estensione del quale è situata la Giustizia di Pace, ove vien promossa la domanda. Il Procuratore Imperiale deve apporre il visto all' Originale, ed inviare la copia per i primi al ministro delle relazioni estere, e per gli ultimi al Ministro della marina. (§. 9. dell' art. 69. del Cod.)

Gli assenti per fallimento, per lunghi viaggi, i deportati, e i condannati ai ferri s' intendono pure come validamente citati al lo-

ro ultimo domicilio conosciuto. (Ordin. del del 1667. tit. 2. art. 8.)

Si osservi l'art. 69. del Codice relativamente alle citazioni da farsi allo Stato, allorchè si tratta di dominj, e diritti domaniali specialmente nei casi previsti dal §. 2. dell' art. 3., al Tesoro pubblico, alle Amministrazioni, e pubblici Stabilimenti, all' Imperatore per i suoi dominj, alle Comunità, e alle Società di Commercio, alle unioni, e direzioni dei Creditori per conoscere in quali persone devono essere citati.

I minori, e gl' interdetti devono essere citati nella persona, e al domicilio del loro Tutore. Il minore emancipato al suo domicilio, e unitamente al suo Curatore: e la donna maritata assieme col suo marito, e al domicilio di questo. (art. 108. 482. e 509. del Cod. Civ. e de Pothier Trattato *della Proced. Civ.* cap. 4. art. 2. in fin.)

§. III. *Del tempo in cui deve esser notificata la citazione.*

La citazione, come pure le assegnazioni, e aggiornamenti devono essere notificate di giorno, e non di notte: *Solis occasus suprema tempestas esto.* La citazione non deve essere notificata altrimenti nei giorni di Domenica, e delle feste celebrate dal popolo, se non in caso di necessità, ed allorchè spira il tempo, dentro il quale deve essere intentata la domanda, come quando si tratta d' interrompere una prescrizione: altrimenti la citazione deve essere dichiarata nulla.

Articolo II.

Della forma della Citazione.

Qualunque citazione avanti i Giudici di Pace si compone di parti diverse. 1.° Deve contenere l'anno, il mese, il giorno, in cui è stata rilasciata, o notificata dall' Usciere: 2.° Rispetto all' Attore deve enunciare il suo nome, cognome, professione, e domicilio: 3.° Quanto all' usciere, che la notifica, deve contenere il suo nome, il cognome, il domicilio, la matricola (perchè sia conosciuta la sua autorità, e potere) e la sua firma, che deve essere tanto in piè dell' originale, che della copia: 4.° Rapporto al reo serve, che vi siano enunciati il suo nome, cognome, e il domicilio, giacchè la Legge non esige, che sia indicata la sua professione: 5.° Deve essere dettagliata (libellé) vale a dire contenere le conclusioni, e sommariamente i fondamenti della domanda: 6.° Deve indicare il Giudice di Pace, che deve prender cognizione della domanda, ed il luogo, dove tiene la sua udienza, acciò la parte citata possa sapere, ove portarsi: 7.° Deve indicare il giorno, e l'ora, nella quale compariranno le Parti. (art. 1. del Cod.)

Oltre queste formalità le Leggi esigono, che la citazione sia fatta in carta bollata, e che sia registrata ai pubblici Registri dentro i termini fissati, che sono di quattro giorni secondo l'art. 20. della Legge de' 22. Frimale anno 7. della Repubblica. Sull' originale dell'

atto (exploit) deve esser fatta menzione di questo registro dalle persone destinate a tale oggetto. L'art. 6. della Legge de' 14. e 18. Ottobre 1790. conteneva una disposizione, espressa dell' obbligo, che la citazione fosse fatta in carta bollata.

Modello di una citazione in materia puramente personale.

= L'anno . . . il . . gennajo ad instanza del
= Sig. A. . . . (*nome, cognome, professione, e do-*
= *micilio dell' instante*).

= Io . . . usciere (*il nome cognome, domicilio,*
= *e matricola dell' usciere*) infrascritto ho citato
= il Sig. B. . . . (*nome, cognome, e domicilio del*
= *citato*) al suddetto suo domicilio parlando
= a . . . . a comparire alle ore . . . di mattina
= all' udienza, e d'avanti il Sig. Giudice di Pace
= del cantone di . . . dipartimento di . . . (*a*).

= Per essere condannato a pagare all' attore
= la somma di . . . . importare di forniture di
= pane fattegli, come resulta dalla fattura estrat-
= ta dai libri, e registri dell' Instante, a giusti-
= ficazione della quale glie ne sarà data copia
= unitamente al presente atto; agl' interessi della
= detta somma, conforme è di ragione, e alle
= spese; ed io parlandogli come sopra, gli ho
= lasciata copia della detta fattura, e della pre-
= sente citazione. =

(*Firma dell' usciere*)

(*a*) È bene l'indicare in qual comune il Giudice di Pace tiene le sue udienze. (L' artic. 9. della Legge del 29. ventoso anno IX. obbliga i Giudici di Pace a tenerle nel capo-luogo del cantone.) A Parigi è bene d'indicare il quartiere, la strada, e il numero per risparmiare delle ricerche a quelli che sono citati.

Nota. Ogni citazione in materia personale deve esser fatta avanti il Giudice del domicilio del reo, e se l' usciere non trova la persona citata, o alcuno per ricevere la citazione, lascia la copia al Maire, o aggiunto della Comune, che deve apporre il visto all' originale senza spesa (art. 4. del Cod.)

Articolo III.

Dei Termini della Citazione.

I termini della citazione sono assoluti, e relativi. Assoluti perchè conviene, che vi sia almeno un giorno libero tra quello della citazione, e quello destinato per comparire: una persona citata oggi, non lo sarà validamente, che per dopo dimani, perchè bisogna che il giorno di domani sia interamente libero. I termini sono relativi in sequela del luogo del domicilio della persona citata. Se questa è distante tre miriametri (sei leghe comuni) dal luogo, ove risiede la Giustizia di Pace servirà un giorno libero tra la citazione, e la comparsa: se è domiciliata al di là di tre miriametri sarà aggiunto un giorno per ogni tre miriametri. (art. 5.)

L' omissione dell' osservanza dei termini seco porta la nullità della citazione, e le spese sono a carico dell' Attore. Se però la persona citata comparisce al giorno indicato resta sanata la nullità, e la citazione sarà valida. Ma non comparendo, il Giudice di Pace ordinerà, che sarà citata di nuovo, e con

le dilazioni necessarie, e condannerà l' Attore nelle spese della prima citazione (art. 5.)

Può accadere, che l' Attore abbia bisogno di ottenere una Sentenza contro il suo debitore dentro lo stesso giorno, per esempio se il debitore è sul punto di partire: in questo caso, ed in altri egualmente urgenti il Giudice di Pace farà una *Cedola (a)* per abbreviare i termini, e potrà permettere di citare anche ad un giorno, e ad un' ora indicatali.

Avanti il Codice, e secondo l' art. 1. del tit. 1. della Legge de' 14. e 18. Ottobre 1790. qualunque citazione avanti i Giudici di Pace doveva esser fatta in virtù di una Cedola del Giudice, che doveva enunciare sommariamente l' oggetto della domanda, e designare il giorno, e l' ora della comparsa: ora dopo il Codice la Cedola del Giudice di Pace non è più necessaria, se non che per abbreviare i termini, e permettere di citare nel giorno, e all' ora indicata, essendo stata trovata inutile per i casi ordinarj.

Gli Uscieri delle Giustizie di Pace dovranno applicarsi di proposito a conoscere la competenza dei Giudici di Pace.

Modello della Cedola per abbreviare i termini.

= Noi . . . . (*cognome, e nome*) Giudice di = Pace (*o primo, o secondo supplente del Giudice*

(*a*) *Cedola* quì significa una ordinanza, con la quale il Giudice commette a un' usciere di citare la tal persona per il tal giorno, o per la tal' ora.

= *di Pace*) del Cantone di . . . dipartimento di . . .
= sopra quanto ci è stato esposto dal Sig. . . . .
= (*il nome, cognome, domicilio, e professione*
= *dell' attore*) che . . . (*porre qui l' esposizione*) =

= Considerando, che vi è urgenza, e che vi
= potrebbe esser pericolo nell' indugio, permet-
= tiamo al Sig. . . instante di far citare il Sig. . .
= (*il nome, cognome, e domicilio del reo*) a com-
= parire avanti di noi in questo giorno a ore . .
= dopo mezzo giorno per sentir pronunziare,
= che sarà condannato a . . . . (*le conclusioni*
= *dell' attore*,) e comandiamo al nostro usciere
= di fare la citazione richiesta. =

= Data a . . . il . . . 18 . . . =

(*Firma del Giudice di Pace*)

Le citazioni con i termini non sono talmente necessarie, che le Parti ne abbiano sempre bisogno per comparire avanti i Giudici di Pace, anzi esse possono immediatamente presentarsi volontariamente, esporvi le loro differenze, e farsi giudicare. Questa comparsa volontaria deve essere preventivamente verificata, e posta in essere con un' atto disteso dal Giudice di Pace, o suo Cancelliere firmato dalle Parti, quali se non sanno, o non possono firmare, se ne fa menzione nel processo verbale (art. 7.)

Modello *della dichiarazione delle Parti, che domandano volontariamente di essere giudicate sopra le respettive loro contestazioni.*

= Avanti di Noi Giudice di Pace del Can-
= tone di . . . Dipartimento di . . . . (*se segue*
= *all' udienza, ne sarà fatta menzione.*) =

= Sono comparsi il Sig. . . . , e il Sig. . . .
= (*nomi, cognomi, professioni, e domicilj delle*
= *Parti comparenti.*)

= I quali ci hanno dichiarato, che intendo-
= no di essere da noi giudicati sopra le respet-

= tive contestazioni fra di loro pendenti, e che = vanno ad esporci nell' istante, e le dette par= ti hanno firmato la presente dichiarazione con = noi (*se è all' udienza si aggiunge*) e il nostro = Cancelliere. =

= Fatto a . . . . il . . . . mille . . . . =

Articolo IV.

Della competenza dei Giudici di Pace.

Nel caso della comparsa volontaria delle Parti la competenza dei Giudici di Pace è illimitata, giacchè essi possono, qualora vi siano autorizzati dalle Parti, giudicare in ultima Instanza, a qualunque somma, o valore ascenda l' oggetto della dimanda (3) (tanto più

---

(3) L' Autore del Trattato intitolato *La Compétence des Juges de Paix Cap. III. pag.* 50. è di sentimento, che nelle materie, che non sono di competenza dei Giudici di Pace, non possa la loro giurisdizione, rimaner prorogata, cioè investiti i medesimi di una giurisdizione, che non hanno anche col consenso espresso, e positivo delle parti. Ciò non ostante l' opinione del nostro Autore resta avvalorata da una Decisione della Corte di Cassazione riportata da *Denevers* nella sua raccolta dell' *anno* 1809. *pag.* 8. *e seqq.* che stabilisce la massima, che il Giudice di Pace può conoscere dietro l'espresso consenso delle Parti di tutti gli oggetti, i quali eccedono i limiti delle sue ordinarie attribuzioni relativamente soltanto al loro valore, e non già quanto alla *materia*; ed in tal caso sembra, che per il fatto volontario delle parti assuma piuttosto il carattere di Arbitro, di quello, che conservi la qualità di Giudice di Pace. *Levasseur pag.* 38.

poi, se la materia non eccede la loro competenza, vale a dire, se l'oggetto della dimanda non oltrepassa i 50. franchi *art.* 10. *tit.* 3. *della Legge de'* 16. *Agosto* 1790.) Nello stesso caso possono giudicare in prima instanza, e con riservo dell'Appello, e così possono giudicare, ancorchè non siano i Giudici naturali delle Parti nè in ragione del domicilio del reo, nè in ragione della situazione dell' oggetto litigioso. *art.* 7. *del Cod.*

„ Negli affari puramente personali, e mo-
„ biliari essi possono giudicare senza appello
„ fino alla somma di 50. franchi, e con ri-
„ servo dell'Appello fino ai 100. franchi (4). In

---

(4) Se la domanda fosse concepita per una somma indeterminata, e si trattasse di materia, in cui la competenza del Giudice di Pace fosse limitata per decidere tanto in prima instanza, che inappellabilmente, deve la domanda portarsi al Tribunale di prima isstanza, ancorchè il Giudizio potesse rimanere risoluto con la dichiarazione in una somma, che lo rendesse di competenza del Giudice di Pace, giacchè non deve dipendere dalla dichiarazione successiva del Giudice medesimo il determinare la competenza, che è intieramente fissata dalla Legge. Trattato intitolato *La compétence des Juges de Paix Cap.* 11. *pag.* 210. Se poi la domanda riguardasse materie, rispetto alle quali la competenza del Giudice di Pace è indefinita quanto alla somma, e solo deve decidersi con il riservo dell' Appello, come sarebbe nel caso di riparazioni locative, e di altri oggetti designati dall' *art.* 10. *tit.* 3. *della Legge de'* 16. *Agosto* 1790. questa domanda deve esser decisa dal Giudice di Pace in qua-

„ quest' ultimo caso le loro sentenze sono ese_

---

lunque caso col riservo dell' Appello, ancorchè con la sua Sentenza non oltrepassi i 50. franchi, giacchè il diritto ad appellare resta determinato non dalla somma aggiudicata, ma da quella domandata. *Trattato suddetto cap. 7. pag. 180. e Levasseur pag. 35.* A questo proposito può esser vantaggioso il conoscere la determinazione da prendersi nei seguenti casi ben facili ad accadere. Se l'Attore nello stesso atto di citazione domanda più somme, che sebbene ciascuna inferiore ai 100. franchi, pur non ostante gli oltrepassano nel loro complesso, il Giudice di Pace è incompetente per conoscere di questa domanda, ancorchè decidesse ciascuno dei capi della domanda medesima con tante disposizioni separate; *Tratt. det. cap. 8. pag. 183. e seqq.* e solo procede il contrario, quando si trattasse di più domande fatte nell' istesso atto della citazione da più persone avanti in esse un' interesse distinto, ma la decisione dovrebbe esser pronunziata per capi separati; *Tratt. cit. cap. 9. pag. 186. e seqq.* Parimente se alla domanda dell' Attore nella somma di fr. 50. opponesse il reo convenuto la compensazione di un Credito in somma di fr. 100. può il Giudice di Pace assumerne la cognizione, e deciderla appellabilmente, attesochè il Giudice dell' azione è naturalmente anche il Giudice dell' eccezione, e l' eccezione medesima deve conoscersi avanti quel Tribunale, ove è stata introdotta la domanda, e deve decidere appellabilmente, ancorchè con la sua Sentenza non oltrepassi i 50. franchi, perchè la competenza di decidere in ultima instanza non resta determinata soltanto dal merito della domanda, ma resulta ancora dall' importare dell' eccezione, quando è accompagnata da una conclusione reconvenzionale, il che si verifica quando viene opposta la compensazione *Tratt. predet. cap. 10. pag. 190. e seqq.*

„ cutorie provvisoriamente non ostante l' Ap-
„ pello, dando però cauzione „ *art. 9 tit. 3. della Legge de' 16. Agosto 1790.*

A tenore dell'art. 17. del Codice di Procedura essendo stata aumentata la competenza stabilita dall' art. 9. della Legge del 16. Agosto, le Sentenze delle Giustizie di Pace sono esecutorie provvisionalmente fino ai 300. franchi, nelle materie, che gli sono attribuite dal detto articolo, e ciò non ostante l' Appello, e senza bisogno di dar cauzione, e quanto ai Giudizj, che hanno per oggetto somme indefinite le Sentenze dei Giudici di Pace sono esecutorie dando cauzione sempre che però siano pronunziate sopra materie, che gli sono attribuite, e che si vedranno in appresso.

In ogni materia puramente personale, o mobiliare, il Giudice competente è il Giudice di Pace del domicilio del reo, e avanti di esso deve esser fatta la citazione, il che è conforme alla regola *actor sequitur forum rei.* Se il reo non ha domicilio fisso, ed abituale, il Giudice di Pace della sua Residenza attuale è il Giudice competente, e la citazione deve esser fatta avanti di lui.

La materia personale, o mobiliare è come l' azione personale, quella per ragione della quale si procede contro una persona in virtù di un contratto, di una promessa, ovvero per causa di un debito esistente per forniture per danni, e interessi, e simili cose, e differisce dalla materia reale, per cui si può esperimentare i proprj diritti immediatamente sopra gli stabili, o immobili.

Nel caso di inscrizione in falso contro l' atto presentato, o di impugnazione di carattere, il Giudice di Pace ne dà atto, e rimette le Parti avanti i Tribunali di prima Instanza, che allora ne devono prendere cognizione, *art. 14. del Cod.*

Ma in materia reale il Giudice di Pace competente è quello del luogo, ove esiste il soggetto dedotto in lite, e avanti il medesimo deve essere citato il reo convenuto nei seguenti casi, cioè quando si tratta:

1.° Di azioni per danni dati ai Campi, frutti, e raccolte o siano stati fatti dagli uomini, o dagli animali.

2.° Di remozioni di confini, di usurpazioni di Terreno, Alberi, Siepi, Fossati, e altri recinti, quando siano state commesse nel corso dell'anno; d'innovazioni sul corso delle acque seguite anch'esse dentro l'anno, e di tutte le altre azioni possessorie.

3.° Delle riparazioni locative o delle case di abitazione, o dei beni di suolo.

4.° Delle indennizzazioni pretese dall' affittuario, o Conduttore per non aver goduto della cosa locatagli, quando non cada questione sul diritto, e di deteriorazioni pretese dal proprietario.

Questi principj (che sono le disposizioni dell'art. 3. del Codice) sono presi dall'art. 4. del Tit. I. della Legge de' 14. e 18. Ottobre 1790 e dall'art. 10. del Tit. III. della Legge de' 16. Agosto del detto anno. Quest' arcolo dieci poneva fra le materie della competenza dei Giudici di Pace il pagamento delle

mercedi dei manifattori, dei salarj dei domestici, l'adempimento delle obbligazioni respettive dei Padroni, e dei loro domestici, o operanti, e le azioni per ingiurie verbali, risse, e vie di fatto, per le quali le Parti non si fossero già provviste in via Criminale. Queste materie, ad eccezione delle risse, e vie di fatto, che ora sono giudicate dai Tribunali di polizia correzionale, sono tuttavia della competenza dei Giudici di Pace (5): ma siccome esse sono materie personali, così devono essere proposte avanti il Giudice di Pa-

---

(5) È da avvertirsi, che tutte le sopraindicate azioni sono di competenza dei Giudici di Pace, sempre che non vi sia interessata nel Giudizio un'Amministrazione qualunque, come il Demanio, le Comuni, gli Spedali, gl'Instituti di pubblica beneficenza, e simili altre, *Trattato* intitolato *La Compétence des Juges de Paix capit. IV. §§. I. II. III. V. VIII. IX. X. XII. e XIII. pag.* 64. *e seqq.* nei quali casi il Giudice di Pace, non ostante la comparsa volontaria delle parti, deve rimetterle all'Autorità competente, giacchè la di lui incompetenza nasce in ragione della *Materia*, e così dipendendo dall' ordine pubblico, non è sanabile neppure col consenso delle Parti. *Trattato suddet. Cap. IV. §.* 15. *pagina* 163. Restano però eccettuati da questa disposizione gli Appaltatori *a prezzo fisso*, cioè quelli, che si sono obbligati verso il Governo a qualche intrapresa, o fornitura ricevendo un prezzo convenuto, *Tratt. cit. Cap. IV. §. IV. pagina* 85. e quelli che hanno agito nella qualità di Amministratori dei beni della loro Comune. *Tratt. det. Cap. IV. §. VI. pag.* 100.

ce del domicilio del reo. Questa è la ragione, per la quale esse non sono state classate nell' articolo 3. del Codice, che d'altronde non trattava della competenza dei Giudici di Pace, o almeno non ne trattava, che sotto il rapporto delle azioni da intentare, e relativamente al Tribunale di Pace, avanti il quale queste o quelle azioni dovevano esser portate.

Se deve intentarsi alcuna delle azioni enunciate nell' art. 3. deve farsi, come esso prescrive avanti il Giudice, ove è situato l' oggetto litigioso. Questo è tutto ciò, che ha voluto dire il detto articolo, e la sua disposizione è unicamente per determinare l' ordine della procedura.

Altri oggetti, come le deliberazioni dei Consigli di famiglia, l' apposizioni, e remozioni dei sigilli sono di competenza dei Giudici di Pace, ai quali gli sono state attribuite dall' art. 11. del Tit. 3. della Legge de' 16. Agosto 1790. e dall' art. 7. della Legge de' 6. Marzo 1791. La procedura relativa all' apposizioni, e remozioni di Sigilli si vedrà ai Tit. I. e II. del Lib. II. della parte II. e quella relativa alle deliberazioni dei Consigli di famiglia, che non saranno stati di concorde sentimento al Tit. X. del Lib. I. della Parte II.

Allorquando vien domandata la declinatoria del foro, se il Giudice di Pace riconosce la sua incompetenza, deve rimettere la causa, e le parti avanti i Giudici competenti: se la declinatoria è senza fondamento, deve ritenere la Causa.

Modello di Sentenza di remissione di Causa ai Giudici competenti in materia di declinatoria.

= Fra il Sig. A . . . Attore da una parte =
= E il Sig. B . . . Reo dall' altra parte =
= Il quale Sig. B . . . ha detto, che essen-
= do intimato al pagamento di cinquanta fran-
= chi per denaro prestato, la sua causa non è
= della nostra competenza, attesochè egli è do-
= miciliato nel Cantone di . . . o nella Comune
= di . . . fuori del Circondario del nostro Can-
= tone; in conseguenza ha domandato, che sia
= rimessa la domanda al Tribunale competente. =

= Noi Giudice di Pace, considerando in di-
= ritto, che in materia puramente personale la
= nostra competenza è determinata dal domici-
= lio del Reo conforme all'art. 2. del Codice di
= Procedura civile. =

= In fatto, che si tratta di una materia pu-
= ramente personale, e che il detto Sig. B . . .
= reo è domiciliato fuori del nostro Cantone:
= diciamo non poter proferire giudizio sulla do-
= manda, di che si tratta, e rimandiamo l' At-
= tore a provvedersi avanti i Giudici compe-
= tenti. =

Quand'anche il Reo fosse contumace, vi sarebbe luogo a proferire una Sentenza simile, dovendo il Giudice di Pace verificare la dimanda, e non ritenere che le Cause, che gli appartengono, e la parte dispositiva sarebbe la medesima.

Modello di un' altra Sentenza sulla Incompetenza.

= Fra il Sig. A . . . Attore per gli oggetti
= tendenti a ciò, che il Sig. B . . . sia condan-
= nato a pagargli la somma di . . . per valore
= di una quercè che gli ha tagliata sul confine
= di un bosco appartenente all' Attore situato
= nella Comune di . . . Territorio di . . . , che
= confina da una parte a . . . dall' altra a . . .
= comparente in persona. =

= E il Sig. B . . . reo comparente in per-
= sona dall'altra parte. =
= Il quale ha detto, che il confine del bo-
= sco, sul quale era la querce da lui tagliata
= gli appartiene come erede di . . . suo padre;
= per il che fa instanza di essere assoluto dalla
= domanda. =
= Il Sig. A . . . ha sostenuto al contrario,
= che il detto confine gli apparteneva come ere-
= de della Sig. . . , sua madre. =
= Noi Giudice di Pace, considerando, che
= la decisione della dimanda del pagamento di
= fr. . . . per valore della querce tagliata dipen-
= de dalla questione della proprietà del terre-
= no, di cui non possiamo prender cognizione, =
= Diciamo non poter decidere sopra la con-
= testazione, e rimandiamo l'attore a provve-
= dersi sulla sua domanda, come crederà di ra-
= gione. =

Modello di Sentenza di Causa ritenuta.

= Fra il Sig. A . . . Attore in forza ec. . .
= diretta all'oggetto che il Sig. B . . infrascritto
= sia condannato a pagargli la somma di . . . ,
= se non vuole piuttosto nominare dei periti,
= per le riparazioni locative, che occorrono al-
= la casa, che teneva in affitto dall'attore si-
= tuata nella comune di . . , ec. comparente da
= una parte. =
= E il Sig. B . . , reo comparente dall'altra
= parte. =
= Il quale ha detto, che la casa, di cui si
= tratta, non è sul territorio della Comune di . . .
= nel circondario del Cantone di . . . in conse-
= guenza domanda la remissione della causa avan-
= ti il Giudice di Pace del detto Cantone. =
= Il Sig. A . . . ha risposto, che per dire
= il vero dipende, dalla casa, di cui si tratta,
= un giardino in faccia alle fabbriche situate
= fuori del Cantone, ma che le fabbriche esi-
= stono interamente sulla Comune di . . . nel

= nostro Cantone, come può giustificare coll' estratto del registro della contribuzione fondiaria della detta Comune rilasciatogli da . . . , e che ci ha presentato nell'atto. =

= Noi Giudice di Pace veduto l'estratto del registro della Comune di . . . del nostro Cantone per l'anno . . . rilasciato da . . . . , dal quale apparisce, che la casa di cui si tratta, vi è imposta per la contribuzione fondiaria; considerando, che la detta casa è nell'estensione del nostro Circondario. =

= Ritenghiamo la causa, e diciamo, che le parti saranno obbligate di esporre le rispettive ragioni sul merito. =

Modello di un' altra Sentenza, che ritiene la Causa dietro la Declinatoria proposta.

= Tra A . . . attore in forza della citazione fatta da . . . usciere in questo tribunale li . . . registrata li . . . diretta ad ottenere la condanna nella somma di . . . per un'annata di salarj a lui dovuti, interessi, e spese comparso in persona da una parte. =

= E il Sig. B . . . reo, e attore per la remissione della causa avanti i Giudici del suo domicilio comparso in persona dall'altra parte =

= Sentite le parti Noi Giudice di Pace, attesochè il detto A . . . è specialmente salariato come carrettiere per il servizio della tenuta, di cui il detto Sig. B . . . è proprietario nell'estensione della nostra giurisdizione; che l'azione del detto B . . . non può, vedute le qualità delle parti, essere parificata alle azioni puramente personali, e mobiliarie, la cognizione delle quali appartiene esclusivamente ai Giudici del domicilio del reo. =

= Senza attendere la domanda di remissione incidentemente fatta dal detto B . . . che noi dichiariamo non ammissibile. =

= Ordiniamo, che le parti procederanno, e proseguiranno la discussione della causa avan-

= ti di noi, e che esse parleranno respettivamen-
= te sul merito, altrimenti sarà fatto diritto. =

(*In caso, che per parte di B . . . si ricusi di dedurre le sue ragioni sul merito il Giudice prosegue così.*)

= E dopo che il detto B . . . ha ricusato
= di discutere sul merito, e che il detto A . . .
= ha domandata la contumacia, e l'aggiudica-
= zione delle conclusioni della sua domanda, noi
= abbiamo dichiarata la contumacia contro il
= detto B . . . e per profitto della medesima, at-
= tesoche la domanda non è impugnata, e che
= la somma reclamata dal detto A . . . si con-
= viene dal detto B . . . essergli legittimamen-
= te dovuta. Condanniamo il detto B . . . a pa-
= gare al detto A . . . la somma di . . . per un'
= annata di salarj dovutigli, e lo condanniamo ne-
= gl' interessi della detta somma, e nelle spese. =

Se il reo, che è rimasto succumbente sopra la remissione della Causa, dimanda l'aggiornamento della medesima con offrirsi di discutere il merito, il Giudice ciò accorda, o lo ricusa secondo la sua prudenza; e nel caso in cui l'accordi, queste parole della formula „ „ Ordiniamo, che le parti discuteranno subito „ sul merito „ saranno rimpiazzate dalle seguen- „ ti „ e che esse si presenteranno alla prima „ udienza per discutere sul merito senza nuova citazione. „

Finalmente, se il reo chiede di discutere subito sul merito, l'affare si agita in contradittorio, e il Giudice proferisce il suo giudizio dopo la esposizione e delle ragioni delle parti, e aggiudica all'attore le sue conclusioni, o lo dichiara inammissibile nella sua domanda.

Titolo II.

Delle Udienze dei Giudici di Pace, e della comparsa delle Parti.

Articolo I.

In quali giorni, e luoghi i Giudici di Pace devono tenere le loro Udienze.

§. I. *In quali giorni.*

Il Ministero del Giudice di Pace essendo principalmente quello di conciliare le parti, e la giustizia essendo un debito pubblico di ciascun giorno, i Giudici di Pace possono, e devono giudicare ogni giorno.

Spesso a Parigi i Giudici di Pace scrivono ai rei convenuti di portarsi presso di loro, e questi rare volte mancano, cosicchè gli affari con questo mezzo si terminano senza spese, e senza strepito.

Si può citare avanti di essi in tutti i giorni, e anche in giorno di Domenica, e di Festa tanto per la mattina, che per dopo mezzo giorno.

Non ostante, siccome i Giudici di Pace devono, come tutti gli altri cittadini aver la libertà di attendere ai proprj affari, bisogna, che l'attore che vuol citare per un giorno diverso da quelli stabiliti per le loro udienze, s'indirizzi prima al Giudice di Pace per combinare con lui il giorno, in cui voglia sentire l'oggetto della contestazione, e giudicarla.

Ciò riguarda le comparse avanti i Giudici di Pace con citazione, ma per le comparse volontarie, e senza citazione essi devono sentire, e giudicare in tutti i giorni. — Sono però obbligati a fissare due giorni almeno di udienza per settimana.

L' art. 2. del Tit. X. della Legge del 14. e 18. Ottobre 1790. stabiliva una distinzione tra i Giudici di Pace delle città, e quelli delle campagne: i primi erano tenuti di destinare tre giorni almeno della settimana per spedire, e giudicare gli affari contenziosi: i secondi non potevano destinarne, che due, o almeno uno. Di più nella maggior parte delle campagne non vi era che un giorno solo di udienza per settimana.

Dal Codice non è stata fatta alcuna distinzione, ed è stato ordinato, che tutti i Giudici di Pace sì di città, che di campagna terranno almeno due udienze la settimana. (*art.* 8.)

§. II. *In quali luoghi devono tenere le loro Udienze.*

L' udienza dovendo essere pubblica, i Giudici di Pace devono avere un luogo determinato per tenere le loro udienze, e dalla Legge de' 29. Ventoso anno 9. (*art.* 9.) sono obbligati a tenerle nel capo luogo del Cantone, ed averci in conseguenza un locale espressamente destinato, qualora essi non vi abitino. Ciò non ostante hanno la facoltà di giudicare nelle loro abitazioni, e perchè sia conservata

la pubblicità, sono obbligati a tenere le porte aperte (*art.* 8.)

Essi possono giudicare tanto la mattina, che dopo mezzo giorno, come si è già osservato. — Devono però avvertire, che alle udienze le cause siano chiamate per ordine di data per essere decise per turno, e quando non vi sia tempo per risolverle tutte, devono essere rimesse all' udienza successiva.

Ai termini dell' art. 15. del Tit. 5. della Legge del 16. Agosto 1790. le Sentenze dovevano contenere quattro parti distinte: nella prima erano enunciati i nomi, i cognomi, e le qualità (dell' Attore, e del reo, e altre persone, che compariscono in loro nome) delle parti litiganti; nella seconda le questioni di fatto, e di diritto, che costituivano il soggetto della causa; nella terza il resultato dei fatti riconosciuti, o verificati colla instruzione, e i motivi, che avevano determinato il Giudice; e nella quarta la dispositiva della Sentenza. L' art. 141. del Cod. esige l' istessa forma.

Gli atti, che possono servire di motivo alla sentenza, e che sono enunciati, devono essere registrati secondo le disposizioni dell' art. 47. della Legge del 22. Frimale anno 7. alla pena per i Giudici di essere personalmente responsabili dei diritti del registro.

Gli atti, e sentenze, che non sono sottoposte al registro sulla minuta originale, lo sono sulle spedizioni, o copie (*Legge suddetta art.* 7.)

Articolo II.

Del rispetto, che è dovuto ai Giudici di Pace in funzione, e delle pene contro coloro, che vi mancheranno.

Le parti dovranno spiegarsi con moderazione avanti il Giudice, ed osservare esattamente il rispetto dovuto alla giustizia: se mancano vi saranno tosto richiamati da un' avvertimento del Giudice; e in caso di recidiva potranno esser condannate ad un' ammenda, la quale non eccederà la somma di *dieci franchi*, e la condanna sarà pubblicata per mezzo di editti da affiggersi in ciascun comune del loro Cantone.

Se le parti, o una di esse commetterà degl' insulti, o gravi irreverenze verso il Giudice di Pace, ne distenderà un processo verbale nell' atto per verificare il delitto (e giustificare la sua sentenza), e potrà condannare il delinquente ad una prigionìa di tre giorni al più. In questi differenti casi le sentenze saranno eseguite provvisoriamente

L' art. 555. della Legge del 3. Brumale anno 4. (chiamata il *Codice delle pene, e dei delitti*) ingiungeva ai cittadini di avere l' istesso rispetto per i Giudici di Pace in funzione. L' art. 557. ordinava in caso di oltraggio l' arresto del colpevole, il di lui deposito in una casa di arresto, e nel termine di 24. ore la sua condanna a una prigionìa, che non poteva eccedere otto giorni, riservate le prove della instruzione criminale, o correzio-

nale voluta dall' art. 558. nel caso, che gli oltraggi per la loro natura, o per le circostanze meritassero una pena più grave.

Articolo III.

Della comparsa delle Parti, delle loro difese, e del tempo, in cui il Giudice di Pace deve proferire la sua sentenza.

§. I. *Della comparsa delle parti, e delle loro difese.*

Al giorno fissato dalla citazione, o convenuto tra le parti esse compariscono in persona, o per mezzo di altri, che siano muniti di un mandato speciale fatto per atto privato, ma bensì in carta bollata, e registrato.

Le parti, o i loro procuratori sono sentiti in contradittorio. Non gli è per altro permesso di notificare alcuna difesa; e se mai lo facessero, le difese non potrebbero entrare in tassazione: ciò non ostante non gli è vietato di presentare al Giudice delle memorie instruttive del loro affare, quando sia di una importanza, che possa esigerlo.

Modello di una Sentenza proferita in Contradittorio.

= Fra il Sig. A . . . (*cognome, nome, e do-*
= *micilio*) attore in virtù della citazione per
= atto di N . . nostro usciere in data del dì . .
= registrata lì . . . diretta all' oggetto, che B . .
= sia condannato a pagargli la somma di *cin-*
= *quanta franchi* dovutili in forza dell' atto sot-
= to firma privata del dì . . . registrato lì . . .

= unitamente agl' interessi della detta somma a = contare dal giorno della dimanda comparso in = persona (o per mezzo del Sig. . . . suo pro= curatore in sequela dell' atto del dì . . . re= gistrato li . . .) da una parte. =

= E il Sig. B . . . (*cognome, nome, profes= sione, e domicilio*) reo convenuto in seguito = della domanda, o della citazione del dì . . . = comparso in persona, o per mezzo del Sig. . . = (*come sopra*) dall' altra parte =

= Il quale ha detto, che ec. (*s' inserirà la = sua replica, se è neccssario*), ed ha concluso, = che ec. =

= Noi Giudice di Pace, considerando nel = fatto 1.° 2.° 3.° =

= E nel diritto 1.° 2.° 3.° =

= Condanniamo il Sig. B . . . . a pagare al = Sig. A . . . la somma di *franchi cinquanta* e= spressa nel di lui biglietto sotto firma privata = del dì . . . registrato a . . li . . dal Sig . . . = che ha percetto . . . per il diritto unitamen= te agl' interessi della detta somma a contare = dal dì . . . data del suo atto di dimanda. =

= (*Ovvero*) diciamo, che ec. =

= Condanniamo il detto Sig. B . . . . nelle = spese della presente instanza liquidate nella = somma di . . . compreso il costo della spedi= zione, e notificazione della presente sentenza; =

= Così giudicato *in ultima Instanza* da noi = Giudice di Pace del Cantone di . . . Diparti= mento di . . . li . . . mille . . .

(*Firme del Giudice di Pace, e del Cancelliere*)

Formula di Spedizione delle Sentenze dei Giudici di Pace.

= Giustizia di Pace del Cantone di . . . Di= partimento di . . . =

= Del dì . . . dell' an . . . =

= Napoleone per la Grazia di Dio, e le Co= stituzioni dello Stato Imperatore dei France= si, Rè d' Italia, e Protettore della Confede-

= ragione del Reno a tutti i presenti, e futuri
= salute. =

= Nella Giustizia di Pace del Cantone di . .
= Dipartimento di . . . è stata proferita la sen-
= tenza seguente. =

(*Si trascrive qui la sentenza, e alla fine della spedizione, o copia si aggiunge*) =

= Comandiamo, ed ordiniamo a tutti gli U-
= scieri, che ne saranno richiesti di porre in
= esecuzione la presente sentenza con tutti i
= mezzi di ragione, ed a tutti i Comandanti,
= ed Uffiziali della pubblica forza di prestarvi
= mano forte, ogni volta che ne saranno legit-
= timamente ricercati. In fede di che noi Giu-
= dice di Pace abbiamo firmata col nostro Can-
= celliere la presente sentenza munita del no-
= stro sigillo. = (6)

(*Firme del Giudice di Pace, e del Cancelliere.*)

---

(6) Secondo la pratica attuale pare, che non sia altrimenti necessario, che la copia autentica, o spedizione delle sentenze sia firmata anche dal Giudice di Pace, come porta la formula dell'Autore, e che serva la sola firma del Cancelliere, il quale d'altronde sarà tenuto d'indicare in piè della copia della sentenza, come di qualunque altro atto l'importare di esso per non contravvenire al disposto della *Legge del* 21. *Pratile anno* 7. *art.* 4. Parimente è inutile, che le spedizioni delle sentenze siano munite del sigillo particolare del Giudice di Pace, dopo che ogni Tribunale di Pace è stato fornito dal Governo del sigillo necessario per quest' oggetto, quale però non dovrà usarsi nelle copie degli altri atti. Vedasi la *Circolare di S. E. il Gran Giudice Ministro della Giustizia del* 5. *Frimale anno* 14. *e lo Stato annesso alla medesima*.

§. II. *Del tempo, in cui il Giudice di Pace deve proferire la sua sentenza.*

Dopo che le parti sono state sentite in contradittorio il Giudice di Pace decide la causa o nell' istante, o nella prossima udienza.

Può bensì farsi rimettere i documenti per schiarirsi, e quando egli lo crede necessario. Parimente se le parti comparissero per mezzo di procuratori, può ordinare, che compariranno in persona.

Se pendente l' esame della causa insorge un incidente grave, come sarebbe l' inscrizione in falso dedotta da una delle parti contro il documento prodotto, e così l' impugnazione del carattere, o la dichiarazione di questa parte medesima, che essa non vuole riconoscere il documento, il Giudice di Pace si asterrà dal giudicare, o per dir meglio sospenderà la sua sentenza, e quindi darà atto alla parte della sua inscrizione in falso, e delle sue proteste, firmerà il documento attaccato di falso, e rimetterà la causa ai Giudici, che ne devono conoscere. I primi Giudici, che ne devono conoscere sono i Giudici di prima Instanza. (*art.* 214. *e segg.*) (7).

---

(7) Il Giudice di Pace apporrà la sua firma sul documento, contro il quale si domanda l' inscrizione in falso, nei seguenti termini: = Firmato il presente biglietto, contro il quale il = Sig. . . . ha dichiarato di volersi inscrivere in

Modello di Sentenza, che rimette la causa ad altra udienza per avere dei documenti.

= Fra il Sig. A . . . da una parte, e il Sig.
= B . . . dall altra parte. =

= Il quale Sig. B . . . ha detto, che il de-
= bito, che reclama l' attore contro di lui, co-
= me erede per metà del Sig. B . . . suo padre
= è stato interamente pagato dal Sig. . . . suo
= fratello secondo la ricevuta, che glie ne ha
= fatta il Sig. A . . . padre dell'attore, e che
= sarebbe in stato di presentare senza l' assenza,
= e lontananza del detto suo fratello, e perciò
= dimanda la dilazione di . . . giorni per l' effet-
= to di procurarsi, ed esibire la detta ricevuta. =

= Noi Giudice di Pace ec. abbiamo rimessa
= la causa al dì . . . . nel qual giorno il Sig.
= B . . . dovrà presentare la ricevuta da esso
= annunziata, altrimonte sarà deciso in causa. =

= Pronunziato ec. =

(*Si vedrà in seguito come si terminano le sentenze interlocutorie.*)

Modello di Sentenza, che rimette la causa per la comparsa delle parti in persona.

= Fra il Sig. A . . . comparente per mezzo
= del Sig. . . . da una parte, e il Sig. B . . . .
= rappresentato dal Sig. . . . dall'altra parte. =

= Dopo di aver sentite le parti rappresen-

= falso, alla nostra Udienza di questo giorno . . .
= mille . . . . .

(*Firma del Giudice di Pace.*)

Nel caso poi, che si tratti d' impugnazione di carattere, apporrà la sua firma come appresso: = Firmato il presente biglietto, che il Sig. A . .
= ha impugnato di essere stato scritto, e firma-
= to da suo padre, alla nostra Udienza di que-
= sto giorno . . . . mille . . . . .

(*Firma del Giudice di Pace.*)

= fatte nelle loro respettive esposizioni, Noi Giu-
= dice di Pace, considerando, che la sentenza
= da proferirsi sulla presente dimanda dipende
= dà fatti, dei quali le parti renderanno da lo-
= ro stesse un conto più esatto, che i loro pro-
= curatori, abbiamo rimessa la causa al dì . . .
= giorno, nel quale le parti saranno obbligate
= di comparire in persona alla nostra udienza
= alle ore . . . per spiegarsi sopra i fatti della
= causa. =

= Pronunziato ec. =

Modello di una sentenza, che dà atto dell' impugnazione del carattere.

= Tra *il tale* Attore per gli oggetti, di che
= nella citazione tendenti a ciò, che il quì ap-
= presso nominato nella qualità di solo, ed uni-
= co erede di Pietro suo padre sia condannato
= a pagargli la somma di . . . contenuta nel
= biglietto scritto per l'intero di mano del det-
= to Pietro in data del dì . . . registrato a . . .
= li . . . mille . . .

= E *il tale* reo convenuto, il quale ha di-
= mandato, che sia assoluto dalla domanda, at-
= tesochè non riconosce la scrittura del bigliet-
= to sopra enunciato, nè la firma in piè di esso
= come fatte di mano di suo padre. =

= Noi Giudice di Pace abbiamo dato atto al
= reo della sua dichiarazione, che non riconosce
= nè il disteso, nè la firma del biglietto, di cui
= si tratta, come fatto di carattere, e mano di
= suo padre; in conseguenza rimettiamo le par-
= ti a provvedersi sulla impugnazione della scrit-
= tura avanti i Giudici competenti; e frattanto
= sarà sospesa la resoluzione dell'instanza rela-
= tiva al pagamento del biglietto, fintantochè
= non verrà proferita la sentenza sopra l'impu-
= gnazione della scrittura. =

Articolo IV.

Termine, dentro il quale deve essere definitivamente giudicato un' affare nella Giustizia di Pace.

La Legge richiede la maggior possibile celerità nella spedizione degli affari della Giustizia di Pace, e non vuole, che le parti languiscano nell' aspettare la loro sorte, che sovente è più disgustosa del resultato della causa, comunque sia funesto.

Nei casi, nei quali fosse stata proferita una sentenza interlocutoria (o per visita di luoghi contenziosi, o per esame di testimoni, o per riscontro di documenti, e simili altre cose) fosse ritardata momentaneamente la spedizio- della causa, questa dovrà essere definitivamente decisa al più tardi nel termine di quattro mesi a datare dal giorno della sentenza interlocutoria. (*art.* 15.)

L' artic. 7. del Titolo 7. della Legge dei 14., e 18. Ottobre 1790. voleva, che le parti mettessero la loro causa in stato di essere spedita, e giudicata definitivamente al più tardi nel termine di quattro mesi contando dal giorno della notificazione della citazione, dopo il quale l'instanza sarebbe rimasta perenta di diritto, e l'azione estinta. L'articolo del Codice col far principiare il termine dei quattro mesi dal giorno della sentenza interlocutoria ha fatta una correzione alla Legge del 1790.

Dopo questo termine di quattro mesi computabile dal giorno della sentenza interlo-

cutoria l' instanza rimarrà perenta di diritto, come prescriveva la detta Legge del 1790.

Il Codice però non ha detto, come la Legge del 1790., che l'azione rimane estinta, poichè la perenzione dell' istanza non porta altro, che l'estinzione della procedura, e non quella dell'azione (*art.* 404.) cosicchè l' istanza si può riassumere.

La sentenza, che fosse proferita sul merito dopo i quattro mesi, sarà soggetta all' appello anche nelle materie, nelle quali il Giudice di Pace decide in ultima istanza, e sarà annullata sulla richiesta della parte interessata. (*art.* 15)

Articolo V.

Pena contro il Giudice di Pace, che non decide la causa dentro i termini prescritti.

Se l'istanza è perenta per colpa del Giudice di Pace, egualmente che se ha ricusato di giudicare avanti il termine dei quattro mesi a contare dalla sua sentenza interlocutoria, come si è osservato nell' articolo precedente, esso sarà tenuto ai danni, ed interessi. (*articolo* 15.) Questi danni, ed interessi consisteranno nella condanna nelle spese, se pure non si creda, che con la perenzione della istanza resti estinta ancora l'azione, come stabiliva la Legge del 1790. (il che per altro da noi non si crede), poichè in tal caso i danni, ed interessi potrebbero essere considerabili, e comprenderebbero anche la somma, che formava l' oggetto della contestazione.

Articolo VI.

Del termine nel quale deve essere interposto l' appello dalle sentenze dei Giudici di Pace, e del tribunale avanti il quale deve essere interposto.

§. I. *Del termine, nel quale deve essere interposto l' appello.*

L' appello dalle sentenze dei Giudici di Pace deve essere interposto dentro il corso di tre mesi a contare dal giorno della notificazione fatta o dall' usciere della giustizia di pace, o da un' altro usciere espressamente incaricato dal Giudice ai termini dell' art. 4. del Codice.

Spirato il termine dei tre mesi, l' appello non è più ammissibile, e se la parte lo interponesse, sarebbe condannata nelle spese, e nell' ammenda di *cinque franchi* prescritta dall' art. 471.

N. B. L' art. 77. della Legge de' 27. Ventoso anno 8. dice, che vi è luogo a ricorrere alla Corte di Cassazione contro le sentenze dei Giudici di Pace proferite in ultima istanza, 1.° in caso d' incompetenza, 2.° in caso di eccesso di potere. — Allorchè il Giudice di Pace decide in ultima istanza, quando doveva decidere in prima, vi è eccesso di potere. Quando prende cognizione di una materia, che non è nelle di lui attribuzioni si verifica l' incompetenza.

§. II. *Del Tribunale, avanti il quale deve essere interposto l'appello.*

Secondo l'art. 12. del tit. 3. della Legge de' 16. Agosto 1790. l'appello dalle sentenze dei Giudici di Pace doveva essere portato avanti i Giudici del Distretto (rimpiazzati oggi dai tribunali di prima istanza) e giudicate da essi in ultima istanza all'udienza, e sommariamente sopra il semplice atto dell' appello.

Coerentemente all'art. 7. della Legge de' 27. Ventoso anno 8. della Repubblica sulla *organizzazione de' tribunali* sono egualmente i tribunali di prima istanza, che devono decidere sull'appello dalle sentenze proferite in prima istanza dai Giudici di Pace.

L'art. 471. del Codice di Procedura nelle disposizioni relative ai tribunali (*ora corti*) di appello prescrive, è vero, l'ammenda di cinque franchi contro la parte, che rimarrà soccombente, se si tratta di una sentenza del Giudice di Pace; ma questo articolo non è relativo, che all'ammenda, poichè non fa alcun cangiamento alla competenza dei respettivi tribunali, cosicchè è indubitato, che l' appello dalle sentenze dei Giudici di Pace deve essere portato come per l'addietro avanti i tribunali di prima istanza.

D'altronde l'art. 404. nelle disposizioni relative ai tribunali di prima istanza, ha posto nel rango dei loro affari sommarj gli appelli dalle sentenze dei Giudici di Pace.

Articolo VII.

Se le sentenze delle Giustizie di Pace possano essere eseguite provvisoriamente, e senza dar cauzione.

Tutte le sentenze della Giustizia di Pace, in caso di appello, non sono esecutorie provvisoriamente, e senza dar cauzione. Non vi sono che le sentenze, le quali non oltrepassano i trecento franchi, e che riguardano le materie attribuite ai Giudici di Pace, che siano, non ostante l'appello, eseguibili provvisoriamente, e senza obbligo di cauzione.

(Nelle materie, che non sono della loro competenza si comparisce avanti di essi in conciliazione, ed in seguito avanti i tribunali ordinarj.) Nelle condanne di somme maggiori dei franchi 300. i Giudici di Pace possono è vero ordinare l'esecuzione provvisoria, ma coll'obbligo di dar cauzione. (8)

L'art. 9. del tit. 3. della Legge de' 16. agosto 1790. emanata dall'Assemblea costituente prescriveva, che non vi erano altre sentenze esecutorie provvisoriamente, non o-

---

(8) Per intendere con maggior chiarezza quanto ha avvertito l Autore serve il riportarsi all'art. 17. del Codice di Procedura civile, dal quale resulta, che l'esecuzione provvisoria col peso di dar cauzione si deve accordare dai Giudici di Pace a quelle Sentenze da essi pronunziate, che oltrepassano i *trecento franchi*, qualunque sia la natura dell'azione promossa.

stante l'appello, ma con obbligo di dar cauzione, che quelle portanti la condanna fino a *cento lire*. Lo stesso articolo autorizzava i Legislatori ad estendere la misura di questa competenza.

Modello del ricevimento della cauzione in seguito di una sentenza soggetta ad appello.

= E nell'istante il Sig. A . . . ha detto, che
= desiderando di portare prontamente ad esecu-
= zione provvisoria, in caso di appello, la sen-
= tenza, che abbiamo proferita fra le parti, ci
= presenta per cauzione dell'importare delle con-
= danne pronunziate in di lui favore, e delle
= quali potesse essere ordinata la restituzione a
= profitto del Sig. B . . . in caso di appello, la
= persona del Sig. C . . . . (*professione, e do-*
= *micilio*.)

= Il Sig. B . . . ha detto ec. =

= Noi Giudice di Pace considerando ec. =

Riceviamo la persona del Sig. C . . . pre-
= sente alla nostra udienza per cauzione della
= restituzione, in caso di revoca in appello,
= dell'importare delle condanne dichiarate a fa-
= vore del Sig. A . . . e contro il Sig. B . . . .
= colla soprascritta sentenza. =

= E il detto Sig. C . . . ha dichiarato d'in-
= terporre la sua cauzione, e si è firmato. =

(*Firma del Mallevadore.*)

(*Se la cauzione non è ricevuta all'udienza la parte dispositiva sarà concepita così:*)

= Riceviamo per cauzione della restituzione
= delle condanne proferite colla sentenza pre-
= sente, in caso di revoca, la persona del Sig.
= C . . . che compirà l'atto della sua cauzione
= alla Cancelleria. =

Se la cauzione presentata viene ricusata, la dispositiva sarà come appresso:

= Noi ec. considerando, che . . ec. Diciamo,
= che in caso di appello, il Sig. A . . . non po-

= trà eseguire provvisoriamente la presente no-
= stra sentenza senza avere precedentemente pre-
= sentata, e fatta accettare una cauzione suffi-
= ciente, e solvente, diversa per altro da quel-
= la esibita nella persona del Sig. C . . . ec. =

Modello dell' atto della interposizione della cauzione alla Cancelleria.

= L'anno . . . il dì . . . del mese di . . .
= alla Cancelleria della Giustizia di Pace del
= Cantone di . . . Dipartimento di . . .

= È comparso il Sig. D . . . (*professione, e*
= *domicilio.*) =

= Il quale ha detto, che con sentenza della
= Giustizia di Pace di questo Cantone in data
= del dì . . . soggetta ad appello sono state di-
= chiarate a favore del Sig. A . . . . contro il
= Sig. B . . . diverse condanne; che il Sig. A..
= desiderando, in caso di appello, di portare
= provvisoriamente ad esecuzione la detta sen-
= tenza, lo ha presentato, e fatto ricevere per
= cauzione; che in conseguenza egli fa presente-
= mente la sua interposizione, e presta cauzio-
= ne a favore del Sig. B . . . della restituzione,
= in caso di revoca in appello, dell' importare
= delle condanne, che sa à provvisoriamente co-
= stretto di sodisfare in virtù della sopraddetta
= sentenza, ed ha firmato il presente atto con
= me Cancelliere infrascritto. =

(*Le firme*)

Articolo VIII.

Delle minute originali delle sentenze.

Le minute o siano gli originali di tutte le sentenze devono essere inscritte dal Cancelliere, come si pratica negli altri tribunali,

sul foglio di udienza. (9) Queste minute, o siano originali dovranno essere firmate dal Giudice di Pace, che ha tenuta l'udienza, o l'abbia tenuta il Giudice istesso, o uno dei suoi supplenti, e dovranno esser pure firmate dal Cancelliere. (*art.* 18.)

Il tit. 8. (*degli originali, e copie delle*

---

(9) Fino ad ora ha formato soggetto di grave dubbio il sapere, come debba tenersi il foglio di Udienza. *L' Instruzione Generale dell' Amministrazione del Registro, e del Demanio de' 6. Aprile* 1808. *Tom. VII. num.* 373. *pag.* 18. lo ha dileguato affatto nei seguenti termini. = La Legge avendo usata indifferentemente l'espressione di *foglio, o registro di Udienza*, non può considerarsi per una contravvenzione, che i Cancellieri tengano piuttosto un foglio particolare per ciascuna Udienza, ovvero che trascrivano successivamente, e per ordine le Sentenze di più udienze sopra lo stesso foglio, o sopra un registro. — L'articolo 18. del Codice nell'esigere espressamente, che le minute originali di *ogni Sentenza* siano trascritte sul *foglio di udienza* non suppone due fogli, nè due registri; i Cancellieri non sono dunque autorizzati a tenere dei fogli, o registri separati per le Sentenze sottoposte al Registro sulla minuta, e per quelle, che ricevono questa formalità sulla copia, o spedizione; tutte le Sentenze devono, in esecuzione dell'art. 18. essere scritte sullo *stesso foglio*, o sullo *stesso registro*. = Questo sistema, che procede rispetto alle Sentenze, pare che debba aver luogo anche riguardo al foglio di Udienza, o Registro delle Conciliazioni, che per altro deve tenersi separato.

sentenze) della Legge de' 14. e 18. ottobre 1790. voleva, che qualunque affare portato avanti i Giudici di Pace con cauzione, o senza fosse numerato, e registrato dal Cancelliere in un registro tenuto a questo oggetto parimente numerato, e contrassegnato in ciascuna pagina dal Giudice di Pace, e che fosse fatta menzione della data di ciaschedun registro (10); che fosse fatta per ogni affare una minuta, o originale staccato, in cui fossero riportate l'istruzione, e la sentenza, e che tutti questi originali, o minute fossero fatte legare in filze dal cancelliere.

Questo istesso titolo voleva, che le minute predette, che devono essere riunite in forma di registro fossero portate, e depositate alla Cancelleria del tribunale di distretto. Ma la necessità del rilascio della copia delle antiche sentenze da farsi dai cancellieri dei Giudici di Pace aveva fatto derogare a questa disposizione. Il Codice non richiede questo deposito, e noi siamo di sentimento, che i

---

(10) Nel repertorio, che deve tenere il cancelliere della Giustizia di Pace, non dovranno essere registrati, che gli atti dei quali resta la minuta originale nella cancelleria; in conseguenza sarebbero male a proposito inscritte sopra questo repertorio le cedole di qualunque specie rilasciate dal Giudice di Pace, gli atti sui quali appone il *visto*, e generalmente tutti quelli, la minuta originale dei quali non rimane alla cancelleria. *Levasseur Manuel des Justices de Paix pag.* 86.

cancellieri dei Giudici di Pace sono autorizzati a conservare le minute originali delle sentenze, come pure i fogli di udienza, perchè possano dar la copia delle sentenze quando gli sono dimandate.

Titolo III.

Delle sentenze in contumacia, e delle opposizioni alle medesime.

Articolo I.

Delle sentenze in contumacia.

Le parti non si fanno sempre carico, come dovrebbero, di comparire in giudizio, quando vi sono chiamate, ma neppure quando vi chiamano altri. Qualche volta pure la loro assenza, o altri affari personali non glie lo permettono: il Giudice allora, sulla domanda, che ne fa la parte, giudica in contumacia. Quando è l'attore, che ottiene la sentenza, la sentenza contumaciale si chiama in francese *défaut*: quando è il reo, che la fa proferire, si chiama pure in francese *congé*.

Avanti le Giustizie di Pace, come avanti gli altri tribunali, se una delle parti sia l'attore, sia il reo non comparisce nel giorno indicato dalla citazione, il Giudice proferisce la condanna contro il non comparente, e dà

la contumacia o contro il reo, o contro l'attore. (11)

Modello di una sentenza contumaciale proferita contro il reo.

= Fra il Sig. A .... attore in forza della
= citazione fatta da ... usciere della Giustizia
= di Pace ec. il dì .. mille .. registrata il ...
= comparente in persona o per mezzo del Sig..
= suo procuratore ec. =

= E il Sig. B ... domiciliato a .... reo
= convenuto non comparente.

= Chiamata la causa, non essendo comparso
= alcuno per il reo, l'attore ha dimandata la
= contumacia contro di esso, e che per profitto
= della medesima gli fossero aggiudicate le sue
= conclusioni, le quali sono dirette a ...

(*Bisogna dettagliarle tali quali sono enunciate nella citazione*)

= Sopra di che noi Giudice di Pace dopo
= aver verificato, che la citazione è stata fatta
= nei termini prescritti dalla Legge; conside-
= rando, che la dimanda non è in alcun modo
= contestata, e che sembra legittima, e fonda-
= ta, abbiamo data la contumacia contro il reo
= non comparente, e per profitto della medesi-
= ma abbiamo ec. (*Aggiudicare le conclusioni dell' attore.*)

= Fatta, e pronunziata il ... mille ...

Modello della contumacia contro l' attore.

= Fra il Sig. B .... (*professione, e domi-*
= *cilio*) reo per gli oggetti, di che nella cita-
= zione a lui fatta per atto del dì ... compar

---

(11) Avanti di pronunziare la contumacia sarà bene, che il Giudice aspetti almeno un' ora dopo quella indicata nella citazione. *Levasseur formules d'actes des Justices de Paix pag.* 207.

= so in persona, o per mezzo del Sig. . . . suo
= Procuratore ec.

= E il Sig. A . . . attore non comparente,
= nè alcuno per esso. =

= Chiamata la causa, non essendo comparso
= alcuno, il reo ha dimandata la contumacia, e
= per il profitto di essa, di essere assoluto dal-
= la dimanda fatta contro di lui, la quale è di-
= retta a . . . . (*Esprimere l'oggetto della di-*
= *manda.*)

= Sopra di che Noi Giudice di Pace abbia-
= mo data la contumacia contro il Sig. A . . .
= attore non comparente, nè alcuno per esso, e
= per profitto della contumacia abbiamo rigetta-
= ta la dimanda formata contro il reo, condan-
= nando il contumace nelle spese ec. =

= Fatta, e pronunziata ec. =

Vi è un caso, in cui il Giudice non pronunzia contro la persona citata, e al contrario, condanna l'attore nelle spese della citazione, quando non comparisce il reo; questo accade, quando non sono stati osservati i termini voluti fra la citazione, e la comparsa. In questo caso proferendo la condanna nelle spese contro l'attore, il Giudice ordina, che il reo sarà citato di nuovo. (*art.* 7.)

Conviene avvertire però, che in questa nuova citazione siano osservati i termini, altrimenti avrebbe luogo una simile condanna, e una simile ordinanza di nuova assegnazione.

I termini sono, come prescrive l'art. 5. del Codice, e come si è già osservato, un giorno libero almeno tra quello della citazione, e il giorno fissato per la comparsa, se la parte citata è domiciliata nella distanza di tre miriametri (sei leghe comuni, che ragguagliano a 18. miglia circa) e un giorno libe-

ro di più per ogni tre miriametri, se è domiciliata al di là di questa distanza.

Articolo II.

Delle opposizioni alle sentenze in contumacia e dei termini, nei quali devono essere fatte.

§. I. *Delle opposizioni alle sentenze in contumacia, e della loro forma.*

La Legge presumendo sempre bene della volontà di colui, che deve comparire in giudizio, volendo che egli possa difendersi, e venendo in qualche modo in di lui soccorso nei casi, nei quali non è comparso, ed è stato condannato in contumacia, l'autorizza a formare opposizione alla sentenza, che è stata proferita contro di lui.

Se dietro questa opposizione, si lasciasse condannare una seconda volta in contumacia, se non comparisse, nè si difendesse, la legge non presumendo più così bene della sua volontà, o piuttosto del suo diritto, perchè ella crederebbe, (cheneppur esso si trovi fondato) non lo ammetterebbe a formar più una nuova opposizione (12).

L'opposizione è un mezzo, per cui uno si fa ammettere a domandare la correzione di una sentenza contumaciale avanti gli stessi Giudici, che l'hanno proferita, sul fon-

(12) Vi è un'altra specie di opposizione,

damento, chè contiene delle condanne ingiuste, e irregolari perchè esse gli fossero state carpite per sorpresa.

L'opposizione deve contenere:

1.° L'enunciazione sommaria delle ragioni, che la parte presenta a sua difesa;

2.° L'assegnazione all'altra parte di comparire al prossimo giorno di udienza; e in questa assegnazione devono essere osservati i termini prescritti dall'art. 5. del Codice per le citazioni sotto la pena ivi stabilita.

3.° L'indicazione del giorno, e dell'ora, in cui la parte intimata deve comparire (*art.* 20.).

---

che dicesi l'*Opposizione del Terzo*, e che consiste nel reclamo che un terzo fa contro una sentenza, nella quale non è stato citato, e neppure nominato, e che gli è pregiudiciale, diretto ad ottenere la correzione della sentenza in quella parte, che lo affligge, e questo rimedio della Legge può aver luogo anche per le sentenze proferite dai Giudici di Pace, giacchè sebbene il Codice di procedura al Lib. IV. Tit. I. ammetta la pratica di questo rimedio contro le sentenze dei tribunali, pur non ostante, siccome un tale rimedio nasce dal principio, che non è giusto, che veruno sia condannato senza esser citato, nè sentito, e questo principio è adattabile alle consimili sentenze delle Giustizie di Pace, così ne segue, che la disposizione predetta si estende anche alle controversie portate avanti i Giudici di Pace, ed in conseguenza questo rimedio è ugualmente ammissibile contro le sentenze da essi proferite. *Denevers journal des audiences de la Cour de Cassation an.* 1806. *pag.* 413. *e segg.*

Questa opposizione deve essere in carta bollata, deve essere notificata dall' usciere del Giudice di Pace, o da altro usciere, che egli avrà incaricato, e l'originale deve essere registrato.

Modello di una opposizione alla contumacia contro l' attore.

= L'anno mille . . . li . . . . ad istanza del = Sig. A . . . (*professione, e domicilio*) io infrascritto usciere della Giustizia di Pace del = Cantone di . . . domiciliato a . . . , e debitamente patentato ec. ho notificato, e dichiarato al Sig. B . . . domiciliato a . . . e parlando a . . . che l' istante si fa opponente, come col presente atto si oppone all' esecuzione della sentenza ottenuta in contumacia dal sunnominato Sig. B . . . e per sentire dichiarare, che sarà ammesso per opponente; che la suddetta sentenza sarà considerata come non avvenuta, e che gli saranno aggiudicate le di lui conclusioni contenute nel suo atto di domanda principale; ed io usciere suddetto, e sottoscritto ho citato il predetto Sig. B . . . a comparire lì . . . (*nel termine di . . .. giorni*) all' udienza, e davanti il Sig. Giudice di Pace del Cantone di . . . Dipartimento di . . . . alle ore . . . di mattina per rispondere, e procedere in conformità degli oggetti predetti, e parlandogli come sopra gli ho lasciata copia del presente atto. =

(*Firma dell' usciere.*)

Modello di una sentenza in contumacia, che rigetta l' opposizione.

= Fra il Sig. A . . . attore nel merito principale in esecuzione della sentenza ottenuta il = dì . . , reo per la opposizione fattavi, e attore per la rejezione della detta opposizione secondo l' atto di citazione fatto da . . . usciere = del nostro tribunale registrato il . . . compa-

= rente in persona (*o per mezzo di procuratore*)
= da una parte. =

= E il Sig. B . . . reo nel merito principa-
= le, e attore per l'opposizione in forza del suo
= atto di citazione in data del dì . . non com-
= parente, nè alcuno per esso dall'altra parte. =

= Noi Giudice di Pace, sentito il Sig. A . . .
= che ha dimandata la contumacia, ed attesochè
= il Sig. B . . . non è comparso, nè alcuno per
= esso abbiamo dato la contumacia, e per il
= profitto della medesima abbiamo rigettata l'
= opposizione fatta dal detto Sig. B . . . . alla
= nostra precedente sentenza, la quale sarà ese-
= guita secondo la sua forma, e tenore; con-
= dannando, conforme condanniamo il contuma-
= ce nelle spese dell'incidente. =

§. II. *Termini, nei quali devono esser fatte le opposizioni alle sentenze in contumacia.*

Una sentenza, che porta una condanna, non può essere eseguita, che dopo essere stata notificata, e questa notificazione deve esser fatta dall'usciere della Giustizia di Pace, o da un'altro usciere destinato dal Giudice a tale effetto (13). Allorchè la sentenza in

(13) Gli uscieri della Giustizia di Pace, prescindendo ancora da questa qualità, sono nella estensione del loro cantone anche uscieri della giurisdizione ordinaria; in conseguenza, quando si tratta della esecuzione di una sentenza di un Giudice di Pace, e così di una sentenza emanata da una Giurisdizione straordinaria, sono considerati abili a fare i sequestri, e tutti gli altri atti relativi, ben'inteso però, che sopravvenendo delle opposizioni, queste devono esser porta-

contumacia è stata notificata alla parte, che non è comparsa, essa può nel termine di giorni tre, a contare dalla notificazione, formarvi opposizione col ministero dell' istesso usciere, che glie l' ha notificata. Dietro la regola *dies termini non computatur in termine*, non potendo esser contato il giorno della notificazione, e dovendo i tre giorni esser liberi, ed intieri, non può essere formata l' opposizione, che il quinto giorno, nel qual termine non vi è pericolo d' incorrere in alcuna nullità (14). Vedasi l' art. 1033. del Cod.

---

te alla cognizione del tribunale di prima istanza. Trattato intitolato *La Compétence des juges de Paix Cap. III. §. II. pag. 58. Denevers journal des audiences de la Cour de Cassation an. XII. pag.* 128.

(14) Potrebbe nascer questione, se la sentenza contumaciale del Giudice di Pace, che non venisse eseguita dentro il termine di sei mesi dal giorno che è stata proferita, dovesse considerarsi come non avvenuta ai termini dell' articolo 156. del Codice di procedura. Osservando però, che il Codice ha distinto con un libro separato la procedura delle Giustizie di Pace da quella dei tribunali, e che all' *art.* 20. *del Lib. I.* ha stabilito, che la parte condannata in contumacia potrà formare opposizione alla sentenza nel termine di tre giorni a contare da quello della notificazione di essa, non pare dunque applicabile alle Giustizie di Pace il suddetto articolo 156., tanto più che il successivo articolo 158., parlando dei tribunali, dispone, che sarà ammessa l' opposizione fino alla esecuzione della sentenza. *Denevers journal des audiences de la Cour de Cassation an.* 1809. *pag.* 373.

L'amministrazione della Giustizia di Pace ammette un temperamento, che non ammette punto quella degli altri tribunali. Ecco, come trovasi indicato nell' art. 21. del Codice: „ Se il Giudice di Pace sa da se stesso, o per mezzo delle rappresentanze fatte all'udienza dai parenti, vicini, o amici del reo, che questo non ha potuto essere consapevole della Procedura, potrà pronunziando la contumacia, fissare per termine all' opposizione quel tempo, che più gli sembrerà conveniente: in caso, che la proroga non fosse stata nè concessa *ex officio*, nè domandata, il reo contumace potrà essere assoluto dal rigore del termine prescritto dalla Legge, ed essere ammesso a fare opposizione, giustificando, che per causa di assenza, o di grave malattia non ha potuto aver notizia della procedura. „

Dal contesto dell' articolo si vede a dirittura, che bisogna, che il Giudice proferisca la contumacia, che gli è stata domandata, e che per l' effetto di accordare il favore della proroga del termine per formare opposizione alla sentenza bisogna altresì, che sia instruito, che il reo non ha potuto aver notizia della procedura, poichè senza questa instruzione non potrebbe prorogare il termine.

Si vede inoltre, che se il contumace giustifica da se stesso, che non ha potuto aver notizia della procedura o per ragione di assenza, o per ragione di grave malattia, potrà essere assoluto dal rigore del termine, e potrà essere ammesso a formare la sua opposi-

zione alla sentenza in contumacia, quantunque la proroga del termine non sia stata nè domandata preventivamente, nè accordata *ex officio* dal Giudice di Pace.

Questa favorevole disposizione è stata levata dall'art. 5. del tit. 3. della Legge de' 14. e 18. Ottobre 1790. relativa alla procedura avanti i Giudici di Pace.

MODELLO *di una opposizione a una sentenza in contumacia proferita contro il reo.*

= L'anno mille . . . il giorno . . . ad istan-
= za del Sig. B . . . (*professione, e domicilio*)
= Io infrascritto . . . usciere della Giustizia di
= Pace del Cantone di . . . Dipartimento di . .
= domiciliato a . . . e debitamente patentato ec.
= ho dichiarato al Sig. A . . . (*professione, e*
= *domicilio*) al suo domicilio, e parlando a . . .
= che l'instante è opponente, conforme col pre-
= sente atto si oppone alla esecuzione della sen-
= tenza contro di lui proferita in contumacia il
= dì . . .

= Per sentir pronunziare sulla detta opposi-
= zione; ed attesochè è fondata sopra . . . .
= (*dedurre sommariamente le ragioni dell' oppo-*
= *sizione*) per sentir dichiarare, che le parti
= saranno rimesse nell' istesso stato, in cui era-
= no avanti la detta sentenza; e nel merito prin-
= cipale per sentir rigettare la domanda forma-
= ta dall' attore contro di esso colla condanna
= nelle spese. =

= Ed io usciere suddetto, e infrascritto ho
= citato il sunnominato Sig. A . . . a comparire
= il dì . . . a ore . . . di mattina all' udienza,
= e avanti il Sig. Giudice di Pace del Cantone
= di . . . Dipartimento . . . . per rispondere, e
= procedere agli oggetti sopraddetti. =

Nota. 1.° *Se l'opposizione è stata fatta dopo il termine ordinario, che è di tre giorni*

dopo la notificazione della sentenza converrebbe esprimere la circostanza, che rende ancora ammissibile l'opposizione, ed aggiungere dopo queste parole, che egli è opponente, *quanto segue:* ,, Non ostante il lasso del ter-
,, mine ordinario, dal quale domanda di es-
,, sere assoluto, stantechè quando è stato ci-
,, tato, e condannato, era assente, e la sua
,, assenza è stata tale, che non ha potuto es-
,, sere instruito in tempo della procedura. ,,
Si riprende il resto della formula a queste parole ,, Conforme col presente atto si oppo-
,, ne ec. ,,

2.° *Se l'opponente condannato con una sentenza incompetente, volesse dimandare la remissione della causa al Giudice competente, bisogna, che nell'atto di opposizione se ne riservi la facoltà, e in questo caso in vece di queste parole* ,, E nel merito principa-
,, le per sentire rigettare ec. ,, *si sostituiran-*
,, *no le seguenti*. E nel merito principale
,, perchè crede di non dover essere giudicato
,, dal tribunale, ove è stato citato, per il
,, che si riserva di domandare la remissione
,, della causa avanti il suo Giudice compe-
,, tente. ,,

Modello di cedola di opposizione a una sentenza proferita in contumacia.

= Noi Giudice di Pace del Cantone di . . .
= dipartimento di . . .

= Sopra quanto ci è stato rappresentato dal
= Sig. B . . . , che il dì . . . noi abbiamo pro-
= ferita contro di esso, all' istanza del Sig. A . . .
= una sentenza a lui notificata il dì . . . e che
= desidera di far citare avanti di noi il detto

= Sig. A . . . . per sentir dichiarare, che sarà
= ricevuto opponente alla esecuzione della detta
= sentenza, e facendo diritto alla sua opposi-
= zione sia ordinato ec. =

= Citiamo il detto Sig. A . . . ec. =

Modello di una sentenza in contumacia proferita sulla opposizione.

= Fra il Sig. A . . . attore nel merito a for-
= ma della citazione del dì . . ., e reo per gli
= oggetti, di che nella cedola di opposizione no-
= tificatali per atto del dì . . . . ad istanza del
= Sig. B . . . diretta a domandare, che ec. . . .
= comparso da una parte. =

= Il quale attesa la non comparsa dell' op-
= ponente ha dimandata l' esecuzione pura, e
= semplice della nostra precedente sentenza. =

= E il Sig. B . . . attore per gli oggetti del-
= la istessa cedola di opposizione non comparen-
= te, nè alcuno per esso dall' altra parte. =

= Noi Giudice di Pace, dopo di avere aspet-
= tato fino dopo le ore . . . . abbiamo data la
= contumacia contro il detto Sig. B . . . . non
= comparente nè alcuno per esso, e per il pro-
= fitto della medesima abbiamo dichiarato non
= ammissibile la sua opposizione alla nostra sen-
= tenza del dì . . ; in conseguenza diciamo, che
= la detta sentenza sarà eseguita secondo la sua
= forma, e tenore. =

= Data a . . . ec. =

Modello di una sentenza proferita in contradittorio sopra l' opposizione.

= Fra il Sig. B . . . attore per gli oggetti
= espressi nella cedola del dì . . . notificata per
= atto del dì . . . registrato il . . . diretti ad
= essere ammesso come opponente all' esecuzione
= della nostra sentenza del dì . . . notificatagli
= il giorno . . . comparente da una parte. =

= E il Sig. A . . . attore nel merito, e reo
= in seguito della cedola di opposizione compa-
= rente dall' altra parte. =

= Il quale ha domandato, che l'opposizio-
= ne fatta dal Sig. B . . . fosse dichiarata non
= ammissibile, o mal fondata, e che in conse-
= guenza la nostra precedente sentenza fosse e-
= seguita secondo la sua forma, e tenore. =

= Noi Giudice di Pace considerando, che . . ec.
= ammettiamo il Sig. B . . . . come opponente
= alla nostra sentenza del dì . . . =

= Facendo diritto sulla di lui opposizione
= diciamo . . . ec. =

(*Se la opposizione vien rigettata, la dispositiva sarà concepita così.*)

= Noi ec. considerando che ec. rigettiamo
= l'opposizione fatta dal detto Sig. B . . . alla
= nostra sentenza: in conseguenza diciamo, che
= la detta sentenza sarà eseguita secondo la sua
= forma, e tenore. =

Titolo IV.

Delle sentenze sopra le azioni possessorie.

Articolo I.

Dentro qual tempo deve essere intentata l'azione possessoria.

Si è già veduto alla pag. 7. cosa è l'azione possessoria, e cosa l'azione petitoria.

Quando qualcheduno è turbato nel possesso di un' effetto, di una rendita, di una servitù, o di una universalità di mobili, o per via di fatto con impedirgli di godere del suo effetto, e perciperne i frutti, o per via legale con formare contro di esso una domanda giudiciale, deve dentro l'anno istesso del

turbato possesso intentare la sua azione possessoria contro colui, che l'ha turbato (15).

---

(15) Molti, e quasi infiniti sono i casi, nei quali può intentarsi l'azione possessoria, estendendosi essa a tutti i titoli di possedere cose, o diritti immobili, giacchè per le cose mobili, nel godimento delle quali alcuno è turbato, ha luogo l'azione revindicatoria, e non l'azione possessoria. Il designare tutti questi casi, come pure il distinguere le diverse specie di azioni possessorie con farne la giusta applicazione alle respettive contingenze, non è certamente un lavoro da contenersi in una semplice nota, e perciò rimettiamo chi brami di essere su di ciò pienamente instruito alla dotta Opera intitolata *La Compétence des juges de Paix dalla pag.* 220. *fino alla pag.* 435., ove potrà appieno sodisfarsi. Solo crediamo di dovere avvertire, che la domanda dei danni ed interessi in un'azione possessoria, quando contiene la somma precisa per parte dell'attore, ed è inferiore a *franchi* 50. viene dal Giudice di Pace decisa inappellabilmente, non ostante che abbia inteso di deciderla in prima istanza, e col riservo dell'appello, *Denevers* raccolta dell'*an.* 1808. *pag.* 523: se poi la domanda istessa non determina la somma, e si riporta sopra di ciò all'arbitrio del Giudice, sul fondamento, che la competenza dei tribunali resta determinata dalla somma domandata, e non da quella aggiudicata è stato creduto da *Merlin repert. univers. de jurisprudence tom. III. pag.* 556., e dall' Autore del detto Trattato intitolato *La Compétence des juges de Paix pag.* 423. *e segg.*, che il Giudice di Pace non possa deciderla senza appello; la Corte di Cassazione però ha opinato, che il Giudice di Pace possa anche in questo caso decidere inappellabilmente: *Denevers journal des audiences de la Cour de Cassation an.* 1807. *suppl. pag.* 179.

Nel caso della via di fatto l'azione si chiama di *reintegrazione*, perchè colui che si trova spogliato del possesso, vuole ricuperarlo; e nel caso della via legale, l'azione si chiama di *manutenzione*; perchè la domanda giudiciale essendo diretta a spogliarlo, esso vuole conservarlo.

Perchè l'azione possessoria sia fondata conviene, che il possesso sia pacifico, e pubblico, dopo un'anno almeno, o si possieda per se, o suoi, o per mezzo dei suoi autori, o venditori, o donanti, a titolo di proprietà, e non a titolo di locazione, di deposito, o altro titolo precario.

Se l'azione possessoria non venisse intentata dentro l'anno dal turbato possesso non sarebbe più ammissibile, e non vi sarebbe altro mezzo, che provvedersi colla dimanda nel petitorio (16).

Questo termine di un'anno, che è una vera prescrizione annale, corre contro tutte le specie di persone, contro i minori, e gl' interdetti nello stesso modo, che contro i maggiori, e quelli, che godono di tutti i loro diritti.

Se colui, che ha turbato il possesso, aves-

---

(16) Il Giudice di Pace non può decidere, che del possessorio e in prima istanza, giacchè la decisione del petitorio è riservata al tribunale civile di prima istanza. Tratt. intit. *La Compétence des juges de Paix cap.* 12. *pag:* 222., e *Levasseur man. des just. de Paix pag:* 79.

se venduto l' effetto, o il fondo, o fosse morto dopo la turbazione del possesso, l' azione sarebbe diretta contro il suo erede, o il suo acquirente, come anche contro il terzo detentore del fondo, per causa del quale è stato turbato il possesso. Se l'azione fosse stata intentata, avanti che il terzo detentore fosse in possesso del fondo, sarebbe continuata contro di lui, a meno che non renunziasse al fatto intrapreso dal suo predecessore.

Modello *di una citazione in materia mista.*

Domanda Possessoria.

= L'anno . . . il . . . gennajo ad istanza del
= Sig. A . . . proprietario dimorante nella Co-
= mune di . . . Cantone di . . . . Dipartimento
= di . . . =

= Io infrascritto . . . usciere ec. ho citato
= il Sig. B . . . proprietario abitante nella Co-
= mune di . . . al suo domicilio, e parlando a . . .
= a comparire il dì . . . a ore . . . . di mattina
= avanti il Sig. Giudice di Pace del Cantone
= di . . . Dipartimento di . . . =

= Per vedere dar' atto all' attore di ciò, che
= considera per turbativa del possesso, che go-
= de da più di un' anno, e un giorno, per i la-
= vori, semente, e raccolte, che il reo si è per-
= messo di fare in tre solchi di terra dipenden-
= te, e faciente parte di dodici stiora in circa
= a lui appartenenti situate nel territorio di . . .
= Comune di . . . luogo detto . . . , che confina
= a levante . . . , a ponente . . . , a mezzo gior-
= no . . . , e a tramontana . . . (a).

(a) Secondo l' art. 64. del Cod. bisogna enunciare almeno due dei confini.

In conseguenza per sentir dichiarare, che
= l'attore sarà conservato, e mantenuto nel pos-
= sesso, e godimento dei detti tre solchi di ter-
= ra; che sarà inibito al suddetto . . di mesco-
= larsi nella coltivazione di questa porzione di
= fondo appartenente all' attore sotto le pene,
= che saranno di ragione, e per sentirsi condan-
= nare a pagargli la somma di . . . , alla quale
= crede di potersi restringere per il mancato go-
= dimento dei detti tre solchi, se pure il reo
= non stima meglio di eleggere dei periti da
= concordarsi dalle parti, o nominarsi *ex officio*,
= ciò che sarà tenuto di scegliere nei tre gior-
= ni dalla sentenza da proferirsi, altrimenti sa-
= rà decaduto dalla scelta; il tutto sotto il ri-
= servo dei danni, ed interessi; ed io parlando-
= gli come sopra gli ho lasciata copia del pre-
= sente atto. =

(*Firma dell' usciere*.)

Se nascono delle contestazioni sul fatto del possesso l'attore sarà ammesso alla prova testimoniale, quale però non potrà estendersi sul merito del diritto, giacchè il possessorio non deve mai cumularsi col petitorio.

Articolo II.

Della prova del possesso.

Una difesa ordinaria all' azione possessoria è il dire, che si possedeva da se stesso il fondo, o il diritto da più di un anno; che quello, che la intenta non possedeva, e che la sua azione è inconsiderata, e temeraria; in questo caso il Giudice di Pace deve ordinare un' esame, vale a dire, una prova per testimonj diretta a determinare, e porre in-

essere il possesso dopo l' anno almeno, e può egualmente ordinare, che l' esame si farà sull' istesso luogo contenzioso.

Questo esame, come si è detto, non deve verificare, che il fatto del possesso, e non deve riguardare in conto alcuno il diritto di possedere, o il diritto di proprietà, che potrebbe avere quello, che si duole della turbativa, e che dirige la sua azione.

Il diritto di proprietà sarà provato sulla dimanda nel petitorio, che potrà intentare colui, contro il quale uno si lagna della turbativa.

Le due dimande nel possessorio, e nel petitorio non possono essere giammai cumulate dal Giudice di Pace, e bisogna, che quella nel possessorio sia decisa prima di quella nel petitorio. L' ordinanza del 1667. art. 5. del tit. 18. (*delle manutenzioni, e reintegrazioni*) voleva che l' azione nel petitorio non fosse proseguita, finchè la domanda di manutenzione, o reintegrazione (nel possessorio) non fosse stata terminata, e proibiva, che fossero accordate le lettere per cumulare il possessorio col petitorio. Voleva ancora, che prima di tutto, fossero verificate le qualità delle parti; che si determinasse, qual' era quello, che aveva veramente il possesso, e che doveva rispondere alla domanda in revindicazione. Subito che il possessore attuale era conosciuto si poteva vedere, chi era quello, che aveva diritto di esserlo; ed era allora, che si poteva giudicare il petitorio.

La domanda in petitorio significa quì la

domanda nel merito, poichè essa è diretta a provare il diritto di possedere come proprietario; subito che essa è stata intentata, non si è più ammessi a intentare quella nel possessorio. Qual sarebbe dunque in questo caso l'oggetto di tale domanda? O si ritiene da se stesso il fondo, o il diritto reale tale quale la servitù, o non si ritiene. Se si ritiene, intentando l'azione petitoria in caso di turbativa, si vuole, e si deve voler provare soltanto, che si ha il diritto di possederlo, di esservi mantenuto, e di goderne. Se non si ritiene, in tal caso si vuole provare, che si deve essere immessi in possesso, e così si domanda l'oggetto principale. Se si trattasse per il possessorio, non si verrebbe a formare, che una domanda secondaria: è dunque con ragione, che la domanda nel petitorio rigetta quella nel possessorio come incompatibile, e con egual ragione ne segue, che alcuno non può essere ammesso a formare la seconda domanda.

O l'attore nel possessorio, soccombe, o vince. Se vince, è rimesso in possesso, se non lo godeva, o vi è conservato, se lo godeva. Ma se soccombe non gli resta altro, che l'azione nel petitorio. Lo stesso procede anche rispetto al reo. — Allorchè è deciso il possessorio, e (convien ripeterlo, bisogna, che lo sia avanti, che uno siasi provveduto nel petitorio, o avanti, che sia proseguita quest'azione, qualora sia stata già intentata) allorchè è giudicato, quello che essendo rimasto soccombente, procede coll'azione nel pe-

titorio, non può farlo prima di avere pienamente sodisfatto alle condanne proferite contro di lui e prima di aver pagate le spese, restituiti i frutti, e le rendite, e sodisfatti egualmente i danni, ed interessi, qualora siano stati accordati all' altra parte. Pagare queste spese, danni, ed interessi, restituire questi frutti, e rendite, si chiamava in pratica *compire, ed eseguire la condanna*. Anzi il citato articolo 5. del titolo 18. dell' ordinanza del 1667. diceva, che non si poteva procedere nel petitorio, fintantochè non fosse stata decisa la domanda di manutenzione, o reintegrazione nel possessorio, *e compita, ed eseguita la condanna*.

Perchè possano essere adempite, e pagate queste condanne, bisogna, che siano tassate, o liquidate. Se quello, che le ha ottenute ritardasse a farle liquidare, il Giudice del petitorio potrebbe fissare per questa liquidazione un termine, spirato il quale sarebbe ammessa l'azione nel petitorio.

L'articolo 4. dello stesso titolo 18. dell' ordinanza del 1667. portava, che „ quello, „ contro di cui fosse stato deciso il possessorio „ non potesse presentare la domanda nel pe„ titorio, se non dopo, che fosse terminata „ la turbativa del possesso; che quello, che „ fosse stato spogliato, fosse stato ristabilito „ nel possesso medesimo colla restituzione dei „ frutti, e rendite, e che gli fossero state „ pagate le spese, danni, ed interessi, quan„ do fossero stati aggiudicati; che non ostan„ te, se questo *fosse moroso* a far tassare le

„ sue spese, e liquidare i frutti, rendite,
„ danni, ed interessi *nel termine, che gli*
„ *fosse stato prescritto*, l'altra parte potesse
„ procedere nel petitorio, con dar cauzione
„ di pagare il tutto dopo la tassazione, e li-
„ quidazione, che ne sarebbe fatta. „

Quindi se quella, che avesse ottenuto a suo favore le condanne, non le facesse liquidare nel termine accordato dal Giudice di Pace l'altra parte, che volesse procedere nel petitorio; lo potrebbe fare con dar cauzione, come ai termini dell' articolo dell' ordinanza, di pagare il tutto dopo la tassazione, e liquidazione, che ne fosse fatta. Il ritardo dell' altra parte sarebbe un fatto che non potrebbe pregiudicare a questa.

Modello di una sentenza preparatoria, che ordina una visita, esame, ed accesso del Giudice, e della sentenza, che ne viene in seguito.

= Fra il Sig. A . . . . per gli oggetti della
= citazione fatta da . . . usciere ec. il . . . re-
= gistrata il . . . comparente in persona da una
= parte. =

= E il Sig. B . . . reo convenuto comparen-
= te per mezzo del Sig. . . . . suo procuratore
= dall' altra parte. =

= Il detto Sig. A . . . con la sua citazione
= domanda di essere mantenuto, e conservato nel
= possesso, in cui è da più di un'anno, e un
= giorno di godere del corso dell' acqua prove-
= niente da una fonte situata nel fondo supe-
= riore appartenente al reo, e che questo ulti-
= mo si è permesso di deviare arbitrariamente
= con fare scavare un canale, per mezzo del
= quale l'acqua ritorni sul suo fondo, e non
= passi più come per l'avanti su quello dell' at-
= tore; in conseguenza dimanda di essere ristà-

= bilito, e reintegrato nel possesso del corso dell'
= acqua, di cui si tratta; che il reo sia obbli-
= gato a distruggere, o fare riempire il nuovo
= canale, che ha fatto scavare, in modo da la-
= sciare come per l'avanti il libero passaggio
= dell'acqua sul fondo dell'attore. =

= Per parte del reo è stato detto che l'at-
= tore male a proposito pretende di avere il
= possesso, che reclama; che se si è servito della
= detta acqua, e se altre volte è passata sul di
= lui fondo, è stata conseguenza della direzione,
= che gli ha data il reo per sua propria utili-
= tà, e che un' uso così precario non può co-
= stituire un possesso. =

= Al che l'attore ha replicato, che il suo
= possesso è talmente certo, che non solo per-
= siste a sostenerlo, ma ancora, domanda, ed
= offre di farne la prova tanto con documenti,
= che con testimoni. =

= Sopra di che, e dopo che il reo ha per-
= severato nella sua negativa sul fatto del detto
= possesso, Noi Giudice di Pace permettiamo
= all'attore di provare per mezzo di testimoni
= i fatti da lui articolati; cioè che è nel pub-
= blico possesso da più di un'anno, e un gior-
= no di godere sopra il suo fondo dell acqua
= proveniente dalla fonte situata in quello del
= reo. =

= E atteso che nelle controversie di questo
= genere la visita dei luoghi è necessaria, perchè
= può somministrare delli schiarimenti bastanti
= a dirigere la nostra sentenza, noi ordiniamo
= che il dì . . . a ore . . . di mattina, (*o dopo*
= *mezzo giorno*) ci trasferiremo nei luoghi con-
= tenziosi assistiti, dal nostro Cancelliere, all'ef-
= fetto di riconoscere, e verificare in presenza
= delle parti lo stato del canale, che forma il
= soggetto della controversia fra le medesime. =

= Ordiniamo parimente, che i testimoni,
= che le parti vorranno far sentire saranno ci-

= tati a comparire negli stessi luoghi, giorno,
= ed ora. =

= Fatta, e giudicata ec. ec. ec. =

Nota. Per far citare i testimoni si ottiene una cedola dal Giudice di Pace, la formula della quale si darà in appresso.

Il Giudice, il Cancelliere, le parti, e i testimoni essendo arrivati nei luoghi contenziosi al giorno indicato, ne fanno la visita, e il Giudice ne verifica lo stato, e sente i testimoni. Il Cancelliere distende il processo verbale della visita dei periti, e delle prestazioni del respettivo giuramento, facendovi menzione dell' eccezioni contro i testimoni, e dei loro deposti per servire nel caso di appello.

In seguito del detto processo verbale, e della sentenza preparatoria, di cui il Cancelliere porta l'originale (giacchè di questa specie di sentenze, allorchè sono contradittorie, non se ne deve prender copia) il Giudice continua a pronunziare così:

Modello del processo verbale di visita.

= E il dì . . mille . . . Noi Giudice di Pace
= di . . dipartimento di . . . accompagnati dal
= nostro Cancelliere, in conseguenza della no-
= stra sentenza preparatoria proferita il dì . . .
= decorso. =

= Ci siamo trasferiti sopra . . . (*indicare i*
= *fondi con i loro confini*,) ove abbiamo trovate
= le parti, e i testimoni citati dalle medesime,
= i quali testimoni sono per parte del Sig. A . . .
= attore, i tali, e i tali (*loro nomi, età, quali-*
= *tà, e domicilio*); =

= E per parte del Sig. B. . . reo convenuto
= i tali, e i tali (*loro nomi, età, professione,*
= *e domicilio*); noi abbiamo preso, e ricevuto
= da essi il giuramento di dire, e deporre la

= verità, e le loro dichiarazioni, che non sono
= parenti, affini, nè addetti al servizio delle
= parti; noi abbiamo tutti insieme, visitato,
= percorso, ed esaminato i luoghi contenziosi
= (*farne la descrizione.*) =

= Dopo di che abbiamo interpellate le
= parti, se hanno eccezioni da proporre contro
= i testimonj da esse respettivamente citati (*enunciare l'eccezioni, sulle quali il Giudice risolve
= nell'atto, o la dichiarazione, che le parti non
= ne hanno.*) =

= In seguito siamo proceduti all'esame dei
= testimonj come appresso: =

(*Il Giudice riceve il deposto di ciascun testimone in presenza delle parti.*)

= Ciò fatto, e dopo di aver sentite le parti
= nelle respettive loro ragioni, ed osservazioni,
= dopo esserci ritirati, e aver deliberato a parte, ritornati verso le parti medesime abbiamo
= pronunziata la seguente sentenza. =

= Considerando, che ec. . . . (*Il Giudice
= fonda i motivi nella sua inspezione, e nel deposto dei testimonj, dopo di che ammette la di-
= manda del Sig. A. . . . , o la dichiara inammissibile.*) =

= Fatta, e pronunziata sul luogo controver-
= so li . . . mille . . . =

Titolo V.

Delle sentenze, che non sono definitive, e della loro esecuzione.

Articolo I.

Delle sentenze, che non sono definitive.

Un'azione, una instanza, una causa dà

luogo sovente a un' esame di testimoni, o a una visita dei luoghi particolarmente nelle piccole comuni per ragione dei possessi rurali. Allorchè questi preliminari sono trovati necessarj, i Giudici di Pace mediante le sentenze chiamate *preparatorie, o d' instruzione, o interlocutorie* (a) ordinano, che vi sarà proceduto. Se dovesse prendersi sempre la copia di queste sentenze, le spese si moltiplicherebbero troppo, in conseguenza non sarà necessaria la copia, quando saranno state proferite in contradittorio, e in presenza delle parti, giacchè ciò servirà di notificazione alle medesime. (*art.* 28.)

Proferendo simili sentenze in presenza delle parti ne resulterà un'altro effetto, ed è, che staranno in luogo di citazione alle parti medesime, quando venga in esse ordinata una operazione, alla quale devono assistere, ma conviene però, che le dette sentenze indichino il luogo, il giorno, e l' ora. (*art. sudd.*)

Se la sentenza preparatoria è stata proferita in contumacia contro una delle parti, o dopo essersi difesa in contradittorio non sia stata presente, quando è stata proferita, è

(a) Proferire una sentenza interlocutoria (*interloqui*) significa ordinare, che una cosa sarà provata, e verificata preventivamente, e prima che si proceda sul merito dell' affare.

NB. Il Codice distingue tra le sentenze *preparatorie*, e le *interlocutorie*. Vedremo in appresso, cosa intende particolarmente per *sentenza interlocutoria*.

necessario, che la parte, che l'ha ottenuta se ne faccia dare la copia almeno in estratto, e la faccia notificare all'altra parte con l' intimazione di esser presente all' operazione ordinata.

Il Codice di procedura non parla, è vero, del caso, in cui è stata proferita in contumacia una sentenza interlocutoria, o preparatoria, ma pur non ostante la ragione vuole, che in tale circostanza vi sia un rimedio, e ciò, che io propongo è stato tratto dall'articolo 2. del Titolo VI. della Legge dei 14., e 18. Ottobre 1790., che tratta *delle sentenze preparatorie*, e da cui è stato levato il titolo V., che ci occupa.

Modello della maniera, con cui si terminano le sentenze interlocutorie proferite in contradittorio.

= Pronunziata da noi Giudice di Pace in
= presenza del Sig. . . . attore, e del Sig. . . .
= reo convenuto, ai quali abbiamo dichiarato,
= che la presente sentenza pronunziata in loro
= presenza stà in luogo di notificazione, e inti-
= mazione di trovarsi al giorno, luogo, ed ora
= da noi di sopra indicati per . . . *(l'esame, la*
= *visita, o una nuova comparsa all' udienza.)* =

Se una, o ambedue le parti non si sono trovate alla emanazione della sentenza, ne sarà fatta menzione come appresso:

= Pronunziata in presenza del Sig. . . ., e
= in assenza del Sig. . . ., o pronunziata in
= assenza di tutte le parti. =

Modello dell' estratto di una sentenza in contradittorio, che ordina la visita, ma proferita in assenza di una delle parti.

= Dalla sentenza proferita il dì . . . dal
= Giudice di Pace del cantone di . . . diparti-
= mento di . . . =

= Fra il Sig. A. . . attore, e il Sig. B. . .
= reo convenuto sopra le respettive difese, ma
= pronunziata in assenza del detto Sig. B. . . =
= Apparisce essere stato ordinato, che il dì . .
= alle ore . . . di . . . il detto Giudice di Pace
= si trasferisca alla casa in questione situata a . . .
= per esser proceduto alla visita della medesima
= in presenza del Sig. C. . ., e del Sig. D. . .
= periti nominati per dire il loro sentimento so-
= pra l'importare dei restauri, dei quali si
= tratta. =
= Per estratto. =

(*Firma del Cancelliere.*)

La notificazione di questo estratto, contenente anche l'intimazione, sarà fatta come si è già spiegato.

Modello del processo verbale della visita in contumacia, e della sentenza dopo la visita.

= Fra il Sig. A. . . . attore per gli oggetti
= della citazione originaria del dì . . . notifica-
= ta per atto di . . registrata li . . comparente
= nella casa controversa situata nella comune
= di . . . ec. =
= E il Sig. B. . . reo convenuto in sequela
= della detta citazione non comparente, nè al-
= cuno per esso. =
= Il Sig. A . . . ci ha detto, che ai termi-
= ni della nostra sentenza del dì . . . proferita
= fra di esso, e il detto Sig. B. . . sulle respet-
= tive difese, ma pronunziata in assenza del pre-
= detto Sig. B . . domiciliato a . . . notificata in
= estratto al detto Sig. B . . . per atto di . . .
= usciere ec. in data del dì . . . registrata il . .
= contenente l'intimazione di esser presente al-
= l'appresso visita; ed in virtù della cedola a
= lui rilasciatagli il dì . . . ha per atto del dì . .
= registrato il . . fatto citare a comparire avanti
= di noi in questo luogo, giorno, ed ora . . . .
= i Sigg. C . ., e D . . . periti nominati colla

= detta sentenza, e che sono qui presenti, e ha
= domandato il detto Sig. A . . , che ci piaccia
= di procedere alla visita della casa, in cui sia-
= mo, e ricevere inoltre il sentimento dei periti
= da noi nominati. =

= E dopo di avere aspettato fino all' ora di . . .
= senza che il detto Sig. B . . . . sia comparso,
= nè alcuno per esso, Noi . . . Giudice di Pace
= siamo proceduti alla visita della detta casa,
= ed abbiamo riconosciuto, che . . . ec. ec. =

= I periti per la loro parte, dopo di aver
= prestato nelle nostre mani il giuramento di
= bene, e fedelmente adempire alle loro fun-
= zioni, sono proceduti alla stima dei resarci-
= menti, dei quali si tratta, previa la lettura
= fattagli dal nostro cancelliere della nostra
= sentenza del dì . . . , che ordina la presente
= visita, e stima ec. =

(*Il resto, come si è veduto al modello del processo verbale di visita.*)

Modello *di una sentenza preparatoria* (a), *che ordina la prova del fatto articolato tanto con documenti, che con testimoni.*

= Fra il Sig. A . . . attore secondo l'atto
= di citazione fatto dall' usciere del tribunale
= li . . . registrato li . . . comparente in perso-
= na da una parte. =

= E il Sig. B . . reo convenuto comparente
= per mezzo del Sig. . . . suo procuratore dall'
= altra parte. =

= L'attore ha domandata l'aggiudicazione
= delle sue conclusioni dirette all' oggetto, che

(a) Le sentenze preparatorie sono quelle, che servono a preparare la decisione di un' affare. Gli esami, e le visite sono riguardate come atti preparatorj per giungere alla sentenza definitiva.

= il reo sia condannato a pagargli la somma di . :
= per . . pertiche di escavazione di fosso da lui
= fatta di ordine del reo sopra le terre dependenti
= denti dall' affitto, di cui è proprietario nella
= comune di . . ; e ciò per il prezzo convenuto
= a titolo di cottimo, e che sia condannato ne-
= gl' interessi, e nelle spese. =

= Per parte del detto Sig. B . . reo è stato
= detto, che è ben vero, che vi è stato fra le
= parti un cottimo per causa dei detti lavori,
= ma che questo cottimo non è stato fatto, che
= per la somma di . . , che è pronto, ed offeri-
= sce di pagare con riportarne l' opportuna ri-
= cevuta, e quietanza, ed a questo effetto ha
= esibita, e numerata sul banco la detta somma
= di . . . =

= Al che l' attore ha replicato, che egli ar-
= ticola, pone in fatto, ed offre di provare con
= testimoni, che il prezzo del detto cottimo è
= tale, quale ha enunciato nella sua domanda,
= il che è stato negato dal reo. =

= Sopra di che Noi Giudice di Pace diamo
= atto all' attore del fatto da esso allegato, che
= il cottimo, di cui si tratta, è stato convenuto
= nella somma di . . , e che il fatto è stato ne-
= gato dal reo: Ordiniamo, prima di far dirit-
= to, che l' attore proverà tanto con documenti,
= che con testimonj il fatto da lui articolato,
= salvo al reo di fare la prova in contrario; a
= tale effetto la causa vien continuata al dì . . ,
= nel qual giorno le parti saranno obbligate di
= far comparire i testimoni, che vorranno far
= sentire, riservate le spese. =

= Fatta, e pronunziata ec. =

Modello della cedola per citare i testimoni.

= Noi Giudice di Pace del cantone di . . .
= dipartimento di . . . comandiamo, ed ordinia-
= mo all' usciere di questo tribunale (*o altro de-*
= *stinato a questo effetto*) in seguito della instan-
= za del Sig. A . . . (*nome, cognome, qualità*, e

= *domicilio*) di citare i testimonj, che saranno
= indicati, a comparire in persona avanti di noi
= alla nostra udienza nella comune di . . luogo
= ordinario delle nostre sedute il dì . . a ore . .
= di mattina per prestare il giuramento di di-
= re, e deporre la verità sopra i fatti, dei quali
= è stata ammessa la prova con la nostra sen-
= tenza preparatoria del dì . . . proferita fra
= l'instante, e il Sig. B . . . =

= Fatta, e rilasciata a . . il dì . . mille . . =

Una cedola simile si rilascia all' altra parte, se la richiede.

Al giorno indicato per l'esame dei testimoni il Giudice pronunzia come segue:

Modello di sentenza di esame ordinato con la sentenza precedente.

= E il dì . . . mille . . . il Sig. A . . . at-
= tore ec. =

= E il Sig. B . . reo convenuto si sono pre-
= sentati alla nostra udienza, ed hanno prodot-
= to i testimoni, che hanno fatto citare per gli
= esami ordinati colla nostra sentenza prepara-
= toria. I testimonj prodotti dall' attore sono
= (*i nomi, cognomi, età, qualità, e domicilio dei*
= *testimoni,*) i quali hanno preventivamente
= prestato il giuramento di dire, e deporre la
= verità sopra i fatti, dei quali gli è stata data
= cognizione mediante la lettura fattagli dal no-
= stro cancelliere della detta sentenza prepara-
= toria. =

= E dopo che essi hanno dichiarato di non
= essere parenti, affini, servitori, nè domestici
= delle parti, il reo è stato interpellato di di-
= chiarare, se ha delle eccezioni da dare contro
= i testimonj presentati dall'attore; ha detto di
= non averne alcuna. =

(*O se ne ha, dichiara sopra che sono fondate*)

= Ed in seguito abbiamo ricevuto separata-
= mente i loro deposti. =

= Ciò fatto noi siamo passati all'esame dei
= testimoni prodotti dal reo, ed abbiamo inter-
= pellato l'attore a dichiarare, se ha eccezioni
= contro i medesimi: ha detto contro C . . uno
= dei testimonj, che aveva attualmente un pro-
= cesso criminale contro di lui, nel quale il te-
= stimone è convenuto, (o che era cognato del
= reo); in conseguenza noi l'abbiamo rigettato, e
= siamo proceduti all'esame degl'altri testimonj. =
= E dopo aver sentite le osservazioni delle
= parti, atteso che dall'esame dei respettivi te-
= stimoni, e specialmente di quelli dell'attore
= non resulta alcuna prova del fatto da lui al-
= legato, che il cottimo fra esso, e il reo fosse
= della somma di . . . attesochè in questo caso
= non vi è che la dichiarazione di quest'ultimo;
= senza attendere le domande, oggetti, e con-
= clusioni dell'attore noi diamo atto al reo del-
= l'offerta da esso fatta, in conseguenza lo con-
= danniamo secondo la sua offerta a pagare all'at-
= tore la somma di . . per le cause espresse nella
= domanda con gl'interessi, dichiarando non
= ostante, che il prezzo del cottimo in questio-
= ne non è stato, che per la somma di . . . , e
= condanniamo inoltre l'attore nelle spese ec. =

Qui però conviene osservare, 1.° che l'eccezioni contro i testimonj non possono essere più ricevute dopo il loro deposto, a meno che non siano giustificate in scritto. (*art.* 36.)

2.° Che i deposti non si riducono in scritto, che nelle materie, che sono suscettibili di appello; ed in questo caso ciascun deposto dovrà esser firmato dal testimone, e sarà fatta menzione, che non sà, o non può firmare il processo verbale, e sarà firmato pure dal Giudice di Pace, e dal cancelliere (*art.* 39.). Ciò si vedrà meglio a suo luogo.

Modello della cedola per citare i periti.

= Noi Giudice di Pace del cantone di . .,
= dipartimento di . . . . attesochè vi è luogo a
= visitare, e valutare i resarcimenti, che sono
= stati fatti alla casa appartenente al Sig. . . .
= (*il nome, cognome, professione, e domicilio del*
= *reo*) situata nella strada . . ., ed in conse-
= guenza della sentenza da noi proferita il dì . .,
= colla quale è stato ordinato, che il . . . a ore
= di . . . ci trasferiremo alla casa in questione,
= e valuteremo i resarcimenti, dei quali si
= tratta, in presenza degl' infrascritti periti se-
= condo il sentimento, che ci daranno. =

= Sulla instanza di . . . (*nome, cognome,*
= *qualità, e domicilio di quello, che domanda la*
= *visita.*) =

= Citiamo a comparire avanti di noi nella
= detta casa, e al giorno, ed ora indicati per
= darci il loro parere, e sentimento il Sig. C . .
= maestro muratore e capo maestro di fabbriche
= domiciliato a . . . e il Sig. D . . . legnajolo
= domiciliato a . . . =

= Data a . . . il . . . mille . . . =

Modello del processo verbale della visita in contradittorio, della perizia, e sentenza dopo la perizia.

= Fra il Sig. A . . . attore per gli oggetti
= espressi nella citazione originaria del dì . . =

= E il Sig. B . . reo in seguito della stessa
= citazione comparenti l' uno, e l' altro in per-
= sona avanti di Noi . . Giudice di Pace in una
= casa posta a . . . ec. =

= Il Sig. A . . . . ha detto, che ai termini
= della nostra sentenza del dì . . . proferita fra
= esso, e il Sig. B . . in loro presenza, e della
= cedola da noi rilasciatagli li . . . ha per atto
= del dì . . registrato il . . fatto citare a com-
= parire avanti di noi in questo giorno, luogo,
= ed ora il Sig. C . . maestro muratore, dimo-
= rante a . . ., e il Sig. D . . . legnajolo dimo-

= rante a . . per darci il loro sentimento sopra
= i resarcimenti, dei quali si tratta; per il che
= il detto Sig. A . . richiede, che ci piaccia di
= procedere alla visita ordinata e di ricevere il
= sentimento dei periti quì presenti. =

= Sopra di che Noi . . . . Giudice di Pace
= siamo proceduti alla visita di detta casa; ed
= abbiamo riconosciuto, che ec. =

= I periti per parte loro dopo aver prestato
= nelle nostre mani il giuramento di bene; e
= fedelmente adempire alla loro funzione sono
= proceduti alla stima dei resarcimenti, dei quali
= si tratta; previa la lettura fattagli dal nostro
= cancelliere della nostra sentenza del dì . . , che
= ha ordinata la presente visita, e stima. =

= Il Sig. C . , maestro muratore ha riconosciuto, che . . (*Farà inserire nel processo verbale tutti i dettagli della sua arte necessarj per fondare il suo sentimento*) per il che crede che
= la ricostruzione del detto muro costerà la somma di . . . ed ha firmato. =

(*Firma del Sig. C . . .*)

= Il Sig. D . . . . legnajolo ha ritrovato,
= che . . (*Farà egualmente dettagliare nel processo verbale quanto è necessario per appoggiare il suo sentimento*,) per il che è di opinione, che la ricostruzione della *tale* parte della
= rimessa importerà la somma di . . . , e si è
= firmato. =

(*Firma del Sig. D . . .*)

= Dopo la qual visita, e sentimento datoci
= dai periti Noi Giudice di Pace considerando,
= che . . ec.; diciamo, che . . . ec. =

= Data nella casa suddetta da Noi Giudice
= di Pace del cantone di . . dipartimento di . .
= il . , . mille . . . =

SENTENZA della visita, e perizia senza processo verbale.

La sentenza della visita, e perizia senza

processo verbale ha luogo, allorchè il valore dell'oggetto della controversia essendo della somma di franchi 50., o al disotto, non vi è luogo all'appello.

Articolo II.

Della esecuzione delle sentenze preparatorie.

L'esecuzione di queste sentenze di esame, e visita di luoghi, o accessi richiedendo spesso di chiamare dei testimoni, e periti, non può riguardare soltanto le parti litiganti, ma deve aver relazione anche ai testimonj, e periti medesimi. Non essendo questi stati presenti alla emanazione della sentenza, che ha ordinato l'esame, o la visita, e non potendo averne cognizione, in vece di notificargli la sentenza, se gli notifica una cedola di citazione accordata dal Giudice di Pace alla parte richiedente.

§. I. *Forma della cedola di citazione da notificarsi ai periti, e ai testimonj.*

Questa cedola è differente secondo le diverse operazioni ordinate, e secondo le differenti persone, alle quali si notifica.

Quella per i periti, allorquando si tratta di visita di luoghi, o di operazioni da farsi da persone dell'arte, deve contenere: 1.° il fatto, che ha dato luogo alla operazione; 2.° i motivi, che l'hanno fatta ordinare; 3.° la disposizione della sentenza, che ha or-

dinato, che ella avrebbe luogo; 4.° la menzione del luogo, giorno, ed ora, in cui vi sarà proceduto.

Quella per i testimonj, allorchè si tratta di procedere a un'esame, deve contenere soltanto la menzione della data della sentenza, che l'ha ordinata e quella del luogo, giorno, ed ora, in cui si farà.

L'esame si fa ordinariamente alla udienza pubblica avanti il Giudice di Pace, ogni volta che non si fa sopra i luoghi controversi, e per causa di essi; ma dopo le disposizioni del Codice esso può farsi tanto in un luogo differente, quanto in un giorno, ed ora diversa da quelle di udienza, secondo che il Giudice l'avrà ordinato.

La notificazione delle cedole di citazione sarà fatta dall'usciere ordinario del Giudice di Pace, o da altro usciere a ciò destinato, come tutte le altre notificazioni. — *Si osservino* i differenti modelli, che abbiamo dato alla fine dell'articolo precedente.

§. II. *Dell' accesso del Giudice di Pace al luogo controverso.*

Quando si tratta di una visita di luoghi controversi, bene spesso è necessario per la propria instruzione del Giudice di Pace, che ne prenda cognizione da se medesimo; se per esempio è intentata l'azione per danni dati ai campi, o per usurpazioni di terre, alberi, siepi, fossi, o altri recinti, o per remozioni di confini, o per innovazioni sul corso dell'

acqua; in questi casi bisogna, che si trasferisca sul luogo. Ciò per altro non lo può fare, se non l'ha ordinato nella sua sentenza; ovvero mediante un'ordinanza particolare, di cui sarà fatta menzione nella cedola di citazione.

Quando il Giudice di Pace si trasferisce in virtù della sua sentenza, o della sua ordinanza sopra i luoghi controversi per farne la visita, o per sentire i testimonj, che possono dargli cognizione delle usurpazioni fatte della tal parte di terra, o delle tali innovazioni commesse sul corso dell'acqua, è sempre accompagnato dal cancelliere, che porta l'originale della sentenza preparatoria, e che può scrivere il processo verbale sul luogo stesso. È bene, per quanto è possibile, che lo faccia sul posto, e che non si fidi punto della sua memoria, e degli appunti presi per distenderlo.

Se devono essere esaminati dei testimonj sopra i luoghi controversi, bisogna, che il cancelliere scriva sui luoghi istessi le loro dichiarazioni per la ragione che deve far lettura a ciascuno della sua dichiarazione, e farla firmare, o far menzione, che non sa, o non può firmare, e che il processo verbale deve esser firmato da lui, e dal Giudice di Pace.

§. III. *Se le sentenze preparatorie, e interlocutorie sono soggette ad appello.*

Le sentenze preparatorie, e interlocuto-

rie, assolutamente parlando, sono soggette all' appello.

§. IV. *Quando deve essere interposto l' appello da questa sentenza.*

Ma l'appello dalle sentenze preparatorie, o d'instruzione non può essere interposto, che dopo la sentenza definitiva, ed insieme con l' appello dell' istessa sentenza definitiva.

Altre volte si aveva per massima, che l'esecuzione di una sentenza, qualunque fosse, impedisse d' interporre l' appello. L' art. 7. tit. 6. della Legge de' 14. e 18. ottobre 1790. ha stabilito, che l' esecuzione delle sentenze preparatorie proferite dai Giudici di Pace non porterebbe alcun pregiudizio ai diritti delle parti sull' appello, senza che fossero obbligate di fare in tal proposito alcuna protesta, nè riserva, e che i loro diritti rimarrebbero conservati, subito che le medesime interponessero l' appello da queste sentenze preparatorie unitamente con l' appello dalle sentenze definitive. L'art. 6. della Legge del 3. Brumale an. II. della Repubblica ha egualmente voluto, che non si potesse appellare da veruna sentenza preparatoria dei tribunali ordinarj pendente il corso della instruzione, e che le parti fossero obbligate di aspettare la sentenza definitiva, senza che gli si potesse frattanto opporre nè il loro silenzio, nè gli atti fatti in esecuzione delle sentenze di tale natura. Il Codice di procedura ha ammesse que-

ste disposizioni relativamente alle sentenze preparatorie, e interlocutorie della Giustizia di Pace nell'*art.* 31.

§. V. *Se possa interporsi l'appello da una sentenza interlocutoria prima dell' appello dalla sentenza definitiva.*

Nello stesso articolo 31. vien detto in un paragrafo distinto: „ È permesso l'appello „ dalle sentenze interlocutorie prima che sia „ stata proferita la sentenza definitiva. „

Le sentenze interlocutorie, delle quali si parla quì, non devono essere confuse colle sentenze preparatorie. Queste sentenze interlocutorie sono quelle, che sono proferite, allorchè il tribunale adunato per giudicare definitivamente, ordina, prima di dare la sua decisione definitiva, una prova, o una verificazione, che interessa il merito. Secondo il Codice, l'appello da questa ultima specie di sentenze sarà permesso, senza che vi sia bisogno di aspettare la resoluzione della sentenza definitiva; perchè, se il tribunale avanti il quale è stato interposto l'appello trova inutile questa prova, e questa verificazione, risparmierà delle spese superflue alle parti con revocare la decisione dei Giudici di Pace.

In teorìa generale, non sarebbe ordinata l'esecuzione provvisoria di una sentenza interlocutoria, se non quando l'appello fosse riparabile nel definitivo. *Imbèrt* ne aveva formata una regola nella sua *Pratica Civile* cap. 65: n.° 9. dopo le disposizioni delle Or-

dinanze di Carlo VIII. del mese di Luglio 1493., di Francesco I. del mese di Luglio 1519., dell'Ottobre 1535., e del Dicembre 1540. Quest' ultima stabiliva, che ci volevano delle ragioni particolari per soprassedere alla pronunzia della sentenza interlocutoria.

Nel caso, in cui si vorrà interporre l' appello da una sentenza interlocutoria sarà necessario di farsene dare l' intera copia autentica, affinchè siano conosciute tutte le circostanze dell' affare.

Titolo VI.

Della intimazione a causa dei rilevatori.

§. I. *Cosa è un rilevatore, e la rilevazione.*

Intimare qualcuno a causa, vuol dire chiamarlo con le forme legali per essere parte alla lite in ragione della sua obbligazione, o del suo interesse.

Un rilevatore è quello, che è responsabile dell' effetto, e delle conseguenze di qualche azione, o della evizione di qualche cosa sia mobile, o immobile. Secondo *Loyseau* Trattato *della garanzia delle rendite* cap. 1. *in principio* rilevare, vuol dire assicurare; un rilevatore è quello, che assicura un' altro, e che è obbligato di liberarlo, e indennizzarlo di qualche azione portata in Giudizio. *Si veda* la sua dissertazione.

Due sono le specie dei rilevatori; gli uni si chiamano formali, gli altri semplici. Il ri-

levatore semplice è quello, che è tenuto di rendere indenne un'altro per qualche debito, o qualche azione personale. Per esempio un coobbligato ha per rilevatori semplici i suoi coobbligati, i quali sono tenuti a indennizzare, e rilevare ciascuno per la respettiva rata, e porzione.

Il rilevatore formale è quello, che è responsabile verso un'altro dell'evizione di qualche cosa, come sarebbe chi ha venduto un' oggetto mobile, o immobile, che l'ha dato in cambio, o pagamento, perchè esso è tenuto di far godere di questa cosa a quello, a cui l'ha venduta, data in cambio, o in pagamento, ovvero, se il di lui acquirente è turbato nel suo possesso, è colui, che deve far cessare la turbativa, e se gli è evitto, deve renderli e restituirli il prezzo conseguito.

La rilevazione formale ha luogo nelle materie reali, o ipotecarie, e la semplice in qualunque materia personale, o mobiliare.

Si distinguono parimente due specie di rilevazioni: una di diritto chiamata anche *rilevazione naturale*; l'altra di fatto detta qualche volta *rilevazione convenzionale*.

La rilevazione di diritto, o naturale è la sicurezza alla quale è tenuto ciascun venditore per mantenere il compratore nel libero possesso, e godimento della cosa venduta, e per far cessare l'evizioni, ed altre turbative per parte di chiunque avesse delle pretensioni sull'oggetto venduto, o un diritto di proprietà, o qualunque altro, per cui il diritto, che deve essere naturalmente acquistato con

la vendita, potesse rimanere diminuito; e il venditore è obbligato a questa rilevazione, per quanto non vi sia stata alcuna convenzione espressa.

La rilevazione convenzionale, è la sicurezza, che promette il venditore, più o meno estesa di quella di diritto, secondo come è stato convenuto. Così si può aggiungere alla rilevazione di diritto, che il venditore conviene di stare garante del fatto del Principe; e si può ristringere convenendo di star garante unicamente del fatto proprio, e non dei diritti di altri, o in caso di evizione di non essere tenuto che alla restituzione del prezzo, e non dei danni, ed interessi. — La giustizia di queste convenzioni è fondata sul reflesso, che si compra a maggiore, o minor prezzo, o sopra altre vedute, e sul reflesso, che non si compra in sostanza che ciò, che è stato venduto, e tale quale il venditore lo vuole garantire. *Si veda* Domat *Leggi Civili* Titolo del contratto di vendita Sezione X, n.° 6. e 7.

§. II. *In qual tempo il rilevatore deve essere chiamato a causa.*

Se qualcheduno è citato avanti il Giudice di Pace, e che ha un rilevatore da chiamare a causa, deve chiedere al Giudice nel giorno stesso della prima comparsa un termine per intimarlo.

Il Giudice deve con una sentenza espressa ordinare, che sarà chiamato a causa il ri-

levatore, ed accordare un termine sufficiente in ragione della distanza del di lui domicilio. (*art.* 32.)

Se la persona citata fosse un'erede, o una vedova in comunione di beni col defunto suo marito, e che vi fosse luogo di accordargli un termine per deliberare, il termine per il rilevatore non comincerebbe a decorrere, che dal giorno, che fosse spirato quello per deliberare, art. 3. del tit. 8. (*dei rilevatori*) dell' ordinanza del 1667. per la ragione che l'attore per la rilevazione non può se non dopo questo tempo agire con una qualità certa contro il reo, *gousse* sopra questo articolo.

Non è necessario di notificare al reo la sentenza, che ha ordinato la chiamata a causa. Solamente la citazione, che gli sarà notificata, dovrà essere motivata, vale a dire dovrà contenere l' enunciazione del fatto, per il quale viene intimato; le ragioni, o fondamenti dell' attore, la copia dei documenti giustificativi della rilevazione, e di quelli prodotti dall'attore, come pure della sentenza, che ha ordinata la chiamata a causa. Deve inoltre essere rivestita delle altre formalità, che si richiedono per le citazioni. (*art* 32.)

Se, come accade in pratica, è il reo, che chiama a causa il suo rilevatore, ha bisogno soltanto di citarlo per sentire dichiarare, che sarà tenuto di assumere la sua difesa, di garantirlo dai resultati della domanda formata contro di lui (che dovrà per altro portare a sua cognizione), e non ha bisogno di far menzione della sentenza, che ha ordi-

nata la di lui chiamata a causa. Facendo però una tale menzione non farebbe che dare più peso alla sua dimanda, e la citazione non sarebbe suscettibile di alcuna critica, o eccezione.

Noi abbiamo detto che quello, che fosse citato, deve alla prima comparsa domandare di chiamare a causa il suo rilevatore; se non lo facesse, il Giudice procederebbe senza termine alcuno alla sentenza sul merito principale, riservandosi a dichiarare separatamente sulla domanda di rilevazione nel caso, in cui il citato intimasse posteriormente il suo rilevatore (*art.* 33.)

Parimente il Giudice può procedere nello stesso modo alla sentenza, quando sia spirato il termine accordato per citare il rilevatore, se la citazione non sia stata fatta nel termine fissato. (*art.* 33. *sud.°*)

I termini, che sono accordati per il primo rilevatore sono egualmente osservati rispetto al secondo: se i rilevatori sono più, non vi è che un solo termine per tutti, che viene regolato secondo il domicilio più lontano di uno di essi. *Art.* 15. *del tit.* 8. *dell' Ordinanza del* 1667.

§. III. *Comparsa volontaria del rilevatore.*

Il rilevatore informato, che quello, a favore del quale ha promessa la sua rilevazione è citato in giudizio, può comparire a suo piacimento, e domandare di essere ammesso a causa per assumere le difese del medesimo.

§. IV. *Sentenza contro il rilevatore.*

La sentenza proferita contro il rilevatore è esecutoria contro il rilevato, salve le spese, danni, ed interessi, la liquidazione, ed esecuzione dei quali deve esser fatta contro il rilevatore; e serve, che la sentenza sia notificata al rilevato, o sia stato messo fuori di causa dopo la comparsa del suo rilevatore, o vi sia rimasto per la conservazione dei suoi diritti. *Art.* 9. *tit.* 8. *dell' Ordinanza del* 1667., che può esser quì bene applicato.

Se la domanda principale, e quella della rilevazione sono in stato di essere decise nell' istesso tempo, il Giudice di Pace deve proferire la sua sentenza contemporaneamente. (*art.* 13. *della detta Ordinanza.*)

Il rilevatore, che rimane soccombente non è tenuto alle spese, che dal giorno della citazione, e non a quelle fatte per l' avanti, eccettuata la domanda origiuaria. (*art.* 14. *della stessa Ordinanza.*)

Della chiamata a causa dei rilevatori.

Esempio: Paolo fa citare Clemente proprietario di un' affitto vicino, e limitrofo alla sua casa per essere tenuto a riparare i danni accaduti sul di lui fondo per la rovina di un muro di recinto cagionata dalla costruzione di una rimessa indebitamente appoggiata sopra questo muro di semplice recinto.

Clemente pretende, che la costruzione

della rimessa non è proceduta per fatto suo, ma per fatto del suo affittuario, che si è permesso capricciosamente di far costruire questa rimessa. Egli domanda di chiamarlo a causa come suo rilevatore.

Una sentenza ordina questa chiamata a causa, e accorda un termine regolato sulla distanza del domicilio del rilevatore.

Citazione per la rilevazione.

= L'anno ... il ... ad istanza di Clemente = proprietario dimorante a ... =

= Io infrascritto ... usciere della Giustizia = di Pace ec. ho citato Giacomo contadino affit= tuario dimorante nella comune di ... nel suo = domicilio, e parlando a ... =

= A comparire il ... a ore ... all'udien= za, e avanti il Sig Giudice di Pace di .... = Dipartimento di ... a ... luogo ordinario = delle sue sedute per vedere dar atto all'in= stante della denunzia, che intende di fare = col presente atto al detto Giacomo suo affit= tuario della dimanda fatta contro l'instante = per parte del Sig. Paolo diretta alla ripara= zione dei danni accaduti sopra il suo fondo = per la caduta del muro di recinto della corte = dell'instante, ed attesochè è proceduta per = colpa di Giacomo stante la costruzione di = una rimessa, che si è fatto lecito d'inalzare = sopra il detto muro, e che ha cagionati i det= ti danni, per sentir dichiarare, che sarà te= nuto d'intervenire a causa, e far cessare gli = effetti della detta domanda, diversamente nel = caso, che il detto Paolo ottenesse qualche con= danna contro l'instante per sentirsi condan= nare a rilevare, e indennizzare l'instante me= desimo tanto nel merito, che negl'interessi,

= danni, e spese; ed io parlandogli come sopra,
= gli ho lasciata copia della domanda del detto
= Paolo, e della presente citazione. =

Modello di una sentenza di remissione di causa per citare un rilevatore.

= Fra il Sig. A . . . attore da una parte. =
= E il Sig. B . . . reo convenuto dall'altra
= parte. =

= Il quale ha detto, che ha per rilevatore
= dell'azione, che il Sig. A . . . intenta contro
= di lui, la persona del Sig. C . . . dimorante
= nella comune di . . . di questo Cantone. *Ov-*
= *vero*: fuori del circondario di questo cantone
= nella comune di . . . . distante dalla presente
= comune . . . miriametri; per il che richiede,
= che ci piaccia di accordargli un termine suf-
= ficiente per citare avanti di noi il detto Sig.
= C . . . =

= Sopra di che Noi abbiamo rimesso la cau-
= sa al . . . di questo mese, a ore . . . di mat-
= tina, per i quali giorno, ed ora il Sig. B...
= sarà tenuto, dietro la cedola, che gli sarà da
= noi accordata, di far citare a comparire avan-
= ti di noi il Sig. C . . . per la rilevazione dell'
= azione, che il Sig. A . . . ha intentata contro
= di lui, diversamente sarà fatto diritto sulla
= domanda principale, salvo al Sig. B . . . di
= esperimentare la sua azione per la rilevazione
= per via di domanda principale avanti i Giu-
= dici competenti, e come crederà più conve-
= niente ec. =

Modello di una sentenza di remissione di causa dimandata dopo la seconda comparsa per far citare un rilevatore.

= Fra il Sig. A . . . attore da una parte. =
= E il Sig. B . . . reo convenuto dall' altra
= parte. =

= Il quale ha detto . . . (*come disopra*) =
= Noi Giudice di Pace considerando, che il

= Sig. B . . . è di già comparso nella presente
= instanza all' udienza del dì . . . senza aver ri-
= guardo alla dimanda in rilevazione, che in-
= tende di formar oggi, sulla quale le parti si
= spiegheranno relativamente all' oggetto della
= domanda principale. =

= Condanniamo il detto Sig. B . . . a paga-
= re al Sig. A . . . la somma di . . . (*o che sa-*
= *rà fissata dopo il sentimento di periti*) per la
= riparazione del danno, che gli ha cagionato
= (*per il tale avvenimento*) riservato al detto
= Sig. B . . . di dirigere la sua azione di rile-
= vazione contro il Sig. C . . come crederà op-
= portuno mediante una dimanda principale a-
= vanti i Giudici competenti. =

Modello della cedola per far citare
un rilevatore.

= Noi . . . Giudice di Pace del cantone di . .
= Dipartimento di . . . in virtù della sentenza
= da noi proferita fra il Sig. A . . . attore per
= gli oggetti espressi nella cedola del dì . . . .
= notificata per atto del dì . . . registrato il . . .
= e diretti all' oggetto, che l'infrascritto Sig.
= B . . . ec. =

= E il Sig. B . . . reo convenuto in seguito
= della stessa cedola. =

= Il quale ha detto, che ha il Sig. C . . .
= per rilevatore della domanda fatta contro di
= lui: che con nostra sentenza abbiamo ordina-
= to, che esso Sig. B . . . farebbe citare a com-
= parire avanti di noi il . . . a ore . . . di mat-
= tina il Sig. C . . . per rispondere alla diman-
= da di rilevazione, che deve esser diretta con-
= tro di lui. =

= Sulla richiesta di detto Sig. B . . . citia-
= mo il Sig. C . . . a comparire alla nostra u-
= dienza nel giorno, ed ora soprandicati per ri-
= spondere alla dimanda, che il Sig. B . . . in-
= tende di fare contro di lui diretta all'ogget-

= to, che nel caso, in cui il Sig. A . . . facesse
= pronunziare contro di esso qualche condanna,
= il detto Sig. C . . . sia tenuto a indenniz-
= zarlo nel merito, interessi, e spese. =

= Data a . . il . . mille . . . =

(*Firma del Giudice di Pace.*)

MODELLO *di una sentenza sulla dimanda principale, e sulla dimanda incidente di rilevazione.*

= Fra il Sig. A . . . attore per le cause del-
= la cedola del dì . . . =

= E il Sig. B . . . reo convenuto in forza
= della detta citazione. =

= E parimente fra il detto Sig. B . . . at-
= tore per la rilevazione a forma dell' altra
= cedola del dì . . . notificata per atto del dì . .
= registrato il . . . per l' oggetto che . . . ec.

= E il Sig. C . . . (*professione, e domicilio*
= *del reo in rilevazione*) reo convenuto in se-
= guito della detta cedola. =

= Sentito il Sig. A . . . attore originario. =

= Sentito il Sig. B . . . il quale ha conclu-
= so, di essere dimesso dal Giudizio sulla do-
= manda fatta contro di lui dal Sig. . . . e che
= nel caso, in cui il tribunale credesse di dove-
= re ammettere in tutto, o in parte la doman-
= da del Sig. A . . . il Sig. C . . . . sia tenuto
= in tal caso d' indennizzarlo ai termini della di-
= manda sopra enunciata. =

= Sentito il Sig. C . . . il quale ha conclu-
= so di essere liberato dalla rilevazione doman-
= data contro di lui. =

= Noi ec. considerando ec. 1.° ec. 2.° ec. 3.° ec. =

= *Per una parte* condanniamo il Sig. B . . .
= a pagare al Sig. A . . . la somma di . . . per
= *la tale dipendenza* unitamente agli interessi a
= contare dal dì . . e le spese liquidate a . . . =

= *E per l' altra parte* condanniamo il Sig.
= C . . . a rilevare, garantire, e indennizzare
= il Sig. B . . . dalle condanne, alle quali và

= soggetto colla presente sentenza nel merito,
= interessi, e spese, e lo condanniamo inoltre
= nelle spese fatte a riguardo suo liquidate nella
= somma di . . . ec. =

Modello di una sentenza, se non viene ammessa la dimanda principale.

= Fra il Sig. A . . . (*il principio come so-*
= *pra.*) =

= Noi . . . Giudice di Pace ec. =

= Considerando 1.° ec. 2.° ec. 3.° ec. =

= Assolviamo il Sig. B . . . dalla domanda
= fatta contro di lui dal Sig A . . . e condan-
= niamo il detto Sig. A . . . . nelle spese liqui-
= date a . . : in conseguenza diciamo non esser
= luogo a decidere sulla domanda di rilevazione
= fatta dal Sig. B . . . contro il Sig. C . . . . .
= compensate le spese fra le parti. =

Modello di una sentenza, se viene rigettata la dimanda di rilevazione.

= Fra il Sig. A . . . (*il principio come so-*
= *pra.*)

= Noi ec. considerando 1.° ec. 2.° ec. 3.° ec. =

= *Da una parte* condanniamo il Sig. B . . ec.
= *E dall' altra parte* considerando, che . . . ec.
= assolviamo il Sig. C . . . dalla dimanda di ri-
= levazione fatta contro di lui ad instanza del
= detto Sig. B . . : condanniamo il detto Sig.
= B . . . . nelle spese a favore di tutte le parti
= liquidate cioè, quelle del Sig. B . . . nella
= somma di . . . e quelle del Sig. C . . . nella
= somma di . . . ec. =

Modello di una sentenza, nel caso, in cui il Giudice di Pace decidendo sulla dimanda principale, non è bastantemente instruito per decidere nel tempo istesso sulla dimanda di rilevazione.

= Fra il Sig. A . . . (*il principio come so-*
= *pra.*) =

= Noi Giudice di Pace ec. considerando 1.°,
= 2.°, 3.°, che noi non siamo bastantemen-

= te instruiti sulla dimanda di rilevazione; per-
= chè ec. 4.° che la dimanda di rilevazione fat-
= ta per dimanda principale ec. condanniamo *di*
= *una parte* il Sig. B . . . a pagare a favore del
= Sig. A . . . la somma di . . . con più le spese
= liquidate a . . . =

= E *dall' altra parte* prima di giudicare sull'
= instanza di rilevazione tra il Sig. B . . . e il
= Sig. C . . . diciamo ec. ec. ec. riservate le spe-
= se fra le parti. =

= *Ovvero* considerando 1.° ec. 2.° ec (*come*
= *sopra*), 3.° che la dimanda di rilevazione fat-
= ta per dimanda principale non sarebbe della
= nostra competenza, perchè . . . ec. condannia-
= mo *per una parte* il Sig. B . . . a favore del
= Sig. A . . . a . . . e nelle spese liquidate a . . . =

= E *per l' altra parte*, perchè possa essere
= deciso sulla domanda di rilevazione, rimettia-
= mo il Sig. B . . . a provvedersi contro il Sig.
= C . . . per via di domanda principale avanti
= i Giudici competenti, compensate fra di essi
= le spese ec. =

Titolo VIII.

Degli esami.

§. I. *Dell' esame, e cosa è un esame.*

Un' esame è una ricerca, una informa-
zione, e un mezzo di conoscere col deposto
di testimonj la verità di un fatto incerto, o
controverso.

1.° Se le parti sono contrarie nei fatti;
2.° se questi fatti sono di tal natura da esser
verificati per mezzo di testimonj; 3.° e se
d'altronde il Giudice di Pace ne trova utile,

è ammissibile la verificazione, ordina; che saranno provati per via di testimoni. (*art.* 34.)

La prova, che si fa così, è l' esame.

Il Giudice deve colla sentenza, che ordina l'esame fissare con precisione i fatti, sopra dei quali deve raggirarsi l' esame, e dei quali le parti vogliono far la prova con testimoni.

Avanti però di ordinare la prova, il Giudice deve avvertire: 1.° se i fatti sono di natura tale da esser provati con testimonj; 2. se non sono del numero di quelli, dei quali è rigettata la prova testimoniale dagli articoli 1341., e seguenti del Codice Civile, oppure se sono del numero di quelli, dei quali l'articolo 1348. dello stesso Codice ammette la prova testimoniale; 3.° se la decisione della causa dipende dalla prova di questi fatti. Allorchè concorrono queste tre cose, il Giudice proferisce una sentenza, con la quale permette alla parte, che ha dedotti a suo favore i fatti di farne la prova con testimonj, e all' altra parte di far la prova contraria, giacchè mai si ammette la prova di un fatto, se non si ammette pure la prova contraria.

§. II. *Della forma dell' esame dei testimoni.*

La sentenza, che ha ordinato l' esame, deve indicare il giorno, in cui avrà luogo. A questo giorno indicato i testimonj compariscono avanti il Giudice di Pace, ciascuno separatamente, in presenza delle parti, o in loro assenza, se non si sono presentate, di-

chiarano subito i loro nomi, cognomi, professione, età, e domicilio; prestano in seguito nelle mani del Giudice il giuramento di dire la verità; dichiarano pure, se sono parenti, o affini delle parti, e in qual grado, o se sono loro servitori, o domestici; dopo, depongono ciò, che sanno sopra i fatti. (*art.* 35.)

Il deposto in presenza delle parti, dopo l'articolo 15. Tit. XXII. dell' Ordinanza del 1667 non aveva luogo, che all' udienza. Fuori dell' udienza le parti non potevano stare presenti all' esame, acciò i testimonj potessero deporre con tutta libertà.

Le parti sono tenute di dare le loro eccezioni contro i testimoni, e di firmarle avanti il deposto; e se non sanno, o non possono firmare, se ne fa menzione. (*art.* 36.)

Principiato il deposto, non potranno essere ammesse l' eccezioni contro i testimoni, se non saranno giustificate in scritto. (*art. detto*)

§. III. *Dell' eccezioni contro i testimonj.*

Le parti non possono interrompere i testimonj. Esse possono, dopo il deposto, far fare ai testimoni dal Giudice di Pace quelle interrogazioni, che crederanno convenienti. Il Giudice di pace può farne *ex officio*, e il testimone è obbligato a rispondervi.

Siccome non è in facoltà delle parti di sceglersi dei testimonj, e siccome non possono chiamare, che le persone, che credono essere informate del fatto, così possono produrre per testimoni le donne, egualmente che

gli uomini, quantunque le donne non possano essere testimoni agli atti, come sono i testamenti, gli atti di nascita, di matrimonio, e di morte, per i quali sono richiesti i testimoni, cosicchè non potrebbe essere allegata contro di esse l'eccezione della qualità di donne.

L'eccezioni contro i testimonj devono essere circostanziate, e pertinenti, e non vaghe, e generali, perchè non sarebbero ammesse.

L'eccezioni medesime possono riguardare il grado più, o meno prossimo di parentela. I parenti, e affini fino ai cugini nati di fratello germano inclusivamente non possono deporre in favore dei loro parenti, nè contro di essi, e i loro deposti devono essere rigettati (*art. 283. del Cod.*). L'articolo 11. del tit. XXII. dell'Ordinanza del 1667. ammetteva fino ai figli di cugini nati di fratelli germani inclusivamente.

Conviene però eccettuare le cause, nelle quali si tratta di provare lo stato, la nascita, la morte di qualcheduno, quando sono perduti i registri; o quando si cerca di provare qualche fatto seguito nel segreto della famiglia, come i fatti di sevizie, eccessi, ingiurie gravi nel caso di domanda di divorzio, o separazione di corpi (*art. 56. 57. 78. e 251. del Cod. Civ.*)

Lo stesso conjuge divorziato di una delle parti non può essere testimone della controversia

Quelli, che sono morti civilmente non possono fare testimonianza in giudizio, nè può essere ricevuto il loro deposto (*§. IV. dell' articolo 25. del Codice civile.*)

Gl' impuberi possono esser sentiti come testimonj; ma il Giudice *propter lubricum consilii eorum* non deve valutare il loro deposto, se non in quanto che riguarda dei fatti, che possono essere a loro cognizione.

Se una parte provasse con una sentenza, che il tal testimone è stato condannato a una pena infamante, potrebbe impedire, che questo testimone fosse sentito come indegno della confidenza della Giustizia.

Secondo il gius romano un servo non poteva deporre per il suo padrone attesa la regola: *idonei non videntur testes esse, quibus imperari potest, ut testes fiant*; e così non poteva deporre contro il padrone; *servus contra dominum interrogari non potest*. L' articolo 35. del Codice di procedura rigetta egualmente la testimonianza dei domestici. — Conviene parimente eccettuare il caso, in cui si trattasse di provare dei fatti di sevizie, eccessi, e ingiurie gravi in dimande di divorzio, o separazione di corpi, poichè la loro testimonianza sarebbe ammessa, almeno come necessaria secondo la disposizione dell' articolo 251. del Codice civile.

Gli operanti, e i vignajuoli, che lavorano per i proprietarj, ed affittuarj non possono essere considerati come domestici, e il loro deposto non potrebbe essere ricusato.

Quelli, che abitano nella stessa casa della parte, e che sono suoi commensali potrebbero esser soggetti ad eccezione, poichè la gran famigliarità, che nasce da tale abitudine, potrebbe render sospetta la loro te-

stimonianza. Questo è ciò, che insegna Pothier *Trattato della procedura civile* capitolo 3. sezione 2. art. 4. §. III.

Sarebbbe soggetto ad eccezione un testimone, con cui si avesse una causa civile di molta importanza, e di tale natura da indisporre, o una causa criminale (*Nov. 90. cap. 7.*); un testimone, contro il quale vi fosse la presunzione di seduzione, come se si provasse, che dopo la citazione la parte gli ha fatto qualche regalo, gli ha dato da mangiare, o si è assicurata in scritto del suo deposto; un testimone finalmente, che avesse un vantaggio indiretto nell' affare. *Nemo testis idoneus in re sua intelligitur.* Pothier, *loc. cit.*

Si veda all' articolo 283. del Codice la nomenclatura delle persone, che in generale possono essere ricusate per testimoni.

Quantunque un testimone sia ricusato, nulladimeno deve esser sentito, giacchè l' articolo 284. dispone così si riceverà il deposto anche del testimone ricusato.

§. IV. *Del luogo, ove possono essere esaminati i testimoni.*

L' esame si fa ordinariamente all' udienza della Giustizia di Pace, come nelle materie sommarie, e di commercio; talvolta i testimoni possono essere esaminati sul luogo controverso, allorchè il Giudice di Pace stimando bene, che la visita del luogo potesse esser utile per l' intelligenza dei deposti, ha ordinato, che vi si

trasferirà in persona, e che vi saranno esaminati i testimonj.

Le cause, nelle quali i Giudici di Pace possono ordinare questa visita sono quelle di remozione di confini, usurpazioni di terre, alberi, siepi, fossi, o altri recinti, e d'innovazioni sul corso dell'acque. (*art. 38. del Codice.*)

Conviene distinguere tra le cause, che devono essere decise dal Giudice di Pace in ultima istanza, e quelle che sono soggette ad appello.

§. V. *Forma del processo verbale dell' esame.*

Nelle cause da giudicarsi in ultima instanza non vien disteso processo verbale dell' esame dei testimonj. Ma nella sentenza, che decide l' affare, viene enunciato, avanti la parte dispositiva della sentenza medesima: 1.° i nomi, cognomi, età, professione, e domicilio dei testimonj, che sono stati esaminati; 2.° il giuramento, che hanno prestato di dire la verità; 3.° la loro dichiarazione, se sono parenti, affini, servitori, o domestici delle parti; 4.° l'eccezioni, che sono state proposte contro i testimonj, e 5.° il resultato dei loro deposti.

Nelle cause poi soggette ad appello il cancelliere del Giudice di Pace deve distendere il Processo verbale dell' esame dei testimoni.

Questo processo verbale deve contenere, come la sentenza, di cui abbiamo parlato: 1.° i nomi, cognomi, età professione, e domici-

lio dei testimonj; 2.° il giuramento, che hanno prestato di dire la verità: 3.° la loro dichiarazione, se sono parenti, affini, servitori, o domestici delle parti; 4.° l'eccezioni, che fossero state date contro di essi (lo che non potrebbe esser combinabile nella sentenza); 5.° la firma di ciascun testimone in fine del suo deposto dopo avergliene data lettura, ed in caso, che non sappia, o non possa scrivere la menzione, che non ha potuto, o saputo firmare; 6.° infine la firma del Giudice di Pace, e del suo cancelliere.

Allorchè è stato disteso questo processo verbale, il Giudice di Pace deve procedere alla sentenza o nell'istante, o al più tardi nella prossima udienza.

Modello di una sentenza, che ordina un'esame.

= Fra il tale (*nome, cognome, professione,*
= *e domicilio*) attore per gli oggetti della cita-
= zione del dì . . . . diretti ad ottenere, che
= . . . . ec. comparso da una parte. =

= E il tale ec. reo convenuto comparso dall'al-
= tra parte. =

= Il quale ha detto ec., ed ha concluso,
= che . . . ec. =

= Dopo di che l'attore, ha dedotto, ed al-
= legato in fatto, 1.° ec. 2.° ec. =

= E il reo al contrario ha pure allegato in
= fatto, 1.° ec. 2.° ec. =

= Noi Giudice di Pace, attesochè ec. di-
= ciamo, che la verificazione dei fatti (o di parte
= dei fatti) è necessaria, e può essere utile alla
= decisione della causa; in conseguenza noi ab-
= biamo avvertite le parti, che vi sarebbe luo-
= go a procedere all'esame dei testimonj, e le
= abbiamo interpellate a dichiararci, se volessero
= fare la prova dei loro fatti per mezzo dei te-
= stimonj. =

= I Sigg. A . . . , e B . . . . ci hanno ri-
= sposto, che erano pronti a fare la prova dei
= fatti da loro articolati, se ci piaceva di or-
= dinarla. =

= Noi . . . Giudice di Pace, abbiamo am-
= messo i Sigg. A . . . , e B . . . a fare la pro-
= va dei fatti da loro articolati. =

(*Se le parti non sono ammesse a far la pro-
va di tutti i fatti, si dirà.*)

= Considerando, che . . ec. abbiamo ammes-
= so il Sig. A . . . . a provare con testimoni i
= fatti seguenti. 1.° ec. 2.° ec. 3.° ec. =

= E il detto Sig. B . . . . alla prova contra-
= ria; al qual effetto gli sarà da noi accordata
= la cedola necessaria. =

= L'esame dei testimoni sarà ricevuto avanti
= di noi alla nostra udienza del dì . . a ore . . .
= di . . . . in presenza delle parti. =

Ovvero: = Nel luogo di . . . comune di . . .
= sopra il pezzo di terra controverso, che con-
= fina da una parte a . . . , e dall'altra parte
= ec.; per essere da noi deciso, dopo il detto
= esame, ciò che sarà di ragione. =

(*Se una delle parti non risponde all'inter-
pellazione del Giudice di Pace, o risponde, che
non vuole la prova testimoniale, ne sarà fatta
menzione, e sarà accordato di far seguire l'esa-
me soltanto a quella, che l'ha domandato.*)

= Il Sig. A . . . attore ha risposto, che sa-
= rebbe pronto a far la prova dei fatti da lui
= allegati, se noi credessimo conveniente di or-
= dinarla. =

= Il Sig. B. ha risposto, che non desidere-
= rebbe di fare la sua prova testimoniale. =

Ovvero: = Il Sig. B . . . reo convenuto non ha
= risposto all'interpellazione.

= Noi Giudice di Pace abbiamo ammesso il
= Sig. A . . . a far la prova dei fatti da lui al-
= legati. =

(*O. se non è ammesso alla prova di tutti i
fatti:*)

= A provare con testimonj, che 1.° ec., = 2.° ec., 3.° ec. =

= Al quale effetto gli sarà da noi rilasciata = la cedola opportuna ec. =

Modello della cedola (a) *per fare esaminare i testimonj*.

= Noi . . . . . Giudice di Pace del cantone = di . . . . dipartimento di . . . . =

= In virtù della sentenza da noi proferita = in questo giorno (*o il tal giorno*), con la = quale abbiamo ammesso il Sig. A . . . a provare i diversi fatti da lui articolati, in sequela della sua instanza, ordiniamo, che *i tali, = e tali* (*nomi, cognomi, professioni, e domicilj = dei testimonj, che la parte vuol fare esaminare*) saranno citati, e intimati di comparire = il . . . a ore . . . di . . . nel locale delle nostre udienze posto . . . ec. =

(*O nel tal luogo, quando si tratti di fondo controverso.*)

= Per essere esaminati sopra i fatti, che = gli saranno esposti; e comandiamo al nostro = usciere di citarli. =

= Data a . . . il . . . mille . . . . ec. =

Modello di un' esame in contraditorio, e della sentenza successiva.

= Fra il Sig. A . . . attore per gli oggetti = della citazione originaria del dì . . . =

= E il Sig. B . . reo convenuto in forza della = detta citazione comparsi l'uno, e l'altro alla = nostra udienza. =

Ovvero = Nel luogo di . . . . comune di . . . = nel circondario del cantone, sopra il pezzo = di terra, che dà luogo alla controversia fra

---

(a) La cedola in questo caso è un ordinanza accordata dal Giudice di Pace per far chiamare, e citare i testimonj.

= le parti, confinante per una parte a . . . per
= l'altra parte a . . . . ec. =

= Il Sig. A . . . ha detto, che ai termini
= della nostra sentenza del dì . . . proferita fra
= di esso e il Sig. B . . . in presenza delle parti,
= e della cedola accordatagli il . . . ha fatto
= citare per atto del dì . . . . registrato il . . .
= a comparire avanti di noi in questo giorno,
= luogo, ed ora i Sigg. C . . . D . . . E . . .
= ed F . . . (*i nomi, cognomi, professioni, e do-*
= *micilj dei testimonj*) i quali sono quì presenti,
= e il Sig. A . . ha domandato, che sia ricevu-
= to il loro esame. =

= Il Sig. B . . . . per parte sua ha detto,
= che in ordine alla stessa sentenza e alla no-
= stra cedola rilasciatagli il . . . ha fatto citare
= per atto del dì . . . registrato il . . . a com-
= parire in questo giorno, luogo, ed ora i Sigg.
= G . . . H . . . I . . . e K . . . (*nomi, cogno-*
= *mi, professioni, età, e domicilj dei testimonj*
= *prodotti*), i quali sono quì presenti, e ha do-
= mandato, che vengano esaminati. =

= Il Sig. A . . . ha detto, che aveva dell'
= eccezioni da dare contro il Sig. K. uno dei
= testimonj presentati dal reo a motivo di . . . =

= Il Sig. B . . . ha risposto, che . . . . =

= Il detto Sig. B . . . per parte sua ha det-
= to, che aveva dell' eccezioni da opporre con-
= tro il Sig. D . . . uno dei testimonj prodotti
= dall' attore fondate sul . . . =

= In seguito è stato proceduto all' esame dei
= testimonj prodotti da una parte, e dall' altra,
= ai quali il nostro cancelliere ha letto per in-
= tero alla nostra presenza la sentenza del dì . . . ;
= che ordina l' esame. Prima di ricevere il depo-
= sto dei detti testimonj, abbiamo fatto presta-
= re a ciascuno di essi il giuramento di dire la
= verità. =

= Il Sig. C . . . uno dei predetti testimonj,
= dopo aver dichiarato di non esser parente, nè

= affine, servitore, nè domestico delle parti ha
= detto: =

(*Scrivere quì il deposto, e successivamente quello degli altri testimonj* (17).

= Dopo il quale esame, il Sig. B . . . . ha
= detto, che aveva dell'eccezioni da dare con-
= tro il Sig. A . . . uno dei testimonj fondate
= sul . . . . =

= Il Sig. A . . . ha risposto, che . . . ec. =

= Sentite di nuovo le parti sopra le respet-
= tive loro ragioni, Noi . . Giudice di Pace ec.

= Considerando, che ec. senza far capitale

---

(17) Conviene avvertire di far firmare il deposto da ciascun testimone. Parimente osserveremo, che sebbene l'Autore abbia incluso nella formula della sentenza il processo verbale dell' esame dei testimonj, pur non ostante pare, ed è anzi più coerente al disposto dell' *articolo* 39. del Codice di procedura civile, che questo processo verbale sia fatto per atto separato, mentre l'articolo predetto non ammette sù tal proposito alcun'equivoco, e rimane bastantemente posto in chiaro dal successivo articolo 40. In questo caso il processo verbale dell'esame dei testimonj può principarsi nei seguenti termini: = = Oggi . . . . . mille . . . . avanti di noi . . . . = Giudice di Pace del cantone di . . . dipar- = timento di . . . si sono presentati i Sigg. A . . . = attore, e B . . . reo convenuto =, seguitando la formula alle parole; = Il Sig. A . . . ha det- = to ec. =; e la sentenza può concepirsi così: = = Fra il Sig. A . . attore ec.; E il Sig. B . . reo = convenuto ec. Veduto il processo verbale dell' = esame dei testimonj prodotti da . . . . fatto in = questo giorno, o li . . . . sentite le parti so- = pra le respettive loro ragioni: noi Giudice di = Pace, considerando, che ec. diciamo ec. =

= dell'eccezioni date contro il Sig. K . . ., ed
= ammettendo quelle opposte contro i Sigg. D...,
= ed F . . ., diciamo, che ec. =

(*Quì si mette la dispositiva della sentenza.*)

= Data da noi . . . Giudice di Pace del
= cantone di . . . . dipartimento di . . . . . il . . .
= mille . . . =

(*Indicare il luogo, ove è stato fatto l'esame, e proferita la sentenza.*)

Modello *di una sentenza senza fare processo verbale dell'esame.*

= Fra il Sig. A . . attore ec. E il Sig. B . . .
= reo convenuto ec. =

= Il Sig. A . . . ha detto, che ai termini
= della sentenza ec. = (*come sopra.*)

= Il Sig. B . . . ha detto pure, che in ordi-
= ne alla detta sentenza ec., = (*come sopra.*)

= Dopo avere ricevuto il giuramento dei
= testimonj prodotti, *le loro dichiarazioni di*
= *non essere parenti* ec., e i loro deposti, *dai*
= *quali resulta, che* ec. (18), e dopo aver sentite
= l'eccezioni date contro di essi (*si aggiunge-*
= *rà, se occorra*), tanto avanti, che dopo il
= loro esame. (*Conviene rammentarsi, che l'ecce-*
= *zioni date a esame incominciato, o dopo devono*
= *essere giustificate in scritto.*)

= Noi . . . Considerando, che ec., pronun-
= ziando in ultima instanza, diciamo, che ec. =

(*Il fine come sopra*)

Modello *dell'estratto di una sentenza in contraddittorio, che ordina l'esame, ma pronunziata in assenza di una delle parti.*

= Dalla sentenza proferita il . . . mille . . .,

---

(18) Abbiamo creduto bene di aggiungere alla formula le parole in carattere corsivo, perchè resti pienamente adempita la disposizione dell'*articolo* 40. del Codice di procedura civile.

= dal Giudice di Pace del cantone di . . . . di-
= partimento di . . . =

= Fra il Sig. A . . . attore . =

= E il Sig. B . . . reo convenuto. =

= Sopra le difese respettive, ma proferita
= in assenza del Sig. B . . . =

= Apparisce, che il Sig. A . . . ha dedot-
= to, ed allegato in fatto, 1.° ec. 2.° ec. 3.° ec. =

= Apparisce similmente essere stato ordina-
= to quanto segue:

= Abbiamo ammesso il Sig. A . . . a far la
= prova dei fatti da lui articolati, e sarà rice-
= vuto l' esame dei testimonj. =

= Per estratto conforme alla detta sentenza. =

(*Firma del cancelliere.*)

Modello *della notificazione dell'estratto di detta sentenza, e intimazione di essere presente all' esame.*

= L'anno mille . . . il . . gennajo ad instan-
= za del Sig. A . . . . . che richiedeva l' effet-
= tuazione dell' esame io . . . . infrascrit-
= to usciere di udienza presso la Giustizia di
= Pace del cantone di . . . dipartimento di . . .
= ho notificato, e col presente atto data copia
= al Sig. B. . . . (*nome, cognome, professione, e*
= *domicilio di quello, contro il quale si procede per*
= *la compilazione dell'esame,*) al detto suo domi-
= cilio parlando al medesimo del soprascritto
= estratto di sentenza proferita in contradditto-
= rio fra le parti, ma in assenza del detto Sig.
= B. . . , acciò non ignori il contenuto di essa;
= dichiarandogli, che nel giorno, luogo, ed ora
= indicati dalla detta sentenza il detto Sig. A....
= farà procedere all'esame, al quale è stato au-
= torizzato con la sentenza predetta, e intiman-
= dogli di esser presente al detto esame, se gli
= piace; ed io così parlando al detto Sig. B. . .
= gli ho lasciata copia del presente atto, e del
= suddetto estratto. =

(*Firma dell' usciere.*)

Modello dell' Esame in contumacia del reo, e sentenza dopo l' esame.

= Fra il Sig. A. . . . attore per gli oggetti
= espressi nella citazione originaria del dì. . . .
= registrata il . . . . comparso in persona. =

= E il Sig. B. . . . reo convenuto in forza
= della detta citazione, non comparente. =

= Il Sig. A. . . ha detto, che ai termini
= della nostra sentenza del dì . . . . proferita fra
= di esso, e il Sig. B. . . . . sopra le respettive
= difese, ma in assenza del detto Sig. B. . . .,
= al quale è stato debitamente notificato l' estrat-
= to della medesima per atto del dì . . . . regi-
= strato il . . . . contenente l' intimazione di es-
= ser presente all' esame, ed in virtù della ce-
= dola da noi accordatagli il . . . . ha fatto ci-
= tare per atto del dì . . . . registrato il . . . .
= a comparire in questo giorno, luogo, ed ora
= i Sigg. *tali, e tali* testimonj chiamati, che so-
= no quì presenti, e ha domandato, che ci piac-
= cia di ricevere il loro esame, anche in assenza
= del detto Sig. B . . . . non comparente, quan-
= tunque debitamente citato. =

= E dopo avere aspettato fino all' ora di...
= (*almeno un' ora più tardi di quella indicata*),
= senza che il Sig. B . . . . sia comparso, nè al-
= cuno per esso, Noi . . . Giudice di Pace sia-
= mo proceduti all' esame dei testimonj prodot-
= ti, ai quali il nostro cancelliere ha letto per
= intero alla nostra presenza la sentenza del dì
= . . . . che ordina il presente esame; e prima
= di ricevere il deposto di ciascuno di essi, gli
= abbiamo fatto prestare il giuramento di dire
= la verità. =

= Il Sig. C . . . . uno dei testimonj, dopo
= aver dichiarato, che non è parente, nè affine,
= servitore, nè domestico delle parti, ha detto,
= che ec. =

(*E così successivamente degli altri testimonj.*)

= Dopo il quale esame, sentito di nuovo il

= detto Sig. A . . . noi abbiamo data la contu-
= macia contro il detto Sig. B . . . . non com-
= parente, nè alcuno per esso; e per profitto
= della medesima, considerando ec. diciamo,
= che ec. ec. =

(*Quì la dispositiva della sentenza.*)

= Data ec. =

(*Il fine come si è veduto di sopra.*)

Titolo VIII.

Degli accessi, e delle stime.

§. I. *Quando hà luogo la visita dei luoghi controversi, e la stima degli oggetti litigiosi.*

La decisione di una causa dipende sovente da qualche fatto controverso fra le parti, chè non può giustificarsi, che mediante la visita della cosa, che forma l'oggetto di questa controvérsia. Per esempio: se un compratore di un cavallo intenta contro il suo venditore l'azione *redibitoria* per obbligarlo a riprenderlo, perchè pretende, che abbia qualche vizio, che dia luogo alla redibitoria, e il venditore lo nega, questo fatto, da cui dipende la decisione della causa, non può giustificarsi che con la visita del cavallo per mezzo di periti. Allora conviene, che il Giudice, avanti di pronunziare la sentenza definitiva, ordini, che il cavallo sarà visitato dai periti, i quali verificheranno, se ha, o nò questo vizio. Parimente, se voi avete convenuto con un manifattore di fargli fare alcuni

lavori a una casa, e che quando ve ne richiede il pagamento, gli opponete, che questi lavori sono male fatti, e non ammissibili, bisogna pure, che il Giudice ordini la visita dei periti (19).

Nel caso di quest' ultimo esempio, ed allorchè si tratta di verificare lo stato di qualche luogo, o di stimare il valore delle riparazioni, e indennità domandate, il Giudice di Pace ordinerà, che il luogo contenzioso sarà visitato da lui medesimo in presenza delle parti.

Se l' oggetto della visita esige delle verificazioni, e osservazioni, che siano straniere al Giudice, in tal caso ordina, che persone dell' arte faranno la visita con lui, e daranno il loro parere.

§. II. *Nomina dei periti per la visita, e stima degli oggetti litigiosi.*

Il Giudice di Pace nominerà le persone dell' arte con l' istessa sentenza, con la quale ordina l' accesso, e la stima dell' oggetto litigioso.

Prima di procedere alla operazione, le persone dell' arte prestano nelle mani del

---

(19) Per quanto sembri, che l'Autore abbia collocato fra le attribuzioni dei Giudici di Pace il Giudizio derivante dall' *Azione Redibitoria*, pur non ostante siamo di sentimento, che esso non sia della loro competenza per le avvertenze fatte nella nostra nota di n. 4. alla pag. 26.

Giudice il giuramento sopra la loro anima, e coscienza di adempire esattamente la commissione affidatagli.

Modello della sentenza, che ordina l' accesso.

= Fra il Sig. A . . . attore per gli oggetti
= della cedola del dì . . . debitamente notificata
= per atto del dì . . . registrata il . . . diretta
= ad ottenere, che ec. comparso da una parte. =

= E il Sig. B . . . . reo convenuto in forza
= della detta cedola comparso in persona dall'
= altra parte. =

= Il quale Sig. B . . . ha esposto, che avan-
= ti di occupare la casa, di cui si tratta, per lo
= spazio di nove anni, ha fino dal giorno, nel
= quale è entrato in possesso distrutto una par-
= te della sua rimessa, e fatto demolire il mu-
= ro, del quale si tratta; che offre di pagare
= per il prezzo della ricostruzione di questi due
= oggetti la somma di 200. franchi in vece di
= quella di 400. fr. dimandata dall'attore; ed
= ha concluso, che gli fosse dato atto della sua
= offerta di pagare la detta somma di 200. fr.
= e che per il di più fosse rigettata la domanda
= fatta contro di lui. =

= Il Sig. A . . . ha dichiarato, che persi-
= steva nella sua dimanda. =

= Noi . . . Giudice di Pace, prima di giu-
= dicare sul merito, abbiamo ordinato, che
= il . . . a ore . . . di . . . ci trasferiremo alla
= casa in questione posta nella comune di . . .
= via di . . . n.° . . . . che confina da un lato
= a . . . dall' altro lato a . . . da una parte a . . .
= e dall'altra a . . . . per procedere alla visita
= della detta casa, e stimare le riparazioni da
= farsi derivanti dal fatto del reo tanto riguar-
= do alla parte della rimessa, che del muro,
= di cui si tratta, alla qual visita abbiamo di-
= chiarato, che procederemo in presenza del
= Sig. C. . . . . maestro muratore, e capo mae-

= stro di fabbriche, e del sig. D. . . . mae-
= stro legnajolo (*loro domicilj*) periti da noi no-
= minati per darci il loro sentimento sopra l'im-
= portare delle ricostruzioni, delle quali si
= tratta, per procedere quindi, dopo la detta
= visita, e perizia a dichiarare ciò, che sarà
= di ragione; e per l'oggetto predetto sarà da
= noi accordata l'opportuna Cedola per la cita-
= zione dei detti periti.

= Così giudicato da noi . . . Giudice di
= Pace in presenza delle parti, alle quali ab-
= biamo dichiarato, che la presente sentenza
= proferita in loro presenza stà in luogo di no-
= tificazione, e intimazione di trovarsi nel luo-
= go, giorno, ed ora da noi indicati per la vi-
= sita. =

Ovvero = In presenza del Sig. . . . . e in as-
= senza del Sig. . . . ec. =

§. III. *Forma del processo verbale della visita.*

Si distinguono, come rispetto ai processi verbali dell'esame, le cause, che sono appellabili, e quelle, che si decidono dai Giudici di Pace in ultima Istanza.

In queste non si distende alcun processo verbale, ma la Sentenza, che risolve definitivamente la causa deve enunciare i nomi dei periti, la prestazione del giuramento, e il resultato del loro sentimento.

Nelle cause appellabili all'opposto, il cancelliere del Giudice di Pace, e non un perito, distende il processo verbale della visita, o accesso, e fa costare del giuramento preventivamente prestato dai periti.

Questo processo verbale vien firmato in

seguito dal Giudice di Pace, dal cancelliere, e dai periti, rispetto ai quali, quando non sappiano, o non possano firmare, se ne fa menzione nel detto processo verbale.

E' in facoltà del Giudice di Pace di giudicare nell' istante, e sull' istesso luogo controverso, o alla sua prima udienza.

Quì conviene osservare, che i Giudici non sono obbligati a seguitare, e adottare l' opinione dei periti; che i periti non sono i Giudici, ma che sono soltanto destinati a guidare i Giudici nelle materie, nelle quali non possono aver cognizioni sufficienti, e che i Giudici devono decidere secondo il loro intimo sentimento, e coscienza, e independentemente dal parere dei periti. *Dictum expertorum nunquam transit in rem judicatam*.

Se nei tribunali si domanda spesso la omologazione del sentimento dei periti, vi è però sottintesa sempre la condizione, che i Giudici conosceranno, che questo sentimento è ragionevole, chiaro, giusto, e irrefragabile, e che questo è un mezzo semplice, breve, e diretto ad evitare il circuito di una ricerca equivalente alla perizia. Ma non per questo i Giudici possono accordare la somma, che hanno creduto conveniente i periti, poichè possono dichiararne dovuta una maggiore, o minore secondo, che gli viene dettato dalla loro coscienza.

Titolo IX.

Della ricusazione del Giudice di Pace.

§. I. *Della ricusazione, e cosa è la ricusazione.*

La ricusazione è una specie di declinatoria, che si fa da una, o da tutte le parti per impedire, che un Giudice possa prender cognizione di una causa portata avanti di lui.

Secondo i casi espressi nell' articolo 368. si può domandare la remissione della causa dal tribunale, in cui è stata introdotta, ad un' altro tribunale; e questa è una specie di ricusazione del tribunale intero. — Era massima, che si poteva ricusare non solo un Giudice del seggio in particolare, ma ancora tutto l' intero seggio: per esempio, quando si aveva una causa con questo tribunale. Vedasi il Decreto del 23. febbrajo 1708. riportato nel *Giornale delle udienze Tomo 5.*

„ Si possono ricusare, *dice Jousse sull' „ articolo I. del titolo delle Ricusazioni dei „ Giudici (24) dell' Ordinanza del* 1667., non „ solo i Giudici, ma ancora tutti quelli, che „ sono impiegati in qualche funzione di giu„ stizia, o commissione, come in un' accesso, „ esame ec. „

§. II. *Cause della ricusazione dei Giudici di Pace.*

Vi sono cinque cause differenti espresse nel

Codice di procedura (*art.* 44.), per le quali possono essere ricusati i Giudici di Pace.

La prima, quando hanno un' interesse personale nella controversia. Nulla di più è richiesto in un Giudice, che il disinteresse: tutte le volte, che ha un' interesse nella decisione della causa portata avanti di lui, deve astenersi, o la parte può ricusarlo.

L' articolo 5. *delle Ricusazioni* dell' Ordinanza del 1667. stabiliva, che poteva essere ricusato un Giudice, se aveva una differenza, o disputa con qualche altra persona in un caso simile a quello, di cui si trattava fra le parti supposto, che di ciò ne esistesse una prova in scritto, sul timore, che non giudicasse conformemente alla causa, che egli stesso sosteneva, e che la sua sentenza non avesse tutta l' imparzialità, che era necessaria, e che non fosse spogliato da tutta l' influenza, che pare, che nasca naturalmente dall' interesse personale.

La seconda causa, per la quale possono essere ricusati i Giudici di Pace, è quando sono parenti, o affini di una delle parti fino al grado di cugino germano inclusivamente. — L' Articolo I. del Titolo *delle Ricusazioni* dell' Ordinanza del 1667. dichiarava ricusabile un Giudice, quando era parente, o affine di una delle parti fino ai figli di cugini nati da fratello germano, che fanno il quarto grado inclusivamente. L' articolo 378. § I. del Codice di procedura stabilisce pure la ricusazione dei Giudici del Tribunale di prima instanza, se il Giudice è parente, o affine

delle parti, o di una di esse, fino al grado di cugino nato da fratello germano inclusivamente, che fà il terzo grado collaterale. L' estensione della proibizione è meno grande, come si vede, per i Giudici di Pace, i quali possono prender cognizione della causa, se non sono parenti in questo terzo grado di una delle parti. La ragione, per la quale si è ristretta la proibizione della parentela, o affinità al grado di cugino germano inclusivamente si è, che si è temuto, che estendendola davvantaggio, s'incontrassero troppi ostacoli nei luoghi, ove il commercio è poco attivo, ove si stabiliscono poche famiglie forestiere, ove in conseguenza gli abitanti sono quasi tutti parenti, e affini in gradi più o meno remoti.

Queste due prime cause di ricusazione erano le sole ammesse dalla Legge dei 14. e 18. Ottobre 1790.

La terza causa è, quando nell' anno precedente alla ricusazione vi è stato un processo criminale tra il Giudice di Pace, o una delle parti, o alcuno dei suoi congiunti, o i suoi parenti, e affini in linea retta, giacchè si è avuto in considerazione, che avanti questo tempo il risentimento non fosse ancora estinto. Non vi era luogo ad avere l' istesso timore, e non si è avuto nel caso, che vi fosse stata una causa civile dopo un tempo assai più lungo fra i Giudici di Pace, e le parti, o loro congiunti, o loro parenti, e affini in linea retta.

Un Decreto del 4. Maggio 1610. riferito

da *Bouvot* tom. 2. quest. 10. aveva stabilito, che un Giudice era legittimamente ricusato per motivo di un processo criminale, che esisteva fra la parte, e il fratello del Giudice. Se il processo criminale fosse ancora pendente, come in questo caso, quantunque la legge non parli, che del solo caso del processo criminale fra il Giudice di pace, e la parte, o suo congiunto, o suo parente, o affine in linea retta, non ostante la ricusazione sarebbe legittimamente esercitata, e il Giudice di Pace dovrebbe lasciar giudicare la causa dal suo supplente.

La quarta causa della ricusazione dei Giudici di Pace si è, quando verte una causa civile fra il Giudice di Pace, e una delle parti, o suo congiunto, giacchè si può ragionevolmente temere, che l'interesse del Giudice di Pace possa in qualche modo provocarlo contro il suo avversario, ed influire così sulla decisione, che dovrebbe proferire.

La quinta causa finalmente è quella, quando il Giudice di Pace ha dato il suo parere in scritto sulla causa, che dovrebbe giudicare. Essendo di già conosciuto questo parere, e potendo la parte temere, che il Giudice non perseveri in questo sentimento, che non vi abbia più per lei alcuna incertezza favorevole, nè ragione alcuna, che riconduca il Giudice, o lo faccia recedere dal suo sentimento, e vedendo la sua sentenza scritta precedentemente in questo sentimento, si è dovuto fare di questa esistenza del sentimento scritto una causa di ricusazione del Giudice

di Pace. *Jousse* nel suo commentario sull' artic. 6. tit. 24. (*delle Ricusazioni*) dell' Ordinanza del 1667., che stabiliva, che ,, potrebbe essere ricusato il Giudice, se avesse dato consiglio nell' affare . . . , o se avesse ,, esternato il suo parere prima della comparsa delle parti (esame dell' affare) e avanti la sentenza ,,, ha detto, che un' Avvocato, che avesse scritto, perorato, o consultato in una causa, non potrebbe esser Giudice nella causa medesima. Il medesimo Autore ha citato a questo proposito Airault nella sua *Istruzione Giudiciaria* num. 25. pag. 229. e Larocheflavin *Trattato dei Parlamenti di Francia lib.* 13. *cap.* 83. *art.* 11.

§. III. *Forma della ricusazione dei Giudici di Pace.*

La parte, che vuol ricusare un Giudice di Pace è tenuta a formare la ricusazione, e ad esporne i motivi con un' atto, che farà notificare al Cancelliere della Giustizia di Pace, che apporrà il *visto* sull' originale.

L' atto deve esser firmato tanto sulla copia, che sull' originale della parte, o dal suo procuratore speciale; e la copia deve essere depositata alla Cancellerìa, e comunicata immediatamente dal Cancelliere al Giudice di Pace.

E' inutile il dire, che deve esser fatto in carta bollata, e sottoposto al registro, giacchè queste sono formalità indispensabili di qualunque atto, che si notifica.

Modello dell' atto di Ricusazione del Giudice di Pace.

L' anno mille . . . li . . . . ad instanza del = Sig. . . . io . . . infrascritto Usciere ec. ho notificato, e dichiarato al Sig. Giudice di Pace = del Cantone di . . . nella persona del Sig. . . . = suo Cancelliere trovato nella sua Cancellerìa, = e parlandogli in persona; =

= Che il notificante intende di ricusarlo, = conforme col presente atto lo ricusa per la cognizione, e decisione della causa introdotta = avanti di lui fra il detto notificante, e il Sig. . .

(Esporre i motivi della Ricusazione.)

(Quì la firma del Ricusante, o del suo Procuratore speciale, e il visto del Cancelliere.)

§. IV. *Da chi deve essere notificato l' atto della Ricusazione dei Giudici di Pace.*

Vi sarebbe stato da temere, che se la parte fosse stata obbligata di far notificare l' atto di ricusazione dall' usciere del Giudice di Pace, non ricevesse qualche rifiuto, o difficoltà, o qualche osservazione importuna, o anche inconsiderata. La legge autorizza la parte a far notificare l' atto di ricusazione da quell' usciere, che più gli piacerà: *dal primo Usciere richiesto*, porta l' articolo 45. del Codice di procedura.

Così, quando l' usciere non fosse nè del circondario del tribunale di prima instanza, nel quale fosse situata la Giustizia di Pace, e nemmeno del dipartimento, la sua notificazione sarebbe valida, nè potrebbe essere attaccata di nullità, quantunque secondo le leggi precedenti gli uscieri non potessero esercitare il loro ministero, che nel circon-

dario del tribunale di prima instanza, in cui sono stati ricevuti, e matricolati.

Tuttavia conviene, per quanto è possibile, far seguire la notificazione per mezzo di un' usciere del circondario del tribunale, che deve giudicare sul dissenso del Giudice di Pace alla ricusazione.

Con la legge de' 14., e 18. Ottobre 1790. (*tit.* 2. *art.* 2.) la parte era autorizzata a depositare da se stessa alla cancellerìa del Giudice di Pace l' atto di ricusazione, e il cancelliere era tenuto di dargliene un riscontro, o doveva far menzione della data del deposito. Il Codice per quanto non autorizzi più la parte a fare da se medesima questo deposito, l' autorizza bensì a fare eseguire la notificazione da qualunque siasi usciere, *dal primo usciere richiesto*.

§. V. *Della dichiarazione del Giudice di Pace a chi ha ricevuta la notificazione dell' atto di ricusazione.*

Il Giudice di Pace, al quale è stata passata la copia dell' atto di ricusazione deve dentro il termine di due giorni, scrivere a piè della medesima la sua dichiarazione, la quale esprimerà, se egli acconsente alla ricusazione, o se dissente dall' astenersi, colle risposte alle ragioni addotte per la ricusazione (*art.* 46.)

§. VI. *Del caso in cui il Giudice di Pace ha ricusato di acconsentire alla ricusazione o di rispondere all' atto, che gli è stato notificato.*

Allorchè il Giudice di Pace ha acconsentito alla ricusazione, si astiene dal giudicare, ed è rimpiazzato da uno dei suoi supplenti, che prende cognizione della causa.

Ma se ha ricusato di astenersi, ovvero se ha ricusato di rispondere all' atto, che gli è stato notificato, vale a dire di dare le repliche alle ragioni addotte per la ricusazione, il Cancelliere della Giustizia di Pace, a richiesta della parte più sollecita (sia del Giudice di Pace, sia del ricusante, sia ancora dell' altra parte a causa) è tenuto dentro i tre giorni decorsi dai due giorni accordati al Giudice di Pace per fare la sua dichiarazione (e così nel termine di otto giorni) rimettere copia dell' atto di ricusazione, e della dichiarazione, con cui il Giudice di Pace ha detto, che ricusava di astenersi, se l' ha fatta, al Procuratore Imperiale presso il tribunale di prima instanza, nel circondario del quale è situata la Giustizia di Pace.

Dopo questo invio, il Procuratore Imperiale proporrà la causa al tribunale dentro otto giorni.

Questa sarà giudicata entro questo termine sopra le sue conclusioni, senza che vi sia bisogno di chiamare le parti.

Quantunque il Codice non ne parli, convien dire, che il Giudice di Pace può di-

fendersi avanti il tribunale tanto in voce, che in scritto, giacchè la propria difesa è sempre di diritto naturale.

La parte, che l'ha ricusato, può egualmente esporvi le ragioni della sua ricusazione, e confutare la risposta del Giudice di Pace. La legge de' 14., e 18. Ottobre 1790. prescriveva, che sarebbe stata decisa la causa sopra semplici memorie delle parti.

Il Codice dice, che non vi è bisogno di chiamare le parti; ma egli non dice, e non poteva dire, che non potessero esse difendersi respettivamente, e presentare almeno delle memorie.

L'articolo 5. del titolo II. della legge dei 14., e 18 Ottobre 1790. stabiliva, che se il Giudice di Pace non dava alcuna risposta all' atto di ricusazione, non potrebbe restar Giudice, perchè si credeva, che avesse acconsentito ad astenersi dal giudicare. Il Codice di procedura al contrario lungi dal riguardare il silenzio del Giudice di Pace, come un' acquiescenza, vuole, che il tribunale di prima instanza decida, se deve, o nò rimaner Giudice; perchè sarebbe possibile, che il Giudice di Pace avesse creduto di non dover rispondere, con essersene voluto riportare a ciò, che fosse deciso dai Giudici superiori.

L'articolo 390. del codice (*titolo della ricusazione* relativa ai Giudici dei tribunali) porta, che „ quello, la di cui ricusazione sa„ rà stata dichiarata inammissibile, e insussi„ stente, sarà condannato ad arbitrio del tri„ bunale in un' ammenda, che non potrà es-

„ ser minore di cento franchi, riservata al
„ Giudice l'azione di riparazione, danni,
„ ed interessi, se vi ha luogo, nel qual ca-
„ so però non potrà esser Giudice. „ Ma
rispetto alle ricusazioni dei Giudici di Pace,
che fossero dichiarate inammissibili, e insussistenti, il codice non prescrive alcuna cosa.

Siccome non si possono estendere le disposizioni penali, così convien dire, che anche nel caso, che fosse rigettata la ricusazione del Giudice di Pace non sarà pronunziata alcuna ammenda, nè accordato verun riservo al Giudice contro la parte ricusante. I legislatori hanno potuto pensare, che il numero delle cause di ricusazione dei Giudici di Pace essendo circoscritto, come è di fatto, non si eserciterebbero, nè avrebbero luogo le ricusazioni, che nel caso, che queste cause veramente esistessero; che d'altronde bisognava estinguere prontamente tutto ciò, che può formare soggetto di odio nelle comuni, ove gli abitanti possono essere molto ravvicinati, e che i Giudici di Pace, i quali non devono avere nell'anima, che i sentimenti della concordia, e dell'unione, devono far ben tosto il sacrifizio di ogni sentimento personale per non più pensare, che ad essere costantemente, e veramente degni delle loro funzioni. Gli altri Giudici devono egualmente avere gli stessi sentimenti, ma le loro relazioni colle parti non sono simili. Le loro funzioni nella guisa, che gli elevano più eminentemente, e gli circondano di maggior gravità, e importanza, esigono più circospezione per parte di

coloro, che devono essere da essi giudicati e un' azione personale falsamente, o malignamente diretta contro di essi può essere riguardata con minore indulgenza.

LIBRO II.

Dei Tribunali Inferiori.

TITOLO I.

Della Conciliazione.

ARTICOLO I.

Della instituzione della Conciliazione, del suo oggetto, e delle cause nelle quali non deve aver luogo.

§. I. *Della instituzione, e dell' oggetto della conciliazione.*

La conciliazione è una idea moderna, e che è dovuta all'assemblea constituente. Questa assemblea la decretò il 16. Agosto 1790. Ella non volle, che fosse presentata alcuna dimanda avanti i tribunali civili, se prima le parti non avessero tentate tutte le vie della conciliazione.

Abbiamo dovuto convincerci, che la conciliazione ha avuto i più grandi successi, e prodotti i più felici resultati, sopra tutto nelle campagne, e che vi sono state delle Comuni, ove dopo l' instituzione della con-

conciliazione, è quella dei Giudici di Pace, non si è appena insorta una differenza, che non sia stata sopita con questi mezzi. Questa è la ragione, per la quale si è conservata, quantunque molte persone ne avessero dimandata l'abolizione, come una misura inutile nelle città. Per questo però non si è creduto, che la sua inutilità nelle città dovesse essere un motivo per abolirla, subitochè era tanto utile nelle campagne. I legislatori al contrario hanno concordemente giudicato, che conveniva, che ne fosse conservato l'uso.

In conseguenza, non sarà ammessa nei tribunali di prima istanza alcuna dimanda principale introduttiva d'instanza tra parti capaci di transigere, e sopra oggetti, che possano formare soggetto di transazione, se il reo non sia stato preventivamente chiamato in conciliazione avanti il Giudice di Pace, o che le parti non vi siano comparse volontariamente (*art.* 48.)

Siccome il fine della conciliazione è una transazione, così non possono conciliarsi, che le parti capaci di transigere. Le persone, che non fossero in stato di difendersi, potrebbero restar vittima di un'accomodamento poco reflessivo. „ Per transigere bisogna avere la capacità di disporre degli oggetti, che cadono nella transazione „ *art.* 2045. *del Codice Civile*.

§. II. *Delle cause, nelle quali non deve aver luogo la conciliazione.*

La legge del 6. marzo 1791. (*art.* 18.) non aveva eccettuato dalla regola generale, che gli affari, che interessano la nazione, le comunità, l'ordine pubblico, e le cause di commercio: i legislatori hanno creduto di dovere applicare i motivi di queste eccezioni a molti altri affari, ed in generale a tutte quelle persone, che non avessero la capacità di transigere.

Per questo dunque sono dispensate dall' esperimento preliminare della conciliazione trenta specie di domande indicate dall'articolo 49., cioè:

1.° Le dimande, che interessano: 1.° lo stato, e il demanio; 2.° le comuni; 3.° i pubblici stabilimenti; 4.° i minori; 5.° gl'interdetti; 6.° i curatori dell'eredità giacenti;

„ (Il tutore non può transigere per il „ minore, o l'interdetto, che in conformità „ dell'articolo 467. del titolo *della minorità...* „ Le comuni, e i pubblici stabilimenti non „ possono transigere senza l' autorizzazione „ espressa del Governo. „) *art. sudd.* 2045. *del Cod. Civ.*)

2.° Le domande, che esigono celere spedizione; (il tempo, che s'impiegherebbe a citare, e a comparire all'uffizio di conciliazione, frequentemente basterebbe per giudicar la causa al tribunale.)

3.° Le dimande dirette a chiamare a causa nuove parti litiganti, o rilevatori; (queste non sono, che domande incidenti alle cause già introdotte.)

4.° Le domande in affari di comm
(queste non potrebbero soffrire il ritar
tentativo della conciliazione senza dei
inconvenienti .)

5.° Le domande: 1.° del rilascio d
sone detenute; 2.° di contradizione ai
stri, o di revoca dei medesimi; 3.° di
mento di pigioni; 4.° di affitti; 5.° di
te arretrate, o pensioni; 6.° quelle dei
curatori per il pagamento delle spese.

6.° Le domande promosse contro pi
due parti, quando anche abbiano un' int
se medesimo; (i rei possono essere domic
in luoghi diversi, e lontani: in questo
non si saprebbe più avanti qual Giudic
Pace citare in conciliazione, e i vantagg
tentativo della conciliazione sarebbero ord
riamente minori degl' inconvenienti.)

7.° Le domande; 1.° per verificazion
recognizione di carattere; 2.° per disappr
zione dell' operato dei procuratori; 3.°
competenze di Giurisdizione; 4.° per decl
toria di foro; 5.° per azioni civili cont
Giudici; 6.° le domande contro i sequestr
7.° e generalmente tutte le cause vertenti
sequestri; 8.° sulle offerte reali; 9.° sulla
stituzione dei documenti; 10.° sulla loro
municazione; 11.° sulle separazioni di be
12.° sulle tutele, e curatele; 13.° e finalm
te sopra tutte le cause eccettuate dalle L
gi: e specialmente le domande contro i pe
ti per l' esibizione, e deposito della loro
lazione nella Cancelleria (*art.* 320.); e il
corso contro le deliberazioni dei Consigli

famiglia, che non saranno state concordi (*art.* 883.). La maggior parte di queste domande sono, come quelle indicate al §. 3., incidenti alle cause già introdotte.

Articolo II.

Della competenza in materia di Conciliazione.

In materia tanto reale, che personale il reo deve esser citato in conciliazione avanti il Giudice di Pace del suo domicilio. E' ben naturale, che abbia più confidenza nel Giudice, che conosce, essendo quello del suo domicilio, di quello che in uno che gli è estraneo, giacchè in materia di conciliazione tutto riposa nella confidenza.

Se vi sono due rei, questi sono citati avanti il Giudice di Pace di uno di essi, a scelta dell' attore. Abbiamo veduto al numero precedente (§. 6. *dell' art.* 49), che le domande promosse contro più di due parti, ancorchè vi avessero lo stesso interesse, sarebbero dispensate dall' esperimento preliminare della conciliazione.

In materia di società diversa da quella di Commercio, e che si può vedere al Titolo IX. del Libro 3. del Codice Civile, il reo deve essere citato in conciliazione avanti il Giudice di Pace del luogo ove è stabilita, finchè la società esiste.

In materia di Successione, il reo deve egualmente esser citato in conciliazione avanti

il Giudice di Pace del luogo, ove si è aperta la successione: 1.° per le dimande fra gli eredi fino alle divise inclusivamente; 2.° per le dimande, che venissero intentate dai creditori del defunto avanti le divise; 3.° per le dimande relative alla esecuzione delle disposizioni per causa di morte fino alla sentenza definitiva. – Il Giudice del luogo in ambedue i casi si trova più a portata di conoscere il vero stato delle cose; e nel luogo medesimo, è anche più facile alle parti di fare fra loro col minor dispendio possibile, le ricerche che possono essere necessarie per giungere alla conciliazione.

L'articolo 110. del Codice Civile stabilisce: „ Che il luogo in cui si aprirà la successione sarà determinato dal domicilio „. Per questa ragione la citazione deve esser fatta dal Giudice di Pace di questo domicilio.

Articolo III.

Del termine per comparire in Conciliazione.

Il termine per comparire in conciliazione deve essere almeno di tre giorni liberi, e la citazione deve esprimerlo sotto pena di nullità. Se la parte fosse domiciliata al di là di tre miriametri (sei leghe), bisognerebbe aggiungere un giorno di più ogni tre miriametri (per ogni sei leghe).

Articolo IV.

Della forma, e della notificazione della citazione in conciliazione.

§. I. *Della forma della citazione.*

La citazione deve essere motivata, vale a dire deve enunciare sommariamente l'oggetto della conciliazione, e i motivi della domanda. Si veda quanto si è detto nel Libro I. Titolo I. Art. II.

§. II. *Della notificazione della citazione in conciliazione.*

La citazione deve esser fatta, e notificata dall'usciere della Giustizia di Pace del domicilio del reo. — *Si veda* parimente il Libro I. Titolo I. Articolo I. §. I.

Articolo V.

Della comparsa in conciliazione.

Le parti compariscono all'uffizio di conciliazione in persona; e in caso d'impedimento per mezzo di un procuratore speciale.

Siccome il Codice non stabilisce, come la legge del 6. marzo 1791., che i Giudici di Pace potranno accordare dei salvocondotti a quelli, che fossero soggetti alla esecuzione personale, così converrà riguardare questa situazione come un'impedimento, e incaricare qual-

cheduno per farsi rappresentare. Coerentemente all'articolo 16. della istessa legge, i procuratori, cancellieri, e uscieri, e per l'avanti le persone di legge, o procuratori non potevano rappresentare le parti avanti gli uffizj di pace; il Codice però non gli ha dato questa esclusione. Si è rilevato in fatti, che questa disposizione veniva facilmente elusa o con dei mezzi di difesa, o delle risposte alle citazioni, che le persone di legge somministravano ai loro clienti, o col far comparire i loro apprendisti, i quali non cadevano sotto la proibizione; cosicchè è stato risoluto, che non fosse posto limite alcuno alla confidenza delle parti, allorchè si trattasse di destinare un procuratore per farsi rappresentare.

Sebbene il Codice non dica, che il mandato di procura deve contenere la facoltà di transigere, come stabiliva l'articolo 16. della legge del 6. marzo 1791., noi però crediamo, che debba contenerla; altrimenti mancherebbe l'oggetto della citazione in conciliazione, che è la transazione.

Se una delle parti, o il suo procuratore non comparisce, sarà condannata ad una ammenda di dieci franchi, e non potrà essere ammessa all'udienza, finchè non avrà giustificato il pagamento. (*Articolo 56.*). Secondo l'articolo 22. della stessa legge del 1791. l'ammenda per mancanza di comparsa era fissata a trenta franchi: ma il Codice l'ha moderata, e ristretta alla detta somma.

Nel caso di mancanza a comparire di una delle parti ne sarà fatta menzione sul re-

gistro della cancellerìa della Giustizia di Pace, e sull'originale, o sulla copia della citazione, senza che vi sia bisogno di stenderne processo verbale. (*Articolo* 58.). Si è creduto bene, che non conveniva distendere, come per l'avanti, processo verbale, quando una delle parti non comparisce, per evitare in questa guisa delle spese inutili.

Nel caso poi della comparsa delle parti, l'attore può spiegare, e anche aumentare la sua dimanda; ed il reo ha la facoltà di opporre, e proporre ciò, che stimerà conveniente. (*Articolo* 54.).

Se le parti si accomodano, vien disteso processo verbale, che enuncierà le condizioni dell'accomodamento: in caso diverso, il processo verbale indicherà sommariamente, che le parti non hanno potuto conciliarsi. (*Articolo detto*).

Le convenzioni fatte dalle parti, ed inserite nel processo verbale hanno forza di obbligazione privata. (*Articolo detto*).

Il Giudice di Pace in materia di conciliazione non esercita giurisdizione alcuna, e il processo verbale non ha veruna forza di sentenza; in conseguenza mediante questo processo verbale non si potrebbe prendere una inscrizione al registro dell'ipoteche. Le sentenze, e gli atti notariali, ai termini degli articoli 2123. e 2127. del Codice Civile, possono soli produrre ipoteca, e servire a prenderne l'inscrizione.

Non si sarebbe potuto attribuire alle convenzioni delle parti fatte in conciliazione il

carattere di atto pubblico, senza portare un grave attentato alle funzioni dei notari stabiliti per dare l'autenticità agli atti.

Se, in conciliazione, una delle parti deferisce il giuramento all'altra, il Giudice di Pace, quando la parte lo presti, lo riceve, e ne fà menzione nel processo verbale: se all'opposto ricusa di prestarlo, il processo verbale fà menzione del rifiuto. (*Articolo 55.*).

Articolo VI.

Efficacia della citazione in conciliazione.

La citazione in conciliazione interrompe la prescrizione, e fà correre gl'interessi; ma, perchè produca questo effetto, bisogna, che la domanda giudiciale sia fatta dentro un mese a contare dal giorno della mancata comparsa della parte citata, ed in caso di comparsa, dal giorno della non seguita conciliazione. Se la conciliazione ha avuto luogo, le parti si sono accomodate e sugl'interessi, e sulla domanda principale, e così, essendo riconosciuto il credito, la prescrizione resta interrotta.

Se la citazione avesse potuto interrompere la prescrizione da se sola, e senza che fosse seguito alcun'aggiornamento dentro il mese, si sarebbero potuti prolungare indefinitamente i termini delle prescrizioni con fare successivamente delle citazioni in conciliazione, che non avessero avuto alcuno effetto, o resultato.

In seguela dell' articolo 6. del titolo X. legge del 16. agosto 1790. la citazione avanti l'uffizio di pace produceva egualte l'effetto d'interrompere la prescrizione, ie quando era stato fatto un' aggiornamenma questo articolo non aveva fissato il nine, dentro il quale doveva essere accor- l'aggiornamento, perche producesse queeffetto. La giurisprudenza però lo aveva itato a un mese, e questa giurisprudenza stata adottata dal Codice di procedura.

La giurisprudenza aveva parimente ammesso, che la citazione in conciliazione producesse l'effetto di far correre gl' interessi dal giorno della mancata comparsa della parte citata, o della non seguita conciliazione, allorche quest' interessi erano stati espressamente dimandati colla citazione medesima.

Modello della citazione in conciliazione avanti il Giudice di Pace.

= L'anno . . . . li . . . ad instanza del Sig.
= A . . . *professione, e domicilio*) io infrascrit-
= to . . . . usciere della Giustizia di Pace del
= cantone di . . . dipartimento di . . ec. ho cita-
= to il Sig. B . . . (*qualità, e domicilio*) al suo
= domicilio, e parlando a . . . =

= A comparire li . . (*termine di tre gior-*
= *ni almeno*) all' uffizio di pace tenuto dal Sig.
= Giudice di Pace del cantone di . . . (*indica-*
= *re il luogo, dove è posto l' uffizio di pace, e*
= *l' ora ordinaria delle sedute*). =

= Per conciliarsi, se è possibile, sulla di-
= manda, che il citante si propone di fare con-
= tro il Sig. B . . . avanti i Giudici competenti
= relativamente *alla tal cosa*, o al pagamento
= della *tal somma ec.* (*enunciare sommariamente*
= *l' oggetto della conciliazione*). =

= Dichiarando al detto Sig. B . . . . , che,
= mancando di comparire, incorrerà nell' am-
= menda di *dieci franchi*, e che gli sarà negata
= qualunque udienza, fintanto che non nè avrà
= giustificato il pagamento; ed io parlandogli
= come sopra al detto suo domicilio, gli ho la-
= sciata copia della presente citazione. =

(*Firma dell' usciere*).

Modello del processo verbale di non seguita conciliazione.

= Oggi . . . . gennajo mille . . . . . avan-
= ti di noi . . . . . . Giudice di Pace sottoscritto
= sedente nell' uffizio di pace del cantone di . . .
= dipartimento di . . . =

= Si è presentato il Sig. A . . . . (*profes-
= sione, e domicilio del citante*) comparente in
= persona, o per mezzo di . . . . suo procura-
= tore speciale a forma dell' atto del dì . . . .
= registrato a . . . li . . . =;

= Il quale ha detto, che per atto del dì . . .
= di questo mese ha fatto citare a comparire
= avanti di noi in questo giorno, luogo, ed ora
= il Sig. B. . . . (*professione, e domicilio.*)
= per conciliarsi, se è possibile, sulla diman-
= da enunciata nel detto atto di citazione; e
= si è firmato. =

(*Firma del citante.*)

= Si è pure presentato il Sig. B. . . . (*come
= sopra per il citante.*)

= Il quale ha detto ec. . . . ed ha firmato,
= *ovvero* ha ricusato di firmare. =

(*Firma del citato.*)

= Il Sig. A . . . ha replicato ec.

= E le parti non essendosi potute concilia-
= re, noi le abbiamo rimesse a provvedersi
= avanti i Giudici competenti per sentire e
= giudicare le loro contestazioni. =

(*Firma del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

MODELLO *del processo verbale di Conciliazione.*

= oggi . . Gennajo mille . . . .
= avanti di noi . . . ec. =
= Si è presentato il Sig. A. . . . (*come so-*
= *pra.*) =
= Il quale ha detto, che per atto del
= dì . . . ec. =
= Si è pure presentato il Sig. B. . . . ec. =
= Dopo aver sentite le parti nelle respettive
= loro ragioni, esse hanno convenuto, e sono
= rimaste d'accordo sopra quanto segue ; =
= Cioè, il Sig. A. . . . ec. =
= E il Sig. B. . . . ec. =
= E i detti Signori comparenti hanno fir-
= mato il presente processo verbale di conci-
= liazione con noi, e il nostro cancelliere. =
(*Firme delle parti, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

MODELLO *del processo verbale di conciliazione in caso di giuramento deferito.*

= oggi . . . maggio mille . . . .
= avanti di noi . . . Giudice di Pace ec. =
= Si è presentato (*la comparsa del citante come sopra.*)
= Si è pure presentato il Sig. B. . . . (*pro-*
= *fessione, e domicilio del citato.*)
= Il quale ha detto, che conviene di aver
= firmato a favore del Sig. A. . . . . il biglietto
= di *cento cinquanta franchi* presentatogli ; ma
= che il . . . Gennajo decorso ha pagato a con-
= to di detto biglietto la somma di sessanta
= franchi nelle mani del Sig. C. . . . . usciere
= a . . . . che si è incaricato di rimetterla all'
= attore, e che in conseguenza non deve al
= detto Sig. A. . . . . altro, che la somma di
= novanta franchi, che offre di pagargli nell'
= atto, dichiarando di referirsi al suo giura-
= mento sul pagamento dei sessanta franchi ; e
= si è firmato. =

(*Firma del citato.*)

= E nell' istante il detto Sig. A. . . . . ha
= prestato il giuramento a lui deferito, ed ha
= confermato avanti di noi, che dal giorno in-
= dicato non aveva ricevuto i sessanta franchi,
= dei quali si tratta. =

(*firma del citante.*)

= Sopra di che il Sig. B. . . . . si è deter-
= minato di pagare in nostra presenza la som-
= ma intera di cento cinquanta franchi al det-
= to Sig. A. . . . . che si è chiamato intieramen-
= te soddisfatto; e si è firmato. =

(*firma del citante.*)

= Fatto . . il giorno, ed anno suddetto. =
(*Firma del Giudice di Pace, e del Cancelliere.*)

(*In caso di non comparsa di una delle parti, se ne fa menzione sul registro della cancelleria della Giustizia di Pace, e sull' originale, o la copia della citazione nel modo, che segue:*)

Modello *di menzione della non comparsa sul registro della cancelleria.*

= oggi . . . maggio mille . . .
= il Sig, B. . . . (*professione, e domicilio*), ci-
= tato in conciliazione ad instanza del Sig.
= A. . . . (*qualità, e domicilio del citante*), non
= è comparso, e ne è stata fatta menzione sull'
= originale del detto atto di citazione presen-
= tatoci dal detto Sig. A. . . . . . e restituitogli
= nel momento. =

(*Firma del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

Modello *di menzione di non comparsa sull' originale della citazione.*

= Il Sig. B. . . ., al quale è stata notifi-
= cata la presente citazione, non è comparso.

(*Firma del cancelliere.*)

(*Se non comparisce il citante, si fa una simile menzione sul registro della cancelleria, e sulla copia dell' atto di citazione presentata dal citato.*)

PARTE SECONDA

LIBRO I.

Procedure diverse.

TITOLO X.

Dei Consigli di Famiglia.

ARTICOLO I.

Della notificazione fatta al tutore della sua nomina, in qual caso, da chi, e quando gli deve esser fatta.

Il Codice civile dopo avere stabilito all' *art.* 405. „ Allorchè un figlio minore di età, „ e non emancipato rimarrà senza padre, „ e senza madre, senza tutore eletto dai genitori, e senza ascendenti maschj, come „ pure quando il tutore avente una delle „ qualità sopra espresse, (cioè avo paterno, e materno, tutore legittimo in mancanza di tutore nominato da quello dei genitori del minore, che è morto l' ultimo) sarà nel caso di essere escluso a forma di quanto „ verrà detto più sotto, e sarà legittimamente scusato, il consiglio di famiglia procederà alla elezione di un tutore, „ ha prescritto negli articoli seguenti, come sarebbe convocato il consiglio di famiglia, come sarebbe composto, da chi sarebbe preseduto,

e come dovrebbe regolarsi nelle sue deliberazioni. (20) Il Codice di procedura indica il sistema ulteriore da tenersi, perchè siano conservati tutti gl' interessi, e sopra tutto perchè quelli del minore siano sempre sotto la vigilanza combinata del Consiglio di famiglia, e della giustizia. Può accadere, che si scelga per tutore tanto una persona fuori del corpo dei componenti il consiglio di famiglia, come fra i membri del consiglio medesimo.

Allorchè la nomina del tutore non è fat-

---

(20) Per vedere come deve esser *convocato* il Consiglio di Famiglia, come deve esser *composto*, da chi deve esser *preseduto*, e come deve *regolarsi* nelle sue deliberazioni, conviene riportarsi agli articoli 407, 408, 409, 410, 415, e 416. del Codice Napoleone alla sezione IV. del capitolo II. del titolo *della minorità, della tutela, e della emancipazione*. Intanto crediamo utile di fare osservare, che l' ascendente dell' una, o l' altra linea, che abbia renunziato alla tutela legale o che sia di una notoria cattiva condotta, è capace di esser' membro del Consiglio di famiglia, nè può esser escluso dal medesimo, perchè la renunzia volontaria alla tutela legale non si equipara alla esclusione, o destituzione contemplate dall' articolo 445. del Codice Napoleone per renderlo incapace di esser membro del consiglio di famiglia, egualmente che dall' articolo 442. del detto Codice la notoria cattiva condotta non viene annoverata fra le cause, che impediscono di far parte del Consiglio di famiglia, e l' esclusione contemplata dal detto articolo non permette estensione a cause in lettera non specificate. *Denevers Journal des audiences de la Cour de Cassation an.* 1809. *pag.* 193. *supplem.*

ta in sua presenza, questa gli viene notificata a cura di quello dei membri del consiglio, che dal consiglio istesso è stato di ciò incaricato (*art.* 882.)

Questa notificazione deve essere eseguita dentro il termine di tre giorni da quello della deliberazione, più un giorno per ogni spazio di tre miriametri di distanza tra il luogo, ove è stata tenuta l' assemblea del consiglio, e il domicilio del tutore (*art. detto*) — E' necessario, che il tutore possa entrar subito in funzione, o possa proporre le sue scuse legittime.

Articolo II.

Del caso in cui le deliberazioni del consiglio di famiglia non siano unanimi, e del rimedio contro tali deliberazioni.

Qualunque volta le deliberazioni del consiglio di famiglia, sia per la nomina di un tutore, sia per qualunque altro oggetto, non sono concordi, è necessario, che sia fatta menzione nel processo verbale del parere di ciascuno dei membri, che lo compongono (*art.* 883.) — E la ragione si è, perchè il tribunale possa, in caso di reclamo, risolvere con piena cognizione di causa.

Il tutore, surrogato tutore, o curatore, ed anche i membri dell' assemblea hanno la facoltà di provvedersi contro la deliberazione, ed a tale oggetto formano una domanda contro i membri, che sono stati del parere

della deliberazione per farla riformare, senza che sia necessario di chiamarli a conciliazione, perchè l'affare richiede celerità (*art. detto*). In fatti, quando le domande richiedono celerità, sono dispensate ai termini del numero 2. dell'articolo 49. del Codice dall'esperimento preliminare della conciliazione.

La causa vien giudicata sommariamente (*art.* 884.) — Noi abbiamo detto molte volte, come una causa è giudicata sommariamente. Si veda a questo proposito l'articolo 405. del Codice.

Articolo III.

Della omologazione della deliberazione del consiglio di famiglia, della procedura da tenersi per ottenerla; da chì deve essere domandata, e delle sentenze di omologazione delle deliberazioni dei consigli di famiglia.

In tutti i casi, nei quali si tratta di una deliberazione soggetta ad omologazione (specialmente in quelli, ne' quali si tratta di prendere denaro a cambio per il minore, ovvero di alienare, o ipotecare i suoi beni immobili, conforme si prescrive agli articoli 457. e 458. del codice civile) e per i quali bisogna, che le deliberazioni del consiglio di famiglia siano omologate dal tribunale civile di prima instanza ec., vien presentata al Presidente una copia autentica della deliberazione da quello, che dimanda l'omologazione. (*art.* 885.)

Il Presidente per mezzo di un' ordinanza apposta in calce della deliberazione commette, che sia comunicata al ministero pubblico, perchè in tutte le cause riguardanti l'interesse dei minori deve essere sentito il ministero pubblico: e deputa un Giudice per farne la relazione in un giorno assegnato. (*artic. suddetto.*)

In piè di questa ordinanza il Procuratore Imperiale trascrive le sue conclusioni, e l' originale della sentenza di omologazione vien posto in seguito alle predette conclusioni nell' istesso quaderno. (*art.* 886)

Spetta al tutore a domandare l'omologazione della deliberazione particolarmente nei casi, de'quali abbiamo parlato. Se il tutore, o qualunque altro membro del Consiglio di famiglia inoaricato di domandare questa omologazione non lo fa dentro il termine fissato dalla deliberazione, o quando non sia fissato, dentro il termine di quindici giorni, uno dei membri dell' assemblea può domandare l' omologazione contro il tutore, ed a tutte spese del medesimo, senza che possa ripeterle (*art.* 887.) Si è creduto bene di accordare a ciascun membro del Consiglio di famiglia una specie di azione contro il tutore, per obbligarlo all' adempimento di certe formalità, che deve indispensabilmente eseguire, e per farvelo anche condannare personalmente.

Quei membri dell' assemblea, che credono doversi opporre alla omologazione per interesse del minore, devono dichiararlo per mezzo di un' atto stragiudiciale alla persona

incaricata di domandarla, all' effetto, che possano essere chiamati a causa (*art.* 888.)

Se poi non sono stati chiamati a causa, vale a dire alla omologazione, possono formare opposizione alla sentenza. (*art. detto.*)

Le sentenze proferite sopra la deliberazione del consiglio di famiglia sono soggette all' appello, (*art.* 889.)

Articolo IV.

Della procedura relativa alla destituzione del tutore.

„ Ogni volta che (porta l' articolo 446. „ del Codice civile) vi sarà luogo alla desti- „ tuzione di un tutore, sarà dichiarata da „ un consiglio di famiglia intimato ad is- „ stanza del tutore surrogato, o *ex officio* „ dal Giudice di Pace . . . „

Art. 447. „ Ogni deliberazione del Con- „ siglio di famiglia di esclusione, o destitu- „ zione del tutore, sarà motivata, e non po- „ trà esser fatta, se non dopo essere stato „ sentito, o citato il tutore.„

Art. 448. „ Se il tutore aderisce alla de- „ liberazione, se ne farà menzione; ed il „ nuovo tutore assumerà subito le sue incom- „ benze. „

„ Se vi è reclamo, il surrogato tutore „ domanderà l' omologazione della delibera- „ zione avanti il tribunale di prima instanza „ che deciderà salvo l' appello. „

„ Il tutore escluso, o destituito può in

„ questo caso chiamare in giudizio il tuto-
„ re surrogato per farsi dichiarare mantenu-
„ to nella tutela . „

Art. 449. „ I parenti, o affini, che avran-
„ no fatta instanza per l' intimazione, po-
„ tranno intervenire a causa, che sarà trat-
„ tata, e giudicata come affare, che non am-
„ mette dilazione . „

Osservazione.

Quantunque il Codice di procedura non si sia occupato punto degli atti relativi alla *tutela*, e alla *emancipazione*, quasichè pare che gli abbia abbandonati all' uso, che può averne già fissate le formule, tuttavia siccome è possibile, che vi sia bisogno di ricorrere su questo proposito all' instruzione, così abbiamo creduto dover metter quì gli atti, che abbiamo giudicato essere i più importanti. Essi precedono i modelli di quelli richiesti dal codice.

Modello di una dichiarazione per atto fatto avanti notaro contenente la nomina di un consulente, senza il parere del quale la madre superstite, e tutrice dei suoi figli minori non potrà fare alcun' atto relativo alla tutela. (a)

= Oggi dieci Gennajo mille . . . avanti gl'
= infrascritti notari pubblici del dipartimento
= di . . . residenti a . . . =

= E comparso il Sig. A . . . banchiere do-
= miciliato a . . . =

= Il quale prevedendo il caso, in cui venis-
= se a morire prima della Sig. . . . sua moglie,

(a) Cod. Civ. art. 391.

= e che in conseguenza la tutela dei figli nati
= dal loro matrimonio, e di quelli, che potes-
= sero essere in quel tempo in età minore, fos-
= se devoluta di ragione alla detta loro madre
= superstite, ha dichiarato, che per quanto egli
= sia persuaso della buona condotta, ed intelli-
= genza della sua moglie, e sopra tutto del suo
= tenero affetto per i suoi figli, ciò non ostante
= teme, che per mancanza di lumi e cognizio-
= ni negli affari non possa ella da se sola, e a
= suo talento trattare ed amministrare quelli
= della tutela tanto negli atti volontarj, quan-
= to nelle controversie, che potessero promuo-
= versi nei tribunali, e nelle quali i detti mi-
= nori potessero essere interessati; per il che
= esso nomina e sceglie col presente atto la per-
= sona del Sig. C . . . Giureconsulto domicilia-
= to a . . . per consulente della detta Sig. B . .
= sua moglie, senza il parere, e assistenza del
= quale non potrà la medesima fare alcun' atto
= della natura di quelli sopra espressi relativi
= alla tutela dei suoi figli minori ec. =

(*Se il padre specifica gli atti, per i quali ha nominato il consulente, la madre tutrice sarà abile a fare tutti gli altri senza l' assistenza di questo consulente.*) Cod. Civ. *art.* 391.

= Della quale dichiarazione il detto Sig. com-
= parente ci ha domandato atto, che gli abbia-
= mo concesso, e che ha firmato con noi sotto-
= scritti notari dopo avergliene fatta lettura. =

(*Firma del comparente, e notari.*)

(*Si avverta, che questa dichiarazione può esser fatta egualmente per testamento, o ricevuta da un Giudice di Pace.*)

Modello *dell' atto ricevuto dal Giudice di Pace per la nomina di un curatore al ventre pregnante.* Cod. Civ. *art.* 393.

= Oggi primo Maggio mille . . . =

= Avanti di noi . . . . Giudice di Pace del
= cantone di . . . dipartimento di . . . assistiti
= dal nostro cancelliere . . . =

= In seguito della convocazione fatta ad is=
= stanza della Sig. C . . . vedova del Sig. D . . ,
= domiciliata a . . . =

(*Questa convocazione può esser fatta parimente da un parente, o dal Giudice di Pace* ex officio.)

= Sono comparsi i Sigg. . . . . . = ... =
(*nomi, cognomi, (21) qualità, e domicilj dei parenti in numero di sei; loro grado di parentela, metà dal lato paterno, e metà dal lato materno. (22) Si chiamano gli amici in mancanza di sufficiente numero di parenti (23); la vedova non delibera.*)

---

(21) E' necessario pure di enunciare l'età di ciascuno dei componenti il Consiglio di famiglia, acciò resulti, che nessuno dei membri è in età minore, giacchè l'articolo 442. del Codice Napoleone esclude dal consiglio di famiglia i minori, ad eccezione però del padre o della madre.

(22) Quì giova avvertire, che il Consiglio di famiglia può essere intieramente composto di fratelli germani, o di mariti di sorelle germane del minore, quando siano in numero sufficiente, poichè essendo essi parenti nelle due linee, possono in conseguenza rappresentare l'una, o l'altra secondo il loro ordine di prossimità. Ma più il marito di una sorella germana può esser membro del consiglio di famiglia, per quanto sia passato alle seconde nozze, ogni volta che abbia dei figli viventi del primo matrimonio, giacchè in questo caso conserva sempre l'affinità col minore, o coll'interdetto. *Denevers an.* 1809. *pag.* 192. *supplem.*

(23) Questa regola per altro sarebbe soggetta a limitazione, all'effetto di escludere gli amici dal consiglio di famiglia ancorchè invitati, nel caso che i parenti benchè domiciliati alla distanza di oltre due miriametri si presentassero al consiglio volontariamente, o si faces-

= Tutti componenti con noi Giudice di Pa-
= ce (24) il consiglio di famiglia. =

= Ai quali parenti adunati, noi nella qua-
= lità, e come presidente del consiglio abbiamo
= esposto, che la detta Sig. C . . . vedova del
= detto Sig. D . . . trovasi attualmente incinta
= del defunto suo marito; e che la presente con-
= vocazione ha per oggetto di deliberare sopra
= la nomina di un curatore al ventre pregnan-
= te, quale al momento della nascita del figlio,
= nè diverrà di pieno diritto il tutore surro-
= gato. =

= Sopra di che noi Giudice di Pace, e i
= parenti componenti il presente consiglio di
= famiglia avendo deliberato, siamo stati di con-

---

sero rappresentare dai loro procuratori speciali, perchè la disposizione dell' articolo 409. del Codice Napoleone, con cui viene rilasciato all' arbitrio del Giudice di Pace d' invitarli, o nò oltre la distanza suddetta per evitare le considerabili spese di viaggio, verrebbe a cessare, sempre che si risparmiassero tali spese, e si ottenesse d' altronde, che il consiglio di famiglia fosse composto di parenti prossimi del minore, conforme esigono il di lui interesse, e lo spirito della legge, *Denevers an.* 1809. *pag.* 193. *supplem.*

(24) L' espressione usata dall' autore nella sua formula stà a dimostrare, che la deliberazione di un Consiglio di famiglia potrebbe esser nulla, se il Giudice di Pace si limitasse unicamente a presedere il Consiglio: in fatti essendo egli membro nato del Consiglio di famiglia, deve in qualunque caso deliberare, e render voto, e la sua voce è preponderante in caso di parità di opinioni. *Denevers an.* 1809. *pag.* 71. *supplem.*

= corde sentimento di nominare, conforme no-
= miniamo col presente atto la persona del Sig.
= D . . . fratello germano del detto defunto per
= curatore del figlio, che deve nascere, e di cui
= trovasi incinta la detta Sig. C . . . vedova D . .
= all'effetto d'invigilare alla conservazione dei
= diritti tanto devoluti, che da devolversi al pre-
= detto figlio fino alla sua nascita, ed in segui-
= to per divenirne di lui tutore surrogato. =

= E il detto Sig. D . . . quì presente aven-
= do dichiarato di accettare la curatela deferi-
= tagli, ha subito prestato nelle nostre mani il
= giuramento di bene, e fedelmente adempire
= alle obbligazioni, che gli sono imposte. Noi
= abbiamo dato l'atto alle parti delle loro com-
= parse, nomina, ed accettazione. =

= Di tutto quanto sopra noi abbiamo fatto
= distendere il presente processo verbale, che
= le dette parti hanno firmato con noi, e il no-
= stro cancelliere il giorno, ed anno suddetti. =

(*Firme dei comparenti, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

Modello di un' atto ricevuto dal Giudice di Pace per la conservazione della tutela alla madre, che è sul punto di passare alle seconde nozze. Cod. Civ. *art.* 395.

= Oggi primo giugno mille . . . =

= Avanti di noi . . . Giudice di Pace di . . .
= circondario di Parigi assistiti dal nostro cancel-
= liere nella nostra casa posta a Parigi nella
= Piazza . . . al n.° . . . =

= In sequela della convocazione fatta ad in-
= stanza della Sig. B . . . vedova del Sig. C . . .
= architetto, domiciliata a Parigi in via . . .
= al n.° . . . . tutrice dei figli minori nati dal
= suó primo matrimonio col detto Sig. C . . . .
= morto a Parigi il . . . dell'anno scorso. =

= Sono comparsi i Sigg. . . . =

(*Come nella formula precedente, e la vedova non delibera.*)

= Tutti componenti con noi Giudice di Pa-
= ce il consiglio di famiglia . . . =

(*Qui si enumerano i figli minori, e si esprime il loro nome, ed età.*)

= Ai quali parenti adunati, noi abbiamo
= esposto, che la detta Sig. vedova C . . . è
= nella intenzione di rimaritarsi, essendo decor-
= si più di dieci mesi dalla morte del suo ma-
= rito, e che è stato convocato il consiglio all'ef-
= fetto di deliberare con noi, e di decidere, se
= la tutela devoluta dalla legge alla detta ve-
= dova C . . . debba essergli conservata durante
= il suo secondo matrimonio per esercitarla uni-
= tamente al Sig. D . . . . suo futuro sposo se-
= condo i termini prescritti dalla legge. =

= Il consiglio di famiglia così adunato, a-
= vendo subito deliberato; considerando, che il
= futuro matrimonio della detta Sig. vedova
= C . . . non può in alcuna maniera pregiudi-
= care agl'interessi dei minori col continuare la
= tutela alla loro madre, in veduta, che l'edu-
= cazione dei detti figli, la direzione, ed am-
= ministrazione dei loro beni, che potrebbero
= essere troppo penose, e difficili per la sola
= vedova, si eserciteranno in concorrenza col
= suo nuovo marito, di cui è nota d'altronde
= la moralità, e per il che ne resulterà un
= doppio vantaggio per la madre, e per i figli;
= e che la situazione della detta vedova, ed il
= suo conosciuto attaccamento per i detti mino-
= ri garantiscono, che essa non si rimarita coll'
= intenzione di sacrificare i loro interessi a quel-
= li del suo nuovo sposo. =

= Il detto consiglio di famiglia è stato di
= concorde sentimento, che la tutela di detti
= figli sia, e rimanga conservata alla detta Sig.
= vedova C . . . per amministrarla unitamente
= al suo secondo marito, il quale diverrà con-
= tutore con la medesima, e solidariamente re-
= sponsabile dell'amministrazione posteriore al
= matrimonio. =

= Di quali comparse, esposizioni, consenso,
= e parere noi abbiamo dato atto, e di tutto
= abbiamo fatto distendere il presente processo
= verbale, che le parti hanno firmato con noi,
= e il nostro cancelliere il giorno, ed anno sud-
= detti. =

(*Firme dei parenti, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

Modello *di un' atto contenente la dichiarazione fatta dal padre, o madre superstite per la scelta di un tutore*. Cod. Civ. *art.* 397.

= Oggi venti settembre mille . . . =

= Avanti di noi . . . Giudice di Pace del . . .
= circondario di Parigi assistiti dal nostro can-
= celliere nella nostra casa ec. =

= È comparso il Sig. A . . . (*professione, e*
= *domicilio*) vedovo della Sig. B . . . morta a
= Parigi il . . . . e padre, come ha dichiarato
= di . . . figli (*nomi, ed età dei figli*) nati dal
= suo matrimonio colla detta defunta Sig. B . . .
= sua moglie. =

= Il quale, desiderando di prevalersi del
= benefizio della legge, ci ha dichiarato di es-
= sere nella intenzione di scegliere, come di
= fatto sceglie la persona del Sig. C . . . . suo
= cugino germano, ed amico proprietario domi-
= ciliato a Parigi in via . . . al n.° . . . di cui
= conosce la moralità, e particolarmente il sin-
= cero attaccamento per i suoi figli, per loro
= tutore nel caso, in cui il dichiarante loro
= padre venisse a morire avanti la loro età mag-
= giore, o la loro emancipazione, per l' effetto
= di esercitarne le funzioni subito dopo la mor-
= te del dichiarante, pregando col presente at-
= to il detto Sig. C . . . di accettare la detta
= carica alle condizioni prescritte dalla legge;
= della quale dichiarazione il detto Sig. compa-
= rente ci ha domandato l'atto, che gli abbiamo
= concesso, e che ha firmato con noi, e il no-

= stro cancelliere il giorno, ed anno suddetti. =

(*Firme del dichiarante, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

(*Si osservi, che questa dichiarazione può esser fatta egualmente per testamento, o per atto avanti notaro.*)

La madre superstite, e anche rimaritata ha la facoltà di fare un' atto simile a differenza però del caso di passaggio alle seconde nozze, in cui bisogna, che gli sia stata conservata la tutela, e che la scelta, che fa di un tutore ai suoi figli del primo letto, sia confermata da una deliberazione del consiglio di famiglia, conforme al modello seguente. (*art.* 400. del Cod. Civ.)

Modello *dell' atto di approvazione, e conferma fatta dal consiglio di famiglia di un tutore nominato dalla madre rimaritata, e conservata nella tutela ai figli minori del suo primo matrimonio.*

= Oggi primo aprile mille . . . . =

= Avanti di noi . . . Giudice di Pace del . . .
= circondario di Parigi assistiti dal nostro can-
= celliere nella nostra casa posta in via . . . .,
= al numero . . .

= In seguito della convocazione fatta ad in-
= stanza del Sig. Pietro Dumesnil zio paterno,
= (*o altro parente*) dei figli minori del defunto
= Sig. Giorgio Dumesnil, e della Signora Fran-
= cesca Lassailli di lui vedova, oggi moglie in
= seconde nozze del Sig. Francesco Gabbriello
= Lormeau negoziante domiciliato a Parigi nella
= piazza . . . al N.° . . , la quale Sig. vedova
= Dumesnil è stata mantenuta nella tutela dei
= detti figli con deliberazione del consiglio di
= famiglia ricevuta da noi li . . . mille . . . =

= Sono comparsi i Sigg. . . . . (*come nelle*
= *formule precedenti.*)

= Tutti componenti il consiglio di famiglia
= dei detti minori, adunati per deliberare sopra
= quanto và ad essergli proposto. =

= Noi Giudice di Pace, e presidente del

= detto consiglio, abbiamo esposto, ai detti pa-
= renti, che per atto da noi ricevuto li . . . del
= presente mese la detta Signora Francesca Las-
= sailli vedova del Sig. Giorgio Dumesnil ha
= scelto per tutore dei detti minori il Sig. Pie-
= tro Laurent proprietario domiciliato a Pari-
= gi in via . . . al numero . . . . all' effetto di
= succedere in questa qualità alla detta Signora
= Lassailli oggi moglie del detto Sig. Lormeau,
= e di adempirne le incumbenze subito dopo la
= sua morte; ma che secondo l' articolo 400. del
= Codice civile libro I. questa scelta non po-
= trebbe essere valida in quanto che non venis-
= se confermata dal consiglio di famiglia. =

= Sopra di che avendo i detti parenti deli-
= berato con noi Giudice di Pace; consideran-
= do, che la scelta fatta dalla detta vedova Si-
= gnora Dumesnil, non poteva cadere sopra una
= persona più capace per tutti i rapporti per
= aver cura delle persone, e amministrare il pa-
= trimonio dei detti minori, il consiglio di fa-
= miglia è stato di parere concorde di confer-
= mare, come conferma col presente atto la no-
= mina fatta dalla detta vedova Dumesnil del
= Sig. Laurent per succedergli nella tutela dei
= suddetti figli minori nati dal suo primo ma-
= trimonio col detto defunto Sig. Dumesnil; =

= E nel momento è comparso il Sig. Pietro
= Laurent proprietario domiciliato a Parigi in
= via . . . al n.°

= Il quale ha dichiarato di accettare l' in-
= cumbenza di tutore, che gli è stata deferita
= dalla detta Signora vedova Dumesnil per aver
= luogo dopo la di lei tutela; in conseguenza
= il detto Sig. Comparente ha prestato nelle
= nostre mani il giuramento di bene, e fedel-
= mente adempire alle obbligazioni, che gli
= impone la detta carica secondo la legge al ti-
= tolo X. libro I. del Codice civile, di cui a
= questo effetto li è stata data lettura, e che
= ha detto di avere bene inteso. =

= Di quali comparse, consenso, e accettazione le parti ci hanno domandato atto, che gli abbiamo concesso, ed hanno firmato con noi, e il nostro cancelliere il presente processo verbale il giorno, ed anno suddetti. =

(*Firme delle parti, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

Modello *di una cedola del Giudice di Pace dietro l' istanza di un parente dei minori per la convocazione di un consiglio di famiglia per procedere alla nomina di un tutore, e di un tutore surrogato.*

= Noi . . . Giudice di Pace del cantone di . . . = dipartimento di . . . sopra ciò, che ci è stato = rappresentato da . . . . (*nome, cognome, professione e domicilio di quello, che aduna il = consiglio di famiglia*) che Luigi Francesco Allard contadino, vedovo di Maria Boutot morta li . . . . . del presente mese nella comune = di . . . nel circondario del nostro cantone, ha = lasciato tre figli minori, 1.° Luigi, 2.° Francesco, 3.° e Giulia Allard; e che interessa di = convocare i parenti, ed amici di detti minori = per provvedergli di un tutore, e di un tutore surrogato. =

= In conseguenza il detto comparente domanda, che ci piaccia di citare a questo effetto a comparire avanti di noi al giorno, = luogo, ed ora che crederemo di fissare, i = parenti di detti minori, cioè:

= 1.° Pietro, e Francesco Allard tutte due = zii paterni, contadini domiciliati nella detta = comune di . . . . ;

= 2.° Paolo Berard cugino paterno domiciliato a . . . . =

= 3.° E i *tali*, e *tali* parenti di detti minori = dal lato materno.

= Citiamo i sunnominati parenti dei detti = minori Allard a comparire avanti di noi nella = nostra residenza li . . . a ore . . . di . . . . .

= all' effetto di deliberare tra essi sopra la nomina di un tutore, e di un tutore surrogato ai detti minori.

= Fatta a . . . li . . . . mille . . . . =

(*Firma del Giudice di Pace.*)

(*La notificazione di questa cedola si fà nella forma ordinaria.*)

Modello *di una cedola del Giudice di Pace per la convocazione ex officio.*

= Noi . . . . . Giudice di Pace del cantone di . . dipartimento di . . . .

= Essendo informati, che Luigi Francesco Allard contadino ec. è morto, e ha lasciato tre figli minori, ai quali è della massima importanza di nominare un tutore, e un tutore surrogato all effetto ec., =

= Citiamo a comparire avanti di noi nella nostra residenza li . . . a ore . . . di . . . . i parenti di detti minori, cioè; (*i nomi, cognomi, professioni, e domicilj come sopra.*)

= All' effetto di deliberare tra essi sopra la nomina di un tutore, e di un tutore surrogato ai detti minori. =

= Fatta a . . . li . . . mille . . . =

(*Firma del Giudice di Pace.*)

Modello *di un processo verbale della deliberazione del consiglio di famiglia relativa alla nomina di un tutore, e di un tutore surrogato ai minori.* (*Art. 405. del Codice civile*).

= Oggi quindici gennajo mille . . . . avanti di noi . . . Giudice di Pace del cantone di . . . dipartimento di . . . =

= Sono comparsi nella nostra residenza a ore . . . di . . . in sequela della notificazione ad essi fatta della nostra cedola del dì . . . di questo mese per atto di N . . nostro usciere in data del dì . . . registrata li . . . i parenti di 1.° Luigi, 2.° Francesco, 3.° e Giulia Allard tutti tre figli minori del defunto Luigi Francesco Allard vedovo di Maria

= Boutot, contadino morto nella comune di . . .
= nel circondario di questo cantone, cioè, (*i*
= *nomi, cognomi, gradi di parentela, e domicilj delle persone nominate.*)

= Tutti componenti il consiglio di famiglia
= dei detti minori Allard.

= Ai quali è stato esposto, che essendo morti
= il padre, e la madre senza aver scelto per essi
= un tutore, e non restando ai detti minori al-
= cun'ascendente maschio la presente convoca-
= zione aveva per oggetto di far nominare un
= tutore, e un tutore surrogato ai detti minori
= in conformità degli articoli 405. e 420. del
= Codice civile libro I. sopra di che sono stati
= invitati i detti parenti a deliberare.

= Ed in seguito i membri componenti con
= noi il consiglio di famiglia deliberando subi-
= to sopra la proposizione di nominare un tuto-
= re ai detti minori Allard nelle forme stabilite
= dall'articolo 405. del Codice civile, il Sig. Pie-
= tro Allard zio paterno di detti minori è stato
= alla unanimità, *ovvero* alla maggiorità assoluta
= dei voti eletto, e nominato loro tutore all'ef-
= fetto di aver cura delle loro persone, e di re-
= golare, e amministrare i loro beni coll'ob-
= bligo di far fare l'inventario, di far procedere
= dentro il mese a contare dal giorno del ter-
= mine del medesimo alla vendita, in presenza
= del tutore surrogato, di tutti i mobili, a ri-
= serva di quelli che sarà autorizzato dal con-
= siglio di famiglia di conservare in natura, e
= di conformarsi in tutto e per tutto nell'eser-
= cizio delle sue funzioni al disposto della leg-
= ge relativa alla tutela, della quale gli è stata
= fatta lettura, che ha detto di avere bene in-
= teso. =

= E successivamente il consiglio di famiglia
= (eccettuato il Sig. Pietro Allard) avendo de-
= liberato sopra la nomina di un tutore surro-
= gato ai detti minori, il Sig. Francesco Bou-

= tot zio dal lato materno domiciliato a . . . . ;
= avendo ottenuta la maggiorità assoluta dei
= voti, è stato scelto, eletto, e nominato per
= tutore surrogato ai detti minori all' effetto di
= agire per i loro interessi tutte le volte, che
= saranno in opposizione con quelli del loro
= tutore.

= Atteso il sentimento concorde dei delibe-
= ranti, o la maggiorità assoluta dei voti, sen-
= za che la minorità faccia ostacolo alla scelta
= della maggiorità, noi diciamo conformemente
= al voto del consiglio di famiglia, che il detto
= Sig. Pietro Allard sarà tutore dei detti Luigi,
= Francesco, e Giulia Allard figli minori dei
= detti defunti Luigi Francesco Allard, e Ma-
= ria Boutot sua moglie all'effetto di aver cura
= delle loro persone, e amministrare i loro be-
= ni ec. ec. E che il detto Sig. Francesco Bou-
= tot sarà tutore surrogato dei detti minori
= all' effetto di difenderli, ed agire per essi,
= ogni volta che avranno degl'interessi opposti,
= e contrarj a quelli del loro tutore, o delle
= domande da promuovere contro di lui. =

= Nell' istante Pietro Allard nominato tu-
= tore, e Francesco Boutot nominato tutore sur-
= rogato avendo dichiarato di accettare la cari-
= ca conferita a ciascuno di essi hanno prestato
= il giuramento di bene, e fedelmente adempire
= alle incombenze, che essa gl' impone.

= Di tutto quanto sopra abbiamo fatto di-
= stendere il presente processo verbale, che i
= detti Pietro Allard, e Francesco Boutot, e
= i nominati componenti il consiglio di famiglia
= hanno firmato con noi, e il nostro cancelliere
= ad eccezione di B . . . . , il quale ha dichiara-
= to di non sapere scrivere. =

(*Firme dei parenti, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

(*Se il tutore, o il tutore surrogato non è presente all' atto della sua nomina, allora glie ne*

vien fatta la notificazione dentro tre giorni alla diligenza di uno dei membri incaricato dal consiglio di famiglia, ciò che deve essere espresso nella deliberazione, e il tutore o il tutore surrogato nominato, che è assente, viene in seguito a prestare il suo giuramento, di cui vien disteso un' atto separato in piè del processo verbale nella forma seguente :)

MODELLO *della notificazione al tutore della sua nomina.*

= L' anno . . . li . . . ad instanza del Sig.
= A . . . cugino germano del *tale* minore, in-
= caricato con deliberazione del consiglio di fa-
= miglia per far eseguire la presente notificazio-
= ne, ed ottenerne il suo effetto, e per il qua-
= le è stato eletto domicilio nella sua abitazione
= posta a . . . io infrascritto . . . usciere ec. ho
= notificato, e col presente atto data copia al
= Sig. B. . . . . zio paterno del minore suddet-
= to, il quale non si è trovato presente all' as-
= semblea di famiglia, quantunque vi fosse sta-
= to debitamente intimato, dimorante a . . . .
= nel suo domicilio, e parlando a . . .

= Dell' atto di deliberazione del consiglio di
= famiglia del detto Sig. . . . . minore in data
= del dì . . . , col quale il detto Sig. B . . . è
= stato alla unanimità nominato tutore, (o tu-
= tore surrogato) del detto minore, affinchè il
= detto Sig. B . . . non l' ignori, e possa con-
= formarvisi, ed in conseguenza per comparire
= senza dilazione a prestare nelle mani del Si-
= gnor . . . Giudice di Pace del cantone di . . ,
= che ha preseduto l' assemblea, il giuramento
= di bene, e fedelmente adempire la commis-
= sione, che gli è stata conferita dal consiglio
= di famiglia d' invigilare, come deve, alla
= persona, agl' interessi, e beni di detto mino-
= re : protestando il detto Sig. A . . . di proce-
= dere in forza del presente atto contro detto
= Sig. B . . . , qualunque volta occorra; ed io

= parlandogli come sopra al detto suo domici-
= lio, gli ho lasciata copia tanto dell'atto di
= deliberazione del consiglio di famiglia, che
= del presente. =

(*Firma dell' usciere.*)

Modello *del processo verbale di prestazione del giuramento per parte del tutore.*

= E il dì . . . mille . . . . =

= È comparso avanti di noi Giudice di Pa-
= ce suddetto il Sig. . . (*nome, cognome, pro-
= fessione, e domicilio del comparente*) nomina-
= to col soprascritto atto di deliberazione tu-
= tore, o tutore surrogato di ec. =

= Il quale, dopo avere intesa la lettura della
= detta deliberazione fattagli dal nostro cancel-
= liere ha dichiarato di accettare la detta tute-
= la, o la carica di tutore surrogato; e nell' i-
= stante ha prestato nelle nostre mani il giura-
= mento di adempire fedelmente i doveri, che
= gl' impone la detta tutela, o la detta carica
= di tutore surrogato, ed ha firmato il presen-
= te atto con noi, e il nostro cancelliere. =

(*Firme del tutore, o del tutore surrogato, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*

Modello *di un processo verbale relativo alle difficoltà promosse sopra la nomina.*)

= Oggi primo Febbrajo mille . . . avanti di
noi . . . Giudice di Pace del cantone di . . . .
Dipartimento di . . . sono comparsi i Signori . . .
(*nomi, cognomi, qualità, e domicilj dei Parenti.*)

= I quali comparenti avendo conferito fra
= di loro sopra ec., =

„ I Signori *tali*, e *tali* sono stati di parere
„ di nominare per tutore ai detti minori il Sig.
= A . . ., e per tutore surrogato il sig. B. . . .
= e si sono firmati.

(*Firme dei primi opinanti.*)

= I Signori *tali*, e *tali* al contrario hanno
„ nominato il Sig. C. . . . per tutore ai detti

= minori, e il Sig. D. . . . per tutore surroga-
= to; dichiarando, che si oppongono alla nomi-
= na proposta del Sig. A . . . per tutore, e del
= Sig. B. . . . per tutore surrogato dei detti
= minori, attesochè ec. =

(*Esprimer quì i motivi di questa opposizione.*)
= ed hanno firmato. =

(*Firme dei secondi opinanti.*)

= Al che i Signori *tali*, e *tali* hanno rispo-
= sto, che non vi era ragione sufficiente per
= ricusare la tutela dei detti minori al predet-
= to Sig. A . . ., e la carica di tutore surro-
= gato al suddetto Sig. B. . . ., perchè ec. in
= conseguenza hanno persistito nel loro senti-
= mento, e si sono firmati. =

(*Firme dei primi opinanti.*)

= Noi Giudice di Pace attese le difficoltà
= sopravvenute sull' oggetto della presente deli-
= berazione rimettiamo le parti a provvedersi
= avanti i Giudici competenti (25).

= Fatto, e decretato il giorno, ed anno
= suddetti. =

(*Firme del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

Modello dell' atto di reclamo contro la delibera-zione del consiglio di famiglia.

= L'anno . . . li . . . ad instanza del Sig.
= B. . . . nominato tutore dei minori . . . con
= deliberazione del consiglio di famiglia in data
= del dì . . . quale ha eletto domicilio in sua casa
= posta a . . .

= Io infrascritto . . . usciere . . . ho noti-
= ficato, e dichiarato al Sig. C. . . . zio mater-
= no dei minori dimorante a . . . al suo domi-
= cilio, e parlando a . . .,

---

(25) Il caso contemplato dall' Autore nella sua formula è ben raro ad accadere, quando si abbia presente la disposizione dell' articolo 416 del Codice Napoleone.

= Al Sig. D. . . . cugino germano dei mi-
= nori dimorante a . . . al suo domicilio, e par-
= lando a . . .

= E al Sig. E . . . parimente cugino ger-
= mano dei minori dimorante a . . . nel suo do-
= micilio, e parlando a . . .

= Che il detto Sig. B. . . . è opponente, e si
= oppone alla esecuzione della deliberazione del
= consiglio di famiglia sopramentovata,

= E sulla instanza predetta, ho intimato a
= ciascuno di essi a comparire li . . . (*a gior-*
= *no fisso*) avanti il tribunale di prima instan-
= za sedente a . . dipartimento di . . .

= Per sentir dichiarare, che la detta deli-
= berazione sarà riformata, e annullata, e che
= sarà loro ingiunto di procedere ad un' altra
= nomina, attesochè . . . (*esprimer quì le ragio-*
= *ni, che l' instante deduce per esser dispensato*
= *dalla tutela*), e perchè i sopradetti Signori
= intimati non lo ignorino, ho lasciata a cia-
= scuno di essi, parlandogli come sopra, copia
= del presente atto. =

(*Firma dell' Usciere.*)

*D*ISPOSITIVA *della sentenza di omologazione della deliberazione del consiglio di famiglia.*

= Il tribunale, sentito il rapporto del
= Sig. . . . uno dei suoi membri,

= E dopo aver sentito il Sig. Procuratore
Imperiale nelle sue conclusioni;

= Veduta la deliberazione del consiglio di
= famiglia in data del dì . . . , con la quale il
= Sig. B. . . . è stato nominato tutore del mi-
= nore . . . (*o con la quale è stata determinata*
la tal cosa, per esempio, che sarebbe alienato
il tale immobile del minore), e atteso che la
= deliberazione è stata fatta a pieni voti dei
= parenti componenti il consiglio di famiglia
= del detto minore . . .

= Ha omologato, ed omologa la detta deli-

= berazione, ed ordina, che sarà eseguita se-
= condo la sua forma, e tenore. =

Fatto, e giudicato a . . . li . . . mille . . .

(*Firme del presidente, e del cancelliere.*)

Modello *di un' atto per la nomina di un tutore surrogato al minore, nel caso che il padre, o la madre, o un' avo conservi la tutela legale.* (*art.* 421. del cod. civ.)

= Oggi venti luglio mille . . . .

= In seguito della convocazione fatta ad in-
= stanza del Sig. Alessio Leduc (*professione*) do-
= miciliato a Parigi in via . . . al num. . . . .
= tutore legale di Cecilia Leduc sua figlia mi-
= nore nata dal suo legittimo matrimonio con
= la Sig. Elisabetta Gerard sua moglie morta a
= Parigi li . . .

= Avanti di noi . . . Giudice di Pace del . .
= circondario di Parigi assistiti dal nostro can-
= celliere nella nostra casa posta in via . . . al
= num. . . . .

= Sono comparsi i Signori ec

= Tutti componenti con noi il consiglio di
= famiglia di Cecilia Leduc in età di anni . . . .
= figlia minore del detto Sig. Alessio Leduc, e
= della defunta Sig. Elisabetta Gerard sua
= moglie;

= Ai quali parenti sopra nominati noi abbia-
= mo esposto, che la presente convocazione ha
= per oggetto di fargli conoscere l' accettazione,
= che faceva il detto Sig. Alessio Leduc della
= tutela legale, che gli è deferita di diritto se-
= condo l' articolo 390. del codice civile libro
= primo, e parimente di far nominare un tu-
= tore surrogato alla detta minore in conformi-
= tà dell' articolo 420. del Codice predetto.

= Sopra di che il consiglio di famiglia deli-
= berando con noi, ad eccezione del tutore, che
= non ha votato per la nomina del tutore sur-
= rogato (*Questo deve essere di una linea diversa da quella del tutore*), il Sig. Claudio Gerard

= zio materno della detta minore, avendo riu-
= nita l'unanimità dei voti, è stato nominato,
= ed eletto tutore surrogato della predetta mi-
= nore all'effetto di agire per i di lei interessi
= tutte le volte, che saranno in opposizione con
= quelli del suo padre tutore.

= E nell'istante il detto Sig. Claudio Ge-
= rard nominato tutore surrogato della detta
= minore, avendo dichiarato di accettare la ca-
= rica a lui conferita, ha prestato nelle nostre
= mani il giuramento di bene, e fedelmente
= adempire agli obblighi, e doveri, che gl' im-
= pone la detta carica ec. =

= Di tutto quanto sopra noi abbiamo fatto
= distendere il presente processo verbale, che
= le parti hanno firmato con noi, e il nostro
= cancelliere il giorno, ed anno suddetti. =

(*Firme dei parenti, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

Modello *di un' atto di emancipazione fatta dal padre di un figlio minore* Cod. Civ. *Art.* 477.

= Oggi primo giugno mille . . . . . .

= Avanti di noi . . . Giudice di Pace del
= cantone di . . . dipartimento di . . . assistiti
= dal nostro cancelliere nella casa posta a . . . .

= E' comparso il Sig. A. . . . negoziante do-
= miciliato a . . . padre di B. . . . minore nato
= dal suo legittimo matrimonio con la defunta
= Sig. C. . . .

= Il quale ci ha esposto, che il detto B. . . .
= suo figlio di quindici anni compiti, avendo le
= qualità necessarie per regolarsi saviamente, e
= dirigere da se solo l'amministrazione del suo
= patrimonio, dichiara, che è sua intenzione di
= emanciparlo, come lo emancipa all' effetto,
= che possa godere dei vantaggi, che accorda
= la legge ai minori emancipati, e ci ha do-
= mandato atto della sua dichiarazione.

= Per la sua parte il detto B . . . pure
= comparso, e quì presente ha dichiarato di ac-

= cettare con riconoscenza l' emancipazione a
= lui accordata dal detto suo padre, e di cui lo
= ringrazia.

= Di quali comparse, dichiarazioni, consen-
= so, e accettazione noi abbiamo dato atto alle
= parti, per l'effetto, che il detto minore pos-
= sa godere del benefizio della legge sotto i ri-
= servi, e modificazioni in essa espresse, ed
= hanno firmato il presente atto con noi, e il
= nostro cancelliere. =

(*Firme dei Comparenti, del Giudice di Pa-
ec, e del cancelliere.*)

Modello *dell' atto di nomina del curatore al mi-
nore emancipato* (cod. civ. *art.* 480.)

= Oggi sei giugno mille . . .

= Avanti di noi . . . . Giudice di Pace del
= cantone di . . , dipartimento di . . . assistiti
= dal nostro cancelliere nella nostra casa posta
= a . . . .

= Sono comparsi in seguito della convoca-
= zione fatta a diligenza del Sig. A. . . . nego-
= ziante domiciliato a . . . i Signori. . . . . . .
(*enunciare quì i sei parenti del minore 'emanci-
pato metà del lato paterno, e metà del materno*)
= all' effetto di comporre il consiglio di famiglia
= per la nomina di un curatore al Sig. B . . .
= figlio emancipato minore del detto Sig. A. . . .

= I quali sopranominati parenti componenti
= con noi il consiglio di famiglia richiesti dalla
= legge hanno dichiarato di nominare il Sig.
= C. . . . zio materno del detto minore per cu-
= ratore all' emancipato Sig. B. . . . minore all'
= oggetto di assisterlo nel rendimento di conti
= della tutela, che gli farà fatto, come pure
= nelle azioni immobili, che avrà da intentare,
= o nelle quali dovrà difendersi.

= E il detto Sig: C. . . avendo dichiarato
= di accettare l'incombenza a lui presentemente
= conferita ha prestato nelle nostre mani il giu-
= ramento di bene, e fedelmente adempire agli

= obblighi, che gl' impone la detta carica.

= Di che, e di quant' altro sopra noi abbiamo = fatto distendere il presente processo verbale, = che i detti componenti il consiglio di fami- = glia hanno firmato con noi, e il nostro can- = celliere.

(*Firme dei parenti, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

Titolo XI.

Della Interdizione (*a*),

Articolo I.

Della domanda d' interdizione, dell' esame di quello, che si vuol fare interdire, e della sentenza d' interdizione.

La legge dopo di essersi occupata delle donne maritate, e dei minori, si occupa della sorte dei maggiori, che si trovano alienati di mente.

Cod. civ. art. 489. ,, Il maggiore, che ,, è in uno stato abituale d' imbecillità, di ,, demenza, o di furore, dev' essere interdet- ,, to, quando anche il di lui stato presen- ,, tasse dei lucidi intervalli ,, (deve essergli deputato un tutore, e un tutore surrogato. *articolo* 505. *del codice Civile*.)

(*a*) L' interdizione può definirsi la privazione dell' amministrazione dei suoi beni, ed anche della sua persona, e la sottoposizione alla potestà di un' altro.

Art. 490. „ Ogni parente è ammesso a
„ domandare l' interdizione del suo parente;
„ e l' istesso diritto hanno reciprocamente i
„ conjugi fra di loro. „ (26).

Art. 491. „ In caso di furore, se l' interdizione non vien domandata nè dal co-
„ njuge, nè dai parenti, deve chiederla il
„ Commissario del Governo (*oggi Procuratore Imperiale*), il quale nel caso d' imbe-
„ cillità, o di demenza può anche domandar-
„ la contro un' individuo, che non abbia nè
„ conjuge, nè parente conosciuto. „

Art. 492. „ Ogni domanda d' interdizio-
„ ne sarà presentata al tribunale di prima
„ Instanza. „

Art. 493. I fatti d' imbecillità, di de-
„ menza, o di furore saranno articolati in
„ scritto. Quelli, che procederanno per l' in-
„ terdizione saranno tenuti a presentare i te-
„ stimoni, e i documenti. „

Il Codice di procedura nell' intenzione di prevenire qualunque sorpresa in una materia tanto delicata, quanto quella della domanda d' interdizione ha riprese, e sviluppate le disposizioni fondamentali già stabilite nel Codice civile.

In ogni domanda d' interdizione i fatti d' imbecillità, di demenza, o di furore sa-

---

(26) Anche il tutore può domandare a nome del suo pupillo l' interdizione di un di lui parente, perchè ha la rappresentanza di tutti i suoi parenti. *Denevers Journal des audiences de la Cour de Cassation an.* 1809. *pag.* 71. *supplem.*

ranno esposti nella instanza presentata al Presidente del tribunale, vi saranno uniti i documenti giustificativi, e saranno indicati i testimoni. (*art.* 890.)

Il Presidente del tribunale ordinerà la comunicazione della domanda al ministero pubblico. (*art.* 891.) — In qualunque questione di stato vien sentito il ministero pubblico ai termini del Numero 2. dell' articolo 83. del Codice, perchè lo stato dei cittadini è agli occhi della legge una delle cose più sacre.

Il Presidente deputerà un Giudice per fare la relazione in un giorno indicato (*art. detto.*)

Cod. civ. art. 494. „ Il tribunale ordi-
„ nerà, che il consiglio di famiglia forma-
„ to nei modi stabiliti nella sezione IV. del
„ capitolo II. del titolo *della minorità, della*
„ *tutela, e della emancipazione* proferisca il
„ di lui parere sullo stato della persona,
„ contro la quale è domandata la interdi-
„ zione „

Art. 495. „ Gl' individui, che avranno
„ domandata l' interdizione non potranno far
„ parte del consiglio di famiglia; non ostante
„ la moglie, o il marito, ed i figli della per-
„ sona, contro cui è domandata l' interdizio-
„ ne, potranno esservi ammessi, senza voce
„ deliberativa. „

Art. 496. „ Dopo aver ricevuto il pare-
„ re del consiglio di famiglia, il tribunale
„ passerà ad interrogare il reo nella camera
„ del consiglio; e se questo non può presen-
„ tarsi, sarà interrogato nella sua casa da un

„ Giudice a ciò deputato, assistito dal cancel-
„ liere. In tutti i casi il Commissario del
„ Governo (*il Procuratore Imperiale*) do-
„ vrà trovarsi presente all' interrogatorio. „

Dietro il rapporto del Giudice, e le conclusioni del Procuratore Imperiale il tribunale ordina, che il consiglio di famiglia fatto nei modi prescritti dal codice civile alla Sezione IV. del Capitolo II. Titolo *della minorità, della tutela, e della emancipazione* proferirà il suo parere sullo stato della persona, di cui è dimandata l' interdizione (*art.* 892.) — Ciò però non l' ordina, se non quando i fatti allegati gli sembrano facienti a causa, ammissibili, e sufficienti. — Si vede, che il codice di procedura stabilisce, che dipende dal rapporto del Giudice, e dalle conclusioni del Procuratore Imperiale l' ordine del tribunale, che il consiglio di famiglia darà il suo parere: ciò, che non prescriveva il Codice civile.

La domanda, e il parere del consiglio di famiglia sono notificati al reo, prima che sia proceduto al suo interrogatorio (*art.* 893.) Il codice civile non diceva, quando avrebbe luogo l' interrogatorio del reo, e il codice di procedura lo determina: quindi non deve procedersi al medesimo, che dopo la notificazione della domanda, e del parere del consiglio di famiglia. Con questa notificazione quello, di cui è domandata l' interdizione, ha il diritto di difendersi.

Cod. civ. art. 497. „ Dopo il primo in-
„ terrogatorio il Tribunale destinerà se vi

„ è luogo, un' amministratore provvisorio per
„ aver cura della persona, e dei beni del
„ reo convenuto. „

Questo amministratore provvisorio viene nominato, quando l'affare può richiedere una lunga instruzione.

Se l'interrogatorio, e i documenti prodotti sono insufficienti, e se i fatti d'imbecillità, di demenza, o di furore possono giustificarsi per mezzo di testimoni, il tribunale ordina, quando vi sia luogo, l'esame, che si eseguisce nelle consuete forme (*art.* 893.)

Il tribunale può anche ordinare, che l'esame sia fatto senza la presenza del reo, se lo esigono le circostanze come sarebbe, nel caso del massimo furore: ma in questo caso potrà rappresentarlo il di lui consulente (*art.* 893.)

Se i fatti allegati sono provati, e se il reo è veramente in uno stato abituale d'imbecillità, di demenza, o di furore, sebbene abbia dei lucidi intervalli, vien pronunziata l'interdizione della sua persona, e dell'amministrazione dei suoi beni.

„ La sentenza in una instanza d'Interdi-
„ zione non può proferirsi, che nella pubbli-
„ ca udienza, sentite prima, o citate le par-
„ ti. „ (*art.* 498. *del cod. civ.*) Le parti sono sentite in persona, o per mezzo dei loro difensori.

Cod. civ. art. 499. „ Il tribunale, quan-
„ do rigetti l'instanza d'interdizione, potrà
„ non ostante ordinare, se le circostanze l'esi-
„ gono, che il reo non possa in avvenire stare

„ in giudizio, transigere, prendere ad impre-
„ stito, ricevere un capitale mobile, nè farne
„ quietanza, alienare, nè vincolare con ipo-
„ teche i suoi beni senza l' assistenza di un
„ consulente, che gli sarà nominato nell' istes-
„ sa sentenza. „

Questo reo vien collocato per molti rapporti nella classe dei minori emancipati. *Si vedano gli art.* 481., 482., 483., e 484. *del cod. civ.*

Articolo II.

Dell' appello dalla sentenza sulla domanda d' interdizione; della persona contro la quale è diretto l' appello, e della pubblicità della interdizione.

Le sentenze, che sono proferite sulle domande d' interdizione sono soggette all' appello, come tutte le sentenze in materia di stato civile. Lo stato di un cittadino abbracciando tutta la sua esistenza, e ogni mezzo di stare in società fà sì, che non vi possa essere per lui alcun bene, per quanto importante, che eguagli questo stato.

Se è proferita l' interdizione, l' appello, che viene interposto da quello, contro di cui è stata ordinata, deve esser diretto contro chi ha provocato il giudizio (*art.* 894.)

Se l' interdizione vien rigettata l' appello interposto dalla parte provocante, o da uno dei membri dell' assemblea deve esser diretto contro la persona, di cui è stata provocata l' interdizione.

Nel caso, che il tribunale si sia limitato a nominare un consulente a quello del quale è stata domandata l' interdizione, l' appello della parte, alla quale è stato destinato il consulente, deve dirigersi contro il provocante, (*art. detto*).

Cod. civ. art. 500. „ In caso di appello
„ dalla sentenza proferita in prima instanza,
„ il tribunale di appello potrà, se lo crede
„ necessario interrogar di nuovo, o fare in-
„ terrogare da un (*Giudice*) delegato la per-
„ sona, di cui è domandata l' interdizione. „

Art. 505. „ Non essendovi appello dalla
„ sentenza proferita in prima instanza, o es-
„ sendovi, quando venga confermata, sarà de-
„ putato all' interdetto un tutore, e un tuto-
„ re surrogato secondo le regole prescritte al
„ titolo *della minorità, della tutela, e della*
„ *emancipazione*. L' Amministratore provvi-
„ sorio cesserà dalle sue funzioni, e renderà
„ conto al tutore, quando non sia egli stesso. „

Se non vi è appello dalla sentenza proferita in prima instanza, o se è confermata in appello, si procede alla nomina di un tutore, e di un tutore surrogato all' interdetto secondo le regole prescritte al titolo *dei consigli di famiglia art.* 895. *Si veda* su questa nomina di tutore, e tutore surrogato il titolo precedente, e le sezioni 4., e 5. del Capitolo II. del titolo *della minorità, della tutela, e della emancipazione* del primo libro del Codice civile.

L' amministratore provvisorio nominato in esecuzione dell' articolo 497. del codice ci-

vile (che noi abbiamo già riferito) cessa dalle sue funzioni, e rende conto al tutore, se non è lui medesimo (*art. detto.*)

Art. 501. *del cod. civ.* „ Qualunque sen-
„ tenza d'interdizione, o di nomina di un
„ consulente, sarà in sequela della instanza
„ degli attori estratta dagli atti, notificata
„ alla parte, e trascritta dentro dieci giorni
„ sulla tavoletta, che deve rimanere affissa
„ nella sala di udienza, e nelli studj dei no-
„ tari del circondario. „ Interessa, che il pubblico sia informato della sentenza, o porti questa l'interdizione, o la sola nomina di un consulente al reo, per motivo dei contratti, che possono esser fatti con lui, non dovendo alcuno essere ignaro dello stato di quello con cui tratta. *Nemo ignarus esse debet conditionis ejus, cum quo contrahit.*

La sentenza, che proibisce di stare in giudizio, di transigere, prendere a imprestito, ricevere un capitale mobile, alienare, o ipotecare senza l'assistenza del consulente, come prescrive l'articolo 499. del codice civile già da noi trascritto deve essere affissa nel modo indicato dall'articolo 501. del codice civile. (*art.* 894.)

„ L'interdizione, o la nomina del con-
„ sulente avrà il suo effetto dal giorno della
„ sentenza. Tutti gli atti fatti posteriormente
„ dall'interdetto, o senza l'assistenza del con-
„ sulente saranno *ipso jure nulli.* „ (*art.* 502.
del cod. civ.)

Articolo III.

Della domanda di revoca dell' Interdizione.

Cod. civ. art. 512. „ L' interdizione ces„ sa con le cause, per le quali è stata ordi„ nata: ciò non ostante la revoca non sarà „ decretata, se non osservate le formalità „ prescritte per interdire la persona, nè l'in„ terdetto potrà riprendere l'esercizio dei suoi „ diritti, se non dopo la sentenza revocato„ ria. „ — La revoca della interdizione deve essere domandata da quelli, che l' hanno provocata. L' interdetto potrebbe domandarla contro il suo tutore, assistito per altro dal tutore surrogato.

La domanda per la revoca, o scioglimento della interdizione, sarà formata, e giudicata nella forma istessa dell' instanza d'interdizione (*art.* 896.) — I mezzi per assicurarsi della ricuperata sanità di mente sono i medesimi che quelli per assicurarsi del perduto uso della ragione.

N. B. La proibizione di fare alcun, atto senza l'assistenza di un consulente può essere richiesta da quelli, i quali hanno diritto di domandare l' interdizione la loro domanda deve essere formata, e giudicata nella istessa maniera. La detta proibizione non può esser revocata, se non osservata la stessa formalità. *Art.* 514. *del cod. civ.*

Modello *di domanda da presentarsi al Giudice per ottenere una interdizione.*

= Al Sig. Presidente del tribunale civile di . . . .

= Giovanni . . . proprietario domiciliato a . . .
= Espone, che da sei mesi circa Antonio . . .
= in età di anni . . . suo zio paterno antico mer-
= cante di . . . domiciliato a . . . è caduto in
= uno stato di demenza, e d' imbecillità, che
= lo rende incapace di regolare la sua persona,
= e dirigere i suoi interessi, e beni, cosa che
= lo ha già esposto a fare delle operazioni gra-
= vose, e pregiudiciali al suo interesse (*conviene qui esprimere i fatti d' imbecillità, di demenza, e di furore della persona di cui si domanda l' interdizione, unire alla domanda i documenti giustificativi, e indicare i testimoni.*)
= In tali circostanze è troppo interessante
= di preservarlo dal pericolo di divenire lui
= stesso vittima della sua debolezza, e di con-
= trarre veruna obbligazione, di cui non può
= apprezzarne le conseguenze, per il che l' espo-
= nente è ricorso a voi, e domanda,
= Che in veduta di ciò vi piaccia, o Signore,
= visti i documenti giustificativi uniti alla pre-
= sente domanda, e l' indicazione dei testimoni,
= ordinare, che la domanda, e documenti an-
= nessivi saranno comunicati al ministero pub-
= blico, e destinare uno dei Giudici del tribu-
= nale per farne il rapporto nel giorno, che
= sarà da voi indicato, e nel quale risolverete
= come di ragione. =

(*Firma del procuratore, e dell' Instante.*)

(*Questa domanda vien seguita da una ordinanza della comunicazione della medesima al ministero pubblico, e della nomina di un Giudice per farne il rapporto al tribunale il giorno indicato dal presidente.*

Dietro il rapporto del Giudice delegato, e le conclusioni del Procuratore Imp. il tribunale (se trova i fatti ammissibili, e sufficienti) ordina, che il consiglio di famiglia

formato nel modo prescritto dal Codice Civ. Sez. IV. Cap. II. al titolo della minorità, della tutela, e della emancipazione *darà il suo parere sullo stato della persona, di cui vien domandata l'interdizione.*

Quello, che domanda l'interdizione non può far parte del consiglio di famiglia: per altro il marito, o la moglie, e i figli della persona di cui si domanda l'interdizione, possono esservi ammessi senza avervi voce deliberativa. Cod. Civ. *art.* 495.

In virtù di questa sentenza i parenti sono intimati a comparire al giorno indicato avanti il Giudice di Pace, ovvero vi si presentano dietro il solo invito della persona, che domanda l'interdizione; ed allora si distende il processo verbale della deliberazione nella forma seguente.)

Modello *della deliberazione del consiglio di famiglia sulla domanda d'interdizione.*

= Oggi venti gennajo mille . . . . avanti di
= Noi . . . Giudice di Pace del cantone di . . .
= dipartimento di . . . *assistiti dal nostro can-*
= *celliere* nella nostra casa posta a . . . , *o nel*
= *nostro tribunale ec.*

= È comparso Giovanni . . . . proprietario
= domiciliato a . . .

= Il quale ci ha esposto, che il Sig. Anto-
= nio . . . suo zio paterno domiciliato a . . . è
= caduto in uno stato di demenza, che lo ren-
= de incapace di regolare la sua persona, e am-
= ministrare i proprj beni: che perciò ha credu-
= to di suo dovere, e della più urgente necessi-
= tà di provocare la sua interdizione; ed a que-
= sto effetto ha presentata l'opportuna doman-
= da al presidente del tribunale civile di prima
= istanza del dipartimento di . . . in piè della

= quale è stato ordinato, che sia comunicata al
= ministero pubblico, ed è stato nominato uno
= dei Giudici per fare il rapporto al tribunale
= li . . . di questo mese.

= Sopra questo rapporto, e le conclusioni
= del Procuratore Imperiale il tribunale ha or-
= dinato con sentenza proferita li . . . del pre-
= sente mese, della quale l'esponente ha pre-
= sentata copia autentica, che fosse adunato il
= consiglio di famiglia per dare il suo parere
= sullo stato del Sig. Antonio B . . . suddetto,
= del quale l'esponente ha domandata l'inter-
= dizione;

= In esecuzione pertanto della detta senten-
= za esso ha fatto convocare il detto consiglio
= di famiglia nel modo consueto, ed ha fatto
= intimare (*o invitare*) i parenti nel numero,
= e qualità richiesto dalla legge di comparire,
= e trovarsi in questo giorno, ed ora avanti di
= noi; e nell'istante il detto Sig. Giovanni . . .
= si è ritirato dopo di avere firmato.

(*Firma dell' esponente*.

= Sono pure comparsi i detti parenti, *cioè i Sigg. . . . (descriverli). Il consiglio di famiglia deve esser composto, non compreso il Giudice di Pace, di sei parenti metà del lato paterno, e metà del materno*. Cod. Civ. *art*. 407.

= Formato, e composto così il consiglio dei
= parenti (*affini, o amici*) soprannominati, e di
= noi Giudice di Pace, e fatta lettura tanto del-
= la domanda presentata dal detto Sig. Giovan-
= ni . . . contenente i fatti di demenza da esso
= allegati, e dettagliati, quanto dei documenti
= annessivi unitamente alla sentenza del dì . . .
= del presente mese, i detti parenti, dopo ave-
= re esaminato, e deliberato, ci hanno dichia-
= rato, che conoscono perfettamente lo stato di
= demenza, in cui si trova il detto Sig. Anto-
= nio . . . che sono intimamente persuasi, che
= è incapace di regolare la sua persona, e di

= dirigere, e amministrare i proprj beni, ed
= interessi, e che vi è tutto il fondamento di
= temere, che non si abusi della sua debolezza
= per renderne lui la vittima; in conseguenza di
= che sono concordemente di parere, che sia pro-
= ceduto senza indugio alla sua interdizione.

= Del che noi abbiamo dato atto ai detti
= comparenti, che hanno firmato il presente
= processo verbale con noi, e il nostro cancel-
= liere il giorno, ed anno suddetti. =

(In seguito vien presentata una copia autentica del consiglio di famiglia al presidente del tribunale, il quale pone in piè della medesima la sua ordinanza contenente, che quello, di cui è provocata l'interdizione comparirà nel giorno, ed ora fissata avanti il tribunale adunato; ed a questo effetto, prima che si proceda al suo interrogatorio gli sono notificate la domanda, e il consiglio di famiglia.

Il tribunale può dichiarare l'interdizione sul semplice esame dei documenti giustificativi, e sull'interrogatorio. Per altro se tutto ciò gli paresse insufficiente per dimostrare la verità dei fatti di demenza esposti nella domanda, e che i fatti fossero di tal natura da esser provati per mezzo di testimoni, in tal caso può ordinare l'esame, al quale viene proceduto nelle forme consuete alla diligenza di quello, che provoca l'interdizione in contradittorio con il reo, e il Procuratore Imperiale.

Quando è finita l'instruzione ordinata, se ne fa il rapporto all'udienza, o dopo le respettive difese delle parti, e sentito che sia

il Procuratore Imperiale nelle sue conclusioni si procede alla sentenza, che ammette, o rigetta la domanda d'interdizione, come segue:)

DISPOSITIVA *della sentenza, che dichiara l'interdizione.*

= Il tribunale dichiara, che il detto Anto-
= nio ... è, e resterà interdetto dalla direzione,
= ed amministrazione della sua persona, e beni;
= ordina in conseguenza, che sarà collocato nella
= tal casa pagando la responsione, che sarà de-
= terminata dal consiglio di famiglia, il quale
= regolerà parimente l'uso della mobilia, che
= possiede; per il quale effetto sarà proceduto
= dal detto consiglio di famiglia alla nomina di
= un tutore, e di un tutore surrogato al predet-
= to Sig.....; ordina *finalmente*, che la presente
= sentenza sarà affissa, e inscritta ovunque oc-
= correrà nel modo prescritto dall'articolo 501.
= del Cod. Civ. alla diligenza dell'attore, e con-
= danna il reo nelle spese ec. =

= Giudicato a . . . questo dì . . . mille . . .

DISPOSITIVA *della sentenza, che rigetta la domanda d'interdizione.*

= Il tribunale rigetta la domanda d'inter-
= dizione fatta dall'attore contro il reo, quale
= dichiara inammissibile, e lo condanna nelle
= spese. =

= Giudicato a . . . ec. =

DISPOSITIVA *della sentenza che ordina la nomina di un Consulente, senza l'assistenza del quale la persona non potrà agire, nè obbligarsi.*

= Il tribunale rigetta la domanda d'inter-
= dizione fatta dall'attore contro il reo, per la
= quale lo dichiara inammissibile; e frattanto,
= attesa la prova, e verificazione della debolez-
= za di spirito del detto Antonio . . . gli proi-
= bisce di stare in avvenire in Giudizio tanto
= come attore, che come reo, di obbligarsi,
= transigere, prendere a imprestito, ricevere un

= capitale mobile, nè farne quietanza, aliena-
= re, o ipotecare i suoi beni senza l'assistenza
= di un consulente, che sarà a tale effetto no-
= minato dal consiglio di famiglia; ordina, che
= la presente sentenza sarà affissa, ed inscritta
= ovunque occorrerà nel modo prescritto dall'
= articolo 501. del Codice civile alla diligenza
= dell'attore, e condanna il reo nelle spese ec.

= Giudicato a . . . ec. =

Dello scioglimento della interdizione.

(Può accadere, che la persona interdetta ricuperi interamente, e costantemente l'uso della sua ragione; in tal caso è giusto, che l'effetto cessi con la causa, e che si sciolga l'interdizione.

Questo scioglimento, o revoca può esser sollecitata dalla istessa persona interdetta, o dalla sua famiglia. In qualunque modo la domanda di scioglimento dell'interdizione deve essere formata, e giudicata nella maniera medesima della interdizione.

Se lo scioglimento della interdizione vien chiesto dalla famiglia medesima, la domanda viene accolta più favorevolmente.

Ella però esige più attenzione, ed esame, quando vien promossa dall'interdetto; in questo caso il tribunale ordina la convocazione del consiglio di famiglia per rendergli conto dello stato dell'interdetto.

Se il consiglio di famiglia decide, e sostiene, che l'interdetto è ancora incapace di regolare la sua persona, e amministrare i proprj beni, il tribunale ordina, che sarà in-

terrogato, che tutti i documenti saranno comunicati al ministero pubblico, e deputa un Giudice per fare il rapporto in un giorno indicato.

Dopo il rapporto, e sulle conclusioni del ministero pubblico il tribunale proferisce la sua sentenza, che ammette, o rigetta la domanda di scioglimento della interdizione; e nel primo caso il tribunale ordina, che il nome dell' interdetto sarà cancellato dalle tavolette affisse tanto nella sala delle udienze, quanto nelli studj dei notari del circondario.)

LIBRO II.

Procedure relative all' apertura di una successione.

TITOLO PRIMO

Dell' apposizione dei sigilli dopo la morte.

ARTICOLO PRIMO

Dei sigilli; da chi devono essere apposti; e del sigillo per l' apposizione.

Si chiama *apposizione di sigilli* l' applicazione di una impronta sulle porte, e mobili serrati per assicurare in mano della giustizia gli effetti, che vi sono contenuti, e conservarli a quelli, che vi hanno qualche diritto, o qualche interesse.

Pothier nel suo Trattato *della procedura*

civile Parte V. Capit. V. §. I. definisce l'apposizione dei sigilli, „ un' atto giudiciario,
„ col quale il Giudice, o commissario ad
„ istanza dei creditori, o di altri, che vi han-
„ no interesse, fa assicurare sotto il sigillo
„ della sua giurisdizione, e mette sotto la
„ salvaguardia della giustizia gli effetti di un
„ defunto (o di un' assente per fallimento.) „
= Questo atto si chiama *Apposizione di*
= *sigilli*, perchè il Giudice, o Commissario fa
= sigillare, e chiudere con delle fasce di car-
= ta attaccate con cera di spagna impressa dal
= sigillo della sua Giurisdizione tutte le ser-
= rature dei cassettoni, ed armadj, dove fa
= riporre tutti gli effetti, e le porte delle ca-
= mere dove sono. „

L'apposizione dei sigilli, quando vi è luogo per la morte di alcuno, è fatta dai Giudici di Pace, ed in mancanza di essi dai loro supplenti. (*art.* 907.)

La Legge del 16. agosto 1790. Titolo III. Articolo II. aveva ordinato, che „ nel caso,
„ che vi fosse luogo all'apposizione dei sigil-
„ li, questa dovesse farsi dal Giudice di Pa-
„ ce, il quale procederebbe anche alla loro
„ recognizione, e remozione, senza che però
„ potesse prender cognizione delle contesta-
„ zioni, che potessero insorgere in occasione
„ di tale recognizione. „

E la legge del 6. marzo 1791. articolo 7. aveva stabilito, che „ i Giudici di Pace
„ in caso di apertura di qualche successione
„ procederebbero *ex officio* all' apposizione
„ dei sigilli, quando gli eredi fossero assen-

„ ti, e non avessero chi gli rappresentasse, o
„ quando si trattasse di minori non emancipa-
„ ti, e mancanti di tutori, e che deverreb-
„ bero agli atti successivi non ostante le op-
„ posizioni rimettendone la sentenza al tri-
„ bunale di distretto; che ciascun Giudice
„ di Pace apporrebbe i sigilli nell' estensione
„ del suo territorio, e non potrebbe perciò
„ apporgli in un territorio diverso. „

L' articolo seguente aveva fissato, che
„ l' apposizione dei sigilli era un' atto pura-
„ mente ministeriale, e conservatorio. „

Per l' avanti in Parigi, i commissarj di polizia, erano quelli, che apponevano i sigilli in seguito della instanza delle parti interessate.

I sigilli si appongono in tre casi; 1.° per la morte di qualcuno; 2.° quando un debitore è fallito; 3.° quando uno è prevenuto di delitti, e che il Giudice congettura, che possano raccogliersi delle prove negl' effetti dell' accusato.

Nel primo caso l' apposizione dei sigilli è ordinariamente succeduta da un' inventario.

Nel secondo caso si fà una descrizione sommaria dei mobili, effetti, documenti, e carte spettanti al debitore fallito. — Il Codice di commercio determinerà da chi dovrà farsi l' apposizione di sigilli in caso di fallimento. (27).

---

(27) Tanto l' apposizione, quanto la remozione dei sigilli deve esser fatta a forma del Cod. di Commercio dal Giudice di Pace. *Vedansi* su tal proposito i capit. 2., e 7. del Tit. I. Lib. III. del detto Codice di Commercio.

E nel terzo caso non si fa che una perquisizione di quanto può servire di prova contro l' accusato. L' apposizione dei sigilli in quest' ultimo caso è fatta ordinariamente dal direttore del giurì, o da un Giudice della corte di Giustizia criminale.

L' apposizione dei sigilli per morte di alcuno, che è la sola, che deve occuparci, ha per oggetto la conservazione dei mobili, effetti, documenti, e carte appartenenti alla successione di un defunto. Ed infatti, se al momento, in cui si apre una successione, gli eredi sono assenti, o ignoti, o sono minori, o interdetti, e perciò incapaci d' invigilare ai loro interessi, bisogna, che sia provveduto a conservargli i beni, alla successione dei quali sono chiamati, e che in certa maniera sono ancora senza padrone, ed impedire, che una cupidigia straniera non gli rapisca. In tal caso dunque è necessario l' intervento della giustizia; e quindi ha luogo l' apposizione dei sigilli.

I Giudici di Pace, e i loro supplenti si servono per l' apposizione dei sigilli di un sigillo particolare, che resta nelle loro mani, e la di cui impronta vien depositata nella cancelleria del tribunale di prima instanza. (*Articolo 908.*) (28).

---

(28) Questa disposizione non è più in vigore, dopochè il Governo ha fornito ciascuna Giustizia di Pace di un sigillo per tale oggetto. *Vedasi* la Circolare di S. E. il Ministro Gran Giudice della Giustizia del 5. frimale anno 14, e lo stato annesso alla medesima.

Se venisse a perdersi il sigillo, si avrebbe il mezzo di verificare con l' impronta depositata in cancellerìa nell' atto della remozione dei sigilli, se le impronte esistenti sulla cera di spagna sono quelle state apposte dal Giudice di Pace.

La legge dei 14. e 18. ottobre 1790. titolo 8. articolo 8. aveva stabilita la forma del sigillo dei Giudici di Pace in questi termini: „ i direttori di distretto faranno incidere dei sigilli esprimenti uno scudo ovale „ sul quale saranno scritte queste parole: *Giudice di Pace* col nome del cantone in con„ torno tra lo scudo, e il cordone del sigil„ lo, e rimetteranno due di questi sigilli a „ ciascun Giudice di Pace. „ Per l' avanti i commissarj, di polizia di Parigi si servivano del loro sigillo particolare coll' incisione del respettivo stemma, e vi erano autorizzati da una dichiarazione del 2. marzo 1713. Questo però poteva portare a molti inconvenienti.

I sigilli devono esser apposti dal Giudice di Pace del luogo, o dai suoi supplenti. (*Articolo* 912.) — Dimodochè, come stabiliva la legge del 6. marzo 1791., i Giudici di Pace non possono apporgli altrove. Per esempio; i Giudici di Pace di Parigi non possono andare ad apporre i sigilli sugli effetti appartenenti al defunto, che si trovassero a Versailles, giacchè tale operazione spetta al Giudice di Pace di questa città.

Articolo II.

Da chi può esser domandata l'apposizione dei sigilli: quando possono esser apposti ex officio, o a richiesta del ministero pubblico ec. In qual' epoca devono essere apposti.

L'apposizione dei sigilli può essere domandata,

1.° Da tutti quelli, che pretendono di aver diritto nella successione, o nella comunione; (il marito dopo la morte della moglie, la moglie dopo quella del marito, o i loro eredi possono domandare l'apposizione dei sigilli, egualmente che gli eredi del defunto, o i legatarj universali, o a titolo universale.) Rispetto ai legatarj universali, e a titolo universale *si vedano* le Sezioni IV., e V. del Capitolo V. Titolo II. Libro III. del Codice civile.

2.° Da tutti i creditori muniti di un documento esecutorio, ovvero autorizzati da una permissione del Presidente del tribunale di prima istanza, nel circondario del quale si è aperta la successione, o del Giudice di Pace del cantone, ove devono apporsi i sigilli, e dove in conseguenza si è aperta la successione. (Quì la legge dà all' apposizione dei sigilli il carattere di un sequestro, e di un'arresto della Giustizia.) *Si vedano* gli articoli 557., e 558. del Codice.

3.° E dalle persone, che abitavano col defunto, o dai di lui servitori, e domestici,

qualora si trovi assente o il conjuge dello stesso defunto, o gli eredi, o uno di essi. (*Articolo* 909.) „ Queste persone, (ha detto il „ Signor Simèon nell'esposizione dei motivi), „ ricevono l' obbligo di questo sentimento di „ beneficenza, che ci porta a prender cura „ degli affari degli assenti, dal dovere reci- „ proco, che ci suggerisce di fare per gli „ altri ciò, che si vorrebbe, che fosse fatto „ per noi. In ben molte occasioni le leggi „ devono supporre questo dovere, e invitare „ a adempirlo. „

Quelli, che pretendessero di aver qualche diritto alla successione, i creditori, e i minori emancipati, possono richiedere l' apposizione dei sigilli senza l'assistenza del loro curatore (*art.* 910.) — Ai termini dell'articolo 481. del Codice civile il minore emancipato può fare senza l' assistenza del suo curatore qualunque atto di pura amministrazione, e perciò la domanda di apposizione di sigilli, che è un' atto conservatorio, può esser messa nel numero degli atti di amministrazione.

Se quelli, che pretendessero di aver diritto alla successione, e i creditori sono minori non emancipati, e se essi non hanno tutore, ovvero è assente, l' apposizione dei sigilli può esser domandata da uno dei loro parenti. (*art. sudd.*) — I minori non emancipati non possono fare alcun' atto, nè alcuna domanda legale: in conseguenza è necessario, che questa sia fatta da persone maggiori, che agiscano, e compariscano per essi.

Il Giudice di Pace incaricato dalla leg-

ge di assistere coloro, che non sono a portata di provvedere ai loro diritti, può in tre circostanze apporre i sigilli, o *ex officio*, o a richiesta del ministero pubblico, o in conseguenza di una dichiarazione del *Maire* o aggiunto della comune.

La prima circostanza ha luogo, se il minore *è senza tutore*, e l' apposizione dei sigilli non è richiesta da un parente; (il Giudice di Pace in questo caso diventa il tutore *ad hoc del minore*.)

La seconda si verifica, se il conjuge del defunto, o i suoi eredi, o uno di essi sono assenti.

La terza procede, se il defunto era pubblico depositario: in questo caso i sigilli vengono apposti per la sola ragione del deposito, e sopra gli oggetti, dei quali è composto. (*Art.* 911.)

Siccome l' oggetto dell' apposizione dei sigilli è di prevenire le sottrazioni; perciò interessa, che siano apposti subito dopo la morte. Se ciò non fosse fatto, e venissero apposti dopo l' inumazione del defunto, il Giudice di Pace fa costare nel suo processo verbale del momento, in cui gli è stata fatta instanza di apporli, e delle cause, che hanno ritardata tanto l' instanza, quanto l' apposizione. (*Art.* 913.) — L' enuncipazione di queste cause può bene spesso aprire la strada a conoscere, e scoprire le frodi, che possono essere state praticate.

L' apposizione dei sigilli diventa inutile, quando è terminato l' inventario; perchè l' in-

ventario deve presentare il dettaglio degli oggetti, che i sigilli sono atti soltanto a conservare in massa, e operarne il discarico. Anzi non possono essere apposti i sigilli a inventario finito, a menochè l' inventario non venga impugnato, e che non sia diversamente ordinato dal Presidente del tribunale. (*Articolo* 923.)

Se l' apposizione dei sigilli è domandata, mentre si và formando l' inventario, essa non avrà luogo, che sugli effetti non inventariati. (*Art. detto*.)

Articolo III.

Della forma del processo verbale di apposizione dei sigilli; della consegna delle chiavi, e del processo verbale di mancanza di effetti da sigillare.

Il processo verbale di apposizione dei sigilli deve contenere, ai termini dell' articolo 914. del Codice,

1.° La data dell' anno, mese, giorno, ed ora;

2.° I motivi, che danno luogo all' apposizione; (se cioè, perchè vi sono degli assenti, o dei minori, se l' apposizione è stata domandata espressamente dal *tale* creditore, o *tale* parente, o se essa ha luogo, perchè il defunto era pubblico depositario.)

3.° Il nome, e cognome, la professione, e il domicilio dell' instante, qualora lo abbia, e la di lui elezione di domicilio nella

comune, ovè sono apposti i sigilli, se non vi abita; (affinchè gli possano esser fatte tutte le notificazioni, che occorrono.)

4.° Se manca la parte instante, il processo verbale deve esprimere, che i sigilli sono stati apposti *ex officio*, o alla richiesta del ministero pubblico, o in conseguenza della dichiarazione del Maire, o dell' aggiunto della comune;

5.° L'ordine, che permette l'apposizione, se è stato accordato o dal Presidente del tribunale di prima instanza, o dall' istesso Giudice di Pace ai termini del numero 2. dell' articolo 909. del Codice già di sopra riferito;

6.° Le comparse, ed i rilievi delle parti; (fintantochè non sono stati del tutto remossi i sigilli, e l'inventario non è stato finito, le parti, che hanno dei rilievi da fare, gli fanno inserire nel processo verbale del Giudice di Pace.)

7.° L'indicazione dei luoghi, delle scrivanìe, delle casse, e degli armadj, sulle aperture dei quali sono stati apposti i sigilli;

8.° Una descrizione sommaria degli effetti, che non vengono posti sotto sigillo (*e che sono quelli lasciati visibili*, il che ordinariamente accade in questi processi verbali) e sono i mobili, oggetti, biancherìa, e panni necessarj per l'uso giornaliero delle persone della casa: a questo proposito l'articolo 924. dispone: „ se vi sono dei mobili neces-„ sarj all'uso delle persone, che abitano nella „ casa, o di tale natura, che non si possa

„ apporre i sigilli sopra di essi, il Giudice
„ di Pace distenderà un processo verbale, in
„ cui descriverà sommariamente i detti mo-
„ bili. „

9.° Il giuramento prestato nell' atto dell' apposizione dei sigilli da quelli, che dimorano nel luogo di non avere sottratta alcuna cosa, e di non aver veduto, nè saputo, che sia stato sottratto direttamente, o indirettamente alcuno dei mobili appartenenti al defunto; (ciascuno presta il giuramento separatamente; benchè il Giudice di Pace può farlo prestare anche in comune.)

10.° Lo stabilimento di un depositario, o custode presentato, qualora abbia le qualità richieste. (Sulle qualità del custode, o depositario *si vedano* gli articoli 597., e 598. al Titolo *del gravamento sui mobili*.)

Se il custode proposto non ha le qualità richieste, e se ne viene presentato un' altro, che ne manchi ancor' esso, il Giudice di Pace ne destina uno *ex officio*.

Il processo verbale deve presentare il rapporto fedele di quanto si opera nella apposizione dei sigilli. Se vien trovato un testamento o aperto, o sigillato, o dei pacchetti di fogli sigillati, che sembrino appartenere a terze persone, ne deve esser fatta menzione. Una eguale menzione deve esser fatta degli ostacoli, e difficoltà, che danno luogo al ricorso avanti il Presidente del tribunale, e di quanto viene ordinato, e fatto in seguito:

Il processo verbale deve enunciare, che

le serrature sono state chiuse, che sopra di esse vi sono stati apposti i sigilli, e che le chiavi delle medesime sono state consegnate al cancelliere della Giustizia di Pace, a cui appartiene il conservarle. (*Articolo* 915.)

Queste chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli restano nelle mani del cancelliere della Giustizia di Pace fino alla loro remozione. (*Articolo detto*).

Nè il Giudice, nè il cancelliere possono andare nella casa, dove è stata fatta l'apposizione dei sigilli, fino alla loro remozione sotto pena della interdizione, a meno che non siano stati richiesti, o che un'ordine motivato dello stesso Giudice di Pace non abbia preceduto il loro accesso. (*Articolo detto*).

Qualora non si trovi alcun mobile nella successione, il Giudice di Pace distende un processo verbale di mancanza di effetti da sigillare. (*Articolo* 924. *sopra citato*) *Parum pro nihilo putatur*.

Articolo IV.

Del ritrovamento di un testamento; della ricerca di un testamento già annunziato; del testamento trovato aperto; delle carte sigillate, e delle formalità relative a questi diversi oggetti.

§. I. *Del ritrovamento di un testamento.*

Il testamento, dal quale devono resultare le disposizioni di un testatore, di quanto vuo-

le, che sia fatto dopo la sua morte, e che deve formare la legge della famiglia, e della successione, è la cosa più essenziale da conoscersi dopo la di lui morte. *Dicat testator, et erit lex. — Testamentum est voluntatis nostræ justa sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri vult L. 1. ff. qui testam. fac. poss., et quemadm. testam. fi.* La legge vuole ancora, che sia fatta ricerca del testamento del defunto, se viene annunziato, che nè ha fatto uno. Vuole pure, che siano prese delle precauzioni particolari, qualora, si trovi, o qualora se nè trovi uno sigillato, e che non fosse già stato annunziato.

Se nel tempo dell' apposizione dei sigilli è trovato un testamento, o altri fogli sigillati, il Giudice di Pace procede nell' appresso modo: esso fa costare della forma esteriore (se è per esempio un foglio piegato, o nò, se è piegato in lungo, o in quadro, di qual lunghezza può essere, di che qualità di carta è), e similmente fa costare del sigillo, e della sottoscrizione, qualora vi siano: (cioè se il sigillo è in cera, e di qual colore è la cera, ovvero se è sigillato coll' ostia, e quale è l' impronta del sigillo, come pure quali sono le parole della sottoscrizione. Allora firma con la sua cifra l' involto unitamente alle parti presenti all' atto, se sanno, o possono scrivere; e in caso diverso nè fa menzione nel suo processo verbale, e indica il giorno, e l' ora in cui sarà da lui presentato l' involto predetto al Presidente del tribunale di prima instanza. (Le parti, che vogliono assistervi,

devono trovarcisi senza precedente intimazione.) Di tutto fa menzione nel suo processo verbale, e lo fa firmare alle parti; e se ricusano di firmare, fa menzione del loro rifiuto. (*Articolo* 916.) -- Sulle forme dei testamenti *si vedano* specialmente le Sezioni 1. e 2. del Capitolo V. Titolo II. del Libro III. del Codice civile.

„ Qualunque testamento olografo, prima „ che abbia esecuzione, sarà presentato al „ Presidente del tribunale di prima instanza „ del circondario, nel quale si è aperta „ la successione. Questo testamento sarà aperto, se è sigillato. Il Presidente distenderà „ processo verbale della presentazione, dell' „ apertura, e dello stato del testamento, di „ cui ordinerà il deposito presso un notaro da „ lui deputato.

„ Se il testamento è in forma mistica, „ la sua presentazione, l'apertura, la descrizione, e deposito saranno fatti nella stessa „ maniera; ma l'apertura non potrà farsi, „ se non in presenza di quei notari, e testimoni, che hanno firmato l'atto di soprascrizione, i quali si trovavano nel luogo, o che vi saranno chiamati. „ *Articolo* 1007. *del Codice civile*. — *Si vedano* gli articoli 1006., e 1008.

§. II. *Della ricerca del testamento*.

Ad instanza di qualunque parte interessata il Giudice di Pace, avanti di apporre i sigilli, fa ricerca del testamento denunziatogli come esistente. (*Articolo* 917.)

Se lo trova, procede in conformità delle disposizioni del Codice di procedura, e del Codice civile già di sopra riferite.

§. III. *Dei plichi sigillati.*

Si osservano le istesse regole rispetto alle carte sigillate. Quantunque comparisca, che possono appartenere a dei terzi, pure è talvolta possibile, che spettino realmente al defunto, e alla sua successione, alla quale avesse avuto in mira di sottrarre.

I plichi trovati sotto sigillo, senza bisogno di alcuna citazione alle parti, sono presentati dal Giudice di Pace nel giorno, ed ora indicata al Presidente del tribunale di prima istanza, il quale nè fa l'apertura, nè verifica lo stato, e nè ordina il deposito se il contenuto di essi riguarda la successione. (*Articolo* 918.)

Se la soprascrizione dei plichi sigillati, o qualche altra prova in scritto fa presumere, che appartengono a terze persone, il Presidente del tribunale ordina, che queste siano citate a comparire dentro un termine da lui fissato, perchè possano assistere all'apertura, che fa in loro presenza nel giorno indicato, ed anche in loro mancanza, se trascurano di comparire. Qualora i plichi siano estranei alla successione, egli deve restituirli alle persone, alle quali spettano, senza farne conoscere il contenuto, o sigillarli di nuovo per farne la restituzione alla loro prima domanda. (*Articolo* 919.)

§. IV. *Del testamento trovato aperto.*

Se vien trovato un testamento aperto, il Giudice di Pace nè verifica lo stato, ed osserva quanto è prescritto rispetto al testamento sigillato. (*Articolo* 920.) *Si veda* quanto si è detto all' Articolo IV.

Articolo V.

Degli ostacoli che s' incontrano all' apposizione dei sigilli, e delle difficoltà, che danno luogo al ricorso.

Se le porte sono chiuse, e che il Giudice di Pace non possa entrare per apporre i sigilli, nè fa immediato rapporto al Presidente del tribunale, egualmente che se incontra degli ostacoli all' apposizione dei sigilli, e se insorgono delle difficoltà o avanti o durante l' apposizione medesima. (*Art.* 921.)

In tutti questi casi il Presidente del tribunale procede in via sommaria, e finchè esso non abbia proceduto, il Giudice di Pace soprassiede all' apposizione.

Frattanto il Giudice di Pace stabilisce una guardia fuori della casa, e se bisogna anche dentro, e nè fa immediato rapporto al Presidente del tribunale. (*Articolo detto.*)

Nondimeno se il ritardo può portare a qualche pericolo, il Giudice, di Pace può ordinare delle misure provvisorie con riserva di farne in seguito l' opportuno rapporto al Presidente del tribunale. (*Articolo suddetto*).

Qualora il bisogno lo richieda ha la facoltà di chiamare per tale effetto la forza armata di qualunque specie. Il Giudice di Pace, come Magistrato, che può essere a portata di procedere con tutta la prontezza, è incaricato di apporre i sigilli, e di più può fare tutte le operazioni conservatorie.

In ogni caso, in cui dal Giudice di Pace vien fatto rapporto al Presidente del tribunale tanto in materia di sigilli, quanto in altre materie (per esempio nel caso, in cui si tratta di decidere, se l'inventario sarà fatto all'instanza di una parte, che pretende di aver diritto in una successione; se sarà il tale perito stimatore, o il tal'altro, che farà la stima, e vendita degli effetti; se sarà il tal notaro, o il tal'altro, che farà l'inventario; se un creditore, ovvero il suo procuratore assisterà a tutte le remozioni dei sigilli; se saranno inventariati certi effetti, o carte, e in altri casi, che possono presentarsi), tutto quello, che vien fatto, e ordinato deve costare dal processo verbale disteso dal Giudice di Pace. Il Presidente del tribunale scrive le sue ordinanze sullo stesso processo verbale. (*Articolo* 922.)

Articolo VI.

Del registro in ordine numerico delle apposizioni dei sigilli.

Nelle comuni aventi una popolazione di venti mila anime, e più è tenuto nella can-

celleria del tribunale di prima instanza un registro per ordine numerico delle apposizioni dei sigilli, sul quale, dopo la dichiarazione, che i Giudici di Pace residenti nel circondario devono trasmettere nel termine di ventiquattr' ore dall' atto dell' apposizione, sono iscritti,

1.° I nomi, i cognomi, e i domicilj delle persone, sugli effetti delle quali sono stati apposti i sigilli;

2.° Il nome, cognome, e residenza del Giudice, che ha fatta l' apposizione.

3.° Il giorno, in cui è stata eseguita. (*Articolo* 925.) E' stata presa questa precauzione per mettere a portata i terzi interessati, e gl' istessi eredi presuntivi di evitare le sorprese ordinariamente troppo facili a seguire in una popolazione numerosa.

Modello di un processo verbale di apposizione di sigilli fatta ex officio.

= Noi . . Giudice di Pace del cantone di . . .
= dipartimento di . . essendo informati, che il
= Sig. A . . . (*nome, cognome, e professione del*
= *defunto*) è morto in questa mattina, e che il
= suo erede presuntivo è il Sig. B . . suo fra-
= tello, o suo nipote domiciliato a . . . diparti-
= mento di . . assente, o che fra i suoi eredi vi
= sono dei minori, o uno degli eredi serve nelle
= truppe dell' Impero, ed è attualmente all' ar-
= mata, ci siamo trasferiti *ex officio* assistiti dal
= nostro Cancelliere all' effetto di apporre i no-
= stri sigilli sopra i mobili, ed effetti del de-
= funto in questo giorno dieci gennajo mille . .
= a ore . . di . . nella sua casa posta nella co-
= mune di . . in via . . . al n.° . . . , che confina
= da una parte a . . , dall' altra parte a . . ec. =

= Arrivati alla casa predetta, ed entrati in
= una camera (*descrivere la camera, il piano, e*

= *il prospetto della casa.*) abbiamo trovato
= disteso, e giacente sopra un letto un cadave-
= re, che ci è stato detto esser quello del detto
= defunto.

= E nell'atto istesso si sono presentati avanti
= di noi (*indicare le persone, che si sono trovate*
= *nella casa, cioè la vedova, o altri padroni, i*
= *domestici, custodi ec.*), ai quali abbiamo fatto
= presente l'oggetto, e i motivi della nostra gi-
= ta, e operazione, ed essi ci hanno dichiarato
= di non opporsi in verun modo all'apposizione
= dei nostri sigilli, ed in seguito abbiamo rice-
= vuto da ciascuno dei medesimi il giuramento,
= che niente avevano preso, e sottratto, che non
= avevano veduto nè prendere, nè occultare al-
= cuna cosa, e che non hanno alcuna cognizio-
= ne, nè sanno, che siano stati presi, e sottratti
= mobili, effetti, e carte appartenenti, e de-
= pendenti dalla successione del detto defunto,
= e si sono firmati in questo luogo.

(*Firme della vedova, o altre persone, dei domestici, custodi ec.*)

= Ed in seguito noi siamo proceduti all'ap-
= posizione dei nostri sigilli, come appresso:

= Primieramente abbiamo apposto il no-
= stro sigillo alle due estremità di una fascia di
= carta sopra l'apertura di ciascuna di quattro
= cassette due grandi, e due piccole di una se-
= greterìa di noce situata nella camera del detto
= defunto. (*descrivere il luogo, ov'è situata.*)
= Essendo stata chiusa la serratura della detta
= segreterìa a due girate, abbiamo consegnata
= la chiave al nostro Cancelliere, che si è inca-
= ricato della conservazione.

= In un gabinetto a canto alla detta came-
= ra ec. =

= Parimente sopra una porta ec.

(*Il Giudice di Pace continua l'apposizione dei sigilli nel modo, che si vedrà in appresso.*)

MODELLO *della istanza da presentarsi da un cre-*

ditore, che non ha alcun documento esecutorio per domandare al Giudice la permissione di fare apporre i sigilli sopra i mobili, effetti, e carte dependenti dalla successione del suo debitore.

= Al Sig. Presidente del tribunale civile = di . . . =

= Il Sig. A . . . (*professione, e domicilio*) = creditore della somma di *tremila franchi* im= portare di un biglietto firmato dal Sig. B. . . = possidente li . . . mille . . . debitamente regi= strato, e quì annesso;

= Espone, che il detto Sig B . . è morto = il giorno scorso nella sua casa posta a . ., e = che ha il più grande interesse a domandare = l' apposizione dei sigilli sugli effetti di questa = successione a fine d' impedire, che non venga = sottratto alcuno degli oggetti, che nè dipendono.

= In questa circostanza l' esponente fa in= stanza, o Signore, che vi piaccia permettergli = di fare apporre i sigilli sopra i mobili, effetti, = e carte dependenti dalla successione del detto = defunto; e voi renderete giustizia. =

(*Firma del Procuratore dell instante.*)

ORDINANZA *del Giudice.*

= È permesso di fare apporre i sigilli secon= do, e come è stato richiesto. =

= Fatto a . . li . . mille . . =

(*Firma del Prssidente del Tribunale.*)

(*In virtù di questa ordinanza il creditore domanda l' apposizione dei sigilli, che il Giudice di Pace non può ricusare, e alla quale il creditore ha diritto di assistere.*)

MODELLO *di un processo verbale di apposizione di sigilli in seguito d' instanza, e senza preventiva ordinanza.*

= Oggi primo novembre mille . . a ore nove = di mattina avanti di noi Giudice di Pace del = cantone di . . . dipartimento di . . .

= E' comparso il Sig. A . . (*professione, di= mora, ed elezione di domicilio nella comune*

= *dove si fa l'apposizione dei sigilli*,) in nome,
= e come tutore di . . . figlio minore del defun-
= to . . . asserto solo, ed unico erede abile, o
= erede in parte del Sig. B . . suo avo paterno
= morto nella scorsa notte a ore una di mattina
= in questa comune,

= Il quale nella suddetta qualità ha doman-
= dato, che per sicurezza, e conservazione dei
= diritti del detto minore ci trasportiamo nella
= casa del defunto posta in questa città in via . .
= al n.° . . ad effetto di apporre i nostri sigilli
= sopra i mobili, effetti, e carte del detto de-
= funto, e si è firmato in questo luogo con noi,
= e il nostro cancelliere. =

(*Firme dell' instante, del Giudice di Pa-*
ce, e del cancelliere.

= E nel momento Noi Giudice di Pace assi-
= stiti, ed accompagnati dal nostro cancelliere ci
= siamo trasferiti col detto Sig. A . . . alla casa
= predetta, ove essendo arrivati, il detto com-
= parente ci ha introdotti in una camera posta
= al primo piano della detta casa corrisponden-
= te sul cortile, dove abbiamo trovato gia-
= cente sul letto un cadavere, che ci è stato
= detto esser quello del defunto, e ci ha richie-
= sto di fare l'apposizione dei nostri sigilli so-
= pra i mobili serrati a chiave, e la descrizione
= di quelli visibili, che saranno trovati nella
= detta casa; e ci ha dichiarato di eleggere do-
= micilio nella suddetta sua abitazione, e si è
= firmato.

(*Firma dell' istante.*)

= Nello stesso tempo è comparso il Sig. D . . .
= (*professione, e domicilio*), assertosi lui pure
= solo, ed unico erede abile di detto Sig. B . . .
= suo avo materno,

= Il quale ci ha dichiarato, che non impe-
= disce l'apposizione dei sigilli, e che anzi de-
= sidera di assistervi. Ma prima di procedervi,
= ci ha domandato di far ricerca nelle carte del

= defunto di un testamento, la di cui esistenza
= gli è stata assicurata dal detto defunto alcuni
= mesi avanti la sua morte, e detto comparente
= ci ha dichiarato di eleggere domicilio nella
= suddetta sua abitazione, e si è firmato.

(*Firma del comparente.*)

= Noi abbiamo dato atto al detto Sig. A...
= e al detto Sig. D... delle loro comparse, in-
= stanze, e dichiarazioni.

= In conseguenza, prima di ogni cosa, ab-
= biamo aperto il gabinetto del detto defunto,
= ed in presenza delle parti abbiamo fatto ri-
= cerca nella cassetta di una segreterìa esistente
= in detto gabinetto, e vi abbiamo trovato un
= pacchetto coperto di un' involto di carta bian-
= ca sigillato di cera rossa coll' impronta di una
= cifra composta delle lettere C. B. iniziali del
= nome, e cognome del suddetto defunto, e nel-
= la parte esterna del medesimo vi sono le se-
= guenti parole: *questo è il mio testamento*. L'
= involto di questo pacchetto, essendo stato fir-
= mato con cifra da Noi, e dai Sigg. A... e
= D....., abbiamo dichiarato, che il detto
= testamento rimasto provvisoriamente nelle ma-
= ni del nostro cancelliere sarà da noi presenta-
= to al Sig. Presidente del tribunale civile di...
= domani due del presente mese all' ora di mez-
= zo giorno, intimando le parti di trovarvisi,
= qualora lo credano conveniente.

= In seguito noi siamo proceduti alla descri-
= zione dei mobili, che sono visibili, e all' ap-
= posizione dei nostri sigilli sopra i mobili ser-
= rati, e sulle porte, come segue:

= Primieramente nella camera da letto del
= detto defunto si è trovato in vista un piccolo
= letto a due spalliere tinto di bigio, con due
= materasse, e una di piuma, un capezzale, un
= guanciale quadro, due coperte di cotone ec.

= Sei poltrone, un canapè, e sei seggiole il
= tutto coperto di velluto rosso ec.

= Due spere, una sul camminetto, e l'al-
= tra fra le due finestre, un tavolino da giuoco
= di legno di noce coperto con tappeto ec.

= Noi abbiamo apposto in seguito il nostro
= sigillo alle due estremità di tre striscie di
= carta messe per il lungo in mezzo, e a basso
= dei battenti di un'armadio di legno di noce,
= che si chiude a leva in alto, e a basso posto
= in detta camera a canto alla porta a destra.
= La chiave di questo armadio dopo che è stato
= serrato, è stata consegnata al nostro cancel-
= liere, che si è incaricato di conservarla.

= In secondo luogo, essendo entrati nel ga-
= binetto contiguo alla detta camera da letto,
= e corrispondente sulla strada, abbiamo trova-
= te sopra una tavola diverse carte, che abbia-
= mo riunite, e rinchiuse nella cassetta di una
= segreterìa a cilindro di legno di noce situata
= in detto gabinetto, e sull'apertura di detta
= segreterìa abbiamo messe tre fascie di carta
= fermate all'estremità coll'impronta del nostro
= sigillo. Essendo stata chiusa la detta segrete-
= rìa, la chiave è rimasta in mano al nostro
= cancelliere, che si è incaricato di conservarla.

= Nel detto gabinetto abbiamo trovato in
= vista oltre la suddetta tavola quattro poltrone,
= e sei seggiole, il tutto coperto di raso cremi-
= si; due tende di mossolino alla finestra; un'
= orologio, e una spera sul camminetto, e un
= cassettone. Per sicurezza di detti effetti abbia-
= mo chiusa la finestra, e le imposte. Noi ab-
= biamo in seguito coperta l'apertura di dette
= imposte con tre fascie di carta, all'estremità
= delle quali abbiamo apposto il nostro sigillo.
= Abbiamo inoltre serrata la porta d'ingresso
= del detto gabinetto a due girate e mezzo, la
= chiave del quale è stata data al nostro can-
= celliere, che si è incaricato di conservarla,
= ed abbiamo coperta l'apertura della detta
= porta con tre fascie di carta, all'estremità
= delle quali abbiamo apposto il nostro sigillo.

= In terzo luogo, essendo saliti al secondo
= piano della detta casa, ed entrati in una ca-
= mera, che riceve la luce da due finestre cor-
= rispondenti sulla strada vi abbiamo trovato in
= vista ec.

(*Fare la descrizione degli effetti, e far co. stare dell' apposizione dei sigilli sopra i mobili serrati, la chiave dei quali è consegnata al cancelliere.*)

= In quarto luogo in un gabinetto a canto
= alla detta camera una toeletta da donna di
= legno di noce, sei seggiole impagliate ec.

(*Se pendente l' apposizione dei sigilli sopraggiunge un' instanza di rivendicazione ne sarà fatta menzione nel modo seguente.*)

= È comparso il Sig. O . . . . (*professione*)
= domiciliato in questa comune nella casa vicina
= a quella, ove operiamo,

= Il quale ci ha detto, che nel numero de-
= gli effetti appartenenti al defunto devono tro-
= varsi sei posate d' argento segnate all' estremi-
= tà con lettere L. O. iniziali del suo nome, e
= casato già prestate al detto defunto otto gior-
= ni avanti la sua morte, quali posate d' argen-
= to non gli sono state rese.

= E nell' istante ci sono stati presentati da
= Giovanni Loiseau domestico del detto defunto
= sei cucchiai, e sei forchette d' argento segnate
= all' estremità con le lettere L. O. come quelle
= reclamate dal comparente, e che ha ricono-
= sciuto appartenergli, e i detti Sig. O . . . e
= Loiseau hanno firmato in questo posto.

(*Firme del reclamante, e del domestico.*)

= Noi Giudice di Pace suddetto abbiamo da-
= to atto al detto Sig. O . . . della sua dichia-
= razione per servirsi di opposizione alla remo-
= zione dei sigilli, all' occasione della quale fa-
= rà valere il suo reclamo.

(*Allorquando il defunto lascia una vedova, o degli eredi, che restano nella casa, il Giudice*

di Pace può, sopra la loro domanda, lasciare a loro disposizione i mobili, che gli sono necessarj e accordargli l'uso della biancheria, ed altre cose, delle quali hanno bisogno.)

= La vedova, o gli eredi avendoci fatta in-
= stanza di lasciare a loro disposizione le tali,
= e tali stanze, o appartamenti dependenti dal-
= la detta casa, come pure i mobili, che vi esi-
= stono, egualmente che di accordargli l'uso
= della biancherìa, e masserizie, delle quali
= abbisognano coll'incarico di ritenere questi
= oggetti sotto la loro responsabilità, e di pre-
= sentargli quando, e a chi apparterranno di
= ragione.

= Noi Giudice di Pace suddetto, aderendo
= alla detta domanda, abbiamo lasciato a dispo-
= sizione della detta Sig. B . . . . o agli eredi
= del detto defunto, cioè:

(*Si descrivono le camere, e mobili, che vi esistono.*)

= Dei quali effetti la detta Sig. B . . , o
= gli eredi del detto defunto si sono incaricati
= della esibizione ad ogni richiesta, e senza che
= questo godimento possa attribuirli altra qua-
= lità diversa da quella, che crederanno a pro-
= posito di prendere in seguito, e si sono firma-
= ti in questo punto.

(*Firme della vedova, o altri instanti.*)

(*Allorchè la vedova, o uno degli eredi domanda di essere autorizzato alla continuazione provvisoria del commercio, che faceva il defunto, il Giudice di Pace l'accorda in fine del suo processo verbale nel modo seguente.*)

= Ciò fatto, la detta vedova, o uno degli
= eredi ci ha esposto, che è d'interesse per la
= successione del suo defunto marito ec. che il
= commercio, che faceva, non rimanga inter-
= rotto; in conseguenza ci ha fatto instanza di

= autorizzarla alla continuazione del detto com-
= mercio, come pure a dirigere, ed amministra-
= re i di lui beni.

= Noi Giudice di Pace suddetto, aderendo
= alla detta instanza, autorizziamo la detta ve-
= dova, o il detto Sig. . . . . uno degli eredi a
= continuare provvisoriamente il commercio di
= spezierìa tenuto dal defunto; a ricevere e pa-
= gare l' importare delle cambiali scadute, e da
= scadere per dependenza del detto commercio;
= ricevere parimente le pigioni, e i canoni de-
= gli affitti dei beni, crediti, ed esazioni spet-
= tanti al defunto; appigionare, ed affittare i
= detti beni; provvedere alle spese giornaliere
= della casa, e fare per interesse della detta
= successione tutti gli atti conservatorj, senza
= che le dette operazioni possano attribuirgli
= altra qualità diversa da quella, che crederà
= conveniente di assumere dopo l'inventario.

(*Il Giudice di Pace deve, in simil caso, ri-
mettere la vedova, o gli eredi avanti il tribuna-
le civile per ottenere le facoltà, ed autorizzazio-
ni, delle quali abbisognano.*)

= Tutti i luoghi, ed effetti sopra descritti
= essendo i soli, che le parti ci hanno indicati,
= come quelli, che sono stati occupati dal det-
= to defunto, noi abbiamo ricevuto il giuramen-
= to dalle dette parti, e dai domestici della ca-
= sa, i quali ci hanno confermato, che non han-
= no sottratto alcuna cosa, che nulla hanno ve-
= duto occultare, e che non hanno alcuna co-
= gnizione, che direttamente, o indirettamente
= siano stati sottratti degli effetti, e carte del-
= la successione del detto defunto; e detti com-
= parenti si sono firmati in questo luogo.

(*Firme delle parti, e domestici della casa.*)

= E prima di ritirarci, abbiamo destinato,
= e stabilito per custode dei nostri sigilli, e de-
= gli effetti lasciati in vista la persona del Sig.
= S . . . (*professione, e domicilio*), che ci ha

= dichiarato d' incaricarsi della conservazione
= per presentargli ad ogni richiesta, ed ha fir-
= mato.

(*Firma del custode, o depositario.*)

= Il presente processo verbale è stato chiu-
= so, e terminato da noi, dopo di averci assi-
= stito dalle ore nove di mattina fino alle ore
= tre dopo mezzogiorno in presenza delle parti
= comparenti, che si sono firmate con noi, e il
= nostro cancelliere il giorno, ed anno sud-
= detti. =

(*Firme delle parti, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

Modello del processo verbale di apertura del testamento trovato fra le carte del defunto.

(*Questo processo verbale si scrive in piè del processo verbale di apposizione dei sigilli fatto precedentemente.*)

= Il giorno seguente due del mese di novem-
= bre anno suddetto.

= Noi Giudice di Pace del cantone di . . .
= dipartimento di . . . . assistiti dal nostro can-
= celliere ci siamo portati, e presentati all'ora
= di mezzo giorno all' udienza del Sig. Presi-
= dente del tribunale civile di . . . sedente per
= gli affari da risolversi in via di sommaria e-
= sposizione per pregarlo di voler procedere all'
= apertura del testamento trovato fra le carte
= del Sig. B . . . morto nella comune di . . . .
= circondario di . . .

= Ed in conformità della intimazione fatta
= alle parti, ed inserita nel nostro processo ver-
= bale d' jeri, per assistere in questo giorno,
= se lo credono proprio, all' apertura del detto
= testamento,

= Sono comparsi i Sigg. . . . (*professione,*
= *e domicilio.*)

= Dopo essere stata fatta lettura del proces-
= so verbale d' apposizione dei sigilli nella par-
= te concernente il detto testamento, il Sig. Pre-

= sidente ha riconosciuto, che il pacchetto si-
= gillato, che gli abbiamo presentato, e conse-
= gnato, è tale quale è stato trovato, e de-
= scritto.

= Ed essendo in seguito proceduto il Sig.
= Presidente all' apertura del detto pacchetto
= ha trovato dentro l' involto un foglio grande
= di carta bollata del prezzo di 75. centesimi, sul
= quale è disteso il testamento del detto defun-
= to, che comincia con queste parole: *questo è*
= *il mio testamento, e disposizione di ultima vo-*
= *lontà*; e termina con le seguenti: *fatto a Pa-*
= *rigi nella suddetta mia casa questo dì primo*
= *gennaio mille ottocentosei. Firmato* B Il
= tutto scritto sopra tre pagine intere, che so-
= no state firmate con cifra dal detto Sig. Pre-
= sidente.

= Letto ad alta voce il detto testamento dal
= nostro cancelliere, i comparenti hanno doman-
= dato, che sia consegnato, e depositato nelle
= mani del Sig. N . . . notaro a . . . ed hanno
= firmato in questo posto.

(*Firme degl' instanti.*)

= Aderendo il Sig. Presidente a questa do-
= manda, ha pronunziata la sua ordinanza, co-
= me segue:

= Noi Presidente del tribunale civile di . . .

= Ordiniamo, che il detto testamento sarà
= consegnato, e depositato nelle mani del Sig.
= N . . . notaro a . . . per restarvi nel numero
= dei suoi originali, e rilasciarne copia autenti-
= ca alle parti interessate, e la presente nostra
= ordinanza sarà eseguita non ostante l'appello,

(*Firma del presidente del tribunale.*)

= Di tutto quanto sopra abbiamo disteso il
= presente processo verbale, che i detti compa-
= renti hanno firmato con noi, e il nostro can-
= celliere. =

(*Firme delle parti, del Giudice di Pace, e*
del cancelliere.)

CONSEGNA, E DEPOSITO DEL TESTAMENTO.

= E il tre del presente mese di novembre,
= dell'anno predetto, avanti di noi . . . Giudi-
= ce di Pace del cantone di . . . dipartimento
= di . . .

= Si è presentato il Sig. N . . . notaro re-
= sidente a . . . in compagnìa del *tale*, e *tale*
= eredi come sopra qualificati, e domiciliati; ed
= in esecuzione dell'Ordinanza proferita il gior-
= no scorso dal Sig. Presidente del tribunale
= civile di . . . abbiamo consegnato il testamen-
= to enunciato in detta Ordinanza, e superior-
= mente descritto al detto Sig. N . . . che si è
= incaricato della conservazione del medesimo,
= per metterlo nel numero dei suoi originali, e
= rilasciarne copia autentica alle parti interes-
= sate;

= In fede di che noi abbiamo disteso il pre-
= sente processo verbale, del quale sarà annessa
= una copia autentica all'atto depositato, e i
= detti comparenti hanno firmato con noi, e il
= nostro cancelliere. =

(*Firme del notaro, degli eredi, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

(*La menzione dell'Ordinanza in seguito del fatto rapporto, e del processo verbale di deposito deve esser fatta sulla copia autentica del testamento, che rilascia il notaro. Si osservi, che questo testamento olografo, prima di esser mandato ad esecuzione, ha bisogno di essere riconosciuto in giudizio.*

Se nell'atto dell'apposizione dei sigilli fatta dal Giudice di Pace, si presenta un' erede, che vi si oppone, deve farsene menzione nel processo verbale, come segue:)

Modello di opposizione all' apposizione dei sigilli.

= Si è presentato il Sig. I . . . . (*professio-*
= *ne , e domicilio .*)

= Il quale ha detto, che esso è il solo, ed
= unico erede abile del defunto, come di lui
= cugino germano, e parente più prossimo nel-
= le due linee paterna, e materna; che il Sig.
= A . . . . che ha domandata l' apposizione dei
= nostri sigilli, è parente del defunto dal lato
= paterno solamente, ed in un grado lontanis-
= simo, per la qual ragione non ha interesse al-
= cuno nella successione; per il che ci ha di-
= chiarato, che egli non solo si oppone alla
= continuazione dell' apposizione dei nostri sigil-
= li, ma domanda ancora la remozione di quel-
= li già apposti.

(*Firma dell' opponente.*)

= Il Sig. A . . . ha risposto, che nella qua-
= lità di parente del defunto dal lato paterno era
= abile a farsi, e considerarsi suo erede per me-
= tà; in conseguenza ci ha richiesto di prose-
= guire l'apposizione dei nostri sigilli, ed ha
= firmato. (*Firma dell' instante.*)

= Sopra di che noi Giudice di Pace suddet-
= to, per l' effetto che sia deciso sopra la sud-
= detta opposizione, abbiamo rimesso le parti
= avanti il Sig. Presidente del tribunale civile
= di . . . per farne rapporto, ed in conseguen-
= za gli abbiamo fatto dar copia dal nostro can-
= celliere del presente processo verbale.

= In seguito ci siamo ritirati, dopo avere
= stabilito *il tale* (*professione , e domicilio*) cu-
= stode dei nostri sigilli per impedire, che non
= sia sottratto, nè portato via alcun' effetto,
= fintantochè non sia stato deciso sull' opposizio-
= ne predetta. =

(*Firme del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

Continuazione della operazione dell' apposizione dei sigilli.

= E il dì . . . dell' anno suddetto a ore . . .

= dì . . . . avanti di Noi Giudice di Pace so-
= praddetto,

= È comparso il Sig. A . . . quì sopra no-
= minato, qualificato, e domiciliato,

= Il quale ci ha esibita l'ordinanza profe-
= rita dietro il fatto rapporto il dì . . . dal Sig.
= Presidente del tribunale civile di . . , con la
= quale è stato risoluto rispetto ad esso instan-
= te, e al Sig. D . . . . opponente, che senza
= pregiudicare ai diritti, ed interessi delle par-
= ti nel merito, sarebbe proceduto all'apposi-
= zione dei sigilli su i mobili, ed effetti del
= defunto; per il che ha fatto instanza, che ci
= piaccia di trasferirci alla casa del defunto all'
= effetto di continuare le operazioni incominciа-
= te, ed ha firmato con noi, e il nostro cancel-
= liere.

(*Firme dell' instante, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

= E subito noi Giudice di Pace suddetto a-
= derendo alla detta ordinanza, e alla predetta
= instanza ci siamo trasferiti di nuovo accompa-
= gnati dal detto Sig. A . . . . ed assistiti dal
= nostro cancelliere nella sopra citata casa del
= defunto, ove essendo arrivati abbiamo conti-
= nuato l'operazione dell'apposizione dei sigil-
= li, come segue.

(*Il Giudice di Pace procede all' apposizione dei sigilli, come nel precedente processo verbale.*

Allorchè in seguito del fatto rapporto emana la decisione del Giudice, che ordina la remozione dei sigilli già apposti, il Giudice di Pace vi procede nel modo seguente.)

Modello *del processo verbale di remozione dei sigilli in esecuzione dell' ordinanza proferita in seguito del rapporto.*

= E il dì . . . dell' anno predetto a ore . . di . .

= È comparso avanti di noi Giudice di Pa-
= ce suddetto il Sig. D . . . come sopra nomi-
= nato, qualificato, e domiciliato,

= Il quale ci ha esibita, e presentata l'Or-
= dinanza proferita jeri in seguito del fatto
= rapporto dal Sig Presidente del tribunale ci-
= vile di . . . tra esso comparente, e il Sig. A . . .
= che ci aveva fatto instanza dell'apposizione
= dei sigilli sopra i mobili, effetti, e carte del
= defunto; con la quale ordinanza è stato riso-
= luto, che non si sarebbe proceduto alla conti-
= nuazione dell'apposizione dei sigilli, e che
= quelli già da noi apposti sarebbero remossi
= nel momento; per il che il detto Sig. Compa-
= rente ci ha domandato, che ci piaccia di tra-
= sferirci alla casa del defunto per conformarci
= alla detta decisione, ed ha firmato con noi,
= e il nostro cancelliere.

(*Firme del comparente, del Giudice di Pa-
ce, e del cancelliere*)

= E subito Noi Giudice di Pace suddetto
= aderendo alla Ordinanza, ed instanza suddet-
= ta ci siamo trasferiti di nuovo accompagnati
= dal detto Sig. D . . . . ed assistiti dal nostro
= cancelliere alla sopraindicata casa del defun-
= to, ove essendo arrivati abbiamo riconosciuti,
= e remossi i sigilli da noi apposti sulle porte,
= finestre, e mobili descritti nel precedente no-
= stro processo verbale. Noi abbiamo ordinato
= a . . custode già stabilito di ritirarsi, e do-
= po che il nostro cancelliere ha consegnato al
= detto Sig. D . . . le chiavi, della conserva-
= zione delle quali si era incaricato, ci sia-
= mo ritirati, e il detto Sig. D . . . ha firmato
= il presente processo verbale con noi, e il no-
= stro Cancelliere. =

(*Firme dell' instante, del Giudice di Pace,
e del cancelliere.*)

Titolo II.

Delle opposizioni alla remozione dei sigilli.

§. I. *Della opposizione alla remozione dei sigilli, e da chi può esser fatta.*

„ L'opposizione alla remozione dei sigil-
„ li è un' atto giudiciario, col quale una per-
„ sona, che pretende di esser creditrice del
„ defunto (o dell' istante) sugli effetti posti
„ sotto sigillo, o che pretende di avere qual-
„ che diritto di proprietà sopra alcuno di
„ questi effetti, si oppone, affinchè non sia-
„ no remossi i sigilli, nè consegnati gli effet-
„ ti senza esservi chiamata per discutere, e
„ far vive le sue ragioni. „ Pothier, *trattato dellà procedura civile* Part. V. Cap. 5. §. 6.

„ Quando sono stati apposti i sigilli, è
„ permesso a qualunque creditore di farvi
„ opposizione, ancorchè non abbia nè docu-
„ mento esecutorio, nè permissione del Giu-
„ dice „ *art.* 821. *del Còd. Civ.*

§. II. *Delle formalità dell'opposizioni alla remozione dei sigilli.*

Le opposizioni alla remozione dei sigilli possono essere fatte in due maniere, o per via di dichiarazione nel processo verbale dell' apposizione di essi, o per atto di usciere notificato al cancelliere del Giudice di Pace. (*art.* 926.)

Queste opposizioni possono farsi o dopo

l'apposizione e avanti la remozione, o durante la remozione, e avanti che sia terminata.

Qualunque opposizione alla remozione dei sigilli, oltre alle formalità comuni ad ogni atto di citazione (enunciate nell'articolo 61. del Codice) deve contenere sotto pena di nullità,

1.° L'elezione del domicilio nella comune, o nel circondario della Giustizia di Pace, in cui sono stati apposti i sigilli, se l'opponente non vi abita, (acciò possa esser citato, quando occorra.)

2.° L'esposizione precisa delle cause della opposizione; (*art.* 927.) — L'artic. 559. del Codice al titolo *dei sequestri, o delle opposizioni* dispone, che „ Ciascun' atto di se-„ questro, o di opposizione fatto in virtù di „ un documento autentico, conterrà l'enun-„ ciazione del titolo, e della somma, per cui „ vien fatto; se poi l'atto è fatto in conse-„ guenza della permissione accordata dal Giu-„ dice, l'ordinanza dichiarerà la somma, per „ cui vien fatto il sequestro, o l'opposizio-„ ne, e in fronte all'atto medesimo sarà po-„ sta copia dell'ordinanza predetta. Qualora „ il credito, per cui vien fatta instanza di „ sequestro non sia liquido, il Giudice sarà „ tenuto a farne una valutazione provviso-„ ria. „ Il Codice in questa guisa ha proscritto le vaghe enunciazioni, che erano impiegate per l'avanti mediante la formula *per le cause, e ragioni da dedursi a suo luogo, e tempo*. Esso ha voluto, che i debitori potessero conoscere subito le vere cause delle opposizioni, e potessero quindi accomodare i loro creditori.

MODELLO *di una opposizione alla remozione dei sigilli fatta per atto di usciere.*

= L'anno . . . il . . . ad instanza del Sig.
= D . . . (*professione, e domicilio, ed elezione*
= *di domicilio nella comune, dove è stata fatta*
= *l'apposizione dei sigilli*) io infrascritto . . .
= usciere . . , ho notificato, dichiarato, e debi-
= tamente fatto sapere

= Al Sig. N . . . cancelliere della Giustizia
= di Pace del cantone di . . . dipartimento di . . .
= dimorante a . . . al di lui domicilio, parlan-
= dogli in persona,

= Che il Sig. D . . . è creditore della suc-
= cessione del Sig. B . . . della somma di *mille*
= *franchi* importare di un chirografo soscritto a
= di lui favore dal defunto in data del dì . . .
= e registrato li . . .

= In conseguenza l'instante dichiara, che
= si oppone col presente atto alla remozione dei
= sigilli, che ha sentito essere stati apposti do-
= po la morte del detto Sig. B . . . fuorichè in
= di lui presenza, o debitamente citato, all'ef-
= fetto di conservare i suoi diritti, che si riser-
= va di esercitare contro chi sarà di ragione,
= protestando della nullità di tutto ciò, che po-
= tesse esser fatto in pregiudizio della detta op-
= posizione; ed io parlandogli come sopra al suo
= domicilio, ho fatto e lasciato copia del pre-
= sente atto. =

(*Firma dell'usciere.*)

MODELLO *di una opposizione alla remozione dei sigilli fatta per mezzo di dichiarazione ricevuta, e scritta sul processo verbale di apposizione.*

= E il dì . . . mille . . .

= Si è presentato avanti di Noi Giudice di
= Pace suddetto il Sig. E . . . (*professione, e*
= *luogo di sua abitazione*), che ha eletto domi-
= cilio ec.

= Il quale ci ha dichiarato, che è creditore
= della eredità del Sig. B . . . di diverse som-

= me ascendenti in tutte a *mille cinquecento cin-*
= *quanta franchi* importare di tre ricordi firma-
= ti dal detto defunto il . . . . decorso, per il
= prezzo di forniture fattegli di mercanzie dal
= dì primo gennajo mille ottocento cinque fino
= al dì primo detto mille ottocento sei;

= Senza pregiudizio di altre somme dovute-
= li per il prezzo di forniture fatte a detto de-
= funto fino al giorno della sua morte, ed a-
= scendente alla somma di . . .

= In conseguenza il detto comparente ci ha
= detto, che egli è opponente, e si oppone col
= presente atto a ciò, che può esser fatto, in
= sua assenza, e senza esser debitamente citato,
= rispetto alla remozione, e recognizione dei
= nostri sigilli, protestando della nullità di tut-
= to ciò, che potesse esser fatto in pregiudizio
= dei suoi diritti, che si riserva di esercitare
= contro chi sarà di ragione, ed ha firmato con
= noi, e il nostro cancelliere. =

(*Firme dell' opponente, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

Titolo III.

Della remozione dei sigilli.

Articolo Primo

Quando possono essere remossi i sigilli?

Gli effetti messi sotto sigillo restano in mano della Giustizia, fintantochè non sia fatta la remozione dei sigilli. Il Giudice di ace non può, nè deve remuoverli, finchè

non sia stato richiesto di farlo, *in tempore opportuno*. (29)

Un decreto regolamentario del parlamento di Parigi dell' 8. giugno 1693. proibiva di remuovere i sigilli apposti sugli effetti di un defunto prima delle ventiquattr'ore dall'inumazione del cadavere fatta pubblicamente sotto pena della nullità. Ma un'altro Decreto dello stesso parlamento del 28. luglio 1733. ordinò, che per l'avvenire non potessero essere remossi i sigilli, nè principiato l'inventario tanto nella città di Parigi, che nei Baliaggi, e siniscalcati del circondario, che tre giorni interi dopo l'inumazione fatta pubblicamente dei cadaveri dei defunti alla pena della nullità dei processi verbali di remozio-

---

(29) Non è fuori di proposito l'avvertire, che morendo uno dei Titolari dell'Impero, non esclusi i Membri della Legione d'Onore, deve essere notificata la morte nello spazio di un mese al Procuratore generale del sigillo dei Titoli dai *Maires*, dal Capo dello Stato Maggiore di ogni Divisione di terra, e di mare per quelli, che appartenevano ai loro Corpi, e dal Capo dello Stato Maggiore generale per gli Uffiziali sotto i suoi ordini. In conseguenza il Giudice di Pace, che procederà a remuovere i sigilli dopo la morte di uno dei detti Titolari, farà presentarsi, prima d'eseguire l'atto, il certificato comprovante la notificazione della morte, e farà menzione di un tal certificato nella intitolazione del processo verbale di remozione di sigilli alla pena della interdizione. *Decreto Imperiale dei 4. Maggio 1809.*

ne dei sigilli e inventario, della interdizione, di 100. lire d'ammenda contro i *Commissarj*, notari, e procuratori, che vi assistessero, a meno che non fosse stato ordinato diversamente in vista di cause urgenti, e necessarie, giustificate avanti il Giudice, e delle quali ne venisse fatta menzione nella sua Ordinanza. Il motivo di questo decreto, spiegato nella requisitoria dell' Avvocato Generale Lamoignon, era quello di dar tempo ai creditori di poter fare le loro opposizioni.

Il Codice ha adottato questo Decreto regolamentario col suo articolo 928. che è concepito così: „ non è permesso di remuovere i sigilli, e di procedere all' inventario, „ se non tre giorni dopo l' inumazione, qualora siano stati apposti precedentemenie, e „ tre giorni dopo l' apposizione, se questa è „ stata effettuata dopo l' inumazione sotto pena di nullità dei processi verbali di remozione dei sigilli, ed inventario, come pure dei danni, ed interessi contro quelli, „ che avranno eseguita la remozione, e fatta l' instanza relativa, eccetto che non sia „ stato altrimenti ordinato dal Presidente del „ tribunale di prima instanza per motivi urgenti, dei quali sarà fatta menzione nella „ di lui ordinanza. „ Un caso di urgenza sarebbe un' incendio, una inondazione, una invasione del territorio per parte del nemico, e simili altri.

„ In questo caso, (aggiunge l' articolo) „ se le parti, che hanno diritto di assistere „ alla remozione dei sigilli, non si trovano

„ presenti, deve chiamarsi in luogo di esse
„ un notaro nominato *ex officio* dal presiden-
„ te per assistere tanto alla remozione dei
„ sigilli, quanto alla confezione dell'inven-
„ tario. „

L'articolo 113. del Codice Civile al titolo degli assenti dispone, che „ Il tribuna-
„ le, sulla instanza della parte la più solle-
„ cita, deputerà un notaro a rappresentare i
„ presunti assenti nella formazione degl'in-
„ ventarj, dei conti, delle divisioni, e liqui-
„ dazioni, nelle quali avranno interesse. „

La remozione dei sigilli deve essere fatta alla presenza di tutte le parti interessate, o debitamente chiamate mediante una intimazione, che deve essergli fatta di trovarsi al tal giorno, e alla tal'ora nella casa, ove avrà luogo la remozione dei sigilli.

Le parti interessate sono gli eredi, e gli opponenti.

Se è stato nominato in un testamento un'esecutore testamentario, questo deve esser presente sì all'apposizione, che alla remozione dei sigilli, o essere stato almeno citato per trovarvisi.

Se gli eredi, ovvero alcuni di essi sono minori non emancipati, non è permesso di procedere alla remozione dei sigilli, se prima non sono stati provvisti di tutore, oppure emancipati. (*art.* 929.) — Se il minore emancipato non avesse curatore, siccome ai termini dell'articolo 481. del Codice Civile può fare da se stesso tutti gli atti di pura amministrazione, e la sua presenza alla remo-

zione dei sigilli è un'atto di amministrazione, così non sarebbe necessario di fargliene nominare uno per questo effetto. Da questo dunque si viene ad intendere facilmente l'articolo del Codice di procedura, che ci occupa, col fissare, che se l'erede è minore non emancipato, non si può procedere alla remozione dei sigilli, se prima non venga provveduto di un tutore, ovvero venga emancipato. Se fosse emancipato, niente interesserebbe, se avesse o nò un curatore, perchè basterebbe la di lui presenza, o servirebbe, che fosse citato nella sua qualità di emancipato. E la ragione si è, che il minore emancipato può essere citato al suo domicilio personale, a differenza del minore non emancipato, il quale non potrebbe essere citato personalmente, giacchè non ha altro domicilio, che quello del suo tutore.

Articolo II.

Da chi può esser domandata la remozione dei sigilli? Quali sono le formalità per procedere a quest' atto? E quali persone devono esservi chiamate?

Tutti quelli, che hanno il diritto di fare apporre i sigilli, e che si sono indicati nell' *art. II. dell' apposizione dei sigilli*, possono domandarne la remozione. Conviene però eccettuare tutte le persone, che abitavano col defunto, e i suoi servitori, e domestici, che avevano fatto apporre i sigilli unicamen-

te in caso di assenza o del conjuge del defunto, o degli eredi, o di uno di essi, come vien detto al num. 3. dell'articolo 909. del Codice, già da noi riportato nell'articolo suddetto.

Le formalità necessarie per ottenere la remozione dei sigilli sono,

1.° Una domanda inserita a tale effetto nel processo verbale del Giudice di Pace;

2.° Una ordinanza di questo Giudice indicante il giorno, e l'ora, nella quale sarà proceduto alla remozione.

3.° Una intimazione ad assistere alla remozione dei sigilli da farsi al conjuge superstite, agli eredi presuntivi, all'esecutore testamentario, ai legatarj universali, e a titolo universale, se sono noti, e agli opponenti. (*art.* 931.)

Non è necessario di citare gl'interessati dimoranti in una distanza maggiore di cinque miriametri, ma deve chiamarsi un notaro nominato *ex officio* dal presidente del tribunale di prima instanza ad assistere in luogo di essi alla remozione dei sigilli, ed alla confezione dell'inventario. (*art. detto*)

Gli opponenti sono citati ai respettivi domicilj da essi eletti. (*art. predetto*)

Articolo III.

Quali persone hanno il diritto di assistere a tutte le operazioni della remozione dei sigilli, e confezione dell'inventario, e come vi sono rappresentati i creditori?

Il diritto di esser presente alla remozione dei sigilli, e alla confezione dell'inventario è regolato secondo il diverso grado d'interesse.

Quelli, che hanno un'interesse diretto, ed importante, come sono il conjnge superstite, l'esecutore testamentario, gli eredi, i legatarj universali, e quelli a titolo universale possono assistere a tutte le operazioni di remozione dei sigilli, e confezione d'inventario o in persona, o per mezzo di un mandatario: (*art.* 932.) *vedasi* il suddetto art. II. *dell'apposizione dei sigilli.*

Gli opponenti non possono assistere personalmente, o per mezzo di loro mandatarj, che alla prima vacazione (30), e quanto alle

(30) Chiamasi *Vacazione* quella operazione, o assistenza, che fa il Giudice di Pace all'apposizione, o remozione dei sigilli, ai consigli di famiglia, agli atti di notorietà, ec., per la quale, quando sia di tre ore almeno, conseguisce un'emolumento, che è maggiore o minore secondo il luogo, ove ha la sua residenza, ben' inteso però che, quando si tratta di una sola vacazione, ha diritto di avere l'istesso emolumento, per quanto non vi abbia impiegate tre ore intere. *Tariffa delle spese giudiciarie lib. I. capit. I. num.* 1., *e segg. ec.*

altre devono farsi rappresentare in corpo da un solo mandatario eletto di comune consenso, ed in caso diverso deve essere nominato dal Giudice *ex officio*. (*art. suddetto*.)

Se tra questi mandatarj si trovano dei procuratori del tribunale di prima instanza del circondario, devono giustificare la loro commissione mediante l'esibizione del documento della parte che rappresentano ; (affinchè non si creda, che siano venuti ultroneamente, e senza esservi autorizzati), e quello, che secondo l'ordine del ruolo sarà il più anziano tra i procuratori eletti dai creditori forniti di documento autentico, deve assistere per diritto in nome di tutti gli opponenti. Se poi nessuno dei creditori sarà fornito di documento autentico, il più anziano procuratore degli opponenti munito di documento privato assisterà per tutti. L'anzianità dei procuratori sarà regolata definitivamente nella prima seduta della remozione dei sigilli (*art. citato*.)

Qualora uno degli opponenti abbia interessi diversi, o contrarj a quelli degli altri, può assistere in persona, o per mezzo di un mandatario a sue spese. (*art.* 933.) — Quelli, che avessero degl' interessi simili, non possono essere autorizzati ad assistere anche a loro spese, ma sono tenuti di farsi rappresentare in corpo con gli altri.

Gli opponenti, che non hanno un' interesse diretto, che non hanno fatto opposizione, che per la conservazione dei diritti del loro debitore, e che non agiscono, che in no-

me di questo debitore, non sono ammessi neppure alla prima vacazione, nè possono scegliere un mandatario, o rappresentante comune per le successive vacazioni. (*Articolo* 934.)

Articolo IV.

Della scelta degli Uffiziali per procedere all' inventario, e stima dei mobili, ed effetti della successione, che devono farsi contemporaneamente alla remozione dei sigilli.

Quando si tratta di remuovere i sigilli deve esser fatto l' inventario; e la stima dei mobili, ed effetti deve essere indicata nell' inventario medesimo. L' inventario lo fa un notaro, e la stima, a Parigi, uno stimatore pubblico, e fuori un perito. Il notaro, lo stimatore pubblico, o il perito devono essere nominati da quello, che pretende di aver diritto alla successione, o alla comunione dei beni.

Agli stimatori pubblici talvolta si aggiungono dei periti secondo l' importanza degli oggetti da stimare, come sono i quadri, gioje, ec.

Il conjuge in comunione di beni, gli eredi, l' esecutore testamentario, e i legatarj universali, o a titolo universale possono concordare uno, o due notari, o uno, o due stimatori pubblici, o periti. Se non si trovano d' accordo fra loro, vien proceduto secondo la natura degli oggetti, o delle operazioni da uno, o due notari, stimatori pubblici, o periti nominati *ex officio* dal Presidente del tri-

bunale di prima instanza. (*Articolo* 935.) — Questi sono nominati da lui in seguito di un rapporto fattoli a tale effetto dal Giudice di Pace. Il Presidente firma la sua ordinanza o nomina inserita nel processo verbale del Giudice di Pace.

I periti prestano il loro giuramento avanti il Giudice di Pace. (*Articolo detto*) — Il notaro, e stimatori pubblici ne sono esenti, perchè quando entrano in funzione nel giuramento generale, che essi prestano, vi rimane compreso quello di bene, e fedelmente adempire alle incumbenze, che gli vengono affidate

Articolo V.

Della forma del processo verbale di remozione dei sigilli, e della maniera, con la quale si procede a questa remozione.

Il Giudice di Pace al giorno, ed ora indicata nella sua ordinanza per procedere alla remozione dei sigilli si trasferisce alla casa, ove sono stati apposti, col suo cancelliere, e il notaro nominato per rappresentare gli assenti, se ve ne sono. Il Giudice col suo processo verbale dà atto della comparsa delle parti, e la contumacia contro quelle debitamente citate; dopo di che deviene alla ricognizione dei sigilli già apposti per verificare se sono intatti, ed interi. Se li trova tali, li remuove, e distende il suo processo verbale.

Il processo verbale di remozione dei sigilli deve contenere, ai termini dell' articolo 936., quanto appresso;

1.° La data dell' anno, del mese, e del giorno della remozione; e si fa pure menzione dell' ora all' effetto di poter dare atto della comparsa, e della contumacia, che bisogna egualmente dichiarare, qualora le parti non compariscano;

2.° Il nome, il cognome, la professione, la dimora, l' elezione del domicilio dell' instante precisamente nella comune, dove sono stati apposti i sigilli, qualora non vi abiti;

3.° L' enunciazione dell' ordinanza fatta dal Giudice di Pace per la remozione;

4.° L'enunciazione della intimazione di assistere alla remozione fatta al conjuge superstite, agli eredi presuntivi, all' esecutore testamentario, ai legatarj universali, e a titolo universale, se sono cogniti, e agli opponenti, conforme è prescritto al n.° 3. dell' articolo 931. di sopra riferito;

Se è stato nominato un notaro per rappresentare gli assenti, come richiede l' articolo 928. in fine, deve essere pure enunciata nel processo verbale l' ordinanza, che lo ha nominato;

5.° Le comparse delle parti, ed i rilievi, che ciascuna di esse avesse da fare;

6.° La nomina dei notari, degli stimatori pubblici, e dei periti, che devono operare tanto alla confezione dell' inventario, che alla stima dei mobili, ed effetti della successione; (*vedasi* l' articolo precedente.)

7.° La recognizione dei sigilli ad oggetto di rilevare, se sono intatti ed intieri, e lo stato delle alterazioni, se non lo sono;

salvo il diritto di procedere nel caso di alterazione, nel modo che di ragione.

8.° Le instanze fatte per le perquisizioni delle cause, o dei colpevoli delle alterazioni, e il resultato di queste perquisizioni;

E 9.° Tutte le altre domande fatte dalle parti, sulle quali vi è luogo a decidere, sia dal Giudice di Pace, sia dal Presidente del tribunale di prima Instanza nell' udienza degli affari di sommaria esposizione. (*Vedasi* a questo proposito l' Articolo V. Titolo delle apposizioni dei sigilli.)

I sigilli sono remossi successivamente, e a misura della confezione dell' inventario. (*Articolo* 937.)

Pothier nel suo trattato *della procedura civile* Parte V. Capitolo V. §. 7. dice, che a Orleans, quando il Giudice di Pace aveva fatta la recognizione, e remozione dei sigilli le parti facevano fare all'amichevole da un notaro l' inventario degli effetti, che erano stati messi sotto sigillo, e che non vi erano altre formalità.

Un regolamento del 15. gennajo 1684. ordinava, che i Giudici dovessero ritirarsi, subito che avevano remossi i loro sigilli e gli proibiva di assistere all' inventario. Questo regolamento doveva sopra tutto essere eseguito, allorchè le parti dichiaravano, che si fidavano le une delle altre, e che domandavano la remozione dei sigilli tutti in una sola volta.

A Parigi i commissarj del castelletto remuovevano i sigilli messi sopra una cassetta

o un'armadio, e fintantochè non erano inventariati tutti gli effetti, che ne venivano estratti, non cavavano i sigilli messi sopra un' altra cassetta, o armadio.

Questo uso dei commissarj del castelletto di Parigi è quello, che ha adottato il Codice, e che viene praticato dai Giudici di Pace.

I sigilli devono essere apposti nuovamente alla fine di ciascuna vacazione. (*Articolo* 937.) — Allorquando gli oggetti rinchiusi in qualche mobile sono stati inventariati, non si appongono nuovi sigilli sopra questo mobile, a differenza del caso, in cui non nè fosse inventariata, che una sola parte. Se poi vi sono delle carte, si rimettono sotto sigillo, finchè non siano state inventariate tutte, e non sia stato deciso sulla consegna delle medesime.

Ciascuna vacazione di remozione dei sigilli vien terminata con la firma del processo verbale di tutte le parti interessate, del Giudice di Pace, e del suo cancelliere.

Gli oggetti della istessa specie, che si trovano situati, o sparsi in diverse parti dell' abitazione possono essere riuniti per esser successivamente inventariati secondo il loro ordine. (*Articolo* 938.) — Dimodochè, se a misura, che si fa l'inventario, si trovano degli oggetti, che devono essere inventariati con altri simili, si differisce la loro enunciazione nell' inventario, finchè non venga il momento d'inventariarli.

In questo caso, e fintantochè non siano

inventariati, conviene rimetterli sotto sigillo (*Articolo detto*).

Qualora si trovino sotto sigillo degli oggetti, e delle carte estranee alla successione, e che siano reclamate da terze persone, il Giudice di Pace ne fa la restituzione a chi è di ragione. (*Articolo* 939.)

Se per ragioni particolari non possono essere restituite nell' atto (per esempio, perchè tali carte sono state o confidate, o ricevute in deposito, o lasciate al defunto per fare delle operazioni, o per assistere il tale, o tale affare essendo esso addetto alla professione legale), e se è necessario di farne la descrizione, questa deve farsi sul processo verbale della remozione dei sigilli, e non sull' inventario. (*Articolo detto*. — L' inventario ha per oggetto di verificare ciò, che appartiene alla successione, e deve comporla: e non deve però contenere delle cose, che gli sono estranee. La consegna dunque degli effetti, o carte appartenenti ad altri, che viene fatta costare dal processo verbale di remozione dei sigilli, serve di conveniente discarico alla successione.

L' oggetto dell' apposizione dei sigilli essendo quello della conservazione a profitto delle persone interessate, delle cose, che dipendono dalla successione, ne segue, che se queste persone, sempre che abbiano la capacità di domandare la remozione dei sigilli, convengono di farla senza alcuna descrizione, ovvero se cessa la causa dell' apposizione dei sigilli, prima che siano remossi, come se comparisce

l'assente, a riguardo del quale erano stati apposti, possono togliersi i sigilli senza descrizione. (*Articolo* 940.)

Quantunque sia principiata la remozione dei sigilli, non ostante se viene a cessare la causa durante la remozione, non si prosegue altrimenti, e si tolgono i sigilli parimente senza descrizione del resto. (*Art. suddetto.*)

Modello *d' instanza per la remozione dei sigilli.*

(*Questa instanza si pone in seguito del processo verbale di apposizione dei sigilli nella forma seguente.*)

= E li . . . del mese di . . mille . . . . =

= Avanti di noi . . . . Giudice di Pace del
= cantone di . . . . dipartimento di . . . si sono
= presentati i Sigg. *tali, e tali* (*professioni, re-*
= *spettive dimore, e domicilj eletti*) tutti capa-
= ci di dichiararsi, e qualificarsi eredi del Sig.
= B . . . . . morto in questa comune nella sua
= casa posta in via . . . al n.° . . . , ove noi
= abbiamo apposti i nostri sigilli.

= I quali, attesochè è di loro interesse di
= eseguire al più presto possibile le operazioni
= indispensabili, alle quali può dar luogo la
= successione del defunto Sig. B . . . . ad essi
= devoluta, e che si riservano di accettare, o
= repudiare dentro i termini prescritti dalla
= legge, ci hanno fatta instanza di procedere
= alla recognizione, e remozione dei detti nostri
= sigilli il dì . . . prossimo (*indicare il giorno,*
= *e l'ora*), ed hanno nominato per procedere
= alla stima degli effetti tanto visibili, che sotto
= sigillo la persona del Sig. G . . . . pubblico
= stimatore dimorante a . . . , e quella del Sig.
= H . . . notaro dimorante a . . . per fare l'in-
= ventario, e i detti Sigg . . . si sono firmati.

(*Firme degl' instanti.*)

= Vista la quale instanza noi Giudice di

= Pace suddetto, conformandoci alla medesima,
= abbiamo dichiarato agl' instanti, che ci tras-
= feriremo nella casa sopraddetta al giorno, ed
= ora indicati per procedere alla recognizione, e
= remozione dei nostri sigilli, ed abbiamo fir-
= mato.

(*Firma del Giudice di Pace.*)

(*Questa instanza può esser fatta anche per l' oggetto della remozione dei sigilli senza descrizione, ma perchè il Giudice la possa attendere e possa quindi procedere alla richiesta operazione, bisogna necessariamente, che tutti gli eredi, o i loro procuratori speciali tutti maggiori di età, ed aventi la facoltà di esercitare i loro diritti, facciano questa instanza unitamente, altrimenti il Giudice di Pace non deve incaricarsi di alcuna responsabilità, e deve farne il conveniente rapporto al Presidente del tribunale civile.*)

Se insorge fra gli eredi qualche difficoltà sulla nomina dello stimatore e del notaro per procedere alla stima, e all' inventario, il Giudice di Pace ne fa costare nella istanza medesima, come segue:)

= Il Sig. A . . avendo nominato per stima-
= tore la persona del Sig. G . . . . . dimorante
= a . . . per fare la stima degli effetti tanto vi-
= sibili che sotto sigillo, e quella del Sig. H . . .
= notaro dimorante a . . . per procedere all' in-
= ventario; e il Sig. D . . . , previa la rejezio-
= ne degli uffiziali nominati dal Sig. A . . .
= avendo nominato per l'effetto delle operazioni
= suddette la persona del Sig. I . . . stimatore
= dimorante a . . . e il Sig. L . . . . notaro di-
= morante a . . . , e i detti Sigg. A . . . , e
= D . . . non avendo potuto convenire fra essi
= sulle loro nomine, noi gli abbiamo dichiara-
= to, che nè faremo rapporto al Sig. Presiden-
= te del tribunale civile il tal giorno, ed ora,
= intimando i medesimi di portarsi al Tribuna-
= le luogo ordinario di sua residenza alla pena
= della contumacia, per esser proceduto dopo

= la decisione, che sarà proferita dal detto Sig.
= Presidente, e dopo l'indicazione del giorno,
= ed ora da esso destinati per la remozione dei
= sigilli, come sarà di ragione, e detti compa-
= renti hanno firmato con noi, e il nostro can-
= celliere.

(*Firme degl' instanti, del Giudice di Pace, e del cancelliere*)

(*Il Giudice di Pace fa costare del rapporto sul suo processo verbale, e sul medesimo vien scritta, e firmata dal Presidente l'ordinanza di nomina degli uffiziali per fare la stima, e l'inventario.*

In caso di assenza di uno, o più e. e di il Giudice destina un notaro per rappresentarli, e procedere alla confezione dell' Inventario.)

Modello della intitolazione del processo verbale per la remozione dei sigilli, quando non vi è alcuna opposizione, e si remuovono sull'instanza di tutti gli eredi.

= E li . . del mese di . . mille . . a ore . . .
= di mattina, o pomeridiane in conseguenza
= della instanza fattaci li . . del presente mese
= dai Sigg. . . . (*nomi, cognomi, dimore, e do-*
= *micilj eletti*) tutti come eredi del defunto
= Sig. B. . . . , e della destinazione del gior-
= no, e dell' ora per la remozione dei nostri
= sigilli, dei quali si parlerà in appresso.

= Noi . . . . Giudice di Pace del cantone
= di . . . dipartimento di . . . assistiti dal no-
= stro cancelliere ci siamo trasferiti all' abita-
= zione, e domicilio in avanti occupati dal de-
= funto Sig. B. . . . . . , ove abbiamo prece-
= dentemente apposti i nostri sigilli col nostro
= processo verbale del dì . . . e situati in via . . .
= al n.° . . . appartenendo la casa al detto de-
= funto, all' effetto di riconoscere, e remuovere
= i detti nostri sigilli, per essere proceduto a
= misura di detta recognizione, e remozione
= alla stima, ed inventario degl' effetti tanto

= sigillati, che visibili dal notaro, e stimatore
= nominati, e indicati nella sopraddetta instan-
= za, o nell'Ordinanza del Sig. Presidente del
= tribunale civile di . . . ed essendo entrati in
= una camera al primo piano corrispondente sul-
= la corte, e faciente parte del quartiere del
= detto defunto, e nella quale sono stati appo-
= sti i nostri sigilli, noi vi abbiamo trovato i
= detti Sigg. . . . . (*gli eredi*) unitamente al
= Sig. B . . . notaro dimorante a . . . e il Sig.
= G . . . stimatore dimorante a . . . egualmen-
= te che il Sig. S . . . custode da noi destinato
= a detti sigilli, il quale ci ha offerto di pre-
= sentarceli intatti, ed intieri, e tali quali glie
= li abbiamo confidati, e lasciati alla sua custo-
= dia, come pure di presentarci gli effetti tro-
= vati visibili nell' atto dell' apposizione dei si-
= gilli, e che sono stati descritti nel nostro pro-
= cesso verbale di apposizione del detto giorno . . .

= E i predetti Sigg. . . . . (*gli eredi*) ci
= hanno rinnuovato nella detta loro qualità l'
= instanza, come hanno fatto ancora al detto
= Sig. A . . . notaro, e al detto Sig. G . . . .
= stimatore, di procedere alla recognizione, e
= remozione dei suddetti sigilli, e alla stima,
= ed inventario degli effetti tanto visibili, che
= sigillati, ed a tutto ciò è stato proceduto,
= come segue: (31).

---

(31) I Giudici di Pace, avanti di procedere alla remozione dei sigilli, avertiranno di far prestare al perito, o periti il giuramento richiesto dalla legge, ed in conseguenza potranno aggiungere alla formula dell' autore nel posto medesimo le seguenti espressioni: = previo per al-
= tro il giuramento da noi deferito al detto pe-
= rito Sig. . . . . . , e da esso respettivamente
= prestato nella forma prescritta dalla legge di
= bene, e fedelmente adempire alla commissione
= ingiuntagli. =

= Nella camera, in cui siamo, i mobili, ed
= effetti visibili, che sono stati trovati tali qua-
= li sono descritti nel nostro processo verbale
= di apposizione di sigilli, sono stati stimati, e
= inventariati, come porta l' inventario fatto,
= e disteso dal Sig. A . . . notaro.

= Ed inventariati così i detti effetti, noi
= siamo proceduti nella istessa camera alla re-
= cognizione, e remozione dei nostri sigilli co-
= me appresso:

= Primieramente, dopo di aver fatta la re-
= cognizione dei sigilli alle due estremità di
= una, o più fascie di carta applicata sulli spor-
= telli di un' armadio (*descrivere la posizione*
= *esatta del mobile, e quella delle fascie di car-*
= *ta come all' apposizione dei sigilli*), e trovati
= quelli intatti, ed intieri, noi gli abbiamo re-
= mossi; e fattane l'apertura dal nostro cancel-
= liere con la chiave, che gli era stata conse-
= gnata, e che ha lasciata nel detto mobile,
= sono stati stimati, e inventariati gli effetti,
= biancherìe, e masserizie ivi esistenti, come
= rilevasi dal detto inventario.

= Secondariamente dopo aver fatta la reco-
= gnizione dei sigilli apposti sopra un cassettone ec.
= (*e così ad ogni remozione di sigilli.*)

(*Siccome accade spesso, che negli armadj, o altri mobili si trovano assieme cogli effetti suscettibili di stima delle carte, che è di stile d' inventariarle tutte insieme, e dopo che sono stati descritti e stimati nell' inventario tutti i mobili, e che a tale effetto si riuniscono ordinariamente tutte le carte a misura, che se ne trovano in uno stesso luogo, in questo caso nel processo verbale, e negli stessi termini, che si fa nell' inventario si aggiunga*) = Ad eccezione delle carte tro-
= vate nel detto armadio, o nel detto cassetto-
= ne, le quali sono state messe a parte per es-
= sere unite a quelle, che potranno trovarsi in

= seguito, ed essere inventariate insieme, = (*e così in seguito ogni volta che si trovano delle carte in uno dei mobili, dei quali s' inventariano gli effetti in essi rinchiusi.*

I sigilli si levano successivamente in questa maniera, e a misura della confezione dell' inventario, e sono riapposti alla fine di ciascuna vacazione, finchè non sia intieramente terminato l' inventario.)

Modello d'instanza per la remozione dei sigilli nel caso, che vi siano delle opposizioni, o altri impedimenti.

= E li . . . del mese di . . . mille . . .

= Avanti di noi . . . . Giudice di Pace ec.,

= Si è presentata la Sig. . . vedova in co-
= munione di beni del Sig. B . . . morto in que-
= sta città nella sua casa posta in via . . . . al
= numero . . . , dove abbiamo apposto i nostri
= sigilli, e dove tuttora abita la detta Si-
= gnora . . . . ,

= La quale desiderando di far procedere
= alla recognizione, e remozione dei detti si-
= gilli apposti a sua instanza a forma del pre-
= sente processo verbale sopra i mobili, ed ef-
= fetti, documenti, e carte dependenti dalla
= comunione, ed eredità del detto defunto, e
= sotto il riservo fatto da detta Signora Com-
= parente di accettare, o repudiare la detta
= comunione nei termini prescritti dalla legge,

= Ci ha fatta instanza di volerla autorizza-
= re a far' intimare le parti interessate (*gli*
= *eredi, e gli opponenti, dichiarare i loro nomi,*
= *cognomi, qualità, dimore, e domicilj eletti*)
= per trovarsi nella casa predetta nel *tal* gior-
= no, ed ora, che ci piacerà di destinare, per
= assistere, se lo credono opportuno, alla detta
= recognizione, e remozione di sigilli, ed ha
= nominato per procedere alla stima degli effet-
= ti tanto visibili che sotto sigillo la persona
= del Sig. G . . . pubblico stimatore dimorante

= a . . . , e quella del Sig. H . . notaro dimo-
= rante a . . . per farne l'inventario, salvo alle
= altre parti interessate di scegliere per parte
= loro quegli ufiziali, che crederanno a propo-
= sito di chiamare per procedere alle dette ope-
= razioni, ed ha firmato.

(*Firma della vedova instante.*)

ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE.

= Noi Giudice di Pace suddetto, inerendo
= all'instanza come sopra fatta, abbiamo di-
= chiarato alla detta Signora comparente, che
= ci trasferiremo alla casa suddetta li . . . .
= del presente mese a ore dieci di mattina per
= procedere alla recognizione, e remozione dei
= nostri sigilli, al quale effetto abbiamo auto-
= rizzata la Signora instante a fare intimare
= tanto gli eredi del detto defunto, quanto gli
= opponenti alla remozione dei detti sigilli, per
= assistere, se gli piace, alla stima, ed inven-
= tario, che saranno fatti di tutti i mobili, ef-
= fetti, documenti e carte dependenti dalla co-
= munione, ed eredità suddetta per la conserva-
= zione dei diritti di tutte le parti interessate.

= Fatto a . . . questo dì . . del mese di . .
= mille . . . =

(*Firma del Giudice di Pace.*)

(*Il cancelliere del Giudice di Pace deve dar copia dell' ordinanza del Giudice unitamente all' estratto delle opposizioni all' effetto di fare agli eredi, ed opponenti l'intimazione seguente:*)

MODELLO *dell' atto d' intimaziome da farsi alle parti interessate per trovarsi alla remozione dei sigilli.*

= L'anno . . . li . . in virtù dell' ordinan-
= za accordata dal Sig. Giudice di Pace del
= cantone di . . . il dì . . . , firmata, e regi-
= strata, e copia della quale esiste in fronte
= del presente atto, ad instanza della Signo-
= ra . . . vedova in comunione di beni del Sig.
= B . . . (*dimora, ed elezione di domicilio*)

= sotto il riservo fatto dalla instante dei suoi
= diritti, e di assumere in seguito quella qua-
= lità, che crederà conveniente, io infrascrit-
= to . . . . usciere ec. . . . ho notificato, ed in-
= timato,

1.° Al Sig. A . . . (*professione e dimora*)
= nella qualità di erede per metà del Sig. B . . .
= al suo domicilio, e parlando a . . . .

2.° Al Sig. D . . . (*professione, e dimora*)
= anch' esso nella qualità di erede per l' altra
= metà del detto, Sig. B . . . al suo domicilio,
= e parlando a . . . . ;

3.° *Ai tali, e tali* (*professioni, e dimore*)
= ciascuno al suo domicilio, o al domicilio da
= essi eletto, e parlando a . . . .

= Tutti opponenti alla remozione dei sigilli
= apposti sopra i mobili, effetti, documenti, e
= carte dependenti dalla comunione, ed eredità
= del detto Sig. B. . . .

= A comparire, è trovarsi li . . . del pre-
= sente mese a ore dieci della mattina nella casa
= posta a . . . in via . . . al numero . . . , in
= cui è morto il detto Sig. B . . . . per esser
= presenti, ed assistere, se gli piace, alla reco-
= gnizione, e remozione dei detti sigilli, ed
= alla stima, e inventario dei mobili, effetti,
= documenti, e carte dependenti dalla comunio-
= ne, ed eredità predette, e farvi quei rilievi
= instanze, dichiarazioni, ed osservazioni, che
= giudicheranno convenienti; ed affinchè essi non
= lo ignorino, ho fatta, e lasciata copia sepa-
= rata a ciascuno di loro nel respettivo domici-
= lio, e parlando come sopra tanto della detta
= ordinanza, che della presente intimazione, il
= giorno, ed anno suddetti. =

(*Firma dell' usciere.*)

(*L' usciere riporta l' originale della intima-
zione per esser' annessa al processo verbale di re-
mozione di sigilli, e nel giorno destinato il Giu-
dice di Pace, e il suo Cancelliere si portano all'*

ora, e luogo indicati per procedere alla recognizione, e remozione dei sigilli, come segue:)

Formula *del processo verbale di recognizione, e remozione dei sigilli in virtù di ordinanza nel caso, che vi siano delle opposizioni, o altri impedimenti.*

= E li . . del mese di . . . mille . . . a ore
= dieci della mattina in conformità della nostra
= ordinanza proferita sull' instanza, che ci è
= stata fatta dalla Sig. . . vedova in comunione
= di beni del Sig. B . . . dimorante nella casa
= infrascritta per procedervi alla recognizione,
= e remozione dei nostri sigilli, *ovvero* in virtù
= della ordinanza del Sig. Presidente del tribu-
= nale civile di . . . in data del dì . . ., e de-
= bitamente registrata contenente il permesso
= di remuovere i nostri sigilli, come pure di
= fare intimare tanto gli eredi del detto defun-
= to, che gli opponenti alla remozione dei detti
= sigilli; ed in conseguenza della instanza fatta-
= ci in sequela della detta ordinanza li . . . del
= presente mese dalla Sig. . . vedova del detto
= Sig. B . . . come sopra qualificata, e domici-
= liata, e della destinazione di questo giorno,
= ed ora per la remozione dei sigilli predetti,

= Noi . . . Giudice di Pace del cantone
= di . . . . dipartimento di . . . assistiti dal no-
= stro cancelliere ci siamo trasferiti all' abita-
= tazione, e domicilio per l' avanti occupati
= dal defunto Sig. B . . . ., ove abbiamo pre-
= cedentemente apposti i nostri sigilli col pro-
= cesso verbale in data del dì . . ., nella casa
= appartenente al detto defunto posta in questa
= comune in via . . al n.° . . all' effetto di rico-
= noscere, e remuovere i detti sigilli per essere
= proceduto a misura della remozione di essi
= alla stima, ed inventario degli effetti tanto
= esistenti sotto sigillo, quanto di quelli, che
= sono visibili dai notari, stimatori pubblici,
= o periti nominati, o indicati nella sopraddet-

= ta instanza in presenza delle parti interessa-
= te, e che vi hanno diritto, ove essendo arri-
= vati all'ora sopraindicata,

= E' comparsa avanti di noi la detta Signo-
= ra . . . vedova in comunione di beni del Sig.
= B . . . come sopra qualificata, e domiciliata.

= La quale ci ha detto, che in esecuzione
= della sunnominata nostra ordinanza, *ovvero*
= in virtù dell'ordinanza sopramentovata del
= Sig. Presidente del tribunale civile di . . . .
= essa ha fatto intimare con atto del dì . . . .
= registrato li . . . a comparire avanti di noi
= in questo luogo, ed ora, per assistere, se gli
= piace, alla recognizione, e remozione dei si-
= gilli apposti sopra i mobili, effetti, e carte
= del detto defunto le infrascritte parti inte-
= ressate, cioè;

= 1.° Il Sig. A . . . (*professione, e dimo-*
= *ra*) come erede per metà del detto defunto;

= 2.° Il Sig. D. . . . . (*professione, e dimo-*
= *ra*) anch'esso come erede per l'altra metà
= del predetto defunto;

= 3.° E *i tali, e tali* (*dichiarare i loro no-*
= *mi, cognomi, dimore, professioni, e domicilj*
= *eletti*) tutti opponenti alla remozione dei
= detti sigilli.

= In conseguenza di che la detta Signora
= comparente ci ha fatta instanza di procedere
= alla recognizione, e remozione dei sigilli tanto
= in assenza, che in presenza dei sopraddetti
= intimati per la conservazione dei diritti di
= tutte le parti interessate, e sotto il riservo,
= che fa di assumere, dopo l'inventario, che
= va ad esser fatto a misura della remozione
= dei detti sigilli, quella qualità che stimerà
= propria, e si è firmata.

(*Firma della vedova instante.*)

= Sono pure comparsi il Sig. A . . . (*pro-*
= *fessione, e dimora*).

= E il Sig. D . . . proprietario dimorante a . . .

= Tutti due come eredi ciascuno per metà
= del detto Sig. B . . . loro zio materno;
= I quali hanno detto, che non solo aderi-
= scono alla recognizione, e remozione dei sigilli,
= ma anzi la richiedono in loro nome per la
= conservazione dei diritti di tutte le parti sotto
= l' espresso riservo di assumere, dopo l' inventa-
= rio, che va a farsi, la qualità, che essi cre-
= deranno conveniente, ed hanno firmato.

(*Firme degli eredi.*)

= Sono parimente comparsi i Sigg. *tali*, e
= *tali* (*professioni, dimore, e domicilj eletti*),
= Tutti opponenti alla remozione dei sigilli
= conforme alle loro dichiarazioni in data del
= dì . . . . inserite in fine del nostro processo
= verbale di apposizione dei sigilli; *ovvero*, con-
= forme ai loro atti di opposizione notificati al
= Sig. N . . . nostro cancelliere il dì . . . , e dei
= quali ci sono stati presentati gli originali de-
= bitamente registrati;
= I quali hanno detto, che compariscono in
= forza della intimazione, che gli è stata fatta
= in esecuzione della nostra ordinanza, e ac-
= consentono, che sia da noi proceduto nell'
= istante alla remozione dei sigilli sotto il ri-
= servo di tutti i loro diritti, e per le cause
= espresse nelle dette loro opposizioni, e si sono
= firmati.

(*Firme degli opponenti presenti.*)

= E' pure comparso il Sig. O . . . (*profes-*
= *sione, dimora, e domicilio eletto*),
= Opponente a forma della sua dichiarazio-
= ne inserita nel nostro processo verbale di ap-
= posizione dei sigilli;
= Il quale ha detto, che essendo presenti
= la vedova, e gli eredi del Sig. B . . . . non
= vi era luogo di ricusargli le sei posate d' ar-
= gento da lui reclamate, e già prestate al detto
= defunto, e si è firmato.

(*Firma dell' opponente reclamante.*)

= La Sig. . . . vedova del defunto ha di-
= chiarato, che le sei posate d'argento delle
= quali si tratta, sono state effettivamente pre-
= state dal reclamante al suo marito; che l'in-
= quietudine per l'ultima malattia del defunto
= non gli aveva permesso di farne la restituzio-
= ne; e che non si opponeva alla richiesta con-
= segna sotto il riservo, che non potesse obiettar-
= segli il presente consenso come un'accettazio-
= ne di qualità, e salvi i diritti degli eredi, e
= creditori, che volessero reclamare, ed opporsi
= alla detta consegna, ed ha firmato.

(*Firma della vedova.*)

= I Sigg. A . . . e D . . . nella qualità di
= eredi del defunto hanno detto, che le sei po-
= sate d'argento, delle quali si tratta, essendo
= marcate con le lettere L. O. iniziali del nome
= e cognome del Sig. O . . . ; che essendo state
= riconosciute nell'atto dell'apposizione dei si-
= gilli dal domestico del defunto per quelle ad
= esso prestate dal Sig. O . . . ; e che essendo
= state egualmente riconosciute dalla vedova co-
= me appartenenti al reclamante, non si oppo-
= nevano, perchè fossero consegnate provviso-
= riamente al detto Sig. O . . . , sotto il riser-
= vo dei diritti dei creditori, e senza che il pre-
= sente consenso possa esser considerato per par-
= te loro come un'accettazione di qualità, ed
= hanno firmato.

(*Firme degli eredi*)

= I Sigg. *tali*, e *tali* opponenti hanno per
= l'istesse ragioni, dichiarato similmente di non
= opporsi in verun conto alla consegna delle po-
= sate, di che si tratta, e si sono firmati.

(*Firme degli opponenti presenti.*)

= In conseguenza del consenso di tutte le
= parti presenti, le sei posate d'argento, delle
= quali si tratta, e che pesano in tutte . . . . .
= sono state rilasciate a titolo di consegna prov-
= visoria, salvi i diritti dei creditori assenti,

= che volessero reclamare, al detto Sig. O . . .
= che le ha ricevute, ed ha firmato.

(*Firma del reclamante.*)

= Noi Giudice di Pace suddetto abbiamo
= dato atto alle parti comparenti delle suddette
= loro dichiarazioni, ed instanze; ed atteso che
= è mezzogiorno sonato senza che gli altri op-
= ponenti citati in virtù della nostra ordinan-
= za, o in virtù della sopraddetta ordinanza
= del Sig. Presidente del tribunale civile di...
= siano comparsi, nè alcun procuratore per es-
= si abbiamo dato la contumacia contro i *tali*,
= e *tali* (*nominargli*) non comparenti ec.

= In seguito è comparso il Sig. T . . . . . .
= notaro pubblico residente a . . . (*nominato*
= *dal Sig. Presidente del tribunale di prima in-*
= *stanza, per il caso, che vi fossero degli assenti*),

= Il quale in esecuzione dell' ordinanza fat-
= ta il . . . di questo mese dal Sig. Presidente
= del tribunale di prima istanza di . . ., ci ha
= detto, che comparisce in forza dell' intimazio-
= ne, che gli è stata fatta per atto del dì . . .
= per assistere all' inventario, che va ad esser
= fatto in sua presenza, all' effetto di rappre-
= sentarvi gli assenti, d' invigilare alla conserva-
= zione dei loro diritti, e di trattarvi nella det-
= ta qualità i loro interessi, ed ha firmato.

(*Firma del notaro nominato per assistere all' inventario, e rappresentare gli assenti.*)

= Sono pure comparsi i Sigg. X . . e Z . . .
notari pubblici residenti a . . .

= I Sigg. *tali*, e *tali* pubblici stimatori (*lo-*
= *ro dimora;*)

= E i Sigg. *tali*, e *tali* periti. (*professioni,*
= *e domicilj.*)

(*Scelti dalle parti, o nominati dal Sig. Presidente del Tribunale civile per procedere alle operazioni dell' inventario.*)

= I quali, in esecuzione della sopraddetta
= ordinanza fatta dal Sig. Presidente del tribu-

= nale civile di . . . ci hanno detto, che com-
= pariscono in seguito della intimazione, che
= gli è stata fatta per atto del dì . . . , e che
= sono pronti a procedere a misura della remo-
= zione dei sigilli all'inventario, descrizione,
= e stima dei mobili, effetti, mercanzìe ec. at-
= tenenti alla comunione, ed eredità del detto
= defunto in presenza dei comparenti, e del
= detto Sig. T . . . notaro destinato per rappre-
= sentare gli assenti, invigilare alla conserva-
= zione dei loro diritti, e trattare i loro inte-
= ressi relativi al detto inventario, e si sono
= firmati.

(*Firme degli ufiziali nominati per procedere alle operazioni dell' inventario.*)

= Si è presentato *finalmente* il Sig. S . . . .
= (*professione, e dimora*) custode stabilito ai
= detti sigilli,

= Il quale ha offerto di presentarceli intat-
= ti, ed intieri, e tali quali li abbiamo lascia-
= ti alla sua custodia, come pure di presentar-
= ci gli effetti visibili, e descritti nel suddetto
= nostro processo verbale di apposizione del det-
= to giorno, ed ha firmato.

(*Firma del custode dei sigilli.*)

= La detta Sig. vedova, e i detti eredi, ed
= opponenti avendo rinnuovata sì a noi, che ai
= detti Sigg. . . . notari, pubblici stimatori, e
= periti la loro instanza di procedere alla reco-
= gnizione, e remozione dei sigilli, ed alla de-
= scrizione, stima, ed inventario degli effetti,
= tanto di quelli, che sono in vista, che di
= quelli sotto sigillo, è stato subito proceduto
= alla recognizione, remozione dei sigilli, ed
= altre operazioni, come viene spiegato in ap-
= presso nel presente processo verbale.

In una camera terrena corrispondente, ed avente la porta sul cortile della detta casa.

= I mobili, ed effetti, che sono visibili, es-
= sendo stati trovati tali quali sono stati descrit-

= ti, sono stati stimati, ed inventariati, come
= porta l'inventario.

= Ed essendo inventariati i detti effetti, noi
= siamo proceduti nella camera suddetta alla
= recognizione, e remozione dei sigilli, come
= segue:

= Primieramente dopo aver fatta la recogni-
= zione dei sigilli apposti alle due estremità di
= una striscia di carta, o di un nastro di filo
= bianco applicato sopra il *tal* mobile (*descri-*
= *vere la posizione esatta di questo mobile, e*
= *quella della striscia di carta, come è stato fat-*
= *to nell' atto dell' apposizione dei sigilli*), e
= trovati quelli intatti, ed intieri, gli abbiamo
= remossi, e fattane l'apertura dal nostro can-
= celliere con la chiave, della di cui conserva-
= zione si era incaricato, e che ha in seguito
= lasciata nel detto mobile, sono stati stimati,
= ed inventariati gli effetti, biancherìa, e mas-
= serizie ivi esistenti, come vedesi nel detto in-
= ventario.

= *Item*. Dopo aver fatta la recognizione dei
= sigilli apposti ec.

(*E così a ciascheduna remozione.*)

= *Item ec. ec. ec.*

= Tutto quanto sopra è stato operato dalle
= ore dieci della mattina fino alle ore . . . . .
= pomeridiane con funzione doppia.

(*Quando vi sono delle carte, o altri ogget-*
ti, che si riuniscono per inventariarli secondo il
loro ordine, si rimettono sotto sigillo.)

= Ciò fatto, tanto gli oggetti stimati, ed
= inventariati, che i sigilli ancora sussistenti
= sono stati lasciati alla custodia, e possesso del
= detto Sig. S . . . che gli riceve, e s' incarica
= di conservargli per presentarli quando, e a
= chi sarà di ragione.

= E la operazione per la continuazione del
= presente processo verbale è stata rimessa a
= domani . . . . . del presente mese a ore dieci

= della mattina nella casa suddetta, ove abbia-
= mo operato, e dove tutte le parti hanno pro-
= messo di trovarsi, e si sono firmate.

(*Firme delle parti interessate, del custode dei sigilli, degli ufiziali, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

Apertura della seconda vacazione.

= E il . . . del detto mese di . . . dell'an-
= no sudddetto a forma dell'intimazione fatta
= in fine della cessazione della sopra descritta
= prima vacazione;

= Noi Giudice di Pace del cantone di . . ec.
= ci siamo trasferiti assistiti dal nostro cancel-
= liere alla casa predetta posta in questa comu-
= ne in via . . . al num. . , ove essendo giun-
= ti alle ore dieci della mattina, vi abbiamo
= trovati i Sigg. *tali*, e *tali* (*le parti interessa-*
= *te, il custode dei sigilli, i notari, i stimatori*
= *pubblici, e i periti*) disopra nominati, e qua-
= lificati, che ci hanno fatta instanza di conti-
= nuare la recognizione, e remozione dei sigil-
= li, al che è stato proceduto nell'istante, co-
= me segue:

= In una camera al primo piano della det-
= ta casa, che prende luce da due finestre cor-
= rispondenti sulla strada,

= I mobili, ed effetti, che sono visibili es-
= sendo stati trovati tali quali sono stati descrit-
= ti nel nostro processo verbale di apposizione
= dei sigilli, sono stati stimati, ed inventaria-
= ti, come porta l'inventario fatto, e disteso
= dai detti notari;

= Ed inventariati i detti effetti, siamo pro-
= ceduti alla continuazione della recognizione,
= e remozione dei detti sigilli nella camera so-
= praddetta.

(*Se si trova alterato uno dei sigilli, il Giudice di Pace deve verificarne lo stato, deve ricevere le dichiarazioni dirette a provare il delitto, e ricercarne gli autori; lo che si fa nel modo seguente:*)

= Ed avendo esaminato uno, o due dei si-
= gilli apposti alle due estremità di una fascia
= di carta sopra il *tal* mobile, all'effetto di ri-
= conoscerli, e remuoverli abbiamo ritrovato in
= quello esistente a sinistra nella parte inferio-
= re, o superiore la *tale*, o *tale* alterazione,
= (*descriverla esattamente*) che abbiamo fatta
= osservare ai Sigg. (*le parti interessate*) tutti
= presenti, come pure ai Sigg. X . . . e Z . . .
= notari, e agli altri, i quali avendolo esami-
= nato, ed avendo riconosciuto come noi, che
= esisteva la detta alterazione, ed era tale qua-
= le è stata superiormente descritta, i detti
= Sigg. (*le parti interessate*) ci hanno fatto in-
= stanza di far ciò, che è del nostro ministero
= per scoprire gli autori, ed hanno firmato.

(*Firme delle parti interessate.*)

= Sopra la quale instanza, e per l'adempi-
= mento delle nostre funzioni noi abbiamo in-
= terrogato il Sig. S . . . custode destinato dei
= detti sigilli, se sapeva, come, e da chi fosse
= stata fatta la detta alterazione; e dopo avere
= il detto custode Sig. S . . . prestato il giura-
= mento di dire la verità, ci ha risposto, che
= non sapeva come, e in qual maniera avesse
= avuto luogo la detta alterazione, e che non
= conosceva le persone, che l'avevano commessa,
= e si è firmato.

(*Firma del Custode dei sigilli.*)

(*Il Giudice di Pace sente in seguito le persone, che possono aver cognizione di qualche fatto relativo alla detta alterazione, e riceve le loro dichiarazioni nel modo istesso di quella del custode dei sigilli.*

Ricevute tutte le dichiarazioni, se resulta da esse, che l'alterazione proviene da una causa accidentale, o da una imprudenza di qualcuno, sul quale non possa cadere alcun sospetto di far danno alla eredità, e che tutti gl'interessati domandano, o acconsentono di andare avanti nella

operazione, il Giudice di Pace, facendo menzione di tutto nel suo processo verbale, può continuare la remozione dei sigilli nel modo seguente:)

= E ricevute le sopraddette dichiarazioni il
= Sig. . . . (*una delle parti*) nella qualità, che
= procede, avendoci fatto osservare, che dalle
= dette dichiarazioni resulta, che l'alterazione,
= di cui si tratta, non è che l'effetto di un'ac-
= cidente involontario, o di una imprudenza,
= dalla quale non può resultare il menomo so-
= spetto di cattive intenzioni per parte di quel-
= lo, che l'ha commessa, ci ha fatto instanza
= di continuare le nostre operazioni, e di re-
= muovere i detti sigilli, come avrebbamo fat-
= to, se fossero stati trovati intatti, ed intieri,
= ogni volta che vi acconsentano tutte le parti
= presenti, ed interessate, e ha firmato.

(*Firma dell' instante.*)

= E i detti Sigg. . . . (*le altre parti*) tutti
= nei nomi, e qualità, che procedono avendovi
= acconsentito, ci hanno fatto instanza, come
= il detto Sig. . . . di riprendere la continua-
= zione delle nostre operazioni, e di remuovere
= i detti sigilli, come se gli avessimo trovati in-
= tatti, ed intieri, ed hanno firmato.

(*Firme delle altre Parti.*)

= Viste le quali osservazioni, instanze, e
= consenso, ed in conseguenza di esse, abbiamo
= remossi i detti sigilli, ed aperto dal nostro
= cancelliere il *tal* mobile con la chiave, che
= si era incaricato di conservare e che ha la-
= sciata in seguito nel detto mobile, sono stati
= stimati, ed inventariati i mobili, biancherìa,
= e masserizie in esso esistenti, come trovasi
= descritto nel detto inventario.

= *Item ec. ec.*

(*Se uno degl' interessati, eredi, o altri si opponesse alla remozione dei sigilli, il Giudice di Pace non potrebbe proseguire senza prima farne il rapporto al Presidente del tribunale civile*

per decidere, ed ordinare ciò, che stimasse conveniente.

In quest' ultimo caso il processo verbale si continua così:)

= E ricevute tutte le dette dichiarazioni,
= il Sig. . . . (*una delle parti*) avendoci dichia-
= rato, che si opponeva alla remozione dei det-
= ti sigilli trovati alterati, come pure alla con-
= tinuazione delle nostre operazioni, finchè non
= fosse stato risoluto, ciò che fosse di ragione
= rispetto agli autori di detta alterazione; e
= nel caso, che s' intendesse di andare avanti
= nell' operazione, ci ha domandato di farne
= rapporto nel momento sotto il riservo dei suoi
= diritti, ed azioni, verso, e contro chi sarà di
= ragione, e si è firmato.

(*Firma dell' instante.*)

= In vista delle quali opposizioni, e istan-
= ze, noi abbiamo dichiarato, che nè faremo
= rapporto nell' istante al Sig. Presidente del
= tribunale civile di . . . (*e se l' ora fosse trop-*
= *po tarda*) abbiamo dichiarato, che nè faremo
= rapporto al Sig. Presidente del tribunale do-
= mani alla tal' ora, intimando le parti di tro-
= varvisi, se gli piace ec.

(*Rimettere in seguito la vacazione al giorno, ed ora indicati.*

Se i sigilli, invece di essere alterati, si trovassero rotti, o falsificati, il Giudice di Pace, dopo di aver verificata come sopra la rottura, o falsificazione, e di aver ricevute tutte le dichiarazioni possibili, deve riservare alle parti tutti i loro diritti, ed azioni, e rimetterle avanti il tribunale competente per far decidere sulla rottura o falsificazione. Il Giudice di Pace deve in seguito dichiarare, che nè farà rapporto al presidente del tribunale, e che, fintantochè non sia stata fatta dal medesimo l' opportuna ordinanza, crede di dovere soprassedere alla continuazione delle sue operazioni, e deve chiudere, dopo le

dichiarazioni ricevute, il suo processo verbale, come segue;)

= Ed attesa la rottura, o falsificazione dei
= detti sigilli ritrovata, e verificata come so-
= pra, abbiamo riservato alla detta vedova, e-
= redi, ed opponenti alla remozione dei sigilli,
= tutti i loro diritti per causa di detta rottura,
= o falsificazione di sigilli; in conseguenza li
= abbiamo rimessi a provvedersi nel modo, e
= forma, che giudicheranno poterseli convenire,
= gli abbiamo dichiarato, che crediamo di do-
= ver soprassedere alla continuazione delle no-
= stre operazioni, fino a che non sia stato deci-
= so sulla detta rottura, o falsificazione, per il
= che noi andiamo nell'atto a farne rapporto
= al Sig. Presidente del tribunale civile, e fer-
= me stanti le cose in questo stato, abbiamo
= fatto e chiuso il presente processo verbale,
= che le parti, e il custode dei sigilli hanno
= firmato con noi, e il nostro cancelliere.

(*Firme delle parti, del custode dei sigilli, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

(*Subito che venga deciso sulla rottura, o falsificazione dei sigilli, il Giudice di Pace riprende la continuazione della remozione dei sigilli.*

Allorchè sopravvengono delle opposizioni durante la remozione dei sigilli, il Giudice di Pace deve riceverle nel modo seguente:)

= E mentre si procedeva alla remozione dei
= sigilli, si è presentato avanti di noi, o è so-
= pravvenuto il Sig. . . . (*professione, dimora,*
= *ed elezione di domicilio*),

= Il quale ci ha dichiarato, che nella sua
= qualità di creditore del defunto, *ovvero* di
= erede del defunto.

(*Esprimere le cause del credito.*)

= Si oppone ec. ed ha firmato.

(*Firma dell' opponente.*)

(*Se nel corso della remozione dei sigilli si trova un testamento, o altri fogli sigillati, il*

Giudice di Pace, dopo di aver descritto il pacchetto, enuncia nel suo processo verbale la soprascrizione del medesimo, e se nè incarica con dichiarazione, che nè farà rapporto nell' istante al Sig. Presidente del tribunale di prima instanza per farne fare dal medesimo l' apertura, il tutto come è stato detto nel processo verbale di apposizione dei sigilli.

Uno dei casi i più frequenti in materia dei sigilli è quello della dichiarazione di fatta distrazione degli effetti, che tutti gl' interessati, eredi, e creditori presenti hanno diritto di fare.

Se una di queste persone fa una dichiarazione di questo genere, il Giudice di Pace deve riceverla, e farne costare nel modo seguente:)

= E nell' istante il Sig. . . . come sopra qua-
= lificato, e domiciliato, ci ha detto, che è in-
= formato, *ovvero*, che è certo che diversi ef-
= fetti della eredità del detto defunto (*indicar-*
= *li, e dettagliarli, se è possibile*) sono stati
= sottratti, e portati via dalla detta casa, ove
= operiamo . . . (*dire, se è seguito avanti, o*
= *dopo l' apposizione dei sigilli, da quali persone*
= *sono stati sottratti, ed in qual luogo sono sta-*
= *ti depositati ec.*);

= In conseguenza il detto Sig. dichiarante
= ci ha domandato, che questi diversi effetti
= siano riportati nell' istante; e nel caso, che
= non venisse fatto ci ha dichiarato, che si op-
= pone formalmente alla continuazione delle no-
= stre operazioni, finchè non nè sia stato fatto
= rapporto, e deciso sul medesimo, invitandoci,
= e facendoci pure instanza di fare in questa
= circostanza ciò, che è del nostro ministero per
= rintracciare nel miglior modo, che sarà pos-
= sibile nell' istante, e senza partirsi dal posto,
= la prova delle distrazioni, e sottrazioni, che
= ci ha denunziate, e si è firmato.

(*Firma del dichiarante.*)

(Se tutti gli effetti reclamati venissero riportati subito, converrebbe di farlo costare, e stanteche non avrebbero più luogo nè l' opposizione, nè il rapporto domandato, il Giudice di Pace continuerebbe l' operazione.

Se all' opposto non venissero riportati, e che la distrazione fosse stata negata da quelli, ai quali viene imputata, il Giudice di Pace lo verificherà come nel caso della rottura, o falsificazione dei sigilli, e nè farà subito rapporto al Presidente del tribunale di prima instanza.

Dopo che sarà stato deciso sulla distrazione degli effetti, il Giudice di Pace potrà continuare, e terminare l' operazione della remozione dei sigilli nel modo, ch' è stato detto nel precedente processo verbale.)

Chiusura generale del processo verbale di recognizione, e remozione dei sigilli.

= Tutto quanto sopra è stato operato con
= funzione doppia dalle ore dieci della mattina
= fino alle ore . . . pomeridiane.

= Ciò fatto, tutti gli effetti tanto visibili,
= che già esistenti sotto sigillo unitamente ai
= documenti, e carte essendo stati descritti,
= stimati, ed inventariati dai detti notari in
= nostra presenza a misura della remozione dei
= sigilli, e tutto ciò, che si contiene nell' inven-
= tario sì di oggetti mobili, che di carte è ri-
= masto in custodia, e possesso della detta Sig. . .
= vedova del detto defunto, che gli riceve, e
= s' incarica di conservarli in luogo, e vece del
= detto Sig. S . . . che in conseguenza nè rima-
= ne liberato, a condizione di essere dalla me-
= desima presentati quando, e a chi sarà di ra-
= gione.

= In conseguenza noi abbiamo chiuso, e ter-
= minato definitivamente il presente processo
= verbale, che le parti hanno firmato con noi,

= e il nostro cancelliere il giorno, ed anno sud=
= detti. =

(*Firme di tutte le parti interessate, del custode dei sigilli, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

Modello *di un processo verbale di recognizione, e remozione di sigilli pura, e semplice, e senz' alcuna descrizione.*

= E li . . . del detto mese di . . . mille . .

= Sull'instanza della Sig. . . . . . . vedova in
= comunione di beni del Sig. B . . . (*o di qualunque altro instante ec.*)

= Noi Giudice di Pace del cantone di . . .
= assistiti dal nostro cancelliere ci siamo trasfe=
= riti alla casa suddetta appartenente al detto
= Sig. B . . . , ove essendo arrivati all' ora pre=
= detta vi abbiamo trovato la detta Sig. vedo=
= va, i Sigg. A . . . e D . . . eredi, unitamen=
= te al Sig. C . . . notaro residente a . . , e al
= Sig. D . . . pubblico stimatore dimorante a . . .
= come pure vi abbiamo trovato il Sig. E . . ,
= custode destinato ai detti sigilli da noi pre=
= cedentemente apposti nella casa suddetta.

= E la detta Sig. vedova, ed eredi sopran=
= nominati avendoci rinnuovata l'instanza di
= fare la recognizione, e remozione dei detti
= sigilli puramente, e semplicemente, e senza
= che vi sia bisogno di fare alcuna descrizione,
= è stato da noi proceduto alla detta recogni=
= zione e remozione, come segue.

= Noi abbiamo riconosciuti intatti, ed in=
= tieri i sigilli apposti sopra i differenti mobili
= ed effetti dettagliati nel nostro processo ver=
= bale di apposizione in data del dì . . . e gli
= abbiamo remossi a misura della recognizione,
= che abbiamo fatta. Il Sig. N . . . nostro can=
= celliere ha in seguito consegnate le chiavi
= delle porte, e mobili, che si era incaricato
= di conservare col detto processo verbale, al
= detto Sig. C . . . notaro richiesto dalle parti

= per procedere all' inventario dei mobili, effet=
= ti, e carte, che erano sotto sigillo.
= Fatto il riscontro degli effetti lasciati in
= vista, non nè abbiamo trovato mancante al-
= cuno.
= E la detta Sig. vedova del detto defunto,
= i detti Sigg. A . . ., e D . . . suoi eredi, il
= detto Sig. E . . , e il detto Sig. C . . : nota-
= ro hanno firmato il presente processo verbale
= con noi, e il nostro cancelliere. =

(*Firme della vedova, degli eredi, del custode dei sigilli, del notaro, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*

CODICE NAPOLEONE

LIBRO PRIMO

TITOLO II.

Degli atti dello stato civile

Modello di un' atto di Notorietà per supplire alla mancanza dell' atto di nascita necessario in caso di matrimonio. (Articolo 71.)

(*Nota*. Questo atto, ai termini degli articoli 70, e 71. del Codice Napoleone, deve essere ricevuto, e rilasciato dal Giudice di Pace del luogo di nascita dell' instante, o da quello del suo domicilio.) (32.)

---

(32) Gli atti di notorietà prescritti dall' *articolo* 155. del Codice Napoleone, qualora siano diretti ad accertare la morte dei genitori dei futuri sposi in età maggiore, possono rima=

= L'anno mille . . li . . a ore . . . di . ;
= avanti di noi . . . Giudice di Pace del can-
= tone di . . . dipartimento di . . . assistiti da
= N . . . . nostro cancelliere nella nostra casa
= posta a . .

= Si è presentata la Signora Eugenia Louvet
= (*professione, e domicilio*),

= La quale ci ha esposto, che desiderando ed
= essendo sul punto di maritarsi, e trovandosi nell'
= impossibilità di procurarsi il suo atto di na-
= scita per motivo della sottrazione, e involа-
= zione dei regitri della comune di . . . . , *o*
= perchè è nata a S. Domingo; che l'invasione
= di questo territorio, e la guerra marittima
= impediscono di far venire questo atto, *o* per
= la tale altra causa, essa veniva in compa-

---

nere suppliti dalla dichiarazione giurata degli avi, o ave dei medesimi sulla seguita morte con farsene menzione dall'uffiziale dello stato civile nell'atto del matrimonio, e qualora non esistano nè i genitori, nè gli ascendenti dei futuri sposi egualmente in età maggiore con ignorarsi anche il luogo dell'ultimo loro domicilio, la loro morte, o la loro assenza può rimaner giustificata per l'oggetto dell'atto rispettoso voluto dalla legge con la dichiarazione giurata della loro morte, o assenza congiunta con l'ignoranza dell'ultimo loro domicilio fatta dai futuri sposi, semprechè sia convalidata dal giuramento della verità della medesima dei quattro testimoni intervenienti all'atto del matrimonio, con farsi dall'uffiziale dello stato civile menzione di tutto ciò nell'atto del matrimonio medesimo. *Parere del Consiglio di Stato del 23. luglio 1805. riportato da Rondonneau nel supplemento ai Codici Napoleone, e di Procedura Civile Tomo I. pag. 289., e seguenti.*

= gnja di sette testimoni (*a*) informati del luo-
= go della sua nascita, del suo stato, e della
= sua famiglia, all' effetto di ottenere l' atto di
= notorietà, che gli è necessario per supplire
= alla mancanza del suo atto di nascita; e ci
= ha richiesto in conseguenza di voler ricevere,
= e distendere la dichiarazione dei detti testi-
= moni.

= E nell' istante sono pure comparsi avanti
= di noi i Sigg. . . . (*nomi, cognomi, qualità,*
= *e domicilj dei sette testimoni, parenti, o non*
= *parenti.*)

= Noi gli abbiamo interpellati a dichiarare
= positivamente, e secondo che è a loro cogni-
= zione personale, il cognome, nome, profes-
= sione, e domicilio della instante, quelli del
= suo padre, e madre, se essi gli hanno cono-
= sciuti; il luogo, e per quanto sia possibile,
= l' epoca della nascita della detta instante, e
= le cause, che la impediscono di riportarne
= l' atto opportuno.

= E subito i testimoni sopraddetti (33.) han-
= no dichiarato, e certificato per notorietà
= pubblica, che è a loro cognizione, che la in-
= stante si chiama Eugenia Louvet; che ella
= esercita l' arte d' imbiancatora, ed è domici-
= liata già da due anni a . . . nell' estensione

(*a*) Questi possono essere dell' uno, o dell' altro sesso, ovvero di ambi i sessi.

(33) Il Giudice di Pace, prima di ricevere le dichiarazioni dei testimoni, sarà cauto di far prestare ai medesimi il giuramento, e perciò dopo le parole della formula, = E subito i te-
= stimoni sopraddetti = si aggiungeranno le se-
guenti: = dopo di aver prestato respettiva-
= mente il giuramento nella forma prescritta
= dalla legge. =

= di questo cantone; che ella è nata di legittimo
= matrimonio di Pietro Louvet, e di Cecilia Bar-
= ré, ed è nata a . . cantone di . . dipartimento
= di . . li . . maggio . . mille . . . , e che non
= può riportare il suo atto di nascita, perchè
= i registri della comune di . . . sono stati
= sottratti e involati nella tal epoca.

= Delle quali dichiarazioni noi abbiamo fat-
= to, e disteso il presente atto di notorietà per
= servire, e valere alla instante come di ragio-
= ne. E i detti comparenti hanno firmato con
= noi, e il nostro cancelliere. =

(*Le firme*.)

TITOLO IV.

Degli assenti.

Della sorveglianza dei figli minori del padre, che si e' assentato.

(Art. 141., e seguenti del Codice Napoleone.)

Modello di un' atto di deliberazione del consiglio di famiglia, che deferisce la sorveglianza dei figli minori di un padre assente all' avo il più prossimo. (Articolo 142.)

= L' anno . . . . li . . . avanti di noi . . . .
= Giudice di Pace del cantone di . . . Diparti-
= mento di . . . dimorante a . . comune, o ca-
= po-luogo del detto cantone assistiti dal Signor
= N . . . nostro cancelliere sono comparsi sulla
= convocazione a loro fatta alla diligenza del
= Sig. . . . (*professione e domicilio*) zio pater-
= no dei figli minori del Sig. . . . . negoziante
= domiciliato a . . . mancante già da sei mesi,
= e la di cui assenza non è stata ancor dichia-
= rata, e della Signora . . . sua moglie morta
= dopo la partenza del padre, i parenti dei detti

= minori qui appresso nominati, e qualificati;
1.° . . . 2.° . . . . 3.° . . . . (*fino al numero di sei; loro cognomi, nomi, età, professioni, e domicilj.*)

= Ai quali parenti adunati noi abbiamo esposto, che la Signora . . . , la quale, dopo la partenza del suo marito, aveva esercitata la sua sorveglianza sopra i suoi figli minori, e i diritti del suo consorte relativamente alla loro educazione, e all'amministrazione dei loro beni, è morta prima, che sia stata dichiarata l'assenza del detto suo marito; e che l'oggetto della presente adunanza è quello di far deferire dal consiglio di famiglia la sorveglianza dei detti figli minori a uno dei loro ascendenti i più prossimi, ai termini dell'articolo 142. del Codice Napoleone.

= Avanti di noi Giudice di Pace suddetto, e sottoscritto essendo stato deliberato con i parenti componenti con noi il consiglio di famiglia, considerando, che resta ai minori il Sig. . . . (*nome, cognome, e domicilio*) loro avo paterno, e il Sig. . . . loro avo materno, ma che il Sig. . . è in uno stato abituale di debolezza di spirito, che lo rende incapace di adempire alle incumbenze, che gli apparterrebbero, e che così il Sig. . . . avo materno è il solo a cui possono essere confidate queste funzioni, siamo stati di concorde sentimento di deferire, conforme abbiamo deferito col presente atto la sorveglianza dei detti figli minori al detto Sig. . . . avo materno, che si farà carico della loro educazione, e amministrerà i loro beni fino al ritorno del Sig. . . . loro padre; o fino a che siano divenuti maggiori, o che siano stati emancipati nelle forme volute dalla legge.

= E subito il detto Sig. . . . . avo materno presente al consiglio di famiglia avendo dichiarato di accettare la commissione a lui de-

= ferita, ha prestato nelle nostre mani il giu-
= ramento di bene, e fedelmente adempirla.

= Di tutto quanto sopra noi abbiamo fatto,
= e disteso il presente processo verbale, che
= tutti i membri del consiglio hanno firmato con
= noi ec. dopo avergliene fatta lettura. =

(*Le firme.*)

(*Nota.* Se non vi sono ascendenti dei minori, la loro sorveglianza è deferita a un tutore provvisorio, ai termini dello stesso articolo 142 del Codice Napoleone.)

La nomina di questo tutore vien fatta dopo l'esposizione dei medesimi motivi; e in vece di dire, *abbiamo deferito la sorveglianza al Signore*... si sostituisce, *abbiamo nominato il Sig*... *tutore provvisorio dei figli minori per esercitare la sorveglianza sopra di essi, pensare alla loro educazione, dirigere, ed amministrare i loro beni fino al ritorno del Sig*.... *loro padre*, ec.

Questo tutore presta l'istesso giuramento dell'avo ec.

L'articolo 420. del Codice portando: „
„ *in ogni* tutela (provvisoria, ed altre) vi
„ sarà un tutore surrogato nominato dal con-
„ siglio di famiglia „ si deve nominare colla medesima deliberazione (non votando il tutore provvisorio, e venendo chiamato un altro membro per il consiglio, meno il caso, che non sia in numero superiore), o con una deliberazione posteriore un tutore surrogato
„ le funzioni del quale consisteranno nel trat-
„ tare per gl' interessi dei minori (*o* del
„ minore), allorchè saranno essi in opposi-
„ zione con quelli del tutore. „ Se si nomina con la stessa deliberazione il tutore sur-

rogato, esso presta giuramento egualmente che il tutore provvisorio. — Si osservi, che ai termini dell' articolo 423., „ il tutore sur- „ rogato è preso, fuori del caso dei fratelli „ germani in quella delle due linee, alla „ quale non appartiene il tutore. „

Per la nomina del tutore surrogato *si veda* il modello, che abbiamo dato di questo atto alla pag. 171., e seguenti.

TITOLO V.

Del Matrimonio.

Modello *di atto di consenso del consiglio di famiglia al matrimonio del minore di anni ventuno.* (Art. 160 del Codice Napoleone.)

L' anno . . . li . . avanti di noi . . . Giu- = dice di Pace del cantone di . . . nella nostra = abitazione posta a . . . assistiti dal nostro can- = celliere si sono presentati sulla convocazione = fattane dal Sig. . . . minore emancipato di = età figlio di . . ., e di . . . (*cognomi, nomi, = professione, e domicilio di suo padre, e ma- = dre*) assistito dal Sig. . . . suo curatore, i = parenti, e amici, in mancanza di un numero = sufficiente di parenti del detto minore, i nomi, = e qualità dei quali sono come appresso; 1.° . . 2.° . = 3.° . . . (*fino al numero di sei, loro cognomi, = nomi, età, professioni, e domicilj*), i quali = ci hanno esposto, che essendo morti il padre, = e la madre, gli avi, e le ave del detto Sig. . . . = minore (*se ve ne fosse alcuno, che non fosse = morto, ma che si trovasse nella impossibilità = di manifestare la sua volontà per causa d' in- = terdizione, o altra, converrebbe esprimerlo*), = e il detto minore desiderando di maritarsi,

= ha espresso a ciascuno di loro i suoi deside-
= rj, e gli ha fatto conoscere l'oggetto delle
= sue ricerche, che è la Signora.... figlia mi-
= nore di *un tale*, di una famiglia molto ri-
= spettabile, e della quale egli ha la promessa
= nel caso, in cui ottenesse il consenso del con-
= siglio.

= Noi Giudice di Pace suddetto, e sotto-
= scritto deliberando con i detti parenti, e
= amici del detto Sig.... minore, e dopo che
= il curatore del citato minore ha dato tanto
= a noi, che al consiglio i più ampli dettagli
= sul vantaggio, che resulterebbe per il minore
= dal suo matrimonio con la detta Signora...,
= tanto sotto il rapporto dei talenti, e del me-
= rito personale della medesima, quanto sotto
= quello della sua fortuna, della professione
= onesta, e lucrativa, che esercita il di lei pa-
= dre, e della famiglia, a cui ella appartiene;

= Considerando, che il matrimonio proget-
= tato non può essere sostanzialmente, che
= molto vantaggioso per il detto Sig.... mi-
= nore, abbiamo dichiarato, e dichiariamo, che
= il consiglio è stato, ed è di parere di auto-
= rizzare, conforme autorizza il detto Sig....
= minore figlio di.., e di... (*i nomi, e co-*
= *gnomi del padre, e della madre*,) morti a...
= a contrarre matrimonio con la Sig.... figlia
= di.., e di (*i nomi, cognomi, professioni, e*
= *domicilj del padre, e della madre*,) nelle for-
= me volute dalla legge.

= Della quale deliberazione noi abbiamo di-
= steso il presente atto, che tutti i sopra nomi-
= nati hanno firmato con noi ec., dopo aver-
= gliene fatta lettura. = (*Se alcuno dei votanti non sà, nè può firmare, se nè fa menzione.*)

(*Le firme.*)

TITOLO VII.

Della Paternita', e della Figliazione.

Modello di un atto d'impugnazione di un figlio nato pendente il matrimonio. (Artic. 316. del Codice Napoleone.)

= Avanti di Noi . . . Giudice di Pace del
= cantone di . . . . dipartimento di . . . . dimo-
= rante a . . . comune, o capo-luogo del detto
= cantone assistiti dal nostro cancelliere,

= E' comparso il Sig. . . . *(il cognome, no-*
= *me, età, professione, e domicilio.)*

= Il quale ci ha detto, che è informato,
= che la Signora . . . (*il cognome, e nome*) sua
= moglie aveva data alla luce un mese fa (*il*
= *tal giorno*) una figlia, alla quale sono stati
= imposti *i tali* nomi, come si è assicurato col-
= l' atto di nascita, che ha estratto dalla *Mairie*
= della *tale* comune; che quanto a lui è torna-
= to da quindici giorni dall' Isola di Francia,
= dove si era portato da più di un'anno avanti,
= e dove era costantemente rimasto fino al suo
= ritorno, come è in grado di provare; che in
= conseguenza era, avanti la gravidanza della
= sua moglie, nella impossibilità fisica di coa-
= bitare con essa; che perciò la figlia nata *il*
= *tal giorno* dalla detta sua moglie non gli ap-
= partiene, nè la riconosce per sua, non volen-
= do, che possa consuccedere alla sua eredità
= con i suoi figli proprj, e godere dei diritti,
= e vantaggi, che gli spettano, e gli sono ri-
= servati; della quale impugnazione ci ha do-
= mandato atto, che noi gli abbiamo concesso
= per servirgli e valere, come sarà di ragio-
= ne; e il Sig. A. . . . ha firmato con noi ec.,
= dopo avergliene fatta lettura.

= Fatto nella nostra casa a . . . li . . dell'an-
= no mille . . . =

(*Firme della parte, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

Nota. Lo stesso atto può farsi avanti notaro.

„ Qualunque atto stragiudiciale contenen-
„ te il rifiuto per parte del marito, o dei suoi
„ eredi di riconoscere il figlio, è considerato
„ come non fatto, se non è susseguito nel ter-
„ mine di un mese da una domanda giudiciale
„ diretta contro un tutore *ad hoc* dato al fi-
„ glio, ed in concorso di sua madre. „ (Articolo 318. del Codice Napoleone.)

Del riconoscimento dei figli naturali.

Modello di un atto di riconoscimento di un figlio naturale. (Art. 334. del Codice Napoleone.

= Avanti di noi.... Giudice di Pace del
= cantone di... dipartimento di... dimorante
= a... comune, *o* capo-luogo del detto cantone
= assistiti dal nostro cancelliere,

= E' comparso il Sig.... (*il cognome, no-*
= *me, età, professione, e domicilio*),

= Il quale ci ha detto, e dichiarato, che è
= padre del figlio, di cui è incinta, *o* che ha
= dato alla luce il *tal* giorno la fanciulla Signo-
= ra..., o la vedova Signora... (*il cognome,*
= *nome, età, professione, e domicilio*), che esso
= riconosce il detto figlio per suo e che inten-
= de, che il medesimo abbia riguardo a lui, e
= alla sua successione tutti i diritti, che gli as-
= sicurano gli articoli 757., e 758. del Codice
= Napoleone; della quale riconoscimento ci ha ri-
= chiesto atto, che noi gli abbiamo concesso;
= e si è firmato con noi ec., dopo avergliene
= fatta lettura = (*se non sa scrivere, se ne fa menzione*.)

= Fatto nella nostra casa posta a... li...
= mille..... =

(*Le firme*.)

Nota. Lo stesso atto può farsi avanti notaro.

TITOLO VIII.

Dell' Adozione.

L'adozione è una finzione, col favore della quale quelli, che non sono nostri figli per la natura lo divengono per la convenzione, e in virtù della Legge.

Essa aveva luogo presso i Romani; ella si è praticata ancora nei primi tempi della monarchia: ma dopo lunghissimo tempo non era più ammessa in Francia.

Il Codice Napoleone l'autorizza sotto diverse modificazioni. (art. 343. e segg.)

La persona, o le persone, che si propongono di adottare, egualmente che quella, che vorrà essere adottata, devono presentarsi avanti il Giudice di Pace del domicilio dell'adottante per farvi l'atto dei respettivi loro consensi concepito in questi termini.

Modello di un' atto di adozione avanti il Giudice di Pace del domicilio dell' adottante. (art. 343. del Codice Napoleone.)

= Oggi . . . gennajo mille . . . avanti di
= noi . . . Giudice di Pace del cantone di . . .
= circondario di . . . dipartimento di . . . assi-
= stiti dal nostro cancelliere nella nostra casa
= situata a . . .

= Si sono presentati i Sigg. Tommaso Blain-
= ville proprietario, e Cecilia Durand sua mo-
= glie dimorante in questa comune accompa-
= gnati da Sofia Talbot commorante con essi da
= più di sei anni.

= Il detto Sig. Tommaso Blainville in età
= di oltre cinquant'anni, come ci ha giustifi-
= cato colla esibizione del suo atto di nascita,
= senza figli, e descendenti, conforme ha di-

= chiarato, ci ha richiesto di distendere la di-
= chiarazione, che viene a farci; che avendo
= nel corso di sei anni almeno presa cura non
= interrotta della detta Sofia Talbot, ed aven-
= dogli prestati dei soccorsi, si propone di adot-
= tarla, e ci ha espressamente dichiarato, che
= l'adottava effettivamente all'oggetto di tra-
= smettergli il suo cognome, e lo stesso diritto
= alla sua eredità, che avrebbe il figlio nato
= nel matrimonio, con i pesi, ed obblighi pre-
= scritti dalla legge.

= E la detta Signora Cecilia Durand mo-
= glie del detto comparente ha pure espressa-
= mente dichiarato di acconsentire, e avere per
= accetta l'adozione fatta dal suo marito della
= persona della detta Sofia Talbot.

= E la detta Sofia Talbot per parte sua ci
= ha formalmente dichiarato di accettare l'ado-
= zione, che vuol fare della sua persona il detto
= Sig. Tommaso Blainville, promettendo di con-
= formarsi alle obbligazioni, che gli sono impo-
= ste dalla legge.

= Di quali comparse, esposizioni, dichiara-
= zioni, e consensi respettivi, noi Giudice di
= Pace abbiamo fatto distendere il presente at-
= to, che è stato letto ai comparenti, che han-
= no dichiarato di avere il tutto per grato, ed
= accetto, e di persistervi, e le dette parti han-
= no firmato con noi, e il nostro cancelliere il
= giorno, ed anno, che sopra. =

L'adottante presenta in seguito al tribu-
nale civile di prima instanza una domanda
per fare omologare l'atto di adozione.

Altro atto di adozione.

= Oggi . . . Febbrajo mille . . . avanti di
= noi Giudice di Pace ec. assistiti dal nostro can-
= celliere si sono presentati il Sig. M . . . (*co*
= *gnome, e nome*), in età di anni cinquanta-

= due (*a*), come resulta dal suo atto di nascita,
= che ci ha prodotto, negoziante merciajo di-
= morante a . . . nel nostro circondario; e il
= Sig. . . in età di anni ventidue (*b*) dimo-
= rante da dieci anni presso il detto Sig. M . . .
= Il Sig. M . . ci ha esposto, che, non
= avendo nè figli, nè descendenti legittimi (*c*),
= e non essendo conjugato (*d*), avendo prestato
= al detto Sig. . . nel corso di dieci anni, da
= che coabita con lui, delle premure non in-
= terrotte, e avendogli fornito dei soccorsi,
= come avrebbe fatto ai suoi figli; in conse-
= guenza essendosegli affezionato per il lasso di
= sei anni durante la sua minorità, avendo per
= lui i sentimenti di un padre, e desiderando
= di continuarglieli, sarebbe sua intenzione di
= adottare il detto Sig. . . . , che acconsente
= all adozione (*e*).
= Per il che ci ha dichiarato formalmente,
= che lo adottava, all' effetto di dargli il suo
= cognome, e di trasmettergli i diritti medesi-

(*a*) L' adottante deve essere in età di oltre anni cinquanta. (*Articolo* 343. *del Codice Napoleone*.)

(*b*) L' adozione non può in alcun caso aver luogo prima dell' età maggiore dell' adottato (*Articolo* 346. *ibidem*.)

(*c*) (*Articolo* 343. *ibid*.)

(*d*) Se fosse maritato, sarebbe necessario il consenso della sua moglie all' adozione. (*Articolo* 344.)

(*e*) L' adozione è permessa verso quello, che ha salvata la vita all' adottante, o in un combattimento, o col liberarlo da un' incendio, o dall' acque. Serve allora, che l' adottante sia maggiore d' età dell' adottato, senza figli, nè descendenti legittimi; e se è conjugato, che il suo conjuge acconsenta all' adozione. (*Art*. 345.)

= mi alla sua successione, che vi avrebbe un fi-
= glio nato da legittimo matrimonio (a).

= E il detto Sig. . . . ci ha dichiarato po-
= sitivamente per parte sua, che acconsentiva
= all'adozione, e che la gradiva, ed accettava
= con riconoscenza: ci ha pure dichiarato di non
= avere nè padre, nè madre viventi, per il che
= non aveva riportato alcun consenso (b)

= Noi Giudice di Pace suddetto, e sotto-
= scritto abbiamo dato atto a detto Sig. M. . .,
= della sua adozione, e al Sig. . . . della sua
= accettazione dell'adozione, come ci hanno
= richiesto l'uno, e l'altro.

= E tutti due hanno firmato con noi ec. il
= presente atto, dopo avergliene fatta lettura. =

(*Le firme*.)

Della tutela officiosa.

La tutela officiosa è un atto, col quale ogni individuo, che oltrepassa l'età di anni cinquanta, e senza figli, nè descendenti legittimi, che vuole durante la minorità di un individuo, unirselo con un titolo legale, potrà diventare suo tutore officioso, ottenendone il consenso del padre, e madre del figlio, o del superstite di essi, o in caso di loro rifiuto, di un consiglio di famiglia, o infine, se il figlio non ha parenti conosciuti, ottenendone il consenso dagli amministratori dell'ospizio, o della municipalità del luogo della sua residenza. (*Articolo* 361 *del Codice Napoleone*.)

Modello di un' atto di tutela officiosa.
(Art. 361. del Codice Napoleone.)

= L'anno . . . li . . . avanti di noi . . . Giu-

(a) *Art.* 347., e 350.
(b) *Art.* 346.

= dice di Pace del cantone di . . . , o del *tal*
= circondario di . . . ivi dimorante in via . . .
= assistiti dal nostro cancelliere, si sono presen-
= tati il Sig. L . . . (*cognome, e nome*) in età
= di anni cinquanta cinque (*a*), come ce nè sia-
= mo assicurati col suo atto di nascita, che ci
= ha esibito, legnajolo domiciliato a . . . in via . . ,
= non avente nè figli, nè descendenti legitti-
= mi (*b*); e la Signora . . . sua moglie (*c*) accom-
= pagnata dal Sig. . . . minore in età di anni
= dodici (*d*), commorante con la vedova Signo-
= ra . . . sua madre in via . . . nel nostro cir-
= condario, ed autorizzato dalla detta Signora
= vedova.

= Il Sig. L . . . ci ha dichiarato, che de-
= siderando di unirsi con un titolo legale il
= minore (*suo nome, e cognome*) figlio della
= vedova Sig., e del Sig. . . . . morto a . . . .
= li . . . ha disegnato di essere il suo tutore
= officioso, all' effetto di averne cura, di ali-
= mentarlo, di allevarlo, d' insegnarli il suo
= mestiero di legnajolo, e di metterlo così in
= stato di guadagnare il suo sostentamento; ma
= che ha bisogno per quest' oggetto del consen-
= so della vedova Signora . . . madre del mino-
= re, tutte le volte che la Sig. N . . . sua mo-
= glie avrà acconsentito, che s' incarichi di que-
= sta tutela; e ci ha richiesto atto della do-
= manda, che nè ha fatta.

(*a*) Egli deve essere in età di oltre anni cinquanta. *Articolo* 361.

(*b*) *Ibid.*

(*c*) Non è necessario di enunciare la sua età, perchè il Codice non lo esige.

(*d*) La tutela officiosa non può aver luogo, che in favore di giovani in età minore di anni quindici. *Articolo* 364.

= Subito la Signora N . . . moglie del Si-
= gnor L . . . ci ha dichiarato di acconsenti-
= re, che il di lei marito diventi tutore officio-
= so del detto minore.

= La vedova Signora . . . ha dichiarato di
= esser sensibile alle vedute di beneficenza del
= Sig. L . . . per il suo figlio, di accettare con
= riconoscenza la sua determinazione, e di pre-
= starvi ogni opportuno consenso.

= Noi Giudice di Pace suddetto, e sotto-
= scritto applaudendo alla domanda del Signor
= L . . ., e ai consensi prestati dalla Signora
= N . . . sua moglie, e dalla vedova Signora . .
= madre del minore abbiamo dato atto all'uno,
= e all'altre della loro domanda, e consensi; ab-
= biamo pronunziato, che il Sig. L . . . è tuto-
= re officioso del minore . . . col peso di adem-
= pire rispetto a se a tutte le obbligazioni
= prescritte dagli articoli 364., e seguenti del
= Codice Napoleone fino all'articolo 370. inclu-
= sivamente, che ha detto di saper bene, e il
= Sig. L . . . ha subito prestato nelle nostre
= mani il giuramento di bene, e fedelmente
= corrispondere a tutte le obbligazioni imposte-
= gli dalla detta tutela officiosa.

= Del che, e di tutto quanto sopra noi ab-
= biamo fatto, e disteso il presente processo
= verbale, che tutte le parti hanno firmato con
= noi ec. dopo fattagliene lettura. =

(*Le firme*)

Se, in mancanza del padre, e della madre del minore, il consiglio di famiglia adunato ad hoc avanti il Giudice di Pace in luogo, e vece del padre e della madre morti, o incapaci di esprimere la loro volontà, dà il suo consenso alla tutela officiosa, il consiglio può deliberare su questo proposito con il Giudice di Pace per decidere, se questa tutela sarebbe vantaggiosa al minore, se il tutore è di buoni costumi, e se è capace di avere per il minore medesimo tutti i riguardi, e cure richieste dalla legge.

Allora converrebbe dire.

= Noi Giudice di Pace suddetto, e sotto-
= scritto, dopo aver deliberato con il consiglio
= di famiglia del minore . . . convocato da noi,
= e composto secondo il prescritto della legge,
= considerando, che il Sig. L . . . è di buoni
= costumi, che egli è in stato di alimentare,
= ed educare il detto minore, che è capace
= d' insegnarli il suo mestiere di legnajolo, che
= così può metterlo in grado di guadagnare il
= suo sostentamento, e che la tutela officiosa,
= di cui egli vuole incaricarsi non può essere,
= che vantaggiosissima al minore, dando atto
= in quanto faccia di bisogno al Sig. L . . . .
= delle sue dichiarazioni, e domanda, e alla
= Sig N . . . sua moglie del consenso da essa
= prestato abbiamo pronunziato, e pronunzia-
= mo, che il detto Sig. L . . . è tutore officio-
= so del minore . . . . ec. = *come sopra.*

Se si trattasse del consenso, che prestasse o la municipalità del luogo della residenza del minore, o degli amministratori di un' ospizio, converrebbe, che questo fosse in scritto, e che venisse riportato per l' intero nell' atto di tutela, a meno che, avendo deliberato con il Giudice di Pace, ed avendo acconsentito, non firmassero essi l' atto.

TITOLO X.

Della minorita', della tutela, e della emancipazione.

Della tutela del padre, e della madre.

Dichiarazione fatta dal padre contenente la nomina di un consulente speciale, senza il parere del quale la madre superstite, e tutrice non potrà fare alcun' atto relativo alla tutela.

(Art. 391. del Codice Napoleone.)

(Si veda il modello di questo atto alla p. 154.)

Deliberazione del consiglio di famiglia contenente la nomina di un curatore al ventre pregnante. (Art. 393. del Codice Napoleone.)

(Si veda il modello di quest' atto alla p. 155.)

Deliberazione, con la quale il consiglio di famiglia conserva la tutela alla madre, che vuole rimaritarsi, ed è sul punto di passare alle seconde nozze. (Art. 395. del Codice Napoleone.)

(Si veda il modello di quest' atto alla p. 158.)

Modello di nomina di un nuovo tutore (34) *nel*

---

(34) Tutte le volte che si fa luogo alla nomina di un nuovo tutore, o curatore al minore, o all' interdetto, il consiglio di famiglia deve esser convocato avanti il Giudice di Pace del domicilio, che aveva il minore, o l' interdetto al tempo della prima nomina del tutore, o curatore, ai termini dell' articolo 406. del Codice

caso, in cui la madre ha perduto di pieno diritto la tutela per essersi rimaritata senza aver fatto decidere dal consiglio di famiglia, se gli sarebbe conservata la tutela. (Art. 395. del Codice Napoleone.)

= Oggi . . . . mille . . . avanti di noi . . .
= Giudice di Pace del *tale* circondario di . . .
= o del cantone di . . . . dipartimento di . . .
= dimorante a . . . . comune, o capo-luogo del
= detto cantone assistiti dal nostro cancelliere,

= Sono comparsi in seguito della convoca-
= zione fatta alla richiesta del Sig. . . . zio ma-
= terno dei figli minori del fù N . . . . e della
= Sig. . . . sua vedova, ora moglie di . . . (*il*
= *nome, e cognome del suo nuovo marito*) dimo-
= rante a . . . i parenti di detti minori, i no-
= mi, e qualità dei quali sono gli appresso;

= 1.° . . . 2.° . . . 3.° . . . (*fino al numero*
= *di sei.*)

= Ai quali parenti componenti con noi il
= consiglio di famiglia abbiamo esposto, che la
= detta Sig. . . . che era tutrice di diritto dei
= detti minori, essendosi rimaritata senza aver
= fatto decidere dal consiglio di famiglia, se
= gli sarebbe conservata la tutela, ha perduto
= di pieno diritto la tutela medesima, e che la
= convocazione ha per oggetto di far procedere
= alla nomina di un nuovo tutore.

Napoleone, e non avanti il Giudice di Pace del domicilio legale del minore, o interdetto per la ragione che sarebbe troppo contrario agl' interessi dei minori, e degl' interdetti, che la convocazione dei consigli di famiglia dovesse farsi avanti i Giudici di Pace dei diversi domicilj, che potessero scegliere successivamente i tutori, o i curatori. *Denevers journal des audiences de la Cour de Cassation anno* 1809. *pagina* 486. *e segg.*

= I detti parenti, e noi avendo deliberato,
= e considerando, che la seconda disposizione
= dell' art. 395. del Codice Napoleone è sù tale
= proposito precettiva, siamo stati concorde-
= mente di parere di nominare, conforme no-
= miniamo, in rimpiazzo della detta Sig. . . .
= madre dei detti figli minori, il Sig. . . . loro
= zio paterno per loro tutore, col peso di adem-
= pire a tutte le obbligazioni imposte a quelli
= rivestiti da questa qualità dagli art. 450. e
= seguenti del Codice Napoleone.

= E subito il Sig. . . . avendo dichiarato di
= accettare le incombenze a lui deferite, ha
= prestato in nostre mani il giuramento di be-
= ne, e fedelmente adempirle.

= Delle quali nomina, e prestazione di giu-
= ramento noi abbiamo fatto, e disteso il pre-
= sente processo verbale, che le parti hanno fir-
= mato con noi ec. dopo fattagli lettura, ad
= eccezione dei Sigg. . . che hanno dichiarato
= di non sapere, o non poter firmare. =

(*Le firme.*)

N. B. Se è convocato il consiglio di fa-
miglia per nominare un tutore in caso di ri-
fiuto della madre di accettare la tutela (*art.*
394.), o un nuovo tutore in rimpiazzo del
padre, o della madre, e dell' avo superstite,
che è stato privato della tutela per essersi
ingerito con dolo nell' amministrazione prima
di far nominare un tutore surrogato (*art.*
421.); o di tutore scusato legittimamente, e
che ha proposte le sue scuse avanti alcuna
amministrazione in qualità di tutore (*art.*
430.), o a cui le ragioni di scusa sono sopravve-
nute ad amministrazione cominciata (*art.* 431.

e segg.); o di tutore destituito per causa d' interdizione, per condanna a una pena afflittiva, o infamante, o per cattiva notoria condotta, o per incapacità, o infedeltà (*art.* 443. e 444.); o in caso di vacanza della tutela per la morte, o l'assenza del tutore, o per dimissione autorizzata, o allorchè il tutore è attaccato da una grave infermità, che lo rende incapace di amministrare, o allorquando il tutore si fa liberare dalla tutela, perchè è giunto all' età di settant'anni ec. Il Giudice di Pace espone egualmente al consiglio di famiglia adunato la causa, per cui vien proceduto alla nomina del tutore; e il consiglio, dopo di aver deliberato, nomina il tutore, che presta in seguito il suo giuramento.

Per la destituzione, il consiglio è convocato alla diligenza del tutore surrogato, o *ex officio* dal Giudice di Pace. (*art.* 446. *del Codice Napoleone*.

Osservazioni.

Siccome in ogni tutela vi è un tutore surrogato nominato dal consiglio di famiglia (*art.* 420. *in principio*), e che ve n'è stato necessariamente uno nominato avanti, che la madre entrasse in funzione di tutrice, questo tutore surrogato continua ad esserlo, e non vi è bisogno, che ne sia nominato uno nuovo; solamente questo tutore surrogato non deve potere deliberare con gli altri parenti

per la nomina del nuovo tutore (35). Questa è noi crediamo, l' intenzione delle disposizioni del Codice Napoleone.

Quantunque l' articolo 425. porti: „ Le „ funzioni del tutore surrogato cesseranno alla istessa epoca della tutela, „ noi non abbiamo difficoltà di dire, che questa disposizione non si applica al caso, di cui si tratta, e che ella intende soltanto, che le funzioni del tutore surrogato cessano, come la tutela, alla età maggiore, o alla emancipazione del minore, o alla sua morte naturale, o civile.

Se accade, che il tutore surrogato è nominato alle funzioni di tutore, necessariamente vien proceduto alla nomina di un nuovo tutore surrogato, o subito con lo stesso atto, non votando il tutore, e nel caso, in cui resti un numero sufficiente di parenti per deliberare, o posteriormente quando non restino tanti parenti per comporre il consiglio di famiglia; venendo accettate dal nuovo tu-

---

(35) Da quanto osserva quì l' Autore si rileva, che il tutore surrogato può esser membro del consiglio di famiglia, quando anche fosse stato eletto a questa carica un' estraneo, perchè l' incapacità, o l'esclusione del tutore surrogato dal far parte del consiglio di famiglia, essendo tassativamente limitata al caso della nomina di un nuovo tutore, non può estendersi agli altri casi. *Decisione della Corte di Cassazione del* 3. *Settembre* 1806. *riportata da Denevers nella sua raccolta del detto anno alla pag.* 633. e segg.

tore surrogato le funzioni a lui deferite, presta nelle mani del Giudice di Pace il giuramento di bene, e fedelmente adempire queste funzioni nei termini, che sono prescritti dal Codice Napoleone, e specialmente dagli articoli 420. 446. 448. 451. 452. 453. 470. 1442. 2137. 2142. e 2143.

Modello *di atto di esclusione dalla tutela della madre, che si rimarita* (36). (Art. 395. del Codice Napoleone.)

= Oggi . . . . ec. (*come nel modello prece-*
= *dente.*)

= Sono comparsi in sequela della convoca-
= zione fatta alla richiesta della vedova Sig. . .
= madre dei Sigg. . . e delle Sigg. . . . (*i no-*
= *mi, e cognomi*) figli minori di essa, e del
= fù . . . suo marito, dimorante a . . . i paren-
= ti di detti minori nominati, e qualificati, co-
= me appresso;

---

(36) Sebbene la madre tutrice, che passa alle seconde nozze, ed è esclusa dalla tutela dei suoi figli minori, lasci degli ascendenti dei medesimi essi non diventano di pieno diritto tutori di detti figli minori, giacchè a tenore degli *articoli* 402. *e segg.* del Codice Napoleone la tutela legale degli ascendenti ha luogo soltanto nel caso che siano morti i genitori, e non già quando la madre si rimarita, mentre l' *art.* 395. impone indistintamente alla madre l' obbligo di convocare il consiglio di famiglia per l' elezione del tutore, il che denota, che l' ascendente non diventa tutore legale, mentre qualora questa tutela legale esistesse, non dovrebbe aver luogo quella tutela, che viene deferita con la deliberazione del consiglio di famiglia. *Denevers journal des audiences de la Cour de Cassation anno* 1807. *pag.* 157.

= 1.° . . . 2.° . . . 3.° . . . (*fino al numero*
= *di sei.*)

= Ai quali parenti componenti il consiglio
= di famiglia con Noi Giudice di Pace suddetto,
= ed infrascritto abbiamo esposto; che la vedo-
= va Sig. . . . essendo sul punto di maritarsi,
= domandava; che il consiglio di famiglia si
= spiegasse sulla questione di sapere, se gli sa-
= rebbe conservata la tutela dei suoi figli mi-
= nori, o se sarebbe ad essi nominato un' altro
= tutore.

= Dopo aver sentita la detta vedova Sig...
= tanto sui motivi, che la determinavano a ri-
= maritarsi, quanto sul vantaggio, che ella ha
= preteso, che potrebbe resultare per i suoi fi-
= gli dalla sua amministrazione, e da quella del
= suo secondo marito come contutore (*a*);

= Il consiglio, dopo aver deliberato, consi-
= derando, che il nuovo matrimonio, che la ve-
= dova Sig. . . . è sul punto di contrarre, nuo-
= cerebbe necessariamente alle persone, e agl'
= interessi dei suoi figli minori in ciò, *che lo*
= stato dei detti minori esige delle cure parti-
= colari per l' oggetto della loro educazione, e
= del loro mantenimento, e che i loro beni ri-
= chiedono una sorveglianza continua, che non
= gli si potrebbe dare rimanendo confusi in una
= casa, ove gl'interessi, ed i figli del nuovo
= matrimonio farebbero trascurare quelli del
= primo.

= È stato concordemente di parere di toglie-
= re la tutela alla detta vedova Sig. . . . ed in

(*a*) Qualunque deliberazione del consiglio di famiglia, che pronunzia l'esclusione, o la destituzione del tutore è motivata, e non può esser presa, che dopo aver sentito, o chiamato il tutore. (*art. 447. del Cod. Nap.*)

= conseguenza noi abbiamo pronunziato, che la
= tutela dei detti figli minori . . . era tolta al-
= la detta vedova Sig. . . per l'effetto del nuo-
= vo matrimonio, che si disponeva a contrarre.

= La detta vedova Sig. . . . avendo dichia-
= rato di aderire alla deliberazione, il consiglio
= di famiglia composto come sopra è subito pro-
= ceduto alla nomina di un nuovo tutore, che
= deve entrare in funzione nel giorno istesso
= del matrimonio della detta vedova Sig. . . . .

= Dal resultato della deliberazione la scelta
= è caduta sul Sig. . . zio paterno dei detti mi-
= nori, che ha accettato la nomina, ed ha su-
= bito prestato nelle nostre mani il giuramento
= di bene, e fedelmente adempirne le funzioni.

= Di tutto quanto sopra noi abbiamo fatto,
= e disteso il presente processo verbale, che la
= detta vedova Sig. . . . e tutte le altre parti
= hanno firmato con noi ec. =

(*Le firme.*)

(*Si vedano le osservazioni quì sopra fatte.*)

Della tutela deferita dal padre, o dalla madre.

Dichiarazione fatta dal padre, o dalla madre superstite per la scelta di un tutore ai loro figli. (Art. 397. del Cod. Nap.)

(Si veda il modello di questo atto alla p. 160.)

Deliberazione, con la quale il consiglio di famiglia approva, e conferma la scelta fatta dalla madre rimaritata, e conservata nella tutela, di un tutore ai figli minori di un primo matrimonio. (Art. 400. del Codice Napoleone.)

(Si veda il modello di questo atto alla p. 161.)

Modello *di atto di revoca della scelta fatta dalla madre rimaritata, e conservata nella tutela, di un tutore ai figli minori del suo primo matrimonio*. (Art. 400. del Cod. Nap.)

= L'anno . . . il . . . avanti di noi ec.

= Sono comparsi, sulla convocazione, che = gli è stata fatta verbalmente, i parenti dei = Sigg. . . e Sigg. . . . figli minori del Sig. . . = e della Sig. . . . sua vedova in prime nozze, = e morta moglie del Sig. . . in seconde nozze; = i detti parenti sono chiamati, e qualificati = come segue:

= 1.° . . . 2.° . . . 3.° . . . (*fino al numero* = *di sei*.)

= Ai quali parenti componenti con noi il = consiglio di famiglia dei detti minori, abbiamo esposto, come Presidente del consiglio, = che per atto ricevuto da M . . . e suo collega = notari a . . . (*a*) la detta Sig. . . ha scelto = per tutore dei detti figli minori il Sig. N . . . = proprietario a . . . . all'effetto di succedergli = in questa qualità, e di adempirne le funzioni = subito dopo la sua morte; ma che secondo l' = articolo 400. del Cod. Napoleone, questa scelta non è valida, fintantochè non sia confermata dal consiglio di famiglia; per il che noi = abbiamo domandato, che fosse nell' istante deliberato sulla questione cioè, se la scelta fatta dalla detta Sig. . . sarà, o nò confermata.

= Ed il consiglio avendo deliberato, considerando, da una parte, che la scelta fatta = dalla detta Sig. . . del Sig. N . . . per tuto-

---

(*a*) La scelta del tutore può esser fatta per atto di ultima volontà, e per una dichiarazione fatta o avanti il Giudice di Pace assistito dal suo cancelliere, o avanti notaro. (*articoli* 392. e 398.)

= re dei suoi figli minori, pare essere l'effetto
= dell' impulsione di persone, alle quali per il
= meno i minori sono indifferenti, dopo che il
= Sig. N . . . non ha giammai avuto delle rela-
= zioni di amicizia con il loro padre; che il Sig.
= N . . . non ha forse giammai conosciuto per-
= sonalmente i detti minori, in una maniera
= almeno da avere per essi il minimo attacca-
= mento; che di più esso non è che un parente
= molto lontano dei minori, e che non è nel
= grado della parentela, che lo pone nella clas-
= se di quelli, che il consiglio di famiglia po-
= trebbe incaricare della tutela; considerando
= dall' altra parte, che esistono nella famiglia
= delle persone, che per il loro cognito attac-
= camento per i detti minori, i loro talenti, e
= la loro capacità, meritano la preferenza.

= È stato di parere, alla maggiorità asso-
= luta dei voti, di revocare la scelta fatta dal-
= la detta Sig. . . In conseguenza noi abbiamo
= dichiarato, che la scelta, che essa ha fatto
= del Sig. N . . . è revocata, e annullata.

= Della quale deliberazione noi abbiamo fat-
= to, e disteso il presente processo verbale, che
= le parti hanno firmato con noi ec. dopo aver-
= gliene fatta lettura, ad eccezione del Sig. . .
= che ha dichiarato non sapere, o non poter
= firmare. =

(*Le firme.*)

Questa deliberazione viene notificata al tutore scelto dalla Sig. . . . dall' usciere della Giustizia di Pace, il quale riceve la sua dichiarazione.

Se esso dichiara di aderire alla deliberazione del consiglio di famiglia, vien proceduto dal consiglio adunato di nuovo alla nomina di un' altro tutore in rimpiazzo di quello nella forma, che abbiamo veduto nel

penultimo modello, previa per altro l'esposizione fatta dal Giudice di Pace delle circostanze, per le quali ha luogo questo rimpiazzo.

Se all' opposto reclama contro la deliberazione, il tutore surrogato nè promuove l'omologazione avanti il tribunale di prima instanza, che decide col riservo dell' appello.

Il tutore ricusato può da se stesso citare il tutore surrogato per farsi dichiarare mantenuto nella tutela. (*art.* 448.)

Osservazioni

Noi non crediamo, che vi sia luogo quì all' applicazione dell' articolo 447. che porta: „ qualunque deliberazione del consiglio di „ famiglia, che dichiarerà l'esclusione, o la „ destituzione del tutore, sarà motivata, e „ non potrà esser fatta, che *dopo aver sen-* „ *tito, o chiamato il tutore*; „ perchè bisogna, che la scelta, di cui si tratta quì, venga confermata dal consiglio di famiglia per esser valida; che fino alla conferma, il tutore scelto non è stato veramente tutore; in seguito, perchè quest' articolo 447. riguarda le madri, che perdono di pieno diritto la tutela per essersi rimaritate, prima di aver fatto deliberare dal consiglio se esse conserverebbero la tutela, egualmente che i tutori, che sono in attività, e che si possono destituire, e che è giusto, che siano sentiti, o chiamati prima di essere esclusi, o destituiti; in una parola, che essi siano sentiti, e

chiamati avanti di esser condannati. Non vi è la stessa ragione di sentire, o di chiamare un preteso tutore, che non può domandare l' istesso conto al consiglio di famiglia del suo rifiuto di conferma.

Della tutela degli ascendenti.

Modello di deliberazione del consiglio di famiglia riguardante la scelta del tutore fra i due bisavoli della linea materna. (art. 404. del Codice Napoleone.)

= L' anno . . . li . . . . sulla convocazione = fatta dal Sig. . . . bisavolo materno dei figli = minori di N . . . e di . . . sua moglie, ambe- = due defunti, sono comparsi avanti di noi . . . = Giudice di Pace del cantone di . . assistiti = dal nostro cancelliere, i parenti dei detti mi- = nori, qualificati, e domiciliati come appresso:

= 1.° . . . 2.° . . . 3.° . . . (*fino al numero* = *di sei*.)

= Ai quali parenti noi abbiamo esposto, che = devono scegliere il tutore dei detti minori fra = i due bisavoli materni in mancanza dei loro = avi, e bisavoli paterni, ai termini dell' arti- = colo 404. del Codice Napoleone, di cui gli = abbiamo data lettura.

= I detti parenti componenti con noi il con- = siglio di famiglia, avendo deliberato con noi, = siamo stati concordemente di parere di nomi- = nare il Sig. . . . . bisavolo materno dei detti = minori loro tutore, e come Presidente del = consiglio lo abbiamo dichiarato tutore dei = detti minori, all' effetto d' invigilare alle lo- = ro persone, e beni; e il Sig. . . avendo ac- = cettata la sua nomina, ha prestato immedia- = tamente nelle nostre mani il giuramento di

= bene, e fedelmente adempire le funzioni a
= lui deferite.

= E subito il detto Sig. . . . non votando
= più, o essendosi ritirato, e il Sig. . . . altro
= parente essendo entrato per completare il con-
= siglio di famiglia (*a*), siamo proceduti alla
= scelta del tutore surrogato dei detti minori
= per dovere agire per i loro interessi, allorchè
= saranno essi in opposizione con quelli del lo-
= ro tutore; ed avendone deliberato, il consi-
= glio è stato di concorde parere di nominare
= a questa qualità il Sig. . , che avendo dichia-
= rato di accettare questa funzione, ha presta-
= to subito nelle nostre mani il giuramento di
= bene, e fedelmente adempirla.

= Di tutto ciò noi abbiamo fatto, e disteso
= il presente processo verbale, che tutte le par-
= ti hanno firmato con noi, ec. dopo la lettura
= del medesimo. = (*Se alcuno non potesse, o*
= *non sapesse scrivere, se ne farà menzione.*)

(*Le firme.*)

Della tutela deferita dal consiglio di famiglia.

Cedole del Giudice di Pace per la convocazione ex officio, *o sulla richiesta di un parente del consiglio di famiglia, all' effetto di procedere alla nomina di un tutore, e di un surrogato tutore.*

(*a*) Se vi sono ancora i tre quarti dei membri convocati per deliberare, non è necessario di chiamare altri parenti. (*art.* 415.) Nulladimeno non si ricuserebbe il parente che si presentasse per votare in luogo del tutore nominato, il quale non può render voto per la nomina del tutore surrogato. (*art.* 423.)

(Si vedano i modelli di questi atti alla pag. 163. e seg.)

Deliberazione del consiglio di famiglia contenente la nomina di un tutore, e di un surrogato tutore ai minori. (art. 405. del Codice Napoleone.)

(Vedasi a pag. 164.)

Modello *di deliberazione relativa alla scelta di un tutore, o di un surrogato tutore, e contenente la contumacia contro uno dei parenti legalmente citato.* (art. 410. e seguenti del Codice Napoleone.)

= L'anno . . . . li . . . ec. in seguito della = citazione fatta li . . . ad instanza del Sig. . . . = per atto di . . . . nostro usciere in data del = dì . . . ed in virtù del permesso da noi accor- = dato lo stesso giorno, ai termini dell' artico- = lo 410. del Codice Napoleone, sono comparsi = avanti di noi ec. . . e il Sig. . . cugino ger- = mano dei minori, quantunque citato per que- = sto giorno nella nostra abitazione (*a*), non es- = sendo comparso, nè essendosi fatto rappresen- = tare da un procuratore speciale (*art.* 412.), = dopo avere aspettato fino alla *tal'* ora (tre ore = dopo quella indicata (37)), senza che il det-

---

(*a*) Devono decorrere tre giorni fra la citazione, e il giorno indicato per la riunione del consiglio. (*art.* 411.)

(37) Questo termine non essendo di rigore, non pare necessario, nè conveniente di dovere aspettare sì lungo tempo, che può essere più utilmente impiegato dai Giudici di Pace nel disbrigo degli altri affari, e perciò crediamo, che per la dichiarazione della contumacia contro il membro non comparente al consiglio di famiglia deva tenersi l' istesso sistema, che si pratica rispetto alle sentenze contumaciali. *Vedasi la nostra nota di n.° 11. alla pag. 56.*

= to Sig. . . si sia presentato, nè alcuno per
= esso, e senza che abbia fatto pervenire alcu-
= na scusa legittima; noi Giudice di Pace sud-
= detto, e sottoscritto considerando, che il det-
= to Sig. . . . è stato legalmente citato per que-
= sto giorno, luogo, ed ora indicati, come ap-
= parisce dall'originale dell' atto di citazione
= datato come sopra registrato a . . . li . . . che
= ci è stato presentato, e che non vi è luogo
= ad aggiornare, o prorogare l'assemblea, es-
= sendo presenti i tre quarti al meno dei mem-
= bri del consiglio convocati per deliberare, ab-
= biamo dato, e diamo la contumacia contro il
= Sig. . . . lo condanniamo ad un' ammenda di
= dieci franchi (38), che sarà contro di lui ese-
= guita senza luogo ad appello; ed ordiniamo,
= che non ostante la sua assenza, sarà procedu-
= to alla nomina proposta.

= E subito tutti i membri del consiglio, a-
= vendo maturamente deliberato fra di loro, ci
= hanno dichiarato, ciascuno separatamente, es-
= sere di sentimento di nominare per tutore, o
= surrogato-tutore ai detti minori il Sig. . . . .
= ed hanno firmato.

(*Le firme*)

= Attesa la unanimità del parere di tutti i
= membri del consiglio di famiglia in favore

---

(38) Una tal somma è indicata dall' Autore sicuramente per far conoscere, che la quantità dell' ammenda è determinabile ad arbitrio del Giudice di Pace dall' *uno* fino ai *cinquanta* franchi, giacchè l' *articolo* 413. del Codice Napoleone, che impone quest' ammenda al contumace, fissa il limite oltre il quale non può eccedere l'ammenda, ed in tal guisa assicura, che è in arbitrio del Giudice di Pace il condannare dentro la somma proferita per l' ammenda predetta.

= del Sig. . . . per tutore, o surrogato-tutore
= dei detti minori, noi Giudice di Pace dichia-
= riamo, ed instituiamo il detto Sig. . . . per
= tutore, o surrogato-tutore dei detti minori;
= il quale avendo accettata la carica a lui de-
= ferita, ha nell' istante fatto, e prestato in no-
= stre mani il giuramento di bene, e fedelmen-
= te adempirne le funzioni, ed ha firmato con
= noi, e il nostro cancelliere. =

(*Firme del tutore, o surrogato tutore, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

Modello *di una deliberazione del consiglio di famiglia, che porta la nomina di un tutore, e di un pro-tutore a un minore domiciliato in Francia, e che possiede dei beni nelle Colonie, o respettivamente.* (Art. 417. del Codice Napoleone.) (a)

= Oggi . . . mille . . . . avanti di noi . . . .
= Giudice di Pace del cantone di . . . ec. assi-
= stiti dal nostro cancelliere, sono comparsi in
= seguito della convocazione ad essi fatta dal
= Sig. . . . creditore della credità di R. . . .
= padre del minore, della quale andiamo a par-
= lare; o alla diligenza, e sulla richiesta del
= Sig. . . . cugino germano del minore; o fatta
= *ex officio* da noi, i parenti ed amici in man-
= canza di parenti di . . . figlio minore del fù
= R. . . . e della fù G . . . sua moglie, i qua-
= li sono qualificati, e domiciliati, come segue:

= 1.° . . . 2.° . . . 3.° . . . (*fino al numero*
= *di sei.*)

= Ai quali parenti, ed amici componenti il
= consiglio di famiglia abbiamo esposto, che il

(a) Il tutore, e il pro-tutore sono indipendenti, e non responsabili l' uno verso l' altro per la loro respettiva amministrazione. (*art.* 417. *suddetto.*)

= Sig. R . . . essendo morto posteriormente al-
= la Sig. G . . sua moglie senza avere scelto
= alcun tutore a . . . (*il nome, cognome, età, professione, e domicilio*) loro figlio minore; e
= non esistendo più ascendenti maschi, ai quali
= appartenga la tutela in virtù della legge, la
= loro convocazione ha per oggetto la nomina
= di un tutore al detto . . . minore;

= Che dopo la morte del di lui padre, e
= madre, sono sopravvenuti al detto minore dei
= beni situati nelle colonie stante l'eredità della
= sua ava materna, all'amministrazione specia-
= le dei quali gli deve essere nominato un pro-
= tutore, ai termini dell'articolo 417. del Co-
= dice Napoleone; la presente assemblea ha e-
= gualmente per oggetto la nomina di un pro-
= tutore per l'amministrazione dei detti beni;

= Che siccome, ai termini dell'articolo 420.
= dello stesso Codice, deve esservi in qualunque
= tutela un tutore surrogato nominato dal con-
= siglio di famiglia, l'assemblea perciò ha pa-
= rimente per oggetto la nomina di un surro-
= gato-tutore, a fine di agire per gl'interessi
= del minore, allorchè saranno essi in opposi-
= zione con quelli del pro-tutore, continuando
= l'attuale tutore surrogato già nominato per
= gl'interessi del minore nella Francia conti-
= nentale ad esercitare le sue funzioni nella
= istessa qualità, se non segue, che venga no-
= minato tutore del minore;

= Noi, come Presidente del consiglio, ab-
= biamo ordinato, che fosse subito deliberato re-
= lativamente a ciascuno dei detti oggetti.

= E immediatamente, rispetto al tutore per
= la persona del minore, e per l'amministrazio-
= ne dei suoi beni situati nella Francia conti-
= nentale, il consiglio essendo stato di unani-
= me parere, che il Sig. . . surrogato-tutore at-
= tuale del minore fosse suo tutore, noi lo ab-
= biamo, come Presidente del consiglio, dichia-
= rato tutore del detto minore.

= Fatta la di lui nomina, e non rendendo
= egli più voto, il consiglio è stato concorde-
= mente di sentimento di nominare il Sig. L . . .
= surrogato-tutore; e il detto Sig. L . . . è sta-
= to da noi proclamato in questa qualità.

= Queste due persone avendo accettato la
= loro nomina, hanno prestato in nostre mani
= il giuramento di bene, e fedelmente adempi-
= re i doveri, che gl' imponevano le loro fun-
= zioni, e che esse hanno respettivamente di-
= chiarato di conoscere perfettamente.

= In seguito, relativamente all' amministra-
= zione speciale dei beni delle colonie, il con-
= siglio è stato unanimemente di parere, di no-
= minare il Sig. . zio materno del minore, di-
= morante all' isola di Francia, dove sono posti
= i beni, pro-tutore del minore, e il Sig. . . .
= cugino germano materno del minore dimoran-
= te nell' istesso luogo per tutore surrogato; e
= come Presidente del consiglio, abbiamo di-
= chiarato il detto Sig. . . . . . prò-tutore, e il
= Sig. . . . surrogato-tutore del minore. Dicia-
= mo, che due copie autentiche della presente
= deliberazione saranno da noi indirizzate a S. Ec.
= il Ministro della marina, conformemente al
= n.° 9. dell' art. 69. del Codice di Procedura ci-
= vile, perchè gli piaccia di farle pervenire al
= loro destino, pregando, in quanto faccia di
= bisogno, il Giudice di Pace del circondario,
= nel quale dimorano i detti Sigg. . . . di rice-
= vere il loro giuramento di bene, e fedelmen-
= te adempire alle loro funzioni.

= Di tutto quanto sopra noi abbiamo fatto,
= e disteso il presente processo verbale, che tut-
= te le parti deliberanti hanno firmato con noi ec.
= dopo fattagliene lettura, il giorno, ed anno
= suddetti. =

(*Le firme.*)

Nota. Il Ministro della marina fa rimet-

tere alle colonie le copie autentiche delle nomine per ivi ricevere la loro esecuzione.

DEL TUTORE SURROGATO.

MODELLO *di una nomina del surrogato-tutore in seguito della convocazione del consiglio di famiglia fatta dal padre, o dalla madre superstite, o dall' avo, o dal tutore nominato dal padre, o dalla madre superstite.* (art. 421. del Codice Napoleone.)

= Oggi . . . mille . . . in seguito della con-
= vocazione fatta a richiesta, e a diligenza del
= Sig. . . . . tutore di diritto; o nominato dal
= padre del minore, di cui si va a parlare, so-
= no comparsi avanti di noi . . . Giudice di Pa-
= ce del cantone di . . . assistiti dal nostro can-
= celliere i parenti di L . . figlio minore di . . e di . .
= (*i nomi, cognomi, professioni, e domicilj del*
= *padre, e della madre*), i quali sono qualifi-
= cati, e domiciliati, come segue:

= 1.° . . . 2.° . . . 3.° . . . (*fino al numero*
= *di sei*.)

= Ai quali parenti componenti con noi il
= consiglio di famiglia, abbiamo esposto, che
= il Sig. . . . . padre, o avo del detto minore,
= essendo suo tutore, o che il Sig. . . . essendo
= stato dal padre superstite del detto minore
= eletto suo tutore; e che il detto Sig. . . aven-
= do accettata la tutela a lui deferita, l'ogget-
= to della presente assemblea riguarda la nomi-
= na di un surrogato-tutore, non volendo il
= Sig. . . . (*il padre*), o il Sig. . . . (*il tutore*
= *scelto dal padre*) ingerirsi in alcun modo nel-
= la sua amministrazione di tutore, avanti che
= sia stato nominato un surrogato-tutore al det-
= to . . . minore; per il che noi abbiamo richie-
= sto il consiglio (*a*) a deliberare.

(*a*) Il padre, o il tutore eletto dal padre, non rende voto. (*art.* 423.)

= Ed il consiglio essendo stato concordemen-
= te di parere di nominare surrogato-tutore del
= minore il Sig. . . noi Giudice di Pace suddet-
= to, ed infrascritto, come Presidente del con-
= siglio, abbiamo proclamato a questa qualità
= il Sig. . . il quale, avendo accettato, ha nell'
= istante prestato in nostre mani il giuramento
= di bene, e fedelmente adempire alle funzioni
= a lui deferite.

= Della qual nomina noi abbiamo fatto, e
= disteso il presente processo verbale, che è sta-
= to firmato con noi ec. da tutte le parti, dopo
= la lettura di esso. =

(*Le firme.*)

Delle cause che dispensano dalla tutela.

Se il tutore nominato è presente alla deliberazione, che gli deferisce la tutela, deve nell'atto, alla pena di esser dichiarato non ammissibile in tutti i suoi reclami ulteriori, proporre le sue scuse, sulle quali il consiglio di famiglia delibera nell' istante. (*Art.* 438. *del Cod. Nap.*)

Esposizione delle scuse proposte dal tutore presente contro la sua nomina.

= E il detto Sig. . . . presente, avendo di-
= chiarato, che non li era possibile di accetta-
= re il peso della tutela, che gli è stata defe-
= rita, ha proposto per scusa; 1.° . . . 2.° . . .
= 3.° . . . . . (*dettagliare qui le scuse*), ed ha
= firmato.

= Sopra di che noi Giudice di Pace suddet-
= to abbiamo invitato i membri dell' assemblea
= a deliberare.

= Tutti i detti parenti, avendone delibera-
= to maturamente fra di loro, ci hanno dichia-
= rato separatamente, essere di sentimento (*se
= le scuse sono ammesse*) di ammettere le scuse
= proposte dal detto Sig. . . . e di esser pronti

= a procedere alla nomina di un' altro tutore in
= suo luogo.

(*Se al contrario le scuse proposte dal tutore, che è stato nominato, sono rigettate.*)

= Tutti i detti parenti, dopo averne matu-
= ramente deliberato fra loro, ci hanno dichia-
= rato essere di parere di rigettare le scuse pro-
= poste dal detto Sig. . . . e di tener ferma la
= sua nomina, ed hanno firmato con noi, e il
= nostro cancelliere.

= Veduta la soprascritta deliberazione dell'
= assemblea del consiglio di famiglia, con la
= quale le scuse proposte dal Sig. . . contro la
= sua nomina di tutore dei minori . . . . sono
= state rigettate.

= Noi Giudice di Pace diciamo, che la sua
= nomina è tenuta ferma riservando al medesi-
= mo di provvedersi, come crederà di ragione,
= e frattanto, nel caso di suo reclamo giudi-
= ciale, esso sarà tenuto, pendente la causa,
= di amministrare provvisoriamente secondo la
= qualità, che gli è stata deferita, e fino alla
= sentenza definitiva, ai termini dell' artic. 440.
= del Codice Napoleone, ed abbiamo firmato
= col nostro cancelliere. =

Allorchè la nomina di un tutore non sarà stata fatta in sua presenza, gli sarà notificata alla diligenza del membro, che sarà stato destinato dall'assemblea: la detta notificazione sarà fatta dentro il termine di tre giorni da quello della deliberazione, più un giorno per tre miriametri di distanza tra il luogo, ove si è tenuta l'assemblea, e il domicilio del tutore. (*Art.* 882. *del Codice di Procedura civile, e l'art.* 439. *del Codice Napoleone.*)

Nel caso di assenza del tutore nominato, il Giudice di Pace fa indicare, e destinare

dal consiglio di famiglia uno dei suoi membri, alla diligenza del quale la nomina viene notificata al tutore; e questa parte del processo verbale si distende, come segue:

= Ed attesochè il detto Sig. . . . nominato
= tutore dei detti minori non si trova presente
= a questa assemblea, noi diciamo, conforme
= al parere del consiglio di famiglia, che il pre-
= sente processo verbale gli sarà notificato alla
= diligenza del Sig. . . . uno dei suoi membri
= presente alla detta assemblea nel termine pre-
= scritto dalla legge, del che, e di quanto so-
= pra abbiamo fatto, e disteso il presente pro-
= cesso verbale il giorno, ed anno suddetti. =

(*Le firme.*)

Modello della notificazione al tutore del processo verbale del consiglio di famiglia.

= L'anno . . . li . . . alla richiesta, instan-
= za, e diligenza del Sig. (*professione, e domi-*
= *cilio*) nominato per l'effetto infrascritto con
= l'atto sopra enunciato, io sottoscritto . . .
= usciere . . . ho significato, notificato, e dato
= copia in fronte del presente atto al Sig. . . .
= (*la sua qualità*) dimorante a . . . nel detto
= suo domicilio, e parlando a . . .

= Del processo verbale dell' assemblea del
= consiglio di famiglia tenuta li . . . . a . . . .
= avanti il Sig. Giudice di Pace del cantone
= di . . . circondario di . . . dipartimento di . .
= col quale egli è stato nominato tutore dei mi-
= nori . . . affinchè non lo ignori, e debba eser-
= citarne la carica, dichiarandoli, che nel ca-
= so in cui credesse di dover proporre delle scu-
= se contro la detta nomina, debba farlo nel
= termine di tre giorni a contare dalla presen-
= te notificazione, alla pena di essere dichiara-
= to non ammissibile; ed io parlando come so-
= pra al detto Sig. . . . nel suo domicilio, gli
= ho lasciata copia del presente atto, il costo

= del quale, compresa egualmente la copia la=
= sciata del detto processo verbale del consiglio
= di famiglia è di ff . . . non compreso il dirit-
= to di registro . =

(*Firma dell' usciere.*)

Se il tutore si provvede contro la sua nomina, deve richiedere il Giudice di Pace di convocare di nuovo il consiglio di famiglia per proporvi le sue scuse.

Modello di questa richiesta, o instanza.

= L'anno . . . li . . . . avanti di noi . . . .
= Giudice di Pace del cantone di . . . . circon-
= dario di . . . . dipartimento di . . . . assistiti
= dal nostro cancelliere,

= È comparso il Sig. . . . . (*professione, e*
= *domicilio*) nominato tutore dei minori . . . .
= ai termini del processo verbale del consiglio
= di famiglia in data del dì . . . . del presente
= mese, al quale non ha assistito, e che gli è
= stato notificato li . . . per atto di . . . uscie-
= re a . . . di cui ci ha presentato copia;

= Il quale ci ha detto, che atteso che egli
= ha delle scuse da proporre, che devono farlo
= esimere dall'accettare la sua nomina a questa
= carica, ci richiede di convocare nuovamente
= il consiglio di famiglia, perchè debba delibe-
= rare sopra questo proposito, e si è firmato. =

(*Firme del tutore nominato, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

Ordinanza del Giudice di Pace.

= Veduta la quale instanza, noi Giudice di
= Pace suddetto permettiamo al detto Sig. . . .
= instante di far citare gli appresso nominati
= cioè (*i nomi, e cognomi dei parenti, che de-*
= *vono comporre il consiglio di famiglia*), per
= comporre il consiglio di famiglia, ad oggetto
= di ricevere le scuse, che il detto Sig. . . . .

= ha da proporgli, e di deliberare sopra le det-
= te scuse, come è di ragione; il qual consiglio
= si terrà nella nostra casa posta a . . . li . . .
= a ore . . . di . . . e tutti i predetti soggetti
= saranno tenuti a trovarvisi alla pena dell'am-
= menda prescritta dall' articolo 413. del Codi-
= ce Napoleone. =.

= Fatta a . . . il giorno, ed anno suddetti. =
(*Firma del Giudice di Pace.*)

In testa della citazione deve esservi la copia della instanza, e quella dell'ordinanza, che sopra.

Modello del Processo verbale del Consiglio di famiglia.

= L'anno . . . li . . . a ore . . . di matti-
= na, avanti di noi . . . Giudice di Pace del
= Cantone di . . . Circondario di . . . Dipar-
= timento di . . . assistiti dal nostro cancelliere
= nella nostra casa posta a . . ., ove abbiamo
= convocata l' assemblea del consiglio di fami-
= glia, all' oggetto di ricevere le scuse del Si-
= gnor . . . sopra la sua nomina di tutore fatta
= con processo verbale del consiglio di famiglia
= tenuto li . . ., al quale non è stato presen-
= te, e di deliberare sopra di esse, come porta
= la nostra ordinanza del dì . . . del presente
= mese, la quale è stata notificata con citazio-
= ne agli appresso nominati, per atto di . . . .
= usciere a . . . in data del di . . . di questo
= mese, sono comparsi i Sigg. . . . tutti citati
= per gli oggetti che sopra.

= Formato così il consiglio di famiglia sotto
= la nostra presidenza, noi abbiamo invitato il
= Sig. . . tutore a proporre le sue scuse sopra
= la sua nomina.

= Il detto Sig. . . . ha esposto all' assemblea
= (*riportare qui le ragioni di scuse proposte dal*
= *tutore*), ed ha firmato.

= Ciò fatto, noi abbiamo invitato i membri

= del Consiglio a deliberare sopra la loro ani-
= ma, e coscienza, ec. ec. =

Della Incapacita', dell' Esclusioni e Destituzioni dalla Tutela.

Modello d instanza di convocazione del consiglio di famiglia fatta dal surrogato tutore, o da un parente per la destituzione del tutore. (Art. 446., e 447. del Codice Napoleone.)

= Oggi . . . mille . . avanti di noi . . . .
= Giudice di Pace del Cantone di . . . circon-
= dario di . . . dipartimento di . . . assistiti dal
= nostro cancelliere,

= È comparso il Sig. . . . surrogato-tutore
= dei minori . . . carica, a cui è stato eletto
= con processo verbale del consiglio di fami-
= glia, del quale ci ha presentata la copia au-
= tentica.

= Il quale ci ha richiesto di convocare l'as-
= semblea di famiglia per l'oggetto di farla
= deliberare sopra la destituzione del Sig. . . .
= tutore dei detti minori, per i motivi che si
= riserva di dedurre in occasione dell'assem-
= blea, e in presenza del consiglio di famiglia;
= e il detto instante ha firmato con noi, e il
= nostro cancelliere.

(*Firme dell' Instante, del Giudice di Pace, e del Cancelliere.*)

Ordinanza del Giudice di Pace.

= Veduta la quale instanza noi Giudice di
= Pace permettiamo al detto Sig. . . . instante
= di citare gli appresso nominati, cioè (*i no-*
= *mi, e cognomi dei parenti in numero sufficien-*
= *te*) per comporre il consiglio di famiglia,
= per l'oggetto della destituzione del Sig. . . . .
= tutore dei minori . . . . su i motivi, che il
= detto Sig. . . . si propone di esporre al detto
= consiglio di famiglia, che dovrà deliberarne;
= permettiamo pure al detto instante di fare
= intimare il detto Sig. . . . tutore di compa-
= rire alla detta assemblea per esservi sentito,

= la quale assemblea si terrà nella nostra casa
= li . . . a ore . . . di . . .

= Fatta a . . . il giorno, ed anno che so-
= pra. =

(*Firma del Giudice di Pace.*)

In virtù di questa ordinanza l'instante convoca l'assemblea dei parenti, e fa citare il tutore.

Modello della citazione da farsi al tutore.

(Mettere in fronte della copia quella della instanza, e quella della ordinanza, che sopra.)

= L'anno . . . li . . in virtù dell'ordinanza
= del Sig Giudice di Pace del cantone di . . .
= circondario di . . . dipartimento di . . . in da-
= ta del dì . . . accordata sopra instanza.

= Io infrascritto . . . usciere . . . , ho no-
= tificato, e col presente atto data copia delle
= dette instanza, e ordinanza,

= Al Sig. . . . (*qualità, e domicilio*) tuto-
= re dei minori . . . al suo domicilio, e parlan-
= do a . . . , affinchè non l'ignori.

= E con lo stesso presente atto ho intima-
= to, e citato il detto Sig. . di trovarsi, e di
= comparire a tenore della detta ordinanza li . . .
= all'assemblea del consiglio di famiglia, che
= si terrà (*indicare il luogo, e l'ora*), per es-
= servi sentito, se gli piace; ed io, parlando
= come sopra al detto Sig. . . . nel suddetto
= suo domicilio, gli ho lasciata copia del pre-
= sente atto, e delle dette instanza, e ordinan-
= za, il giorno, ed anno sopraddetti. =

(*Firma dell'usciere.*)

Modello del processo verbale di deliberazione del consiglio di famiglia sopra la destituzione del tutore.

= L'anno . . . li . . . a ore . . di . . .

= Avanti di noi . . . Giudice di Pace del
= cantone di . . . circondario di . . . . diparti-

= mento di . . . nella nostra casa posta a . . ,
= ove abbiamo convocato il consiglio di fami-
= glia a fine di deliberare sopra i motivi di de-
= stituzione del Sig. . . . tutore dei minori . . . ,
= che il Sig. . . . surrogato-tutore dei detti mi-
= nori deve proporvi .

= Sono comparsi i Sigg. . . . (*i nomi , co-*
= *gnomi , qualità , e domicilj dei parenti , del*
= *surrogato-tutore , e del tutore , se è presente .*)

= È formato così il consiglio di famiglia
= sotto la nostra presidenza , abbiamo invitato
= il Sig. . . . surrogato-tutore dei detti mino-
= ri . . . a esporre al consiglio di famiglia l'og-
= getto , ed i motivi della convocazione fatta a
= sua instanza .

= Il detto Sig. . . . surrogato-tutore ha det-
= to , ec. (*riportare subito le risposte del tuto-*
= *re , se è presente , e fargli firmare ambedue .*)

= Sentiti il tutore , e il surrogato-tutore dei
= detti minori nelle respettive loro esposizioni ,
= e domande , noi abbiamo invitato i membri del
= consiglio a deliberare , e a dare il loro pare-
= re sulla questione da decidersi .

= Ed il consiglio , dopo avere maturamente
= deliberato , ciascuno dei suoi membri in par-
= ticolare ci ha dichiarato , che è di sentimen-
= to per le cause , ed i motivi , che gli sono
= stati esposti , che il Sig. . . . tutore dei mi-
= nori . . . . sia destituito , *o* che i motivi pro-
= posti contro di lui non sono sufficienti per
= pronunziare la sua destituzione , ed i membri
= del consiglio hanno firmato . =

(*Firme dei membri del consiglio .*)

= Vedute le dichiarazioni concordi di tutti
= i membri del consiglio di famiglia dalle qua-
= li resulta che essi sono di parere , *o* che non
= sono di sentimento di destituire il detto Sig. . .
= tutore dei detti minori , noi Giudice di Pace ,
= Presidente del detto consiglio , diciamo (*se*
= *la tutela è conservata*) , che egli conserverà

= la tutela, che gli è stata deferita in avanti,
= (*se il tutore è destituito*), che il detto Sig. . .
= sarà, e rimarrà destituito dalla tutela dei
= detti minori. Del che, e di tutto quanto so-
= pra abbiamo fatto, e disteso il presente pro-
= cesso verbale. =

(*Firme del Giudice di Pace, e del cancelliere*.

Se il tutore acconsente alla deliberazione, che pronunzia la sua destituzione, il Giudice di Pace riceve la sua dichiarazione, e immediatamente viene nominato un tutore nella forma, che segue:

= E nell' istante il Sig. . . . (*il tutore desti-*
= *tuito*), ha dichiarato di acconsentire alla de-
= liberazione suddetta, non intendendo più di
= mescolarsi in modo alcuno nella tutela dei
= detti minori, e renunziandovi, ed ha fir-
= mato. =

(*Firma del tutore destituito*.)

= Attesa la detta dichiarazione, noi Giudi-
= ce di Pace abbiamo invitato, in conformità
= dell' articolo 448. del Codice Napoleone, i
= membri del consiglio di famiglia a nominare
= un'altro tutore ai detti minori, il quale en-
= trerà subito in funzione.

= E i membri del consiglio di famiglia a-
= vendo di nuovo deliberato sul proposito di
= questa nomina, hanno nominato, ed eletto
= per tutore dei detti minori . . . il Sig. . . ec.

(Se il tutore destituito ricusa di acconsentire alla deliberazione, che lo spoglia della tutela, il Giudice di Pace riceve similmente la sua dichiarazione in questi termini:)

= Nell' istante il detto Sig. . . . (*il tutore*
= *destituito*) ha dichiarato di non acconsentire
= in alcun modo alla detta deliberazione, inten-
= dendo di esser conservato nella detta tutela,

= del che ha domandato atto, ed ha firmato con
= noi, e il nostro cancelliere, sotto il riservo
= di tutti i suoi diritti. =

(*Firme del tutore destituito, del Giudice di Pace, e del cancelliere.*)

Il tutore surrogato domanda l' omologazione della deliberazione avanti il tribunale di prima instanza, quale decide col riservo dell'appello.

Il tutore escluso, o destituito può egli stesso, in questo caso, chiamare in giudizio il surrogato-tutore per farsi dichiarare mantenuto nella tutela. (*Articolo* 448. *del Codice Napoleone.*)

I parenti, o affini, che hanno richiesta la convocazione, possono intervenire a causa, la quale sarà instruita, e giudicata come affare urgente. (*Art.* 449. *ibidem.*)

(*Si vedano* le cause d' incapacità, di esclusione, e destituzione dalla tutela agli artic. 442. 443. e 444. del Codice Napoleone.)

DELL' AMMINISTRAZIONE DEL TUTORE.

MODELLO *di deliberazione del consiglio di famiglia relativa allo stabilimento della spesa annua per il mantenimento del minore, e per l' amministrazione dei suoi beni.* (Art. 454. del Codice Napoleone.)

= L' anno . . . li . . . avanti di noi . . . .
= Giudice di Pace del cantone di . . . o del *tal*
= circondario di . . . ci siamo trasferiti, assistiti dal nostro cancelliere, nella casa del Sig. . .
= luogo indicato da noi, e dove si sono trovati,
= sulla convocazione, che nè è stata fatta alla
= richiesta del Sig. . . . zio paterno del Sig. . .

= figlio minore di . . . . e di . . . (*i nomi, co-*
= *gnomi, qualità, e domicilj del padre, e della*
= *madre*), i parenti del detto minore, nomina-
= ti, qualificati, e domiciliati, come appresso:
= 1.° . . . 2.° . . . 3.° . . . (*fino al numero*
= *di sei.*)

= I detti parenti adunati con noi in consi-
= glio di famiglia, all' effetto di deliberare sul-
= la somma da destinarsi per la spesa annua
= del detto minore, tanto per la sua educazio-
= ne (39) alimenti, e mantenimento, quanto
= per l'amministrazione dei suoi beni.

= Il consiglio avendo deliberato, e conside-
= rato, che le rendite del minore ascendereb-
= bero alla *tal* somma; che i suoi beni immobi-
= li essendo situati in dipartimenti diversi ri-
= chiederebbero un'amministrazione estesa, ed
= esigerebbero, che il tutore si facesse ajutare
= nella sua amministrazione, da uno, *o* più am-
= ministratori particolari salariati, ed agenti
= sotto la sua responsabilità; è stato di concor-
= de parere, che la spesa relativa alla persona
= del minore fosse stabilita a . . . e che quella
= relativa all'amministrazione dei suoi beni fos-
= se fissata alla *tal* somma; per il che il tutore

---

(39) Sebbene non appartenga ai consigli di famiglia il diritto di determinare il modo della educazione dei minori, ciò per altro può aver luogo, quando dal modo di educazione proposto dal consiglio di famiglia nè resulti un' evidente vantaggio, e una utilità morale ai minori, ben' inteso, che l'esame di una contestazione, che potesse nascere su tal proposito, deve esser portato avanti il tribunale. *Decis. della Corte d'appello di Torino de' 9. dicembre* 1808. *nella raccolta di Denevers del detto anno pag.* 70. *supplem.*

= è autorizzato a prelevare, in ciascun'anno,
= queste due somme sopra le rendite del detto
= minore; ben'inteso però, che il tutore deb-
= ba impiegare ogni anno il di più delle rendi-
= te in beni stabili dentro i sei mesi dalla loro
= percezione, e riscossione.

(*Se, nel caso di una tutela di piccolo og-*
= *getto, il tutore avesse domandato, che gli fos-*
= *sero dati in affitto i beni del minore, sarebbe*
= *detto:*)

= Il consiglio avendo deliberato, e conside-
= rato, che venendo dati in affitto i beni del
= minore al suo tutore, non vi sarebbe bisogno
= di prelevare le spese di amministrazione di
= questi beni, che i beni istessi non potrebbero
= esser meglio tenuti, e meglio conservati, e
= che la rendita netta del minore si troverebbe
= essere allora della somma di . . . è stato di
= unanime sentimento di dare in affitto al Sig. . .
= tutore del detto minore i suoi beni stabili per
= la somma di . . . . sulla quale è stato egual-
= mente di concorde parere, che sarebbe rite-
= nuta dal detto Sig. . . . tutore quella di . .
= per l'educazione, alimenti, e mantenimento
= del detto minore; e siccome, prelevata que-
= sta somma, rimarrà quella di . . . . il detto
= Sig. . . . tutore sarà tenuto ogni anno d'im-
= piegarla in acquisto di altri stabili dentro i
= sei mesi computabili dal termine dell'annata
= del suo affitto.

= Della quale deliberazione abbiamo fatto,
= e disteso il presente processo verbale, che le
= parti hanno firmato con noi ec. dopo fattagli
= lettura. =

(*Le firme.*)

Modello *dell'autorizzazione data dal consiglio di famiglia al tutore per alienare i beni del minore.* (Art. 457. e seguenti del Codice Napoleone.)

= Oggi . . . mille . . . avanti di noi . . . .

= Giudice di Pace del cantone di . . . ec. assi-
= stiti dal nostro cancelliere, sono comparsi,
= convocati dal Sig. . . tutore di . . . figlio mi-
= nore di . . . e di . . . suoi genitori defunti,
= i parenti del detto minore, nominati, quali-
= ficati, e domiciliati, come segue:

= 1.° . . . 2.° . . . 3.° . . . (*fino al numero*
= *di sei*.)

= Ai quali parenti componenti con noi il
= consiglio di famiglia il Sig. . . . . tutore ha
= esposto, che i genitori del detto minore han-
= no lasciato una quantità di debiti ascendente
= a . . . che i denari della eredità, gli effetti
= mobili, ed anche le rendite di più annate del
= minore non ascendendo che a . . . sarebbero
= insufficienti per pagarli; che i creditori, in
= numero di . . . tutti muniti di documenti ese-
= cutivi, e di sentenze esecutorie minacciano di
= procedere alla espropriazione forzata dei be-
= ni del minore; che già molti hanno fatto del-
= le notificazioni, e precetti a ciò diretti, e dei
= quali egli ha date le opportune giustificazio-
= ni; che vi è da temere, che l' espropriazione
= di molti stabili non assorbisca delle somme
= considerabili, e non diminuisca le rendite ca-
= paci a pagare i debiti nella sorte, e frutti;
= che la vendita amichevole del *tale* stabile,
= che d' altronde esige nel momento dei rispet-
= tabili resarcimenti, e che essendo male affit-
= tato, produce poche rendite, basterebbe per
= sodisfare tutti i creditori; ed ha terminato,
= dicendo, che domandava, per le cause sopra
= esposte, l' autorizzazione necessaria all' ogget-
= to di vendere, all' amichevole, e al più alto
= prezzo, che fosse possibile, alle aggiudicazio-
= ni in Giudizio, o avanti il notaro, che sarà
= destinato, dopo le stime, ed altre preventive
= formalità lo stabile sopra descritto (*a*) (*Se*

(*a*) *Si vedano* le formalità da osservarsi per la vendita, all' artic. 459. del Codice Nap.

= *uno stabile minacciasse rovina, o fosse incen-*
= *diato in parte, e che la vendita potesse pro-*
= *durre una somma sufficiente per pagare i debi-*
= *ti, dovrebbe questo esser venduto in preferen-*
= *za degli altri.*) Il consiglio di famiglia aven-
= do deliberato, riconosciuta giusta la doman-
= da del Sig. . . tutore del minore . . . e con-
= siderato, che in sostanza l'alienazione del *ta-*
= *le* stabile da lui indicato sarebbe ancora la
= meno onerosa per il minore, è stato di con-
= corde parere di autorizzare il detto Sig. . . .
= tutore; per il che noi abbiamo dichiarato,
= che esso era autorizzato a fare l'alienazione
= dello stabile da lui indicato, con le formali-
= tà richieste, e le meno dispendiose, che sarà
= possibile, per pagare con il prezzo da rica-
= varsene i debiti della successione, e rendere
= gli altri beni stabili perfettamente liberi nel-
= le mani del minore; bene inteso però, che il
= tutore, con l'avanzo del denaro, qualora ac-
= cada, e con le somme provenienti da un'an-
= nata di rendite, che saranno in sue mani,
= debba, dedotte le spese personali del minore,
= fare un'acquisto conveniente, che possa di-
= minuire, in quanto sia possibile, il pregiudi-
= zio indispensabilmente cagionato con la detta
= autorizzazione.

= Della quale autorizzazione abbiamo fatto
= e disteso il presente atto. Noi abbiamo avver-
= tito il Sig . . . . . tutore, che in conformità
= dell'articolo 458. del Codice Napoleone, la
= detta deliberazione non sarà eseguita, fintan-
= tochè non nè avrà domandata, ed ottenuta l'
= omologazione avanti il tribunale civile di pri-
= ma instanza, e tutte le parti hanno firmato
= con noi, ec. dopo fattagli lettura. =

(*Le firme.*)

N. B. Se vi fosse una utilità manifesta di alienare uno stabile per acquistare un'altro stabile situato in mezzo ai possessi del

minore, o per acquistare un terreno necessario per il commercio, o la manifattura del minore ec. il consiglio di famiglia potrebbe, secondo l'articolo 457., autorizzare il tutore a fare l'alienazione, e converrebbe esprimerne il motivo nella deliberazione. Il tutore può fare per il minore tuttociò, che è di un vantaggio evidente.

Modello *dell' autorizzazione data dal consiglio di famiglia al tutore per l'effetto d'ipotecare un fondo stabile appartenente al minore*. (Art. 457. del Codice Napoleone.)

= Oggi . . . mille . . avanti di noi . . . .
= Giudice di Pace, ec. (*come nel modello pre-*
= *cedente*)

= Ai quali parenti adunati, componenti con
= noi il consiglio di famiglia il Sig. . . tutore
= ha esposto, che il defunto L . . . padre del
= minore aveva contratta una obbligazione per-
= sonale, e mobiliare per la somma di . . . . a
= profitto di N . , che questo debito era at-
= tualmente esigibile, e che N . . . ne domán-
= dava il pagamento, o almeno una ipoteca per
= sua sicurezza, fino al rimborso; che presente-
= mente non esistevano nella eredità nè dena-
= ri, nè effetti mobili per pagarlo, essendo sta-
= ti impiegati quelli, che vi erano stati trova-
= ti, al pagamento dei debiti già scaduti, ed
= esigibili; che le rendite del minore nel corso
= di più anni, non basterebbero, prelevate le
= somme necessarie ai suoi bisogni personali, a
= sodisfare il creditore; che infine vi era la ne-
= cessità assoluta di acconsentire all' ipoteca do-
= mandata dal creditore; ed a tal' effetto ha in-
= dicato il *tale* stabile come sufficiente per sof-
= frire l'ipoteca speciale nel modo meno gravo-
= so per il minore.

= Noi abbiamo richiesto il consiglio di fa-
= miglia di deliberare sopra questa proposi-
= zione.

= E subito il consiglio di famiglia avendo
= considerato, che il debito era esigibile, che
= superava di molto la rendita di un' annata del
= minore, che sarebbe più utile per lui di ob-
= bligare specialmente al creditore la *tale* pro-
= prietà, che di esporlo al caso, che il credito-
= re riportasse a favore una sentenza, ed ot-
= tenesse così una ipoteca generale su i beni del
= minore, è stato concordemente di parere di
= autorizzare il tutore, e noi abbiamo dichia-
= rato, che egli era autorizzato dal consiglio
= ad accordare a N . . . . per mezzo di un' ob-
= bligazione notariale l' ipoteca sullo stabile quì
= sopra indicato. (*Il termine, dentro il quale*
= *dovrà esser' estinto il debito, e che dev' essere*
= *calcolato di fronte alle rendite libere del mi-*
= *nore, deve essere stabilito, e fissato dall' au-*
= *torizzazione.*)

= Della quale autorizzazione abbiamo fatto,
= e disteso il presente processo verbale, che le
= parti hanno firmato con noi, ec. dopo aver-
= gliene fatta lettura. =

(*Le firme.*)

Se il creditore ricusasse l' ipoteca, e che bisognasse prendere a cambio per pagarlo, e in conseguenza assegnare al datore del denaro un' ipoteca speciale, il tutore renderebbe un' egual conto al consiglio di famiglia, il quale accorderebbe similmente l' autorizzazione richiesta.

Se vi fosse necessità di prendere a cambio per qualunque altr' oggetto, come per formare uno stabilimento al minore, all' effetto di pagare uno stabile, che và ad esser venduto, in cui fa il suo commercio, e di cui vi fosse da temere di essere escluso dal compratore; in una parola, per un' oggetto

di un vantaggio evidente per il minore, il tutore, dopo l'esposizione delle circostanze, otterrebbe egualmente dal consiglio di famiglia la necessaria autorizzazione per fare il cambio, o l'imprestito.

Modello *dell' autorizzazione data dal consiglio di famiglia al tutore per accettare, o repudiare una eredità devoluta al minore*. (Art. 461. del Cod. Nap.)

= L'anno . . . li . . . ec. ec. noi Giudice
= di Pace suddetto, e sottoscritto, avendo espo-
= sto al consiglio di famiglia, che si è devolu-
= ta al minore una eredità per la morte del
= Sig. . . . suo zio materno, e che si tratta di
= sapere, se il Sig. . . . tutore del minore sarà
= autorizzato ad accettare, o repudiare la det-
= ta eredità.

= I parenti, e noi, componenti il consiglio
= di famiglia, avendo considerato, che è no-
= torio, ed a cognizione di ciascuno dei membri,
= che l'eredità del defunto non può essere,
= che assai vantaggiosa al minore, in veduta,
= che il detto defunto, che non si faceva gran
= trattamento, che aveva una rendita conside-
= rabile, e che teneva un sistema di vita molto
= regolare, non può averla aggravata di debi-
= ti, o in vista, che i beni stabili, e l'attivo
= cognito della detta eredità sono di un valore
= molto superiore ai debiti mobiliari, ed ipote-
= carj, per quanto si può conoscere, e presu-
= mere, siamo stati concordemente di parere di
= autorizzare il Sig. . . . tutore; per il che,
= noi come presidente del consiglio, diciamo,
= che esso è autorizzato dal detto Consiglio ad
= accettare per il minore, col benefizio dell' in-
= ventario (*a*), l'eredità del defunto Sig. . .

(*a*) L'accettazione non ha luogo, che col benefizio dell' Inventario (*detto art.* 461.)

= suo zio materno, per la parte, e porzione,
= che gli appartiene. =

Ovvero: = Il consiglio di famiglia, avendo
= considerato, che è notoria, ed a sua perfetta
= cognizione che l'eredità del Sig. . . . zio ma-
= terno del minore non potrebbe essere, che
= molto gravosa al medesimo, in reflesso, che
= le rendite del Sig. . . erano tenui; che vi è
= luogo a credere, che non corrispondessero
= alle sue spese, e che sarà stato obbligato,
= per sostenerle, di contrarre dei debiti; *o* in
= reflesso, che i suoi beni stabili sono aggra-
= vati d'ipoteche, che nè assorbiscono, e supe-
= rano il valore, e che l'attivo conosciuto è mi-
= nore dei debiti passivi, è stato concordemente
= di parere, che il tutore dovesse repudiare la
= detta eredità; per il che, come presidente
= del consiglio, diciamo, che egli è autorizzato
= dal detto consiglio a repudiare l'eredità del
= detto defunto Sig. . . . zio materno del mino-
= re, perchè può, e deve essere più gravosa,
= che vantaggiosa al detto minore.

= Della quale deliberazione abbiamo fatto,
= e disteso il presente processo verbale, che i
= parenti hanno firmato con noi, ec., dopo
= fattagli lettura, ad eccezione dei Sigg. . . . , che
= hanno dichiarato di non sapere, *o* non potere
= scrivere. =

(*Le firme* .)

Modello *dell' autorizzazione data dal consiglio di famiglia al tutore, all' effetto di riprendere una eredità, che non è stata ancora accettata dagli altri eredi*. (Articolo 462. del Codice Napoleone.)

= L'anno . . . li . . . avanti di noi . . Giu-
= dice di Pace ec., sono comparsi ec.

= Ai quali parenti, componenti con noi il
= consiglio di famiglia, abbiamo esposto, che
= il Sig. . . . tutore dei minori domandava di
= essere autorizzato a riprendere l'eredità del

= defunto . . . zio paterno dei detti minori, che
= esso era stato autorizzato a repudiare in loro
= nome, con deliberazione del consiglio di fa-
= miglia in data del dì . . ., la quale non è sta-
= ta per anche accettata dagli altri eredi, at-
= tesochè la detta eredità, che a prima vista
= era sembrata aggravata di debiti mobiliari,
= ed ipotecarj capaci di assorbirla, veniva ora
= riconosciuta più vantaggiosa, che gravosa per
= i minori, come ciò resultava dagli atti fatti
= per giungere alla sua liquidazione; e che fatta
= la prelevazione di tutti i debiti, presentava
= il *tale* attivo reale, ed effettivo, sopra di che
= noi abbiamo invitato il consiglio a deliberare.

= Sù di che, il consiglio avendo esaminato,
= e riconosciuto dallo stato che l'eredità presente-
= rebbe il *tale* attivo, e che così ella sarebbe
= vantaggiosa ai minori, è stato di parere di au-
= torizzare il tutore; per il che, come presi-
= dente, noi abbiamo dichiarato, che esso era
= autorizzato dal consiglio a riprendere la detta
= eredità per interesse, e in nome dei minori, per
= le parti, e porzioni, che gli sono devolute, e
= ciò, come vuole l'articolo 462. del Codice Na-
= poleone, nello stato, in cui essa si trova,
= senza che il detto tutore possa impugnare di-
= rettamente, nè indirettamente le vendite dei
= beni, ed altri atti, che fossero stati legalmente
= fatti durante il tempo, in cui la medesima è
= rimasta giacente.

= Della quale autorizzazione noi abbiamo
= dato atto ec. =

Modello *dell' autorizzazione data dal Consiglio di famiglia al tutore, all' effetto di accettare una donazione fatta al minore.* (Art. 463. del Codice Napoleone.)

= L'anno . . . lì . . . avanti di noi ec. sono
= comparsi ec.

= Ai quali parenti, componenti con noi il
= consiglio di famiglia, abbiamo esposto, che

= dovevano deliberare sull' autorizzazione do-
= mandata dal tutore del minore, all' effetto di
= accettare una donazione fatta al detto mino-
= re, dal Sig. . . . del *tale* stabile per atto ce-
= lebrato avanti i *tali* notari residenti a . . . di-
= partimento di . . . , di cui veniva da noi pre-
= sentata la copia autentica;

= Il consiglio, avendo esaminata la copia
= del detto atto di donazione, e considerando,
= che la detta donazione era rivestita delle for-
= me legali; che la medesima non conteneva al-
= cuna disposizione gravosa per il minore; che
= la condotta regolare del donante non dava
= luogo alcuno di temere, che questa donazio-
= ne dovesse giammai portare alcun' aggravio
= per il minore, è stato di concorde parere di
= autorizzare il tutore; per il che, come presi-
= dente, noi abbiamo dichiarato, che esso era
= autorizzato dal Consiglio, ad accettare la detta
= donazione per interesse, e in nome del detto
= minore, nel modo, e termini, che porta il
= contratto, coll' obbligo al detto tutore di far-
= la trascrivere all' uffizio del registro delle ipo-
= teche, nel circondario del quale è posto lo
= stabile, come pure l' accettazione, che nè sarà
= da esso fatta, e la notificazione dell' accettazio-
= ne, se vi avesse luogo, per atto separato, come
= esigono gli art. 939, e 940. del Cod. Napoleone,
= alla pena per il detto Sig. Tutore di rimane-
= re responsabile verso il minore del pregiudi-
= zio, che gli cagionerebbe la mancanza di tra-
= scrizione della detta donazione. (*Vedansi* gli
= art. 941., e 942. dello stesso Codice Napo-
= leone.)

Della quale autorizzazione abbiamo fatto,
= e disteso il presente atto, che tutti i membri
= del consiglio hanno firmato, ec. =

(*Le firme.*)

Modello dell' autorizzazione data dal consiglio di famiglia al tutore per introdurre in Giudi-

zio una causa relativa ai diritti del minore sopra beni stabili. (Art. 464. del Codice Napoleone.)

= L' anno . . . li . . . avanti di noi Giu-
= dice di Pace, ec. ec.

= Abbiamo esposto al consiglio di famiglia,
= che il Sig. . . . tutore di . . . minore, domandava
= l'autorizzazione per intentare in Giudi-
= zio una causa relativa a un diritto di servitù, che
= appartiene al *tale* stabile del minore, sopra il
= *tal* fondo di N . . . contiguo al detto stabile,
= di cui il detto N . . . ricusa l' esercizio al
= locatario, o affittuario del detto stabile; che
= il possesso di questa servitù, che è patente,
= potendo acquistarsi con la prescrizione, lo
= stabile, di cui si tratta, nè rimarrebbe pri-
= vato, se si lasciasse a N . . . , di ricusarne
= l'uso, e che così il minore risentirebbe un
= pregiudizio notorio.

= Il Consiglio, al quale sono stati giustifi-
= cati i titoli della proprietà del minore me-
= diante l' esibizione dei documenti, avendo de-
= liberato, e considerato, che questo diritto di
= servitù è stato stabilito dai detti documenti,
= e che il tutore non deve permettere, che il
= minore nè sia spogliato.

= È stato di concorde parere di autorizzare
= il Sig. . . . tutore; per il che noi abbiamo
= dichiarato, che egli era autorizzato a inten-
= tare l'azione conveniente per ricuperare il
= diritto di servitù, di cui si tratta.

= Della quale deliberazione abbiamo disteso
= il presente atto, che i diversi membri del
= consiglio di famiglia hanno firmato con noi, ec.
= dopo lettura ad essi fatta. =

(*Le firme*.)

Se il proprietario del fondo contiguo a quello del minore dirigesse l' azione contro il minore, nella persona del suo tutore, e che

il diritto di servitù fosse stabilito, e comprovato dai suoi documenti, dei quali nè avesse fatta la giustificazione, e notificata copia al tutore, questo si farebbe autorizzare dal consiglio ád accedere alla domanda di questo comproprietario, dopo che nè avesse fatta l' esposizione al consiglio di famiglia, e gli avesse data comunicazione della notificazione, che gli fosse stata fatta. Allora sarebbe disteso il processo verbale simile a quello precedente.

Modello *dell' autorizzazione accordata d l consiglio di famiglia al tutore, all' effetto di provocare l' atto di divise a nome del minore*. (Articolo 465. del Codice Napoleone.)

= Oggi . . . . avanti di noi, ec., ec.

= Ai quali parenti componenti con noi il = consiglio di famiglia, è stato esposto dal Sig. . . = tutore, che si è devoluta al suo pupillo, egual- = mente che ai Sigg. *tali*, *e tali* maggiori, una = eredità del loro zio materno; che dipendono = da questa eredità diversi stabili, che hanno biso- = gno di riparazioni; che è possibile, che devenen- = do alla divisione dell' eredità, i detti stabili = tocchino in porzione agli altri eredi, e che in = conseguenza le riparazioni non rimangano punto = a carico del minore; che d' altronde, dopo un = lungo lasso di tempo, la divisione può divenire = più difficile, potendo succedere molti avvenimen- = ti, che portassero delle difficoltà, e sopra = tutto, che interessa, che tutti i beni, che = devono appartenere al minore, siano nelle sue = mani, affinchè egli come tutore possa con più = sicurezza invigilare alla loro amministrazione; = ed ha concluso col domandare di essere auto- = rizzato a provocare la divisione.

= Noi abbiamo richiesto il consiglio di de- = liberare sopra questo soggetto.

= Assentato il Sig. . . . tutore, il consiglio

= avendo esaminate le osservazioni da esso fat-
= te, ed avendole riconosciute giuste, è stato
= di parere, alla maggiorità assoluta dei voti,
= di autorizzarlo; per il che abbiamo dichia-
= rato, che egli era autorizzato dal consiglio,
= a nome del minore a provocare contro i Si-
= gnori *tali, e tali*, la divisione dei beni della
= eredità, che si è devoluta a loro, egualmente
= che al detto minore, con obbligo al medesi-
= mo di adempire le formalità prescritte dai
= Codici Napoleone, e di procedura per la di-
= visione da farsi con i minori.

= Della quale autorizzazione noi gli abbia-
= mo, ec. =

Modello *dell' autorizzazione accordata dal consiglio di famiglia al tutore per transigere in nome del minore*. (Articolo 467. del Codice Napoleone.)

= L' anno . . , li . . , avanti di noi. . . Giu-
= dice di Pace ec.

= Ai quali parenti componenti con noi il
= consiglio di famiglia, abbiamo esposto, che in
= seguito dell' azione, che il tutore è stato autoriz-
= zato dal consiglio di dirigere contro il Sig. . . , e
= che ha intentata li . . . , il detto Sig. . . ha
= progettata una transazione per terminare qua-
= lunque controversia; che la detta transazione
= è stata sottoposta all' esame dei Sigg. *tali*, e
= *tali* tutti tre Avvocati anziani destinati dal
= Sig. Procuratore Imperiale presso il tribuna-
= le di prima instanza; che questi tre avvocati
= sono stati di parere, che questa transazione
= dovesse essere adottata; ed a tal' effetto ab-
= biamo presentata al consiglio la loro delibe-
= razione.

= Il consiglio, dopo aver sentita la lettura
= fatta dal nostro cancelliere; 1.° della transa-
= zione proposta dal Sig. . . . ; 2.° del parere
= dei sopraddetti tre avvocati, avendo conside-
= rato, che interessava sostanzialmente, per il

= bene del minore, di terminare la controver-
= sia, di cui si tratta; che d'altronde i diritti
= del minore, relativamente allo stabile, che
= ne formava l'oggetto, presenterebbero alcuni
= dubbj, che potrebbero rendere incerto l'esi-
= to della lite:

= È stato di concorde sentimento di auto-
= rizzare il tutore; per il che abbiamo dichia-
= rato, che esso era autorizzato dal consiglio a
= transigere per interesse, e in nome del mi-
= nore col Sig..., nel modo, che è stato pro-
= posto da esso coll'atto quì trascritto (*trascri-
= vere la transazione.*)

= E il tutore sarà tenuto di fare omologare
= la detta transazione dal tribunale civile, a
= tenore dell'articolo 467. del Codice Napoleo-
= ne, e nelle forme prescritte da questo articolo.

= Della quale autorizzazione noi abbia-
= mo, ec. =

MODELLO *dell'autorizzazione accordata dal consiglio di famiglia al tutore, all'effetto di provocare la reclusione del minore.* (Articolo 468. del Codice Napoleone.)

= L'anno... li.. noi... Giudice di
= Pace del cantone di... ec., avendo, sull'in-
= vito, che ci è stato fatto dal Sig.... Tuto-
= re di... minore in età di anni quattordici,
= figlio di... e di..., convocati i parenti
= del detto minore, i detti parenti quìsotto no-
= minati, qualificati, e domiciliati, si sono ri-
= uniti nella nostra casa, per comporre con noi
= il consiglio di famiglia. cioè:

= 1.°... 2.°... 3.°... (*fino al numero
= di sei.*)

= Il Sig.... tutore del detto minore, ha
= fatto presenti al consiglio le sue lagnanze,
= relativamente alle cause gravissime di malcon-
= tento, che gli ha dato, e gli da ogni giorno
= il detto minore, e delle quali esso ha reso
= conto ai detti parenti adunati. Ha pure rap-

= presentato al Consiglio, che si vedeva obbli-
= gato di ricorrere alla via rigorosa della reclu-
= sione del detto minore, durante tutto il tem-
= po stabilito dall'articolo 376. del Codice Na-
= poleone, e ha domandato l'autorizzazione, che
= gli era necessaria per provocarla.

= Fatto ritirare il tutore, noi abbiamo in-
= vitato il Consiglio a deliberare sulla propo-
= sizione, che gli è stata fatta.

= Il consiglio essendo rimasto convinto del
= fondamento delle lagnanze del tutore, ed
= avendo riconosciuto, che vi erano delle cause
= gravi di malcontento sulla condotta del mino-
= re; avendo considerato, che era necessario,
= per riformare i costumi, addolcire il caratte-
= re, e regolare la condotta del minore, di sot-
= toporlo alla reclusione, consigliata nelle cir-
= costanze dalla legge; ma avendo considerato
= ancora, da un'altra parte, che non bisogna-
= va usare subito di tutto il rigore della leg-
= ge, e che vi era luogo a presumere alcun po-
= co della resipiscenza del minore, e conveniva
= tentare un primo effetto di questa correzione.

= È stato di concorde parere di autorizzare
= il tutore a richiedere al Sig. Presidente del
= tribunale di prima instanza l'ordine dell'ar-
= resto del detto minore, per essere il medesi-
= mo rinchiuso, per il corso di quindici giorni
= solamente, nella *tal* casa, a forma delle con-
= dizioni volute dall'art. 378.

= In conseguenza, noi Giudice di Pace sud-
= detto, e sottoscritto, come presidente, abbia-
= mo dichiarato, che il consiglio autorizzava il
= Sig. . . . tutore, a presentarsi avanti il Sig.
= Presidente del tribunale di prima instanza,
= all'effetto di richiederli l'ordine d'arresto del
= detto minore, per esser rinchiuso, per lo spa-
= zio di giorni quindici, nella *tal* casa, con ob-
= bligo al detto Sig. . . . tutore, di pagare tutte
= le spese, e di prestare al minore i convenienti

= alimenti, che egli potrà inserire nel suo ren-
= dimento di conti della tutela.

= Della quale autorizzazione abbiamo fatto
= distendere il presente processo verbale, che
= tutti i membri del consiglio di famiglia han-
= no firmato con noi, ec., dopo fattagli let-
= tura.

(*Le firme.*)

DELLA EMANCIPAZIONE.

Emancipazione del minore fatta dal di lui padre.

(*Si veda* il modello di questo atto, alla pagina 172.)

Nomina di un curatore alla emancipazione.

(*Vedasi* il modello di quest' atto alla pagina 173.)

MODELLO *dell' atto di emancipazione* (40) *del minore fatto dalla di lui madre, e nomina del suo curatore.* (Art. 477. del Cod. Napoleone.)

= Oggi .... mille ... avanti di noi ... Giu-
= dice di Pace del cantone di ... assistiti dal
= nostro cancelliere, si è presentata la Signora
= (*il suo nome, cognome, età, professione e domicilio*), madre del minore ... (*suo nome,*
= *cognome, età, professione e domicilio*), nato
= dal suo matrimonio col fù Sig. ...

---

(40) Il diritto di emancipare il minore non passa al consiglio di famiglia, se non quando sono morti il padre, e la madre, e perciò la madre che ha perduta la tutela per non aver fatto convocare il consiglio di famiglia prima di passare alle seconde nozze, non rimane privata del diritto di emancipare i suoi figli, perchè un tal diritto và annesso alla qualità di madre, e può in conseguenza esercitarlo, quando non esiste più il padre. *Denevers journal des audiences de la Cour de Cassation an.* 1809. *pag.* 23., *e* 24. *supplem.*

= La quale ci ha detto, che il suo figlio, in
= età di oltre anni quindici, avendogli da lun-
= go tempo date delle prove, di avere le qua-
= lità, e le cognizioni sufficienti per bene con-
= dursi, ed amministrare convenientemente i suoi
= beni, essa ci dichiarava espressamente, che
= era sua intenzione di emanciparlo, come di
= fatto lo emancipava, all' effetto di farlo go-
= dere dei vantaggi, che la legge accorda ai
= minori emancipati, e che ella ci richiedeva
= di far distendere l' atto della sua dichiarazione.

= Il detto N . . . presente, ha ringraziata
= la detta sua madre, ed ha dichiarato di ac-
= cettare con riconoscenza l' emancipazione, che
= voleva accordargli.

= Noi Giudice di Pace suddetto, e sotto-
= scritto, abbiamo dato atto alla Signora . . .
= della sua dichiarazione, ed annunziato al det-
= to N . . ., che egli era emancipato; per go-
= dersi da lui di tutti i diritti accordati ai mi-
= nori emancipati dall' art. 481. del Codice Na-
= poleone, ma con le restrizioni stabilite nei
= tre articoli seguenti, dei quali gli abbiamo
= data lettura.

= Alla detta emancipazione erano presenti
= i parenti, ed in mancanza dei parenti, gli
= amici del detto N . . ., in seguito della con-
= vocazione, che nè era stata loro fatta dalla
= Sig. . . . madre del minore; cioè:

= 1.° . . . 2.° . . . 3.° . . . (*fino al numero*
= *di sei*), all'effetto di comporre con noi il
= consiglio di famiglia del detto minore, per
= procedere alla nomina del curatore al figlio
= emancipato.

= I quali parenti sono proceduti nell' istan-
= te con noi alla nomina del curatore. Avendo
= riunito i voti alla unanimità il Sig. . . . zio
= materno del minore, emancipato, esso è stato
= da noi proclamato curatore del detto N . . .,
= all' effetto di assisterlo, tanto nel rendimento

= di conti della tutela, che potrà essergli fatto
= quanto nelle cause, ed azioni sopra beni sta-
= bili da intentarsi, o per difendersi, o per le
= quali dovesse comparire in giudizio, confor-
= memente all' art. 482. del Codice Napoleone.

= Il detto Sig. . . . avendo dichiarato di ac-
= cettare l- curatela a lui deferita, ha prestato
= nel momento nelle nostre mani il giuramento
= di bene, e fedelmente adempirne le obbliga-
= zioni.

= Delle quali emancipazione, e nomina di
= curatore, abbiamo fatto, e disteso il presente
= processo verbale, che tutte le parti hanno fir-
= mato con noi, ec., dopo lettura fattagliene. =

(*Le firme.*)

Modello *d' atto di emancipazione del minore fatta dal consiglio di famiglia, e di nomina del curatore all' emancipato.* (*Art.* 478 *del Codice Napoleone.*)

= Si sono presentati in questo giorno . . .
= mille . . . avanti di noi . . . Giudice di Pace
= del cantone di . . assistiti dal nostro cancellie-
= re, i parenti, ed amici di N . . . . minore,
= convocati dal Sig. . . . tutore del detto mi-
= nore, nominati, e qualificati, come segue:

= 1.° . . . 2.° . . . 3.° . . .) *fino al numero*
= *di sei.*)

= Ai quali parenti componenti con noi il
= Consiglio di famiglia, il detto Sig. . . tutore ha
= esposto, che N . . . . suo pupillo ha compi-
= ta l' età di anni diciotto; che ha dato costan-
= temente delle prove di buona condotta; e che
= lo crede perfettamente in stato di ammini-
= strare i suoi beni, e di godere da se stesso
= delle sue rendite; per il che ha domandato,
= che piacesse al consiglio di famiglia di eman-
= cipare il detto N . . . . minore.

= Il Consiglio avendo deliberato, ed essen-
= do convinto, che il detto N . . . . in età di
= anni diciotto, ha meritato per la sua condot-

= ta, di ottenere la sua emancipazione, è stato
= di concorde parere di emanciparlo; per il che,
= noi Giudice di Pace, abbiamo dichiarato, co-
= me presidente del consiglio, che esso è eman-
= cipato, per godere dei diritti inerenti a que-
= sta qualità secondo l' articolo 481. del Codice
= Napoleone, ma con i riservi, e restrizioni
= stabiliti nei tre articoli seguenti.

= Essendo entrato nell' assemblea il detto
= N . . minore, ha ringraziato il consiglio del
= favore, che gli accordava; e noi gli abbiamo
= dato lettura degli articoli del Codice Napo-
= leone, che stabiliscono i suoi diritti, e dei
= tre articoli seguenti, che li modificano, o li
= restringono.

= E subito il consiglio è proceduto alla no-
= mina del curatore all' emancipato. Il Sig.
= R. . . cugino germano del minore, avendo
= riunito tutti i voti, è stato da noi proclama-
= to curatore del minore emancipato. Avendo
= accettato la sua nomina, ha tosto prestato
= nelle nostre mani il giuramento di bene, e
= fedelmente adempire le funzioni, che gli sono
= state deferite.

= Delle quali emancipazione, e nomina di
= curatore, abbiamo fatto, e disteso il presente
= processo verbale, che tutti i membri del con-
= siglio hanno firmato, dopo lettura ad essi
= fatta. =

(*Le firme.*)

Modello *di atto di deliberazione, col quale il consiglio di famiglia priva del benefizio della emancipazione il minore emancipato, di cui le obbligazioni fossero state ridotte come eccessive.* (Art. 485. del Codice Napoleone.)

= Si sono presentati in questo giorno, ec.
= (*come nel modello precedente.*)

= Ai quali parenti componenti con noi il
= consiglio di famiglia, il Sig. . . . curatore
= di N . . . minore emancipato, ha esposto,

= che il detto minore, che il consiglio aveva
= creduto perfettamente in stato di ben condursi,
= e di amministrare i suoi beni, e che aveva
= emancipato, non ha saputo approfittare, co-
= me doveva, e godere saggiamente del benefi-
= zio dell' emancipazione, che ben lungi di com-
= portarsi, come doveva fare, si è dissestato
= nell' economia, ha frequentato alcune compa-
= gnìe per lui pericolose, ha contratto degl' im-
= pegni, che eccedono molto le sue rendite,
= ha soscritto delle obbligazioni per delle spese
= senza alcuna utilità, e che il tribunale civile
= ha credute reducibili, come eccessive, ed af-
= finchè simili mancanze, capaci ancora d' in-
= taccare la reputazione del minore, non si
= rinnuovino più, e non siano più commesse da
= lui, domanda, dopo aver giustificato con le
= sentenze le reduzioni delle obbligazioni del
= minore, che piaccia al consiglio di famiglia
= di revocare l' emancipazione accordata al detto
= minore con la sua deliberazione del *tal* giorno.

= Il consiglio di famiglia avendone delibe-
= rato, ed essendosi fatte comunicare le senten-
= ze di reduzione delle obbligazioni del minore;
= diversi membri del consiglio avendo ancora
= esposto, che gli erano pervenuti dei reclami
= sulla condotta del minore, sopra tutto rispet-
= to alle società, che frequentava, le quali lo
= incitavano a delle spese capricciose, ed anche
= al giuoco, il detto consiglio è stato di con-
= corde parere di revocare, come di fatto ha
= revocato l' emancipazione, che aveva accorda-
= ta al detto N . . . minore con sua delibera-
= zione del . . . (*tal giorno*); per il che, noi
= Giudice di Pace suddetto, e sottoscritto, co-
= me presidente del consiglio, abbiamo dichia-
= rato, che la detta emancipazione era revoca-
= ta; che da questo giorno il detto N . . . era
= rientrato sotto la tutela, per restarvi fino
= alla età, maggiore compita (*art.* 486.); che

= il Sig. . . . suo primo tutore riassumerebbe,
= in questa qualità tutti i suoi diritti rispetto
= ad esso, come era stato deciso dal consiglio
= di famiglia.

= Essendo stato chiamato il Sig. P . . uscie-
= re della nostra Giustizia di Pace, gli è stata
= subito consegnata una copia autentica della
= presente deliberazione, perche fosse da lui
= notificata, dentro il giorno, al detto N . . .
= minore.

= Della quale deliberazione abbiamo disteso
= il presente atto, che tutti i membri del con-
= siglio hanno firmato, dopo fatta lettura. =

(*Le firme.*)

N. B. Se fosse il padre, che avesse emancipato il suo figlio, e che revocasse la sua emancipazione, farebbe al Giudice di Pace l' esposizione dei motivi, che glie la fanno revocare; presenterebbe le opportune giustificazioni con esibirli le sentenze di reduzione delle obbligazioni di suo figlio; dichiarerebbe che revoca espressamente l' emancipazione che ha conferita li . . . con sua dichiarazione ricevuta dal Giudice di Pace, e domanderebbe semplicemente atto della sua revoca dell' emancipazione, che gli sarebbe accordato dal Giudice di Pace.

Questa revoca sarebbe egualmente notificata al minore rientrato nella tutela.

TITOLO XI.

Della interdizione e del consulente giudiciario.

Della interdizione.

Deliberazione del consiglio di famiglia sopra una domanda d' interdizione.

(*Si veda* il modello di questo atto, e la procedura da seguitarsi in simil caso alla pag. 184.)

Modello di un' atto, con il quale il consiglio di famiglia da il suo parere sullo stato della persona, di cui vien domandata l' interdizione. (Art. 494. del Cod. Nap.)

= L' anno . . . li . . . avanti di noi . . . .
= Giudice di Pace del cantone di . . . dipartimento di . . . assistiti dal nostro cancelliere,
= sono comparsi nella nostra casa posta a . . . .
= comune di . . . *o* capo-luogo del cantone di . . .

= I parenti del Sig. . . . di cui è provocata
= l' interdizione dalla Sig. . . . sua moglie, sulla convocazione ad essi fattane dalla medesima, in esecuzione della sentenza del tribunale di prima instanza sedente a . . . . in data
= del dì . . . quali parenti sono nominati, qualificati, e domiciliati come appresso; cioè:

= 1.° . . 2.° . . . 3.° . . . (*fino al numero*
= *di sei*.)

= Ai quali parenti componenti con noi il
= consiglio di famiglia, la detta Sig. . . . ha esposto, che sulla instanza da essa presentata
= al Presidente del tribunale civile li . . . decorso, nella quale ha enunciato, e precisato
= i fatti d' imbecillità (*o* di demenza, *o* di furore), ai quali il Sig. . . . . suo marito, ha

= la disgrazia di abbandonarsi spesso, e specialmente nelle *tali, tali, e tali* circostanze, ella ha provocato l'interdizione del detto suo marito, che alla sua instanza ha unito i documenti giustificativi, e indicato i testimoni capaci di provare i fatti da essa articolati, conformemente all' art. 890. del Codice di Procedura; che a tenore dei due articoli seguenti dello stesso Codice è stato incaricato il Giudice Sig. . . . per fare rapporto sulla sua instanza, avendo il Sig. Procuratore Imperiale dato a tale effetto le sue conclusioni; che sul rapporto del Giudice incaricato e le conclusioni del Sig. Procuratore Imperiale, il tribunale ha ordinato, che il consiglio darebbe il suo parere sullo stato del Sig. . . . marito della esponente, e che l'adunanza del consiglio ha per oggetto il parere domandato dal tribunale.

= Ritirata la detta Sig. . . . . noi abbiamo richiesto il consiglio di famiglia a deliberare in esecuzione della sentenza del tribunale, della quale nè abbiamo fatta lettura.

= La deliberazione ha avuto luogo in presenza del Sig. . . . e del Sig. . . . . tutti due figli maggiori della persona, di cui è provocata l'interdizione, ma che non hanno avuto alcuna voce deliberativa. (*Art. 495. del Codice Napoleone.*)

= Il consiglio, avendo conferito sullo stato attuale del Sig. . . ha riconosciuto concordemente, che egli è disgraziatamente in uno stato abituale d'imbecillità (o di demenza, o di furore); che recentemente ha fatto il *tale atto* di pazzia; che ha, è vero, dei lucidi intervalli, ma che la sua imbecillità, (o sua demenza, o suo furore) si riproduce frequentemente, che vi sarebbe da temere, che dei male intenzionati non abusassero della sua situazione per fargli firmare qualunque obbli-

= gazione, o fargli fare qualunque alienazione
= di beni; che il suo stato lo rende incapace di
= occuparsi dei suoi affari, e di amministrare il
= suo patrimonio, come lo potrebbe fare qua-
= lunque altra persona; ed il consiglio ha affer-
= mato che la presente sua dichiarazione era
= sincera, e veridica.

= Della quale dichiarazione noi abbiamo
= fatto distendere il presente atto, che i mem-
= bri del consiglio hanno firmato con noi ec.

Se il consiglio pensa diversamente della situazione della persona, lo dichiara in questi termini:

= Dopo aver conferito sullo stato attuale del
= Sig. . . . il consiglio ha riconosciuto, che es-
= so ha lo spirito debole, ma che questa debo-
= lezza è lungi dalla imbecillità; che egli è in-
= capace di abbandonarsi ad alcun furore, o di
= fare alcun'atto di demenza; che il suo carat-
= tere può essere fervido, e qualche volta vio-
= lento, ma che non ha avuta giammai aliena-
= zione di spirito; che l'eccesso solo dei suoi
= trasporti aveva potuto dar luogo alla Sig. . .
= sua moglie di caratterizzare come atti di fu-
= rore, o di demenza alcuni atti troppo violen-
= ti, ma che questi atti non potevano esser con-
= fusi con quelli nè della demenza, nè del furore.

= Della quale dichiarazione, ec. =

Se, in conseguenza della instruzione fatta sulla provocazione dell' interdizione, la persona di cui si tratta viene interdetta, gli è nominato un tutore, e un surrogato-tutore come al minore, al quale è parificata sì per la persona, che per i beni, ai termini degli articoli 505. e 509. del Cod. Nap.

Se viene interdetta una donna maritata, il suo marito è suo tutore di diritto, e rispetto ad essa non si procede ad alcuna nomina di tutore. (*Art.* 506.)

Quando poi è interdetto il marito, la moglie può esser nominata sua tutrice. In questo caso, il consiglio di famiglia stabilisce il modo, e le condizioni dell'amministrazione. (*Art.* 507.)

Modello *dell' atto, col quale il consiglio di famiglia stabilisce il modo, e le condizioni dell' amministrazione della moglie nominata tutrice del suo marito interdetto.* (Art. 507. del Codice Napoleone.)

= Oggi . . . mille . . . avanti di noi . . .
= Giudice di pace ec.

= Sono comparsi, sulla convocazione fatta
= alla richiesta della Sig. . . . nominata tutrice
= del Sig. . suo marito con deliberazione del
= presente consiglio di famiglia in data del . .
= i parenti del detto Sig. . . . nominati, quali-
= ficati, e domiciliati, come segue; cioè:

= 1.° . . . 2.° . . . 3.° . . . (*fino al numero*
= *di sei*), tutti parensi componenti con noi il
= consiglio di famiglia. La detta Sig. tutrice
= ha domandato, che il consiglio volesse stabi-
= lire il modo, e le condizioni della sua ammi-
= nistrazione.

= Il consiglio dopo averne deliberato, ha
= deciso, che la detta Sig. . . . non potrà in-
= tentare alcun'azione sopra beni stabili, nè ri-
= spondere ad alcuna domanda senza l'assisten-
= za del Sig. . . . avvocato dimorante a . . . ,
= che gli viene aggiunto; che essa non potrà
= egualmente ricevere, nè far ricevuta di un
= capitale mobile senza l'assistenza del detto
= Sig. . . che invigilerà all' impiego del capita-
= le ricevuto (*il consiglio può decidere, in ter-*
= *mini generali, che essa avrà tutta l' ammini-*
= *strazione, se la giudica capace*); che ella po-
= trà soltanto, senza l'assistenza del detto Sig. . .
= affittare i beni stabili, riceverne le rendite,
= farne la ricevuta, e fare tutti gli atti di pu-

= ra amministrazione, che sarà libera di rego-
= lare, come gli piacerà, il modo della educa-
= zione dei suoi figli, riportandosi il consiglio
= su questo proposito al suo affetto per essi; e
= che sulle rendite sarà prelevata la somma
= di . . . per il quartiere, per la pensione, e
= trattamento del Sig. . . che non può dispen-
= sarsi di collocarlo nella *tal* casa di sanità.

= Della quale deliberazione, ec. =

(*Le firme.*)

Se il patrimonio comune è tenue; se vi sono egualmente poche rendite, e che la moglie si aobbligata di formare uno stato che appena sia sufficiente per l'esistenza propria, e dei suoi figli, il consiglio può risolvere così:

= Considerando che non esiste rendita alcu-
= na nella comunione dei due conjugi; che la
= Sig. . . è obbligata di formare il *tale* stato
= per procurare l'esistenza a se, e ai suoi figli,
= che la situazione del Sig. . . suo marito esige
= un trattamento lungo, e dispendioso, il con-
= siglio ha risoluto alla unanimità, che il det-
= to Sig. . . interdetto sarà collocato nell'ospi-
= zio, e che la detta Sig. . . . . avrà la libera
= amministrazione dei prodotti del suo stato,
= come pure la libera educazione dei suoi figli.

= Della quale deliberazione, ec. =

(*Le firme.*)

Modello dell' atto, col quale il consiglio di famiglia determina l'impiego delle rendite del maggiore interdetto non conjugato, e il luogo, ove deve esser collocato. (Art. 510. del Codice Napoleone.)

= Oggi . . . mille . . . avanti di noi . . . .
= Giudice di Pace, ec.

= Tutti parenti componenti con noi il consi-
= glio di famiglia. Il Sig. . . tutore di N . . .
= interdetto ha domandato, che piacesse al con-
= siglio di fissare l'impiego delle rendite del

= detto minore, egualmente che il luogo, ove
= dovrebbe esser custodito.

= Il consiglio, dopo averne deliberato, con-
= siderando, che il detto N . . . possedeva dei
= beni considerabili; che il suo stato permette-
= rebbe d'altronde, che fosse lasciato nella pro-
= pria casa, per starvi con più comodo, e per
= essere in stato di curarlo con più regola, e
= attenzione,

= Ha deciso, che il detto N . . . sarà assi-
= stito nella sua casa da un medico, e un chi-
= rurgo; che gli sarà data una persona, che lo
= custodisca, e gli appresti tutti i rimedj, che
= fossero ordinati, e che sarà prelevato, ogni
= anno, per la sua cura, se la malattia deve
= durare più anni, la somma di . . . alla quale
= il Sig. . . medico ha creduto, che potesse a-
= scendere la detta cura; che di più sarà pre-
= levata quella di . . . per i suoi alimenti, suo
= mantenimento, e il pagamento de' suoi due
= domestici; e che il di più delle sue rendite
= ascendente a . . . . sarà dentro il termine di
= sei mesi, dopo spirato ciascun'anno, impie-
= gato dal Sig. . . . suo tutore nell'acquisto di
= beni stabili della miglior qualità, e della più
= facile coltivazione, per la contiguità delle
= terre, per quanto sarà possibile; e che il det-
= to Sig. . . . tutore presenterà, ogni anno, al
= surrogato-tutore uno stato della sua ammini-
= strazione, conformemente all'articolo 470. del
= Codice Napoleone.

= Della quale deliberazione noi abbiamo ec.

(*Le firme.*)

Se le rendite dell' interdetto non sono molto considerabili per farlo curare in sua casa, il consiglio decide, che sarà collocato nella *tal* casa di sanità, e che la sua rendita sarà impiegata a pagare la sua pensione, e la sua cura, con l'obbligo al tutore di presentare

al tutore surrogato uno stato della sua amministrazione.

Se l' interdetto non ha alcuna rendita, e che la sua situazione esige una cura non interrotta, il consiglio decreta, che il suo tutore lo farà mettere nell' ospizio, e lo autorizza a fare in tal proposito tutti i passi necessarj.

Modello dell' atto, col quale il consiglio di famiglia determina la dote, o l' anticipazione a titolo di eredità, e le altre convenzioni matrimoniali del figlio dell interdetto, che si tratta di maritare. (Art. 511. del Cod. Nap.)

= Si sono presentati in questo giorno . . . .
= avanti di noi . . . Giudice di Pace del canto-
= ne di . . . . dipartimento di . . . . dimorante
= a . . . assistiti dal nostro cancelliere, i paren-
= ti del Sig. . . . figlio minore di . . . e di . . .
= sulla convocazione, che è stata a loro fatta
= da N . . . tutore del padre interdetto del det-
= to Sig. . . . quali parenti sono nominati, qua-
= lificati, e domiciliati, come segue; cioè:

= 1.° Il Sig. . . . tutore del minore; 2.° . .
= 3.° . . . (*fino al numero di sei.*)

= Ai quali parenti componenti con noi il
= consiglio di famiglia, abbiamo esposto, che si
= tratta di determinare la dote, e le altre con-
= dizioni civili del matrimonio progettato tra
= il detto minore, e la Sig. . . .

= Il consiglio, dopo aver sentito il tutore
= del minore sopra i vantaggi, che presenta
= questo matrimonio, e sopra le diverse condi-
= zioni proposte, che sono (*dettagliarle qui.*)

= Considerando che il detto matrimonio non
= può essere che molto vantaggioso al detto minore
= sotto tutti i rapporti; che il patrimonio del
= Sig. . . . padre interdetto, permette che sia
= accordata a suo figlio la somma stipulata con
= le dette convenzioni per il suo accasamento;

= e che le altre convenzioni sono quelle ordina-
= riamente stipulate negli altri contratti di ma-
= trimonio fatti sotto il regime della comunio-
= ne o sotto il regime dotale; è stato di pare-
= re di approvare, ed ha approvate le dette
= convenzioni progettate; ha autorizzato il
= Sig. . . . . tutore del padre interdetto ad ac-
= cettarle, e a stipulare il contratto di matri-
= monio del minore con la Sig. . . sulle basi, e
= conformemente agli articoli del detto pro-
= getto.

= E la presente deliberazione sarà omologa-
= ta dal tribunale, a tenore dell' articolo 511.
= del Cod. Nap.

= Del che e di tutto quanto sopra abbiamo
= fatto distendere il presente processo verbale,
= che le parti hanno firmato con noi, ec. dopo
= lettura fatta alle medesime. =

(*Le firme.*)

Modello dell' atto, col quale il consiglio di famiglia dà il suo parere sullo stato attuale dell' interdetto, che vuole farsi liberare dalla interdizione. (Articolo 512. del Cod. Nap.)

= Oggi . . . mille . . . sono comparsi avan-
= ti di noi . . . Giudice di Pace del cantone ec.
= assistiti dal nostro cancelliere, i parenti del
= Sig. interdetto, sulla convocazione, che nè è
= stata ad essi fatta alla richiesta del Sig. . . .
= suo tutore, in esecuzione della sentenza del
= tribunale di prima instanza sedente a . . . . .
= quali parenti sono nominati, qualificati, e
= domiciliati, come segue; cioè:

= 1.° . . . 2.° . . . 3.° . . . (*fino al numero*
= *di sei.*

= Ai quali parenti componenti con noi il
= consiglio di famiglia, abbiamo esposto, che
= il Sig. . . . assistito dal suo tutore, e dal suo
= tutore surrogato, avendo domandata la libe-
= razione dalla sua interdizione, il tribunale
= con sua sentenza in data del . . . (*di cui ab-*

= *biamo fatta lettura*), ha ordinato, che sarà
= preventivamente adunato il consiglio di fami-
= glia per dichiarare ciò, che pensa sullo stato
= attuale dell' interdetto, e se il tribunale può
= ammettere la sua domanda.

= Sopra di che avendo il consiglio di fami-
= glia deliberato, e dopo aver sentiti i Sigg...
= figli maggiori del detto interdetto, conviven-
= ti con esso, ed inteso dai medesimi, che da
= molti mesi, (*fissarne il tempo*), il loro padre
= era perfettamente ristabilito nel buon senso,
= che aveva riacquistata la sua ragione; che es-
= so non aveva dato alcun segno di alienazione
= di spirito, e che tutte le sue azioni erano
= coerenti, e regolate, come avanti la disgra-
= zia sofferta di perdere la ragione;

= Diversi dei membri del consiglio, che ave-
= vano avuto luogo di frequentare l' interdetto,
= essendosi da loro stessi convinti, che realmen-
= te la sua mente era perfettamente ritornata
= e che il suo spirito, e la sua ragione erano
= bene ristabiliti;

= Ed avendo considerato, che le cause, che
= avevano determinata la sua interdizione non
= esistevano più, e che egli poteva ricuperare
= l' esercizio dei suoi diritti, senza che vi fosse
= luogo a temere, che nè facesse un cattivo
= uso; il consiglio è stato di parere, che sareb-
= be data cognizione al tribunale della situa-
= zione attuale dell' interdetto, in favore del
= quale il consiglio appoggiava la domanda di
= liberazione dall' interdizione; per il che all' ef-
= fetto di esprimere, e portare il suo voto su
= tal proposito al tribunale, egli ha nominato
= il Sig. . . . uno dei suoi membri, al quale
= sarà espressamente data copia autentica della
= presente deliberazione.

= Di tutto quanto sopra abbiamo disteso il
= presente atto, che tutte le parti hanno firma-
= to con noi, ec. dopo lettura fattane. =

(*Le firme.*)

È inutile il dire, che se la situazione dell' interdetto non fosse ancora punto buona, e non permettesse, che fosse sciolta la sua interdizione, il consiglio di famiglia dovrebbe dichiararla egualmente. Se al contrario dichiarasse, che fosse accordata la liberazione dall' interdizione, e che colui, che fosse stato interdetto, facesse un cattivo uso del ricupero dei suoi diritti civili, i membri del consiglio nè potrebbero diventare responsabili. Tale è l' intenzione della legge, ed alla quale il consiglio di famiglia deve conformarsi.

Del consulente giudiciario.

Dispositiva della sentenza, che rigetta la domanda d' interdizione, ed ordina, che sarà nominato alla persona un consulente giudiciario, senza l' assistenza del quale ella non potrà agere, nè obbligarsi. (Art. 513. del Codice Napoleone.)

(*Si veda* alla pag. 187.)

Modello *dell' atto, col quale il consiglio di famiglia dà il suo parere sopra i fatti di prodigalità imputati a quello, che si vuole proibirgli di procedere ad alcun contratto senza l' assistenza di un consulente giudiciario.* (Art. 514. del Cod. Nap.)

= Si sono presentati in questo giorno . . . .
= mille . . . avanti di noi . . Giudice di Pa-
= ce ec. assistiti dal nostro cancelliere sulla con-
= vocazione fatta alla diligenza del Sig . . . .
= padre di N . . i parenti del detto N . . .
= e ciò in esecuzione della sentenza del tribu-
= nale di prima instanza del dipartimento di . .
= sedente a . . . quali parenti sono nominati,

= qualificati, e domiciliati, come appresso, cioè:
= 1.° . . . 2.° . . . 3.° . . . . *fino al numero*
= *di sei*.)

= Ai quali parenti componenti con noi il
= consiglio di famiglia, abbiamo esposto, che
= conformemente alla detta sentenza (di cui
= gli abbiamo data lettura), si trattava per
= parte del consiglio, di dare il suo parere so-
= pra i fatti di prodigalità imputati al det-
= to N . . . .

= Sopra di che il consiglio avendo delibera-
= to, e considerato, che dal *tal* tempo il detto
= N . . . fa delle spese esorbitanti; che ha di
= già dissipato tutti i suoi effetti mobili, alie-
= nato diversi beni stabili, ed ipotecati in par-
= te quelli che gli restano; che ancora esso vi-
= ve pubblicamente con la *tal* donna, che gior-
= nalmente lo spinge a fare delle spese capric-
= ciose, e che vi è da temere, che se ha la li-
= bertà di alienare, o ipotecare il restante dei
= suoi beni stabili, questo male non sia ben
= tosto per accadere, e che non si trovi in po-
= chissimo tempo intieramente spogliato dei suoi
= beni e ridotto alla più vergognosa indigenza;

= È stato concordemente di parere, che fos-
= se data questa cognizione al tribunale, e che
= fosse espresso il voto del consiglio, perchè il
= detto N . . . . fosse posto sotto l' autorità di
= un consulente giudiciario, senza del quale non
= gli fosse permesso di trattare, e di procedere
= a qualunque contrattazione.

= Della quale deliberazione abbiamo fatto
= distendere il presente atto, che tutti i mem-
= bri del consiglio hanno firmato, dopo lettura
= ad essi fatta. =

(*Le firme.*)

LIBRO III.

Titolo I.

Delle successioni .

La successione è la mutazione occasionata per la morte naturale, o civile di una persona, e che fa passare i beni nelle mani di quello che è chiamato a succederli.

Questi beni sono deferiti per disposizione dell' uomo, o per quella della legge; così si può distinguere la succesione testamentaria, e la successione legittima.

La successione testamentaria è quella, che si conseguisce in virtù di un testamento che ci ha instituiti eredi.

E la successione legittima è quella che è deferita per la sola disposizione della legge agli eredi del sangue.

Noi ci limiteremo quì alle sole formule che necessità ordinariamente l' apertura delle successioni in generale, o relativamente alle persone chiamate a riceverla, o rapporto ai beni, che ne dipendono.

Le prime formalità consistono nei sigilli, e nell' inventario, che hanno per oggetto la conservazione dei beni, e la cognizione delle forze, e pesi della eredità.

Ed allorche si trovano degli eredi minori, è necessario di nominargli preventivamente un tutore, e un surrogato-tutore per assistere alla remozione dei sigilli, all' inventario, alla vendita dei mobili, a quella dei

beni stabili, o alla divisione dei beni, ed alle altre operazioni della eredità.

(*Si vedano* alla pag. 206. e seguenti i diversi modelli di processi verbali di apposizione di sigilli, o *ex Officio*, o sopra instanza.

Alla pagina 223. i modelli di opposizione ai sigilli.

E alla pag. 238. e seguenti i diversi modelli di processi verbali di ricognizione, e remozione di sigilli, o in virtù di ordinanza, o sopra instanza.

Se non si trova alcun mobile ed effetti mobili nell' eredità, il Giudice di Pace deve distendere un processo verbale di mancanza nella forma seguente:

Modello *del processo verbale di mancanza da distendersi dal Giudice di Pace, se non trova alcun effetto mobile, quando si porta ad apporre i sigilli.* (Art. 924. del Codice di procedura civile.)

= L'anno . . . li . . . in conseguenza dell'
= avviso pervenutoci, che il Sig. . . . (*il nome,*
= *e cognome*), era morto questa mattina a ore
= otto, che aveva lasciato dei figli che sono al
= servizio dello Stato, e conseguentemente as-
= senti, noi Giudice di Pace del cantone di . .
= dipartimento di . . ci siamo ben tosto tras-
= feriti, assistiti dal Sig. . . . nostro cancellie-
= re, nella casa del detto Sig. . . . in via . . .
= al n.° . . . . . ove essendo arrivati e saliti al
= terzo piano, abbiamo trovato la Sig. . . ser-
= vente ai malati, alla quale abbiamo fatto pre-
= sente, che l' oggetto della nostra gita era l'
= apposizione dei sigilli sulle camere, o mobi-
= li essendone suscettibili.

= Dopo che la medesima ci ha fatto vedere
= un corpo giacente sopra un letto; che ci è

= sembrato essere di sesso mascolino, e che ci
= ha detto esser quello del detto Sig. . . ci ha
= fatto osservare, che il detto Sig. . . non ave-
= va lasciato cosa alcuna, o al meno pochissimi
= effetti, che non sarebbero in alcun modo su-
= scettibili di esser posti sotto sigillo. Ci ha
= pure presentati quelli, che esistevano, che
= non sono che (*dettagliarli*), quali veramen-
= te ci è parso che non meritassero di esser de-
= scritti. Essa ci ha affermato, con giuramen-
= to, che gli abbiamo fatto prestare, che non
= aveva preso, nè sottratto, nè veduto, nè sa-
= puto, che fosse stato preso, nè sottratto, di-
= rettamente, nè indirrettamente, alcuno degli
= effetti appartenenti al detto defunto Sig. . . .

= Ciò fatto, noi abbiamo terminato, chiu-
= so, e approvato il nostro processo verbale di
= mancanza di alcun' effetto mobile, il giorno,
= ed anno che sopra, e lo abbiamo firmato col
= nostro cancelliere; la detta Sig. . . . servente
= ai malati ha dichiarato di non sapere scri-
= vere. =

(*Le firme.*)

PROCEDURA
PRESSO I TRIBUNALI DI COMMERCIO.
ARRICCHITA DI FORMULE.

Osservazioni Generali.

La procedura dei Tribunali di Commercio è direttamente contenuta nel tit. 25. del lib. 2. della I. parte del Cod. di proced. civ. e nel tit. 1. del lib. 1. e nel lib. 4. del Cod. di Commercio: per altro in ogni titolo del Codice di Commercio vi sono indicate le parziali procedure correlative, e perciò deve sempre consultarsi ciascuno di essi al bisogno. Le regole poi generali di procedura sono pure tutte applicabili, adattandole solo alla sollecitudine che richiedono gli affari mercantili, e sostituendo o i concordati, o gli atti di usciere agli atti indicati nel Codice come fatti dagli Avoués, o notificati ad essi, giacchè gli avoués non agiscono presso i Tribunali di Commercio.

Quanto alla procedura sono da consultarsi specialmente il Sig. Dufour nel suo ,, Parfait Negociant ,, ove ripete il Codice di Commercio, e Boucher nella sua Procedura dei quali ci serviremo nella presente analisi.

Non tratteremo dei contratti, dei partiti, e altri atti mercantili, che non interessano la procedura dei Tribunali a cui solo è ristretto il presente lavoro, e per questi, che pure convien conoscere, ci rimettiamo al Trattato del Sig. Boucher intitolato ,, Formulaire du negociant ,, e agli altri autori teorici, e pratici.

Premetteremo brevemente che vi sono certe magistrature dette dei Pruds-Hommes, create in alcuni luoghi della Francia con legge de' 18. Marzo 1806. in benefizio delle arti, e delle manifatture, per cui sono fissate le attribuzioni con Decreto Imperiale de' 11. Giugno 1809. e successivo Decreto del Consiglio di Stato de' 7. Febbraio e Decreto Imperiale de' 3. Agosto 1810. Nel Decreto suddetto de' 11. Giugno si danno li statuti delle arti, e ne' titoli 5. 6. 7. 8. 9. si vedono i modi di procedere, e le tariffe ridotte, quanto ai segretarj dei Maires, dal successivo Decr. del Consiglio di Stato suddetto. Queste Magistrature hanno giurisdizione per le dispute fra i fabbricatori, e mercanti per le marche, e contraffazioni ec. (Vedi legge de 3. Frutid. an. 9. nel Bullettino 147. della Giunta di Toscana); e fra fabbricatore, e operai per litigi relativi alle operazioni della fabbrica. Devono le parti comparire sempre da se avanti i Consoli delle arti come Giudici, e solo in caso di assenza o malattia devono farsi rappresentare con procura da un parente, negoziante, o mercante. Il consiglio particolare concilia le parti se può. Un consiglio generale decide

senza appello fino a fr. 60. e con appello per ogni maggior somma da interporsi dentro tre mesi. Le sentenze possono esser esecutorie fino a fr. 300. come quelle de Tribunali di Commercio. Quanto agli affari sulle contraffazioni di marche ec. saranno decisi dal Tribunale di Commercio col parere dei Consoli.

La Legge de' 12. Dicembre 1790. (Ved. Bullettino della Giunta di Toscana n.° 138.) riguarda i pescatori dei diversi porti, e secondo la stessa ha luogo nei Porti lo stabilimento di persone dette Prud-hommes . . . per appianare, e definire tutti i litigi che fra dette persone possino nascere.

Colla legge del 8. Piovoso an. 9. furono stabiliti i Tribunali speciali per decidere sulle prede, e frodi, e con Legge de' 18. piovoso an. 11. furono stabiliti per due anni dopo la pace con gli Inglesi. Ma atteso che la pace d'Amiens de' 10. pratile an. 10. fu rotta, furono prorogati detti Tribunali con Decreto Imperiale de' 18. Pratile an. 12.

La legge de 2. Pratile an. 11. art. 94. da ai Tribunali di Commercio l'incombenza di liquidare i conti e esaminare i fogli degli armatori, per passarsi al Ministro della Marina. Vedasi su di ciò la Circolare del Gran Giudice de' 20. Aprile 1807.

Il Decreto Imperiale de 21. Luglio 1806. institnì dei Consigli di Marina per invigilare, e decidere gli affari di pulizia sui vascelli, e delle prese, rotture, naufragi ec. dei Bastimenti nemici.

Il Decreto Imperiale de' 12. Novembre

1806. stabilì in Brest, Tolone, Rochefort, e Lorient, de Tribunali Marittimi per conoscere sui delitti che seguivano in porto, e a bordo ec. nei bagni dei forzati, negli arsenali ec

Un parere del Consiglio di Stato de' 25. Ventoso an. 13. fissava che in materia di contrabbando i Tribunali ordinarj erano competenti secondo la legge de' 13. Fiorile an. 11. e 10. Brumaio an. 5. sopra questo punto adunque non si va avanti i Tribunali di Commercio, e per questo è da consultarsi la procedura delle saisies nelle leggi doganali, e di commercio raccolte della Giunta di Toscana nei Bullettini di n.° 147. 148. e 149. ; e vedansi le posteriori leggi francesi doganali cioè il Decreto Imperiale de' 20. Settembre 1809. de' 13. Ottobre 1809. e legge de' 12. Gennaio 31. Luglio, e 5. Agosto 1810.

Come pure per le procedure in affari di octrois. Vedasi i Bullettini 73. 114. 472. per le patenti il Bullettino 30. per le misure, e pesi i Bullettini 141. 98. per lavori d' oro, e argento i Bullettini 28. 110. per i privilegi degli autori i Bullettini 16. 84 e Decr. de' 20. Febbrajo 1809. per le cose di commercio il Bullettino 90. per i passaporti i Bullettini 14 122. per gl' agenti di cambio il Bullettino 90. e il parere del Consiglio di Stato de 17. Maggio 1809. Così pure si vedano le Leggi parziali sulle respettive arti, industrie, imprese, appalti, nelle quali vi sono le regole relative di procedura.

Quanto alle prede marittime vi è un consiglio a parte che delibera sulla giustizia di esse,

e il cui giudizio pregiudiciale cosicchè, i Tribunali devono sempre rimettere tali affari a questo consiglio; e solo dopo che esso ha giudicato, potranno le successive liquidazioni essere di competenza dei Tribunali. Vedasi il Bullettino 139. della Giunta di Toscana, e il Decreto de' Consoli de' 6. Germile an. 8. che creò tali consigli, con le loro respettive attribuzioni. E i Decreti de' 9. Ventoso an. 9. 2. pratile an 11. con le formule degli atti necessari per gli armatori. E i Decreti imperiali de' 9. Settembre 1806. sulla divisione delle prede, e de' 8. Maggio 1806. che sottopone i consigli al Gran Giudice e il parere del Consiglio di Stato de' 4 Aprile 1809. sui diritti di presa sulle navi, equiparati ai diritti di presa sulle batterie in terra.

Questo consiglio delle prede, conosce della validità, o invalidità di tutte le prede marittime, delle rotture, o naufragi dei bastimenti neutrali (mentre quelli nemici sono giudicati dagli Ufiziali di amministrazione di marina dei porti ove arrivano). In caso di reclamo dentro dieci giorni sono portati tali affari al Consiglio di Stato.

In virtù del Decreto Imperiale de' 21. Novembre 1806. questo consiglio giudica definitivamente i reclami sopra i sequestri di proprietà, e mercanzie inglesi. Egli è presieduto da un Consiglier di Stato, e composto di otto membri, un Procuratore Generale Imperiale, e suo costituto, e di un Segretario Generale; ed ha degli uscieri. I membri sono a nomina dell' Imperatore, e devono decidere almeno in numero di cinque.

L'instruzione degl'affari si fa sopra semplici memorie come avanti la cassazione, e si comunicano per mezzo della Segreteria, potendo esser firmate dagli Avvocati di Cassazione secondo il Decreto de' 7. Ventoso an. 12.

I termini per l'istruzioni sono tre mesi per le prede fatte nel Mediterraneo, e due per gli altri porti di Francia, che decorrono dal giorno in cui sono prodotti i documenti nella Segreteria. Le decisioni sono eseguite a istanza delle parti interessate, col concorso però 1.° dell'officiale dell'amministrazione di Marina che invigila sull'esecuzione, conforme alle leggi di marina, 2.° del principale preposto della dogana del luogo, che invigila che non seguano frodi alle leggi di importazione, e esportazione, 3.° del Procuratore degli equipaggi predatori, onde faccia pagare ai suoi principali ciò che gli perviene sopra le prede.

Un parere del Consiglio di Stato degl'8. Germile an. 13. fissa che il Governo non si mescola nelle questioni fra i mercanti per causa dei premi di assicurazione, lasciate ai Tribunali come affare mercantile.

Con legge de' 24. Agosto 1790. tit. 12. conservata dall'altra de' 24. Ventoso an. 8. furono creati in Francia i Tribunali di commercio; e col parere del Consiglio di Stato de' 29. Pratile an. 8. restò fissato, che non avendo i detti Tribunali un distretto, devesi misurarsene la giurisdizione dal circondario del Tribunale civile del luogo ove esistono. E dalla lettera del Gran Giudice de' 22. Apri-

le 1807. si rileva che per gli affari commerciali di detto circondario il Tribunale civile non può mescolarsene.

Devono essere mercanti tutti i Giudici, e il Presidente del Tribunale di Commercio, come era anche per l'ordinanza del 1673, e per la legge de' 10. Agosto 1791. Vedasi il Cod. di Commercio art. 615. a 630. Ma un parere del Consiglio di Stato de' 2. Febbraio 1808. decide che secondo l'art. 620. del Cod. di Commercio non occorre che siano mercanti attualmente purchè l'abbino fatto per cinque anni, e non manchino degli altri requisiti.

Il Decreto Imperiale de' 6. Marzo 1810. fissa l'organizzazione generale de' Tribunali di commercio, e il costume de' Giudici, cioè una toga di seta con mostre di velluto.

I Tribunali di commercio come i Tribunali ordinarj giudicano inappellabilmente sino a franchi 1100, oltre la quale somma giudicano salvo appello, che si devolve alla Corte d'appello del loro circondario (Vedi Decreto organico della Giunta di Toscana N.° 32 cap. III. art. 87. et seg.) Sono tali Tribunali sotto la vigilanza del Gran Giudice ministro di giustizia Cod. di Commercio art. 630.

Lo scopo principale di questi Tribunali è diretto alla celerità, e alla buona fede, e perciò possono in essi evitarsi tutte le formalità, e supplirsi con dei concordati, o con le note sole, e vocali dichiarazioni all'udienza. L'intimazione è infatti la sola forma essenziale degli affari commerciali.

Gli affari commerciali sono esenti dalla conciliazione; e fra' i mercanti, e per causa del loro commercio si trattano tutti avanti i Tribunali di commercio, che per ciò si dicono Tribunali d'eccezione si perchè non sono soggetti a tante forme come i Tribunali ordinarj, si perchè non conoscono dell'esecuzione de' propri giudicati. In essi non ha luogo il Pubblico Ministero, neppure quando vi siano minori, o vedove, o masse dei creditori, nei casi nei quali devono restare in giudizio avanti tali Tribunali, come nei casi dei minori e donne secondo il Codice di commercio art. 2. 6. e 7. a riserva che per la vendita degli stabili per cui devono andare avanti i Tribunali ordinarj; e art. del detto Codice 63 e 64., e di procedura art. 426., come finalmente nel caso di fallimento, per cui per altro i beni si rendono avanti i Tribunali ordinarj.

Diconsi affari commerciali, quelli che sono per oggetti di mercatura secondo il Cod. di commercio art. 631. et seg., ma tutti quelli che ha un mercante estranei al suo commercio non sono soggetti ai Tribunali commerciali. Le pigioni che deve, le obbligazioni che contrae gl'imprestiti anche con altri mercanti, non sono affari commerciali, e per ciò devono conoscersi dai Tribunali ordinarj.

Un mercante di panni compra della tela per uso della propria famiglia; se frà il compratore e il venditore, che sono due mercanti nasce disputa deve decidersi dal Tribunale civile, mentre il compratore in tal caso non è un mercante, ma un consumatore.

Neppure frà i mercanti sono sempre garantiti dall' arresto personale i loro respettivi crediti se questi non sono fatti per oggetto di commercio *Decisioni di cassazione de'* 15 *e* 26 *Gennaio* 1806. *Bazille Tom. IV. pag.* 45. E se è richiesto avanto il Tribunale di commercio il pagamento di un biglietto a ordine munito del buono, è necessario distinguere se è fatto per oggetto di reciproco commercio giacchè in questo solo caso è mercantile, e soggetto al Cod. di commercio; laddove se non fosse tale degenererebbe in un' obbligazione civile soggetta a tutte le forme volute dal Cod. civile art. 1325 e 1326 a pena di nullità. Avvertendo che neppure le gire che fossero fatte ad altri mercanti, o anche in altra piazza farebbero mai divenire mercantile il pagherò che in pricipio non lo fosse (Vedi *Pardessus delle lettere di cambio*); come viceversa i giratarj non mercanti, firmati in un foglio mercantile non sono soggetti alla personale Cod. di commercio art. 636. e *Dec. di cassazione de'* 11 *Febbraio* 1807. *Denevers* pag. 166.

Non è lo stesso delle lettere di cambio tratte da piazza a piazza, il che essendo la vera caratteristica delle lettere di cambio, sono sempre della competenza dei Tribunali di commercio qualunque sia il traente, l' accettante, i giratarj, e il possessore *Dec. di cassazione del* 1. *Maggio* 1809.

Nei luoghi ove non è il Tribunale di commercio il Tribunale civile di prima istanza, ne fa le veci, solo in tal caso dichiara di giudicare come Tribunale di commercio, e non si

richiede ministero di Avoué; secondo la Legge de' 24. Agosto 1790. art. 9. e Legge de' 13 Agosto 1791. art. 2. Nelle cause commerciali sotto i franchi 50 senza appello, e sino ai franchi 100. salvo appello avanti il Tribunale civile, giudica il Giudice di Pace, non vi essendo Tribunale di commercio. (*Boucher proced. de' Tribunali di commercio* pag. 72.

Devesi per ciò bene osservare le qualità di una persona per conoscere se sia o non sia mercante, applicando le regole del Cod. di commercio art. 1. 7., e 631. e seg. su di che può consultarsi l'opera del Perfetto Negoziante di M. Dufour; col quale si osserverà qui che è essenziale per i commercianti il tenere le loro cose in regola, e in specie i libri nel modo che ordina il Codice di commercio art. 8. a 17., onde potersene valere come prova.

Il libro unico che veramente faccia fede in Tribunale è quello voluto dall' art. 8 cioè il Libro Giornale; deve esso esser tenuto in regola al che mancando, il mercante non può godere in caso di fallimento di niun privilegio *Cod. di commercio art.* 13 *e* 594. Da questo libro devono resultarne giornalmente, gl'interessi attivi, e passivi, il giro delle cambiali, le compre, e vendite, e in fine tutte le operazioni del commercio.

Il mercante non di semplice dettaglio, ha bisogno ancora 1.° di un Libro in forma di giornale, e per ordine di data contenente le compre, e vendite, lettere di cambio, e pagamenti; 2.° di un Libro di debitori, e creditori, non per ordine di data, ma per conti se-

parati con ciascuna persona, o per ciascun' articolo di mercatura; 3.° di un Libro delle spese proprie del mercante fuori del suo traffico; 4.° di un Libro di cassa; 5.° di un copia-lettere ove scrivonsi tutte le lettere del mercante.

Deve pure tenere legate in filza le lettere che riceve (art. 8.) e deve ogni anno, fare per chirografo privato il registro del proprio stato di debiti e crediti, fondi stabili mobili ec. da lui firmato (art. 9.)

Il Giornale, e il Libro degl' inventari tenuti senza lacune, spazi o postille e trasporti nel margine, devono essere visati, e contrassegnati una volta l' anno da uno dei Giudici del Tribunale di commercio o dal Maire (Cod. di commercio art. 11.) seguitando in ciò il disposto dell' art. 3. Tit. III dell' Ordinanza del 1673. = ivi = Les livres des negocians et marchands tant en gros, qu'en detail, seront si. gnés sur le premier, et dernier feuillet, par l'un des consuls dans les villes ou il ya iurisdiction consulaire; et dans les autres par le Maire ou l'un des échevins sans frais ni droits, et les feuillets paraphés, et cotés par premier et dernier de la main de ceux qui auront été commis par les consuls, et Maire, et échevins dont il sera fait mention au prémier feuillet. = Anche il Libro del copia-lettere, e gli altri libri devono essere numerati, e nella prima e ultima pagina deve esservi notato il numero delle carte del libro.

Essendo a ciò obbligato qualunque mercante in grosso o in dettaglio; in specie per i libri indispensabili che sono il giornale, il re-

gistro o inventario del proprio stato, e il copia lettere; giacchè gli altri libri che sopra si sono notati sono utili per la scrittura a bilancio, ma non necessarj, e il Codice non parla che dei suddetti tre.

Questi tre libri specialmente a voler che siano legali devono essere in fogli bollati. Vedasi la Circolare del Gran Giudice de' 4 Fruttidoro anno 12., che dice che l'art. 12 della Legge de' 13 Brumaio anno 7. soggetta al bollo i libri dei mercanti, banchieri ec. e l'art. 24 proibisce di rogarsi, produrre, o giudicare sopra libri non bollati.

Come pure tutte le obbligazioni negoziabili, o non negoziabili sono soggette al bollo proporziale Ved. detta Legge de' 13 Brumajo anno 7. §. 2. 14. e Legge de' 6. Pratile anno 7. art. 6. e Dec. Imperiale de' 1 Aprile 1808. — E Decisione di cassazione del 1. Maggio 1809. Denevers supplemento pag. 56.

Come pure deve bollarsi anche la cambiale che viene dall'estero avanti di commerciarsi nello Stato, e il portatore è tenuto dell'ammenda per una precedente gira fatta avanti il contrabollo *Dec. di cassazione de'* 16 *Luglio* 1806. Deneis. pag. 542.

E al bollo di dimensione sono soggette le lettere di vettura, polizze di carico, contratti di noleggio, polizze di assicurazione ec. Ved. *Decreto Imperiale de'* 3 *Gennaio* 1809.

Questi Libri così tenuti per evitarne le falsificazioni, o rinnovazioni, sono abili a far fede in giudizio nel modo che lo accorda il Cod. di commercio art. 12. et seg e Cod. civile art.

1329. e 1330. E per questo devono i mercanti esser cauti ad adempire il voto della Legge, oltre l' evitare le pene sopra accennate. Potrebbero infatti bene spesso trovarsi, se non avessero i Libri tenuti in regola, privi di prova per agire contro i loro debitori falliti, e rigettati dai Sindaci nella verificazione dei loro crediti. Ved: Decreto di Cassazione degl' 11. Frimaio anno 12. (Sirey an. 13 pag. 18) proferito dietro l' Ordinanza del 1673, quale abbiamo veduto che è con più vigore rinnovata dal Codice attuale di commercio.

Sebbene l' osservazione sopra la formazione dei Libri non sia una parte propria della procedura, di cui ora unicamente ci occupiamo, crediamo però di unire anche i modelli, perchè più facilmente ognuno possa conoscere, l' importanza di tali Libri, e perchè più facilmente se ne possa regolare le resultanze. Ved. *Formulario* N.° I. a VIII.

TRATTATO DI PROCEDURA

DEL TRIRUNALE DI COMMERCIO

Procedura da chi si fà.

La celerità quasi simile alle stesse operazioni commerciali, e la qualità essenzialmente necessaria alla giustizia distributiva in materia di commercio. Bisognerebbe, se fosse possibile, che una controversia insorta tra' negozianti fosse immediatamente estinta, terminata o giudicata. Nulla deve procastinarsi con forme di procedura. Non può un negoziante perdere molto tempo dietro a una causa che gli tocca a sostenere, e siccome preme assai, che terminato un affare di commercio egli ne faccia un altro, e così di mano in mano mille altri, non deve trovare un impedimento da uno di tali affari, che incontrasse delle difficoltà, e producesse delle contestazioni; in una parola, che dasse luogo a una lite. Il suo traffico ne soffrirebbe, e lo Stato, che per reazione risente la sua prosperità dal commercio, ne verrebbe ugualmente a soffrire. Se cento e mille negozianti fossero distratti ciascheduno da una causa, ecco nello spazio di tempo che vi consumano, mille operazioni fatte di meno, e mille cause eziandio perdute per lo Stato. Ciò è stato analiz=

zato a fondo e seriamente dai Legislatori, che sonosi occupati delle Leggi relative al commercio.

Affine pertanto di prevenire le procedure e per togliere il male dalla radice, hanno tutti apposto per epigrafe, alle loro leggi e come un' iscrizione al Tempio della Giustizia ciò che è detto nell' articolo 414. del Codice di procedura.

„ La procedura avanti il tribunale di „ commercio si fà senza il ministero de' pa- „ trocinatori. (*Avoués*). „ Era questa una delle prime disposizioni del titolo XVI: dell' Ordinanza del 1667., che trattava *della forma di procedere davanti i Giudici e Consoli de' mercanti*. Dopo l' articolo, che ordinava, che i citati erano obbligati a comparire *alla prima udienza* in persona o per mezzo di altro individuo munito di special procura in caso di malattia, assenza o altro legittimo impedimento, si diceva „ e sarà la causa decisa „ subitamente senza ministero nè di avvocato „ nè di procuratore; „ mentre *Jousse* osserva, che la spedizione degli affari consolari deve esser sollecita, e che sovente l' intervento di quelli che sono incaricati della difesa delle parti ne ritarda la decisione.

Una disposizione appresso a poco simile trovasi nel titolo XII. dell' Ordinanza sul Commercio del 1673. dopo essere stabilita la competenza di commercio de' tribunali.

Quantunque però non vi sieno patrocinatori nei tribunali di commercio l' uso aveva ammesso non ostante il servirsi di alcune per-

sone che sotto la denominazione di officiose (*Agréés*) in Parigi erano incaricate di difendere e sostenere le ragioni delle parti, che volevano far uso del loro ministero. Tali persone erano nominate dai Giudici stessi e prestavano il giuramento davanti a loro (1).

PARTE I.

§. I.

Della Procedura.

§. I. *Delle citazioni, dei loro termini, e delle Ordinanze del Presidente.*

Se occorre intimare alcuno a far qualcosa, o per notificarli qualche protesta e non si tema una causa può farsi ciò con un semplice atto di intimazione (*Form. n°. 2.*)

---

(1) *Boucher* osserva che l' attual Codice di commercio non da luogo a tali agréés, e che tutti abbisognano di procura. Questa procura secondo l'articolo 627. del Codice di commercio può darsi sull' atto istesso di citazione, e in questo rapporto e quando è fatta in tal modo, e non in foglio a parte Boucher la crede esente dalla legge del bollo e di registrazione.

Lo stesso autore loda l' uso degli agréés, purchè probi, e degni della fiducia dei negozianti che nelle loro occupazioni non possono facilmente assistere in Tribunale i propri affari, e quelli dei loro corrispondenti: ma propone una nota d' essi resa pubblica con una tariffa certa.

Qualunque domanda giudiciale introduttiva di un' istanza deve essere formata davanti i tribunali di commercio con atto di citazione secondo le formalità prescritte nel titolo delle citazioni. Ved. gli articoli dal 61. al 74. del Codice di procedura e l'articolo 415. del Codice di Commercio. Ved. Pigeau Tom. 1. Lib. 2. p. 1. tit. 2. cap. 7. = in fine forme della citazione = (1)

I termini delle citazioni non sono di otto giorni come ne' tribunali ordinarj, e possono fino non essere che di un solo giorno (*articolo* 416.) ma bisogna però che vi sia un giorno intiero libero; (*articolo* 1033) vale a dire una citazione o chiamata notificata in quest'oggi non indica la comparsa che dopo domani. Si suppone, che la parte citata abiti nella città dove risiede il tribunale o al più alla distanza di tre miriametri (sei leghe) se il suo domicilio fosse più lontano, sarebbe necessa-

---

(1) I mercanti, negozianti ec. per esercitare il loro traffico devono esser patentati (Ved. legge dei 6. fruttidoro an. 4. 1 brumajo an. 7. Bullettino della Giunta in Toscana n.° 30.)

In tutti gli atti, e citazioni deve esprimersi la patente di quello per cui si fà l atto; l'articolo 18. della legge suddetta dell' anno 4. irrogava la nullità; ma la seconda legge dell'anno 7. art. 38. commina un' ammenda di franchi 500.

Non occorre deputare avoué come nei Tribunali ordinari, la legge non esigendo ciò. Si deve però fare nella citazione la domanda dell'arresto personale che si da negli affari mercantili; e che non potrebbe decretarsi dal Tribunale se non fosse domandata.

rio aggiungere al giorno libero una giornata per ogni tre miriametri (1) *ved. Formulario n.° III.*

E' d'uopo ancora eccettuare i casi, che esigono celerità o casi di urgenza. In tal circostanza il Presidente del tribunale può in virtù di sua ordinanza apposta ad una richiesta in scritto presentatali e destinando l'usciere permettere di citare da giorno a giorno e da ora a ora. (417.) *V. Formulario n°. IV.* (2).

---

(1) La decisione di cassazione de 4. Giugno 1806. Denevers, 399. lo dice anche per la citazione a domicilio eletto, per pagare una cambiale, Boucher opina che quando vi è domicilio eletto, dovendo il reo esservi reperibile in persona o per mezzo di Procuratore, non occorra altro termine che quello proporzionato a questo domicilio eletto.

La persona a cui l'Usciere lascia copia dell'exploit deve designarsi secondo i rapporti che ha con la parte citata, sotto pena di nullità *decisione di cassazione de' 7. Agosto* 1809. *Denevers ec.* supplimento 134.

(2) Può darsi il caso che nella brevità del tempo non vi sia il modo di registrare l'ordinanza, o per esser anche festa, o buonora in cui sia chiuso il *Bureau* del Ricevitore. Potrà in tal caso l'usciere l'avoué ec. notificare l'ordinanza anche non registrata, senza incorrere nell'ammenda ordinata dalla legge de 22. brumajo an. 7. tit. 6. art. 41. deve dirsi che possa per chi la legge vuole sempre i mezzi di esecuzione di una facoltà che autorizza, come è nel caso attuale la citazione a breve termine, e milita lo stesso sapere che è fissata per i notari che

Può inoltre ordinare che si sequestrino gli effetti, (*ivi*) e non fa di mestieri in tal caso l'aspettare, che sia pronunziata una sentenza.

Il sequestro o l'oppignorazione si può fare sulla minuta di detta ordinanza ed in sequela di essa, non essendo accordate tali permissioni se non perchè la cosa è di urgenza ed esige celerità *V. Formulario n°. V.*

Il Presidente può anche secondo l'esigenza dei casi, assoggettare il richiedente (forestiero o non forestiero) a prestar cauzione o giustificare di essere sufficientemente solvente (1).

Le sue ordinanze sono esecutorie non ostante qualunque opposizione o appello, (*ivi*)(2).

---

possono eseguire le dichiarazioni di arrivo sebbene non ancora registrate a forma delle decisioni del G. Giudice, e del Ministro di Finanze de 31. Dicembre 1808. e 10. Gennajo 1809. (Sirey an. 1809. supplimento 42.)

(1) Questa cauzione è diversa da quella a cui sono soggetti i Forestieri; può il presidente assoggettarvi anche i nazionali qualora lo creda necessario.

(2) A tali ordinanze può farsi l'opposizione per cui con citazione si esamina l'affare avanti il Tribunale, che decide su di essa; come pure se la causa è appellabile può ricorrersi da tale ordinanza con l'appello. Frattanto però si eseguisce Si applichi a ciò quanto si è detto sui deferés *in Pigeau lib. 2. p. 1. Tit. 2. cap. 4. nel Tom. I.*

DISTINZIONE.

Negli affari marittimi dove sono parti non domiciliate ed in quelle in cui si tratta di cordami (1), vettovaglie (2), equipaggi (3), e risarcimenti (4) di bastimenti pronti a mettersi alla vela ed altre materie urgenti e provvisionali, la citazione da giorno a giorno o da ora a ora può esser fatta senza ordinanza, e la mancanza di comparsa è giudicata sul momento (418).

§. II. *Del domicilio dove possono esser citate le parti.*

Tutte le citazioni date a bordo del bastimento alla persona citata sono valide (419.)

I marinari specialmente che viaggiano per il commercio, e che poco dimorano a terra, non hanno ordinariamente domicilio nelle città e nelle comuni.

---

(1) *I cordami* sono ciò che in materia di corde è necessario a un bastimento.

(2) *Le vettovaglie* sono i viveri e provvisioni da bocca per quelli che stanno a bordo del bastimento.

(3) Gli equipaggi, vogliono in questo luogo dire le provvisioni necessarie per equipaggiare un bastimento ed anche armarlo.

(4) *I risarcimenti o raddobbj* sono lavori fatti per riparare a quanto vi è su di una nave di rotto, impiegandovi perciò che può impedire l'entrata all'acqua.

E' d'uopo perciò che sia lecito citarli a bordo del loro bastimento.

In quanto alle altre persone fuori de' marinari l'attore deve citarle al loro domicilio o personalmente.

Devesi osservare di fare le citazioni in luogo opportuno mentre non possono esserlo nei luoghi chiamati *Borse*

§. III. *Del tribunale davanti al quale devono esser fatte le citazioni.*

L'attore può citare a suo piacimento.

Davanti al tribunale nel domicilio del reo convenuto. (Quivi il domicilio del reo convenuto non è il solo attributivo della giurisdizione come in materia personale civile ordinaria.)

Davanti quello del circondario nel quale è stata fatta la promessa e conseguata la mercanzia; (vi abbisognano due circostanze cioè, che la promessa sia stata fatta, e che la mercanzia sia stata consegnata. E' questo ciò che osserva Jousse sull'articolo 17. del titolo XII. dell'Ordinanza del 1673. dalla quale è stato preso l'articolo del Codice.)

Davanti quello del circondario nel quale doveva essere effettuato il pagamento (*Articolo* 420.) Il luogo in cui il pagamento dovea essere effettuato è quello in cui il contratto ha la sua esecuzione e perfezione. (*Jousse ivi*.)

Secondo l'articolo 18. del titolo XII. dell'ordinanza del 1673., davanti il tribunale di

commercio del luogo dove il contratto è stato passato, devono esser fatte le citazioni pel commercio marittimo, e non davanti quello del luogo da dove è partito il bastimento, o davanti a quello del luogo dove ha fatto naufragio. Siamo di parere, che debbano essere osservate le disposizioni dell' articolo 18. della detta ordinanza, quali disposizioni collimano con quelle del §. II. dell' articolo 420. del Codice: *davanti quello nel cui circondario è stata fatta la promessa e consegnata la mercanzia*.

Sulla competenza attuale de' tribunali di commercio innanzi che fosse pubblicato il Codice di commercio ved. l' ordinanza del 1673. di commercio: e del 1681 di marina.

§. IV. *Della comparsa delle parti*.

Le parti sono tenute a comparire in persona o per mezzo di mandatario munito di carta di procura speciale per rispondere alla citazione e difendersi. (421.) (*V. Formulario n.° VI.*)

Quando elleno non sono comparse, che per mezzo di mandatarj, il tribunale può in tutti i casi e per avere dei più circonstanziati schiarimenti sull' oggetto della contestazione ordinare anche *ex officio*, che le parti dovranno esser sentite personalmente nell' udienza o nella camera del consiglio, e può se vi è un legittimo impedimento delegare per sentirle uno de' Giudici oppure un Giudice

di pace, che formi un processo verbale delle loro dichiarazioni. 428. (1)

§. V. *Dell' elezione del domicilio*

Quando le parti compariscono, e che alla prima udienza non interviene una sentenza definitiva, le parti non domiciliate nel luogo dove esiste il tribunale, sono tenute ad eleggere il loro domicilio, affinchè gli atti e le sentenze possino esservi notificate.

L'elezione del domicilio deve essere mentovata sul foglio dell'udienza, se tale elezione non è fatta ogni notificazione ed anche quella della sentenza definitiva è validamente fatta alla cancelleria del tribunale.) Articolo 422. (*V. Formulario n.° VII.*

§. VI. *Disposizione relativa ai forestieri, se sieno tenuti a dare la cauzione* judicatum solvi.

In materia di commercio i forestieri attori non possono essere obbligati a dare una cauzione di pagare le spese danni ed interessi ai quali potranno esser condannati, anche qualora la domanda sia presentata davanti un tribunale civile in quei luoghi dove non vi è un tribunale di commercio (423.).

---

(1) Sopra il viaggio dichiarazione che se ne fà alla Cancelleria, e suoi modelli. Vedasi Pigeau *nel tom. 2. lib. 2. p. 2. preliminare*.

L'articolo 16. del Codice civile ha già detto „ in tutte le materie *fuori di quelle di* „ *commercio*, il forestiere, che fosse attore „ sarebbe tenuto a dar cauzione pel pagamento „ delle spese, danni ed interessi risultanti „ dalla causa quando però non possieda in „ Francia stabili di un valore sufficiente ad „ assicurare il pagamento. „

E' questa la cauzione di pagare le spese, danni, ed interessi, che era conosciuta nella giurisprudenza sotto la denominazione di *cauzione judicatum solvi*.

Il favore speciale accordato al commercio avea fatte eccettuare le materie commerciali dall' obbligazione di dare questa cauzione, che era per l' addietro e lo è anche al presente necessaria al contrario nelle materie civili.

Non è che essendo attore, e non reo convenuto, che il forestiere è tenuto a dar cauzione nelle materie civili perchè la difesa è di diritto naturale; sarebbe una somma ingiustizia il non permettere a un forestiere il difendersi se non dopo aver data cauzione, e dall' altro canto difendendosi, il forestiere potrebbe declinare la giurisdizione, e chiedere di esser rimesso davanti i tribunali del suo domicilio. Volendo comparire in quelli della Francia, deve godere di tutti i diritti de' Francesi ed essere dispensato dal dar cauzione.

§. VII. *Della remissione davanti ai tribunali competenti.*

Se il tribunale è incompetente per ragio-

ne della materia, vale a dire per esempio se si deducono o davanti ad esso diritti di successione, è tenuto a rimettere le parti davanti i Giudici competenti, che devono deciverv̂i ancorchè la declinatoria non sia stata proposta. *Ved. Pigeau lib.* 2. *p.* 2. *tit.* 1. *cap.* 1. *sez.* 1. §. 1. *art.* 1. *primo caso = nel Tom.* 2. = *e Cod. di procedura art* 170. (1).

La declinatoria per qualunque altra causa non può essere proposta, che precedentemente a qualunque altra difesa. *Ved.* l'articolo 169. del Cod. di procedura; e *art.* 424.

Il tribunale può con l'istessa sentenza rigettando la declinatoria decidere sul merito, ma deve farlo con due disposizioni distinte, una sulla competenza e l'altra sul merito medesimo. (2) Le disposizioni relative alla competenza possono sempre essere attaccate per via d'appello, (*articolo* 425.) anche quando il capitale che forma l'oggetto della domanda permette al tribunale di pronunziare in ultima istanza.

Stante un abuso che avea sempre dato luogo a dei reclami, e che traeva la sua sorgente dalla facoltà accordata a' tribunali di commercio dall' *articolo* del titolo XVI. dell'

---

(1) I Tribunali di commercio come i Giudici di Pace essendo Tribunali d'eccezione non possono giudicare della proprietà di un mobile, o di un immobile. *Dec. di cassazione de'* 13. *Agosto* 1806. *Denevers ec.* 627.

(2) Puo farsi con l'istessa sentenza e l'istesso periodo.

ordinanza del 1667. di pronunziare sulle declinatorie, con la sola condizione di farne menzione nella sentenza, onde si attribuivano spesse volte la cognizione di certe cause, che non erano della loro competenza. E quantunque potessero essere accusati di corruzione a motivo della denegata remissione, essi ritenevano non ostante le cause, nè si curavano dei Decreti, che loro ingiungevano sotto pena di interdizione e di 3. mila lire d' ammenda d'adempire l'articolo 14. dell' ordinanza del 1673., e se la cognizione loro non apparteneva, di deferire alla declinatoria, all' appello d'incompetenza, all' accusa di prevaricazione e alla domanda di remissione. *Ved.* il commentario di Jousse sul detto articolo dell' ordinanza, del 1673., e sull' articolo 10. del tit. XVI. dell' ordinanza del 1667.

Il Codice obbligandoli a rimettere la causa davanti i Giudici, che devono esser cognitori ancorchè la declinatoria non sia stata in verun modo proposta, a distinguere nella loro sentenza con due disposizioni la competenza dal merito, autorizzando a interporre sempre l'appello dalle disposizioni sulla competenza, previene l' abuso, che dava per l' addietro motivo a reclami. (1)

---

(1) V. Pigeau Tom. 3. nota 99. e osservazione III. in fine della procedura civile, dove si accenna che secondo l'art. 631. del Cod. di Com. deve combinarsi, è le persone mercanti, e l'oggetto della contrattazione per causa mercantile. *Pand. Franc. ec. e Dufour al detto art.* 331.

Può nei Tribunali di commercio citarsi in garanzia, e quì pure sono applicabili le regole sui garanti dettagliate in Pigeau.

Il Garante è obbligato ad andare avanti il Tribunale del garantito anco che non sia al medesimo soggetto per il suo domicilio.

Può però questo garante opporre la declinatoria, se il Tribunale avanti di cui è citato non sia competente neppure per il garantito, sebbene questi non deduca l'eccezione *Dec. di cassazione de' 4 Ottobre* 1808. *Denevers ec.* 498.

Quanto anche alla declinatoria per ricusa dei Giudici, si applichino le stesse regole su tal materia dettate dal Cod. di procedura, e dettagliate *da Pigeau lib. 2. p. 2. tit. 4. capitolo 5.*, e 6.

§. VIII. *Delle riassunzioni d' istanza.*

Le vedove e gli eredi dei mercanti negozianti ed altri individui sottoposti al tribunale di commercio, vi sono citati in riassunzione d'istanza; ma se le qualità (tanto di comune o di eredi puri e semplici o con benefizio d'inventario) sono contrastate, devono essere rimandati ai tribunali ordinarj per esservi giudicati su tali qualità, e dopo la decisione delle qualità sono rimessi da questi ai tribunali di commercio per esservi giudicati sul merito. (426)

Jousse sull' articolo 16. del tit. XII. dell' ordinanza del 1673. da cui è stato preso quello del Codice, dice, che le vedove e gli eredi,

che continuano il commercio dopo la mor
del defunto sono quelli che possono esser citati in riassunzione d'istanza o per nuova azione; altrimenti la vedova ed eredi non sono soggetti alla giurisdizione consolare ed appoggia la sua opinione a diversi Decreti. Ma il Codice non fà una tal distinzione, e sebbene fosse nota l'opinione di Jousse non vi si è detto, che le vedove e gli eredi da giudicarsi, continuassero essi medesimi il loro commercio per essere citati davanti ai tribunali di commercio. Ma o continuino il traffico o non lo continuino possono essere citati, mentre dove la legge non distingue niuno può distinguere. *Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*.

Jousse ritornando all'idea che le vedove e gli eredi non continuando a mercanteggiare, non possono esser citati davanti i tribunali di commercio dice, che non si può pronunziare contro di essi l'arresto personale, essendo cosa puramente addetta alla persona del defunto, e che non passa in quella del suo erede. E cita un numero di sentenze, che hanno deciso in tal guisa. Riporta anche un regolamento fatto espressamente dai Giudici consoli di Parigi del 3. Luglio 1617. Noi siamo totalmente dell'istesso parere. La cattura vien pronunziata in materia commerciale principalmente perchè il debitore prendendo la mercanzia di quello, che glie l'ha consegnata affine di disporne liberamente per la via del commercio, senza più restituirla per sicurezza del debito, ha sottoposta la sua persona e

l'ha in tal guisa obbligata ponendola in luogo della mercanzia. Non ha però potuto assoggettarvi nell'istesso modo la sua vedova ed i suoi eredi. Sopra gli atti di riassunzione *V. Pigeau Lib. 2. p. 2. tit. 4. cap. 4. sez. 1. per tot.*

§. IX. *Dei documenti e carte imputati di falsità.*

Se un documento o altra carta prodotta è rigettata o imputata di falsità, e la parte persista in servirsene, il tribunale (ugualmente che i Giudici di pace) rimette la cosa davanti i Giudici che devono deciderne (1).

Si sospende la sentenza della domanda principale fino dopo quella relativa all'espulsione, negativa o imputazione di falsità dai tribunali ordinari di prima istanza. Vedasi Pigeau sulla verificazione delle scritture lib. 2. p. 2. tit. 3. cap. 1. sez. §. 4. e 5.

Non ostante se la carta non concerne che uno de' capi della domanda, si può andare avanti nella decisione degli altri capi. (427.)

---

(1) Riguardo ai fogli mercantili non è stile di citare in recognizione, solo quello che si vede prodotti contro fogli, alterati, sospetti ec. deduce le sue eccezioni, e intima la parte perchè dica se vuol servirsene, nel quale caso si inscriverà in falso incidente. Queste contestazioni, proteste, e dichiarazioni si possono fare per atto di usciere non essendovi avoué: come pure all'udienza a voce e allora il Cancelliere segna il tutto nel foglio di udienza. Nel resto sono applicabili le regole della procedura avanti i Giudici di Pace *art. 14. ec.*

§ X. *Della remissione davanti agli arbitri.*

Conforme al nuovo sistema dei compromessi e perizie introdotto dal Codice Napoleone, e rammentato dall' articolo 303. del Codice di procedura al titolo *dei rapporti e dei periti*; se vi è luogo a rimettere le parti davanti gli arbitri per l' esame dei conti, carte, recapiti, libri di negozio, si nominano *uno* o *trè* arbitri (amichevolmente dalle parti o *ex officio* dal tribunale se le parti non si accordano sulla scelta) per sentire le parti e conciliarle, se è possibile, altrimenti per esternare il lor parere. (429.)

Sensibile è l' utilità di questa specie di tribunale; e se non ne può sempre risultare una avventurosa conciliazione almeno il parere degli arbitri, avrà il vantaggio di ridurre le discussioni a' loro veri termini e facilitare la decisione de' tribunali.

L' istessa cosa è se devesi devenire alla stima di lavori fatti o di mercanzie, per cui si nominano un o tre periti. (*ivi.*)

Gli arbitri ed i periti suddetti devono essere nominati nell' udienza dalle parti se vanno d' accordo sulla scelta; altrimenti sono nominati ex officio dal tribunale, sia nell' udienza medesima dove ha avuto principio la causa, oppure posteriormente.

Contro gli arbitri, e periti concordati dalle parti non si dà ricusa, o eccezioni a meno che le cause non siano sopravvenute dopo il decreto di nomina (Cod. Proc. 309.)

Se gli arbitri e i periti nominati ex officio sono rifiutati dalle parti o da una di esse, il rifiuto deve esser dedotto dentro trè giorni dalla nomina fattane (Cod. Proc. 309.)

Dopo questo termine non sarebbe più permesso, quando che i motivi esso non sopraggiungessero passati i suddetti trè giorni. (*ivi*) Nel caso similmente della scelta dei periti e degli arbitri fatta dalle parti, il rifiuto non potrebbe aver luogo se le cagioni sopraggiunte fossero dopo la nomina. Se esistevano anteriormente la ricusa non sarebbe in niun modo ammissibile.

Le eccezioni si proporranno con atto di usciere (non vi essendo *avoué*) firmato dal principale o suo Procuratore, *Lepage quest.* 1. *p.* 1. *lib.* 1. *tit.* 25. *art.* 2. *quest.* 4. e con cit. dopo un giorno si disputeranno all' udienza. Nel resto, sì per la procedura, sì per le ragioni di ricusa militano le regole stesse che si osservano per gli affari civili per gli arbitri, e per i periti.

La relazione degli arbitri e periti si deposita nella cancelleria del tribunale che gli ha eletti (431.) E' d' uso comune che uno de' Giudici l' esamina e ne fa rapporto al tribunale su di cui vien deciso senza obbligo però di deferire alla medesima (Cod. Proc. 432. 433.) Nel caso però che gli arbitri, o i periti accordino le parti deve di ciò avvisarsi il cancelliere del Tribunale, onde levi la causa dal ruolo, e noti sul foglio di udienza che la causa è finità.

Gli arbitri ricevono la loro missione con

la semplice consegna della sentenza che li nomina, e finchè sono amicabili compositori, non occorre che prestino giuramento. Questi arbitri poi e i periti quando fanno la loro relazione per servire al Tribunale prestano il loro giuramento: e quanto al modo di distendere la relazione e nel resto seguitano le regole date nei Tribunali ordinarj per i periti e arbitri. *Vedasi Pigeau ec. Tom. 1. del compromesso;* e delle perizie lib. 2. p. 2. tit. 3. cap. 1. sez. 2. §. 1. Quali regole pure si osservano per l'omologazione e esecuzione di tali atti perciò si riscontrino (*V. Formulario n. VIII.*)

Le suddette perizie e arbitri son facoltativi del Tribunale quando creda di non poterne far di meno per sua istruzione. Nelle dispute per causa di marche di lavori per contraffazioni, il trib. di comm. decide sul parere dei consoli delle arti, detti Prud Hommes *Dec. Imperiale de'* 11. *Giugno* 1809., *e del Consiglio di Stato de'* 7. *Febbrajo* 1810.; e in questo caso la perizia è necessaria

Vi è pure un caso in cui i Tribunali devono assolutamente rimettere le parti avanti gli arbitri, e nel quale perciò il compromesso è forzato. Questi è il caso delle dispute fra i soci, ved. tit. 4. dell' ordinanza del 1673. e art. 9. a 14. del Codice di Commercio, e i seguenti art. 51. a 63. Boucher proced. di commercio 106. 111. et, seg.

Anzi in questo caso vi è un' eccezione alla regola che per gli affari dei minori non si può compromettere, mentre i minori che abbino diritto in una società devono esser decisi dagli

arbitro, solo in questo caso è proibito al tutore di rinunziare al diritto di appellare (art. 63. del Cod. di Com.) dal che si vede che gli altri possono farlo; essendo però per l'appello, comuni ai lodi di questi arbitri le solite regole.

Questi arbitri in affari di società necessarj assolutamente, sono nominati o d'accordo o dal tribunale e se sono in numero pari, e che vi sia discordia fra loro, si nomina il terzo arbitro dal tribunale (Cod. Com. 60.). E questi se arrivano a concordare le parti, terminano l'affare con le respettive firme degli interessati, se nò rimettono la loro relazione al Tribunale, come degli altri arbitri si è detto, e di cui devono seguitare le formalità (*ved. proc. del compromesso ec.*

Avanti questi arbitri le parti rimettono i loro fogli senza solennità (Cod. Com. 56.) e possono gli arbitri prorogare i termini, dopo i quali rimettono la loro relazione, che è resa esecutoria dal Presidente dentro trè giorni (Cod. Com. 61.)

I mercanti possono pure prendere volontariamente la via del compromesso, se ciò gli convenga, e per questo va osservato quanto è stato detto da Pigeau nel *tom. 1. del compromesso, e transazioni*.

Tutti gli incidenti che occorrer possono in una causa mercantile cadono sotto le stesse regole di procedura Pigeau lib. 2. p. 2. tit. 4. per tot.

Così pure dicasi dell' intervenzione volontaria e coatta che può aver luogo nelle

cause commerciali, purchè non ne ritardi l' andamento. *Pigeau loc. cit.*

Può darsi che uno resti soccombente in un giudizio. Se con nuovi documenti, torna *ex-tegro* a sostenere la cosa stessa per azione diversa; ciò non porta una riforma del 1.° giudicato nè forma un' incidente alla prima questione, ma forma una nuova domanda, che può portarsi avanti li stessi giudici.

§. XI. *Degli esami nelle materie commerciali.*

Quando il tribunale ordina la prova per mezzo di testimonj, vi si procede nelle istesse forme prescritte per gli esami sommari (432) *Ved.* gli articoli 407. e seguenti del Codice e quanto dice Pigeau sopra tal materia *lib.* 2. *p.* 2. *tit.* 3. *cap.* 1 *sez.* 2. §. 1. *art.* 1. *e.* 3. *per tot.*

Bisogna distinguere le cause soggette all' appello, da quelle che non lo sono; nelle prime le deposizioni sono stese in scritto dal cancelliere e firmate dai testimoni. Nel caso che il testimone ricusi o non sappia scrivere e firmarsi, se ne fa menzione nel processo verbale (*Formulario n.° IX.*) (*ivi*). Nelle cause non soggette all' appello non si stende veruna deposizione; ma, come nelle cause sommarie, deve esser fatta menzione nella sentenza dei nomi dei testimoni e del risultato delle loro deposizioni.

Boucher osserva che in materie di commercio può ammettersi la prova testimoniale per qualunque somma, mentre l'art. 109. del

Codice di Commercio non limita nè deroga all' art. 2. del tit. 20. dell' ordinanza del 1667. Questa prova è in facoltà del Giudice, vi sia, o non vi sia principio di prova in scritto; solo deve esser parco il Tribunale nel concederla, in specie ove possino esservi altri riscontri, e dove si tratti di fatti seguiti in luoghi ove era il comodo di scrivere. Se le parti si trovano d' accordo, possono dispensarsi da ogni notificazione, e citazione di testimoni, presentandoli all' udienza, ove si posson dare le eccezioni, e subito sentire i testimoni ammessi e quindi giudicare, notando il tutto sul foglio di udienza. Nel caso che i testimoni non comparischino, o la parte chieda dilazione si giudica subito questo incidente; e suole accordarsi la dilazione (*art.* 409.)

Si osservi che la prova per mezzo del giuramento, ha luogo negli affari mercantili, come nei civili dovendosi dire lo stesso dei fatti, articoli, e interrogatori (*ved. Pigeau su di ciò ec.*)

Nel caso di esami di un detenuto l' art. 8. della legge dei 15. germile an. 6 tit. 3. dava ai Tribunali di Commercio la facoltà di fare i salvacondotti, l' art. 782. del cod civ. deroga a ciò esigendo l' intervento del Procuratore Imperiale che non è presso i Tribunali di Comm. e perciò secondo il parere del consiglio di Stato de' 30. Aprile 1807. approvato i 31. detto, bisogna dirigersi ai Tribunali di prima istanza, anche nei casi necessarj al Tribunale di Comm. *ved. Circolare del Gran Giudice de' 8. Settembre* 1807.

§ XII. *Della formazione delle sentenze.*

Nel formare e spedire le sentenze, le forme prescritte dagli articoli 141., e 146. per il Tribunale di prima istanza devono essere esattamente osservate. (433.) *Ved.* i suddetti articoli 141. e 146.

La comparsa delle parti all' Udienza del Tribunale si deve fare sulla chiamata che ne faranno gli uscieri secondo il ruolo della causa (ved. legge de' 21. ventoso an. 7. e 22. pratile an. detto e Decreto Imperiale de' 12. Luglio 1808. nel Bullettino della Giunta di Toscana n.° 41.) Gli uscieri hanno un diritto per questo, e non deve permettersi il tumulto nell' udienza la cui polizia è diretta dal presidente.

Dovrebbero anche le parti depositare avanti la discussione le loro conclusioni e qualità; il che tanto più è indispensabile, in quanto che non notificandosi le qualità per non vi essere avoués, deve il cancelliere prender di tutto nota sul foglio di udienza, onde poter subito distendere le sentenze non a capriccio e fuori delle cose discusse. Si osservano le regole stesse degli altri Tribunali quanto agli aggiornamenti, e proroghe, che devono però combinarsi con la natura degli affari.

I fogli di udienza devono esser tenuti in regola, e come negli altri Tribunali. Vedasi la decisione del ministro di Giustizia de 31. Ottobre 1809. e vedasi Pigeau *lib.* 2. *p.* 3. *cap.* 4. *tit.* 7 *e in specie le note* 128. 129. 130. 139.

Le leggi suddette del Bullettino 41. fissano le tariffe per i Cancellieri, e specificano gli atti dei quali resta minuta alla Cancelleria, e quali registri siano necessarj; per il che va pure consultato il Codice di Commercio.

Per gli uscieri vi è la tariffa comune con quelli degli altri Tribunali.

Quanto al disteso delle sentenze definitive, interlocutorie ec. loro notificazione, e divisione ec. Vedasi Pigeau *lib. 2. p. 3. per tot.*

§. XIII. *Delle sentenze per mancanza di comparsa e della loro notificazione.*

Quando l'attore non si presenta, il tribunale dichiara la mancanza di comparsa, e assolve il reo convenuto dalla domanda. Se è qest' ultimo che non comparisce, si dichiara la suddetta mancanza contro di lui, e le conclusioni dell'attore gli vengono aggiudicate, purchè però si trovino giuste e verificate. (434.) (*Formulario n.° X.*)

Veruna sentenza di mancanza di comparsa non può essere notificata, se non da un usciere a tal' uopo incaricato dal tribunale (435.) (*Formulario n.° XI.*)

Ciò è per evitare la rinnuovazione delle citazioni avanti i tribunali di commercio e che erano divenute d' uso in conseguenza di una assoluta necessità stante la poca fiducia, che eransi meritata gli uscieri.

La citazione deve contenere a pena di l'nullità elezione di domicilio nella comune in

cui si fa se l'attore non vi è domiciliato articolo 435.

Non deve il reo convenuto che difende la propria causa nel suo circondario (*Actor sequitur forum rei*,) far ricerca dell' attore per le notificazioni da farsegli dopo la sentenza. Bisogna che possa fargliele o a un domicilio vicino o a un domicilio eletto.

§. XIV. *Quando si può dare esecuzione alle sentenze per mancanza di comparsa.*

Le sentenze per mancanza di comparsa o in contumacia, sono esecutorie un giorno libero dopo la notificazione e fino all' opposizione del reo convenuto. (*L' istesso articolo* 435.) (1).

§. XV. *Dell' opposizione alle sentenze per mancanza di comparsa, quando deve esser formata e del suo effetto.*

L' opposizione a una sentenza per mancanza di comparsa deve esser formata dentro otto giorni contando dal dì della notificazione passati gli otto giorni non è più ammissibile (436.) Un tal sistema è molto diverso dal precedente in cui la Giurisprudenza d' allora permetteva che si potesse sempre formare op-

(1) A queste sentenze secondo l' art. 643. del cod. di comm. sono applicabili gli art. 156. 158. 159. del cod. di proced.

posizione alle sentenze contumaciali o per mancanza di comparsa nei tribunali di commercio. E' vero bensì; che non esisteva, come nel Codice, la disposizione che queste sentenze non possino essere notificate se non che dagli uscieri a tal'effetto commissionati dai tribunali.

L'opposizione deve contenere le prove dell'opposizione (437.) Deve, come le opposizioni formate alle sentenze emanate dai Giudici di pace, contenere la citazione, la citazione cioè a comparire entro il termine prescritto dalle leggi, (ivi) in vece di che davanti i Giudici di Pace e data pel prossimo giorno d'udienza.

Deve essere notificata al domicilio eletto dall'attore (ivi) (*Formulario n.° XII.*)

L'opposizione fatta nell'istante dell'esecuzione con dichiarazione sul processo verbale dell'usciere, sospende l'esecuzione tanto dell'arresto personole, che del gravamento mobiliare, come pure qualunque altra esecuzione (438.)

Se un usciere si facesse lecito di procedere all'arresto personale, e non inserire l'opposizione nel processo verbale, il soprastante delle carceri davanti a cui venisse fatta l'opposizione alle sentenze per mancanza di comparsa, dovrebbe ricusare di ricevere la persona arrestata, e l'usciere potrebbe essere molestato per delitto di detenzione arbitraria.

L'obbligazione dell'opponente è di rinnovare dentro il tempo di tre giorni la sua opposizione con atto contenente la citazione ne' termini della legge a norma di quanto si

è detto nel numero precedente. Passati questi tre giorni l' opposizione si reputa come non avvenuta. (438.)

L' opposizione deve notarsi alla cancelleria sul registro a tale uopo tenuto secondo l'art. 165. di procedura, e può l' opponente fare da se la dichiarazione, non vi essendo avoué.

§. XVI. *Quando e come l' esecuzione provvisionale delle sentenze de' tribunali di commercio può essere ordinata.*

Quando vi è un titolo non contradetto come sarebbe una lettera di cambio tra negozianti, o un biglietto all'ordine, o quando esiste la condanna precedente a cui non vi è l' appello, i tribunali di commercio possono ordinare l' esecuzione provvisionale delle loro sentenze non ostante l'appello e senza cauzione (439.) *Pigeau lib. 2. p. 3. Tit. 4. cap. 2.*

Ma negli altri casi l' esecuzione provvisionale non ha luogo, che a condizione di dar cauzione o di giustificare la capacità di restituire. (*ivi*)

Questa libertà lasciata all' attore di giustificare di esser solvente nel caso di repetizione delle condanne in sequela di una sentenza in appello, è una conseguenza della verità che il negoziante non può mai offrire una miglior prova di esser solvente, del credito di cui gode tra quelli con i quali esercita la sua professione. Il volere esigere di

più sarebbe sovente un attentare ingiustamente contro un sì prezioso patrimonio, che è la ricompensa della sua buona fede e della puntualità ne' suoi impegni.

E' dunque in facoltà del tribunale accordare l'esecuzione provisoria, e deve farlo con la stessa sentenza con cui decide il merito, altrimenti non potrebbe farlo con sentenza addizionale (Cod. Proc. 136.) Può solo decidersi a parte in appello se era dovuta, e chiesta in prima istanza e non fù accordata (Cod. Pr. 456 457.); ma se non fù chiesta in prima istanza non può allora chiedersi in appello *dec. di Bruxelles* 14. *Dicembre* 1808. *Denevers supplimento* 39.

Non si può per altro in appello accordare la sospensione delle sentenze di commercio, e per debito mercantile (*Bavoux G. Giuris. del cod. trad. tom.* 10. *dec.* 59.) solo può sollecitarsi l'esame del merito cod. di comm. art. 647. con licenza di citare a breve termine, che il detto articolo ordina che sia data dalla corte stessa. In ciò il Codice non parla del Presidente che dia la licenza come nei casi ordinari (Cod. Proc. 808.); ma parla della corte, come fà nei due casi considerati del Codice stesso di proc. art. 325. sull' ammissione dei fatti senza precedente citazione; e più precisamente art. 369. sulla permissione di citare per il regolamento de' Giudici nei quali casi è il tribunale che dà la permissione. Ma se vi fosse un' urgenza tale che impedisse assolutamente l'attendere che si adunasse la corte, come nel caso che fosse l'esecuzione ordinata senza

cauzione a favore di detto forestiere, e lo fosse fuori dei termini? Pare che allora potrebbe bastare la licenza del Presidente; come per fino senza licenza sostiene la validità della citazione *Commaille procedure* § 213. pagina 216. tom. 2. e vedasi in Pigeau tom. 1. nota 98. in fine non vi essendo nullità comminata, e potendo il tribunale trovar poi giusta la domanda sulla comparsa delle parti. Resta a sapersi se nelle ordinanze ottenute d'ora ad ora e in tempo di festa quando l'uffizio del registro è chiuso, possa l'usciere notificare tale ordinanza avanti che sia registrata essendo soggetto alla penale della legge del 22. frimale anno 7. sulla registrazione su di che è certo, che non vi sarebbe nullità di atto, e in caso una sola ammenda; ma non volendo la legge l'impossibile, pare, che possa farsi una tale noficazione.

§. XVII. *Della Cauzione*.

O vi è l'appello dalla sentenza o non vi è. In quest'ultimo caso la parte che è stata condannata eseguisce la sentenza e non è necessario che il vincitore dia cauzione. Nel primo caso l'attore che la fa eseguire da cauzione. Si presta questa con atto notificato al domicilio dell'appellante, se abita nel luogo dove esiste il tribunale, altrimenti al domicilio da esso eletto e norma dell'articolo 422. (Ved. quest'artic.) con intimazione al suddetto appellante pel dì ed ora fissa di presentarsi alla cancelleria onde prendere la comunicazione, senza

traslocarli altrove, dei titoli della cauzione se è stato ordinato che debba essere fatta; ed all' udienza (pure pel dì ed ora fissa) per sentir pronunziar l'ammissione di detta cauzione nel caso di contestazione sulla capacità del pagamento. (440.)

Se l'appellante non comparisse, e non contrasta la cauzione; . . . quello che la presta fa la sua sommissone nella cancelleria (441).

Questa sommissione o dichiarazione si fa per via di atto in vigore del quale chi presta la cauzione si assoggetta sotto le consuete pene di restituire la somma pagata provvisionalmente, nel caso che in appresso venga ordinata la restituzione (1). Questa sommissione è accompagnata dal diritto dell'arresto personale contro la persona, che si obbliga in tal maniera. *Iousse sull' art. 3. del Tit. XXVII. dell' ordinanza del* 1667.

Se l'appellante comparisce e contesta, allora vien deciso dal tribunale nel giorno indicato dall' intimazione, (441.)

In tutti i casi la sentenza che ammette o rigetta la cauzione è esecutoria non ostante l'opposizione . . . se è per mancanza di comparsa; nonstante appello è contraddittoria. (*ivi.*) Ved. nel Tit. XVII. dell' Ordinanza del 1667.

(1(L' art. 20. del tit. 5. dell' Ordinanza del 1673. ordinava che la cauzione per una lettera di cambio restasse libera dopo tre anni. Cio è confermato dal Cod. di comm. art. 155., ma riguarda solo la cauzione non giuridica, e nel caso che non siano seguiti atti in tribunale.

come si giustifica la capacità di pagare di chi presta la cauzione nelle cause civili vedansi le formule di tali procedure in Pigeau Lib. 3 p. 5. Tit. IV. cap. 2. per tot.

APPELLO.

Se il merito della causa è superiore a franchi 1000. il termine per appellarsi è di tre mesi dal giorno della notificazione della sentenza contradditoria, e dal dì che spira il termine per l' opposizione per le sentenze *par défaut Cod. di comm. art.* 645. 647. Sotto ai franchi 1000. non si dà appello. Vi è negli affari commerciali una diversità dagli altri, che l' appello può interporsi il giorno stesso della sentenza *Cod. di comm. art.* 645. La procedura in appello secondo l' art. 648. del cod. di comm. è la stessa che il cod. di proced. assegna agl' altri tribunali Cod. p. 1. Lib. 3. e per ciò vedasi Pigeau Lib. 2. p. 4. Tit. 2. cap. 1. Sez. 3. Sebbene avanti i tribunali di comm. non vi sia luogo ad avoués; per altro avanti le Corti d' appello vi è bisogno del loro ministero; e le cause d' appello sebben commerciali possono essere o sommarie, o ordinarie, e secondo questa respettiva loro natura soggette alla Tariffa delle spese: *V. Pigeau Tom.* 4. *nota* 22.

Può l' appellato appellare esso pure incidentemente, in ogni tempo; a riserva però dopo che abbia prese conclusioni pure per la piena conferma della prima sentenza Dec. di Cassazione de' 10 gennaio 1810 Denevers p. 38.

RICORSO CIVILE, O RITRATTAZIONE.

Pigeau (Lib. 2. p. 4. Tit. 1. cap. 4. Sez. 4. e seg.) osserva, che contro le sentenze del tribunale di commercio non si dà tal rimedio. Ciò per evitare le lentezze, e perchè l' articolo 490. di proced. volendo che intervenga il Ministero pubblico, questo non è nei tribunali di commercio. Si è osservato alla nota 34. in Piegau Tom. 4., che Le-Page nella quest. 6. p. 1. Lib. 4. Tit. 2. art. 1. è di contraria opinione. A questo Le-Page si uniforma Boucher (proced. di comm. a c. 139.), cosicchè sono di parere che sopra semplice istanza possa lo stesso tribunale di commercio rivedere le sue sentenze nei casi nei quali aver possa luogo la ritrattazione; perchè l' art. 490. di proced. parla in genere *di Tribunali* di prima istanza. Senza dar giudizio sopra di ciò; avvertiremo che le regole di procedere in ritrattazione, quando abbia luogo sono in Pigeau Lib. 2. p. 4. tit. 1. cap. 1. sez. 4. (*Form. N.° XIII.*) Il Parere del Consiglio di Stato de' 20 marzo 1810. decide che è abrogata la legge del 1. termidoro anno 6. La quale accordava ai miserabili la remissione del deposito.

RICORSO IN CASSAZIONE.

Anche dalle sentenze dei tribunali di commercio, e delle Corti d'appello sopra affari mercantili si può nei casi contemplati dalla Legge far ricorso in cassazione. E per questo si vedano le regole in Pigeau *Lib. 2. p. 4 tit. 1. cap. 1. sez. 5.*

§. XVIII. *Se i tribunali di commercio sono cognitori dell' esecuzione delle loro sentenze.*

Non spetta in verun modo a' tribunali di commercio l' esecuzione delle loro sentenze. (442.)

Quest' articolo limitando la loro competenza li richiama allo scopo della loro istituzione.

Essendo tribunali di eccezione, una volta che hanno pronunziata la loro decisione, le loro funzioni sono terminate; tutto allora deve rientrare nell' ordine civile. Le loro decisioni dall' altro canto non offrono che le questioni commerciali, ed una sola questione di diritto, che ritorna nella competenza de' tribunali ordinarj: *Ved.* su ciò l' artic. 553. del Codice di proced.

Gli atti passati davanti i notari scritti *in grossa* e rivestiti in tal guisa della forma esecutoria, possono essere eseguiti come le sentenze; e se insorgono contrasti sulla loro esecuzione, non è davanti i notari che gli hanno rogati, ma bensì davanti i tribunali ordinarj dove si pongono in discussione. I Giudici di pace pronunziano sentenze, che hanno tutta l' istessa forza di quelle de' tribunali ordinarj, e parimente se nascono contrasti sull' esecuzione di esse si va davanti que-

ati tribunali ordinarj ed eglino soli conoscono dell' esecuzione di tali sentenze. (1)

I tribunali ordinarj conoscono ancora dell' esecuzione delle loro proprie sentenze, ed anche allorquando vi siano decisioni delle Corti di appello, se le loro sentenze sono state confermate. I Giudici di pace, i tribunali di commercio ed altri tribunali di eccezione, non sono instituiti che per disimpegnare i tribunali ordinarj da molti affari, che per loro natura non comportano le forme di cui essi devono principalmente occuparsi, e che richiedono una più pronta spedizione, che gli aggraverebbero inutilmente, e loro toglierebbero quel tempo che sono obbligati ad impiegare agli affari più rilevanti.

Bisogna per altro distinguere l' esecuzione di una sentenza, dall' interpetrazione della medesima. L' esecuzione della sentenza non può farsi se non dai ministri a ciò autorizzati, le difficoltà che insorgono sull' esecuzio-

---

(1) Vedasi il parere del Consiglio di Stato di 29. aprile 1809. approvato ne' 17. maggio detto, in cui si dice, che il giudizio delle navi sequestrate spetta ai Tribunali ordinarj, ciò perchè l' art. 442. di proced. fissa che i tribunali di Commercio non conoscono dell' esecuzione delle loro sentenze, e perchè vi vuole il ministero degli avoués Ved. *Cod. di Comm. art.* 197. 204. 409. *e* 627. In detto parere si osserva, che i tribunali di Commercio non possono assomigliarsi agli Ammiragliati, mentre in questi vi era un' individuo che esercitava le funzioni del Pubblico ministero.

ne non possono decidersi se non che dai tribunali civili. Ma può lasciarsi al tribunale di commercio che l'ha resa l'interpetrazione, sopra le dispute che nascer possono sull'intelligenza di una parte della sentenza, come per esempio se un tempo accordato da una sentenza decorra o dalla sentenza, o da una condizione imposta. Le page questions p. 1. lib. 2. tit. 25. art. 3. q. 4. e Boucher proc. di comm. p. 1. cap. 18. e 22.

Terza Opposizione

Le avvertenze suddette sull' esecuzione delle sentenze dei tribunali di commercio fanno vedere che può avanti i detti Tribunali darsi anche la terza opposizione, sebbene questo Giudizio non nasca che sull' esecuzione; perchè in sostanza si torna a esaminare le cose stesse che sono già state di competenza del tribunale di Commercio . . . nel precedente giudizio. Vedasi *Pigeau Tom.* 4. *nota* 64. e *Le Page question.* 2. a c. 322.

Esecuzioni

Tutte l'esecuzioni, che possono farsi in ordine alle sentenze dei tribunali di Commercio, dovendosi fare dagli ufiziali ministeriali a ciò autorizzati sono comuni con l'esecuzioni dei tribunali civili; perciò senza ripetere le stesse cose, se ne rimetterà il lettore alla Procedura dei tribunali civili.

Vedasi perciò quanto dice Pigeau nella sua procedura.

Per i *sequestri e opposizioni* Lib. 2. p. 5. tit. 4. cap. 1. Sez. 2. §. 1. e §. 5.

Per il sequestro per rivendicare i proprj effetti. V. Pigeau lib. 3. lettera S. (saisie revindication).

Per il sequestro dei beni del debitore forestiero lib. 3. alla lettera S.

Per il sequestro dei beni che servono di sicurezza speciale (saisie-gagerie). Lib. 3. alla lettera S.

Per l'esecuzione mobiliare Lib. 2. p. 5. tit. 4. Sez. 2. §. 2. §. 5.

Per la vendita delle navi, delle barche, di ciò parla espressamente il tit. 2. del lib. 2. del Cod. di Commercio det. loc. al n. XII.

Per la vendita dei lavori d'oro, e argento = . . . loc. cit.

Per la vendita di frutti pendenti d. loc. §. 3. §. 5.

Per la vendita delle rendite detto loco §. 4. e §. 5.

Per l'esecuzioni sugl'immobili detto loc. Sez. 3.

Ne' quali luoghi si trovano indicate tutte le formule analoghe.

ESECUZIONE PERSONALE

L'esecuzione personale è propria degli affari commerciali e mercantili, formando

la diretta sicurezza dei contratti. Codice di Com. 637. e 103 §. e civ. 2070. proced. 780. et seq. (1)

Non ha luogo fra i non mercanti, Cod. di Comm. art. 636. 638. e neppure fra mercanti per debiti non mercantili; *Legge de' 15. Germile an. 6.*

La legge de' 17. settembre 1807. assoggetta a tale esecuzione personale tutti i forestieri indistintamente.

E l'art. 625. del Cod. di Com. stabilisce per la città di Parigi un numero di guardie per l'esecuzione delle sentenze portanti l'arresto personale.

Vedasi sopra di ciò quanto dice, e quali formule da Pigeau lib. 2. p. 5. della sua proced. tit. 4. cap. 1. Sez. 4.

Offerte

Per far cessare le molestie, vi è pure il mezzo delle Offerte per cui vedasi in Pigeau lib. 3. *parola offerte ec*

Un parere del Consiglio di Stato del 1. maggio 1810. approvato a' 16. det. sull' art. 1262. del Cod. Civ fissa che quando le offerte non sono state accettate, la cassa in

(2) L'art. 800. del Cod. di procedura non deroga all'art. 2070. del Cod. Civ., e contro i settuagenarj può darsi arresto in materia di commercio; *Dec. di cassazione de' 10 giugno 1807. Denevers. a c.* 318. Vedasi in Pigeau Tom. 3. note 121. e 123. Vedasi anche la seconda fra le avvertenze in fine della procedura civile di Pigeau.

cui fu fatto il deposito volontario può restituire il deposito con riprendere solo la ricevuta quietanziata. Ma se ci fosse un sequestro, o se il deposito fesse accettato, allora per restituirlo deve farsi il decreto come per i depositi necessarj.

Vedasi la legge sui depositi de' 28. nevoso an. 13. (18. gennaio 1803.) per cui la cassa di amortizzazione paga il frutto del 3. per 100. dopo il lasso di gior. 60. il che interessa per i depositi che devono fare i sindaci ai fallimenti.

La detta cassa deve rimborsare le somme nel giorno dopo che le è notificata la sentenza in forza di cui deve pagarsi il deposito.

N.° 1. FORMULA DEL LIBRO GIORNALE

Sulla coperta bisogna scrivere queste parole LIBRO GIORNALE in caratteri majuscoli e ripeterle in fronte del primo foglio.

Dopo le suddette parole *Libro giornale* sul detto primo foglio si scrive *comincia nel dì . . . del mese di . . . di detto . . .*

A dì detto comprate dal Sig. . . . . . (suo nome qualità o suo commercio e sua abitazione) le quì appresso mercanzie, che gli ho pagate a contanti; cioè: sei dozzine di corvatte a franchi 120. la dozzina . . . . . fr. 120.

Tre dozzine di paja di calze di cotone a 36. franchi la dozzina fr. . . . . 108.

Quattro dozzine di fazzoletti a fr. 30. la dozzina . . . . fr. 108.

Totale . . . . 348.

Comprate a credenza dal Sig. M. . . . merciajo all' ingrosso abitante in . . . nella strada . . . num. . . . . le quì appresso mercanzie cioè:

Sei pezze di mossolina delle Indie ciaschedune di sei metri a ragione di fr. . . il metro franchi . . . . , ...

A dì detto ricevute dal Sig. . . . . di Roano le mercanzie di cui segue la descrizione, pervenutemi per mezzo del tal vetturale, cioè; una balla di fazzoletti di Roano del prezzo di 50. fr. secondo la fattura . . . fr. 50.

A dì detto vendute a contanti al Sig. . . . sei corvatte di Perkale a 6 fr. per ciaschedune 36. fr. . . . . fr. 36.

A dì detto venduti a credenza a Madama . . . sei metri di mossolina delle Indie a . . . franchi il metro fr. . . . .

A dì . . . ho ricevuto dal Sig. per l'importare di un pagherò all'ordine . . . che mi aveva sottoscritto fr. 500. . . fr. 500.

A dì detto ho sottoscritto a favore del Sig. . . . merciajo abitante nella strada . . . num. . . . un pagherò all'ordine di 400. fran. per la vendita di mossolina della Svizzera, che mi ha fatto sotto 3. ottobre ultimo passato fr. 400. . . . . fr. 400.

A dì 9. del mese di . . . ho girata a favore del Sig. M. . . . mercante abitante a . . . nella strada . . num. . . . . una lettera di cambio di fr. 400. tratta da Lione sopra Roano dal Sig. . . sul Sig. . . a me trasmessa con gira del Sig. . . e pagabile nel dì fr. . . . . fr. 400.

A dì 20. di . . . ho ricevuto sul valore della dote di mia moglie dal Sig. . . . e da Madama . . . padre e madre della medesima la somma di 10. mila franchi . . . fr. 10000.

A dì detto ho ricevuto per mia porzione dalla successione della defunta Sig. . . mia zia, la quale è stata liquidata alla somma di franchi 10. mila . . . . fr. 10000.

(*Bisogna enunciare ogni giorno le vendite a credenza, come pure le compre fatte nell'istesso*

modo, i pagherò sottoscritti e ricevuti, i biglietti o pagherò saldati, e le lettere di cambio girate.)

A dì . . . ho fatto il computo di tutte le spese della mia casa tanto per il vitto quanto per le altre occorrenze ed ascendono nella loro totalità alla somma di fr. 340. . . fr. 340.

Si vede che un giornale è una specie di processo verbale di tutte le operazioni della casa. (1)

2. *Formula del libro di cassa.*

A dì . . ricevuti dal Sig. . . in pagamento di una tratta . fr. 400.

Ricevuti per somministrazioni a lui fatte il mese di . . . e messe nel libro giornale . fr. 120.

A dì 10 . . . Ricevuti dal Sig. . . . . per compra di mercanzie del dì . . . e messi nel libro giornale per le quali mercanzie mi avea sottoscritto un suo obbligo pagabile nel dì . . . . . franchi 200. . . fr. 200.

Pagato al Sig. . . . per l'importare di una tratta del Sig. . . . sopra di me per suo conto f. 300.

Pagati al Sig. . . per compra di mercanzie del passato e messi al libro giornale . . . fr. 200.

Pagati al Sig. . . . per l'importare di una tratta del Sig. . . . sopra di me per suo conto franchi . . . fr. 300.

---

(1) Questo libro giornale può spogliarsi in seguito per mezzo di altri libri di *debito e credito* e libri di *ragione* o *libro di cassa* (in cui il mercante scrive da un lato tutto il denaro che riceve e quello che paga) libri di *spese della casa*, libri di *compre e vendite*, *lettere di cambio*, e *pagherò* tratti, o saldati col corredo di quanti altri libri occorrono per tenere la scrittura per bilancio.

Pagati al Sig . . per compra di mercanzie da esso somministrate sotto dì . . . e per cui gli aveva fatto un mio obbligo pagabile il . fr. 200.

A dì . . . (*come sopra*) . . . . . .

3. *Formula di un conto dato da un negoziante a un altro negoziante o ad un altra persona.*

Sopra una colonna o pagina a sinistra si mette (*il Sig. . . nome e l' abitazione.*)

DEVE DARE .

(*Si descrive in che consiste il debito, somministrazioni fatte.*)

Si stabilisce il bilancio al fine del conto; e se la persona è debitrice si dice; detratto il contro avere in fr. . .

Sopra un altra colonna a destra o altra gina si mette .

AVERE

(*Si descrive tutto ciò che ha pagato e le valute somministrate.*)

Se la persona ha pagato tutto si mette: *ha saldata la somma di contro* . . . .

In tal caso si pone la data e si sottoscrive il conto in fine.

4. La precedente formula può essere ammessa per il *libro di debito e credito* o il *libro di conto, vendita, e credito.*

Il credito si scrive in un libro di conti nella pagina a mano dritta e s' intitola AVERE, scrivendosi tutto ciò che si è ricevuto per ragione di un conto.

5. *Formula del libro delle spese di casa.*

A di . . . (Tutto il minuto ragguaglio della spesa di qualunque natura sia.)

A dì . . . .

(Tutto il suddetto ragguaglio come sopra.)

A dì . . . .

(Come sopra ed infine la ricapitolazione di tutta la spesa mensuale con la quale devono concordare le partite riportate nel libro giornale.)

6. *Formula del libro di compra e vendite di lettere di cambio e pagherò tratti e saldati e de' pagamenti.*

A dì . . . . . Comprate dal Sig. . . le tali mercanzie come costa dal libro giornale per il prezzo di fr. 140.	Vendute al Sig. . . . le tali mercanzie come costa dal libro giornale per il prezzo di franchi . . . . fr. 60.
A dì . . detto Sottoscritta una lettera di cambio al Sig. . . di Roano tratta sul Sig. . . dell' istessa città per la somma di 400. fr. pagabile il dì . . franchi . . . fr. 400.	A dì . . detto Tratta sul Sig. . . negoziante a Roano a favore del Sig. . . proprietario della suddetta città una lettera di cambio di fr. 400. pagabile sotto dì . . franchi . . fr. 400.

(*L' istessa cosa se si tratta di obblighi o biglietti all' ordine.*)

A dì . . . . Pagati al Sig. . . . per mercanzie somministratemi sotto dì . . e messi al libro giornale del suddetto giorno . . . . fr. 400.	Ricevuto dal Sig. . . pel prezzo di somministrazioni fattegli delle tali mercanzie e messa al libro giornale la somma di . . fr. 400.

(*Si vede che con questo libro si può fare a meno del libro di cassa la di cui for-*

mula è stata brevemente esposta di sopra. (1)

7. *Formula del libro detto il copia lettere.*

Nel dì . . . del mese di . . . scritto al Sig. della Città di . . . relativamente al suo reclamo sul prezzo delle mercanzie, che mi ha spedite sotto dì . . . e ricevute il . . . come costa dal *Libro giornale*.

„ Sig. . . con la vostra lettera del dì . . .
„ voi mi dite, che . . . (*si enuncia di che cosa*
„ *si tratta nella lettera.*) Per sodisfare per
„ tanto alla vostra domanda (*si enuncia la*
„ *risposta.*) „

Si trascrive tutta la lettera tale quale si è mandata e vi si unisce la lettera alla quale si risponde.

Per maggior ordine, si mette al di fuori di ciascheduna lettera il nome di quello che l'ha mandata la data del ricevimento e quella della risposta; se ne fa una filza mese per mese, e le lettere che si scrivono si copiano tutte in un libro bollato e a ciò destinato, senza lagune.

8. *Formula del libro degl' inventarj.* (2)

Inventario generale di tutti gli effetti mobi-

---

(1) Queste formule riguardano particolarmente i negozianti. I banchieri, agenti di cambio, sensali e commissarj in generale sono abbastanza instrutti nella maniera di tenere i libri, affinchè nulla vi resti ad accennar loro su tal proposito.

(2) Questo libro non serve che alla trascrizione dell' inventario che il negoziante è tenuto a fare ogn'anno. Avendo quì la formula di un inventario si avrà quella del libro, poichè gl' inventarj devono esser copiati l' uno dopo l' altro anno per anno.

liari ed immobili de' miei debiti e crediti fatta da me . . . questo dì . . .

MOBILIARE.

Ho nei magazzini o nella mia bottega.
1. Tela di cotone aune 50. . . . fr. 125.
2. Tele grezze di cotone aune 70 . fr 140.
3. Fazzoletti di Roano 20. dozzine. fr. 480.
4. Calze di cotone 50. paja . . . fr. 200.
5. Venti matasse di refe bianco . . fr. 50.
(*Tutti questi articoli esistenti in bottega e ne' magazzini devono essere enunciati e messi nell' inventario col più minuto ragguaglio.) Si fa in appresso il risultato della somma totale a cui ascendono le mercanzie. Supponiamo 40. mila franchi ; onde si mette :* tutte le quali mercanzie valutate nello stato in cui sono ascendono alla somma di 40. mila franchi . . fr. 40000.

Ho per uso proprio e della mia famiglia dodici piatti d'argento, due posate ec. e quattro cucchiajoni . . . . (*si enuncia tutta l' argenteria e se ne fissa il valore.*)

STABILI.

Ho di stabili una casa situata nella città di . . . strada . . . num. . . . avuta dall' eredità di mio padre, stimata nell' atto della divisione fatta con uno de' miei fratelli la somma di franchi. . . . . fr. 50000.

Ho una casa di campagna con orto e 30. arpenti di terra adjacenti nel luogo detto . . . Dipartimento di . . . . . che ho comprata per franchi . . . . fr. 10000.

Totale franchi . . . fr. 60000.

Crediti attivi, buoni, dubbiosi e cattivi.

BUONI.

Il Sig. . . deve per un suo biglietto o obbligo all' ordine pagabile dì . . . . fr. 300.

Il Sig. . per una lettera di cambio a me trasmessa all' ordine di M. . . pagabile il dì . . franchi . . . . fr. 500.

Il Sig. . . per una lettera di cambio ec. pagabile il . . . . fr. 1000.

Il Sig. . . . per un suo obbligo all' ordine pagabile il dì . . . . fr. 800.

Dal Sig. . . . a norma di un conto firmato franchi . . . . fr. 600.

(*Si enunciano tutti i crediti e si sommi il totale .*) . . . . fr. 3200.

Dubbiosi.

Dal Sig. . . . per somministrazioni fattegli fr, 400.

Cattivi.

Dal Sig. . . per somministrazioni come sopra . . . . fr. 200.

Dal Sig. ec. . . . . „ . . .

Esiste nella mia cassa in monete d' oro e argento contanti la somma di fr. . fr. 2400.

Si fa la recapitolazione del valore del mobiliare degli stabili, del denaro in cassa de' crediti attivi buoni e dubbiosi o come vogliam dire mediocri e se ne forma il totale.

Si mettono quindi i cattivi da' quali è difficile sperare il pagamento.

Debiti Passivi.

Sono debitore al Sig . . . in vigore di un biglietto pagabile sotto dì . . . . . fr. 200.

Al Sig. . . per altro biglietto . . fr. 400.

Al Sig. . . . ec.

Al Sig. . . . mio commissionato per un annata de' suoi appuntamenti . . . . fr. 800.

Alla . . . mia serva per un annata de' suoi salarj . . . . fr. 250.

Si fa la somma di tutti i debiti passivi, si defalcano in seguito sul totale dell' attivo, e si presenta in tal guisa la situazione de' propri affari, che poi si fissa e si firma.

RECAPITOLAZIONE.

Mobiliare	fr. 40000.
Stabili	fr. 60000.
Crediti buoni , ...	fr. 3200.
mediocri	fr 400.
cattivi.	fr. 200.
	fr. 103800.
Debiti che si defalcano	fr. 1650.
mi resta di attivo	fr. 102250.

Fatto nel dì . . . .

(*Quì si appone la firma.*)

N.° 2. *Formula d' intimazione per mettere qualcheduno in mora di adempire gl' impegni da esso contratti.*

L' anno milleottocent' otto nel dì 24 di maggio ad istanza del Sig. Bonaventura negoziante patentato di prima classe nel dì 24 gennajo del presente anno sotto il num. 494. abitante nella strada . . . di questa città, io Bertrando Guillemont usciere matricolato nel tribunale di prima istanza in Parigi Dipartimento della Senna, abitante della strada de' Lombardi num. 10. nel primo di gennajo di quest' anno sotto il num. 327. appiè sottoscritto, ho intimato al Sig. Gelinot abitante nella prefata Città, nella strada Bouloijs num. 15. nel suo domicilio parlando a . . . che non ha voluto dirmi il suo nome dopo essere stato interpellato a far ciò, di pagare la somma di duemila franchi per debito di un conto come apparisce dal Libro Giornale dell' attore sotto la data del primo Marzo del presente anno a tutto il dì trenta del presente mese termine prefisso senza verun ritardo; per il che il suddetto a . . . mi ha dato per risposta, che il suddetto Gelinot era in campagna, e che non avea lasciata persona alcuna per rappresentarlo, ed ha rifiutato di firmare nonostante l' interpellazione fattagli, onde aven-

do presa questa risposta per un rifiuto, con ogni riserva di diritto gli ho lasciata copia del presente atto, il di cui costo è di . . . .

B. Guillemot.

Se vi fosse stata un obbligazione in scritto per parte del debitore, sarebbe stato necesssario farla preventivamente registrare e in seguito darne copia in principio dell' Atto.

N.° 3. *Formula della nota da darsi a un Usciere per la citazione,*

Per parte del Sig. Bouvier Mercante di panni patentato in seconda classe nel primo marzo del presente anno sotto il num. 6427., abitante nella strada di S. Onorato num. 27. si cita a tempo e termine di otto giorni all' ora . . . davanti il tribunale di Commercio di Parigi, il Sig. Woin mercante mercajo abitante nella strada Traversiere, affine di pagare al medesimo la somma di 600 franchi per panno a lui somministrato pel suo magazzino, a tenore della fattura a lui rimessa del mio Libro Giornale.

Bouvier.

Modello di Atto di citazione davanti i Tribunali di commercio.

Io . . . Usciere . . . appiè sottoscritto ho data citazione al Sig. R. abitante a . . . nel suo domicilio e parlando a . . .

A comparire nel . . (*il termine deve essere almeno di un giorno*) all' udienza davanti i SSigg. Giudici componenti il tribunale di commercio esistente a . . . Dipartimento di . . .

(*Si può citare a suo piacere davanti il tribunale del domicilio del reo convenuto, davanti*

quello del circondario in cui è stata fatta la promessa e consegnata la mercanzia, o davanti a quello del circondario in cui deve essere effettuato il pagamento.)

Per sentirsi condannare anche con l'arresto personale a pagare all'attore la somma di . . . pel prezzo delle mercanzie di tela (*o altri oggetti*) ad esso vendute e consegnate secondo la fattura presentata, e della quale con le presenti vien data copia con più gl'interessi e le spese; ed al suddetto reo convenuto lasciata copia tanto della detta fattura che del presente ec.

(*I Legislatori hanno proscritto tacitamente l'abuso delle reiterate citazioni. Se il reo convenuto non comparisce, l'attore ottine la sentenza per mancanza di comparsa o contumaciale; ma a scanso di qualunque sorpresa, la senteza deve essere notificata da un Usciere a tal'effetto incaricato.*)

N.° 4. *Formula di petizione da dirigersi al tribunale di commercio, per domandare di poter citare con breve termine.*

Al Sig Presidente del Tribunale di Commcerio del Dipartimento della Senna esistente in Parigi.

Sig.

Gio. Eustachio Godefroy negoziante patentato di prima classe num. 2161. sotto dì 1. gennaio del presente anno nell' Uffizio della strada de' Lombardi, abitante nella strada della Zecca num. 12. ha l'onore di esporvi, come il Sig. Riot negoziante di Tolosa, trovandosi in Parigi alloggiato nella strada e locanda Platriere num. 10. nel dì 4 di questo mese di maggio ha comprata dall' esponente una balla di Tela Laval dell' importo a norma del suo Libro Giornale e della fattura ad esso consegnata, di 4-mila franchi, da

pagarsegli in contanti il susseguente giorno alla consegna della mercanzia fattagli immediatamente dopo la compra. Essendo pertanto passati otto giorni senza che l'esponente sia stato pagato, malgrado che abbia fatte più volte diverse richieste di pagamento; e siccome è cosa nota, che egli deve partire da un giorno e l'altro acciocchè i diritti ed azioni del petizionario non soffrano pregiudizio, vi supplica di permettergli di citare il suddetto (*in virtù di sua lettera in data del 5. maggio scritta da lui ed annessa alla presente dopo essere stata legalmente contrabollata e registrata*) per domani a ore undici; e così renderete giustizia. Parigi 13. magg. 1808.

I. E Godejroy.

Dopo tale istanza si fa d'ordinanza del Presidente del Tribunale, per cui serve il Modello N.° V. E si fa la citazione per cui servir può (salvo i termini) il Modello al N.° III.

N.° 5. *Petizione per far Sequestro.*

Al Sig. Presidente del Tribunale di Commercio del Dipartimento di . . . esistente.

Sig.

Pietro Niccola negoziante abitante . . . ha l'onore di esporvi come il Sig Germano abitante a . . . è suo debitore di franchi 6.mila in vigore di transazione passata tra loro sotto dì . . . fatta in forma privata e doppia in carta bollata e ne' debiti modi registrata sotto dì . . . per esser pagata nel giorno dieci del corrente mese, cosa alla quale ha mancato; e siccome l'esponente ha richie to e fatto richiedere il saldo del suo avere al detto debitore e questi con sua lettera in data del 20. del corrente, dovutamente

pure bollata e registrata ed annessa alla presente gli ha fatto sapere, che se non gli accorda cinque o sei mesi di tempo al pagamento passerà in esteri paesi; onde stante il pericolo che vi è, che si renda moroso, osa chiedervi la permissione di citarlo per domattina 22. stante a ore undici davanti al tribunale, e di far sequestrare provvisionalmente e sull' atto tutti i suoi effetti mobiliari, mercanzie, e crediti ovunque si ritroveranno, e voi renderete giustizia
Fatt . . a . . . 21. giugno 1808.

Pietro Niccola.

Ordinanza del Presidente del tribunale di commercio.

Vista l'istanza a noi presentata dal Signor Pietro Niccola negoziante, patentato . . . abitante a . . . nella strada . . . num. . . . . dalla cui suddetta istanza ed annessi recapiti costa.

1. Che il Sig. Germano negoziante dimorante a . . . nella strada . . . . num. . . . è debitore della somma di 6. mila franchi in vigore di transazione passata in forma privata e fatta doppia sotto dì . . . dovutamente bollata e registrata, qual somma non ha per anche pagata.

2. Che il detto Sig. Germano è nell' intenzione di fuggire in esteri paesi, se il detto Sig. Niccola non gli accorda cinque o sei mesi di tempo per eseguire il suo pagamento, a norma di quanto gli partecipa con sua lettera del dì . . .

Tendente la suddetta istanza, che ci piaccia di accordargli la permissione di far citare il suddetto a ore undici della mattina del dì 22. di questo mese per sentirsi condannare a pagare la suddetta somma.

Ed atteso il rischio e pericolo che vi è della breve dimora del suddetto reo convenuto di permettergli di far sequestrare sull' atto sopra di lui in forma di staggina solamente i suoi ef-

fetti, mobili, mercanzie e crediti per tutto dove si troveranno;

Noi Presidente del tribunale di commercio del Dipartimento di . . . esistente a . . . (*o quel Giudice, che in sua assenza fa le veci del Presidente.*)

Considerando fatta la lettura della predetta transazione, che è realmente dovuta all' attore dal reo convenuto la somma di 6 mila franchi dal dì 10. stante in poi;

Considerando, che il detto reo convenuto annunzia l' intenzione di passare in esteri paesi, in vigore della summentovata lettera, se il predetto attore non gli accorda cinque o sei mesi di tempo, salvo relativamente a queste due carte o recapiti tutte l' eccezioni contrarie nell' istante del contradittorio;

Considerando il pericolo nel quale si trova il predetto attore riguardo al prefato reo convenuto, e che a motivo di tal pericolo la sua domanda sembra ben fatta;

Considerando inoltre, che il detto attore è generalmente conosciuto solvente, non avendo in questo tribunale nè verun protesto o condanna, che siano a nostra notizia, ed in conseguenza è più che presumibile che la buona posizione de' suoi affari, lo metta in grado di potere essere solo responsabile dei danni ed interessi a' quali potrebbe esser condannato, se la sua domanda non fosse giusta;

Permettiamo al predetto attore di far citare pel dì 22. del presente mese a 11. ore per esporre le sue ragioni sugli oggetti e conclusioni della presente istanza, a suoi rischj, pericoli e fortuna. Permettiamo inoltre al medesimo di far sequestaare per tutto dove sarà di bisogno, ed in forma di staggina solamente, similmente a suoi rischj, pericoli e fortuna tutte le mercanzie, crediti ed effetti mobiliari appartenenti a detto reo convenuto per la sicurezza del suo

credito per la somma solo però di 6-mila franchi che pare, che gli sia dovuta.

Per tanto diciamo come in conformità dell' art. 417. del Cod. giudiciario, che la nostra Ordinanza dovrà essere eseguita, nonostante ogni opposizione ed appello e senza cauzione.

Fatt . . .nel nostro palazzo a dì . . .

N. Presidente.

Se frattanto il Presidente del tribunale di commercio a tenore della natura della causa e la non conosciuta solvenza dell' attore credesse non dover permettere di citare e sequestrare, e che ordinasse che da lui fosse prima data cauzione, dopo il terzo considerando, dovrebbe dire:

Senza nulla pregiudicare sulla giusta o ingiusta domanda dell' attore, ne s'egli è solvente, abbiamo creduto dovere assoggettarlo a giustificare la sua solvenza sufficiente, oppure a dar cauzione, avendo presentato per suo mallevadore il Sig. Dionisio negoziante abitante a . . . quì presente e sottoscritto, che ha dichiarato volersi obbligare e si obbliga unitamente e solidalmente al detto attore per le spese, danni ed intesessi se la domanda del predetto attore vien rigettata:

Considerando, che la solvenza del suddetto attore è notoria tanto per la sua esattezza negl' impegni quanto per l' importanza del suo commercio;

Permettiamo al predetto di far citare, sequestrare ec.

N.° 6. *Formula della facoltà da darsi a un amico difensore per comparire davanti il tribunale di commercio.*

Io appiè sottoscritto Gio. Marguiller nego-

ziante patentato ec. abitante a . . . dichiaro di dar facoltà al Sig. Girolamo (*negoziante e difensore officioso*) abitante a . . . di comparire in mio luogo e vece davanti il tribunale di commercio di questa città (*attesochè non posso andarvi io medesimo per essere allettato*) per difendervi le mie ragioni contro il Sig. Avain negoziante abitate a . . . a motivo di una vedita di 30. balle di panno di Sedan , che mi ha fatta , autorizzandolo eziandio (*o non autorizzandolo*) di convenire nell' udienza di essere giudicato in ultima istanza dal predetto tribunale, con la rinunzia all' appello , istanza civile e cassazione , promettendo fino d' adesso di ratificare tutto quanto dal medesimo sarà fatto .

Parigi 30. Giugno 1808.

Gio. Marguiller abitante nella strada de' Lombardi num. 12.

N.° 7. *Formula d' un' elezione di domicilio fatta all' udienza del tribunal di commercio , conforme all' art. 422. del Cod. giudiciario .*

Io appiè sottoscritto Gio. Arnaud mercante speziale a Versaglies ed ivi abitante nella strada . . . num. . . . dichiaro di fare elezione di domicilio in casa il Sig. Vaugot difensore grazioso del tribunale di commercio abitante nella strada delle Ferriere num. 10. ed in conseguenza qualunque citazione , intimazione , notificazione ec. e tutti gli altri atti , vi potranno essere validamente fatti , il tutto come se fosse fatto nel mio effettivo domicilio .

Parigi 12. giugno 1808.

Gio. Arnaud.

N. B. Se ne prende nota sul foglio d' udienza del cancelliere.

8. Formula *del rapporto di un perito conciliatore.*

Noi appiè sottoscritti periti conciliatori nominati dalla legge, arbitri, l' uno chiamato Gio. Paolo abitante . . . num. . . . . presentato al tribunale di commercio dal Sig. Guerin negoziante di questa città ivi dimorante nella strada . . . num. . . e l' altro chiamato Hustin, abitante nella strada . . . num. . . . presentato al detto tribunale dal Sig. Laurier negoziante di questa città abitante nella strada . . . num. . . . l' uno e l' altro accettati dai due contendenti, ed il terzo nominato G. Batista Servier abitante nella strada . . . num. . . . nominato *ex officio* dal detto tribunale, a tenore della sentenza preparatoria del dì . . . per esternare il nostro decisivo e sicuro parere.

Il Sig. Guerin è egli creditore di 12. mila franchi sul conto corrente fatto tra lui e il Sig. Laurier? Veduto il libro maestro del Sig. Guerin nel conto corrente intitolato deve contanti Laurier, avere il medesimo . . . pag. 28. il detto conto collazionato partita per partita da noi con attenzione, dal quale costa come nel dì 10 gennajo del presente anno il detto Sig. Laurier era debitore di 6. mila franchi.

Veduto ugualmente il libro maestro (*enunciarlo nella medesima guisa*) del detto Sig. Laurier dal quale nella medesima epoca costa, che egli era realmente debitore della suddetta somma; fin quì le parti sono rimaste d' accordo, che tutto era perfettamente in regola.

Veduto il nuovo conto di saldo e bilancio portato a pagina 58. del libro maestro del Sig. Guerin, dopo aver collazionato e segnato il giornale, abbiamo riconosciuto un doppio impiego di 4500. franchi sotto la data del 30. del mese di marzo del presente anno; e dopo aver

verificato il suo libro di cassa abbiamo trovato, che questa somma non vi era riportata che una sol volta.

Veduto in fine il nuovo conto per (*la medesima ripetizione*) riportare sul libro maestro e il libro di cassa del Sig. Laurier, abbiamo veduto che la suddetta somma di 1500. franchi non era riportata che una sola volta sotto la data del primo marzo, per saldo di una tratta tirata sopra di esso a uso all' ordine Merillon dal Sig. Guarin, errore, che ha dato motivo alla contestazione.

Gli appiè sottoscritti relatori, hanno cercato di concilia e i contendenti; ma siccome il Sig. Guarin ha persistito nella sua domanda, sostenendo, che se la somma in questione di mille e cinquecento franchi non era portata in credito nel suo libro di cassa si è perchè si era dimenticato di accreditarla, e che dall' altro canto non si potea riportarsi al detto suo libro di cassa, perchè è irregolarmente tenuto.

Per tali considerazioni i predetti sottoscritti sono di parere, che su i 12. mila franchi chiesti dal Sig. Guarin al Sig. Laurier, vi sono da dedurre e defalcare i 4500. franchi provenienti da un doppio impiego di simil somma, il che riduce il contante a settemila cinquecento franchi.

Firmati

GIO. PAOLO, HUSTIN, GIO. BATISTA SERVIER.

Formata in tal guisa la relazione deve essere rimessa sigillata al cancelliere del tribunale di commercio, che deve rilasciare una ricevuta così concepita.

Io . . . . cancelliere del tribunale di commercio del Dipartimento della Senna sedente in Parigi dichiaro di aver ricevuta da' Sigg.

Gio. Paolo Hustin, e Gio. Batista Servier; sigillata la relazione arbitrale che hanno fatta dell'affare tra i Sigg. Guerin e Laurier in virtù della sentenza del tribunale, a norma della dichiarazione che essi mi hanno fatta.

Parigi . . . . . .

Firmato . . . . Cancelliere.

9. Formula *di un processo verbale di una deposizione dei testimonj*.

Si suppone quì, che le parti sieno rimaste d'accordo nell' udienza secondo l'appunto preso dal cancelliere, che i testimonj saranno chiamati senza veruna notificazione nè atto di usciere.

Processo verbale del cancelliere.

L'anno 1808. nel dì 4. giugno a norma delle convenzioni fatte all' udienza del dì . . . ed a tenore di quanto è stato scritto ec. che il Sig. Vallier negoziante patentato . . . abitante . . . num. . . . . ed il Sig Benoit ugualmente negoziante patentato abitante a . . . num. . . . faranno comparire respettivamente i loro testimonj senza notificazione nè atto preventivo, ma avvisandoli essi medesimi a viva voce, a tenore della sentenza interlocutoria emanata dal tribunale di commercio della Senna sedente in Parigi, nel dì . . . . . sono comparsi per il Sig. Vallier i Sigg. Prandisson, Iulien e Mourette, negozianti abitanti nella medesima casa nella strada . . num. . . . e pel Sig. Benoit il Sig. Burieux abitante nella strada . . num. . . . e il Sig. Dumini abitante a . . . num. . . . e dopo avere tutti questi prestato giuramento davanti a Dio e alla giustizia di dire e deporre

e non la nuda verità e niente altro alla presenza del suddetto tribunale composto de' Sigg. Gellier Presidente, de Lervier e Varin Giudici e del Sig. Archer supplente, veruna delle parti non avendo offerto verun mezzo di riconciliazione e rinunzia, allora il Sig. Presidente ha presa la parola ed ha fatta ai sunnominati testimonj questa interrogazione.

Il Sig. Vallier sotto dì . . . ha vendute sei botti di vino a 62. franchi la botte con la convenzione, dice egli, che questo vino sarebbe levato dal posto dove era nel dì . . . . e che il Sig. Benoit per sicurezza del contratto gli darebbe dodici franchi di caparra, senza aggiungere che non potrebbe essere sciolto dal canto suo se non conseguendo al reo convenuto fr. 24., e che il reo convenuto suddetto non potrebbe sciogliersi dal suo se non rilasciandoli dodici fr. messi fuori e già dati.

Il reo convenuto al contrario sostiene che ha convenuto che il contratto resterebbe sciolto abbandonando a suo piacimento i suddetti dodici franchi da esso dati per caparra o tralasciando di prendere i suddetti 24. franchi dal summentovato attore, e che nell' uno o nell' altro caso il contratto sarebbe validamente rimasto sciolto.

Il Sig. Grandisson, Iulien, e Mourette per l' attore, hanno risposto, come si ricordavano benissimo, che la caparra era stata data e ricevuta puramente e semplicemente senza altre convenzioni fuori di quelle, che il vino sarebbe levato dal compratore nel dì . . .

Il Sig. Durieux e il Sig. Dumini hanno detto pel reo convenuto, uno cioè il primo, che ben si sovveniva che la caparra era stata data e ricevuta puramente e semplicemente senza altre convenzioni ma che non si ricordava in verun modo dell' epoca in cui una tal convenzione era stata fatta. L' altro, che è il secondo ha

detto, che si rammentava bene, che il Sig. Vallier avea vendute sei botte di vino a un dato termine a settantadue franchi la botte, ma che non si ricordava se erano state date o no delle caparre, ed in conseguenza non si rammentava di niente sotto questo rapporto.

Fatto all' udienza del tribunale nel giorno e mese come sopra.

. . . . *Cancelliere*.

10. *Modello del dispositivo della sentenza per mancanza di comparsa.*

Il tribunale dichiara la mancanza di comparsa contro B . . . non comparente nè altra persona per lui, e perciò condanna il detto non comparente anche con l' arresto personale a pagare all' attore la somma di . . . per l' importare del prezzo delle mercanzie consistenti in tele ad esso vendute e consegnate secondo la fattura con più gl' interessi e spese, che il tribunale ha liquidate alla somma di . . .

E sarà la presente sentenza notificata al suddetto non comparente da un tale . . . . usciere, che dal tribunale viene espressamente incaricato a tal' effetto.

11. *Modello di atto di notificazione della predetta sentenza.*

L' anno . . . il . . . ad istanza del Sig. A.. (*se l' attore non è domiciliato nella comune dove si fa la notificazione, deve contenere l' elezione del domicilio nel circondario della detta comune sottopena di nullità.*)

Io . . . usciere . . . incaricato per la presente notificazione appiè settoscritto ho notificata e con le presenti data copia al Sig. B.. abitante a . . . nel suo domicilio, parlando a . . .

Della sentenza del tribunale di commercio

esistente a . . . pronunziata per mancanza di comparsa contro di lui sotto dì . . . legalmente registrata, affinchè non possa allegar causa d' ignoranza, intimandogli di adempirla sotto pena di esservi astretto dentro ventiquattr' ore secondo i termini dell' art. 435. del Codice di procedura, ed ho al suddetto lasciata copia tanto della sentenza quanto delle presenti.

12. *Modello di opposizione a una sentenza per mancanza di comparsa.* (1)

L' an . . . il . . . ad istanza del Sig. B . . abitante a . . . (*questa notificazione deve essere fatta al domicilio eletto dall' attore, che non è domiciliato nel circondario della comune dove si fa la notificazione.*) che il notificante è opponente, come con le presenti si oppone all' esecuzione della sentenza sorpresa contro di lui per mancanza di comparsa sotto dì . . . ultimo passato ed al medesimo notificata in questo giorno.

E per sentir giudicare sulla presente opposizione e sentir dire che siccome il notificante non è in verun modo debitore del detto Sig. A . . . (*o per altri motivi che è necessario di*

---

(1) Può farsi anche l' opposizione sull' atto stesso dell' usciere che eseguisce detta formula in Pigeau *lib.* 2. *p.* 4. *tit.* 1. *cap.* 1. *Sez.* 1. Comunque deve essere reiterata avanti il tribunale di commercio dentro tre giorni a pena di caducità. Boucher (pro. 336.) da la formula di un' ordinanza da presentarsi al Presidente del tribunale per essere ammessi opponenti, che appone perciò la sua ordinanza, con l' ordine di sospendere l' esecuzione, la quale si notifica con l' atto d' opposizione. Il Codice non da quest' obbligo, e perciò sembra che non sia necessaria.

esprimere) la detta sentenza sarà revocata come nulla e non pronunziata giammai, ed il notificante assoluto dalle condanne contro di esso proferite; io usciere . . . suddetto e appiè sottoscritto ho fatta citazione al Sig. A . . . sunnominato: a comparire nel dì . . . all'ora di . . all'udienza del tribunale di commercio esistente a . . . Dipartimento di . . . per sentirsi inoltre condannare nelle spese ec.

Se vien pronunziata una Sentenza, che rigetta l'opposizione alla sentenza per mancanza di comparsa o contumaciale, viene emanata nelle forme delle sentenze ordinarie, ed ingiunge l'esecuzione della sentenza per mancanza di comparsa. Secondo il caso pronunzia l'esecuzione provvisionale con o senza la cauzione qualora può essere interposto l'appello.

13. Formula *per citare in ricorso civile*.

A' Sigg. Presidente e Giudici del tribunale di commercio del Dipartimento della Senna esistente in Parigi.

Signori.

Domanda umilmente Grandier negoziante patentato ec. abitante in Parigi nella strada.. num. . . . che vi piaccia, veduta;

La consultazione quivi annessa deliberata in Parigi sotto dì . . - da' Sigg. . . . . Giudici anziani del tribunale di commercio (*o anche dai supplenti del medesimo*), (1) legalmente re-

(1) La consultazione pare, che dovrebbe essere di tre avvocati secondo la legge ec.

gistrata in Parigi il dì . . da . . . che ha ricevuto, stante la qual consultazione i prefati negozianti sono di parere come risulta dalle ragioni in essa addotte, che il richiedente è ammissibile nel merito a ricorrere in istanza civile contro la sentenza del tribunale pronunziata sotto dì . . . . contro di lui a favore del Sig. . . . negoziante in Parigi ivi abitante nella strada . . . . num. . . . proferendo la detta sentenza la condanna di mille e cinquecento franchi sebbene nel fatto il richiedente debitore non sia che di cinquecento franchi, come viene provato da un conto corrente legalmente bollato e registrato da . . . che ha ricevuto . . e che gli è stato trasmesso dopo dal detto Sig. . .

La ricevuta del deposito dell' ammenda verso lo Stato, e i danni ed interessi verso il detto Sig. la detta ricevuta fatta nel dì . . da . . ricevitore delle ammende; di permettere al richiedente di far citare il detto Sig. . . nei consueti termini per sentir dire che il presente ricorso civile sarà ammesso interinalmente, e ciò facendo la sentenza pronunziata nel suddetto giorno . . . sarà modificata alla somma di cinquecento franchi; in conseguenza le somme pagate saranno restituite al richiedente, ed a tal restituzione verrà il ricevitore costretto anche con l' arresto personale e facendolo ne resterà libero, e voi farete bene,

Parigi . . . il dì . . .

La firma.

Ordinanza del Presidente.

E' permesso di citare nei consueti termini.
Fatto nel tribunale di commercio il . . . .

Citazione in ricorso civile.

L' anno ec. . . . in virtù della surriportata

ordinanza; (*bisogna copiare sul principio dell' atto il principale risultato della consultazione l' istanza e la sentenza.*) del Sig. Presidente del tribunale di commercio del Dipartimento della Senna esistente in Parigi del dì . . legalmente registrata da . . . che ha ricevuto, per cui è stato eletto domicilio in casa il Sig. . . . difensore officioso in detto tribunale abitante in Parigi nella strada . . . . num. . . . (*oppure al domicilio naturale se questo è stato eletto*) che egli costituisce per la presente domanda e ad istanza del Sig. . . . (*richiedente*) ho fatta citazione al Sig. . . . (*reo convenuto*) a comparire nel tempo e termine di giorni otto davanti al suddetto tribunale di commercio esistente in Parigi per rispondere agli oggetti della suddetta domanda, sentire aggiudicare al richiedente le conclusioni in essa prese, e sentirsi condannare nelle spese, ed ho al detto Sig. . . . parlando in persona come sopra lasciata copia tanto della suddetta istanza consultazione e ricevuta d'ammenda ivi enunciate quanto dalla presente il di cui costo è di . . .

PARTE II.

Procedure diverse relative ai respettivi Titoli del Codice di Commercio (1).

Codice di Commercio Lib. I.

Titolo I. *Dei Mercanti*.

Titolo II. *Dei Libri dei Mercanti*.

Titolo III. *Delle Società*.

Sez. I. *Delle diverse Società, e loro regole*.

In esecuzione dell' artic. 37. del Codice di commercio sopra le società anonime il Ministro dell' Interno pubblicò nel 1807. un istruzione (riportata dalla giunta di Toscana nel Bullett. 133.). In forza di essa quelli che vogliono contrarre una società anonima devono per ottenere l' autorizzazione del Governo dirigersi al loro Prefetto e in Parigi al Con-

(1) Non si daranno le formule degli atti mercantili, per i quali bisognerà consultare gli autori che trattano del commercio; e che i pratici del foro non devono trascurare di ben conoscere. Noi secondando l' ordine del Codice di Commercio, additeremo le principali formule più necessarie la cui lettura serva a mostrare quello che possa occorrere presso i tribunali di commercio.

siglier di Stato Prefetto della Polizia, con una memoria firmata dai Soci, con tutte le indicazioni dell'atto di Società che si desidera di fare. Sopra le informazioni del Prefetto, rimesse al ministro dell'interno che ne riferirà a S. M. nel suo consiglio di stato, nè sarà accordata, o negata l' esecuzione. *Denevers ec.* 1808. *supp. a c.* 9.

Col parere del consiglio di stato de' 25. Marzo 1809. sopra le società dette delle tontine, fu ordinato che niuna di tali società possa stabilirsi senza l' espresso beneplacito di S. M.. nella forma dei regolamenti di amministrazione pubblica ec.; provvedendo anche a quelle che attualmente esistevano. (1)

Per rapporto agli arbitri, e ai compromessi con cui devono terminarsi le dispute fra i soci. Ved. *parte* 1. §. 10.

Il parere del consiglio di stato de' 29. Aprile 1809. approvato ne' 17. Maggio detto dice, che gli articoli 27. e 28. del Codice di commercio non sono applicabili se non che agli atti che gli associati in accomandita facessero rappresentando come amministratori la casa in accomandita, eziandio per procura, e non si applicano alle transazioni commerciali, che la casa in accomandita può fare per conto suo con l'accomandante, e reciprocamente

---

(1) Vedasi in Sirey an. 1808. Suppl. a c. 271. l' istruzione del direttor generale della registrazione relativa ai diritti per gli atti di Società e quelli di scioglimento di società

l'accomante, colle case in accomandita come ogni altra casa di commercio.

FORMULE *dell' estratto di un atto di Società da affigersi nella sala d' udienza del tribunale di commercio per tre mesi, (secondo gli art.* 42. 43. 44. *e* 46. *del Codice di commercio*). (1)

PER SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO.

1. Per atto privato fatto triplo il dì . . . fra i Sigg. A B C (*nomi, casati, qualità, domicili, e dimore*) registrato a . . . dal ricevitore . . . con la spesa di . . . hanno essi formata una società in nome collettivo sotto la ragione A B C. Il fondo del capitale è di fr. 10000.; che i tre soci amministreranno in comune; la cassa sarà tenuta, e amministrata da ciascheduno alternativamente ogni anno; tutti tre firmeranno per la società con i tre nomi A B C o solo TALE, E COMPAGNI. La società è fissata per nove anni da cominciare il dì . . . . e finire il dì . . .

Noi certifichiamo per vero il presente estratto non essendovi altra cosa che interessi il pubblico; ed abbiamo firmato questo di . . .

Firme A B C

PER SOCIETA' IN ACCOMANDITA.

2. Per atto fatto in quadruplo . . . a dì . . (*registrato*) fra i Sigg. A e B (*nomi, domicilio, qualità*) e ALTRI DUE associati che non devono esser nominati i detti A e B con gli altri hanno formata una società in accomandita sotto la ragione sociale A B per il commercio (*si indichi la qualità*). Il capitale della società è di fr. 20000. la società è amministrata dai Sigg. A

(1) Se la società è fatta per pubblico istrumento, allora l'estratto è fatto, e firmato dal notaro.

e B (*se è uno solo che amministra e firma si dice*) in comune che firmeranno con i due nomi A e B qual società è fatta per anni . . . da cominciare il dì . . e finire il dì . . .

Noi certifichiamo ec.

Firme A e B

Per le società anonime deve affigersi il decreto di autorizzazione con l'atto autentico di società, per tre mesi ec. (*art.* 25.)

Lo stesso estratto, e la stessa dichiarazione si fa per rendere pubblico lo scioglimento delle società e per le mutazioni di condizioni che abbino luogo nelle medesime e il tempo dell' affissione è lo stesso (*art.* 46.)

Boucher nel suo *Formulaire du Negociant a c.* 67 da la formula di una istanza che si presenta al Presidente del tribunale di commercio perchè egli ordini al Cancelliere l'affissione dell' estratto suddetto. Nel Cod. di commercio non se ne trova la disposizione, così l'omissione di essa non vizierebbe l'atto; per altro e un atto lodevole, perchè il Presidente verifichi l'estratto, e invigili che il Cancelliere del tribunale eseguisca il registro ordinato dall' art. 42.

3. Formula *di Istanza al Presidente del tribunale di commercio per far pubblicare l'estratto della società.*

Ai Sigg. Presidente, e Giudici del tribunale di commercio di . . .

A B C (*nomi, qualità, e domicilio ec.*) vi espongono, che per atto privato del dì . . fatto in triplo originale debitamente registrato il dì . . con la spesa di . . dal ricevitore . . .

è stata fra loro contratta una società in nome collettivo . . . (*se è in accomandita , o a nomina si esprime in ristretto il contenuto dell' atto .*)

E volendosi conformare all' art. 42. del Codice di commercio , fanno istanza perchè ordiniate che l' estratto quì annesso , sia registrato sul registro della Cancelleria , e affisso nella sala d' udienza per tre mesi , onde abbia la notorietà legale .

A B C

Il Presidente pone sotto la sua ordinanza .

,, *Ordiniamo al nostro Sig. Cancelliere di registrare l' estratto suddetto , e affigerlo nelle forme solite nella sala della nostra udienza .* ,,

Il cancelliere del tribunale, trascrive a lettera l' estratto suddetto, nel libro bollato o registro che deve tenere a forma del Decreto Imperiale de' 12. Luglio 1808. (Bullettino della Giunta di Toscana n. 41. , e nel quale , dopo essere stato contrassegnato , e visato dal Presidente del tribunale di commercio , saranno scritti *dietim* è senza spazio tutti gli atti registrabili secondo detto Decreto . L' estratto poi visato dallo stesso cancelliere sarà affisso nella sala d' udienza e dopo tre mesi sarà reso all' interessato , con la dichiarazione fattavi dal cancelliere , che faccia fede dell' affissione seguita dell' estratto , a forma del Codice di Commercio .

Dopo l' affissione stessa dell' estratto , i soci scrivono le loro circolari , annettendovi la copia dell' estratto , è ciò è interessante perchè il Codice fa dipendere da questa pubblicazione la validità delle obbligazioni fra gli interessati .

Nel caso di scioglimento di società, oltre l'atto di scioglimento, deve aver luogo l'inventario è il bilancio, e la liquidazione o rendimento de conti e le circolari d'avviso col solito estratto pubblicato.

Sez. II. *Delle contestazioni fra i soci, e modo di deciderle.*

In caso di disputa l'elezione degli arbitri, ha luogo o stragiudicialmente con le regole del compromesso, o per mezzo del tribunale. *Vedasi su di ciò prima parte* §. 10.

Tit. IV. *Delle separazioni dei beni, e dei corpi.*

Le sentenze devono essere pubblicate, e affisse nella sala dell'udienza. *Vedasi Pigeau lib. 3. Separazione di beni n. VI. VII.* e *separazione di corpi n IV. V.*

Anche l'estratto dei contratti di matrimonio dei mercanti deve esser pubblicato e affisso nella sala d'udienza del tribunale di commercio per un anno; e ciò è posto a cura delli stessi notari dalla Legge de' 25. ventoso an. 11. e Cod. di commercio art. 67. e 68.

Tanto i commercianti in attività, che quelli che divenissero tali sieno cauti di pubblicare l'estratto del loro contratto matrimoniale per evitare le pene fatali comminate dall'art. 69. e 70. del Cod. di commercio, e procedura art. 872. e tanto più fatali per

quelli che le circostanze impreviste, e le combinazioni portassero al fallimento esente da ogni frode e mala fede. I notari sono responsabili di questa pubblicazione. *Dec. del Ministro di Finanze de' 27. Giugno* 1809.

Tit. V. *Delle borse, agenti di cambio, e sensali.*

Nelle borse, o sia nei luoghi di ritrovato per gli affari mercantili, non possono gli uscieri rilasciare gli atti, citazioni ec. *Editto della creazione dei consoli del* 1563. *art.* 17. *Comaille Tom. I. art.* 18. *a c.* 14.

I sensali, e i mezzani non possono sotto alcun pretesto essere interessati con i mercanti, nè far loro stessi la mercatura *art.* 85. 86. *ec. ec.* Essi soli sono incaricati delle trattative degli affari, perciò non può concludersi affare alcuno senza il loro ajuto *Art.* 76. 78. *ec. ec.* Devono esser patentati (Bullettino n. 30. della Giunta di Toscana), e devono dar cauzione (Bullett. n. 90.); E ad essi è applicabile la necessità di tenere i libri in regola, come i mercanti Ved. p. 1. in principio e formule n. 1. art. 84. e devono essere organizzati con una camera. *Vedi il Decreto de' 27. pratile an.* 10.

Il parere del consiglio di stato de' 2. Maggio 1809 approvato li 17. detto inerendo alla legge de' 28. ventoso anno 9. che ristabilì le borse di commercio, per togliere l'abuso, che vi sieno sensali non patentati, applica a tutte le borse gl'articoli 2, e 3. del De-

creto Imperiale de' 10. Settembre 1808 emanato per la borsa d'Amiens ,, ivi ,, che il
,, Gran Giudice ministro della giustizia darà
,, ai Procuratori Generali, e Imperiali, l'ordine di far processare secondo il rigore del-
,, le leggi, ogni agente di cambio, o sensa-
,, le, o negoziante contravventore alle leggi
,, sulle borse di commercio, ed al Codice di
,, commercio eziandio per via d'informazione
,, e senza processi informativi ne denunzia de'
,, sindaci; il ministro generale di pulizia da-
,, rà ai commissari di pulizia ordinar d'invi-
,, gilare all'esecuzione delle leggi su tal pro-
,, posito, e di informare le Corti, e i tribu-
,, nali dei fatti pervenuti a loro cognizione,,

Tit. VI. *Dei commissionari*.

Sez. I. II. III.

I commissionarj o spedizionieri sono soggetti alla patente (Bullett. della Giunta in Toscana n. 30.) e cadono in questa categoria tutti i conduttori per terra o per acqua, i quali devono avere il loro libro giornale per notarvi le consegne, e trascrivervi le polizze di carico, o sia le lettere di condotta nelle quali vi è la descrizione esatta della roba trasportata, e dei colli loro peso, e numero, la direzione, e il tempo in cui devono esser trasportati. *Vedi Boucher formulaire ec. Vedi anche Decreto Imperiale de' 13. Agosto* 1810. e *Cod. civ. lib. 3. tit. 13.* 17.

Le polizze di carico sono soggette al di-

ritto del bollo di dimensione Decreto Imperiale de 3. gennajo 1809.

Nei casi nei quali può aver luogo la perizia, il sequestro, e la vendita (art. 106.) Si applichino le regole per l'istanze da presentarsi al Presidente del tribunale, e se questo, non vi è, al Giudice di pace, per la nomina dei periti e altri atti, quali regole si sono date nella prima parte trattando delle respettive suddette procedure.

Tit. VII. *Delle compre, e vendite.*

Negli affari mercantili si pongono in essere non solo con gli opportuni documenti in scritto, ma anche coi libri ben tenuti, e con la prova testimoniale, su di che vedasi *Pigeau lib.* 2 *p.* 2. *tit.* 3.

Tit. VIII. *Delle lettere di cambio, pagherò ec.*

Sez. I. II. III.

Art. 1. Sopra tal materia si veda Dufour, Pardessus, Dupuy, Savary, Boucher ec. nei quali si troveranno i modelli delle tante specie dei fogli che conoscono i mercanti.

Il parere del consiglio di stato degl' 11. gennajo 1808. (Bull. dell' Imp. Giunta n. 104.) parifica alle lettere di cambio, e di commercio le tratte del cassier generale del tesoro pubblico.

Una decisione del Gran Giudice ministro

di Giustizia de' 31. Ottobre 1808. dopo aver osservato che senza rimessa di denari da piazza, a piazza non vi è lettera di cambio, esamina la questione, se una tratta fatta sopra un altra piazza, e che per l' accettazione da chi deve pagarla si faccia con condizione che sia pagabile nella stessa piazza del traente; e dice che se si potrà provare la simulazione ai termini dell' art: 112. la lettera perderà il suo carattere di cambiale; che questa simulazione è di difficile prova, e allora deve dirsi che per rapporto al traente vi sia rimessa di denaro; e l' accettazione condizionale si risolve in un nuovo contratto con il portatore della lettera.

Esamina pure un' altra questione se una tratta fatta all' ordine del traente, e da lui girata ad un terzo che in mancanza di pagamento, sia protestata a nome del traente, e non del giratario deva considerarsi una propria lettera di cambio, e fissa che secondo l' art. 110. può farsi la tratta accettata a ordine del traente, ma finchè non è girata non diviene veramente lettera di cambio così nella fattispecie se la gira non si risolve in una procura ma per l' art. 137. è una vera gira, la lettera e una vera cambiale, qualunque sia il protesto.

2 I protesti delle lettere di cambio si fanno per mezzo di atto notoriale, di cui si vedano in Massé le formule. Si possono anche fare per mezzo degli uscieri per le cui formalità si veda il parere del Consiglio di Stato de' 23. gennajo 1807. (Bull. dell' Imp. Giunta di n. 104.)

Gli uscieri devono (come i notari) tenere per questi protesti un repertorio parafato, e in regola scritto senza lacune art. 176.; quale però non è soggetto al visto del ricevitore del registro, come l' altro loro registro degli atti, di che si parla nella legge de 22. frimajo an. VII. *Vedi istruzione della regia del demanio de 9. marzo 1809.*

Vedasi ciò che si è detto nelle avvertenze preliminari per distinguere quando tali fogli siano mercantili, e quando non lo siano e *Cod. di commercio lib. 4. art. 642. e seg.*

Quanto agl' usi delle scadenze bisogna rimettersi ai respettivi paesi. Il parere del consiglio di stato de 13. marzo 1810. approvato ai 20. detto fissa che le lettere scadenti nel dì ultimo di Dicembre, non possono esser protestate che nel 2. gennajo, essendo considerato il primo gennajo festa di famiglia; e per ciò in tal giorno come in tutti gli altri giorni festivi non si possono fare atti.

Un altro parere del Consiglio di Stato de' 30. frimaio an. 14. fissa che senza il consenso del portatore una lettera di cambio non può esser pagata in biglietti di banca.

3. Per le varie circostanze nelle quali occorre il protesto si veda il Codice di commercio.

1. Formula *di protesto fatto da un usciere.*

Si copia sul principio la lettera di cambio, l'accettazione, le gire, e le raccomandazioni, che vi sono indicate. (*Ved art. 174.*)

in seguito si fa l'atto di protesto in questi termini.

L'anno ottocento . . . . il dì . . . del mese di . . . dopo mezzogiorno ad istanza del Sig. . . Delcambre negoziante abitante in Roanò Dipartimento della Senna inferiore nella strada . . . num. . . . . . che ha fatta elezione di domicilio nella mia casa; Io Luigi Choquet usciere del tribunale di prima istanza del Dipartimento della Senna matricolato e patentato pel corrente anno, abitante in Parigi nella strada . . . . num. . . . appiè sottoscritto assistito da Sigg... tale e tale (*loro nomi, cognomi, qualità ed abitazioni*) testimonj condotti con me.

Intimato ed interpellato il Sig. Carlo . . . mercante di merci abitante in Parigi nella strada . . . num. . . . nel suo domicilio, parlando alla . . . . (*se è presente bisogna mettere*) sua persona, (*se è cessante bisogna dire a chi si è parlato*) o a . . . stante la sua assenza.

Di pagare al suddetto Sig. Delcambre in nome e come possessore e ultimo giratario, o a me usciere latore per lui della lettera di cambio la di cui copia è quì sopra che il detto Sig. Carlo . . . . ha accettata, e che ho a tal' uopo mostrata ed esibita nel suo originale ed offerto di restituire, pagandola, la quale è legalmente girata; protestando in mancanza di ciò fare di rimettere la detta lettera nel luogo da cui è stata tratta e di prendere una simil somma a cambio e ricambio in tutti i luoghi e piazze, a rischio, e pericolo, spese, danni, ed interessi di chi sarà di ragione. Il qual Sig. Carlo . . . ha detto, che non gli è stata accordata la provvisione per pagare la detta lettera di cambio, ed ha firmata la sua risposta; (*o se è assente*) la qual persona ha detto, che il Sig. Carlo . . essendo uscito non gli avea lasciati i denari per pagare la suddetta lettera di cambio di cui si

tratta, e richiesta di firmare la sua risposta ha firmato o ha dichiarato di non poter firmarla non sapendo scrivere nè firmare.

La qual risposta ho presa per un rifiuto di pagamento ed ho rinnovate le proteste fatte di sopra il tutto fatto e formato alla presenza de' Sigg. . . . testimonj, che si sono con me firmati, ed ho parlando come sopra lasciata copia tanto della suddetta lettera di cambio, che dell' accettazione, gire ec. o raccomandazioni sovrindicate quanto del presente atto.

Quando il protesto è fatto per mancanza di accettazione *invece* di dire io usciere ho intimato al Sig. Carlo . . . mercante di merci abitante in Parigi nella strada . . . num. . . nel suo domicilio . . . parlando a . . . di pagare attualmente ec.

Si pone:

Io usciere ho presentato al Sig. Carlo . . . parlando a . . . . la lettera di cambio della tal somma tratta sopra di lui il . . . dal tal luogo dal Sig. . . a favore del detto Sig. Delcambre e l'ho interpellato di accettarla perchè sia in conseguenza pagata da lui nella sua scadenza protestando che in mancanza di far ciò, di rimettere la detta lettera di cambio nel luogo d' onde è venuta, e di ricorrere contro il traente ed i giratarj co' mezzi che sono di ragione, e per tutte le perdite, spese danni ed interessi.

Il quale Sig. Carlo. . . . ha detto, che non poteva accettare la predetta lettera di cambio (*dire la causa*) ed ha firmata la sua risposta.

La qual risposta ho presa per un rifiuto di accettazione ed ho rinnovate le intimazioni e proteste come sopra, ed ho al detto Sig. Carlo lasciata copia tanto della suddetta lettera di cambio, delle gire ec. e del presente atto.

Fatto alla presenza de' testimonj con me sottoscritti il dì ed anno come sopra ec.

Firme dell' usciere, e testimonj.

2. Formula *della notificazione del protesto*. (1)

L'anno mille ottocento . . . il giorno di . . del mese di . . . ad istanza del Sig. Delcambre negoziante abitante in Roano nella strada . . . num. . . . . Dipartimento della Senna inferiore il quale ha fatta elezione di domicilio nella mia casa; Io usciere appiè sottoscritto;

Ho notificato denunziato e con la presente lasciata copia al Sig. . . abitante a . . . traente della lettera di cambio parlando a . . .

Al Sig. . . . accettante e abitante a . . . . parlando a . . . (*la medesima cosa a tutti i giratarj*.)

Della lettera di cambio, dell'accettazione delle gire e rivalse o avvalli tanto se fatti con atto separato o sopra la stessa lettera e del protesto per mancanza di pagamento della lettera di cambio alla sua scadenza, affinchè i detti Sigg. . . . tale, tale e tale non possino allegare ignoranza; e per esser condannati tutti solidalmente ed anche con l'arresto personale a pagare e rimborsare al detto Sig. Delcambre attore la somma di . . . valuta della suddetta lettera di cambio con più le spese di protesto e di ritorno e interessi.

Se si vuole subito provvedersi avanti il tribunale; può aggiungersi alla notificazione, anche la citazione come appresso.

3. Formula *di citazione da unirsi al Protesto*.

Ed ho a ciascheduno di essi parlando come sopra fatta citazione a comparire alle ore dieci

---

(1) Questa denunzia dee farsi dall'usciere ancorchè il protesto sia fatto da un notaro.

della mattina del di . . . . (1) all' udienza e davanti i Sigg. Giudici del tribunale di commercio del Dipartimento della Senna esistente in Parigi nella strada e per rispondere e procedere come è di ragione, chiedendo le spese, ed ho inoltre a ciaschedun di essi, come si è detto, lasciata copia della presente ec. (*L' usciere dee firmarsi, ma non è necessario per la notificazione che firmino i testimonj.*)

Se si tratta di notificazione del protesto per mancanza di accettazione il traente ed i giratarj sono respettivamente tenuti a dar cauzione per assicurare il pagamento della lettera di cambio alla sua scadenza. (*art.* 120.) Allora in vece di dire, *e per sentirsi condannar tutti solidalmente ec.*

Si pone:

E col medesimo atto, come sopra, ho intimato a' suddetti Sigg. . . . . tale, tale e tale (*il traente e i giratarj*) di dare ciascheduno al detto Sig. Delcambre buona, e sufficiente mallevadoria per assicurare il pagamento della suddetta lettera di cambio, e quindi li ho citati a comparire davanti al tribunale di commercio sedente a . . . nel dì . . all' ora di . . . per sentirsi condannare a dar ciascheduno la respettiva sua mallevadoria, secondo i termini dell' artic. 120. del Cod. di commercio, ed inoltre per ri-

---

(1) Il termine dentro il quale bisogna esser cauti di fare la citazione al tribunale è regolato dal Codice di commercio negli articoli 164. a 169. Ed è osservabile per la dilazione della citazione, quando la distanza è oltre i cinque miriametri, che l' aumento si regola dando due miriametri e mezzo per giornata; il che differisce dagli affari civili. (*Proced. art.* 61.)

spondere, e procedere come è di ragione, chiedendo le spese, ed ho a ciascheduno di essi, come sopra, lasciata copia, tanto della lettera di cambio di cui si tratta delle gire e del protesto per mancanza di accettazione, quanto del presente atto ec. ec. ec

Firma dell' usciere.

5. Formula *di protesto per intervenzione.*

Questa specie di protesto si fa nella forma precedente, e quando qualche interveniente si presenta per l' onore della firma di uno degli obbligati, bisogna dire in aggiunta;

E quindi nel dì . . . del mese di . . . dell' anno . . . il Sig. . . . (*il nome di chi interviene*) abitante a . . . . (*la sua abitazione*) si è trasferito nella mia casa, e ha detto che per l' onore della firma (*del traente o uno dei giratarj*) dell' enunciata lettera di cambio nel protesto come sopra, offre di pagare sull' istante la somma di . . . unitamente alle spese del protesto e della presente intervenzione, quando io gli consegni il tutto per potere avere il suo regresso; e il suddetto (*interveniente*) mi ha difatti pagata per . . . (*quivi il nome della persona obbligata per la quale ha pagato*) la somma di . . . importare della predetta lettera di cambio, e quella ancora di . . . . per le spese del protesto e dell' intervenzione, ed affine di metterlo a portata di ripetere le suddette somme gli ho consegnata sotto sua ricevuta la predetta lettera di cambio e il presente atto ec. ec.

Firma dell' usciere.

6. Formula *di un protesto di perquisizione.*

L' an. ec. ad istanza del . . . (*il nome del proprietario dell' effetto*) io usciere . . . appiè

sottoscritto, mi sono trasferito con i miei testimonj appiè nominati al domicilio del Sig. . . (*il debitore*) che mi era stato indicato dal richiedente ad effetto d'intimare al Sig. . . . . . (*debitore*) di pagare al Sig. . . . (*creditore*) o a me usciere per esso la somma di . . . contenuta nella lettera di cambio copiata in principio della presente con la sua accettazione e gire. Ma dopo aver cercato di casa in casa, mi è stato generalmente dichiarato, che non era a cognizione di veruno nè il Sig. . . . (*debitore*) nè la casa di sua abitazione; e siccome i dichiaranti hanno ricusato di firmare, mi sono trasferito nell'uffizio della posta della strada di . . . ed in seguito a quello della Polizia e non ho potuto avere veruno schiarimento concernente il detto Sig. . . . (*debitore*). Di là a due ore mi sono recato alla Borsa, e mi sono informato dai sensali ed agenti di cambio dell'abitazione del medesimo. Alcuni mi hanno detto, che non lo conoscevano, ed altri mi hanno risposto, che lo conoscevano, sapevano che era assente, ma ignoravano del tutto il luogo del suo domicilio. Interpellati di firmare la loro dichiarazione, hanno ricusato di farlo; per il che ho ad alta voce ed intelligibile fatta la lettura della sua lettera di cambio e del mio processo verbale, ed ho protestato di prendere la somma di . . . a cambio e ricambio nella piazza ed in tutti i luoghi dove sarà di bisogno conforme alla legge, con i danni interessi e spese, ed anche di rimandare la lettera di cambio sulla faccia del luogo d'onde è provenuta, ed ho di tutto formato processo verbale per servire e valere per quanto sarà di ragione con la presenza ed assistenza di . . . abitante a . . . e di . . . abitante a . . . testimonj con me sottoscritti, i quali hanno firmato il pres. nte processo verbale, questo dì, mese ed anno come sopra.

Costo del presente atto . . .

(*La firma dell' usciere e testimonj.*)

E nel detto giorno mese ed ora come sopra, conforme all'artic. 68. del Codice di procedura, mi sono portato davanti il Sig. Commissario di polizia, il quale non avendo veruna notizia dell' ultimo domicilio del suddetto Sig. . . . . gli ho consegnata la copia del presente, dopo che ha apposto il suo vidit senza veruna spesa sull'originale rimasto nelle mie mani.

ARTICOLO II.

Può il possessore di una lettera di cambio protestata, aver bisogno di far sequestri provvisionali.

FORMULA *dell'istanza da presentarsi al tribunale per ottenere la permissione di sequestrare gli effetti mobiliari dell'accettante di una lettera di cambio, del traente, e de' giratarj.*

A' Sigg. Presidente e Giudici componenti il tribunale di commercio del Dipartimento della Senna (*o del tal circondario.*)

Il . . . . (*nome, cognome qualità, ed abitazione*) ha l'onore di esporvi come essendo possessore di una lettera di cambio della somma di . . . tratta da Lione sotto dì . . . 18 . . . e pagabile nel dì . . . . si è trovato obbligato a farla protestare par mancanza di pagamento alla sua scadenza; che il protesto è stato notificato al detto Sig. . . . accettante ed è stato anche denunziato entro i termini prescritti dall' artic. 165. del Codice di commercio tanto al Sig. . . . traente della suddetta lettera di cambio, quanto a' Sigg. . . . tale, tale tale ec. . . , giratarj della prefata lettera, che ha fatti citare a comparire nel dì . . . . davanti al tribu-

nale per sentirsi condannare solidalmente e con eziandio l'arresto personale al pagamento della predetta lettera di cambio; e siccome nessuno di essi si è fatto carico di pagarla, e l'esponente ha il maggiore interesse di fare tutti gli atti conservatorj per assicurare il suo pagamento;

Perciò fa istanza Sigg. che ciò considerato, vi piaccia di permettergli di fare sequestrare conservatoriamente gli effetti mobiliarj de' suddetti Sigg. accettante traente e giratarj, secondo i termini dell' artic. 172. del suddetto Codice di commercio, e voi renderete giustizia.

Il Presidente del tribunale pronunzia la sua ordinanza in seguito della surriferita istanza, ne' seguenti termini,

Noi Presidente del tribunale di commercio del Dipartimento della Senna; (*o del tal circondario*) veduta la suddetta istanza, come pure la lettera di cambio, il protesto e l'originale dell'atto di denunzia del suddetto protesto, la citazione fatta all'accettante, traente e giratarj della lettera di cambio di cui si tratta per comparire davanti il tribunale il . . . . . . Vedute le disposizioni dell' artic. 172. del Codice di commercio così concepite;

Autorizziamo il Sig. . . . esponente a fare ne' termini del suddetto articolo, sequestrare conservatoriamente i mobili ed effetti dei detti accettante, traente e giratarj.

Fatto in tribunale in Parigi questo dì . . .

Firma del Presidente e Coad.

Dopo di ciò per mezzo di usciere idoneo si fa procedere al sequestro, per cui vedasi la procedura in Pigeau *lib.* 2. *p.* 5. *tit;* 4. *cap.* 1. *Sez.* 2. §. 1.

Articolo III.

Se vien perduta una lettera di cambio, per poterla riscuotere va distinto il caso che non sia accettata, da quello in cui sia accettata;

Se non è accettata, se ne può prendere una seconda, terza ec. e su di questa se ne ricerca il pagamento;

Se è accettata allora per ottenere il pagamento sopra una seconda, terza ec. il C dice di commercio determina il modo. *Art.* 151. *et seg.*

1. Formula *dell' istanza da presentarsi al tribunale per ottenere il pagamento di una seconda lettera di cambio.*

A' Sigg. Presidente e Giudici componenti il tribunale di commercio del Dipartimento della Senna e Marna esistente a Melun.

Giuseppe Clament fabbricatore di panni abitante in Roano ha l'onore di esporvi come essendo possessore di una lettera di cambio della somma di 1200. franchi tratta dal Sig. Dufresnoy mercante di panni in Parigi nella strada . . . sotto dì 18. marzo 1808. sopra il Sig. Giacomo Famery mercante di merci a Melun nella strada . . . pagabile nel dì 26. del seguente agosto, qual lettera di cambio era stata accettata dal detto Sig. Famery mercante ec. nel dì 18. aprile un mese dopo la data della formazione della medesima, ha avuta la disgrazia di perdere la detta lettera ed a tal'uopo ha fatte molte ricerche inutili per ritrovarla; ha pure avuta la precauzione di far sequestro della valuta in mano di detto Sig. Famery; espo-

ne egualmente che dopo cinque giorni che è scaduta, nessuno si è da lui presentato per riceverne l'importare; che si è provveduto perciò di una seconda lettera della medesima somma pagabile cinque giorni dopo, vale a dire nel dì 31. agosto e tratta ugualmente sopra il Sig. Famery nel dì . . . che si è presentato nel giorno di jeri 30 di detto mese per riscuoterla, ma il detto Sig. Famery, ha ricusato di pagargliela esigendo che gli fosse presentata quella da esso accettata sotto dì 18. aprile, per il che l'esponente ha fatta protestare la detta seconda lettera per mancanza di pagamento e fatto notificare il protesto a detto Sig. Famery; egli pertanto è nell'impossibilità assoluta di presentare la prima lettera di cambio da quest'ultimo accettata, attesochè non ha potuto ritrovarla malgrado le diligenze fatte; e se il Sig. Famery persistesse nella sua negativa, l'esponente si troverebbe in pericolo di perdere il suo credito;

Per tal cagione fa istanza, che ciò considerato Signori, vi piaccia di ordinare, che non ostante l'accettazione della prima lettera di cambio, che sarà e resterà annullata nel caso che venga ritrovata, possedendo la seconda che è annessa alla presente domanda, a tenore dell' artic. 147. del Codice di commercio il Sig. Famery sia tenuto a pagare questa seconda lettera di cambio, e vi sia astretto per tutti i mezzi che sono di ragione ed anche con l'arresto personale, presentando l'esponente in qualità di mallevadore del pagamento di detta seconda lettera di cambio il Sig. Felice Courtois proprietario abitante in detta città di Melum nella strada. . . . e che può giustificare di esser solvente quando ne sia richiesto; e voi farete giustizia.

Giuseppe Clement.

Ordinanza del Presidente.

Noi Presidente del tribunale di commercio esistente in Melun, veduta la surriferita istanza, affinchè venga resa ragione, ordiniamo che sia unitamente alla presente nostra ordinanza notificata al Sig. Famery, il quale sarà citato a comparire davanti il tribunale. Nominiamo per fare la detta notificazione e citazione il .. usciere dell' udienza di detto tribunale.

Fatto a Melun questo dì . . .

La firma del Presidente.

2. Formula *della notificazione e citazione.*

L'anno 1808. il dì . . . settembre, ad istanza del Sig. Giuseppe Clement fabbricatore di panni abitante a Roano nella strada . . . . Dipartimento della Senna inferiore il quale ha eletto domicilio nella mia casa, io usciere dell' udienza presso il tribunale di . . . appiè sottoscritto, ho notificato denunziato e con le presenti data copia al Sig. Giacomo Famery mercante di merci dimorante a Melun nella strada . . . entro il suo domicilio, parlando a . . .

Dell' istanza presentata al tribunale dal detto Sig. Clement unitamente all' ordinanza del Sig. Presidente di detto tribunale in data del dì 3. del presente mese a ad istanza come sopra, io usciere suddetto appiè sottoscritto, ho citato il detto Sig. Famery parlando come sopra a comparire nel dì . . . del presente mese davanti i Sigg. Giudici componenti il tribunale di commercio esistente in Melun per sentirsi condannare con tutti i mezzi dovuti e ragionevoli, ed anche con l'arresto personale a pagare a detto Sig. Giacomo Clement la somma di 1200. franchi per l'importare di una seconda lettera di cambio tratta sopra di lui dal Sig.

Giuseppe Dufresnoy mercante di panni in Parigi nella strada . . . num. . . . sotto dì . . . . invece e luogo di una prima dell'istessa somma pagabile sotto dì 25. agosto passato, che il detto Sig. Famery avea accettata, ma che il detto Sig Clement ha avuta la disgrazia di perdere, con che mediante il pagamento di detta seconda lettera, la prima resterà annullata e come non fatta; offrendo il detto Sig. Clement per mallevadore del pagamento di detta seconda lettera il Sig. Felice Courtois proprietario abitante a Melun nella strada . . . ed affinchè il detto Sig. Famery non possa allegar causa d'ignoranza gli ho, parlando come sopra, lasciata copia della presente, non meno che dell' istanza e ordinanza summentovate.

La firma dell' usciere.

3. Formula *di sentenza.*

Il tribunale di commercio sedente a Melun

Dopo aver sentite le parti contradittoriamente e le loro domande e difese; veduta l' istanza a lui presentata da Giacomo Clement, e la seconda lettera di cambio sopra il Sig. Famery, che vi era annessa, l'ordinanza del Sig. Presidente del tribunale in data del dì 3. settembre mese corrente emanata in seguito di tale istanza, il protesto per mancanza di pagamento notificato a detto Sig. Famery con atto di . . . usciere; la denunzia del protesto al Sig. Dufresnoy traente; la notificazione dell' istanza e dell' ordinanza del Presidente fatta da . . . . usciere dell' udienza del tribunale a tal' effetto incaricato, dall' ordinanza medesima, la citazione fatta dall' istesso usciere al Sig. Famery per questo giorno, e la presentazione del Sig. Felice Courtois proprietario dimorante in Melun nella strada . . . num. . . . co-

me mallevadore del pagamento della detta seconda lettera di cambio.

Veduto l'artic. 151. del Codice di commercio, se la lettera di cambio perduta . . . . ec.

Il tribunale condanna il Sig. Famery a pagare senza dilazione e con l' arresto personale al Sig. Giacomo Clement la somma di 1200. fr. importare della seconda lettera di cambio tratta sopra di lui sotto dì . . . dal Sig. Giuseppe Frenoy mercante di panni in Parigi pagabile nel dì 30. dello scorso agosto in vece di una prima lettera di simil somma, che il detto Sig Famery ha accettata e che è stata perduta.

Riceve il Sig. Felice Courtois, d'altronde noto al Sig. Famery, come mallevadore del pagamento della detta somma di 1200. fr. ed attesochè è per colpa di detto Sig. Clement, che la prima lettera di cambio sia andata smarrita lo condanna nelle spese;

Il che sarà eseguito con tutte le vie che sono di ragione non ostante l'appello e senza pregiudicarvi.

Fatto e giudicato nel tribunale di Melun dove sedevano i Sigg, ... Giudici questo dì 15. settembre 1808.

Dopo ciò il possessore della lettera fa gli atti per fare accettare la cauzione. *Vedasi sopra parte* 1. §. 17.

Codice di commercio Libro II

Del commercio marittimo.

Titolo I.

Delle navi, e altri bastimenti di mare.

Tutti i bastimenti, navi ec. sono dalla legge reputati mobili, pure sono affetti ai crediti privilegiati (art. 191. e segg.).

Le vendite volontarie devono necessariamente farsi per atto in scritto, o pubblico, o privato.

Titolo II.

Dei sequestri, e vendite dei bastimenti.

Il parere del Consiglio di Stato de 29. aprile 1809. approvato ne' 17. maggio di detto anno, porta che il giudizio delle navi sequestrate spetta ai tribunali ordinarj. Ciò perchè l'art. 442. del Codice di procedura fissa che i tribunali di commercio non conoscono dell' esecuzione delle loro sentenze; e perchè la vendita non può farsi se non che col ministero di *avoués*, mentre l'art. 204. del Codice di commercio, vuole che il nome dell'*avoué* si ponga negli affissi; e avanti i tribunali di commercio non vi sono *avoués*.

Tutto questo articolo adunque si deve regolare con l' articolo del Codice di procedura delle esecuzioni mobiliarie. Ved. *Pigeau lib. 2. p. 5. tit. 4. sez. 2. §. 2. e 5. è in specie n. XII.*

Dopo adunque che il tribunale di commercio ha ordinata la vendita tutto si fa avanti il tribunale ordinario, avanti cui dopo l'aggiudicazione si apre il giudizio di distribuzione del prezzo, fra i privilegiati, ed altri creditori, e gli opponenti per cui pure si veda la procedura in *Pigeau lib.* 2. *pag.* 5. *cap.* 1. *sez.* 2. §. 5., e sopra vedi *parte* I. *art.* 18. Si è detto che questo giudizio di distribuzione si seguita avanti il tribunale ordinario; ciò si è detto perchè il tribunale di commercio si è visto che non conosce del giudizio di vendita; e il giudizio di distribuzione si fa avanti il tribunale di esecuzione, che non può essere il tribunale di commercio. Vedi *Pigeau tom.* 5. *nota* 77.

Titolo III.

Dei proprietarj dei bastimenti ec.

I proprietari sono responsabili del fatto del loro capitano di nave.

Le questioni fra il capitano, e il proprietario si terminano col mezzo di periti, o concordati, o eletti *ex officio* art. 219. Vedasi per i periti nella *prima parte il* §. 10.

Può fra i comprepietarj aver luogo la licitazione. Art. 220. per la cui procedura vedasi *Pigeau lib.* 3.

Titolo IV.

Del capitano di nave.

Il capitano dei bastimenti tiene un registro segnato e numerato da uno dei Giudici del tribunale di commercio, o dal Maire, o suo aggiunto nei luoghi ove non vi è tribunale di commercio *art.* 224. questo libro è simile a quello dei mercanti *art.* 11. In questo libro sono notate tutte le risoluzioni prese nel viaggio, e tutta l'entrata, e uscita su cui possa rendersi conto. Oltre questo libro il capitano per uso tiene anche il libro o giornale di rotta su cui scrive tutto ciò che gli accade nel corso del viaggio.

Avanti di prender carico, deve il capitano fare visitare il bastimento *art.* 225.; il processo verbale di visita si depone nella cancelleria del tribunale di commercio, e il cancelliere glie ne da l'estratto o copia.

Il capitano, e le persone d'equipaggio a bordo non possono essere arrestate per debiti fuori che per quelli contratti per il viaggio, a meno però che in tal caso non diano cauzione *arc.* 231.

Quando il bastimento è noleggiato di consenso dei proprietarj, e che alcuno di essi ricusa di pagare la sua tangente, il capitano può dopo un intimazione di 24. ore prender denari alla grossa *art.* 233. Questa intimazione si fa per atto di usciere nelle forme dell'*exploit*.

Se durante il viaggio vi è luogo a pren-

der denaro per spese necessarie secondo l' *art.* 234.; il capitano deve porlo in essere con un processo verbale,

1. Formula *di processo verbale fatto dal capitano per far costare del bisogno di prendere in prestito, o vendere ec.*

L'anno . . . il dì . . . . a bordo del bastimento ,, *la Minerva* ,, di . . . . tonnellate, armatore . . . ancorato a . . . ove ha dato fondo per causa della tempesta sofferta ieri . . Io . . . capitano del medesimo ho convocato i Sigg. . . (*nome è qualità degli uffiziali, e principali del bastimento*) per verificare i danni sofferti, e deliberare il modo di ripararli onde mettersi in corso, dopo il più esatto riscontro è stato riconosciuto (*si descrivono i danni sofferti*). Per riparare i quali è necessario prendere in prestito la somma di . . . o di vendere le merci consistenti in . . . . caricate. In fede di che è stato scritto il presente processo verbale sul registro a ciò destinato, e firmato ec.

Firme del capitano, e altri convocati ec.

In seguito deve dirigersi con un istanza firmata da esso, in Francia al tribunale di commercio, e se non vi è al Giudice di Pace, e nell' estero al Console Francese, e ottenere permissione di prendere in prestito, o di vendere fino al bisogno tante merci.

Questa istanza è della forma solita e il tribunale ci pronunzia un Decreto, sulla cui spedizione, il capitano o fa il contratto d' imprestito, o procede alla vendita per mezzo di usciere, e all' incanto con le forme della vendita dei mobili.

2. Formula *di un' istanza per ottenere l' autorizzazione di prendere in prestito, o vendere ec.*

Ai Sigg. . . . . . N. N. Capitano del bastimento ,, *la Minerva* ,, (*come nella precedente formula ec.*) Espone, che jeri l'altro trovandosi all' altura . . . nel suo viaggio da . . . da dove è partito, per andare a . . . . ha sofferta una burrasca . . per cui ha dovuto dar fondo a . . avendo il suo bastimento sofferto avarìa . . . . come costa dal processo verbale fatto . . . . . . in ordine all' *art.* 234. del Codice di commercio e perciò avendo bisogno della somma di . . . . per cui non avendo fondi bastanti, ed occorrendo prenderli in prestito con la garanzìa . . . . o di vender le merci . . . del carico; richiede che gli diate facoltà per . . . e farete bene.

Firma del capitano.

Al suo arrivo a terra deve il capitano dentro 24. ore far visare il suo registro, e fare il suo rapporto *art.* 242.

Questo rapporto si fa alla cancelleria alla presenza del tribunale di commercio; e se non vi fosse tribunale avanti il Giudice di Pace, che in tal caso lo deve spedire al Presidente del tribunale di commercio più vicino.

Il deposito di questo rapporto si fa nella cancelleria, e consiste in un processo verbale firmato dal capitano, dal Presidente, e dal cancelliere.

2. FORMULA *della relazione che deve fare il capitano dentro 24. ore dal suo arrivo.*

Al Sig. Presidente del tribunale di commercio . . . o al Sig. Giudice di Pace . . . secondo l'articolo 242. e 243.

Relazione che fa N. N. . . . . capitano del bastimento . . .

Il dì . . . a ore . . . . di mattina posi vela con detto bastimento da Marsilia con 30. uomini di equipaggio, che erano (*indicare i nomi di tutti*), e 12. passeggieri, che erano (*indicarli*) a ore . . . del dì . . . . essendo all'altura . . . (*copiare fedelmente il ragguaglio di tutto ciò che è occorso nel viaggio, come incontri di navi . . . amici . . . nemici . . . nuove avut . . morti . . . tempeste . . . e altri casi*) finalmente siamo arrivati nella rada di questo luogo . . . . questa mattina a ore . . .

Certifico vera, e sincera questa relazione, in fede di che l'ho firmata questo dì . . .

Firma del capitano

N. B. Può farsi anche come un processo verbale nel modo della formula che si troverà in appresso per il caso di naufragio.

Lo stesso processo verbale, avanti il Presidente del tribunale di commercio (o del Giudice di pace ove non è tribunale) si fa dal capitano in caso che nel corso del viaggio debba dar fondo in un porto francese; in un porto estero si fa avanti il console francese, o avanti al Magistrato del luogo, e il deposito si fa come del precedente.

3. Formula *di dichiarazione da farsi dopo aver dato fondo per necessità*.

Al Sig. . . . (secondo l'art. 245.) N, N. Capitano . . . . (*come nella precedente formula fino al dettaglio dei fatti*) In conseguenza di che è stato costretto a dar fondo in questo porto. . rada ec. . . a ore . . . di sera . . . richiede, che vi piaccia dargli atto di questa dichiarazione che giura per vera ec. a dì . . . in . . .

Firma del capitano, e dell'ufiziale, che riceve la dichiarazione.

N. B. Può farsi per processo verbale nel modo della formula, che si troverà in appresso per il caso di naufragio.

Anche in caso di naufragio; il capitano o solo o con la parte dell'equipaggio salvato deve subito presentarsi al Giudice del luogo ove arriva, avanti a cui con l'interrogatorio dell'equipaggio, e potendo averlo con quello dei passeggieri il Giudice verifica il fatto, e il capitano prende copia di questo processo verbale di verificazione; per suo discarico. Questo processo verbale contiene un esame sommario per cui può servire di modello la formula di n°. 9. nella prima parte; contro tale prova può ommettersi la prova contraria *art.* 247.

4. Formula *di relazione fatta dal capitano, che ha sofferto naufragio*.

Avanti di noi . . . . (*secondo l'art.* 246.) l'anno il dì . . . in . . . si presenta un individuo (*qui si descriva la persona che si presenta*)

il quale ci ha dichiarato essere N. N. capitano del bastimento . . (*o quale altra persona dell' equipaggio, o passeggiero*) nativo di . . . domiciliato in . . . che è partito di Marsilia il dì . . col detto bastimento (*descriverlo*) di cui era capitano . . . e destinato per . . . (*luogo della destinazione*) che essendo all' altura di . . . a ore . . . di . . . spirando il vento . . . e insorta una burrasca (*descriverne gli effetti*); che affondando il detto bastimento si è coll' equipaggio salvato nella lancia, portando seco le sue carte. Ma dopo aver vogato per . . . . . la detta lancia si è sommersa, ed egli nell' oscurità della notte si è salvato a nuoto e arrivato al lido si è visto solo, e non ha più veduto alcuno dei suoi compagni, avendo perduto tutto, fuori che ; . . (*descrivere ciò che ha salvato, o portato addosso*) E dopo che ha giurata la verità del suo esposto abbiamo dato atto al detto capitano della sua dichiarazione, e a sua richiesta gliene abbiamo data copia per valersene come di ragione

Questo dì . . .

Firme del dichiarante e dell' ufiziale che riceve la dichiarazione.

N. B. In caso di getto, o altro infortunio si fa nel modo stesso la dichiarazione ec.

TITOLO V.

Delle paghe dell' equipaggio.

Il bastimento, e i noli sono specialmente obbligati a favore dell' equipaggio.

Titolo VI.

Degli atti di convenzioni per i noleggj, e locazione dei bastimenti.

Si riscontrino su di ciò gli autori, che trattano dei contratti mercantili.

Titolo VII.

Dei conoscimenti.

Sono soggetti alle regole delle obbligazioni.

Titolo VIII.

Dei noli.

Il capitano è tenuto dei danni verso i noleggiatori, se per suo fatto è stato ritardato il viaggio. Per questo può esservi luogo a perizie e esami nei casi degli *articoli* 295. e 297.

La vendita delle merci per il pagamento dei noli negati, può ottenersi dal capitano per mezzo del tribunale nelle solite forme cioè con sentenza, e quindi con la vendita per incanto per mezzo di usciere, *art.* 505.

Titolo IX.

Dei contratti alla grossa.

Chiunque presta alla grossa in Francia

è tenuto di far registrare il suo contratto alla cancelleria del tribunale di commercio, dentro dieci giorni *art.* 312. E se il contratto è fatto in paese estero, deve registrarsi dal capitano, e denunziarsi al suo arrivo in Francia *art.* 234. il che può farsi col mezzo indicato nelle formule di dichiarazione da farsi dal capitano dentro le 24. ore dal suo arrivo vedi *sopra al tit.* 4.

Difatti i contratti stipulati alla grossa in paese estero, ma pagabili in Francia sono retti dalle leggi di Francia *Dec. di Cassazione de' 27. febbrajo* 1810. *Denevers ec.* a *carte* 98.

Titolo X.

Delle assicurazioni.

Sez. I. II. III.

Il contratto di assicurazione deve esser ridotto in scritto ed e soggetto alle regole delle obbligazioni.

L' abbandono delle cose assicurate si fà per atto di usciere nei modi dell' *exploit*.

Deve farsi la notificazione del pericolo dentro tre giorni dell' avviso *art.* 374.

Gli atti giustificativi il carico, e la perdita devono esser notificati avanti di intimare l' assicuratore al pagamento.

Si da luogo a tutte le sorta di prove, salva la prova contraria. Solo si distingue il giudizio esecutivo, in cui deve condannarsi l' assicuratore salva la cauzione per parte dell'

assicurato, che resta obbligata per 4. anni (*art.* 384.;) dal giudizio ordinario in cui si esprimono le prove, e si da luogo alle eccezioni. Vedansi *le Opere di Valin, di Emerigon ec.*

Titolo XI.

Delle avarie.

Vi ha luogo l'elezione dei periti, e quanto su di essi è fissato dalla procedura.

Titolo XII.

Del getto.

Il capitano è tenuto dentro 24. ore dal momento che abborderà a un porto di fare la dichiarazione giurata di ciò che è contenuto nella deliberazione transcritta sul suo registro, fatta per il getto *Art.* 413.

Questa dichiarazione si fa o avanti il tribunale di commercio se vi è, se no avanti il Giudice di Pace; e nei paesi esteri avanti il Console Francese, o avanti il Magistrato del luogo. Vedasi *la formula sopra nel tit.* 4. *in fine*. Da queste autorità avanti cui si fa la dichiarazione si eleggono i periti per la stima dei danni ec. *Art.* 414.

Il parere dei periti è reso esecutorio con l'omologazione del tribunale *art.* 416. o del Console.

Per gli atti servir possono le formule date nella prima parte parlando dei periti.

Il reparto del danno secondo l' *art.* 417. *e seg. ec.* può esser fatto amichevolmente, o per mezzo di tribunale su di che militano le regole per le forme o dei contratti nel primo caso, o del giudizio fra i socj per il secondo caso.

Titolo XIII.

Delle prescrizioni.

Vedasi *Tit.* 20. *del libro terzo del Codice Napoleone.*

Titolo XIV.

Dell' eccezioni d' inammissibilità.

Tutte le proteste e reclami devono esser notificate dentro 24. ore; e sono nulle se non sono seguite dalla domanda giudiciale fatta dentro un mese *art.* 436.

Codice di Commercio Lib. III.

Dei fallimenti e banche rotte.

Titolo I.

Del fallimento.

Il codice descrive minutamente tutte le operazioni che devono aver luogo in questa circostanza. Senza ripetere quello, che di-

ce il Codice, ci rimetteremo interamente al medesimo, e solo seguitando la suddivisione di questo titolo, porremo sotto l' indicazione di ciaschedun capitolo le principali e più utili formule correlative; e che serviranno all' esecuzione del disposto del Codice medesimo.

La lettura di ciascuna delle medesime darà lume per eseguire le citazioni, istanze ed altri atti necessarj e di cui perciò si è creduto superfluo il ripetere le formule, che possono ricavarsi dalle altre parti del presente trattato.

CAPITOLO I.

Dell' apertura del fallimento.

1. FORMULA *di una dichiarazione di fallimento fatta dal fallito.*

Io appiè sottoscritto mercante droghiere patentato abitante in Parigi nella strada . . . . . num. . . . dichiaro a' Sigg. Presidente e Giudici del tribunale di commercio esistente in detta città, come avendo inteso jeri con una lettera di Amburgo scritta dal Sig. . . . in data del dì . . . e da una lettera di Amsterdam scritta dal Sig. . . . in data del dì . . . l' una e l' altra legalmente registrate, che il Sig. . . . . di Amburgo mio debitore in conto corrente di cento e cinquanta mila franchi ha fatte cadere in protesto le lettere di cambio per mancanza di pagamento; onde per sì disgraziato avvenimento trovandomi nell' incapacità di continuare con onore i miei affari mi vedo obbligato al fallimento, in conseguenza mi dichiaro fallito questo dì primo gennajo . . . . e depongo nell'

ufizio le suddette lettere chiedendo, che mi sia fatta la ricevuta di tutto.

Parigi primo gennajo . . .

La firma del fallito.

N. B. Può farsi anche per mezzo di processo verbale formato dal cancelliere.

Se fosse una società che facesse un simile fallimento, sarebbe necessario che una tal dichiarazione fosse fatta dal socio che ha la firma ed in essa si dovrebbe far menzione ed essenzialmente.

1. Del nome ed abitazione del socio principale e della sua patente.

2. Del nome ed abitazione degli altri socj e delle loro patenti.

3. Della data del contratto sociale e di quella della copia di esso depositata in tribunale.

4. Della ragione sociale.

E dopo avere dimostrati i motivi del fallimento e i documenti che li verificano firmare in tal guisa.

A . . . principale socio.

B . . . . . approvo la suddetta dichiarazione.

C . . . . approvo la suddetta dichiarazione.

Queste dichiarazioni non devono essere esibite al tribunale di commercio, ma al primo cancelliere, che ne deve fare la ricevuta a quei che hanno fatta la dichiarazione.

Vi sono anche delle circostanze nelle quali un negoziante può dichiararsi fallito senza che gli sia notificato alcun protesto co-

me sarebbe in conseguenza di grandi perdite sul mare, d'incendj ec.

CAPITOLO II.

Dell' apposizione dei sigilli.

1. Formula *di una dichiarazione di apertura di fallimento sulla notorietà acquistata dal Giudice; apposizione de' sigilli.*

Affinchè un Giudice di pace possa validamente apporre i sigilli in casa un negoziante fallito per pubblica voce e fama, non basta, che egli abbia inteso dire che sia fallito, ma anche, che ne esista d' altronde qualche prova, come per esempio, se essendo solito a tenere aperte le porte de suoi magazzini o bottega o banco le tenga chiuse. In tal caso, bisogna che dica nel suo processo verbale ,, come avendo sentito per pub-
,, blica notorietà, che il tale . . . era fallito
,, e che ha creduto ben fondata la voce spar-
,, sa, perchè dopo la tal' epoca non si lascia-
,, va vedere, e le porte della sua bottega
,, contro il consueto, trovavansi chiuse dal
,, giorno di . . .

2. Formula *della dichiarazione di un fallimento fatta per parte di un creditore.*

A tenore dell' artic. 449 di commercio, quando un creditore vuol far dichiarare un debitore fallito, deve presentare la sua istanza al tribunale di commercio con atto firma-

to da lui nelle solite forme delle istanze. In tal caso deve esibire in detta istanza le sue prove e titoli, che ha contro di lui per provare effettivamente, che il suo debitore non paga, come sarebbero protesti o condanne. Spetta allora alla prudenza del tribunale il render ragione a quest' istanza con rigettarla o ammetterla; e quando ciò sia a tutto rischio, pericolo e spese del richiedente.

Sebbene il citato articolo 449 voglia, che l' istanza sia presentata al tribunale, pare che il Giudice di pace sia incompetente per apporre i sigilli in casa il presunto fallito, se ciò non è ordinato dal tribunale di commercio. Nondimeno non è così; mentre il Giudice di pace di sua propria autorità coll' appoggio della pubblica voce e fama, potendo apporre i sigilli in casa un negoziante presunto fallito, qualunque negoziante creditore sebbene il suo titolo non sia per anche scaduto, potrà presentarsi al Giudice di pace, specialmente se ha la prova in mano che vi sia pericolo di trafugamento degli effetti nell' indugio, e chiedere l' apposizione de sigilli in casa del presunto fallito, il che sarà fatto dal Giudice di pace a tutto rischio pericolo e spese del richiedente. Per una tal cosa, non è necessario presentare l' istanza al Giudice di pace, essendo sufficiente una semplice richiesta verbale.

3. Formula.

In quest' oggi 10. gennajo 1808. a ore undi-

ci della mattina noi Giudice di pace del circondario di . . . Dipartimento di . . . . e assistito dal nostro cancelliere . . . a richiesta del Sig. . negoziante patentato abitante a . . . strada . . num. . . . . sedicente creditore in virtù del tal titolo in data del dì . . . della somma di . . . scadente nel dì . . . del Sig. . . . . negoziante a . . . strada . . . num. . . di apporre immediatamente i sigilli a suo rischio, pericolo e spese conforme alla legge, poichè è stato condannato a pagare al Sig. . . . la somma di . . . che non ha pagata e deve presumersi fallito giacchè le porte della sua bottega e magazzini contro il consueto sono chiuse dal dì . . . . e contro ciò che era solito fare dopo il suddetto giorno non si lascia vedere alla Borsa nè altrove; alla richiesta, che ci è stata fatta di aderire alla sua domanda ed accordagliene atto gli abbiamo accordato atto della sua dichiarazione, dopo che si è firmato sul nostro registro, e ci siamo disposti di trasferirci al domicilio del prefato Sig. . . per apporre i suddetti sigilli.

4. Formula *di processo verbale di apposizione di sigilli.*

L' an. . . . il dì . . . . del mese . . . . alle ore della mattina . . . noi Giudice di pace del circondario seguito dal nostro cancelliere a richiesta del Sig. . . negoziante patentato abitante nella strada . . . . num . . . creditore del Sig. . . . . come risulta nella sua dichiarazione in data del dì . . . della quale alle sue domande gli abbiamo accordato l'atto, ci siamo trasferiti a suo rischio pericolo e spese, come si dice e contiene nell' atto suddetto al domicilio del Signore sunnominato per apporvi i sigilli; ed essendo entrato nella suddetta casa per la porta del corridore, abbiamo trovata una don-

na, che ci ha domandato chi eravamo; abbiamo su questa interpellazione fatti noti i nostri nomi cognomi e qualità e detto ciò che venivamo a fare, e fattale intimazione di significarci il suo nome, e dire chi ella era, le abbiamo domandato dove trovavasi il Sig. . . . e la sua famiglia, al che ha risposto, che si chiamava . . . che faceva da cucina in detta casa, e che il Sig. . . . era in campagna con tutta la sua famiglia dal dì . . . ma che essa non sapeva dove, nè quando sarebbe tornato.

Avendo intimato alla suddetta donna di condurci in tutte le stanze, ella ci ha condotti;

1. In una camera da letto dove abbiamo trovato . . .

2. In un altra camera dove esiste un armadio di cui la suddetta donna avea la chiave;

3. Nello scrittojo dove abbiamo trovato . .

In conseguenza abbiamo apposti i nostri sigilli da un lato di carta bianca. (*Qui si descrivano minutamente tutte le stanze sigillate.*)

Firme. N. Giudice di pace.
N. Cancelliere.

La dichiarazione, che è stata precedentemente fatta, ponendo in essere un riscontro di pubblica notorietà, è necessario, che il richiedente presenti la sua istanza al tribunale di commercio, con la copia della sua dichiarazione, e del susseguente processo verbale; e sopra di essa ottenga la dichiarazione del fallimento con sentenza simile a quella di cui si da le formule nel seguente n. 6.

5. FORMULA *di ricevuta del cancelliere del tribunale di commercio* (art. 453. 4.°)

Io appiè sottoscritto cancelliere del tribu-

nale di commercio del Dipartimento della Senna ec. fo fede di avere ricevuta dal Sig. . . . la dichiarazione del fallimento della quale segue la copia, (*quì il cancelliere deve copiare la dichiarazione del fallito*) (1) per valersene come sarà di ragione.

Parigi 1. gennajo 1808.

N. Cancelliere:

6 Formula *di una sentenza di apertura di fallimento pronunziata sulla semplice dichiarazione del fallito*.

Napoleone ec.

Il tribunale . . . ha pronunziata la seguente sentenza.

Veduta la dichiarazione del primo di questo mese del Sig. . . . . mercante di droghe patentato abitante a . . . nella strada . . . n. . . con la quale si costituisce in stato di fallimento incominciando dal primo di questo mese,

Veduti i documenti . . .

Veduto gli artic. 441. 449. 454. 455. 457. del del Codice di commercio;

Considerando che il non prevoduto avvenimento dei fallimenti di Amburgo e di Amsterdam hanno potuto mettere il predetto dichiarante in istato di fallimento;

Considerando, che la sola confessione del debitore non può costituire l'apertura del fallimento, perchè questa confessione bisogna che sia verificata, in conseguenza il fallimento non è stato aperto il primo di questo mese ma bensì nel 31. dicembre dell'anno precedente, poi-

---

(1) Se la dichiarazione è fatta per mezzo di processo verbale restando in cancelleria può prendersene copia in luogo della ricevuta . . .

chè è da questo giorno, che ha conosciuta la sua situazione;

Il tribunale rendendo ragione alla domanda del Sig. . . . . (*o della ragione sociale ec.*) dichiara . . .

Che il detto Sig. . . . (*o detta rag ione* . .) fallito ed il fallimento è aperto da questo giorno medesimo;

Che i sigilli saranno subito apposti su i magazzini, casse, sgrigni, portafogli, libri, registri, carte mobili arredi ed altri effetti.

Nomina il Sig. . . uno de' Giudici di questo tribunale come delegato nel suddetto fallimento ed il Sig. . . agente o commissionato dal medesimo. (*E se questi ricusa gli vien surrogato altri.*)

Che siccome il fallimento del Sig. non offre verun carattere doloso a motivo degli avvenimenti che hanno avuto luogo, e che ha provati per quanto gli è stato possibile, ordina provvisionalmente finchè non sia altrimenti ordinato che resterà detenuto nella di lui propria casa fino da questo momento sotto la vigilanza del Sig. . . usciere di detto tribunale; e fino a nuova dichiarazione non potrà contro di esso esser ricevuto arresto o conferma di carcerazione in virtù di alcun tribunale di commercio. (1)

La presente sentenza sarà trasmessa dal cancelliere al Sig. N. . . Giudice di pace del circondario . . da . . . . usciere dell' udienza, il

---

(1) Se poi il tribunale crede giusto, e necessario l' arresto del fallito si dirà.

Ordina, che il tale, (o i tali rappresentanti la detta ragione . . . . . .) saranno tradotti in deposito nella casa di arresto . . . o posti sotto guardia del tale giandarme . . . . o tal ministro di polizia . . .

quale sarà tenuto a domandare l' atto di tal trasmissioni e quindi esibire l'atto suddetto nella cancelleria del tribunale.

La presente sentenza sarà pure stampata e affissa, e inserita ne' giornali secondo il disposto dell' art. 683. del Codice di procedura civile; e sarà esecutoria provvisionalmente, e non ostante opposizione; e destina il . . . . usciere del tribunale per la notificazione la presente sentenza. (1)

Fatta nel tribunale di commercio questo dì . .

Questa sentenza essendo senza citazione del fallito non comparente (*par defaut*) deve essere notificata al fallito per mezzo di un usciere destinata dal tribunale. (*art.* 457.)

Volendo l'artic. 451. che i sigilli sieno apposti sugli effetti del fallito, con tale enunciazione si devono intendere tutti gli effetti che potrà avere nelle diverse sue proprietà. In conseguenza la sentenza deve essere mandata a tutti i Giudici di pace del circondario in cui il fallito può avere delle proprietà. Il Giudice di pace, per mezzo del cancelliere deve dar l'atto di una trasmissione.

7. FORMULA *da rilasciarsi dal cancelliere del Giudice di pace a nome del Giudice suddetto sulla trasmissione della sentenza del tribunale di commercio.*

Io appiè sottoscritto Giudice di pace del circondario di . . . abitante nella strada . . . .

---

(1) Non occorre dire *non ostante l'appello*, perchè il Decreto è proprio, e in caso di reclamo deve cominciarsi dall' opposizione.

num. . . . confesso aver ricevuto in questo istesso giorno per mano del Sig. . . usciere del tribunale di commercio del Dipartimento di . . . esistente a . . una senten a legalmente registrata del predetto tribunale, che ordina l'apposizione de' sigilli in casa il Sig. . . abitante a . . strada . . . num. . . per cagione di fallimento, alla quale apposizione vado a procedere sull' istante.

Fatto a . . . questo dì . . . del mese . . . . anno . . . .

Il processo verbale di apposizione de' sigilli è simile a quello la cui formula si vede nel seguente Cap. III.

CAPITOLO III.

Della nomina del Giudice delegato, e degli agenti del fallimento.

1. Formula *dell' opposizione contro la sentenza di dichiarazione del fallimento* (ved. Cap. I.)

L' an. . . . il dì . . . ad istanza del Sig. . . mercante di merci abitante a . . . strada . . . num. . . pel quale è stato eletto domicilio nella mia casa;

Io . : . usciere appiè sottoscritto;

Ho notificato al Sig. . . . abitante a . . . . strada . . . nominato agente del preteso fallimento dal tribunale di commercio del Dipartimento di . . esistente a . . nella strada . . . e nel suo domicilio, parlando a . . .

Come il detto Sig. . . . è opponente, e si oppone formalmente all' esecuzione ulteriore della sentenza emanata contro di lui per mancanza di comparsa sotto di . . . la qual sentenza ha dichiarato il suo fallimento aperto dal

tal giorno . . . ha ordinata l' apposizione dei sigilli sui suoi magazzini, scrittoj, botteghe, portafogli, libri, registri, carte, mobili ed effetti; ha nominato il Sig. . . uno de' Giudici del detto tribunale per delegato e il detto Sig. . . . come agente del preteso fallimento, ha ordinata l' affissione di detta sentenza e inscrizione nei giornali, e quale gli è stata notificata da . . . usciere destinato dal tribunale sotto dì . . . . e ciò per le cagioni da dedursi e per sentir dire come sarà ricevuto opponente e che la sentenza sarà revocata come nulla, non fatta e di niun valore, e non potrà più essergli data veruna esecuzione; io usciere come sopra, ed appiè sottoscritto, ho fatta citazione al detto Sig. . . . . agente nominato dal tribunale a comparire nel dì . . . all' ora . . . . della mattina davanti i Sigg. Giudici componenti il suddetto tribunale; e per sentirsi nel caso d' indebita perseveranza dal canto suo condannare in tutte le spese; ed affinchè il detto Sig. . . non possa allegar ignoranza gli ho parlando come sopra lasciata copia della presente ec. ec.

Possono anche i creditori del fallito avere interesse di fare opposizione, o perchè non siano agenti quelli che sono stati nominati, o per qualunque altra ragione.

2. Formula *della prestazione del giuramento dell' agente nominato dal tribunale*.

L' an. . . mille ottocento . . . nel dì . . . del mese di . . . il Sig. . . davanti a noi A . . uno de' Giudici del medesimo tribunale di commercio del Dipartimento della Senna esistente in Parigi, nominato delegato del fallimento del Sig. . . . abitante a . . . nella strada . . . n. . . con Decreto del dì . . . del predetto tribunale legalmente registrato sotto dì . . .

È comparso nella camera del consiglio di detto tribunale il Sig. . . . eletto dal suddetto Decreto come agente del prefato fallimento, il quale conforme alla legge, ha prestato dinanzi a noi giuramento di bene fedelmente, e con attività adempire alle funzioni impostegli dalla suddetta legge, della quale prestazione gli abbiamo accordato l'atto.

Fatto nella camera del Consiglio di detto tribunale nel dì . . . del mese . . ,

A . . . Giudice delegato, e dell' agente.

CAPITOLO IV.

Delle funzioni prime degli agenti e delle prime disposizioni da darsi a riguardo del fallito.

1. Formula *di richiesta di apposizione di sigilli.*

Siccome negli affari di commercio, bisogna agire con sollecitudine, l'agente senza notificare la richiesta al Giudice di pace, può farla con semplice lettera, che deve mandarli per mezzo dell' usciere dell' udienza del tribunale. Eccone la formula.

Sig. Giudice di pace del tal circondario,

Ho l'onore di prevenirvi, come per sentenza del dì . . . . del tribunale di commercio di . . . . .sono stato nominato agente del fallimento del Sig. . . negoziante abitante in questa città nella strada . . . num. . . . che in conseguenza sotto dì . . . ho prestato giuramento nelle mani del Sig. . . Giudice delegato al predetto fallimento, abitante nella strada . . . num. . , nominato in tal qualità in forza della suddetta

sentenza, conforme all' artic. 462. del Codice di commercio; in conseguenza domando la vostra presenza il più presto, che sia possibile, ed anche appena che avrete ricevuta la presente per apporre i sigilli al domicilio di detto fallito. vi prego di risposta alla presente che riceverete dall' . . . usciere dell' udienza del detto tribunale di commercio da . . .

N. N. Agente

2. FORMULA *del primo processo verbale dell' agente nell' instante che entra nell' esercizio di sue funzioni*. (1)

L' an. . . . il dì . . . del mese . . io appiè sottoscritto agente nel fallimento del Sig. . . abitante a . . . nominato in tal qualità per sentenza del tribunale di commercio del dì . . . . dopo aver prestato giuramento in mano del Sig. . . Giudice delegato nel predetto fallimento a ore . . . della mattina del dì . mi sono trasferito col predetto Sig. . . delegato nel domicilio del detto Sig. fallito, ed entrando nell' esercizio delle mie funzioni ho fatto quanto segue.

1. Non avendo trovati i sigilli apposti in casa il detto Sig. . . ho scritto sull' istante mediante il . . . usciere dell' udienza del tribunale di commercio al Sig. . . . . Giudice di pace di . . . circondario . . . chiedendogli di venire immediatamente, se ciò era possibile ad apporre i sigilli sugli effetti del fallito, ricercandolo in nome della legge e pregandolo di una pronta risposta in scritto.

---

(1) Le funzioni di agente del fallimento non possono durare, che giorni 15. a meno che il tribunale non trovi necessario il prorogarla per altri giorni 15. al più. (*art.* 459.)

2. Avendo domandato al fallito se avea steso preventivamente il suo bilancio, avendo risposto effettivamente, me lo ha subito consegnato in carta bollata e firmato da lui, del che gli ho fatta la ricevuta il tutto alla presenza del predetto Sig. . . delegato. (1)

3. Nell' istesso momento è arrivata una lettera con la direzione al detto Sig. . . fallito, e questa lettera essendo venuta in mia mano conforme all'artic. 463. del Codice di commercio, l'ho dissigillata, ed ho veduto che era mandata al medesimo dal Sig. . . . di Nantes in data del . . . e conteneva una rimessa di 3. mila lire in una tratta di . . . all' ordine di . . . pagabile sotto dì . . . girata al suddetto, il tutto alla presenza del predetto fallito e del Sig. . . Giudice delegato. Ho piegata e contrassegnata la detta lettera e messa provvisionalmente entro la scrivanìa del predetto fallito di cui ho presa meco la chiave, e dopo aver fatto il conto del denaro contante ascendente in diverse specie alla somma di . . . e averne consegnata una copia al Sig. . . Giudice delegato suddetto e una al fallito, il tutto sempre alla loro presenza.

4. Nell' issesso momento si è presentato il Sig. . . . . debitore in conto corrente e per la somma di 3. mila franchi del detto Sig. fallito, la qual somma si trova addebitata nel suddetto bilancio; gli ho fatta una ricevuta vidimata dal detto Sig. . . Giudice delegato ed ho versata la suddetta somma nella cassa.

5 A ore . . . è arrivato il Sig. . . Giudice di pace summentovato per apporre i sigilli sugli effetti del detto Sig. fallito, ed avendolo

---

(1) Si vedrà in seguito cosa va fatto se non vi è il fallito e non da il suo bilancio, nel seguente Cap. V.

pregato a non volere apporre i sigilli al libro giornale ed al libro maestro, dopo aver verificato lo stato di detti libri ed avervi apposto il non *varietur* sul primo ed ultimo foglio, gli ha rimessi in mio potere e libera disposizione.

6. Il detto Giudice di pace, mi ha rimessa una lettera di cambio di 4. mila franchi in data del dì . . . tratta da Porto Oriente all' ordine . . . sul . . . scadente in quest' oggi, e passata all' ordine del predetta fallito. Io l' ho messa da parte per farne la riscossione, e di tutto ho rimessa la nota al Sig. . . . . Giudice delegato.

M. Agente.

Questa formula da la traccia di ciò che deve fare l' agente, il quale in sosta... di tutto deve prender ricordo, onde di tutto render conto, come si vedrà in seguito.

3. Formula *dello stato sommario del fallimento, che l' agente deve consegnare al Magistrato di sicurezza secondo l' artic. 488. dentro i giorni 8. da che è entrato nelle sue funzioni.*

Memoria sommaria dello stato apparente del fallimento del Sig. . . abitante a . . . strada . . num. . . . trasmessa al Sig. . . Magistrato di sicurezza del circondario, con invito al medesimo di darne la ricevuta al latore del presente. Il Sig. . . agente nel suddetto fallimento in vigore di sentenza del tribunale di commercio del Dipartimento di . . . esistente a . . emanata nel . . . . e della prestazione del suo giuramento fatta in mano del Sig. . . nominato Giudice delegato del medesimo fallimento, in virtù della detta sentenza ed in esecuzione dell' artic. 488. del Codice di commercio.

(*Quì l' agente deve dare l' estratto del suo*

processo verbale . . . . e dopo deve terminare in tal guisa .)

Trasmesso il presente al Sig. . .

Parigi . . .

N. Agente.

4 . Formula *della ricevuta del magistrato di sicurezza .*

Io appiè sottoscritto Magistrato di sicurezza in Parigi circondario di . . . dichiaro di aver ricevuto da una persona, che mi ha detto chiamarsi . . . una memoria sommaria del Sig. . . agente del fallimento del Sig. . . abitante a . . strada . . . num. . . in data di . . . contenente la copia del suo processo verbale . . . quale mi pare conforme a quanto è prescritto nell' artic. 488. del Codice di commercio .

Parigi . . .

B. Magistrato di sicurezza.

5. Formula *di una dichiarazione di presunzione di frode fatta dal Magistrato di sicurezza al Giudice delegato del fallimento .*

Quando il Magistrato di sicurezza ha acquistato con i mezzi, che stanno in sua mano un indizio di frode, deve scrivere subito e direttamente al Giudice delegato del fallimento informandolo di quanto segue, affine di evitare che il fallito non goda il favore proveniente da un salvo condotto . La legge e l'urgenza gli fanno un dovere di dirigersi al predetto Giudice delegato, esprimendosi in questi termini, e chiedendo la ricevuta della sua dichiarazione .

Il Magistrato di sicurezza del circondario di . . . al Sig. . . . Giudice delegato del fallimento del Sig. . . .

Sig. Giudice delegato.

Sono stato avvisato essere stato decretato un mandato d' arresto, oppure mi è stato fatto sapere, che il Sig. . . . fallito, ha occultate diverse merci; e siccome ho presso di me quanto da indizio di questo fatto, secondo i termini dell' artic. 490. del Codice di commercio, mi affretto a prevenirvi di ciò, onde prendiate quel partito che crederete più opportuno. Vi prego intanto a mandarmi la ricevuta della presente.

Parigi li . . .

N. Magistrato di sicurezza.

6. Formula *di conto da rendersi al tribunale di commercio dal Giudice delegato sullo stato apparente del fallimento dopo l' apposizione de' sigilli.*

I fallimenti interessando generalmente il pubblico tutto ciò che è ad essi concernente deve essere reso pubblico. Per tal motivo il Giudice delegato non deve render conto dello stato apparente del fallimento nella camera del Consiglio, ma bensì al tribunale adunato in sessione, e devesi esprimere appresso a poco in questi termini.

Sigg. Presidente e Giudici.

In virtù delle facoltà, che mi avete date in qualità di Giudice delegato al fallimento del Sig. . . . abitante nella strada . . . num. . . . fallito sotto dì . . . a norma della sentenza del

dì . . . col Sig. . . . nominato agente in forza del medesimo Decreto, dopo aver ricevuto il suo giuramento in tal qualità, alle ore . . . . . della mattina del dì . . . mi sono trasferito in casa il suddetto fallito (*quì dee esporsi il contenuto del processo verbale dell' agente senza però entrare in tutti i più minuti dettaglj.*) ho ordinato il deposito della persona del fallito nella sua istessa casa, sotto la vigilanza del Sig... usciere abitante nella strada . . . . num. . . . . matricolato al tribunale di . . .

Vista la copia del processo verbale dell'apposizione de' sigilli e fatta l' inspezione sommaria del bilancio e de' libri del fallito, essendomi sembrata cosa certa, che le spese inserite nel suo bilancio fossero moderate relativamente al suo stato: (*se ne risulta il contrario si espone per dare il parere analogo*), che egli non ha giocato nè scialacquati i suoi capitali; che malgrado che sia stato cauto e prudente ha non ostante sofferte delle grosse perdite che mi sono parse ben giustificate; che il suo attivo ascende a norma del suo bilancio alla somma di . . . le sue perdite a quella di . . ., il suo *deficit* a quella di . . .; siccome il detto suo bilancio mi è parso formato con buona fede, i suoi libri regolarmente tenuti, nè ho creduto essere nel caso del tit. 4., capit. 1. e 2. del Codice di commercio, sono pertanto di sentimento, che il tribunale possa accordargli un salvocondotto puro e semplice, ma provvisionale e senza cauzione (*o con cauzione di presentarsi ec.*); che gli diviene necessario per molti rapporti. Inoltre sono di parere che sia accordata al suddetto una somma di . . . ogni mese e anticipatamente e provvisionalmente. (*Tale è il mio parere ec.*)

7. Formola *di un salvo condotto provvisional puro e semplice senza cauzione.*

Vi sono due maniere di mettere in libertà il fallito per dargli la facoltà di accudire

egli medesimo a certi affari. Mediante il salvo condotto provvisionale senza cauzione;

O col salvo condotto con la cauzione.

Sempre però è vero, che fa di mestieri, che sia munito di un salvo condotto, se vuole andare e venire senza correre il rischio di essere arrestato da qualcheduno de' suoi creditori.

8. SENTENZA.

Sentito il rapporto ec.

Il tribunale ha emanato la seguente sentenza.

Considerando come il Sig. . . abitante nella strada . . . num. . . . fallito sotto di . . . secondo la sentenza del dì . . . non si presume a norma del rapporto del predetto Giudice delegato, che sia nel caso del tit. 4. capit. 1. e 2. del Codice di commercio.

Considerando che la sua libertà può essere utile alla massa de' suoi creditori;

Considerando, che egli è nel caso dell' art. 466. del suddetto Codice;

Considerando, che un fallito è spogliato di tutti i suoi beni, ed in consegnenza non può esistere con la sua famiglia, se i creditori durante la sua incapacità di agire non gli somministrano i mezzi di sussistenza.

Considerando, che la legge del 15 germile anno VI. e l' art. 791: del Codice di procedura vogliono, che il debitore carcerato riceva gli alimenti anticipatamente;

Il tribunale libera dall' arresto il Sig. . . . e ordina, che sia puramente e semplicemente messo in libertà senza cauzione (*o con cauzione ec., nel qual caso deve far precedere la commissione della cauzione avanti di esser liberato*) e che gli sarà accordata anticipatamente ogni

mese la somma di . . . per provvedere alla propria esistenza ed a quella di sua famiglia (Ved. *il num.* . . .) e che il Sig. . . usciere nominato per guardarlo con sentenza del tribunale del dì . . . sarà tenuto a andarsene altrove in sequela della notificazione legalmente fattagli dal presente.

Accorda al detto Sig. . . . un salvo condotto provvisionale e senza cauzione (*o con cauzione ec.*) contro qualunque arresto procedente da condanna commerciale, senza nonostante intendere di sottrarlo a tutte l' altre procedure giudiciali, a condizione di presentarsi ogni volta che ne sarà richiesto, sotto pena del pagamento di una somma . . . ad arbitrio del tribunale, e che venendo il caso anderà a favore de' suoi creditori; ed inoltre, che il presente salvocondotto non è valido che per questa città, e non fuori delle mura di essa.

Per sua sicurezza dunque il fallito, ogni volta che esce di casa deve avere addosso il suo salvocondotto, per esibirlo agli uscieri, se mai volessero arrestarlo.

9. Formula *di una Sentenza che ricusa un salvocondotto a un fallito a tenore delle osservazioni del Giudice delegato.*

Sentito il rapporto ec. (*come nella formula precedente.*)

Il tribunale ha emanato la seguente sentenza.

Considerando; (*qui i motivi della negativa.*)

Considerando, che le apparenze degli affari del fallito allontanano da lui il favore di un salvocondotto;

Il tribunale non accordando il salvocondotto al suddetto Sig. . . . ordina finchè non sia stato deciso altrimenti, che il predetto . . . sarà

sempre tenuto in stato d'arresto, sotto la vigilanza del Sig. . . . usciere nominato suo custode con sentenza del dì . . . dichiarando inoltre che se uscisse dal suo arresto, potrà essere personalmente fermato da' suoi creditori per tutto dove sarà trovato, salvo i luoghi in cui gli arresti di questa specie sono proibiti dalla legge, e che dall' istante che fosse fuggito, verrà dichiarato ed inseguito per bancarotta semplice a tenore dell'artic. 587. o come fallito doloso nei termini dell' artic. 594. secondo l'esigenza del caso.

N. B. Se il tribunale trova giusto il salvocondotto allora nel sistema medesimo fa la sentenza per accordo ec.

10. Formula *di una petizione da presentarsi da un fallito per chiedere un salvocondotto non l'avendo fatto il Giudice delegato nell' atto di render conto.*

A' SSigg. Presidente e Giudice del tribunale di commercio del . . . di . . . esistente a . . .

SSigg.

Giovanni negoziante a . . . abitante a . . . nella strada . . . num. . . . dichiarato fallito in vigore di vostra sentenza del dì . . . che ha ordinato il suo arresto nella propria casa sotto la vigilanza e custodia del Sig. . . . usciere matricolato al tribunale . . . siccome un tale arresto è molto pregiudicevole ed alla sua salute ed a' suoi creditori medesimi a' quali possono essere utili i passi che è per fare, e gli schiarimenti che può dar loro; essendo appieno persuaso, che i SSigg. . . . Giudice delegato, e l'agente . . . abbiano conosciuta la di lui buona fede e la sua buona condotta ne' suoi affari, vi prega ad avere la bontà di accordargli un salvocondotto per sottrarlo dall' inquietudine in

cui si trova, dopo aver comprovata la verità di quanto vi espone.

Parigi il . . .

N. N.

11. Formula *di un Decreto, che rigetta la domanda di un salvocondotto.*

Sulla domanda di ottenere un salvocondotto fatta in virtù di petizione in data del dì . . . dal Sig . . . abitante a . . . nella strada . . . num. . . . ritenuto nella propria casa in vigore di nostra sentenza del dì . . . sentito il Sig. . . . nostro Giudice delegato.

Sentito un secondo rapporto del medesimo dal quale risulta come i libri dell'esponente sono nel maggior disordine e che alla pag. . . . del suo Giornale si legge, che egli ha perduta al gioco la somma di . . .

Considerando, che a tenore dell'art. 587. del Codice di commercio deve essere perseguitato per banca rotta, chi non ha tenuti regolamente i suoi libri;

Considerando; che secondo l'articolo 586. num. 2., deve esser dichiarato tale quello che ha delapidate grosse somme al gioco;

Il tribunale senza aver riguardo alla di lui domanda di salvocondotto, dalla quale è rigettato, ordina la totale esecuzione della sua sentenza del dì . . .

Il tribunale in sequela del rapporto del Giudice delegato ammette la domanda dell' esponente.

12. Formula *della facoltà accordata a un fallito di potersi far rappresentare da qualcheduno.*

E' regola generale, che in materia di commercio il negoziante deve comparire in persona davanti a' tribunali. Tanto esigono

l'articolo 421. del Codice giudiciario e l'artic. 627. del Codice di commercio salvo l'impedimento legittimo e ciò per evitare i sotterfugj.

Se è così relativamente a un diritto da sostenersi davanti a un tribunale di commercio, con maggior ragione deve essere o quando si tratta di comparire davanti a persone riconosciute dalla legge e tanto più se devonsi chiudere e depositare i libri, o vi è d'uopo di qualche schiarimento che da altri non può esser dato che dal fallito. Bisogna dunque che la predetta facoltà esponga chiaramente il motivo.

Formula.

Io appiè sottoscritto dichiaro come trovandomi ammalato nel mio letto, come costa dall' attestato del Sig. . . . chirurgo e quivi annesso, ho data facoltà al Sig. . . . negoziante abitante a . . . nella strada . . . num. . . . di rappresentarmi per chiudere e depositare i miei libri di concerto col Sig. . . . agente del mio fallimento conforme alla legge.

Parigi . . .

Questa facoltà deve esser munita del *vidit* del Giudice delegato, e trasmessa all' agente che ne deve fare la ricevuta.

Veduta la facoltà data al Sig. . . . per rappresentarlo nell' atto di chiudere e depositare i suoi libri, siccome dimostra un legittimo impedimento viene ammessa.

N. Giudice delegato.

Se il fallito non ha ottenuto il salvocondotto, deve nonostante farsi rappresentare nell' atto che si chiudono e depositano i suoi libri,

conforme all' artic. 469., e la facoltà che dà ad un altro deve esser motivata in una maniera decisiva senza di che verrà rigettata dal Giudice delegato, tanto più che mancando di farlo, milita contro di esso una forte presunzione di bancarotta almeno semplice.

13. Formula *di una intimazione da farsi al fallito per chiudere e depositare i suoi libri.*

Il fallito, che ha ottenuto un salvocondotto, deve comparire egli stesso (se non è legittimamente impedito) per trovarsi presente a veder chiudere i suoi libri. A tal oggetto deve essere invitato dagli agenti, e se non comparisce a tale invito deve esser citato a comparire, e se non obbedisce dentro le quarantotto ore dalla citazione, si reputa che siasi a bella posta assentato. Artic. 468.

Se non ha ottenuto il salvocondotto (oppure e detenuto) deve comparire per mezzo di persona munita di mandato di procura, in mancanza di che si reputa come sopra che sia a bella posta fuggito. (469.)

Formula.

L' anno . . . il . . . ad istanza del Sig. . . . abitante a . . . ec. Parlando a . . . (*le consuete formule*) di trovarsi nel dì . . . . del mese di . . all' ore . . . della mattina, o dopo mezzogiorno, al suo domicilio nella strada a . . . ad effetto di chiudere e depositare i suoi libri conforme all' artic. 468. del Codice ci commercio, dichiarandogli che mancando di comparire dentro quarantt'ore i suoi libri saranno chiusi e depositati dal suddetto agente, e sarà riputa-

to che sia a bella posta fuggito; in conseguenza verrà inseguito per bancarotta semplice a norma dell'articolo 587. oppure fallito doloso a norma dell' artic. 594. secondo l'esigenza de' casi.

Ed affinchè non possa allegar causa d' ignoranza gli ho lasciato . . . . . . ec.

. . . Usciere.

14. Formula *dell' atto di chiudere il libro fatto dall' agente.*

Il presente registro contenenente tante pagine *qui si enunciano le pagine bianche, cassature o annotazioni*) è stato chiuso e depositato da me agente del fallimento del Sig. . . . (*in sua presenza o alla presenza del mandatario, munito di sua procura in data del dì* . . . o da me solamente per mancanza di sua comparsa. (

Firme: { *dell' agente del fallito se è comparso o del suo mandatario, o dell' agente se non è comparso.*

Se gli agenti non hanno abbastanza tempo per operare, e sieno spirati quindici giorni; in uno de' rapporti che faranno al tribunale sarà domandata da loro una proroga, che deve essere accordata in vigore di un Decreto.

15. Formula *della dichiarazione, che deve fare in scritto l' agente al Giudice delegato del fallimento.*

L' anno milleottocento . . . Io appiè sottoscritto agente del fallimento del Sig. . . . nominato in tal qualità con sentenza del dì . . . dichiaro ed attesto come avendo chiamato il detto Sig. . . per chiudere e depositare i suoi libri alla sua presenza, non essendo in verun modo comparso gli ho fatta fare l' intimazione di comparire con atto del dì . . . annesso alla presen-

to, formato e portato dal . . . usciere matricolato nel tribunale di . . . . ad oggetto che debba comparire dentro quarantott' ore dalla ricevuta intimazione, e compredendo che egli si è assentato a bella posta, ho chiusi e depositati i suoi libri solo, ed ho trasmessa la presente al Sig. . . . Giudice delegato nel predetto giorno mese ed anno come sopra.

N. Agente.

Siccome la mancanza di comparsa per parte del fallito lo mette nel caso di essere dichiarato fallito semplice conforme all' artic. 587. il Giudice delegato deve in seguito fare il suo rapporto al tribunale il quale deve pronnnziare una sentenza di termine a comparire, dopo la quale si dichiara.

CAPITOLO V.

DEL BILANCIO.

Anche avanti la formazione del bilancio secondo i casi di urgenza, può il Giudice delegato convocare i creditori (articolo 41.) vedasi la forma nel seguente cap. VI.

Se non è dato dal fallito, gli agenti lo formeranno nel modo stesso sulli spogli de' libri e fogli che ritrovano.

FORMULA *di un Bilancio.*

Fatta la descrizione delle mercanzie nel bilancio e delle lettere di cambio, che devono essere valutate non il prezzo che sono costate, ma il prezzo corrente; siccome i Sindaci provvisionali sono tenuti a fare l' inventario

delle mercanzie ed apprezzarle, conviene indicarle col prezzo originario.

Bisogna inoltre, che il fallito vi presenti la nota degli effetti, che ha in circolazione girati da lui perchè potendo ritornare protestati contro di esso è cosa essenziale che i creditori ne abbiano una precisa notizia.

FORMULA.

(può per il bilancio servir di modello anche la formula dell' inventario data nella prima parte sotto il num. I.)

Stato o bilancio del mio attivo o passivo e delle perdite che ho sofferte, incominciando dall' inventario del dì . . . per essere consegnato al Sig. . . . agente nel mio fallimento per essere comunicato a' miei creditori conforme la legge, cioè:

Attivo.

(*Composto del danaro che è in cassa, delle lettere di cambio ed obblighi che sono nel portafoglio, mercanzie ne' magazzini, stabili e nomi di debitori buoni, mediocri, e cattivi*), il tutto giustificato da' miei libri.

Passivo.

(*Descriverle minutamente ec.*)

Perdite diverse.

Questo stato di perdite deve notare col più minuto ragguaglio tutte quelle che sono state fatte, citando tutti i recapiti giustificativi onde ogni partita inserita nel bilancio sia chiaramente giustificata.

Deficit.

Il mio passivo arriva a . . . . . ,,	518,000, 00.
L'attivo a . . . . ,,	429,334, 00.
Deficit	88,666, 00.

La mia attuale situazione dunque si compone, cioè : di quattrocento ventitre mila trecento trentaquattro di attivo, e di cinquecento diciotto mila ottocento franchi di passivo; *sono mallevadore su diversi effetti per* cinquantamila franchi; *ho perduti in due anni* dugento sessanta sette mila franchi; *onde il mio* deficit *ascende alla somma di* quattrocento ottomila seicento sessanta sei franchi *salvo errore o qualche omissione.*

Attesto e certifico essere il presente stato sincero e vero ed averlo consegnato al Sig. . . agente nel mio fallimento, a norma della sentenza del tribunale di commercio del Dipartimento della Senna del dì . . . a tenore della sua ricevuta.

Parigi . . .

N. N.

CAPITOLO VI.

SEZIONE I.

Nomina dei Sindaci provvisorj.

1. Formula *di una convocazione di creditori da farsi dal Giudice delegato del tribunale di commercio dentro tre giorni dopo la rimessa del bilancio.*

Entro i primi quindici giorni dall'incominciamento delle funzioni degli agenti, de-

vono essere convocati i creditori. O il bilancio sia formato dal fallito, o in sua vece dagli agenti, essi devono sempre consegnarlo al Giudice delegato, che deve nello spazio di tre giorni formar la nota dei creditori per esser rimessa al tribunale di commercio. Se il bilacio non è fatto, l'agente deve fare provvisionalmente la lista de' suddetti creditori tolta dal libro maestro, e passarla quindi in mano del Giudice delegato, che dopo averla verificata sul predetto libro deve rimetterla al tribunale. Il luogo della convocazione è arbitrario come si deduce dall'art. 478.

FORMULA.

Il Giudice delegato sul fallimento del Sig. . . negoziante a . . . abitante nella strada . . . . num. . . .

Al Sig. . . . negoziante a . . . nella strada num. . . .

Mi trovo in dovere di farvi sapere, come il Sig. . . è dichiarato fallito per sentenza del dì . . . da cui sono stato nominato Giudice delegato in questo fallimento, che alla pagina . . . del suo libro maestro, la vostra partita mostra, che voi siete creditore, per il che avrete la compiacenza di trovarvi all' adunanza da tenersi nel domicilio del predetto fallito, la quale avrà luogo nel dì . . . a ore . . . del . . . oppure di dar facoltà a qualcheduno di rappresentarvi affine di procedere alla destinazione dei sindaci provvisionali.

B. Giudice delegato.

2. FORMULA *della convocazione dei creditori per via di affissi e gazzette.*

I creditori del Sig. . . . sono invitati a adunarsi nel dì . . . del mese . . . all' ore . . . nel

domicilio del Sig. . . . negoziante fallito abitante a . . . nella strada . . . num. . . . affine di procedere alla presentazione de' sindaci provvisorj conforme all' artic. 477. del Codice di commercio.

A . . . Giudice delegato del fallimento.

Il Giudice delegato deve conservare presso di se il bilancio e rimettere la nota dei creditori in esso inserita al tribunale di commercio, che deve accordar l' atto di una tale esibita. Deve tanto più farsi così perchè sempre o quasi sempre è un documento imperfetto suscettibile di molte correzioni. Nel rimanente non significa gran cosa perchè non è che una semplice copia delle partite de' libri che sono originali

3. Formula *di un processo verbale per la nomina de' Sindaci provvisionali.*

Se i creditori sono molti, e il fallimento sia considerabile, per procedere con ordine, bisogna, che essi nominino un Presidente, ed un segretario onde passare a fare l' elezione per scrutinio segreto. Nel caso contrario, non evvi bisogno nè del Presidente nè del segretario, i creditori procederanno per scrutinio segreto, per conservare l' intera libertà dei suffragj. In tal circostanza il Giudice delegato deve essere passivo, in conseguenza deve trovarsi presente senza presedervi. Se vi presedesse essendo Giudice e parte e potrebbe nuocere alla libertà de' votanti.

Formula.

L' anno . . . il dì . . . del mese di . . . in presenza del Signor Giudice delegato al falli-

mento del Sig. . . . abitante a . . . num. . . . nominato in tal qualità con sentenza del dì . . . sulla convocazione fatta dal predetto Giudice delegato, con sua circolare in data del dì . . . noi creditori del suddetto, ci siamo adunati nella di lui casa a ore . . . della mattina, affine di procedere alla presentazione de' sindaci provvisionali; in conseguenza abbiamo deliberato;

1. Che sarebbero presentati due sindaci provvisionali;

2. Che sarebbe proceduto per scrutinio segreto alla nomina di sei indvidui eletti da noi;

3. Che sarebbe proceduto con tre scrutinj alla suddetta nomina, che non si farà che a due alla volta.

Il primo scrutinio ha data una maggioranza di quattro voti in favore del Sig. M. . . . abitante a . . . a strada . . . num. . . .

Il secondo ec. fino a tre.

Fatta in tal guisa questa nomina, i tre surriferiti nomi sono stati preferiti da lui al tribunale conforme alla legge.

Terminata la sessione;

Se vi è stato tra i nominati un Segretario o un Presidente, il processo verbale dee far menzione di questa nomina; in questo caso basta, che il Presidente e il Segretario si sottoscrivano; nel caso contrario tutti i creditori devono firmarsi.

In tutti i casi il Giudice delegato deve similmente sottoscrivere il processo verbale in tal guisa;

Attesto, che il presente è vero e sincero, e che è stato fatto alla nostra presenza.

A . . . Giudice delegato ec.

4. Formela *della Sentenza, che nomina i Sindaci provvisorj.*

Il tribunale veduta la triplice lista de' sindaci provvisionali, che i creditori del Sig. . . . fallito adunati in sequela della convocazione fattane dal Sig. . . Giudice delegato dal tribunale, hanno stimato dover essere nominati, nomina come sindaci provvisionali del fallimento i SSigg. . . . indicati nella suddetta triplice lista formata dai suddetti creditori.

Fatto e giudicato nel tribunale di commercio in cui sedevono i SSigg. . . . questo dì . . . del mese . . . anno . . .

Le firme del Presidente e Canc.

Cap. vi. Sezione ii.

Cessazione delle funzioni degli agenti.

1. Formula *Del conto da rendersi dall' agente ai Sindaci provvisionali dentro le 24. ore dopo la nomina dei Sindaci provvisori.*

Conto reso alla presenza del Sig. Giudice delegato nominato tale al fallimento del Sig. . . . con sentenza del dì . . . ai SSigg. sindaci provvisionali del suddetto fallimento, nominato in tal qualità con sentenza del dì . . . dal Sig. . . agente in detto fallimento fino a questo giorno.

Questo conto è diviso in cinque distinte parti; cioè:

La prima espone la condotta da me tenuta nella mia agenzia per rapporto alle formalità usate, inventarj, relazioni, processi verbali, e tutte le operazioni eseguite giorno per giorno;

conto di ragguaglio dei pagamenti; atti conservatorj ec. ec.

La seconda contiene la contabilità.

Totale della mia riscossione o sia entrata.

Trovato in cassa . . . .
Riscosso ec. . . . .

Totale delle spese fatte o sia
Uscita.
Speso alla cancelleria . . . . .
Speso in atti . . . .
Speso per iscrizioni ec. ec. . .

Riepilogo ec.

La terza contiene l'inventario di tutto ciò che esiste sì in attivo che in passivo del fallito.

Attivo.

Danaro in cassa . . . . . .
Cambiali ec. . . . .
Crediti . . . .
Mercanzie . . . .

Passivo.

Debiti ec. . . . .

L'attivo del conto ascende alla somma di . . . il passivo a quella di . . . il *deficit* alla somma di . . .

La quarta contiene l' inventario delle carte del fallito.

I libri e le carte del fallito consistono, cioè;

In uno stracciafoglio di pag. . .
Un giornale di pag. . . .
Un libro maestro ec. di pag. . . .
Libri (*a*)

La quinta contiene l' inventario delle carte dell' Agente.

Le mie carte consiston in processi verbali come appresso.

N.° 1. Processo verbale del dì . . . .
2. Processo verbale del . . . .
3. Processo verbale del . . . .
Tre processi verbali.
Un opposizione ec.

Io appiè sottoscritto fin quì agente al fallimento del Sig. . . essendomi dimesso dalle mie funzioni in questo giorno; attesto che il presente conto, che ho fatto per esser presetato a' SSigg. Sindaci suunominati, è sincero ;e veridico, salvo errore o qualche ommissione, e di cui fo istanza per parte loro di essere sgravato e indennizzato conforme alla legge se dopo che sarà stato verificato, collazionato confrontato e letto partita per partita contraditoriamente alla presenza del Sig. Giudice delegato. E' stato fatto doppio per esserne consegnato un esemplare ai sindaci, e l'altro da rimanere presso di me per esservi apposto dai detti sindaci il predetto mio

(*a*) Bisogna descrivere minutamente tutti i libri, lettere, contratti ed altre carte importanti.

discarico e fissarvi i miei onorarj (*se non è creditore a forma dell' artic.* 485.) Inoltre ho loro rimessa la chiave della cassa, che teneva presso di me.

Parigi . . .

A . . . agente del fallimento ec.

N. B. *Vedasi il resultato nella seguente sezione III.*

CAP. VI. SEZIONE III.

Delle indennizzazioni dovute agli agenti.

Boucher per far costare dal rendimento dei conti, e della verificazione del medesimo dà le seguenti tre formule di altrettanti processi verbali, che potrebbero anche ridursi in un solo firmato da tutti.

1. Formula *del discarico del conto da darsi dai Sindaci.*

Ricevo il duplicato del presente conto dopo averlo letto, verificato, collazionato, confrontato partita per partita alla presenza del Sig. Giudice delegato, il predetto conto approvato da noi, perchè ci è parso sincero, veridico e regolarmente fatto. In quanto alle indenizzazioni, che il detto Sig . . . ci ha fatto istanza di accordargli dopo averne data parte al Sig. Giudice delegato il quale ne ha fatto rapporto al tribunale, il tribunale avendo giudicato, che debba essergli accordata la somma di . . .

Glie l' abbiamo accordata stante la di lui autorizzazione e la di lui ricevuta in data di questo giorno.

Parigi il . . .

Firme: A Sindaco provvisionale.
B Sindaco provvisionale.

2. FORMULA *di processo verbale del Giudice delegato per verificare la cessazione delle funzioni dell' agente, e l' immissione in dette funzioni de' Sindaci provvisionali.*

L' anno . . . il mese di . . . ec. il Sig. . . . agente nel fallimento del Sig. . . . nominato in tal qualità con sentenza del . . . . . il quale avea prestato giuramento nella nostre mani sotto di . . . avendo cessato dalle sue funzioni in questo giorno, ed i SSigg. . . . . M. e M. essendo stati nominati sindaci provvisionali con Sentenza del dì . . alla nostra presenza essendosi presentati per entrare in funzione essi hanno intimato al suddetto agente di renderli il suo conto con offerta di fargli la dovuta e valida quietanza e di fargli pagare i suoi onorarj. Il suddetto avendo aderito tosto a tale intimazione, ha reso il suo conto fatto duplicato, un' esemplare per rimanere presso di lui e l'altro consegnarsi con più le carte e recapiti spettanti al fallito e le sue, e tutte ciò che appartiene al fallimento ed era nelle sue mani. Rimesso in tale guisa il conto, i predetti sindaci sono entrati in funzione; letto, verificato, e confrontato partita per partita il predetto conto contradittoriamente col medesimo, e contata in nostra presenza ed a fronte della ricevuta, la somma di . . . per onorarj ad esso dovuti, e dopo avegli fatta buona e valida quietanza di tutto, egli si è ritirato.

A Giudice delegato.

3. FORMULA *del processo verbale dei sindaci per verificare la dimissione dell' agente ed il loro ingresso in funzione.*

L' anno mil . . . il dì . . . del mese . . . . noi sottoscritti sindaci provvisionali al fallimen-

to del Sig. . . nominati con sentenza del dì . . . alla presenza del Sig . . . . Giudice delegato, essendoci presentati in questo giorno nel domicilio del Sig. . . fallito, abbiamo ivi trovato il detto Sig. Giudice delegato e il Sig. . . . . . agente nel fallimento, ed avendogli dichiarato, che noi eravamo venuti per entrare in funzione in virtù della Sentenza del dì . . . legalmente notificato al suddetto agente sotto dì . . . del . . . usciere; in conseguenza gl' intimavamo secondo i termini della legge di renderci il suo conto, il che avendo fatto, ce ne ha consegnato un duplicato, che noi abbiamo letto, verificato, collazionato e confrontato con lui contradittoriamente ed in presenza del detto Sig. Giudice delegato; e avendoci fatta istanza dopo averlo trovato in regola di fargliene una valida quietanza e pagarli i suoi onorarj, abbiamo fatto l' uno e l' altro sul duplicato, che ha ritenuto presso di se, e gli' abbiamo contata la somma di . . . . ad esso accordata con sentenza del dì . . . a fronte di sua ricevuta; avendo egli rimessa la chiave della cassa che aveva al Sig. . . uno di noi il più avanzato in età; ed essendosene partito contento, il Sig. Giudice delegato che avea la chiave della cassa in sua mano duplicata, l' ha pure rimessa in mano del Sig. . . . uno de' creditori, come costa dal libro maestro . . . a pag. . . . è dal bilancio.

A Sindaco provvisonale.
B Sindaco provvisionale.

CAPITOLO VII.

Dalle operazioni dei Sindaci provvisorj.

SEZIONE I.

Della remozione de' sigilli e inventario.

1. FORMULA *di requisizione di ordinanza e intimazione da farsi da sindaci per giungere alla remozione de' sigilli.*

Appena, che i sindaci provvisionali sono entrati in funzione, devono fare istanza al Giudice di pace per procedere alla remozione de' sigilli, a norma dell' artic. 486. del Codice Napoleone. Una tal' istanza però dee farsi verbalmente dai sindaci, dopo aver fatta la prova, che sono tali, esibendo al Giudice di pace la sentenza, che gli ha nominati; allora il Giudice di pace forma il seguente processo verbale.

FORMULA.

L'anno mille . . . il dì . . . del mese . . . davanti a noi Giudice di pace del cantone di . . . sono comparsi i SSigg. . . . sindaci provvisionali del fallimento del Sig. abitante a . . . . strada . . . num. . . . i quali ci hanno fatto osservare come conforme all' artic. 468. del Codice di commercio doveano rivolgersi a noi per ottenere primieramente un ordinanza per citare il suddetto fallito ed i suoi creditori opponenti, e loro ingiungere di trovarsi nel giorno ed ora indicati per essere presenti alla remozione de' sigilli, ed in seguito perchè non avessimo dubbio alcuno, che non si presentassero a

noi se non con la qualità suddetta, ci hanno esibito la sentenza legalmente registrata, il che avendo verificato, abbiamo fissata l' epoca della detta remozione de' sigilli al dì . . . a ore . . . della mattina, i quali sigilli erano stati apposti da noi nel dì . . . come costa dal nostro processo verbale, e a norma dell' istanza fattaci, li riconosceremo e leveremo nel predetto giorno ed ora presenti le parti o no, se sono state debitamente citate per procedere in seguto all' inventario secondo che è di ragione e sonosi firmati.

Quì il Giudice di pace dee apporre la sua ordinanza per citare il fallito e gli opponenti

2. Formula *del processo verbale di aver veduta la citazione e della remozione de' sigilli.*

L' anno . . . il dì . . . del mese . . . . alle ore . . . della mattina Noi Giudice di pace del cantone di . . . assistito dal nostro candelliere, conforme al nostro processo verbale del dì . . . la di cui copia è stata data a SSigg. sindaci provvisionali del fallimento del Sig. abitante a . . . strada . . . num. . . . con più la nostra ordinanza contenente la permissione di far citare il predetto fallito ed i suoi creditori opponenti affine di trovarsi ad esser presenti alla remozione de' sigill apposti da noi sotto di. . .

Veduto l' originale della citazione fatta sotto dì . . . al suddetto fallito da . . . . usciere matricolato al tribunale di per esser presente in detto giorno ed ora alla remozione de' suddetti sigilli.

Veduto l' originale della citazione fatta al Sig. . . . . . creditore opponente con atto del dì . . . . col ministero di . . . . usciere matricolato al tribunale di . . . fatta la detta citazione dal sunnominato usciere nell' istante, che

volevamo procedere alla remozione de' sigilli alla presenza de' SSigg. . . . ed in assenza de' SSigg. . . non comparsi è intervenuto il Sig. Magistrato di sicurezza del circondario di . . . il quale ci ha dichiarato che conforme all' art. 489. del Codice di commercio, si è recato al domicilio del fallito affine di assistere alla remozione de' suddetti sigilli ed all' inventario che deve seguire questa levata o remozione, per il che tosto è stato proceduto alla medesima ec. (*a*).

Firme ec.

3. FORMULA *dell' inventario fatto dai Sindaci.*

Noi sottoscritti ec. alla presenza del Sig. Giudice delegato, del Sig . . Magistrato di sicurezza del circondario di . . . e di quelli sottoscritti, abbiamo proceduto in questo giorno all' inventario degli effetti del Sig. . . . ed a norma e misura che il Sig. Giudice di pace del cantone di . . . levava i sigilli sotto cui erano i suddetti effetti, in conseguenza abbiamo chiamati i SSigg. . . . periti giurati per procedere alla stima delle mercanzie il che hanno fatto:

Primo: *Quattro casse di zucchero, e così di mano in mano.*

Terminato in tal guisa quest' inventario si deve chiudere, approvare e firmarsi dal Giudice di pace ad ogni vacazione; e farlo duplicato ancorchè la legge non lo prescriva, uno per essere consegnato al Giudice delegato, e l' altro per restare presso i sindaci.

(*a*) A norma e misura, che i sigilli si levano, i sindaci devono procedere all' inventario, ed il Giudice di pace nel suo processo verbale dee solo far menzione degli oggetti senza indicarne i prezzi.

Vi si deve anche far menzione, che la consegna degli effetti è stata fatta dal Giudice delegato, e quindi trarne una ricevuta apposta sull' esemplare ad esso consegnato in questi termini:

Il presente inventario secondo le stime fatte a' prezzi correnti, ascende alla somma di . . .
Fatto duplicato ec.

Parigi . . .

Firme: { *De' sindaci provvisionali;*
De' creditori;
Del Giudice delegato;
Del Giudice di pace;
Del Magistrato di sicurezza.

Il fallito sessendo spogliato di pieno diritto dell' amministrazione de' proprj beni dal giorno del suo fallimento, la consegna degli effetti deve esser fatta puramente e semplicemente dal Giudice delegato. Può esser fatta senza pericolo in tal guisa, essendo tutto inserito nella maniera la più autentica nell' inventario.

I sindaci provvisorj devono dentro i primi otto giorni dalla loro elezione rimettere al Magistrato di sicurezza la loro relaziene, come si è visto sopra gl' agenti secondo l' artic. 488. *Ved. cap. 4. formule 3. 4. e 5.*

4. Formula *di una petizione da presentarsi dal fallito al Giudice delegato e all' agente del suo fallimento.*

La legge vuole, che il fallito sia spogliato di tutto ciò che possiede; nondimeno siccome bisogna, chc sussista con la sua famiglia, può senza inconveniente ritenere per di lui

uso una somma propria al provvedimento di se e de' suoi almeno appresso a poco per un mese. Finita questa somma, e dopo che ne ha reso conto al Giudice delegato ed a' sindaci provvisionali, può chiedere ai medesimi de' sussidj, che non gli possono esser negati; (*a*) ma siccome questi devono render conto di tutte le spese che fanno, bisogna necessariamente osservare le seguenti formalità affine di procedere legalmente.

Petizione.

A' SSigg. Giudice delegato e sindaci provvisionali del fallimento del . . .

SSigg.

Nell' istante della consegna del mio bilancio fatta al Sig. . . . agente del fallimento dall' esponente sotto di . . li previene, che del denaro che era in cassa avea ritenuto pel mantenimento di se e della propria famiglia la somma di . . . messa nei libri di scrittura e riportata nel suo bilancio, aspettando di renderne conto alla prima richiesta che glie ne fosse fatta. E siccome questi mezzi sono attualmente finiti, a norma di quanto apparisce dall' annesso conto (*b*), vi prega di accordargli anticipatamente

---

(*a*) Si sa, che la legge del 15 germile anno VI, e l' artic. 791. del Codice di procedura vogliono, che gli alimenti del debitore carcerato sieno consegnati anticipatamente, malgrado che non si presuma che sia spogliato di tutto come fallito; con molto maggior ragione quello che è spogliato deve godere dell' istesso vantaggio ed in conseguenza ricevere i suoi modi di sussistenza sempre anticipati.

(*b*) Il conto delle spese del fallito deve essere il sostegno della sua domanda.

per un mese la somma, che crederete bastante per la sudetta sussistenza di lui, e famiglia, promettendo di rendervi conto dell' impiego di tal denaro.

Parigi . . .

N. N.

Il Giudice delegato ed i sindaci non devono rispondere a quest' istanza, ma devano dare un acconto al fallito con sua ricevuta, in seguito farne menzione sul processo verbale giornaliero (*a*); e quando il Giudice delegato ha fatto il suo rapporto al tribunale deve eccitare il tribunale medesimo ad accordargli una data somma il mese che sia bastante a farlo sussistere. *Ved*, quanto di sopra è stato detto.

CAPITOLO VII.

SEZIONE II.

Della vendita delle merci, incassi ec.

Si è visto nella precedente formula dell' inventario, che il Giudice delegato consegna tutte le merci, denaro, robe ec. ai sindaci provvisoinali, e ne fa l' opportuno processo verbale.

Possono anche questi Sindaci essere autorizzati alla riscossione dei crediti; e alla vendita dei mobili, e merci o all' incanto per

(*a*) Gli agenti, il Giudice delegato ed i sindaci, devono riportare tutto ciò che segue giornalmente sopra un processo verbale.

mezzo delle solite formalità. o anche all'amichevole, secondo che sembri più utile.

1. Formula *di un autorizzazione da darsi a' Sindaci dal Giudice delegato per procedere alla riscossione de crediti attivi del fallito ed alla vendita delle sue mercanzie.*

Noi Giudice delegato ec. . . . in virtù dell' articolo 49'. del Codice di . . . autorizziamo i Sigg. Sindaci provvisionali del fallimento di. . . e dopo l'istanza a noi fatta, a riscuotere i crediti attivi del Sig. . . con tutti i mezzi creduti i più proprj a' suoi interessi, a vendere le mercanzie notate nell'inventario del dì . . . . . da essi formato. In quanto a' mobili la vendita sarà sospesa per conservarli al fallito, supposto che vi sia luogo a un accordo ec.

2. Formula *di una dimostrazione* (Bordereau) *di cassa.*

Questa dimostrazione deve denotare specificatamente tutte le monete trovate in cassa ogni settimana. Deve essere duplicata, una per restare in mano a' Sindaci, e l'altra per essere consegnata al Giudice delegato.

Formula
di Dimostrazione del denaro esistente in cassa.

In questo dì . . . . del mese di . . . sabato alla presenza del Sig. Giudice delegato, a tenore di quanto viene ordinato dall' artic. 487. del Codice, abbiamo fatto il bilancio di cassa e vi abbiamo trovate le seguenti specie cioè:

In scudi da lire 6.	,, ...
In Napoleoni d'oro	,, ...
In scudi da 5. franchi . . .	,, ...
Totale . .	,, ...

Il denaro della cassa ascende in questa settimana alla somma di . . . salvo errore. Fatto duplicato uno per noi e l'altro pel Sig. . . . Giudice delegato; il nostro firmato da lui ed il suo firmato da noi.

Parigi . . .

Firme ec.

3. Formula *di un autorizzazione data dal Giudice delegato ai Sindaci per depositare i fondi inutili nella cassa di ammortizzazione.*

Trovandosi in questo giorno nella cassa del fallimento del Sig. . . la somma, che per questo momento diviene inutile, a richiesta de' Sigg Sindaci provvisionali, noi Giudice delegato nel suddetto fallimento del Sig. . . . . li autorizziamo a deporre questa somma nella cassa di ammortizzazione per restarvi fino a nuovo ordine purchè ne riportino la ricevuta da mettersi sotto chiave nella cassa predetta.

Parigi . . .

La firma ec.

4. Formula *di un ordinanza del Giudice delegato per ritirare i fondi dalla cassa di ammortizzazione.*

Veduta da noi Giudice delegato ec. l'istanza de' Sigg. Sindaci provvisionali, i quali ci hanno esposto come mancavano nella cassa dei fondi ed in conseguenza conveniva ritirare quelli deposti nella cassa di ammortizzazione, noi gli abbiamo autorizzati e gli autorizziamo a ritenervi solamente la somma di . ., unitamente agl' interessi. In conseguenza gli autorizziamo inoltre a ritenere la ricevuta di detta somma, a condizione, che ci consegneranno la nota di quella, che resterà

Parigi . . .

Firma ec.

Se vi è luogo a reclamo contro i Sindaci, si portano le istanze al tribunale per mezzo del Giudice delegato, e si fanno le opportune dichiarazioni.

CAPITOLO VII.

SEZIONE III.

Per gli atti conservatorj che possono occorrere come sequestri, esecuzioni ec. si trovano in Pigeau ai respetlivi titoli le formule. In detto autore pure nel lib. 3. alla parola „ *Ipoteche* „ si trovano tutte le formule per fare le iscrizioni delle ipoteche, e privilegj.

CAPITOLO VII.

SEZIONE IV.

Della verificazione de' crediti.

Una circolare di S. E. il Ministro di Finanze de' 28. giugno 1808. porta che in virtù degli articoli 454. 503. e 507. del Codice di commercio possono farsi le verificazioni de' crediti, e viceversa i giuramenti dei creditori del fallito, senza che i documenti presentati e giustificativi del credito sieno registrati, salva la percezione ulteriore del diritto esigibile per il concordato, o per l'obbligazione presistente, che in mancanza di trattato, sia data una sentenza in contumacia.

1. Formula *di una circolare da mandarsi ai creditori*.

I Sindaci provvisionali del fallimento del Sig. . . A . . . abitante a . . . nella strada . . . num. . . al Sig. . . uno de' creditori.

Signore.

In vigore dell' artic. 502. del Codice di commercio, siamo a pregarvi di presentarvi o farvi rappresentare da persona munita di mandato di procura nel termine di quaranta giorni, nel domicilio del predetto fallito, affine di dichiararvi per qual titolo voi siete creditore di lui e rimetterci i vostri titoli, oppure esibirli nella cancelleria del tribunale di commercio, dove ne sarà fatta la ricevuta conforme alla legge.

Parigi . . .

A. B. Sindaci ec.

2. Formula *della dimostrazione del titolo da darsi dai creditori*.

Dimostrazione del Sig. . . negoziante a . . .

Il Sig. . . è creditore della somma di . . per conto corrente approvata nel dì . . . com. costa dal suddetto conto, e trasmissione del medesimo nell' istessa epoca.

Inoltre di un obbligazione del dì . . . pagabile sotto dì . . . protestato nel dì . . . condannato il dì . . . come costa dal suddetto protesto e Decreto di condanna intervenuto, l'uno e l'altro quì compiegati.

Firma ec.

3. Formula *di una ricevuta di recapiti da darsi da' Sindaci provvisionali*.

In questo dì il Sig. . . creditore del Sig. .

ha consegnatì nelle nostre mani, in esecuzione dell' artic. 502. del Codice di commercio i suoi titoli di crediti con la nota de' medesi mi, (*bordere zu*) quali crediti dopo essere stati verificati sulla suddetta nota, abbiamo veduto, che consistevano in questi come appresso, cioè:

(*Se ne fa la descrizione, che deve confrontare con la nota.*)

In fede di che abbiamo fatta la presente.

Parigi . . .

La firma ec.

4. Formula *di verificazione de' crediti, che ha luogo dopo 15. giorni decorso che sia il termine de' giorni 40. a comparire* (art. 503.)

I Sindaci essendo numero nel dei creditori, e dovendo verificare i crediti degli altri, è necessario, che i loro crediti sieno verificati i primi; e la nuova legge non dicendo che gli debba essere sostituito un altro per verificare i loro crediti, è naturale il decidere, che deve fare le sue veci il Giudice delegato conforme alla dichiarazione del 15. Settembre 1739. che voleva che le verificazioni di questa specie si facessero da' Consoli delegati dal tribunale e dai negozianti.

Formula

L'an. . . il dì . . del mese . . . alle . . ore della mattina, noi Giudice delegato del fallimento ec. . . . e noi Sindaci provvisionali del detto fallimento nominati in tal qualità con sentenza del dì . . essendoci adunati a tenore del ricevuto avviso, nei termini dell' art. 502. del Codice di commercio nel domicilio del suddetto fallito nella strada . . . num. . . . affine

di procedere alla verificazione de' titoli de' crediti conforme agli artic. 501. e 503. del prefato Codice;

Primieramente è stato proceduto alla verificazione de' titoli de' crediti del Sig. . . . Sindaco provvisionale nella seguente maniera.

Il Sig. Giudice delegato conforme alla dichiarazione del 13. settembre 1793, si è messo in di lui vece e luogo per operare la detta verificazione; allora il Sig. Sindaco abitante a . . . strada . . . num. . . . avendo presentati i suoi titoli, i quali consistono; (*quì si enunciano i titoli*)

Fatto l' esame dei medesimi si sono trovati senza aggiunte interlineazioni ritoccature nè vacui; e dopo quest' esame abbiamo scorsi i libri del fallito e confrontate le partite analoghe co' suddetti, che sono stati riconosciuti veri e sinceri. In conseguenza abbiamo dichiarato il detto Sig. . . . legittimo creditore della somma di . . . per cui sarà ammesso al contributo, che sarà fatto. Allora conforme all' artic. 506. dal Sig. . . Sindaco provvisionale e da me Giudice delegato, abbiamo applicata e firmata su ciaschedun titolo di credito conforme alla legge la formula *nel passivo del fallimento del Sig. . . .* e quindi ho apposto il mio *vidit*.

(*L' istesso per rapporto all' altro sindaco.*)

Dopo questa verificazione si è presentato il Sig. . . . abitante a . . . strada . . . num. . . . che ha dichiarato esser creditore del suddetto Sig. . . della somma di . . ed ha tale effetto esibiti i suoi titoli i quali consistono, come appresso; cioè:

(*Quì si descrivono come sopra i titoli.*)

Questi titoli e recapiti essendo stati confrontati co' libri il bilancio ec.

In seguito si è presentato il Sig. . . . abitante a . . . strada . . . num. . . . il quale ha dichiarato di essere creditore della somma di . . .

che il suo titolo consisteva in una obbligazione passata del notaro . . . in data dal dì . . . ed avendo percorso il giornale ed il libro maestro per confrontarvi il detto credito abbiamo trovato in data del dì . . pag. di . . . del libro maestro che vi è inserita con l' espressioni: *Contratto d' obbligazione* a *M. B.* per L. . . per altrettanta somma ricevuta ec.

E trovando scritto, che la sudetta somma era stata contata, ma non risultando veruna prova che in effetto lo fosse, abbiamo verificato il libro di cassa che in tutto il decorse del mese nè in altro tempo non presenta in verun modo una tal riscossione;

Avendo fatta una tale osservazione al Sig. . . . ci ha risposto, come egli non dovea soffrire dalla negligenza e dimenticanza del suo debitore donde conforme all' artic. 505 gli abbiamo intimato di presentarci i suoi libri. Avendo egli perciò mandato a prenderli, abbiamo verificato effettivamente il detto Sig. . . . fallito addebitato in detta somma e la cassa accreditata; ma vi è da osservare, che la data di detto articolo essendo del dì . . . si trova posteriore di quindici giorni all' epoca nella quale vi dovea essere inserita. Fattagli questa osservazione, ha replicato che aveva dimenticato di apporre la detta partita nel suo giorno, e che avendo fatto in seguito il bilancio di cassa avea riconosciuta la sua dimenticanza e vi avea rimediato.

Queste ragioni essendoci sembrate poco decisive, non si è nè rigettato nè adottato il predetto credito, finchè conforme all' artic. 505. il tribunale non abbia deciso in sequela del rapporto del Giudice delegato. In conseguenza dopo avere apposto il nostro *ne varietur* in fondo della suddetta dichiarazione, ne abbiamo ordinato il deposito nella cancelleria.

(*Così di seguito relativamente agli altri creditori si prosegue il processo verbale.*)

5. Formula *di ammissione di crediti e di sospensione* (a).

Ammissione.

Ammesso al passivo del Sig. . . .

A Sindaco ec. *B*. Sindaco ec.

Veduta la dichiarazione fatta come sopra il . . .

C. Giudice del fallimento.

Sospensione.

Il presente titolo non essendoci sembrato in regola sopra i libri del Sig. . . . fallito nè sopra quelli del Sig. . . . creditore, abbiamo sospeso di adottarlo o rigettarlo finchè il tribunale abbia altrimenti ordinato sulla relazione del Sig. . . . Giudice delegato. In conseguenza abbiamo ordinato, che se ne faccia il deposito alla cancelleria dopo avere alla suddetta obbligazione apposto il nostro *ne varietur*.

Le firme ec.

6 Foruula *di processo verbale di giuramento di un credito prestato in mano del Giudice delegato dentro giorni otto dalla verificazione.*

L'anno . . . il dì . . . . del mese di . . . . davanti a noi Giudice delegato del fallimento del Sig. . . . nominato in tal qualità dalla sen-

---

(*a*) La formula si appone appiè del titolo del creditore e dopo si mette il *vidit* del Giudice delegato.

enza del tribunale del dì . . . il Sig. . . . sindaco provvisionale facendo le veci di cancelliere (a), è comparso davanti a noi il Sig. . . . abitante a . . . strada . . . num. . . . creditore verificato dal nostro processo verbale del dì . . . dopo avergli domandato se effettivamente era vero creditore della somma di . . riconosciuta in detto processo verbale, ci ha risposto che lo era effettivamente; ed avendogli intimato di giurare questo credito dinanzi a Dio e al tribunale, sotto la religione del giuramento, al nostro eccitamento ha alzata la mano, dicendo: affermo con mio giuramento, che il mio credito è veridico e sincero. Su che gli abbiamo accordato atto del suo giuramento.

La firma ec.

7. Formula *del processo verbale formato da' sindaci costituente in mora i creditori non comparenti, da farsi* 15. *giorni dopo che siano spirati i termini* (art. 510.)

L' anno . . . il dì . . . . alle ore 10. della mattina, noi . . . (*i nomi, cognomi, professione ed abitazione*) nominati sindaci provvisionali del fallimento del Sig. . . . in virtù della sentenza del tribunale di commercio in data di . . . dichiaramo che le persone quì sotto nominate e mentovate come creditrici nel bilancio

(a) La legge non accordando il cancelliere al Giudice delegato; in conseguenza è in suo arbitro di servirsi di chi crede meglio. Se il cancelliere fosse obbligato a andare altrove per formare i processi verbali di verificazione, in troppe circostanze dovrebbe abbandonare la sua cancelleria. (*Boucher traité de la procedure formul.* 99. *pag.* 447.)

del fallito a noi consegnato dagli agenti di detto fallimento non sono comparse nè in persona nè per mezzo di altri muniti dell' opportune facoltà dentro i quaranta giorni determinati per far verificare i loro titoli de' crediti sebbene siano stati legalmente avvisati conforme alle disposizioni dell' artic. 502. del Codice di commercio, essendo stato aperto il processo verbale di verificazione nel dì . . . per cui jeri terminarono quranta giorni;

Cioè, il Sig. . . . (*nome ed abitazione*.)

Il Sig. . . . (*l' istesso*.)

(*Si enunciano in seguito i nomi di tutti quelli che non sono comparsi*)

Dalla quale mancanza di comparsa di tut i predetti signori abbiamo fatto e formato il presente processo verbale;

Parigi questo di . . . e ci siamo firmati ec.

8. Formula *con cui il Giudice delegato chiude il suddetto processo verbale*.

Noi . . . (*nome e cognome*) Giudice delegato nel . . . abbiamo chiuso il presente processo verbale conforme all' artic. 510. del Codice di commercio.

Firme ec.

9. Formula *del dispotivo della sentenza che accorda un nuovo termine a non comparenti*.

Il tribunale veduto il processo verbale formato dai sindaci provvisionali nominati pel fallimento del Sig. . . . chiuso nell' istesso giorno dal Sig. . . . uno de' Giudici del predetto tribunale eletto Giudice delegato al predetto fallimento, dal qual processo verbale ne risulta, che i creditori in esso mentovati, non sono comparsi dentro i quaranta giorni fissati per fare le verificazioni e giurare i lor crediti;

Considerando, che a' termini dell' art. 511. del Codice di commercio deve essere accordato a' creditori un nuovo termine calcolato sulle distanze;

Considerando, che il creditore il più lontano tra quelli abitanti in Francia abita a . . . e che il più lontano tra quei che si trovano fuori della Francia continentale, abita a . . . .

Dice, che i creditori abitanti in Francia saranno tenuti a comparire in un dato termine . . . . davanti i Sindaci del fallimento in cui si tratta, alla presenza del Sig. . . . Giudice delegato, e quelli abitanti fuori della Francia continentale saranno ugualmente tenuti a comparire davanti i suddetti Sindaci nel termine di. . . per fare la verificazione de' loro crediti, ed in seguito giurarli davanti il Giudice delegato suddetto sotto pena di non vedersi considerati nei reparti da farsi del prodotto de' beni del fallito o affatto decaduti dal diritto di contrastare le distribuzioni fatte del suddetto prodotto secondo i termini dell' art. 513. del Codice di commercio.

E sarà la presente sentenza inserita in una delle gazzette del Dipartimento onde servire di notificazione a chi si appartiene secondo le forme volute dall' art. 683. di procedura civile.

Fatto e giudicato nel tribunale di commercio esistente a . . . Dipartimento di . . . . dove sedevano i Sigg. . . .

Questo di . . . ec.

Le firme ec.

L' inserzione nelle gazzette è verificata dal foglio firmato dallo stampatore, e legalizzato dal Maire.

Fino al termine della distribuzione, possono esser ricevute le opposizioni de' crediti, su di che può prendersi norma dalla procedura per il contributo in Pigeau proc. Lib. 1.

p. 5. Tit. 4. cap. 1. §. 5. N.° IV. V. VI. e VII. ec. ec.

CAPITOLO VIII.

Dei Sindaci definitivi, e delle loro funzioni.

SEZIONE I.

Dell' assemblea dei Creditori verificati, e giurati.

1. Formula *Del processo verbale di adunanza da farsi tre giorni dopo la spirazione del termine per la verificazione dei crediti.*

L'anno . : . . il dì . . . . all' ore di . . . . . Noi Giudice delegato del fallimento del Sig. . . . . nominato in tal qualità con sentenza del dì . . . facendo il Sig. . . . le funzioni di cancelliere, ci siamo trasferiti al domicilio del predetto fallito affine di assistere all' adunanza de' creditori riconosciuti come tali dal processo verbale di verificazione in data del dì . . . ; e del giuramento prestato in data del dì . . . . la quale adunanza è stata convocata con circolare in data del dì . . . ed affissi e gazzette conforme alla legge citando ancora legalmente il Sig. . . . fallito, il quale è intervenuto dopo che i procuratori muniti delle opportune facoltà ci hanno esibiti i loro mandati di procura; cioè:

Il Sig. . . . ed il Sig. . . .

(*Qui si fa menzione in compendio delle principali condizioni espresse in detti mandati, e così di mano in mano.*) Nell' ora indicata è stata aperta la seduta essendovi presente la maggior parte de' creditori, vale a dire il Sig. . . . . Sig. . . . :

(*Quivi i nomi e le abitazioni de' creditori presenti*) e quelli assenti sono stati i Sigg. ... (*I nomi ed abitazioni de' creditori assenti*.) Ciò adempito i Sigg. Sindaci provvisionali a mia richiesta, hanno fatta l'esposizione leggendo di tutte le loro operazioni (*si accenni l' estratto di tal rendimento di conti, che deve essere la relazione fatta dai Sindaci nel modo che si è detto per gli agenti al precedente Cap. VI. Sez. II. e la formula che si da nella seguente Sez. III. formula 3.*), nelle quali hanne reso conto ancora dello stato del fallimento, delle formalità che hanne osservato, e di tutto ciò che hanno operato, e che ha avuto luogo.

Firme ec.

La continuazione di questo processo verbale si vedrà nella seguente Sez. II.

CAPITOLO VIII.

Sezione II.

Del Concordato.

1. Formula *del processo verbale di concordato.*

(Dopo il processo verbale di che nella precedente sezione formula 1. si dice.)

E nel predetto giorno ed anno come sopra, i Signori Sindaci dopo aver letta la loro relazione ce ne hanno consegnato un duplicato con la respettiva loro firma sotto alla quale abbiamo apposta la nostra facendo loro la ricevuta del duplicato a noi dato; allora il Sig. . . fallito ha domandata la parola per giustificarsi (*quì s' esponga ciò che ha detto il fallito e ciò che gli è stato contestato, e replicato da altri creditori, Sindaci, delegato ec.*) non avendo

richiesto di parlare, il Giudice delegato ha presa la parola come Presidente (a) ed ha messe in campo le appresso questioni.

1.° Vi è egli presunzione di fallimento doloso, e di bancarotta semplice contro il Sig. .?

2.° Vi è luogo a concordato col medesimo?

All'unanimità l'adunanza ha deciso (*e se alcuno vuol fare delle osservazioni devono esser permesse, quindi si raccolgono le voci*) relativamente alla prima questione, che non vi era luogo a veruna presunzione di fallimento doloso o di bancarotta semplice ec. ec. tutto all' opposto era realmente provato, che il Sig. . . era disgraziato e non colpevole.

Quindi il Sig Giudice delegato ha pregata l'adunanza di rispondere alla seconda questione.

Il Sig. . . . ha presa la parola dicendo io sono in quanto a me di parere, che non sia fatto verun accordo, e che si faccia un contratto di unione a motivo che ec. (*quì si notino tutte le osservazioni e il resultato delle medesime ec. le repliche ec ec.*)

Tutta l'adunanza avendo compresa la saviezza di un tal ragionamento, ed anche il Sig. . . . che avea proposto un contratto di unione ha deliberato con l' unanimità de' voti di venire ad un accordo.

Allora durante la seduta, il Sig Giudice delegato ha pregata l'adunanza di convenire sulle basi di detto accordo. L'adunanza avendo invitato il Sig . . a fare le sue proposizioni per avervi quel riguardo che è di ragione, egli le ha fatte in tal guisa.

1.°. Io domando una condonazione del 75. per 100.

2.° Inoltre di pagare il detto 25. per 100.

(a) A norma dell' artic. 505., egli deve presedervi.

in quattro anni da dividersi sempre una quarta parte per anno con i frutti a 6. per 100.

3.° Propongo, che in mancanza dal canto mio di adempire a miei impegni, che il contratto venga considerato come non fatto, e che i Signori creditori, possano interamente rientrare ne' loro diritti.

4.° Che pervenendomi un'eredità, se giammai ciò avverrà, il prodotto sia repartito tra tutti i miei creditori per i capitali e per i frutti.

Prego l'adunanza ad accordarmi libertà totale della mia persoaa e de' miei beni. Tutta l'adunanza composta della maggior pluralità nel numero e nella somma per i tre quarti secondo l'art. 522. ha accolte tutte queste basi senza modificazione nè restrizione (*o con le modificazioni tali, e tali* . . .) In conseguenza a nostra dettatura è stato steso il presente accordo sopra un foglio per essere copiato al netto e dato un esemplare al fallito ed un altro a' Sigg. Sindaci provvisionali, ed in seguito ricopiato sul presente e fattane la lettura; ciò essendo stato effettuato senza sciogliere l'adunanza secondo il disposto dell' art. 522. il contratto d'accordo è rimasto stipulato come segue:

Noi creditori del Sig. . . fallito sotto dì. . abitante a . . . strada . . . . num. . . . secondo la dichiarazione, che ha fatta al tribunale di commercio di . . . . come apparisce dalla sentenza di detto tribunale del dì . . . . formando l'unanimità la pluralità del numero, dopo avere intesa la relazione de' Sigg. . . . . . Sindaci provvisionali nominati in tal qualità con sentenza del Sig. . . . . . e sotto la presidenza del Sig. Giudice delegato nominato pure come tale con sentenza del dì . . . . . conformemente all' artic. 515. del Codice, la detta relazione attentamente ascoltata e maturamente discussa, es-

sendosi nella discussione evidentemente provato che il Sig. . . . . è fallito per pura disgrazia e non per mala condotta, non presentando il suo fallimento verun carattere neppure di fallimento volontario e premeditato; dopo avere ascoltate le di lui proposizioni, che sono sembrate a tutta l'adunanza giuste e ragionevoli, volendo noi dargli una prova della nostra benevolenza, e fargli dimenticare per quanto è possibile le circostanze infelici che lo hanno oppresso, abbiamo convenuti seco lui di un comune accordo e perfetto consenso, i seguenti articoli cioè:

1.° Sull'attivo netto chirografario del fallito ascendente a . . . ed il suo passivo ascendente a . . . . . sulle somme a noi dovute, che arriva a . . . gli facciamo una condonazione del 75. per 100. con i frutti a 6. per 100. ogni anno pagabili ogni quattro mesi d'anno in anno fino al quarto anno, nel quale dobbiamo essere interamente pagati sulla predetta somma tanto nel capitale quanto nei frutti.

2.° Se non siamo pagati regolarmente ogni quattro mesi tutti gli anni, dall'istante, che ne sarà fatta la prima domanda giudiciaria, comunque sia, il presente accordo sarà nullo e di niun effetto, ed allora avremo il diritto di procedere per essere pagati per l'intera somma, tanto nel capitale, quanto per le spese danni, ed interessi.

3.° È ugualmente convenuto, che se egli viene a percipere qualche eredità, nel più breve tempo possibile sia questa impiegata a pagarci il rimanente 75. per 100. con le spese e i frutti.

4.° Dopo l'omologazione notificata del presente in conformità dell'artic. 524. del Codice accordiamo al Sig. una piena libertà della sua persona, e rilascio dei beni, e di tutto il suo avere, libri, registri, carte e documenti.

Fatto duplicato uno per esser consegnato al Sig. . . e l'altro ai Sigg. Sindaci.

Parigi . . .

Le firme ec.

La somma di . . . a cui arriva il mio credito la riduce a quella di . . .

Parigi . . . ec.

Firmato ec.

E così di mano in mano, e il fallito deve firmar l'ultimo in questi termini „ approvo, prometto ec. quanto sopra

In seguito si è sciolta l'adunanza.

N . . . Giudice delegato.

Questo concordato deve essere dentro otto giorni presentato al tribunale e a relazione del Giudice delegato deve essere omologato art. 824.

2. FORMULA *del processo verbale formato dal Giudice delegato del conto reso e della remissione fatta al fallito in virtù di sentenza di omologazione.*

L'an . . . il dì . . . alla presenza di noi ec. i Sigg, . . Sindaci provvisionali del fallimento del Sig. . . dopo la sentenza, che ha omologato il trattato fatto tra il detto Sig. : . fallito ed i suoi creditori in data del dì . . . gli hanno reso conto della loro amministrazione, di quella degli agenti, di tutte le riscossioni e spese fatte, gli hanno giustificate le somme da essi versate nella cassa chiusa con doppie chiavi le quali sono state consegnate al fallito dopo la verificazione di tutte le suddette somme; e il detto conto è stato riconosciuto esatto ed approvato dal suddetto fallito. I prefati Sigg. . . Sindaci gli hanno quindi riconsegnati i suoi titoli, carte, libri, registri, mobili, ed effetti, e lo han-

no rintegrato ancora nell' universalità de' suoi beni, e di tal remissione il predetto Sig. . ; è fallito ha loro fatta piena ed intera quietanza. Di tuttociò pertanto abbiamo fatto e formato il presente processo verbale, che il predetto Sig. . . fallito ed i Sindaci provvisionali, hanno firmato con noi ed il nostro cancelliere ec.

(*Se il fallito non sa scrivere per firmarsi se ne dee far menzione.*)

Il tribunale potrà per l' inganno, o cattiva condotta ricusare l' omologazione. In questo caso il fallito sarà soggetto alla presunzione della bancarotta, e s' intenderà esser rimesso davanti il Magistrato di sicurezza che dovrà procedere *ex officio*.

3. Formula *del processo verbale del Giudice delegato per verificare il proprio discarico e quello de' sindaci.*

L' anno . . . il dì . . . ec. Noi Giudice delegato nominato in tal qualità al fallimento del Sig. . . abitante a . . . in vigore della sentenza del dì . . . ed il suddetto Sig. . . . avendo sottoscritto un accordo sotto dì . . . legalmente registrato da . . . che ha ricevuto questo contratto stato omologato dal tribunale di . . . . ai Sig. sindaci, che hanno fatto inscrivere all' uffizio delle ipoteche la sentenza di omologazione, i SSigg. . . . sindaci provvisionali N. . . . e N. . . . in nostra presenza hanno reso conto al Sig. . . . fallito di quanto restava nella loro amministrazione la quale consiste secondo lo stato che hanno presentato al medesimo.

1. In mercanzie . . . . . (*e così di mano in mano.*)

Il che il detto Sig. . . . avendo verificato, visitato e confrontato, ha trovato esatto. I suddetti sindaci hanno rimesso immediatamente

in possesso il detto Sig. . . de' suoi mobili effetti, libri e carte mentovate nel suddetto inventario, per il che ha fatta ai sindaci buona e valida quietanza, e da tale istante noi gli abbiamo dichiarato che cessavano le nostre funzioni.

A . . . . Giudice delegato.

CAP. VIII. SEZIONE III.

Dell' azione de' Creditori.

Se non è accettato trattato alcuno col fallito; allora dopo il processo verbale di riunione di crediti notato sopra alla sezione prima, formula num. 1.; invece di procedere al processo verbale di che nella sezione precedente seconda formula num. 1. si deviene al processo verbale d'unione.

1. Formula *d' un Contratto d' unione.*

Noi creditori del Sig. . . . abitante a . . . strada . . . num. . . fallito sotto dì . . . come costa dalla sentenza del tribunale di commercio del dì . . . adunati nel suo domicilio alla presenza del Sig. . . . Giudice delegato nominato in tal qualità con sentenza del dì . . . , la proposizione che è stata fatta dal Sig. . . . fallito non essendo stata accettata dalla pluralità del numero e de' tre creditori, è stato deciso, che non sarebbesi fatto verun accordo, ma solamente un contratto di unione, in conseguenza, per il che si è risoluto di nominare tre sindaci definitivi. Raccolte le voci mediante tre scrutinj segreti, per sapere chi di noi diverrebbe sindaco;

Il primo con gran pluralità ha nominato il Sig. . . . abitante a . . . strada . . . num. . . . che è uno di noi per sindaco.

Il secondo con pluralità, ha nominato ec. il Sig. . . abitante strada . . num. . .

Il terzo alla pluralità, ha nominato ec. il Sig. . . . abitante strada . . . num. . .

In seguito il Sig. . . abitante, strada . . . num. . . . . è stato nell'istessa guisa nominato cassiere.

In conseguenza riconoscendo i suddetti creditori come Sindaci definitivi, ed il Sig. . . . . per cassiere conforme alla legge, abbiamo accordato a' predetti sindaci di ricevere il rendimento de' conti de' Sigg . . . Sindaci provvisionali, incassare le somme provenienti da ogni specie di riscossione, rappresentare la massa e procedere alla verificazione del bilancio se vi è luogo.

Come ancora gli autorizziamo a procedere per la vendita degli stabili del fallito, merci ed effetti mobiliari, e liquidare i suoi debiti attivi e passivi, il tutto sotto la vigilanza ed ispezione del detto Sig. . . Giudice delegato, e senza che vi sia bisogno di citare il fallito.

In tutti questi casi, sono eziandio autorizzati, sotto sempre l'approvazione del detto Sig. . . . . Giudice delegato, di consegnare al Sig. . . . fallito e sua famiglia, gli abiti, arredi, e mobili necessarj ad uso delle loro persone, a condizione, che una tal consegna si farà a loro richiesta, dopo di aver fatto lo stato di quanto può esserne l'oggetto, e proporre inoltre al Sig. Giudice delegato una somma da darsi al medesimo a titolo di sussidio.

Fatto in presenza di detto Sig. Giudice delegato.

Parigi . . .

(*Le firme di tutti i creditori.*)

Questo contratto di unione deve essere fatto presente al Tribunale del Giudice delegato; e approvato e reso esecutorio. art. 531. come si è visto sopra per il concordato (Sez. II.)

Dalla mancanza di approvazione del tribunale nascerebbe la presunzione di bancarotta, e il Magistrato di Sicurezza deve agire *ex officio*.

2. Formula *del rendimento di conti che fanno i Sindaci provvisorj ai Sindaci definitivi, dentro 24. ore della loro nomina.*

L'anno . . il dì . . . . in presenza di noi Giudice del Tribunale di Commercio di . . . . delegato al fallimento di . . . per sentenza del dì . . . adunati i Sigg. . . . Sindaci provvisori del fallimento suddetto eletti con sentenza del dì . . . e i Sigg. . . . Sindaci definitivi del fallimento medesimo eletti col contratto di unione del dì . . . fra i creditori del detto Sig. . . e il Sig. . . . . Cassiere eletto nell'atto di unione medesimo.

Il detto Sig. . . Cassiere ha in nostra presenza verificate le somme versate ed esistenti attualmente nella cassa a due chiavi ascendendenti a . . . ed a cui la detta cassa e le somme in essa contenute sono state consegnate, e similmente una delle chiavi della detta cassa, e l'altra essendo stata lasciata o consegnata in mano al Sig. . . il più avanzato in età de' sindaci definitivi, e che ha dichiarato aver la ricevuta, e il detto cassiere è stato incaricato di ricevere e conservare per la massa le somme derivanti da qualunque specie di riscossione. Fatte queste nomine i Sindaci provvisionali, hanno in seguito reso conto ai sindaci definitivi dello stato del fallimento e di tutte le loro operazioni. (*Vedasi la formula nel seguente num.* 3.)

la giustificazione fatta al cassiere in loro presenza ha fatte le veci del conto reso dello stato della cassa; ed i sindaci definitivi sono dichiarati bastantemente instrutti di tutto ciò che è stato fatto e di essere in grado di continuare tutte le operazioni che rimangono da farsi. Del che e di tutto come sopra abbiamo fatto, e steso il presente atto che detti hanno firmato.

(*Se alcuno non sà scrivere si avverta.*)

3. Formula *Di un rendimento di conti da rendersi dai Sindaci.*

Sig.

Il Sig. . . abitante nella strada . . . num. . . essendo stato nominato agente del fallimento del Sig. . . . . nel dì . . . in vigore di Sentenza del tribunale di commercio, dopo aver prestato giuramento in tal qualità in mano del Sig . . . . Giudice delegato sotto dì . . . entrò in funzione seco lui nel dì . . . e le sue funzioni cessarono nel dì . . .

In vigore di sentenza del tribunale di commercio del dì . . . gli abbiamo contata la somma di . . . per sua ricompensa, dopo averci consegnati i suoi conti perfettamente in regola. Noi pertanto siamo entrati in funzione sotto dì . . .

In detto giorno la nostra prima cura è stata di far citare mediante un ordinanza del Sig. Giudice di pace del cantone di . . . in data del dì . . . tutti i creditori opponenti ed il fallito per esser presenti ed assistere alla remozione de' sigilli apposti nel dì . . . del prefato Giudice.

Il medesimo Giudice di pace alle ore di . . . ha proceduto alla remozione de' sigilli ed a misura che si levano, abbiamo proceduto all' inventario di tutto.

Siccome bisognava dare un prezzo alle mercanzie, abbiamo chiamati i Sigg. . . . M . . . e B . . . periti giurati, che le hanno stimate.

Fatto l'inventario con l'autorizzazione del Sig. Giudice delegato, abbiamo preso il tutto sotto la nostra responsabilità.

Sapendo bene esser cosa urgente il procedere all'esazione delle somme dovute, con l'autorizzazione del Sig. Giudice delegato abbiamo proceduto.

I nostri processi verbali di ogni giorno dimostrano:

Quello del dì . . . che abbiamo incassata la somma di . . .

Quello del dì : . . . ec. (*e così di mano in mano*.)

Vedendo, che lo zucchero ed il caffè erano in gran credito, abbiamo creduto, che fosse interesse della massa de' creditori di metterli in vendita, e non ignorando, che rare volte le mercanzie qualunque esse sieno non arrivano mai al prezzo corrente negl' incanti, e che sul tenue prezzo che se ne ritrae, vi sono molte spese da fare, le abbiamo fatte vendere a contanti secondo il prezzo giornaliero, per mezzo de' Sigg. . . . sensali giurati ec. ec.

I prezzi delle tele batiste essendo abbassati da qualche tempo l'abbiamo lasciate ne' magazzini, mentre siamo stati avvisati dai sensali, che trappoco tempo queste merci aumenteranno di costo ec. ec.

Siccome non abbiamo ravvisato positivamente alcun carattere di frode nella condotta del Sig. . . . e malgrado che abbiamo conosciuta della trascuratezza forse degna di rimprovero, non ostante nel dubbio non abbiamo creduto bene di metter mano al suo mobiliare che è restato intatto, mentre se vi è luogo a un accordo, questo riguardo che abbiamo avuto per lui gli risparmierà molte spese e grandi sagrifizj.

Nel dì . . . essendovi in cassa de' fondi superflui, abbiamo pregato il Sig. Giudice delegato ad autorizzarci, a depositare questo denaro

superfluo nella cassa di ammortizzazione, ed il Sig. . . . Giudice suddetto avendo deferito alla nostra richiesta, abbiamo effettivamente effettuato un tal deposito.

Abbiamo staggite tra le mani di . . . . la somma di . . . abbiamo presa l' inscrizione ipotecaria sul . . . debitore del fallito della somma di . . . . . Ogni sabato sera abbiamo rimessa la fattura delle casse in mano del Sig. Giudice delegato.

Le circolari, le affissioni, e le inserzioni nelle gazzette volute dalla legge, sono tutte state fatte entro i prescritti termini.

I titoli de' crediti a noi consegnati, sono stati con attenzione inseriti ne' libri del fallito.

A norma di quanto avete veduto Signori, spirati i 40. giorni, de' quali parla l' artic. 502. abbiamo proceduto alla verificazione de' crediti per i quali ci eravamo preparati precedentemente.

Spirati similmente i quindici giorni fissati dall' artic. 510. del Codice, abbiamo formato il processo verbale della mancanza di comparsa de' creditori legalmente citati. Questo processo verbale conforme alla legge è stato chiuso dal Sig. Giudice delegato affine di mettere in mora i non comparenti.

Il tribunale avendo quindi pronunziato a relazione del Sig. . . . Giudice delegato una Sentenza contenente un nuovo termine per la verificazione senza nondimeno, che questo termine secondo l' artic. 511. ritardasse le nostre operazioni, noi ci siamo affrettati di conformarci all' artic. 683. del Codice di procedura pel l' inserzione sulle gazzette nel dì . . . . di un tale annunzio, ed abbiamo ciò giustificato al Sig. . . Giudice delegato, presentandogli il foglio in cui il suddetto articolo è stato inserito, che è firmato dallo stampatore e la sua firma legalizzata dal Maire conforme alla legge.

Crederemmo nonostante di rendervi un conto imperfetto, se non vi dicessimo una parola sul motivo apparente del fallimento (*si diano li schiarimenti* .)

Il fallimento presenta la somma di . . . attivo al netto, mentre il passivo arriva alla somma di . . onde il *deficit* è di . . . I crediti privilegiati faranno la somma di . . . i chirografarj quella di . . . il che dà per gli ultimi una perdita di 75. per cento, e offre un contributo di 25. per cento.

Tale si è Signori il conto, che abbiamo l'onore di rendervi.

Parigi . . . . . ec.

Le firme ec.

I Sindaci definitivi dentro giorni otto devono essi pure dar conto al Magistrato di sicirezza dello stato del fallimento. Vedasi l'artic. 488. e 489. e quanto si è detto sopra al cap. 4. formule 3. 4. e 5.

Qualora dai Sindaci provvisori non sia esaminato o stato ricevuto il bilancio come si è sopra veduto al cap. V. e alla sez. I. del cap. VI. allora i sindaci definitivi formano, e discutono il bilancio. Così pure fanno la verificazione de' sindaci se non è fatta, vendono i mobili, merci, immobili ec., e fanno tutti gli atti conservatorj, che si sono già enunciati. (art. 492. 528. 532.)

Fanno tutto sotto la vigilanza del Giudice delegato, ma non occorre che citino il fallito, avendo la di lui assoluta rappresentanza, non essendovi più luogo a trattativa alcuna col medesimo.

In tutti i casi di qualunque fallimento sarà sotto l'approvazione del Giudice delega-

to, fatta la consegna al fallito e sua famiglia degli abiti, utensili e mobili necessarj alle loro persone. Questa consegna si farà a proposizione de' sindaci, che ne formeranno lo stato (art. 529.)

Per i vestiti, utensili, e mobili, che devono essere consegnati al fallito e sua famiglia, bisogna consultare l' artic. 592. del Codice di procedura civile, che descrive minutamente gli oggetti che possono essere oppignorati. Non è, che debbansi limitare le restituzioni agli oggetti enunciati in detto artic. 592., ma può spiegar quelli che sarebbe impossibile negare al fallito come il suo letto e quelli de' figli o altri che convivono seco lui; i loro abiti biancherie personali, farine e minute derrate inservienti al consumo della famiglia per un mese ec. Vi si devono aggiungere alcuni mobili, come sedie, tavole, armadj, arredi da cucina e da tavola ec.; *ne nudi abeant, ne in terra jaceant vel sedeant, ne in manibus bibat vel manducent*. In una parola si rende loro tutto ciò che non potrà presumersi che avrebbero voluto obbligare per i debiti; *illa que verisimiliter obbligaturus non esset. LL. ff. de pignoribus*. Qualunque cosa si renda al fallito è necessaria l' approvazione del Giudice delegato, e una dimostrazione o nota fatta da sindaci.

Questa nota è concepita in queste semplici parole.

Stato degli abiti, arnesi, e mobili necessarj all'uso del . . . fallito, e della sua famiglia, che noi sindaci definitivi del suo fallimento gli abbiamo consegnato dietro l' approvazione del Sig . . . Giudice delegato al detto fallimento.

Cioè:

1. . . . . . . 2.° . . . . . (*dettagliando tutti gli oggetti* .)

Il detto . . . ha confessato e confessa aver ricevuto i medesimi effetti; e in conseguenza ha firmato col Sig. . . . . Giudice delegato, e noi sindaci il presente stato.

In . . . presso di . . .

Le firme del fallito, de' sindaci, e Giudice delegato.

(*Se il fallito non sapesse, o non potesse scrivere, ne sarà fatta menzione.*)

Quando non vi è sospetto di banca rotta, il fallito ha diritto ad aver de' soccorsi (artic. 530.). Può farne petizione, e il tribunale determina sulla sentenza del Giudice delegato.

Si applichi quanto si è detto sopra al *cap. 7. sez. 1. formula 4.*

CAPITOLO IX.

Dei diversi crediti, e dei loro diritti in caso di fallimento.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

I sindaci danno la nota dei creditori che pretendono aver privilegio sui mobili, e il commissario autorizza a pagarli. (*Si adattino le formule nel cap. VII. sez. 2.*)

Sopra il modo di conoscere, e classare i privilegj vedasi Pigeau proc. civ. Lib. 2. p. 5. tit. X. cap. I. sez. 2. §. 5. num. 3.

Dei diritti dei Creditori ipotecarj.

Sopra il modo di classare i creditori ipotecari o sia sopra il giudizio di ordine fra i creditori, vedasi Pigeau proc. civ. *Lib.* 2. *p.* 5. *Tit.* 1. *Cap.* 1. *sez.* 2. §. 5.

Gli atti dell' espropriazione forzata, e il giudizio di ordine si fanno avanti il competente tribunale civile, non trovandosi queste operazioni fra le attribuzioni del tribunale di commercio (art. 635.)

CAP XI. SEZIONE III.

Dei diritti delle donne.

Sopra i diritti delle donne vedasi anche Pigeau Lib. III. alla parola - separazione di beni num. 1. a 3. e 9. - colla parola successione nel *Tit.* 2. *cap.* 2. *sez.* 1. §. 2. *art.* 1. *e* 2.

CAPITOLO X.

Del reparto fra i Creditori e della liquidazione del Mobiliare.

Il contributo si fà dai sindaci con l' approvazione del Giudice delegato giacchè questa operazione gl' è ingiunta dal Codice di commercio art. 559. et segg.

Lo stato, che i sindaci devono mensualmente passare al Giudice delegato, può regolarsi sulle formule date nel precedente *Cap.* 4. *sez.* 2.

Sul modo di pagare, e di far le quietanze possono adattarsi al Giudice delegato, e ai sindaci le formule, che Pigeau da parlando del contributo per il processo verbale del Giudice delegato, e cancelliere, Lib. 2. p. 5. tit. 1. cap. 1. sez. 2. §. 5. num. VII.

CAPITOLO XI.

Del modo di vendere i beni del fallito.

Vedasi le formule in Pigeau . . .

Queste vendite si fanno avanti i tribunali civili competenti, o avanti i notari ec.

Codice di Commercio

Libro III.

TITOLO II.

Della cessione dei beni.

La domanda si fà avantì il tribunal civile (Cod. di proc. 901.)

Può regolarsene la procedura secondo quello che dice, e secondo le formule che dà Pigeau proced. civ. Lib. III. alla parola - Cessione de' beni §. II. num. IV.

La domanda per altro di cessione è soggetta secondo l'art. 569. del Cod. di commercio alla formalità dell' iscrizione nei giornali nel modo ordinato per le vendite dall' art. 687. del Cod. di procedura.

1. Formula *dell' inserzione nelle gazzette della domanda di cessione.*

Con istanza del . . . Sig. . . . abitante a . . . strada . . . num. . . . egli ha formata la domanda di cessione davanti il tribunal civile di prima istanza del Dipartimento di . . . esistente a . . . per la quale istanza avendo domandato al Sig. Presidente la permissione di citare i suoi creditori in vigore di un ordinanza di detto Sig. Presidente.

Sulla domanda di cessione di beni, si accorda o si nega sospensione, si ammette, o si rigetta secondo insegna Piegau *loc. cit. num. IV. a VIII.* e *Cod. di comm. art.* 570. 571. 572.

2. FORMULA *di un Decreto del tribunal civile, che ammette il cedente al benefizio della cessione*. (Cod. di proced. art. 901.)

Veduto il foglio num. . . . . in data del dì . . . della gazzetta di . . . con la firma dello stampatore, legalizzata dal Sig. . . . Maire sotto di . . contenente l'inserzione della domanda di cessione del Sig. . . . secondo l'istanza in data del dì . . . depositato il detto foglio nella nostra cancelleria nel dì . . .

Veduta la detta istanza, e l'ordinanza del Sig. . . . Presidente in data del dì . . .

Vedute le citazioni, e . . . . . fatte a' suoi creditori per sentire e ordinare, che gli sarà accordato l'atto dell'abbandono de' suoi beni, stabili, e mobili presenti e futuri con l'offerta di osservare la legge, per esser ciò facendo scarcerato e messo fuori delle prigioni, ed a ciò fare il caceriere sarà astretto anche con l'arresto personale, ed i creditori che, si opporranno condannati nelle spese:

4. QUESTIONE.

Nel fatto il Sig. . . . è egli in uno stato tale da poter fare la cessione?

La cessione è ella ammissibile?

Considerando nel fatto, che il Sig. . . . . . nel suo bilancio mette in vista un passivo, che supera il suo attivo della somma di . . . in conseguenza essendo incapace di pagare i suoi debiti, cosa che naturalmente lo mette nel caso di far la cessione di tutti i proprj beni a' suoi creditori conforme all' artic. 1265. del Codice Napoleone e che non esiste veruna opposizione.

Considerando nel diritto, che il detto Signore . . . deve essere ammesso al benefizio della cessione poichè risulta dalla relazione, che i suoi libri ed il suo bilancio sono perfettamente

in regola e che non sussiste contro di esso veruno sospetto di frode;

Il tribunale attesochè il Sig. . . fa una cessione che, sembra di buona fede, l'ammette al benefizio della cessione, senza però intendere frattanto di estinguere l'azione de' creditori su' beni che potrà acquistare in seguito, intendendo solamente di liberarlo in avvenire dall' arresto personale conforme al Codice di commercio art. 568.

Attesochè il suddetto trovasi detenuto nelle prigioni di . . . ordina conforme all' artic. 572. del detto Cod. di commercio, che sarà estratto dalle suddette prigioni con le dovute e solite precauzioni, affine di far la sua dichiarazione in persona, conforme all' artic. 571. innanzi a noi alla prima udienza ec

Nel luogo dove esiste il tribunale di commercio si deve reiterare la cessione avanti di esso, dopo citati i creditori. (art. di proced. 901.)

Se il fallito è in libertà si presenta da se; se è detenuto allora è accompagnato dall' usciere secondo le facoltà accordate dalla sentenza:, e per cui vedansi le formule Pigeau loc. cit. num VI.

Il fallito ad alta voce e a testa scoperta reitererà avanti il tribunale la cessione e nel mercato.

3. Formula *della cessione fatta da persona all' udienza.*

Fò la cessione; fò la cessione; fò la cessione a' miei creditori di tutti i miei beni presenti e futuri, e giuro di non farla in frode dei medesimi.

Sentenza.

Veduto, che la cessione del Sig. . . è stata ammessa con Sentenza del dì . . . . pronunziata dal tribunale civile del Dipartimento di . . . . esistente a . . . conforme all' art. 900. del Cod. di procedura e 369. del Cod. di commercio.

Veduto, che il detto Sig. . . . ha reiterata ad alta ed intelligibil voce davanti a noi conforme all' artic. 571. del Codice di commercio, giurando, che non fa la cessione in frode dei suoi creditori.

Veduto, che i suoi creditori sono stati legalmente citati, conforme i suddetti articoli;

Il tribunale considerando, che il detto Sig. cedente ha adempite tutte le formalità volute dalla legge, fatta la lettura del registro di sua carcerazione e conferma della detenzione nelle carceri di sua persona, ed in virtù della sentenza del tribunale civile che lo ha ammesso al benefizio della cessione, ordina, che sarà liberato e messo fuori della prigione ed a ciò fare sarà il carceriere astretto anche con l'arresto personale quando gli sarà notificato il presente.

I nomi i cognomi professione ed abitazione del cedente saranno inseriti in una tabella esposta nell' udienza del tribunale.

Fatto ec.

Le firme.

Il debitore deve esser ricondotto nelle prigioni, e non può uscirne se non dopo che la sentenza da esso ottenuta sarà stata notificata al carceriere.

Dove non esiste tribunale di commercio fa quest' atto nella sala della Comune in giorno di adunanza, e ne attesta l'esecuzione, un usciere col suo processo verbale vidimato dal Maire, e di più vedasi la formula in Pigeau

loc. cit: num. VI. avvertendo, che se il fallito è libero, in tal caso egli condurrà seco un' usciere e gli farà fare il semplice processo verbale della dichiarazione.

TITOLO III.

Della Rivendicazione.

E' da consultarsi Pigeau procedura civile Lib. III. alla parola - *Rivendicazioae* -.

TITOLO IV.

Della Bancarotta.

CAPITOLO I.

Della Bancarotta semplice.

Vedasi il Cod. criminale art. 402. e 403.

Vedasi sul modo di inscrivere la sentenza sulle gazzette ec. ciò che si è osservato alla formula della sentenza di dichiarazione del fallimento *Lib. 3. tit.* 1.

CAPITOLO II.

Della Bancarotta fraudolenta.

Vedasi il Cod. crim. art. 402. e 403.

E sopra Lib. 3. tit. 1. per il modo di pubblicare la sentenza ec.

CAPITOLO III.

Dell' amministrazione dei beni in caso di Bancarotta.

Sul modo di comunicare, e dar discarico dei documenti, vedasi le formule date sopra al Tit. 1. cap. 4., e in specie le form. 3. 4 5.

Rapporto alla comunicazione per mezzo della cancelleria per requisitorj, e estratti, e copie, può servir di regola ai tribunali di commercio ciò che per i tribunali civili dice Pigeau.

Per i depositi dei foglj vedasi in detto Pigeau ciò che dice parlando dell' instruzione sul falso incidente. Procedura civile Lib. 2. p. 2. tit. 3. cap. 1. sez. 2. §. 5. art. 2. num. 1. 2.

TITOLO V.

Della Riabilitazione.

1. FORMULA *di un istanza per domandare la riabilitazione.*

Al Sig. Presidente e Sigg. Giudici sedenti nella Corte d' appello di . . .

Signori.

N. . . . negoziante abitante a . . . . nella strada . . . num. . . . ha l' onore di esporvi, come essendosi trovato a motivo di disgrazie sofferte in necessità di dichiararsi fallito davanti il tribunale di commercio di questa città sotto di . . . . con sentenza del suddetto tribunale il di lui fallimento fu riconosciuto aperto nel dì . . .

La sua condotta essendo stata dichiarata irreprensibile dagli agenti, sindaci e dal Giudice delegato, con sentenza del dì . . . venne dichiarato scusabile e suscettibile di essere riabilitato. Appena, che è stato in grado di sodisfare i suoi creditori, ha adempito a questo sacro dovere tanto nei capitali quanto nelle spese ed interessi, come apparisce dalle ricevute ed altri recapiti quì annessi.

Siccome l' esponente desidera di essere riabilitato ne' suoi diritti, e poter godere di tutte le prerogative analoghe alla sua professione, ciò considerato Signori, egli vi prega di ristabilirlo nella sua buona fama e riputazione conforme alla legge.

Parigi . . .

Firma.

2. Formula *dell' ordinanza, che il Presidente appone appiè dell' istanza.*

Veduta la presente istanza e le ricevute e recapiti in essa mentovati e compiegati, sia comunicata al Procuratore Generale.

Parigi . . . .

A . . . Presidente.

3. Formula *della copia dell' istanza surriportata da rimettersi dal Procuratore generale.*

Il Procuratore generale della Corte di appello del Dipartimento di . . esistente a . . .

Al Sig. Presidente del tribunale di commercio di . . . (*e una simile al Sig. Procuratore Imperiale del tribunale nel circondario dove abita il fallito.* (

Sig. Presidente.

Conforme all' artic. 606. del Codice di commercio, mi do l' onore di rimettervi una copia

certificata dell' istanza presentata alla Corte sotto dì . . . . dal Sig. . . . per ottenere la riabilitazione. Vi compiacerete pertanto in virtù del medesimo articolo di prendere tutte le informazioni, tanto in accusa che in difesa, che potranno essere a vostra portata per la verificazione de' fatti esposti nella predetta istanza. In conseguenza a norma dell' artic. 607. ordinerete, che una copia della presente sia affissa per lo spazio di due mesi nella sala d' udienza del vostro tribunale.

B. Proc. Generale.

Dietro la rimessa della suddetta copia e sollecitazione del detto Presidente e Procuratore Imperiale, il cancelliere del tribunale nè fà seguire l' affissione nella sala dell' udienze per due mesi secondo l' art. 607., e alla borsa, come pure è inserita nei giornali.

Ogni creditore in questo tempo può fare opposizione per semplice atto o sia nota presa dal cancelliere sul registro di cancelleria (art. 608.), purchè vi unisca le opportune giustificazioni.

Dentro due mesi devono esser dati gli schiarimenti richiesti al Sig. Procuratore generale Imperiale.

4. Formula *del requisitorio del Procuratore generale sulla istanza di riabilitazione giudicata valida, in conseguenza delle avute informazioni.*

A' SSigg. Presidente e Giudici della Corte di appello.

Il Procuratore generale ha l' onore di esporvi; (*quì deve enunciare tutte le informazioni che gli sono state comunicate e terminerà così . . .*)

Per tali motivi chiede, che la Corte si compiaccia che il detto Sig. . . sia riabilitato nella

sua buona fama e riputazione, affinchè possa godere, come pel passato di tutti gli onori e prerogative annesse alla sua professione.

La firma.

Nel modo stesso sarà il requisitorio per la relazione quando sia giusta.

5. FORMULA *della Sentenza, che riabilita il fallito.*

La Corte di Appello di . . .

Sentito il Sig. . . . . Procuratore Generale su quanto ha esposto e le sue conclusioni, la Corte aderendo al suo requisitorio;

Considerando, che il Sig. . . è stato dichiarato scusabile e suscettibile di esser riabilitato, in vigore di sentenza del tribunale di commercio in data del dì . . .

Considerando, che è evidentemente provato, che le somme da esso dovute sono state interamente pagate ne' capitali, interessi e spese, come ho giustificato con l' esibita delle ricevute, ed altri recapiti giustificativi, confrontati con o stato della ripartizione;

Considerando, che non esiste veruna opposizione nè nella cancelleria della Corte, nè in quella del tribunale di commercio.

Considerando, che nelle informazioni prese dal Sig. Procuratore Generale e dal Sig. . . . . Presidente del tribunale di commercio rimessa a detto Sig Procuratore Generale non vi è una sola in accusa ma al contrario sono tutte in difesa del predetto Sig. . . . nella maniera la più onorevole;

Considerando, che l' affissione al tribunale di commercio della sua domanda di riabilitazione è stata fatta per lo spazio di due mesi senza che vi sia verun reclamo.

La Corte riabilita il detto Signore nella sua buona fama e riputazione, riconoscendolo

atto a goder di tutti i diritt e prerogative annesse alla sua professione, senza che in avvenire possa essergli fatto alcun rimprovero tanto in giudizio, che altrove, lo assolve dall' incapacità pronunziata dalla legge contro i falliti, e segnatamente da quelle pronunziate dall' artic. 5. del tit. 10. dell' Ordinanza del 1673. e dagli artic. 83. e 614. del Codice di commercio.

Permette pure al predetto Sig. . . . di fare stampare ed affiggere la presente Sentenza per tutto dove giudicherà convenevole e farla ancora inserire su pubblici fogli.

Ordina, che la presente sentenza venga dal Procuratore Generale trasmessa subito al tribunale di commercio affinchè ne sia fatta pubblica lettura con la trascrizione ne' suoi registri.

(*Così ec.*

Nel caso che la Corte avesse rigettata l' istanza non potrebbe più riproporsi *art*. 610.

Questa sentenza è trasmessa al tribunale di commercio, e di prima istanza; vi è letta dal cancelliere pubblicamente, e inserita nei registri del tribunale.

Questa pubblicità data alla sentenza di riabilitazione è un mezzo por rimettere l' onore al fallito. Boucher nel suo trattato sulla procedura dei tribunali di commercio, (*a* 467. *form*. 116.) vi fà la storia di una deliberazione dei Consoli di Bordeaux de' 31. Agosto 1785. con cui la Magistratura dei Consoli in abito di ceremonia presentava alla Borsa i falliti riabilitati onde dare pubblico segno di stima a tali persone.

Codice di Commercio.

DELLA GIURSDIZIONE COMMERCIALE.

Libro IV.

TITOLO I. II. III. VI.

Vedasi tutta la prima parte, e le avvertenze preliminari.

Avvertenza.

Non sarebbe stato fuori di proposito il trattar quì delle procedure in materie doganali tanto per le *saisies*, quanto per le *contraintes*, e per gli *acquit a caution, et a payemens* essendo questa una materia interessantissima per i negozianti. Ma essendo queste materie di giurisdizione dei Giudici di pace del luogo ove sono le respettive dogane, che o per partenza, o per arrivo delle merci sono interessate all' esecuzione; o di giurisdizione dei tribunali correzionali nei congrui casi, salvo l' appello ai tribunali superiori; e perciò non essendo mai competente per tali affari il tribunale di commercio della cui procedura unicamente ci siamo presentemente occupati; ci serve di aver notato ciò, raccomandando ai negozianti tutti, di porsi in grado di ben conoscere le leggi doganali delle quali saranno istruiti pienamente di tutte le procedure, e di tutte le pene; e rimettendo i medesimi alla lettura dell' interessante opera sopra di ciò del Sig. Marquier-Grand prez. intitolata - *Code de douanes* - nel cui secondo tomo vi è un trattato delle *saisies*, *contraintes*, et *acquit à caution* assai preciso, e utile.

INDICE

DELLE PROCEDURE DI PACE.

PARTE SECONDA

CODICE NAPOLEONE

PROCEDURA DI COMMERCIO.

INDICE GENERALE

DELLE MATERIE.

N. B. Il Numero Romano, indica il Tomo, l'Arabo le pagine, la parola n. indica *Note*.

Avvertenza: Il presente Indice servirà per trovare i luoghi di Pigeau nei quali si trattano le respettive materie. Si previene per altro il Lettore di riscontrare nel corpo dell' opera queste stesse materie, non essendo indicate quì tutte le proposizioni.

A

B

C

E

G

P

Q

R

T

V

FIRENZE 1811.

Nella Stamperia del Giglio.

PIGEAU
PROCEDURA
CIVILE

8